TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. P_MSS_1015_I

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

I

FRIULI

FEUDI

I.

1015

Fabricio Daniele

1620 . 20 Dicembre

Relazione informativa
di Daniele Fabricio avvocato fiscale
al Luogotenente di Udine
circa i Feudi del Friuli

Ill.mo Sig.r Luog.te Sig.r Sig.r Prov.r Coll.mo

Hà la Ser.ma Republica un amplo patrimonio di Feudi in questa Patria,
li quali sì come sono differentissimi di spetie, così ancora già di nota
qualità diverse, e quasi è fatto contrarie fra le med.me spetie; [illegible]
tra ò sia stato per la loro multitudine, ò per certa apparente somi-
glianza fra l'istesse loro qualità, ò più tosto per l'oscura inte[lli]genza, [con]
ligenza delle Clausole, e delle forme espresse nelle antiche inve-
stitture, pare che quelle habino fatto notabilissima alteratione [di]
doppo, che la patria venne sotto il felicissimo Dominio della [Ser.ma]
Ser.ma Rep.ca con evidentissimo pregiuditio della sualità del Supremo
Mag.to dell'Ill.mo Luog.te con manifesto danno dell'utilità di
S. S.tà e con notabile lesione degl'interessi de particolari. Al che
avendo l'Ecc.mo Senato ne passati tempi applicato l'animo, hà
promulgato molte Leggi in diverse occasioni, prescritte molte
regole nella renovatione dell'invest.re per venire in sicura cogni-
tione della verità, e particolarm.te per sapere se le Giurisditioni,
che indifferentemente sono esercitate da tutti li Feudatarij con mero
e misto imperio furono state legitim.te ottenute, ò più tosto dagli
Autori de med.mi Feudatarij usurpate. Ma se bene sopra ciò sono
state fatte sempre grandissime consideratiani con l'assistenza di
prestantissimi, e Consumatissimi Giurisconsulti, ad ogni modo però
non è mai stato conseguito quel perfetto fine al quale furo-
no dalla Sapienza Pub.ca indrizzate, di che è stata caggione princi-
palissima (mi sia lecito il dirlo) il non aver avuto informa-
tione delle diverse qualità dei feudi de Feudatarij, e delle loro
Giurisditioni nascoste sotto gl'enigmi delle parole, e sotto le varie
forme dell'investit.re antiche. Ne deve perciò esser attribuito à
alcun minimo mancam.to degl'Ecc.mi Fiscali, che degnam.te assisto-
no all'off.o Ill.mo de Feudi nell'inclita Città di Venetia, perciò
che bene sono sempre stati famosissimi Giurisconsulti, et intendentissi-
mi delle Consuetudini feudali, non era però possibile che essi ave-
ssero quell'intelligenza, che si richiedeva per conoscere, e disce-
rnere perfettam.te le differenze e diversità de sud.ti Feudi, e
delle Giurisditioni di questa Patria, attendendo quale sono state
[illegible] à quelli, come agl'istessi Giurisdicenti del Friuli, non che
à loro [illegible], et è regola indubitata di rag.ne [illegible]

Feudale s'attende la Consuetudine del luogo nel quale sono situati li Feudi, e non quella del luogo oue loro concesse l'inuestiture

Onde auendo di nuouo l'Ecc.mo Senato prudentem.te deliberato di voler finalm.te peruenire la verità di negotio si importante, e di tante consequenze, hà quello appoggiato alla somma prudenza, et all'esquisita diligenza di V.S. Ill.ma con sicura speranza di riportarne quel frutto, ch'è stato sempre da S.tà desiderato, e perciò con ducali 22 X.bre 1629 hà particolarm.te commesso che con ogni sollecitudine, e con ogni suo spirito procuri esattam.te d'informarsi di tutti li Feudi che sono nel Friuli sotto la sua superiorità con chiara distintione delle loro entrate particolarm.te, et Giurisditioni, penetrando in oltre con quelli mezzi e vie li pareranno espedienti se ne fussero stati ommesse ò in altra maniera usurpate, facendo che ne venghino alla Pub.ca notitia, et sia leuata ogni fraude et pregiuditio che fosse stato fatto al Pub.co interesse.

Per il che auendo V.S. Ill.ma fatto sapere con sue lettere stampate à tutti li Feudatarij, che ano voce nel Parlam.to la volontà dell'Ecc.mo Senato, et commesso à ciascuno che douesse presentare nella sua Cancell.a tutte le antiche e moderne Inuest.re de suoi Feudi e delle sue giurisditioni, con notta distinta di luoghi, di beni, d'utilità, benefficij, emolumenti, frutti e rendite à quelle spettanti, et anco delle condanne pecuniarie d'anni 10 in qua con quanto d'auantaggio viene da S.tà ricercato

Si è poi compiaciuta V.S. Ill.ma che io come Aud.re Fiscale di questa Camera douessi con particolar attentione far sopra ciascuna Inuest.ra quelle più accurate, et diligenti consideratione, che io stimasi conuenienti per la reintegratione delle Pub.e ragioni suggiongendomi in oltre, che principalm.te douesi io esplicarle per ordine, et li pregiuditij caggionati dall'usurpationi delle Giurisditioni così alli Pub.ci come Priuati interessi, con l'accennarle insieme quanto stimassi conueniente per la loro reintegratione, acciochè ella possa col suo prudentissimo giuditio douesse farne à suo tempo sopra ciascuna pariu loro quel riflesso che l'urgenza, e la grauità del negotio richiede

richiede. Ma mi sono violentem. animato, e se bene io mi cono
sca privo di quella cognitione, et intelligenza che si richiedeva
à discorrer, et trattare perfettam.te questa materia, mi giova
però di sperare che queste mie fatiche (quali siano) accompa
gnate da un ardentissimo desiderio di giovare à Publici inte
ressi debbano esser dalla grande cominità di V. Ser.tà covante gradi
te, accettandola sopra tanto che io fino à quest'ora con particolar stu
dio, e col riscontrim.to delle più antiche scritture che sono riserva
te Publici archivij della Nostra Città ho procurato di trovare
bene tanto che mi sia scorta per arrivare alla perfetta cognitio
ne della verità; si che se sarà piaciuto alla Divina bontà
di concedermi tanto di forza all'ingegno, e di facondità
alla lingua quanto io professo di prontezza d'affetto, e di
sincerità di fede non haverei per certo lasciato che deside
rare per incontrar pienam.te il gusto e l'intiera sodisfatione
di V. Ser.tà come del Ecc.mo Senato. E per dar principio col favo
re del Spirito Santo ad una così importante materia ho
stimato bene di divider in quattro parti principali tutta la
presente mia informatione con l'ordine che segue.

Nella prima investigaremo l'origine le spetie, le qualità così dei feudi
come de feudatarij, et delle loro Giurisditioni, et anco gl'obli
ghi et i carichi à quali obligati erano tenuti alli Patriarchi
così in tempo di pace, come di guerra.

Nella 2.da esaminaremo ciascuna investit.a separatam.te scoprendo la
propria natura, e le qualità particolari di ciascuno Feudo
e di ciascuna Giurisditione, osservando l'usurpationi, che di
quella fussero state fatte, et insieme anco le particolari
occultationi de beni Feudali.

Nella 3.a consideraremo li disordini, li pregiudicij, et li danni provenuti
dal'usurpatione delle Giurisditioni così alli Publici, come alli
privati interessi.

Nella 4.a accenneremo alcune cose circa la reintegratione così delle Giu
risditioni, come de Feudi, et con tal occasione ancora soggiun
geremo

gonno alcune particolari considerationi sopra le spetie de Feudi Censuali per trovar modo di rintegrar la Mag.ca Fiscal Camera delle perdite dagl'offitii, e de Livelli à quella douti, e fatti inesigibili — — — — — — — —

Parte Prima

L'origine de Feudi delli Castellani, et delle Giurisditioni di questa Patria è stata fino à tempi presenti involta in molta oscurità per non esser stato chi col lume d'alcun discorso ò trattato particolare l'habbia in alcuna parte dilucidata: Onde prima ch'io mi sia accinto alla sua dichiaratione hò voluto pigliar gran à sufficienza alcun lume dagl'Istorici, e Giurisconsulti che de feudi hanno ragionato in universale, et insieme anco dalle scritture della Canc.a de Patriarchi antichi quali in parte si conservano oggidì nell'Archivio della nostra Città.

Spetie — Due sono le spetie principali de Feudi di questa Patria l'una che de Feudi semplici, e censuali vien detta, et l'altra che Feudi retti, et legali vien chiamata. Procurerò d'investigare l'origine così dell'una, come dell'altra separatam.te per non confonder le materie, poiche l'una, e l'altra hà bisogno di grandissima applicatione per gl'interessi di S. Ser.tà Nel che io mi sforzarò d'usar ogni brevità possibile per non attediare senza tralasciar però le cose più necessarie, e di maggior consideratione.

Origine — Lasciando da parte le varie opinioni de più nobili Auttori d'istoria, e di Feudi dico che la più universale è quella che li primi institutori de Feudi in Italia e particolarm.te in questa provintia del Friuli fossero i Longobardi, i quali partiti dalla Germania con Alboino loro Rè per venire ad occupare l'Italia, giunti alli confini di questa Patria, che fù sempre Porta aperta e patente à tutti li Barbari, non fù gran fatto che s'impadronissero d'essa senza alcuna difficoltà, ò contrasto de Paesani, della quale resosi Alboino assicurato del dominio col crearvi primo Duca del Friuli Gisulfo suo Nipote e col scacciare gl'originarj, e li natii habitatori spogliandoli di tutte le loro sostanze e quelle distribuendo fra le sole

sue

genti Longobarde concesse loro le case, et li terreni gratis sotto
nome di livello, instituendo in tal maniera una nova specie
di Feudo, per il qual obligo ciascun possessore à pagar certo
annuo censo alla Corte del Duca, et à ricever da lui l'investit.
con prestare il giuram.to di fedeltà. Quella specie di Feudo fù estesa
quasi sopra tutti li terreni, e quasi sopra tutte la maggior parte
delle case, ch' erano in quei tempi in tutti li Territorj del Friuli
e per facilitare l'essattione de Censi, furono instituiti Gastaldi in
diversi luoghi della Patria, et l'essattore Generale del Duca era
chiamato Tesoriero. Continuarono quelli istessi censi ad esser pag-
ati nell'istessa forma anco alli Patriarchi, ch' successero alli Longobardi
nel Dominio del Friuli, e doppo de Patriarchi anno similm.te
continuato, e continuano oggidì pure nell'istessa forma ad esser
corrisposti alla Ser.ma Repub.ca mediante il Cam.ro Tesoriero, che riceve
le l'essattioni da ciascun Gastaldo (ch' quelli stessi nomi si con-
servano ancora) quali hano gl'obblighi medemi, e le medeme
prerogative, ch' havevano già essi al tempo de Patriarchi come
prima. Non solam.te furono introdotti nel Friuli quelli Feudi dalli
sud.i Longobardi mà nell'altre Provincie ancora dell'Italia, ch' dop-
po furono da loro occupate, si come fra gl'altri attesta Marino
Freccia gravissimo Giurisconsulto Feudista. Inoltre al tempo de
Longobardi è cosa certa ch' erano stati edificati Castelli i quali
sono oggidì posseduti da Castellani, et da altri Feudatarij del
Friuli, si come si comprende da quello disse Virgilio nel 3.o
della Georgica. Castella in tumulis et Japyg arva Timavi. E più
chiaram.te dall'Istoria di Paolo Diacono il quale nel quarto lib.
de gestis Longobardorum Cap: 37 dice ch' nel tempo ch' Cacano
Re degl'Unni con un suo grossissimo essercito assalì e predò
il Friuli li Longobardi ch' in esso si ritrovavano si ridussero
nelle fortezze di Cormons, Osoppo, Artegna, e Gemona, e negl'altri
Castelli, benchè facendo mentione d'altri Castelli diversi mani-
festam.te, ch' quelli erano fin all'ora fabricati.

Ne ch' s'aggiongie il Privilegio di Enrico 3.o Imperatore concesso al
Patriarcha Poppone sino l'anno 1040 nel quale espressam.te

tra

sono nominati li Castelli — — — — —

Doppo il qual tempo ebbero origine li Feudi, che sono chiamati retti, et legali, che sono della seconda specie, e questi principalmente sono posse- duti da Feudatarij che ano voce in parlamento. Percioche essendo li Patriarchi fatti patroni de Vescovati delle abatie, delle Pieve dei monasterij, e di tutti li Castelli, et insieme anco delle Ville e delle giurisditioni, e di quanto si conteneva nella Patria in virtù della donatione fatta alla Sedia Patriarcale, così dal Imperatore Carlo magno, come da Ottone primo Otone 2do, enrico 2do, et dagl'altri Imperatori, pensorono li Patriarchi stessi di stabilire il loro dominio in essa Patria con distribuire in Feudo à diverse qualità di persone i luoghi, e li castelli quali tutti che in essa si ritrovavano, onde volevo principalmente che li Feudatarij fussero di due qualità diverse, e distinte fra di loro cioè Ecclesiastici, e Laici et questi di quatro qualità ancora diverse l'una dall'altra, cioè Communità, Liberi, Habita- tori, e ministeriali assegnando li Feudi secondo le diverse quali- tà de Feudatarij imposero à ciascuno censi, ta proportionati carichi et servitij da prestarsi così in tempo di pace, come in tempo di guerra, e così alla Sede Patriarchale, come al medesimo Patriarcha, e di tutte queste diversità di Feudatarij fu poscia formato il Corpo del parlamento, nel quale per mezo di stati, e separati intervenivano Prelati, Communità, Habitatori et ministeriali.

Di tutte le sudette qualità di Feudatarij altri erano che avevano li Feudi con le Giurisditioni, et la voce nel Parlamento, altri che avevano il Feudo con la voce nel Parlamento senza alcuna Giurisditione, altri che avevano la giurisditione con la voce senza il Feudo, altri, che avevano la voce sola senza giurisditione senza il Feudo (senza Feudo) intendo senza Castello o altro stabile Feudale, perche anche la sola voce nel Parlamento si riconosce per Feudo

V'eron ancò altra qualità di Feudatarij li quali non avevano, ne Feudo, ne giurisditione, ne voce in Parlamento ma avevano solamente alcuni giorni del anno una certa prerogativa di custodire le Piazze come si vede nella constitutione della Patria

e fra

E fra quelli, che avevano la giurisd.e, altri erano che avevano quella con mero e misto Impero, et altri che avevano la giurisd.e semplice, o col garrito.

Queste qualità distinte di Feudi, e di Giurisd.i si conoscevano chiaro dalla forma delle loro invest.e così nelle parole, come nel modo col quale diversam.te solevano esser concesse dalli Patriarchi come diremo in altro luogo.

De Prelati sono ancora oggidì li stessi nomi nel Parlam.to che erano al tempo de Patriarchi eccetto quello del Capitolo di Cividale 6.

Delle communità sono levati quelli d'Aquileia, di Cividale, di Marano, ma ne sono però aggiunti degl'altri i quali al tempo erano cogl'Habitatori Chiamati.

Quelli di liberi di parte degl'Habitatori, e di tutti li ministeriali sono affatto oggidì abrogati nel parlam.to e trasformato in un solo di Nobili Castellani.

Fra le pred.e tre qualità di Feudatarij, cioè Liberi, Habitatori, e ministeriali, però li Feudatarij liberi possedevano Feudi retti, e legali spettanti à maschi solam.te con la Giurisd.e col mero, e misto Impero.

Gl'Habitatori veramente e ministeriali possedevano Feudi retti, e legali spettanti non solo à maschi, ma anco alle femine et avevano quelli la giurisd.e col garrito.

Di Feudatarij liberi due erano le qualità, una di liberi assolut.te, l'altra di liberi e ministeriali insieme.

Delli Liberi assolutam.te due sole erano le famiglie, cioè di Co: Prata, e Co: Porcia.

Di liberi e ministeriali insieme erano quattro altre famiglie, cioè Co: di Polcenigo, Consorti di Castelerio la quale è estinta, Conti di Villalta, la quale similm.te è estinta e Consorti di Strassoldo.

Gl'altri tutti

Gl'altri tutti indifferentem.te et indistintam.te eran Habitatori e ministeriali overo Habitatori e ministeriali insieme. Non includo la famiglia di Savorgnano, perchè questa è stata sempre amicissima per ogni tempo, e separata da tutte le altre di qual.si voglia qualità, sì come lo dimostra chiaro l'esperienza, essendo pur stata conosciuta meritevole d'esser aggregata fra le Patritie della Ser.ma Rep.ca

Tra le ministeriali erano 4 le famiglie principali, cioè ed avevano li principali ministerij, Consorti di Cucagna quali sono divisi in quattro colonelli, cioè Zucchi, Freschi, Portis, Valvasoni; questi si chiamavano Canevari, perchè havevano carica di guardare la Caneva Patriarcale, particolarm.te in tempo di sedi vacante.

Consorti di Spilimbergo, quali erano detti Pincerni, overo Canevari, et il loro ministerio era di custodire la Caneva del Patriarca.

Consorti di Manzano, e Tricano, venivano chiamati Vessilliferi perchè portavano la bandiera Patriarchale in tempo di guerra, e perciò erano obligati haver cura della stalla del Patriarca.

Consorti di Prampero, quali si chiamavano maestri di Cucina, et il loro ministerio era la sopraintendenza d'essa Cucina.

Li ministerij degl'altri erano di minor qualità e si vedevano espressi nelle investi.re di ciascuno.

Con le soprad.te divisi.ni di nome e qualità di Feudatarij, e con l'istesso sopradetto ordine furono essi chiamati nel parlam.to, et in esso distribuiti à ciascuno gl'offitij, et le cariche separatam.te fin che la Patria venne sotto il felicissimo dominio della Ser.ma Rep.ca, doppo del qual tempo si confusero alcune cose nel Parlam.to il nome dei Liberi separato degl'altri come prima, si cangiarono però tutti quelli de ministeriali, et Habitatori in un'altro nome solo di Habitanti sì come particolarm.te si legge nel Parlam.to, che fù celebrato l'anno 1423 13 maggio alla presenza dei magn.ci e clariss.mi Sr. Giacomo Trevisano Luogotenente della Patria, Nicolò Zorzi

Cons.[re], Pietro Loredan Capo di Cons.[o], Andrea Contarini Savio di terra ferma mandati ad ussistar dalla Ser.ma Repub.ca Col tempo fù poi quello abrogato il nome di liberi, et con l'aggiunta di quello di Nobili ad un altro di Castellani furono essi tutti confusi insieme e senza distint.e chiamati tutti Nobili Castella=ni nei Parlam.ti, col qual nome continuano oggidì à chiamarsi in tutte le funtioni.

Con la mutatione de sudi nomi fatta ne Parlam.ti cominciarono in un istesso tempo le trasformationi delle qualità delle Giurisd.e per la quentura occasione della mutatione del nuovo Prencipe, con giontura, et certo molto opportuna, perchè la sud.a Repub.ca volendo osservare le promesse fatte alla Patria tutta, di non introdur novità, ma di conservare à tutti li loro Privilegij haveva allora espressam.te comesso agl'Ill.mi suoi Rappresentanti, di dovere concedere à ciascun Feudatario l'investit.e de Feudi, e delle Giurisditioni con quelle stesse raggion e privileggi che l'erano prima state concesse da Patriarchi; Onde gl'Ill.mi Luog.ti che non havevano allora alcuna cognitione delle tante diversità delle qualità de Feudi, e Giurisd.i concedevano l'invest.e di tempo in tempo sotto buona fede, aggiongendo però in ciascuna invest.e due clausole salutari cioè el iure quo antea recognoscere vrit a Rev.mis Patriarchis, et l'altra sine Pregiuditio tertij et Reipub.ce quomodocumque pertinendo.

La caggione perchè nell'invest.e de Feudi che erano prima d'altrettione, ò ministeriale sia stata poscia inserta la clausola con mero e misto Imperio cioè doppo che la Ser.ma Repub.ca ebbe il Dominio del Friuli, fù (per mio senso) oltre la confusione de nomi il non haver havuta all'ora intelligenza del proprio senso delle parole, e delle diverse forme; con le quali erano state concesse l'invest.e dai Patriarchi à ciascun Feudatario secondo le qualità de Feudi che ciascuno possedeva.

Perciochè nell'invest.e de Feudatarij et di quelli che giustam.te ascrivevano la Giurisd.e col mero e misto impero al tempo sud.o dei Patriarchi si soleva espressam.te dichiarare questa qualità di giurisd.e

di Giurisd.e con una delle seguenti Clausole, cioè iure recti et legalis Feudi con mero et mixto Imperio, overo cum omnimoda Iurisdictione Imperiali atque regalia per non mero, et mixto Imperio.

Et oltre l'espressione d'alcuna delle sud.e Clausole ò d'altre simili dinotare il mero e misto Imperio solevano li Patriarchi à quelli, che ricevevano simili invest.e porger in mano spada nuda, et nell'altra una bandiera rossa in segno vero della potestà assoluta del sangue e del ultimo supplitio, il che veniva espressam.te notato in ogni invest.e si come hò particolarm.te notato nell'invest.a concessa dal Patriarca Nicolò al Vescovo di Concordia l'anno 1352 23 maggio nella quale si dice per ensem extractum et per vexillum rubeum, et in una al Abbate di Moggio l'anno 1356 12 Marzo dove si dice per gladium et vexillum. il simile anco si legge nell'invest.e del sopradetto Patriarca concessa al Co: di Gorizia, e del Tirolo l'anno 1352 19 Giugno, nella quale si legge cum tribus fundagijs albis, et rubris ad armaturam suam; et in un altra del Co: di Prata dell'anno 1351 2 Novembre. Item in rosso vexillum cum spada nuda. Quindi si vede che con questa istessa maniera hanno continuato li Co: di Porcia à ricever l'invest.a de loro Feudi e della loro giurisd.e anco dalli Ill.mi Luog.ti si come fra l'altre si legge in una dell'anno 1457 17 Xbre nella quale sono inserte le sud.e parole Iure antiqui recti et legalis Feudi cum vexillo sericeo rubeo quod in sua gestabat manu pro honore maiori solita dignitate et preeminentia in signum merae libertatis et Iustitiae.

Nelle invest.e ricevut.e de Feudi d'Attems e dei ministeriali ò semplici de sud.i Patriarchi si dicevano iure recti et legalis Feudi, cum iurisdittione et garitu. devesi notare che la parola garitu non ben intesa da chi non hà avuta cognitione della propria sua significat.e hà cagionato gl'equivoci dei quali sono pervenute molte usurpationi; Perciochè la voce garitu propriamente è stata al principio inserta per espressione di questa ò di qualità di giurisd.e semplice, ò mista diversa affatto del mero Imperio attendendo il nome di giurisd.e è come genere che contiene tre specie, che sono giurisd.e semplice, mista Imperio,

e mero

alla pag. 10ª

Solevano li Patriarchi, e quelli che ricevevano con le investiture porger in mano Spada nuda, e nell'altra una bandiera rossa in segno vero della potestà assoluta del sangue, e dell'ultimo supplizio il che viene espressamente notato in ogni investi.

come nell'investi. concessa da Patriarca Nicolò al Vescovo di Concordia 1332: 27 maggio nella quale si dice per ensem extractum et per vexillum rubrum

et in una dell'Abate di Sesto 1336: 12 marzo dove si dice gladium, et vexillum

il simile ancora si legge nell'inv.ne del pre Patriarca concessa al conte di Gorizia e del Tirolo l'anno 1354: 19 giugno nella quale si legge

sua Serenità ex certa scienza Oltre di ciò

[illegible]ne in grane; in uno genere semplice, misto superiore,
e minore

e mero Imperio, e quella sola hà la podestà del sangue, e l'
ultimo supplicio, e non può star d'alcuna persona legitimam.te
esercitata, se nelle investit.e non appare espressa la conditione del
mero Imperio. Onde dicono li Dottori se bene in alcuna investit.a
fusse detto cum omni iurisdit.e et cum omnibus suis iurib.: non però
si dovesse intender la giurisd.e col mero Imperio, ma tornan-
do alla compositione della parola giurisd. dico che questa è stata
dichiarata alcune volte da Patriarchi medemi nell'investit.e
degl'stessi Feudi d'habitanza ò ministeriali sì come fra le altre
si legge in quella dei conti Frattina dell'anno 1367 15 ✻
con queste parole espresse cuppe ad sanguinem exclusive, e la Costi-
tutione della Patria sotto la Rubrica 151 lo dichiara apertam.te oltre
di che non lascia di ciò alcun dubbio l'interpretat.e fatta dall'Ecc.mo Cons.
di X fin l'anno 1556 22 Ottobre sopra la giurisd.e delli Canonici
di Cividale, nella Villa di Cormons; (Ne restarò di dire per esser
la cosa giuridica Rilevante) che così questa ella sia stata altre volte
interpretata dal supremo Magistrato di Avog.r in contraditorio giud.o
fra il Cap.lo di Gorizia da una, et alcuni giurisdicenti ne luoghi di
Varcan, Tarsizza, e Trouella posta nel Corso dell'altra fin l'anno
1580. Per comprobatione delle cose sudette si consideri il
modo con il quale li Patriarchi investivano gl'Abitatori, et
i ministeriali della Giurisd.e col garito, il quale dimostra aper-
tam.te quanto fusse ella diversa da quella del mero, e misto
Imperio, perciochè in simili investit.e oltre l'apositione del
garito si doveva investir per fimbriam suae Tunicae, overo
per Capuccium, ne mai si vede in alcuna di quelle espresso altro
modo d'investire

S'aggiunge, che in d.i Feudi d'habitanza, o ministeriali se bene si
chiamavano retti, e legali, passavano però (come habbiamo
avvertito di sopra) anco nelle femine in difetto de maschi
sì come si vedono gl'essempi non solo ne tempi dei Patriarchi
ma doppo che la Patria venne alla divotione della Seren.ma
Republica, e n'appaiono sentenze fatte dagl'Ill.mi Luog.ti e dal
Ecc.mo Cons.o di X, e ne sono ancora dichiarationi fatte da
sua Serenità ex certa scientia ... Oltre di ciò,

Oltre di ciò quest'istessa qualità di Feudi ottenuti al tempo de Patriarchi
alieno di investiton di libero, e proprio e si costituivano li Castelli
stessi in dote alle femine con la qualità della giurisd. col garito alle
me, anziche appariscono molte diffidenze di quelli fatte anco doppo li
Patriarchi, cioè doppo il sub.to tempo ha il dominio del Friuli

Ma quello che risolve affatto ogni dubietà e che fa quidemtam.te conoscer che li feuda-
tarij d'abitanza, e ministeriali che andavano la giurisd. col garito non
potevano in virtù d'essa esercitare quella col mero, e misto Imperio, oltre
le considerat. di sopra fatte s'aggiunge la dispositione espressa fatta dall'
Imperatore Federico 2do fin l'anno 1234 in costitue sopra l'espositio-
ne del Patriarcha Bertoldo per la quale espressam.te si proibisce sotto
severissime pene à tutti li giurid. Feudatarij della Patria e dell'Istria l'
esercitare alcun atto di giurisd. dove s'imponesse pena di sangue, che
s'appartiene al mero e misto Imperio, onde si vede, che se tal volta
alcuno di loro tentava di dilatare la sua autorità col far alcun atto
spettante al mero Impero era quello castigato dal Mariscalco del Pa-
triarcha, il quale solo aveva la suprema potestà in tutto il Pa-
triarcato, che così particolarm.te si legge esser stato osservato l'anno
1374 contro un Signore di Porcia imputato di delitto privato
di carcere per haver fatto metter in prigione et tormentati alcuni
Contadini della loro giurisd. in sprezzo e pregiuditio della superiorità
del Patriarcha, e contro la consuetudine di tutta la Patria del Friuli

Hora per ora stimo dover battere in questo luoco per informatione delle specie
de Feudi retti e legali, e delle qualità de Feudatarij come delle
loro giurisditioni, stesse che crediamo à quali obblighi alli fussero
tenuti alli Patriarchi così in tempo di pace, come di guerra et
per non tediare Dico, che gl'Abitatori erano tenuti habitare loro e fare
nelli Castelli à loro concessi e di custodirli come miniciti dei Patriarchi
e di contribuire ad ogni suo piacere e requisitione e provid.e ad
metter in essi li Soldati, et altri Cavalli del istesso Patriarcha repa-
rando, e riedificando quelli à proprie spese. Li ministeriali aveva-
no ricevute gl'obblighi dei loro ministerij ciascuno separatam.te espressi
nelle loro investit.e, nelle quali solam.te s'esprimevano li servitij et
modi commessi per cautione di detti ministerij. Nel tempo di guerra
erano poi quelli assieme con tutti gl'altri Feudatarij obligati a
loro proprie

di guerra il servitio militare parte con elmi e lanze a Cavallo parte con balestre similmente à Cavallo in quella quantità che era corrispondente alli Feudi da loro posseduti si come si vedono descritti nei Rotoli antichi, tra quali si vede uno fatto l'anno 1327 nel tempo del Patriarcha Pagano, nel quale fù limitato il prezzo de Cavalli, con queste formali parole Statutum et firmatum fuit quod equus pro elmo sit et debeat valoris 100 librarum et equus pro balestra sit et esse debeat valoris 50 librarum denariorum novorum parvorum, et quod cum unusquisque sit equis et armis

La quantità dei Cavalli descritti nel sud.o Rotolo fù in tutto al numero di s' cento e venticinque Cavalli quali delli Feudatarij dell'Istria

Questo è quanto che io hò potuto così in compendio et in ristretto rappresentare a V.S.Ill.ma circa le particolari qualità della specie del Feudo Retto e Legale, e quando che si compiacerà di vedere le giustificat.e delle cose che da me le sono state con ogni sincerità esposte io sì stò prontissimo ad ogni suo piacere di mostrarli la verità del fatto con scritture autentiche di pub.ca persona e con le dottrine, et autorità de principalissimi scrittori de Feudi.

Ma prima che io fossi punto toccare la prima parte della presente informatione, parmi esser necessario che io ritorni all'altra specie di Feudi semplici della cui origine ragionassimo à principio, et che brevemente io applichi à V.S.Ill.ma le sue qualità proprie

Onde si hà da sapere, che due sono le qualità del Feudo semplice, cioè Feudo pertinente, e Feudo Censuale.

Feudo pertinente si chiama in virtù della parte dell'Ecc.mo Senato di 21 Maggio 1507 nella quale si dice: che se fussero stati alienati beni delli Feudatarij Giurisditionali li quali fussero posti nella loro Giurisditione che però non fussero nominatamente, et specificatamente descritti nell'invest.e) dovessero li possessori d'essi beni l'investitione di Feudi pertinenti per esser quelli posti nella Giurisd.ne del Feudatario conceditore, il che è stato sempre doppo osservato e si continua ad osservare facendosi e rinovandosi l'invest.e di quelli anco degl'altri Censuali sotto le pene di Caducità.

Il Feudo Censuale veramente è molto amplo e consiste in molte et varie qualità

e varie qualità di Censi, quali sono chiamati col nome d'affitti, e Livelli, e questi sono pagati variamente, cioè in specie di biave d'ogni qualità, di Vini, di denari, di cere, di galline, di Vitelli, e di animali quadrupedi.

L'elatione di questi Censi sogliono esser vendute dagl'Ill.mi S.ri Procurat. alla Il.ma incanto ogni tre anni, et queste sono le principali Affitti di Corte, Gastaldia di Cividale, Gastaldia di Tolmezo, Gastaldia di Fagagna, Capitaniato di Tricesimo. Sotto ciascuna di queste si comprende quasi un'infinità d'Affitti, e di Livelli quali sono chiamati con nomi stravaganti, e dei quali non si hà la vera etimologia; Onde è facil cosa che si tenghino ancora gl'istessi nomi de Longobardi da quali furono instituiti.

L'Affitto di Corte si vende senza alcuna qualità di Giurisd.e La Gastaldia e Capitaniato si vendono con una qualità di Giurisd.e, la quale viene essercitata dalli loro conduttori, quali perciò oltre gl'affitti e livelli ordinarij descritti nelli Libri delle loro Condotte cavano l'utile di parte di tutte le condanne pecuniarie, che vengono da far dai Rei sotto la loro Giurisd.e

Sotto l'Affitto di Corte si comprendono l'elationi d'altre Gastaldie e Capitaniati. Le Giurisd.e de quali vengono essercitate da particolari famiglie alle quali sono state concesse p. privilegio della Ser.ma Rep.ca e queste sono il Capitaniato d'Aviano, il Capitaniato di Medune, il Capitaniato Sofumbergo, la Gastaldia di Cadaeno.

Il Capitaniato d'Aviano fù concesso agl'Ill.mi S.ri Co: Gabrieli Co: di S. Polo, quali essercitano la giurisd.e mediante un Cap.no Col mero, e misto Impero, senza però l'elationi de Censi à quello sottoposti quali come s'è detto sono ritratti dal Conduttore di Corte e senza aver voce nel Parlam.to l'una dei Nobili d'Aviano chiamati con le Castellani e questi non hanno giurisd.e, ne Feudo ma la semplice voce, l'altra della communità d'Aviano similm.te hà la sola voce senza Feudo e senza Giurisd.e Al tempo de Patriarchi Aviano aveva una sola voce, et era il primo chiamato fra gl'Abitatori e si solevan scrivere Gastaldionibus et habitatoribus Aviani

Il Capitaniato della Medune fù similm.te concesso della Ser.ma Rep.ca agl'Ill.mi S.ri Michieli insieme con l'elatione de Censi à quello sottoposti

con obligo

con obligo però di pagar Magnif.ca Fiscal Caneva, overo al Conduttore degl'Affitti di Carta [illegible] all'anno, Obligando gl'Arred.ri Ill.mi Sig.ri [illegible] con [illegible] Capitanio il quale assiste alle sentenze [illegible] fatte da quei Feudatarij e riscuote certa parte di tutte le conda[nne]. Meduna hà una ventura in Parlam.to frà le communità; e al tempo dei Patriarchi era fra gl'Abitatori al terzo luogo e tra gl'Ministeria Gastaldioni, et Abitatori Meduna.

Il Capitaniato di Sofumbergo fù già concesso dalla Ser.ma Rep.ca alla casa Arcoloniani con la sola giurisd.ne senza l'elettione de Canti; ma doppo li fù concessa anco l'elettione de Canti [illegible] di quella Villa con obligo di pagar ogn'anno [illegible] un Cervo alla Magnif.ca Caneva Fiscale. Al tempo de Patriarchi era fra gl'Abitatori e minis[te]riali: e tra gl'ministeria habitatoribus et ministerialibus Sofumberghi.

Si comprende anco sotto l'affitto di Carta l'elettione della Gastaldia di Sedeano l'esercitio della cui giurisd.ne semplice col garito è particolare della Marina, dalla quale è posto è [illegible] il gastaldo, e quella non hà ne ebbe mai voce in Parlam.to

Sono alcuni altri beni Censuali sottoposti all'Affitto di Carta quali hanno annessa certa qualità di giurisd.ne semplice, [illegible] viene esercitata da ciascun possessore d'essi beni, quali possono liberam.te esser alienati come gl'altri allodiali, e con la loro alienat.ne s'intende ipso iure alienata la giurisd.ne. Onde se li Venditori volessero alienare solam.te li beni, e ritenere la giurisd.ne non possono ciò fare essendo questa qualità propria spettante ai beni e non privileggio concesso alle Persone. Di questi ne sono posti alcuni nella Villa di Colloredo e Prodo contro li quali fù li mesi passati scritto d'Ill.mo dagl'Ill.mi SS.ri Proveditori sopra Feudi avviso [illegible] intimati, [illegible] come giurisdicenti di d.ta Villa dovessero nel term.e di giorni 15 comparire al loro magistrato per rice[ve]r l'investit.a dalla loro giurisditione; et il simile li Ministero [illegible] fu doverà contro li giurisdicenti di Sedeano.

Dal [illegible] le sorgenze manifestam.te [illegible] li sopradd.ti Ill.mi Sig.ri Proveditori sopra li Feudi non hanno avuto fin à ora quell'informatione dalla [illegible]

delle quote, e delle qualità de Feudi e delle Giurisd: di questa Patria. Onde sarebbe stato facil cosa che quelli della sud.a Villa di Colorido di Prado, e quelli di Seddano fussero comparsi al sopradetto Ill.mo Off.o de Feudi, dove soland. si concedono l'invest.e col mero e misto impero averebbero potuto far cangiar la natura e la qualità della sud.a loro Giurisd.e e ottener Privileggio che non hebbero mai

S'aggiunge in oltre un altra qualità di Feudi semplici, li possessori de quali non pagano annualità come fanno gl'altri sopradetti Censuali, affitti, ò livelli, ma hanno essi il servitio militare in tempo di guerra conforme agl'oblighi de Feudatarij Giurisditionali, essendo essi tenuti ò mantenere soldati à loro spese e Cavalli si come questi coloni. Ill.mo vedo chiaro dalli Rott.i della militia così della Città, come della Patria nei quali sono essi descritti.

La materia de Feudi semplici, ò Censuali è amplissima in questa Patria, perchè s'estende in tutti li suoi territorij sottoposti non soland. alla superiorità di V.ra Ill.ma ma ancora à quella di Cividale di Sacile, di Conegla, et hà bisogno di grandissima applicat.e per regolare li disordini che sono stati introdotti con notabilissimo pregiudicio delle Pub.e ordinationi et si fanno ogni giorno difficultose, ma in gran parte inestricabili; onde quando non vi sij applicato presto, et opportuno rimedio da S. Ser.ta con provisioni et ordini convenienti, si faranno quelli sempre maggiori, et si renderanno forse irremediabili.

Da questo che è stato sin qui detto da me fedelm.te, e succintam.te esplicato circa la materia feudale di questa Patria da V.ra Ill.ma ricercato et dall Ecc.mo Senato sommam.te desiderata hà ella potuto facilm.te comprender quali e quanti siano li preggiudicij et gl'abusi introdotti nella trasformat.e delle Giurisd.i e quanto sia necessaria la loro regolat.e, il che si conoscerà assai più chiaram.te dall'esame, che si farà nella sed.a parte quando però si da Feudatarij fatta la presentat.e dell antiche invest.e de loro Feudi conforme gl'oblighi impostili da V.ra Ill.ma poichè da queste principalm.te dipende la vera intelligenza, et l'interpretatione di tutte l'altre scritture

Frà tanto io supplico V. Ser.tà che sua innata bontà si compiaccia di gradire in questa picciola mia dimostratione d'ossequio la grandezza d'affetto col quale sempre mi impiegarò negl'interessi di S. Ser.tà assicurandola che poichè io non posso col sudore dell'ossa e con la Vita de figli nell'armate orchiere de miei Cittadini concorrer in tutte le parti ove si tratti dell'interesse di S. Ser.tà e con largo spargimento di sangue darli segno della mia incorrotta fede, mi affaticherò almeno in questa Toga nella quiete de miei studij d'accordare la penna di concerto con le loro spade e con gloriosa competenza pagare in parte il tributo della mia hereditaria devotione verso la Ser.ma Rep.ca, che N.S. [illegible] con [illegible] sempre felicità e conservi L.D.

Di Pirano li 20 Xbre 1670

Di V. Ser.tà Hum.mo Ser.re

Daniel Trutnik Avv.to Fiscale

Particolare in lettere del Ecc.mo Senato di 25 Luglio 1636 all Ill.mo Tolmini Luog.te Generale della Patria del Friuli

Il Dottor Fabritio Fiscale di questa Camera intrapresa già con l'ordinaria sua prontezza, e virtù l'opera d'un libro molto diligente nella materia de Feudi e capitò qui parte d'esso con particolar sodisfatione e perchè il servitio si riconosce dover riuscir grandem.te utile, perciò è sommamente necessaria la sua compita perfetione. Vi Comandamo di dover sollicitare la sua diligenza alla continuatione dell'opera si che resti quanto prima ridotta al desiderato fine potendo esser certo, che sarà gradito l'impiego delle sue fatiche per quel vantaggio che può risultare al servitio Pub.co

Dall' Informatione de Feudi Parte seconda

La dichiaratione proposta da noi in questa 2da Parte sop.a l'esame dell'investit.e per conoscer la vera natura, e le qualità proprie di ciascun Feudo, e di ciascuna Giurisditione doverò ricevere sopra quatro capi principali sotto li quali si comprendono tutte alle Investit.e, e queste sono le quatro formule d'investit.e le quali ai tempi dei Patriarchi erano solite con diverse Clausule esser da loro concedute alli Feudatarij di questa Patria l'intelligenza delle quali separatam.te esplicata farà conoscer facilm.te quanto impropria sia stata la preteta ragione del mero, e misto Impero da quei Feudatarij li quali nelle prime invest.re de loro Feudi non ritrovarono nominatam.te espressa la concessione di questa Clausola della prima formula dell'investit.e cioè con mero e misto Impero e di queste fin hora ho veduto solam.te le seguenti circa le quali però non cade alcuna dubietà.

Al Vescovo di Concordia per l'investit.e dell anno 1332: 27. Maggio

All Abate di Sesto per l'investit.e dell anno 1296 12 Marzo

Alli Co: di Prata per l'invest.e dell anno — —

Alla Comunità di Tolmezo per l'investit.e del anno 1297—

Della 2da formula diremo che era la concessione de beni in Feudo con la Clausula supplicand. iure recti, et Legalij Feudi e di queste le più antiche invest.i ho trovato sin hora l'infra.te —

Panizzi Investit.ª 1266 ult.mo gbre 1359 2 Agosto
Sanarzano 1252
Moriacinara Investit.ª 1308 7 Marzo
Melito Investit.ª 1275 1455 11 Maggio
Frigo Investit.ª 1344 25 gbre
Solumbergo Investit.ª 1349 ult.º Maggio
Brongero Investit.ª 1340 7 Marzo 1353 16 7bre
Ricintozza Investit.ª 1253 17 Agosto
Pavi Investit.ª 1235 1282 1352 17 Febraro 1421 29 Decemb.º 1457 10 de ottobre 1479 6 Genaro.
Akinis Investit.ª 1235 1296 12 Giugno 1357 25 Maggio
Aviano Investit.ª 1320 5.º Marzo
Fagagna Contorni 1331 16 Febraro
Santa Foca Investit.ª 1335 7 Marzo
Vozzo Investit.ª 1356 17 giugno
Mariano Investit.ª 1393 27 Febraro
Brugnaro Investit.ª 1321 7 7bre 1452 [illegible] ottobre
Nella 3.ª formola di Cautela: eran aggiunte la Clausula con conditione di Feudo d'Abitanza, e di quelle le più antiche Investit.ª ho trovato fin hora che le seguenti.
Castel Porpeto Investit.ª 1339 27 Febraro
Bari Investit.ª 1342 26 Aprile
Tarcento Investit.ª 1366 11 Giugno 1369 14 Giugno 1396 13 Marzo
Fagagna Consorti Investit.ª 1096 10 Aprile
S. Daniele Nobili Investit.ª 1430 2 Maggio
Moriacinara 1445 13 Giugno
Nella 4.ª formula erano conceduti beni in Feudo con la Clausula sive Recti et Legali, Feudi cum Iurisdictione, ò semplicem.te ò con un altro aggiunto cum garitu et Dominio e di quelle anco le più antiche che ho trovato fin hora erano l'infrascritte
Sozzo Investit.ª 1231 5 Giugno 1267 15 Genaro
Melito Investit.ª 1225 1314 6 Genaro
Moditio 1349 10 Giugno 1436 3 ottobre
Prativa Investit.ª 1304 16 Xbre

Brazzano Investit.e 1367 7 Marzo
Gemona Investit.e 1349 22 7bre
Arzano investit.e 1370 9 Agosto 1437 16 8bre 1461 27 Agosto 1466 ...
Varmo Investit.e 1371 15 9bre
Parizzi Investit.e 1396 17 Febraro
Prata Investit.e 1532 11 Gen.o 1565 29 7bre
Rodolfo della Vila di Mossaro Investit.e 1312 penultimo Maggio
Maniaco Investit.e 1331 ultimo Agosto 1390 27 7bre 1402 2 Aprille
Spilimbergo Investit.e 1366 penultimo Marzo
Prampero Investit.e 1370 5.o 8bre 1377 5.o 8bre
Castel Porpeto, et Lonzano Investit.e 1374 24 7bre
Ragogna Investit.e 1369 17 Gen.o
Zoppola Investit.e 1405 27 7bre
Torre Castello Investit.e 1307 19 7bre
Polcenigo Investit.e 1290 15 Luglio
Cusagna Investit.e 1275 1369 15 Marzo 1457 5.o 8bre
Strassoldo Investit.e 1309 17 Febraro
Moruzzo Savorgnani Investit.e 1490 10 7bre.

Tutte l'investit.e delle sopradette o altre formule hanno ... senza distinti... se conceda le clausule ch'erano prima fra loro d'investit.e ... à tutti li Feudatarij ... è stato inserito nell'investit.e la concessione de Feudi con la Giurisd.e di mero e misto Impero con podestà di spada et ultimo supplicio

Resta hora dubbio se con giusta raggione habbino li Feudatarij potuto ... tenere dette investit.e con le sopradette clausule, o pure se più tosto sia stata da loro ausurpata con pregiuditio de ... Publici e particolari intenti la Giurisd.e col mero, e misto Impero.

Sopra di ciò per intelligenza di così importante materia dobbiamo ... distinguere la qualità propria del Feudo retto e legale et quella del Feudo d'Abitanza a potere quello ... significa il nome di Giurisd.e semplicemente ... applicare la qualità della Giurisd.e col mero e misto impero ... con la cognitione di quelli particolari

particolari, come di principij necessarij, facilmente potevano arrivare all'intelligenza perfetta della verità.

Dico dunque, che secondo le regole, e la dottrina di tutti li Feudisti il Feudo è di 2 qualità principali l'uno si chiama Feudo proprio, et l'altro Feudo improprio, et degenerante.

Il Feudo proprio è quello il quale si dice Retto e che è stato conceduto per gratia e benignità del Principe, giusto del quale rimane il diretto Dominio, e l'utile appresso il Feudatario, che consiste in beni stabili che passa nei descendenti maschi in infinito, che non può esser alienato senza l'assenso del Principe, e che per quello il Vassallo è obligato prestar il giuramento di fedeltà al suo Principe, et il servitio personale, né questo per sua natura ha alcuna qualità di giurisditione.

Il Feudo improprio, e degenerante chiamasi quello che non ha propria natura di Feudo perché passa tanto in maschi quanto in femine, et è obligato à certi e determinati ministerij si come si leggono che erano già i Feudi di guardia Sollatoria, Avocatia, d'Abitatione e quelli i quali erano conceduti con espresse conditioni, ò d'accompagnar il Padrone, ò d'apparecchiar la mensa, ò di Conservare le Città per la Corte, ò simili altri ministerij dei quali diffusamente trattano li Feudisti e questi anche non hanno mai per sua natura annessa alcuna qualità di Giurisditione onde io non so vedere con qual fondamento di raggione possa alcuno confermare, che alle due qualità di Feudatarij, cioè di Feudo Retto e legale semplicemente ò di Feudo d'Abitanza aspettare ne pur minima qualità di Giurisditione in virtù della prima loro investitura.

La difficoltà consiste nel vedere se gl'altri nell'investiture de' quali non aggiunta la Clausola cum Iurisditione, Castri, et Dominio s'aspetta anco quella del mero, e misto Impero.

Per intelligenza di che è da sapere che l'amministrar Giustitia è qualità propria per natura e per essenza solamente del Principe, e negl'altri huomini è qualità accidentale.

Questa amministra-

Questa amministratione di Giustitia fu dagl' antichi Legislatori chiamata Giurisd.ne, e perchè questa s'aggira circa due oggetti principali che sono uno il corpo, e la vita dell'huomo, e l'altro li beni esterni, divisero perciò i medemi Legislatori in due parti principali il medemo nome di Giurisd.e chiamando l'una superiore, e l'altra Giurisd.e semplice.

A quello diedero la potestà sopra il corpo, e la vita dell'huomo per accusat.e, volsero che havesse facoltà di giudicare li beni altrui conservando, e con giusta bilancia distribuendo ad ogn'uno il suo.

Alla Giurisd.e dell'Imperio assegnorono pure qualità diverse perciò che fu diviso in mero, e misto l'un, e l'altro de quali distinsero in 6 gradi cioè maximum, maius, magnum, parvum, minus, minimum.

Al mero Imperio delli due primi gradi assegnorono la potestà della lite del sangue et ultimo supplitio significato nella spada suo proprio geroglifico chiamandola perciò Potestas Gladij.

Al 3.o grado maximum (magnum) diedero facoltà di bandire, e relegare e q.ti primi gradi volsero che convenissero solam.e e propriam.te all'Offitio Nobile del Principe il quale senza alcun privato interesse ma per solo e puro zelo di Giustitia per la quiete, per il beneficio de popoli esercita contro li delinq.ti cent. flagelli ò pene fino alla morte, leva la libertà agl' huomini con l'esilio, e con le relegationi, condanna alle Carceri ne ceppi, ad al remo li malfattori

Potestà in vero così grande e tanto stimata da tutti li Principi, che portò coloro al tempo della Romana Rep.ca non ad altri era concessa che alli supremi Magistrati, li quali singolarm.e la dimostravano tale nelle Fasce con le scuri, che da littori loro erano portate avanti come proprie insegne mentre per le strade procedevano.

Al quarto

Al 4°, e 5° grado del mero imperio concedevo autorità di castigare leggermente, che propriamente si diceva modica coertio è questa con quelle qualità che aspettava alla Giurisdizione semplice si come per legge è detto

Et all'ultimo grado, cioè minimo diedero facoltà d'imporre pene pecuniarie, et è propriamente quello per quod multa pecuniaria imponi[tur].

Il misto imperio ha similmente l'istessi gradi

Il primo et il 2do massimo, et maior aspettavano solamente al Principe et versano circa il concedere la restitutione del tempo per l'età per d'altri aretti o difendersi non ostante la sentenza, o nel absolvere altre leggi che estraordinarie

Il 3° et il 4° che sono detti magnus, parvo versano circa la cognitione piena delle cause, come per esempio concedere ad alcuno il pattatto restitui[tio] in integrum, levar altri dal pattatto anno, sotto pena noli, et comporre le interporre l'autorità all'alienationi, et alle transattioni, et simili

Il 5°, et il 6° grado del misto imperio, cioè minor, minimo consiste sommariamente contese di beni considerabili, nelle quali non si ricerca piena cognitione della Causa

La semplice Giurisdizione ha altri li medesimi 6 gradi, et è quella che è esercitata dal Giudice ordinario nelle cause che versano fra persone private

Quella del primo e 2do grado chiamata massima e maior versa circa le cause di gravi pregiudicij, cioè nel conoscere lo stato e la conditione degl'huomini se sono liberi o in conditione servile, e quelle cause nelle quali si tratta dell'onore, o della fama degl'huomini, e versa similmente circa la cognitione delle condanne Civili et in caso che alcuno non havendo beni fosse condannato nel corpo.

Quella del 3° grado di magna versa nell'havere facoltà di giudicare oltre la somma di 100 d.ti

La 4a della parva può giudicare fino alla somma di d. 300

La 5a e la 6a dette minor ~~minima sono~~ dette Arbitrarie, et non hanno altra ~~regola~~ per esser di ~~beni considerabili~~

fra due maniere

In due maniere s'acquistano le Giurisd.ⁿⁱ, ò con titolo di privilegio, ò con investit.ᵃ espressa da chi hà auttorità di concederla, ovvero con una lunga e non mai interrotta permissione del Principe la quale hà forza di Privilegio nè si dice altro titolo più lento.

Quando consta del titolo certo, la prescrittione non hà luogo, perche la prescrittione non cede alla verità.

Hora che habbiamo dichiarato li sopradetti termini, come fondam.ᵗⁱ del mio discorso, dobbiamo esaminare la questione circa l'investit.ᵉ nelle quali era espressa la Clausula sive facti et legalis Feudi cum Jurisd.ⁿᵉ sanguinis, et con l'altra aggiunta del Distritto e del Dominio, sopra le quali si sottilmente raggionano l'intelligenza anderanno separatam.ᵗᵉ esaminate.

La prima e principale torni sopra la concessione cum Jurisd.ⁿᵉ sanguinis.

La 2.ᵈᵃ et la 3.ᵃ verterà sopra l'interpretatione del Distritto, e Dominio.

Circa la prima, se con la concessione di Jurisd.ⁿᵉ sanguinis, s'habbia s'intendersi concesso il mero, et il misto Impero è stata fra i Giurisconsulti grandissima discrepanza, anzi si può dire sia stato fra loro un Conflitto di contrarie oppinioni.

Perche altri han affermato, che concessa iurisd.ⁿᵉ et mero, et mixto Imperio censetur concessa.

Altri han negato sostenendo che per simil concessione s'intendasse la semplice Giurisd.ⁿᵉ Civile solam.ᵗᵉ escluso il mero Imperio.

Altri finalm.ᵗᵉ han procurato di Conciliar insieme le sud.ᵗᵉ contrarie oppinioni con diverse distintioni, et come che taluno ad alcuni che la più commune oppinione de Dottori sia quella la quale sostiene la parte affirmativa dell'inclusione, ad ogni modo però quei medemi Dottori convengono e che concordano in una limitatione cioè che la d.ᵃ oppinione s'intenda haver luogo quando non vi sia in contrario giusto fondam.ᵗᵒ di raggione che persuada à dover restringer l'interpetratione della Concessione alla Jurisd.ⁿᵉ Civile semplicem.ᵗᵉ, il che di vero altro se dipende dall'intelligenza della prima investit.ᵃ l'interpretatione della quale secondo li sud.ᵗⁱ dipende assolutam.ᵗᵉ dal concessore e dal penetrare qual fosse la mente e la volontà del Principe da quale fù conceduta la prima investit.ᵃ

e perciò

E p. ciò fosse fondatam.te à due principali considerationi appoggiano come quelli propriam.te non habet aliqua ratio quae breviter cadat interpretationi Vid. Castri: Proc: Cons: fo. n. x overo à due Cardini la vera intelligenza della mente, e della volontà del Prencipe.

L'uno di questi è il solito l'altro è il verisimile

La consideratione circa il solito, dicono li Giurisconsulti deversi cercare p.ma la consuetudine del luogo oue furono concedute l'Inuest.re come anco degl'altri luoghi doue simili concessioni soleuano esser fatte.

Ma perchè appresso tutti li maggiori Prencipi dell'Europa si vede esser stato osservato la concessione fatta del Feudo con Giurisd.ne comprendere la sola Giurisd.ne Ciuile, intendo io in questo luogo referire primieram.te le dichiarationi fatte da medemi Prencipi, perchè poscia da queste interpretationi caminiamo più facilm.te in cognitione della volontà de Patriarchi nelle concessioni dell'Inuest.re de Feudi nel Friuli.

E p. decimo principio apportarò l'esempio della Rep.ca Romana nei tempi che daua le Leggi à tutto il mondo p. Legge della quale era espressam.te terminato, che nelle concessioni di Giurisditioni fatte à priuate persone non s'intendesse compreso il mero Impero il che fu dichiarato dal Giurisconsulto Legislatore con queste formali parole.

Mandata Jurisd.ne Priuato, et Imperium quod non est merum videtur mandari, quia Jurisdictio sine modica coertione nulla est.

Dalle quali parole si comprende sensibilm.te con che il nome di Giurisd.ne semplicem.te concessa non contiene in se il mero Imperio, così anco manifestam.te si conosce che à quella aspetta la qualità del 4.o e 5.o grado.

Et passando dalla Romana Rep.ca alla Maestà Cesarea et alla pratica di quella Corte, dico che la concessione del mero Imperio, la quale suole esser fatta da sua Maestà à Feudatarij viene espressa con Clausula sub Imperij f.ae che nominatam.te significa la potestà del sangue, e si come attesta il Dottor Giurisconsulto Alemano Consigliere della Maestà Cesarea con le seguenti formali parole. Singulariter notandum et pro Stylo Germaniae quae immediate Imperatori recognoscunt, et ab eo merum Imperium accipiunt et Germanice Hoch Halß seriant oder Blutbann, le quali in nostro significato dicono con ogni Giurisd.ne e di sangue, nel quale si ricerca anco l'aggiunta dell'additivo Halß, che significa ogni e quella di oder Blutban, cioè anco di sangue, la quale propriam.te esprime il mero Impero.

Facendo poi passaggio alla Maestà Cattolica dico che nel Regno di Spagna il
mero Imperio fù sempre in molta veneratione et con grandissimo ri-
guardo conceduto solam.te in occasione di segnalate attioni fatte
da vassalli in beneficio del Regno in tempo di pace e di guer-
ra, la sua concessione però se non appare nominatam.te nell'Investit.
non s'intende mai sotto senso di parole generiche, et ambigue, si
come riferisce l'istesso Avendaño Giurisconsulto Spagnuolo in trattato, ch'
egli fà de exequendis mandatis Regum Hispaniae dicendo merum Im-
perium non confertur, sub indeterminata verborum congerie sed specialiter, et
expressa denominatione conceditur necessario etc. Et l'istesso Dottore attesta
che l'opinione de Dottori legisti è in quel Regno osservata soggior-
gendo però: Et licet attenta dispositione Iuris Communis veritas contra-
riis sententia sit quod concessa Iurisdictione, et motu proprio Iurisd. venit
merum Imperium, tamen hodie iure nostri Regni prima opinio vera
videtur attenta dispositione textus in l. 3 tit. de donat. lib.
5 ordinamentorum ex quo colligitur verba concessionis debere inspici
non attenta illa dict. Bart. Et poco soggiunge anco il medesimo
Auttore in lingua Spagnuola estas Señores de Vasallos no tienen
otra Iurisdition ne tan la dan por leyes sino la que mostraren por
titolo

Nel Regno di Francia sono tre gradi di Giurisd.ne, cioè alta, media et infima,
et alcuni vi aggiungono anco per quarta la Feudale. Il mero Impe-
solam.te s'aspetta alla Giurisd. alta. La media giudica delitti d'ogni
sorte di persone, la pena però di questa è limitata nè può ecce-
dere 60 soldi. L'infima giudica sino all'istessa somma di 60
soldi, ma però si restringe solam.te à giudicare le persone suddite et
non altre.

È però da notare singolarm.te, che se bene quelli, che hanno la Giurisd. alta
esercitano il mero Imperio, la loro authorità è però limitata nel
d.o esercitio si che non puono essi ingerirsi à giudicare casi d'omi-
cidij, di ratto, d'incendio e di altri delitti gravi, la cognitione
de quali è riservata con termine privativo à soli ministri
Regij come scrive il Papiano Giurisconsulto Francese con le seguen-
ti parole formali. Non iudices dominorum merum Imperium haben-
tium non cognoscunt de omnibus omnino Criminibus, velut de

homicidio

raptu, incendio, et aliis casib. Regiis, ut vocant) quorum cognitio iudicib. Regiis tributa et privative exclusis Iudicib. Castellanis.

Nel Regno di Napoli mentre quello era dominato da suoi proprii Regi soleano quelli concedere Feudi di diverse qualità di persone Nobili con Giurisd., e con titoli cospicui di Baroni, di Conti, di Marchesi, e di Prencipi, ma se bene nell'Investe. era apposta la Clausula cum Iuris Do. Criminale, ma la semplice Civile solam.te, et il simile osservasto in quei tempi nel Regno di Sicilia come attestano due gravissimi Giurisconsulti di quei Paesi, l'uno Andrea di Isernia chiamato l'Avvocato, et il lume di tutti li Feudisti, et Matteo Afflitto dottissimo, et à quello non punto inferiore, il quale dice queste parole. Statutus, et cultivatus comprobandi de Criminib. meri Imperii spectat à solo Rege qui solus habet ius Gladii in Regno; et comprovatione di ciò il medesimo Isernia riferisce particolarm.te che Carlo primo nono Re di Napoli il quale assalo alla dignità regale l'anno 1265 concesse in quei tempi in Feudo à Carlo suo amatissimo figliolo la Città di Salerno con titolo di Prencipe, e con l'aggiunta di molte terre Castelli, e Città al d.o Principato annesse; ma però non gli concesse col Feudo che la semplice Giurisd.e Civile eccetto che nella Città stessa di Salerno, della quale per la dignità del titolo di Prencipe volle concederli anco la Giurisd.e Criminale, ma però la restrinse dentro le mura della Città solam.te, et afferma il med.o Matteo Afflitto d'aver egli veduto l'Investitu.ra, et il Privilegio del med.o Feudo, quale dice egli ritrovarsi nell'Archivio di Napoli, soggiungendo il medesimo Autore, che questa fosse forma d'Investit. era stata per ordinaria nella Concessione de Feudi, e Giurisd.i di quei tempi.

Ecco dunque giustificato, che secondo la consuetudine di tutti li maggiori Prencipi d'Europa, nella concessione dell'Inves.e de Feudi con Giurisd.e non s'intendeva giamai concesso il mero Imperio che è la Giurisd.e Criminale

Hor vediamo se in quei medemi tempi essendo tutti da Patriarchi concessi li Feudi con la Giurisd.e sotto l'istessa forma d'Investit. fusse da loro concedute altra Giurisd.e, che la Civile; et m'ha tutta per avventura cosa ventilata il vedere che tanti altri Prencipi

per tutti

q Regni, q Imperij superiori di conditione, e dignità ai Patriarchi ave vero in quel tempo conceduti Feudi con titolo di dignità di Baro ni, di Co: di Marchese, di Prencipe, con la semplice Giurisd.ne Civile escluso affatto il mero Imperio, et che all'incontro il Patriarcha sebene Prencipe libero (e non già Feudatario della Corona Imperiale, come erroneam.te è stato da alcuni Scrittori inserito nell'Investit.a dall'Ill. offl. de Feudi) ristretto però di stato, si che in riguardo à questo si poteva chiamare più tosto Vassallo quello sotto così poca terra del mero Imperio.

Ma q venire facilm.te in cognitione di quella verità, dobbiamo primieram.te porre q fondam.to certo, che non poteva alcun Feudatario di questa Patria essercitare altra autorità nel giudicare, ò nel Civile, ò nel Criminale, se non quanto appareva essergli stato nell'Investit.a con espresso privilegio sin da principio concesso, overo con parti colare e speciale licenza, et autorità de Patriarchi permesso. Questa autorità si vede attestata da Odorico Canal.e di due Patriar chi Lud.co e Marquardo, q comandam.to de quali, avendo egli l'anno 1356 compilato in un Memoriale ristretto, ma però distinte tutte le ragioni et prerogative spettanti in quei tempi ai Patriarchi, tanto in temporale, quanto in spirituale, in quello particolarm.te esplicò anco la vera intelligenza dell'Investit.e e dichiarò espressam.te qual fosse tutta la mente, e la volontà cer ta de Patriarchi nelle concessioni delle Giurisd.i, avendo egli perciò lasciato scritto la presente nota. Notandum est publice notorium esse, quod in civitate Aquileiae, nec non in terris Utini, Civitatis Austriae, Glemonae, Venzoni, Tolmezi, Montisfalconis, Portusgruarij, S. Viti, Sacili, Medunae, ceterisque Patriae locis nullus habet, nec pretendere po test in civilibus, nec Criminalibus aliquid, nisi quantum de spe ciali licentia et Privilegio, vel auctoritate memoratorum Patriarcharum obtinere noscuntur.

Per comprobatione di questa nota vedasi la decisione dell'Imperator Federico 2do fatta precedentem.te sin l'anno 1226 contro l'insolenza del Patri archa Bertoldo contro quei Feudatarij li quali in quel tempo haveva no usurpato il mero, e misto Imperio, nella quale sono inserite

queste formali parole. De criminalibus: omnibus furtis, fornicationibus, vel similibus: que ad iudicium sanguinis pertinent, vel merum et mixtum Imperium spectant cognoscere, vel se eis se intromittere sine Patriarche predicti indulgentia, vel mandato non audeant, sed tantum idem Patriarcha et officiales sui per auctoritate ordinaria Jurisdictionis loro, et vice iure deputandos voluerit predictam Jurisdictionem exerceant sicut decet

Quindi perciò vediamo che Andrea Colle fù castigato dal ministralo del Patriarcha con Asquino di Varmo l'anno 1474 per delitto di privato carcere, perchè s'haveva egli fatto lecito di far carcerare, e di tormentare alcuni Contadini della sua Giurisd.ne, ò per attione pregiudiciale alla superiorità del Patriarcha, e contro la consuetudine di tutta la Patria del Friuli. Dalle quali parole chiaro si comprende, che secondo la consuetudine della Patria l'attributione alli gastaldi al mero, e mixto Imperio, non era permesso che à quei soli Feudatarij nell'investitura de quali era la concessione nominatam.te specificata.

A maggior più chiara apparisse la volontà certa de medesimi Patriarchi nella concessione de Feudi con la qualità di Giurisd.ne volevo un poco far conoscere con evidente dimostratione oltre l'espositione delle Rodi, e delle Clausule diverse, anco nella forma diversa dell'Investit.a et nel modo della concessione. Perciochè sapevano essi benissimo che ciascuna cosa di ragione secondo le Regole Feudali, che dalla forma dell'Investit.e si conosce qual ragg.e aspetti al Vasallo nei Feudi, e perciò si vede, che quando concedevano il mero, e mixto Imperio, facevano primieramente d'esso la specificatione con parole espresse, e poscia nell'atto della concessione mostravano visibilm.te quella potestà del sangue, che concedevano al Vasallo mediante la spada nudata, et la bandiera rossa, il qual modo, e forma d'investitura era in quel tempo osservato anco dagl'altri Principi per espositione di suprema potestà, di che particolarm.te si vede un esempio nella concessione che fece Clemente 4.o Sommo Pontefice del Regno di Sicilia à Carlo primo Primo Re di Napoli l'anno 1266 si come riferisce Mario Freccia

Ne si deve tralasciare di considerar la diversità anco dei nomi coi quali solevano li Patriarchi chiamare li loro Vasali particolarm.te nei Parlam.ti e nelle Pub.e scritture, atendochè come diremo nella 6.a parte altri erano di Liberi, altri habitatori, altri ministeriali; onde con

la diversità

diversità di quelli nomi, è cosa certa che denotavano la diversità, e le differenze che correvano fra le nature, e le qualità dei loro Feudi, e della loro Giurisd.ne, perciò che secondo le regole Feudali superflue sarebbero state per altro le diversità dei nomi dei Vassalli. E se bene fossero cangiati poscia li sud.i nomi in quello di Castellano, non perciò puon acquistare maggior prerogativa, mentre le mutazioni dei nomi non muta l'essenza né la natura delle cose antiche.

Il Titolo di Castellano nella Francia è differente affatto da quello di Barone, perchè non si può chiamare Barone quello che sotto di se non abbia quattro Castelli, la Giurisd.ne de quali nel Regno di Francia è la Civile solamente, e questa limitata fino à soldi 60 sì come attesta Giovanni Papponio Giurisconsulto Francese nell'Arresti di Francia, il quale anco soggiunge che nel d.o Regno li Castellani sono di due qualità, cioè altri li quali riconoscono i loro Feudi immediatam.te dalla Maestà Regia, ed altri li quali sono subfeudatarij dei Baroni, ad ogni modo afferma però anco che tanto gl'uni, quanto gl'altri hanno la Giurisd.ne d'una medema qualità, limitata però à 60 soldi; e questa è cumulativa, e non privativa alli Giudici Regij, il che viene da lui dichiarato con queste formali parole. Castellani ab omni quo fuerint qui de Causis Civilibus ad sexaginta solidos usque cognoscunt; Quod hanc summam superantes, earum cum Judicii [illegible] sientes, quinimmo super predicta limitata cognoscenda aliis praeventioni locus erit, et questa limitata autorità di Giudicare fino à 60 soldi ha molta convenienza con quella del Gastaldo di [illegible] dalla Constituzione della Patria fino alli 40 denari Supplicanti.

Da tutte le sud.e considerazioni, parmi che resti invariabil.te comprovato che la mente de Patriarchi nella concessione di Giurisd.ne semplice fatta nell'investit.e, non fosse mai di comprender il mero, e misto Impero; sì come anco abbiamo veduto esser stata certa, ed indubitata la volontà di tutti li maggiori Prencipi d'Europa in quei tempi che per simil forma d'invest.re s'intendesse concessa la semplice Giurisd.ne Civile solam.te

Resta che ora brevemente facciamo la considerazione sop.a l'inseparazione del Garito e del Dominio onde è da sapere che Garito è parola Alemana ma corotta in luogo di Gericht, la quale significa Giudizio o Giurisd.ne

si come è notorio à chi hà la intelligenza della lingua Alemana onde tanto bastava à dire cum Jurisd.ne, overo tralasciata la parola Jurisd.ne dire semplicem.te cum Juribus, che averebbe avuto lo stesso significato, essendo iura, e Jurisd.ne sinonimi, la multiplicatione de quali non hà potuto alterare la sostanza ò la natura della Jurisd.ne. Ciò chiaram.te s'intende dall'interpretatione data [illegible] in parlam.to dove fù riformata la constitutione della Patria doppo che ella venne sotto questo felicissimo Dominio, la qual interpretatione fù poscia anco maggiorm.te corroborata dall'eccelso Cons.o di X l'anno 1366 22 9bre contro li Formentini di Cividale si come altrove anco accennato nella prima parte

Onde se vi è la legge, se vi è l'interpretatione del Prencipe, non s'hà occasione alcuna di dubitare che qui occorra mi giova ripetere la dottrina di sop.a allegata d'Andreas Gail Jurisconsulto Alemano, il quale attesta che l'espressione del mero, e misto Imperio in quel idioma si fà con la Cartula che significa la podestà del sangue oltre la parola Gerichts, e perciò mi persuado che tanto dalla bastare sop.a questo particolare per passar all'altra consideraz.e sop.a l'interpretatione della parola Dominio.

Osservarò però che questa parola Dominio abbia un significato molto ampio che comprenda in se un'aggiunta di Jurisd.ne et in conseguenza anco il mero, e misto Imperio, ad ogni modo però se si considera la natura dei Feudi la qualità dei Feudatarij à quali fù applicata la Jurisd.ne con Dominio si vedrà chiaram.te, che volevano li Patriarchi intendere il Dominio Utile dei Feudi e non già concedere una sig.ria Amplissima come pretendono li Feudatarij et è già differenza secondo le regole Feudali che nell'investit.a sia conceduta la Jurisd.ne in Dominicio, overo che sij conceduto il Feudo cum Jurisditione et Dominio Jurisd.ne nel primo caso quando è conceduta in Dominicio s'intende la concessione della Jurisd.ne in proprietà et con ogni superiorità, ma nel 2.do caso s'intende in Utile Dominio semplicem.te. Hanno la Jurisd.ne in Dominicio quei Prencipi, Duchi, e marchesi li quali riconoscono semplicem.te la suprema dell'Imperatore ò da altro Prencipe grande si come sono per essempio nell'Italia il Duca di Modena, quello di Parma, et non erano già quelli di Ferrara, e d'Urbino li quali se bene sotto li d'altri Prencipi maggiori hanno però il Dominio assoluto

di proprietà di detta Sig.ria, e ne loro stati esercitano la medema potestà di quel si usasse maggior altro Prencipe assoluto ad suo stato; Ma li Feudatarij del Friuli, e gl'altri che riconoscono li Feudi cum jurisd.e et Dominio hanno semplicem.te il Dominio utile, et in quanto da essi usurpano interpretare il Dominio di Sig.ria è intelligibile affatto impropria, come appunto dice Mario Freccia parlando di simili Feudatarij che sono nel Regno di Napoli e di Sicilia.

Ma per maggiorm.te denotare l'impropietà così del concetto del Dominio di Sig.ria, come della parola Jurisd.e che significhi sovra, e molto spesso potiamo alla consideraz.e del Verisimile, la qual leva ogni dubbio.

Percioche è cosa notissima comprobata da infinite scritt.e publ.e che li Castelli, et altri Feudi posseduti dalli Feudatarij al tempo de Patriarchi costituendogli tal volta in dote alle Figlie, tal'ora vendendoli ad ogni condizione di persone, et nell'instrum.to di simili alienationi si dicono cum Dominio Jurisd.ne, et Jurisdict.e, et s'aggiungeva anco la Clausula jure proprij et proprio et Feudo sive Feudi et di queste ne sono infinitissimi gl'essempij fra quali vi giova accennare gl'infrascritti 1344 20 Xbre vendita d'una parte del Castello di Mels con alcuni mansi jure proprij cum Jurisd.ne, ac mixta, et Dominio.

1365 altro simil instrum.to di vendita d'un altra portione di Castello di Mels cum Jurisd.ne Dominio, et aliis quibuscumque honoribus et Jurisdictione.

Il simile si vede del Castello di Brazzà venduto l'anno 1403 12 Luglio
Del Castello di Madrisio Venduto l'anno 1374 29 Marzo 1368 9 Xbre
Del Castello di Pers venduto dalla Comunità di Gemona l'anno 1410 23 ottobre
Del Castello di Rivignano venduto l'anno 1301 23 Luglio
Del Castello di Valvasone venduto l'anno 1261 ... Maggio
Del Castello di Porpetto venduto l'anno 1337 16 7bre
Del Castello di Attimis venduto l'anno 1362 11 Luglio
Del Castello di Tarcento venduto l'anno 1345 2 7bre

e tutte le sud.e vendite furono fatte con la Clausola sud.a
ovvero de Feudali iure Feudi, et propria iure proprij

Segue di ciò applicando la consideratione dico ciò non è verisimile anzi però ciò
sij affatto impossibile, che la Giurisd.e col mero et misto Impero spettasse
se alli sud.i Cavallari, ò simili beni Feudali, et ciò potessero alienare
alienarli senza licenza del Prencipe iure proprij ovvero con dritto, e
di fatto ò no Feudale, mentre è cosa certissima, ciò non può
alcuna Persona Privata arrogarsi autorità d'esercitare alcuno
atto di Giurisd.e dove si tratta materia di giudicare la Roba
e la vita degl'huomini, in Civile, et in Criminale, per il notissi
valido omnis Jurisdictio penes Principem residet, et in eo sorij
omnibus et qualitas evidentelij, quae etc minima sit potest
alevi nisi à Principe, vel immediate, come dice la legge
privatos haveri hi possono protestare della Jurisd. se gerunt et Jus
Militer: teneri.

Il principal fondam.o sostanziale del Feudo è la fedeltà del Vassallo,
la quale consiste in due cose, cioè nel difender il Prencipe
e nel conservare li beni Feudali, per la qual causa è proibito al Va
ssallo di potesli alienare senza espressa licenza, et assenso del suo
Prencipe.

Hor dunque chi non comprende quanto sia inverisimile anzi secondo la ragion
impossibile il dire che la Giurisd.e con mero, e misto Impero con la potes
tà del sangue, et ultimo supplicio spettasse come ragion propria
a persone private, ò con dritto, ò non che fusse Feudale. Chi potrà
giamai persuadersi che la parola Dominio nella sud.e vendita
espresse significata sij via, e non Dominio Utile, mentre quello
era altrui come ragion propria, et iure liberi venduto, ò in
altra maniera alienato, sono termini che della Ragg.e non sono
ammessi, e che fra loro implicano vera manifesta contradittione.

Ordo rispettando le considerationi da noi fatte, et applicando l'animo alla
qualità del nome di Giurisd.e, e poscia alle tante distintioni del mero
e misto Impero e della semplice Giurisd.e, che vengono dalla Ragg.e
commune e Feudale, alle consuetudini di tutti li maggiori Prenci
pi d'Europa alle diverse formule d'investit.e solite

concedersi

dalli Patriarchi, alle Dichiarationi fatte contro li Feudatarij del Friuli,
alla qualità de' loro Feudi, alla diversità dei loro nomi, et finalm.te
al modo con cui essi solevano alienare li Castelli con la Giurisd.ne et
col Dominio come raggion propria, e senza licenza del Prencipe
si comprende manifestam.te, che non fù mai tanto, ne volontà dei
Patriarchi di concedere quella Giurisd.ne à Feudatarij la quale è
stata acquistata doppo che la Patria venne sotto questo felicissimo
Dominio, e che poscia è stata ult.e dichiarata con amplissima
Clausula nell'Invest.re da loro ottenute dall'Ecc.mo Mag.to de Feudi.

Per le quali tutte cose si comprende, e si conclude che sia certa l'usurpa-
tione della Giurisd.ne col mero e misto Imperio fatta da quei Feudatarij
nelle prime Invest.re dei quali non appare esser stato nominatam.te spe-
cificato.

Fino à questo luogo io haveva fatto pensiero che dovesse bastare la dichia-
ratione di questa 2.da parte; ma havendo poscia considerato che
la verità non può esser perfettam.te conosciuta senza risolvere li
contrarij li quali sogliono talvolta render gl'animi de Giudici
sospesi, e dubiosi in qualche parte à guisa di come dice il Filo-
sofo che avviene à coloro li quali son legati à che parte piegare
ho stimato perciò necessario per maggiorm.te stabilire la sopradetta Con-
clusione di rimovere in questo luogo ogni obbiettione vera
di valore alle altre due propositioni da me intraprese à ragi-
gere per compim.to dell'opera; Il che farò con ogni brevità col ri-
ferire in sostanza quelle contrarietà le quali sembrano esser
più essentiali, et con portare la loro risolutione con raggioni
facili et efficaci senza multiplicare in parole, et in discorsi
superflui.

Primieram.te dunque io credo sorga un'oppositione d'una commune opinio-
ne de Dottori sicome anco dato di risp.ta li quali hanno affer-
mato, che quando dal Prencipe vien concesso un Feudo
con giurisdittione, s'intende la concessione ancor col mero, et
misto Imperio per una raggione unica da loro considerata
cioè che il nome di Giurisd.ne in genere comprende in se
il mero, e misto Imperio come sue specie, et che dovendosi

le gratie de Prencipi ampiam.te interpretarsi, concludono perciò, che la concessione si deba attender à tutte le gratie, che sotto nome di giurisdit.ne sono contenute.

La 2.da pare che stringa maggiorm.te, e questa è una prescrittione non solam.te di 30, ò 40 anni ma di tempo immemorabile, et che eccede le centinaia, contro la quale non v'è legge che admetta la restitutione del tempo, et pregiudica non tanto alli particolari interessi, ma alli Fatti del Prencipe, et à quelli delle Chiese istesse, le quali hanno privilegij amplissimi.

3.o pare anco che levi la dubietà la decisione dell'Ecc.mo Senato 1436 9 Magg.o per la quale viene dichiarato, che quando occorrerà alcun caso Criminale nelle Giurisd.ni d'alcun Prelato, Castellano, ò Comunità della Patria la cognitione di quello della aspettare alli medemi Giurisd.ti

4.to danno maggior forza all'opositioni l'altre due decisioni dell'anno 1545 13 Lugl.o, et 1547 2a Agosto fatte in Giud.o fra gl'Ambasciatori del Parlam.to da una, e quella della Città d'Udine con gl'Avocati Fiscali dall'altra, nella quale fu dal Ecc.mo Senato espressam.te terminato, che fossero li Feudatarij conservati in quelle Giurisd.ni, et antiche consuetudini nelle quali erano stati fino à quel tempo.

S'aggionge per 5.o la parte 1567 con l'investit.e ottenute in quelli tempi degl'Ill.mi Sig.ri Proveditori sopra li Feudi

E finalm.te per 6.o s'oppone che l'ultime investit.e ottenute l'anno 1620 furono concedute con un precedente rigoroso esame di tutte le raggioni de Feudatarij, onde pare che non debano, ne possano per giustitia esser ritratte.

Queste sono l'oppositioni le quali universalm.te riguardano l'interesse di tutti li Feudatarij.

Pare anco, che convenghino considerate alcune altre da particolari Giurisd.ti, ma tutte queste io non intendo disfenderlo con particolari risposte in questo loco (ma se mi sarà comandato) le farò patentem.te in altra occasione

Tutte le sopradd.e oppositioni, ciascuna per se stessa sembrano, non si può negare valide, et efficaci, ma però se col giuggio termine di raggion sono considerate appare chiara la verità in contrario.

E cominciando

E cominciando dalla prima che à prima facia pare una machina quasi inespugnabile mentre viene apportato esser la più comune opinione de Dottori, che nella concessione fatta d'alcun Prencipe di Feudo con Jurisditione, intenda la concessione anco col mero, e misto Impero; Dico che nel presente caso dei Feudi, e delle Giurisd. del Friuli non può aver luogo la dta opinione de Dottori, e deve esser trattata poco valida la ragge da loro considerata, perchè questa resiste all'espressa mente, e volontà del Prencipe che concesse l'investre, e perchè all'opinione de Dottori è contraposta la decisione espressa di tutti li Prencipi, li quali (nel presente caso specialmte) devono esser ante posti à quante opinioni di Dottori siano tutte, quando anche le ragg non favorisse il torto de Prencipi, la volontà de quali fù sempre per le ragge trattate nella concessione de Feudi nella quale secondo le regole insegnate da tutti li Giurisconsulti proprietà stat pro ratione voluntas

Ma per discorer anco sopra la ragge fondamentale addotta da alcuni Giurisconsulti in contrario, dico primieramte che contro di loro han disputato, e sottenuto opinione diversa, fra gl'altri piecelentissimi Giurisconsulti Bald: Angl: et Salon li quali chiaramte affermano, che nella concessione del Prencipe fatta con Jurisditione semplicemte non s'intenda concesso il mero, e misto Impero. Secondariamte io dico, che la ragione considerata in contrario, cioè che le gratie de Prencipi si debbano ampiarsi alle dette, fondata per avventura, perchè la volontà degl'huomini si dimostrano, e con parole espresse, et con interpretatione attentione e perchè è una cognitione stessa del tacito, e del espresso, dico che la ragge sopradda, e ragge di sopra considerata non può esser addattata al caso delle concessioni dell'investe, nelle quali il Prencipe non prestò semplicemte l'asento (nel qual caso hà luogo la regola, che pari sit cognitio taciti et expressi); ma concede egli la potestà di giudicare, che è cosa diversa dal semplice assenso, nel qual caso è regola certa di ragge, che non basta il tacito consenso, ma è necessaria la concessione espressa, si come anco l'istessa ragge prescrive, che quando in alcuna attione si ricerca la licenza di chi può concederla, non si presume giamai per tacito consenso, ma deve apparire la licenza chiaramte dichiarata.

In oltre quando si trovava d'investigare qual fosse la volontà di alcuno in principio ciò s'argomenta dall'attioni posteriori da lui fatte; onde vedendosi manifesto nel particolar dell'investre concedute à principio alli Feudatarij del Friuli, che dalli Patriarchi è stato posteriorm.te dichiarato che non fu la loro mente, che il mero, e misto Imperio passasse da' Feudatarij esser esercitato, si rende certa, et espressa la loro volontà; si che non è luogo di dispute sopra la detta interpretatione, ò alteratione di quella; E così resta risolto questo primo capo, così con la risolutione della ragg.e fondamentale de' Giurisconsulti, come maggiorm.te con l'espressa dichiaratione fatta da tutti li Prencipi, e da medesimi Patriarchi.

La 2.da oppositione circa la prescrittione, pare certo molto potente essendo che non c'è dubio che la Giurisd.e si può acquistare ancora con la prescrittione. Questo fondam.to però facilm.te si risolve perche si come non si nega la conclusione, che la Giurisd.e s'acquisti in uno de due modi, ò con privilegio espresso, ò con la prescrittione la quale ha forza di titolo, e di privilegio così è costante ancor l'assioma che questa hà luogo quando non appare il titolo della prima concessione, ma ritrovandosi questo, che è certo esser quello della prescrittione che è presunto, et in conseguenza cade ogni potesso ancorchè di tempo immemorabile ex citato; Onde fra gl'altri viene maravigliosam.te applicato dal Sottilissimo Giurista Conte nel suo trattato Feudale con questa parole illud perpetuo servit tenendum esse quod ubicumque constiterit de originali titulo concessionis, et illa tituli extat invalidus, et nullus cal citrorum, prescriptio, et usus immemorabilis ex eo ibique la invalidità nihil operatur, et ex hac causa in Tribunal Regiae Camerae pluries centenariae, cum omnibus requisitis indicatis fuerunt rejecti.

Si che avendo noi fatto costare l'invalidità del Titolo delli Feudatarij cade ogni ragg.e della prescrittione da loro in contrario allegata.

Circa la 3.a oppositione, io confesso che deve tempo haver tanto quello dell' fu, che per le Ducali 1476 9 Maggio fosse levato dall'Ecc.mo Senato alla autorità ai Feudatarij di giudicare casi d'ogni qualità ancor spettanti al mero Imperio, ma avendo poscia fatto lo. di questo il dovuto riflesso hà dichiarato, conosciuto, che la mente dell'Ecc.mo senato

non fù di conceder in quel tempo alli Feudatarj maggior ragg.e di Giuris.
d.e, ma di conceder loro quella, che ciascuno d'essi aveva. Onde se alli
Feudatarj non avevano in quel tempo la rag.e della Giurisd.e col mero, e
misto Impero, non l'acquistorno per la decisione sud.a 1476, nè ciò tal
forse l'intentione sud.a dell'Ecc.mo Senato, ma si può dir ancora dalli sud.i
Feudatarj le parole espresse nella sud.a ducale chiaram.e lo manifesta
no, mentre nell'istanza dei Feudatarj, essi così dicevano: Quamvis plu
rimas solent Magnif. Locumtenentes Patriae cognoscere causas aliquas de
lictorum contra delinquentes spectat. DD Praelatis, Nobilib., et
Comunitatib. Patriae sub quorum vel quarum Jurisdictione comitad. at idco
supplicat Serenissimo Dominio Venetiarum, quatenus dignet. specialis con
ditiones, et mandatis faciant magnificis Dnis Locumtenentibus futuris, et
presenti, quod non derogetis in aliquo Jurisd. et approbatis consuetudinib.
supradictorum DD Praelatorum, et Comunitatum & che nella decisione nella medesima
Ducale si dice Volumus, quod deinceps factus noster Locumtenens de
nullis cognoscat Jurisdictione aliaue Patriae, si ipse Locumtenens cogni
ovit, ipse remittat illas ad Jurisdictionem cui spectabit.

Si considerino dunque le parole dell'istanza dei Feudatarj, mentre dicevano quod
non derogent in aliquo Jurisdictioni, et approbatis consuetudinib., e
da quelle chiaram.e appare, che essi pretendevano solam.e la conserva
tione delle proprie raggioni Giurisd. e consuetudini, ne si deve
estendere la concessione à maggior intelligenza della stessa dimā
da, poichè nella d.a decisione si dice: remittat ad Jurisdictionem
cui spectabit, sicchè non si può da questo argomentare che la Ser.ma
Rep.a avesse dichiarato, che à tutti li Feudatarj spettasse la Giurisd.e
del mero, e misto Impero, perchè confermò solam.e quella raggione
de Giurisd.e, che ciascuno aveva, e comprobatione di ciò si esamino
ancora le parole del 2.do Capitolo della medesima Ducale, dove
per nome del med.mo Parlam.to si fà separata ist.a per la conservatio
ne della Giurisd.e col mero, e misto Impero, che aveva nella Città
di Cividale, et l'ist.a espressa nel 2.do Capitolo fù fatta con
le seguenti parole: 2.do supplicat eidem Ser.mo Dnio Dno Venetia
rum quod provideat, quod Jurisdictio meri, et mixti Imperij
quam habet nostra Civitas Civitatis Austriae in omnib., et per
omnia

omnia obstantibus] et nella deditione del Ecc.mo Senato s'esprimono queste parole: Et secundum respondens quod tenemus contentis quod Jurisdittio meri et mixti servata Civitati Civitatis Austriae

Hora dico io se nella p.a supplica del Parlam.to fusse stata compresa la Giurisd.e col mero e misto Imperio, sì che à tutti li Feudatarij Prelati, e Castellani e comunità fusse conservata, non vi era bisogno d'altra particolar supplicatione separata con espressione di mero e misto Imperio per la Città di Cividale, essendo cosa certissima che in quei tempi, et all'ora che fù fatta la sud.a deliberatione nel Parlam.to Cividale era compreso nell'altre Comunità che entravano nel Parlam.to stesso, onde resta risoluta affatto questa 3.a oppositione.

Con la risolutione di questo 3.o Capo resta abbattuto anco il 4.o circa le deditioni 1445 1447 nelle quali altro non si dice se non che siino conservate le Giurisd.i et le consuetudini approvate; onde fù bisogno che si sij conosciuto qual consuetudini, e quali Giurisd.i fussero à quei tempi approbate.

Quanto al 5.o e 6.o capo delle oppositioni sopprad.e si risponde, che non ostano l'investiture 1587, e 1620, perchè in ogni tempo che sia fatto costare à Sua Ser.tà che le predette Giurisd.ni in quelle specificate sia stata usurpate, si rendono le d.e Invest.re ipso iure nulle, così per dispositione di ragion Comune, come per terminatione dell'Ecc.mo Senato. Perciò che quanto alla ragg.e Comune le Invest.re si considerano in due modi, cioè si considera la p.a Invest.ra secondo la quale dessero esser regolate tutte le conseguenti, e si considerano queste come renovationi, o propriam.te confermationi della p.a, ne per le conseguenti s'intende mai derogato alle prime; tanto che secondo l'opinione di tutti li Feudisti quando nella 2.a Invest.ra fusse stata fatta alcuna consideratione, ancorchè con l'espressione della Clausola ex certa scientia, se però apparisse ò che il Principe fusse stato ingannato, ò per errore avesse fatto esprimer la d.a Clausola, ciò non apportarebbe alcun pregiud.o al medemo Principe, si che fatto esso capace della verità non fusse la regolatione delle posteriori Invest.re; Perciò che simil Clausula non è mai pregiudiciale al Principe mentre quando esso non hà avuto notitia delle cose, e probabilm.te hà potuto avere di ritenere

di qualche ignoranza delle invest.ni però quando non appare la sud.a Causale es
posta, onde tanto meno si può dir che abbino qualche potuto portar alcun
pregiud.o alle pub.e raggioni.

In quanto poi, che p la leggi della Ser.ma Rep.ca s'invest.e concedute l'anno 1567
1620 quando che siano conosciute alterate dalle prime non siano pun
to pregiuditiali alle raggioni di sua Ser.tà, si vede esser ciò tutto più
volte dichiarato dall'Ecc.mo Senato, e particolarm.e nella parte 1567 20 ...
si dice, che li usurpatori delli beni Feudali non potevano in modo, che p tempo
alcuno pretender beneficio, se valersi del favore delle leggi 1496, et
1506, et l'anno 1581 20 Marzo fu dal Ecc.mo Cons.o di X terminato nella
dichiaratione fatta tra la Città d'Udine, et li Castellani sopra il sud.o governo
della Città, che fussero si osservate tutte le consuetudini circa il giudi
car cause criminali, ma con la conditione aggionta nel ... Cap.o della
dichiaratione nella quale fu dichiarato, che li Castellani dovessero nel
termine di 6 mesi susseguenti presentare l'antiche loro invest.e da esser
esaminate con l'informatione dell'Ill.mo Sig.r Luogotenente d'Udine
et dell'Avoc.o Fiscale d'essa Città, altrimenti, che quelli che non mettessero
ciò fatto s'intendessero non aver la giurisd.e, il che non si vede che sia
giamai stato formalm.e esequito. S'aggionge la decisione dell'Ecc.mo Sen.o
l'anno 1567 29 Maggio, la quale apertam.e dichiara, e vilissima qui
dubio dicendosi in essa queste formali parole, che si come fu sempre
mente della Rep.a Nra di conservare alli sudditi nella Patria del Friul
tutte le raggioni che avevano inanzi l'anno 1430 così essendo conveni
te conveniente che alle ragg.i della Sig.ria nostra non sij fatto alcun pregiu
ditio, ritrovandosi perciò l'antiche invest.e di chi possedeva Feudi
di anco avanti il tempo sud.o siano confirmate, ma non si ritrovan
do siano li sucessori Legitimi investiti di nuovo senza pregiuditio
della Sig.ria Nostra se in alcun tempo si ritrovassero l'antiche invest.e

Dalla qual Santissima Legge si come si comprende che la mente dell'Ecc.mo Sen.o
fu sempre che li Feudi siano regolati secondo il tenore dell'antiche
invest.e ottenute avanti l'anno 1420 così manifestam.e anco appa
re, che non fussero quelle presentate al tempo delle rinovationi
fatte l'anno 1567, onde da tutte le sud.e considerationi si vedono
esser tutte risolte quelle oppositioni, che p parte delli Feudatarij
vi possono esser portate, si che resta chiara la conclusione circa l'
usurpatione di somma ...

Dall'Informatione de Feudi Parte 3a

Prerogative l'usurpatione delle Giurisditioni col mero, e misto Impero fatta da Feudatarij nell'invest.e da quali non appare da principio esserli fa la concessione del medesimo ed è stato da noi considerato nella precedente 2da parte dobbiamo in questa 3a apportare li pregiudizij da quella venuti alli Publici interessi li quali dico versar circa 3 capi principali, cioè

{ La dignità dell'Ill.mo Rappresentante la Ser.ma Rep.ca
{ Le pubbliche utilità
{ L'amministratione della Giustitia

Dignità del rappresentante il Prencipe chiamo io quella suprema potestà di giudicare le sostanze, e la vita degl'huomini la quale fu dalla mano di Dio conferita principalmente come a suo vicegerente in questo mondo, onde d'essa nel sue Canone si dice: Ideo potestates hominis fuerunt concessae, ut proptea vindictam noxiorum Dei qui fuit permissa ad Dei in malefactores ministri existerent

E per mostrare che questa così degna potestà s'appartenga solam.te al Prencipe più apertam.te lo dichiarano gli stessi sacri Canoni a Regum officio esse proprie esse facere Iudicium, et liberare de manu calumniantium vi oppressos et peregrinis, et viduis qui facile à potentibus opprimuntur praebere auxilium

Quindi perciò l'Imperator Federico 2do in una Costitutione del Regno di Napoli chiamò questa potestà decus et ornam.to Regale

Che questa potestà dunque così eminente fra le Regali prerogative principali e risplendente sij stata usurpata indifferentem.te da tutti li Feudatarij del Friuli et dà S.ti Ill.mo Luogot.e nei giudicij casi Criminali et di Alcuni quaranta cinque volte, et questo è avvenuta le più volte dell'altri parte per esser stata, e contrario ad ogni ragg.e perciò che Regalia in inferiori à Principe existitur ò iure communi, et ideo non sunt extendi concessiones in consequentiam, quindi perciò dicono le leggi, et dignitas videtur in tutta li sue parte Do l'opinione d'Aristotile quando si divide la giurisd.e in più parti, si diminuisce la publica dignità la quale dalle volte dice de Giurisd.e viene notabile detrim.to, e perciò dicono anco li

anco li Giurisdittioni Feudali, et non può il Principe concedere il Feudo quantità tale del suo stato, et da simil infeudatione la sua di quità riceva lesione notabile anzi li medemi Giurisconsulti aggiongono che se le alienationi sono fatte da Principi di Feudi, e Giurisd.ni ancora le riconoscono della sopranità totalmente simili alienationi sono invalide come pregiuditiali alla dignità del Principe e stato. Ma devo tollerare d'haver avanzato sopra questo primo capo.

Circa il 2.do pregiudicio della pub.ca utilità dirò questo solo che essendo per dispositione di ragione dovute le pene delle condanne alli Giurisd. del luogo, senza che di quelle il Principe ne abbia alcuna parte, perciò la Camera Fiscale resta priva di questo utile, essendo che le sud.e condanne furono sempre a loro proprie delli Giurisd.ti si come è notorio, e pure la decisione dell'Ecc.mo Senato 1439 la quale terminò che siano quelle dovute alla Camera in quella guisa che erano prima dovute alla detta ò Camera Patriarchale, sopra di che non m'estenderò più oltre, tollerando aver ciò accennato.

Et quando al 3.o capo de pregiudizij, il quale concerne l'amministrat.ne della giust.a che è parte essentialissima del buono governo di tutti li stati; dirò che deve quella essere amministrata da persone intelligenti et disinteressate, ed è perciò prohibito saviam.te per legge di questa Ser.ma Repub.a, conformandosi in ciò con quella della ragione, cioè che non possa esser alcuno Giudice, ò Rettore in quella Città, ò Patria della quale egli è natione, ad ogni modo però non si può negare che questa tutta la Patria sia giudicata da Giudici Paesani quali sono perpetui, et è cosa molto notoria, che per lo più non sono molto atti, avendo essi poca educatione, e minore esperienza, che sono le quali più singolari e più potenti per la retta administratione la quale essendo dai Feudatarij in questa Patria administrata in prima et 2.da inst.a so non parlerò circa la prima, avendo li zeli publici la pub.ca sapienza preservato sopra ciò la contesa che verteva tra la Città d'Udine, e la Patria; perciò sarebbe temerità la mia Città benchè io sia in dubbio che le ragioni pub.e del Tribunale dell'Ill.mo Luogotenente non siano state rappresentate con quel tenore che ricercavano le publiche intentioni, massime circa la Giurisd.ne del mero, e misto Impero, et circa quella delle commissarie delegate dichiarate dall'Ecc.mo Cons.o di X l'anno 1561; ma tralasciando le preg.

giudizj

di d.i p.a inst.a si agiglierò à quelli dell'2.i circa le prime appellationi, le
quali sono state introdotte in tutti quali li Tribunali delli Giurisd.i della
Patria, e pure non vi è legge che le conceda anzi che ne siano à quelli che
hanno nelle p.e Inuest.e la concessione espressa del mero, e misto Imperio
puonò p. raggi.e aspettare le dette prime appellationi se queste non appaiono
nell'Inuest.e nominatam.te specificate; e questa conclusione è comunem.te
abbracciata da più celebri, e famosi Giurisconsulti, e da loro comprobata
con fondatissime ragi.i, con grani autorità, e con l'essempio de maggiori Prencipi
della Cristianità, dicendo fra gl'altri Didaco Couarruuia ~~[illegible]~~ negl
~~Regni~~ Regno di Spagna doue sono molti Signori di castelli, con tutte le
loro Inuest.e sia espressa la concessione col mero, e misto Imperio, non
perciò hanno essi la ragg.e delle prime appellationi, le quali doppo la
sentenza di p.a inst.a si deuoluono ipso iure al Tribunal Regio, sog-
giongendo il medemo Didaco che sono nel Regno di Spagna alcuni pochi
principali Feudatarij li quali p. priuilegio espresso si chiamano prin.
principali Feudatarij li quali p. priuilegio espresso si chiamano prin.
li p. causa che ad essi aspettino le prime appellationi nella loro giurisd.e,
et hanno questi maggior grado degl'altri Feudatarij, et il simile attes-
tano quelli nel Regno di Napoli, et in quello di Sicilia attestano Mario
Guti.., e Camillo Borello prestantissimi Giurisconsulti di quei Regni,
sì come il medemo viene affermato osseruarsi nel stato del Ser.mo Duca
di Sauoia da Amadeo à ponte eruditissimo, e Eugubino dottore del Pie-
monte, li quali tutti Giurisconsulti concordem.e soggiongono che p. ragg.e di
buon gouerno li Prencipi deuono esser molto scarsi nel conceder alli
Feudatarij le prime appellationi, perciochè col concederle rendono più
difficile il ricorso de sudditi al Rappresentante il lor Prencipe.

Ma che occorre che io vadi raccogliendo dottrine e leggi di Prencipi stranieri se dal Ecc.
Cons.o di X e tutto ciò ben due volte espressam.te determinato, l'una fu dell'
anno 1549 7 maggio uditi in contradittorio giud.o gl'Intervenienti del
Parlam.to, quelli della Città d'Udene, et l'Proc.r Fiscale d'essa Città da
una, e gl'Ill.mi SS.ri Co. di Porcia dall'altra dicendosi nella decisione
queste formali parole; che col Cons.o nostro di X, e gionta dicemo,
che l'intentione nostra, è che non ostante sospensione alcuna che
fusse stata fatta dagl'Auuogadori nostri di Comun le 2.de inst.e si
deuoluino imediate à Voi.

L'altra decisione fu

L'altra decisione fù quella dell'anno 1661 in contrad.o giud.o tra gl'Ambascia-
tori della Città d'Udine, e quelli del Parlam.to, nella qual terminò si d-
e, che li Feudatarij del Friuli li quali pretendevano la rag.e dell'
Appellatione dovessero nel term.e di mesi 6 presentar li loro privile-
gij, ouero le loro antiche consuetudini, altrimente passati li d.i 6
mesi quelli non avessero fatto constare la rag.e loro s'intendessero
non aver tal Giurisd.ne, onde non havendo mai quelli mostrato leg-
tim.te dovrebbero esser dichiarati decaduti delle raggioni circa le
Appellationi, l'abuso delle quali è causa di grandissimo pregiuditio
non tanto alli Publici interessi, quanto à quelli anco de sudditi li
quali perciò sono anco travagliati in diversi Tribunali, p.ma che
havere il ricorso al Rappresentante il loro Principe.

Circa il qual interesse de sudditi nella parte concernente l'officiare sopra l'
amministrat.e della Giustitia ho avuto fatto pensiere di passar sotto
silentio li danni che tal volta ricevono alli sudditi dai Ministri d'al-
cuni Giurisdicenti, massime nella formatione di processi Criminali, per
che prove che questo, considerato ricordi più tosto il particolare
tuttociò non voglio tralasciare le cause principali delle quali
provengono molti disordini. l'una è che in alcune Giurisd.ni si
sogliono vender al più offerente gl'Uffitij ò siano di Giudice o
di Canc.re, ò di ministro onde coloro che li comprano non fanno
ciò per zelo d'amministrar Giust.a ma per far avanzi nel ministerio
volendo con tal maniera oltre il rimborso de dinari spenduti sos-
tenere anco le loro famiglie il che non può succeder che in danno
e forse rovina de poveri sudditi et se bene altre volte sono stati
castigati simili ministri dagl'Ecc.mi Luogt.i ad ogni modo però
li danni sono tutti quali irremediabili.

La 2.a cag.e de sopradi disordini proviene dalla poca intelligenza et esperienza
che hanno li Giudici deputati da alcuni Giurisdicenti mentre in molti
luoghi si vedono sedere con titolo di Cap.o ò di Giudice li servitori
ò altri de medesimi Giurisdicenti, persone che ne per natura, ne
per altre qualità sono atti à simili ministerij, et è ben vero
che in molti altri luoghi li Giurisd.ti deputano per loro Giudice dei
Giureconsulti della Patria ò della Città.

Due altri disordini circa l'interesse de sudditi ho io praticato in alcune
Giurisd.i, à quali forsi sia necessario che del supremo Principe

sia post opportuno

con opportuno rimedio provisto.

L'uno circa li Depositi che tal volte convengono farsi da alcuna delle parti nel progresso delle liti nell'Offo de Giudi: perciochè è alle volte avenuto, che doppo finito il Giudo, e spedita la causa nel voler poi levar li dinari depositati, li poveri incavallati han trovato molte diffi-coltà poste loro dal Giudice, negando che avesse ricevuto il Deposi-to, ò dai Cancelieri presso quali era stato fatto, et ha bisognato che l'Ill.mo Luog.te con mano regia ne facia la reintegratione, et il rimborso.

L'altro disordine di non minor importanza è che in alcune Giurisdi: è stato intro-dotto il sequestrare li Carri, et gl'animali mentre transitano per li luoghi della loro Giurisdi:, e simili sequestri si fanno senza precede-re cognitione di Causa et senza citare il povero viandante avanti il suo Giudice competente; per la qual cosa è gli necessitato à fermar il viaggio nel luogo del sequestro et ivi consumar inutilm.te il giorno, et le settimane super iure deliberandi vel non debendi, overo pagare indebitam.te, e nell'uno, e nell'altro caso rice-vono notabilissimo danno; et senza decisione espressa che simili sequestri fatti ne carri e negl'animali, particolarm.te quando sono di transito non possono esser concedut. da alcun Giurisd.to, ad ogni modo però se ne vedono ogn'altro giorno esequire; onde supplicare anche sopra ciò rimedio Conveniente per correttione di simil abuso serà effetto proprio e di Giust.a, e di Carità et tanto basti dover bastare circa le considerationi di questa 3a parte.

Dell'Informatione de Feudi parte 4.ª

Quando ora per accingermi ad esplicare la propositione da me fatta in questa
ultima parte la quale versa circa la regolatione dell'Investit.re io ho con-
battuto molto tempo con l'animo sospeso, s'io doveva, o se mi era lecito
far sop.a ciò alcuna consideratione, parendomi di potere alcuni accusar-
mi ò troppa presuntione il voler discorrer sop.a particolar materia la
quale è certo proprio della Sapienza del Prencipe à cui s'aspetta il
considerare, e discorrer, se si possa per atto di Giust.a ò se convenga per rag.e
di buon governo doppo un corso sì lungo di tempo regolare, e riformare
in quegl'Stati, le quali (ancorchè tali fussero concessi) pure ad con
una inveterata consuetudine altro acquistato rag.e di giusta pre-
tentione. Onde la loro regolatione doverà parere novità reprobata
così dalle Leggi di rag.e Commune, dicendo il Legista minime sunt
mutanda quae interpretationem certam semper habuerunt, come dai documen-
ti Politici fra quali fu molto singolare quello che disse Aug.o al
Senato di Roma dicendoli: Ut leges firmiter teneant vos, neque ad
quod in illis mutaverint, nam quae eodem semper manent etiam si
sint non nihil vitiosa, meliora tamen sunt iis quae subinde quod
cuique in melius innovantur

Ma avendo poscia fatto la dovuta consideratione sop.a la commissione datami
dall'Ecc.mo Senato, dal quale mi viene incaricata la perfettione del
libro da me intrapreso nella materia de Feudi come grandem.te utile
e necessaria per vantaggio de Pubblici interessi, hò perciò giudicato
convenirsi al mio debito l'adempire tutte le propositioni da me
fatte con quelle considerationi che possono provenire dalla debolez-
za del mio ingegno avvalorate però da un zelantissimo e
devotissimo affetto come suddito, e ministro riverente d'un tanto
Prencipe.

Onde ripigliando una delle due propositioni discorrerò semplicem.te se per atto di
Giust.a distributiva possa il Prencipe doppo un lungo corso di
tempo restituire li Feudi, e le giurisdit.i nel primo loro stato, la-
sciando io le proprie considerationi circa la ragione del buon
governo à chi per avventura con maggior facilità di discorso
ò con maggiore esperienza di governi Politici può far conoscer

quanto

quanto giouevole sia al Principe p la conservatione de suoi Stati, il ri-
nouare, et ridurr alla primiera loro osservanza l'ordini, e le leggi altera-
te mediante una giusta e puntuale dinotatione di lei memoria
à gettarsi p lungo tempo.

Dico dunque che presupposte l'usurpationi fatte da Feudatarij della Giurisd.ne col mero, e misto Impero conviene assolutam.te p atto di Giust.a il restituir quelle nella primiera loro forma senza riguardo alcuno, ò di lunghezza di tempo, ò d'alteratione, ò d'altra forma d'invest.re fatta da chi si voglia

Per fondam.to della qual conclusione io considero principalm.te quello nel quale convengono tutti li Feudisti, cioè che nella materia Feudale s'attende il tenor della p.a invest.re la quale si dice esser la radice, et il fondam.to di tutte l'altre, le quali secondo quella si devono intender, et interpretare, e perciò convengono concordam.te tutti li Giurisconsulti, che p conoscer la propria natura, e qualità vera del Feudo si devono ponderar bene li patti, e conditioni espresse della prima invest.ra contro la forma delle quali se nelle susseguenti fusse stato p errore, ò p malitia fatta alcuna alteratione, si che p questo fussero mutati li patti, e le conditioni della prima, non si deve però in tal caso aver alcun riguardo alla mutatione fatta, ma devono le susseguenti esser regolate conforme in tutto alla prima non solam.te nella forma sostantiale de patti, e conditioni, ma nell'espressioni, e nello stesso delle literare, e perciò disse sottiliss. fra gl'altri il dottissimo Baldo che nella materia Feudale si deve aver riguardo alla forma originale delle invest.re la rinovatione delle quali essendo stata introdotta dai Principi p confirmatione non deve, alla servire p derogatione delle prime. E perciò dobbiamo concluder con tutti li Feudisti che le parole dell'ultime investit.i si debbano intender et interpretar in detto secondo la natura particolare della prima.

Il che tanto maggiorm.te deve dirsi in quelle dei Feudi, e delle Giurisd.ni del Friuli, quanto che in quelle concedute dai Rappresentanti la Ser.ma Rep.ca si vede espressam.te dichiarato che la loro mente

non fù mai di voler conceder nuove Invest.ni pè zaro di far alterationi di patti, ò di conditioni ma semplicem.te di rinovar quelle che prima erano state concedute dai Patriarchi; Il che si comprende manifesto dalla Clausula inserita in tutte l'invest.re ottenute doppo la volontaria dedittione della Patria sotto il felicissimo dominio di questa Ser.ma Rep.ca mentre in quelle si dice: Eo iure quo ante cognouerunt a Rev.mi Patriarchis.

Per la quale appare chiaro, che l'intentione Pub.ca fù di confermar semplicem.te e non di aggiungere maggior ragg.e ai Feudatarij; onde non conviene al termine proprio di Invest.ra che da quella confermatione si cavi un' autentica interpretatione la quale cagioni effetti in tutto contrarij alla stessa Pub.a volontà perche sarebbe propriam.te Confonder il Feud.o di interpretare la la volontà del Prencipe con l'estender l'intelligenza della stessa volontà che sono fra loro affatto diversi, e contrarij Anzi che ragionanti li Giurisconsulti; che se nelle 2.de Invest.re apparisse alcuna diversità dalle prime alle quali il Prencipe che sarebbe ch' quelle si confermassero, si presume ò che il Prencipe sia stato ingannato, ò che p. inavertenza si sia lasciato indurre à conceder la 2.da contro la qual presuntione dicono li Dottori stessi non si da proba tione.

La sopradetta verissima conclusione universalm.te da tutte le scuole de Giurisconsulti abbracciata, si vede ancor stata anco da tutti li Prencipi in ogni tempo approbata non ostante alcuno benche lunghissimo corso di tempo, e non ostante anco alcuna Clausula che nelle 2.de invest.re fusse stata inserta ancorche si dicesse ancor certa scientia di che ne habbiamo portate le dottrine di sop.ra nel fin della 2.da parte nel versicolo la 2.da opposi tione, e ne potrei anco in questo luogo apportare infiniti essempij de medesimi Prencipi quando non mi avedessi che ciò fusse p. riuscire di molto tedio, e fosse affatto superfluo; Non devo però lasciar di riferirne due trovati da me molto proprij, et adattati alla materia di cui si tratta al presente, l'uno è d'alcuni Castellani della Francia, et l'altro in individuo d'alcuni Castellani del Friuli.

Riferisce Gio: Porziorio Giureconsulto Francese che in quel Regno sono Castellani di 2 qualità, altri dei quali riconoscono il Feudo dai Baroni

et l'altri

et l'altra lo riconoscono immediat.te dalla Maestà Regia, gl'uni, e gl'altri però
per forma dell'antiche loro Investit.e han facoltà di giudicare in cause civili
solam.te, e con limitata giurisd.e fino à D.ti 60, Alcuni di quei Castellani l'
anno 1577 haueuano ottenuto da S. Maestà certa concessione ottenuta in
virtù della quale esercitauano la giurisd.e non più limitata ma assoluta
in tutte le cause, tanto Ciuili, che Criminali. Gl'Auocati Fiscali di quella
Corte aueduttisi dell'usurpatione fatta de' Castellani proposero contro
loro la riuolatione nel Parlam.to della pred.a Concessione, allegando che la
mente di S. Maestà non era stata d'estender, ò d'ampliare la loro auto-
rità ma solam.te di confermarle. Li Castellani si difendeuano col detto
ultima Inuestit.a ottenuta dal Defonto Re, e sopra di quella appoggiauano
tutte le loro Ragg.i, finalm.te essendosi trattata la Causa fu da quello
terminato che le giurisd.i de Castellani doueuero esser riformate, e
ritornate nel primiero loro stato non ostante la concessione fatteli di
sua Maestà, essendo ancora li medemi Castellani stati condannati in
tutte le spese della Causa.

Nel Friuli poi ui è un esempio notabilissimo contro li Co: di Polcenigo, li quali
pure haueuano fatto innouatione nella rinouatione delle loro Inuest.e la
Clausola cum mero, et mixto Imperio la quale nella prima non si
uedeua apposta li Comuni di quella giurisd.e dimandorono reuola
tione di quell'Inuest.e auanti l'Ill.mo Sig.r Luog.te di quel tempo doppo
la formatione di voluminoso processo dicendo Sua Sig.ria Ill.ma sopra
quello proferir sentenza stimo per sua prudenza douer demandare
la sud.a Causa al Dottissimo Giacomo Menochio predottissimo Feudista
di quel tempo dal quale fu con molta maturità stesa la sen
tenza con fondam.ti giuridichi hauendo quel Dottissimo Giure
consulto terminato, che le sopradd.e Inuest.e dei Co: di Polcenigo do-
ueuano esser riformate, sì che per quelle agl'huomini, et ai Comu
ni di quel Contado non fosse apportato alcun pregiud.o. Quella
sentenza in forma di Consulto decisiuo è registrata fra li consigli
Feudali d'Alberto Porrino nel Consiglio di 57 il quale comincia
In causa, et questione vertente coram Magnifico, et Excellenti
D.o: Locumtenent. Patriæ Foriiulij &

Parmi dunque d'auer fino à questo luogo assai fondatam.te fatto conoscer
che per atto di Giust.a deue il Prencipe restituire nella primi-

loro forma l'immed.te senza altro riguardo di lunghezza di tempo ò
d'alteratione d'altre forze, il che tanto maggiorm.te deue farsi nella
presente occasione quanto che chiaram.te ci hanno fatto conoscer, che
all'atto di Giust.a sono unita la riputatione, et utilità pub.ca

Restarebbe che q.o adempire particolarm.te le propositioni da me fatte sopra
l'immed.te de Feudi giurisditionali io ridurrei in questo luogo
alcuna cosa circa il modo della loro reintegratione, ma perchè
io conosco questo punto troppo sproportionato alla mia inha-
bilità con un riuerente silentio sarò amirando le santis-
me deliberationi della Rep.ca in essa, bastando à me d'hauer
rappresentato al medico un corpo grauem.te infermo con le
rag.ni uere dell'infermità che sono l'alterationi delli Immed.ti
e d'hauerli fatto conoscer gl'effetti pessimi che da quelle sono
venuti, sicuro che dalla Pub.ca sapienza saranno applicati i rime-
dij proportionati e medicine risolutiue, e poscia sopra
alle sue radici prouisti ordini, e regole preseruatiue
per rimediar in un istesso tempo ai mali passati, e per chiuder
il passo agl'inconuenienti futuri

Io non aggiungo in questo luogo alcun'altra consideratione circa
li Feudi semplici Camerali, si come era stato da me già detto
à principio, perchè hauendo l'Ecc.mo Senato nella Ducale 22 Ap.le
1624 incaricato all'Ill.mo Polani che con ogni suo spirito
douesse penetrare con quali mezi e uie che per ciò fussero
parute espedienti, se ne fussero state occultati, ò in altra
maniera usurpati, stimai ottimo uscio per uenire in cogni-
tione di questa uerità il mandar l'effetto di Corte, si
e metter io stesso la mano nella piaga, si come io feci alle-
re col Sig.r Gio. Botti con la qual occasione scopersi li
molti e graui disordini, et l'abusi pregiuditiali alli Publici
interessi introdotti dalli Possessori di essi Feudi, di che
hauendo con una mia scrittura fatto consapeuole l'Ill.mo Sig.r

Federico lancedo e da lui eseguendo tutta questa travagliata nel C(il)
lencato fù poscia dalla somma prudenza di lua Ser.tà formata
la parte delli 17 Febraro 1637 con la quale fù data ultimata
ultima regola alli predetti Feudi, (?) maggior dichiaratione della
quale fù poscia anco aggiunta l'altra parte 1635 14 (?)

Piaccia alla Divina bontà che queste mie fatiche quali che siano
riescano ugualmente fruttuose all'intentione di V.S.ta come furono
già a quelli profittevoli le sostanze della mia casa, le
quali nell'occasione della Fortezza di Palma restorono
tutte distrutte, i che non posso giustamente gloriarmi d'haver in(?)
gusto altione con le fostanze anco ogni mio talento, et ogni
mio studio in servitio della Ser.ma Rep.ca di Venetia (?)
che sia sempre à laude della santissima Trinità, e dell
Immacolata Vergine e del glorioso San Marco

Correo

Fabricio Daniele

Ill.mo Sig.r Luog.te Sig.r Sig.r Pron. Col.mo

Hai la Ser.ma Repub.ca un amplo Patrimonio de Feudi in questa Patria, li quali siccome sono differentissimi di specie, così erano già di qualità diverse, e quasi affatto contrarie fra le medesime specie, ma o sia stato per la loro moltitudine, o per certa apparente simiglianza fra l'intere loro qualità, o piuttosto per l'oscura intelligenza delle Clausole, e delle espresse forme nelle antiche investiture, pare che queste abbiano fatto notabilissima alterazione dopo che la Patria venne sotto il felicissimo Dominio della Ser.ma Repub.ca con evidentissimo pregiudizio della Maestà del Supremo Magistrato dell'Ill.mo Luog.te con manifesto danno dell'utilità di Sua Serenità e con notabile lesione degli interessi de particolari. Il che avendo l'Ecc.mo Senato nei passati tempi applicato l'animo, ha promulgate molte Leggi in diverse occasioni, e prescritte molte regole nella rinovazione delle Investiture per venire in sicura cognizione della verità, e particolarmente per sapere se le Giurisdizioni che indifferentemente sono esercitate da tutti li Feudatarj con mero e misto imperio fossero state legittimamente ottenute, o piuttosto dagli Autori de medesimi Feudatarj usurpate

A.1.

e

Ma sebbene sono state sopra ciò fatte sempre grandissime considerazioni con l'assistenza de prestantissimi e consumatissimi Giurisconsulti ad ogni modo però non è mai stato conseguito quel perfetto fine al quale fussero dalla Sapienza Pub.ca indirizzate. Di chi è stata cagione principalmente (mi sia lecito il dirlo.) il non aver avuto informazione delle diverse qualità di Feudi, di Feudatarj, e delle loro Giurisdizioni nascoste sotto gli Enigmi delle parole, e sotto le varie forme delle Investiture antiche? Nè deve perciò esser attribuita ad alcun minimo mancamento degli Ecc.mi Fiscali che degnamente assistono all'Offizio Ill.mo di Feudi nell'Inclita Città di Venezia, perciocchè sebbene sono sempre stati famosissimi Giureconsulti, ed intendentissimi delle consuetudini Feudali, non era però possibile che essi avessero quella intelligenza, che si richiedeva per conoscere, e per distinguere perfettamente le differenze, e diversità de suddetti Feudi, e della Giurisdizione di questa Patria, essendo che quelle sono state sino a quest'ora agli stessi Giurisdicenti del Friuli nonchè a loro nascoste, ed è regola in=

dubitata di ragione, che nella materia Feudale s'attende la consuetudine del luogo, nel quale sono situati li Feudi, e non quella del luogo, ove sono concesse l'investiture.

Onde avendo di nuovo l'Ecc.mo Senato prudentemente deliberato di voler finalmente penetrar la verità di negozio così importante, e di tante conseguenze a quello appoggiato alla somma prudenza, ed esquisitta diligenza di V. S. Ill.ma con sicura speranza di riportarne quel frutto, che fù da Sua Serenità sempre desiderato, e perciò con Ducale di 22. Xbre 1629, gli hà graziosamente commesso, che con ogni sollecitudine, e con ogni suo spirito procuri esattamente d'informarsi di tutti li Feudi, che sono nel Friuli sotto la Superiorità sua con chiara distinzione delle loro Entrate particolarmente, e Giurisdizioni penetrando in oltre con quelli mezzi e vie che li pareranno espedienti, se non fossero state occultate, o in altra maniera usurpate, facendo che che venghino alla Pubblica notizia, o sia levata ogni fraude, e pregiudizio che fosse stato fatto al Pub.co interesse. Per il che avendo V. S. Ill.ma fatto sapere con sue lettere espresse a tutti li Feudatarj, che hanno dove nel Par=

lamento la volontà dell' Eccmo Senato, e commesso a cia=
scuno, che dovesse presentare nella sua Cancelleria le anti=
che e moderne Investiture de suoi Feudi, e delle sue
Giurisdizioni con nota distinta de Luoghi e Beni, dell'
Utilità, Benefizj, Emolumenti, Frutti, e Rendite a
quelle spettanti, ed anco delle condanne pecuniarie
d'anni dieci in qua con quanto d'avvantaggio vie=
ne da Sub. Ser.ta ricercato. Si è poi V. S. Illma com=
piaciuta di commettere che io, come Avvocato Fiscale
di questa Camera, dovessi con particolar applicazione
far sopra ciascuna Investitura quelle più accurate, e
diligenti considerazioni, che io stimassi convenienti per
la reintegrazione delle Pub.e ragioni, soggiungendomi in
oltre, che io principalmente dovessi esplicar gli abu=
si, e li pregiudizj cagionati dall' usurpazione delle
Giurisdizioni così alli Pub.ci come alli privati interes=
si con l'accennar insieme quanto io stimassi con=
veniente per la loro reintegrazione, acciocchè Ella
possa col Suo prudentissimo Giudizio dovesse far=
ne a suo tempo sopra ciascun particolare quel ri=
flesso, che l'urgenza, e la gravità del negozio richie=

de —

Al che sonomi volentieri accinto, e sebbene io mi conosca pri-
vo di quella cognizione, e di quell'intelligenza, che si ri=
chiederebbe per discorrere, e per trattare perfettamente que=
sta materia; mi giova però di sperare che queste mie fa=
tiche (quali esse saranno) accompagnate da un arden-
tissimo mio desiderio di giovare a Pubb.ci interessi, debba=
no essere dalla molta umanità di V.S. Ill.ma caramen-
te gradite. Accertandola frattanto, che io fino a quest'
ora con particolar studio, e con rivoglimento delle più
antiche Scritture, che sono riservate nelli Eccl.i Pub.ci
Archivj della nostra Città ho procurato di ritrovare
lume sicuro che mi sia scorta per arrivare alla per=
fetta cognizione della verità; sicchè se fosse piaciuto
alla Divina Bontà di concedermi tanto di forza all'
ingegno, e di facondia alla lingua, quanto lo professo
di prontezza d'affetto, e di sincerità di fede, non avrei
per certo lasciato, che desiderare per incontrar piena=
mente il gusto, e l'intiera soddisfazione così di V.
S. Ill.ma, come dell'Ecc.mo Senato. E per dar prin=
cipio col favore dello Spirito Santo ad una così im=

portante materia ho stimato bene dividere in quattro parti principali tutta la presente mia informazione con l'ordine che segue =

Nella prima investigaremo l'origine, le spezie e le qualità così dei Feudi, come dei Feudatarj, e delle loro Giurisdizioni, ed anco gli obblighi, ed i carichi, ai quali essi erano tenuti alli Patriarchi così in tempo di pace, come di guerra

Nella seconda esamineremo ciascuna Investitura separatamente inquirendo la propria natura, e le qualità particolari di ciascun Feudo, e di ciascuna Giurisdizione, osservando l'usurpazione, che di quelle fossero state fatte, ed insieme anco le particolari occultazioni di Beni Feudali –

Nella terza consideraremo li disordini, li pregiudizj, e li danni provenuti dall'usurpazione delle Giurisdizioni così alli Pub.ci come alli privati interessi –

Nella quarta accennaremo alcune cose circa la reintegrazione così delle Giurisdizioni, come delli Feudi, e con tal occasione ancora soggiungeremo alcune particolari considerazioni sopra le

specie di Feudi censuali per ritrovar modo di reintegrar la Magnifica Camera Fiscale delle partite degli affitti, e de livelli a quella dovuti, e fatti inesigibili –

Parte Prima

L'Origine dei Feudi delli Castelli, e delle Giurisdizioni di questa Patria è stata fin ai tempi presenti involta in molte oscurità, per non esser stato chi col lume d'alcun discorso, o trattato particolare si abbia in alcuna parte dilucidata; onde prima che io me sia accinto alla sua dichiarazione ho voluto pigliare quasi a prestanza alcun lume dagli Storici, e dai Giurisconsulti, che dei Feudi ne hanno ragionato in universale, ed insieme anco dalle Scritture della Cancelleria de Patriarchi antichi, quali in parte si conservano oggidì nell'Archivio della nostra Città –

E perchè due sono le specie principali de Feudi di questa Patria, l'una che dei Feudi semplici, o censuali vien detta, e l'altra, che dei Feudi retti e legali vien chiamata; procurerò d'investigare l'origin

vera così dell'una, come dell'altra separatamente per non confonder le materie, perche e una, e l'altra hà bisogno di grandissima applicazione per gl'interessi di Sua Ser.tà nel che io mi sforzerò d'usare ogni brevità possibile per non tediare senza tralasciar però le cose più necessarie e di maggior considerazione.

E però lasciando da parte le varie opinioni de più Nobili Scrittori d'Istoria, e di Feudi, dico che la più universale è quella, che li primi Institutori de Feudi in Italia, e particolarmente in questa Provincia del Friuli fossero i Longobardi, i quali partitisi dalla Germania sotto la scorta d'Alboino loro Re per venire ad occupare l'Italia, giunti alli confini di questa Provincia, che fù sempre porta aperta, e patente a tutti li Barbari, non fù gran fatto, che s'impadronissero di essa senza alcuna difficoltà, o contrasto dei Paesani –

Della quale volle tosto Alboino assicurarsi nel Dominio col creare Primo Duca del Friuli Gisulfo suo Nipote, e col scacciare gli originarj, e li nativi abitatori, spogliandoli di tutte le loro

sostanze e quelle distribuendo fra le sole genti Longombarde, concesse loro le Case, e li terreni gratis sotto nome di Livello instituendo in tal maniera una nuova specie di Feudo, per il quale obbligò ciascun possessore a pagare certo annuo censo alla Corte del Duca; ed a ricever da lui l'Investitura col prestar il giuramento di fedeltà =

Questa specie di Feudi fu estesa sopra quasi tutti li terreni, e sopra la maggior parte delle Case, che erano in quei tempi in tutti li Territorj del Friuli, e per facilitare l'esazione dei Censi furono instituiti Gastaldi in diversi luoghi della Patria, e l'Esattore generale del Duca era chiamato Tesoriere –

Continuarono questi istessi censi ad esser pagati nella istessa forma anco alli Patriarchi che successero alli Longombardi nel dominio del Friuli e dopo dei Patriarchi hanno similmente continuato e continuano oggidì pure ad essere corrisposti alla Ser.^ma^ Repub:^ca^ mediante l'Ecc.^mo^ Tesoriere, che riscuote l'esazione da ciascun Gastaldo, che questi

istessi nomi si conservano ancora; i quali hanno gli obblighi medesimi e le medesime prerogative, che avevano già; così al tempo dei Patriarchi, come prima.

Nè solamente furono introdotti nel Friuli questi Feudi dai suddetti Logombardi, ma nelle altre Provincie ancora dell'Italia, che dopo furono da loro occupate, siccome frà gli altri attesta Marino Freccia gravissimo Giureconsulto Feudista.

In oltre al tempo dei medesimi Longobardi è cosa certa, che erano stati edificati Castelli, i quali sono oggidì posseduti da Castellani, e da altri Feudatarj del Friuli, siccome si comprende da quello ne disse Virgilio nel Terzo della Georgica

„Castella in tumulis, et Japidis arva Timavi

E più chiaramente poi dall'Istoria di Paulo Diacono, il quale nel quarto Libro de Gestis Long. Cap. 30: dice che nel tempo, che Cacano Rè degli Unni con un suo grossissimo Esercito assalì, e prese il Friuli, li Longobardi, che in esso si ritrovavano, si ridussero nelle Fortezze di Cormons, Osoppo, Artegna, e Gemona, e negli altri Castelli sinchè

sicchè facendo menzione degli altri Castelli, dimostra manifestamente; che quelli erano fin allora fabbricati –

Al che si aggiunge il privileggio di Enrico terzo Imperatore concesso al Patriarca Popone fino l'anno 1040; nel quale espressamente sono nominati li Castelli –

Dopo il qual tempo ebbero origine li Feudi, che sono chiamati retti, e legali, che sono della seconda specie, e quelle principalmente sono possèduti dai Feudatarj, che hanno voce nel Parlamento. Perciocchè essendo li Patriarchi fatti Patroni dei Vescovati, delle Abazie, delle Pieve, dei Monasteri, e di tutti li Castelli, ed insieme anco delle Ville, e delle Possessioni, e di quanto si conteneva nella Patria in virtù della Donazione fatta alla Sedia Patriarcale così dall' Imperatore Carlo Magno, come da Ottone Primo, Ottone Secondo, ed Enrico terzo, e dai altri Imperatori, pensarono essi Patriarchi di stabilire il loro Dominio in essa Patria con distribuire in Feudo a diverse qualità di persone i Luoghi, e li Castelli quasi tutti, che in essa si trovavano, onde volessero principalmente, che li Feudatarj fossero di due qualità diverse, e distinte fra di loro, cioè Ecclesia=

stici, e Secolari, e questi di quattro altre qualità altresì diverse una dall'altra, cioè Communità, Liberi, Abitatori, e Ministeriali; indi assegnando li Feudi secondo le diverse qualità de' Feudatarj, imposero a ciascuno varj, ma proporzionati cariche, e servizj da prestarsi così in tempo di pace, come di guerra, e così alla Sede Patriarcale, come al medesimo Patriarca. e di tutte queste diverse qualità di Feudatarj fu poscia formato il corpo del Parlamento, nel quale per membri distinti e separati intervenivano Prelati Communità, Liberi Abitatori, Ministeriali -

Di tutte le suddette qualità di Feudatarj; altri erano che avevano i Feudi con la Giurisdizioni, e la voce nel Parlamento: altri che avevano il Feudo con la voce in Parlamento senza alcuna Giurisdizione; altri che avevano la Giurisdizione senza il Feudo; altri che avevano la voce sola senza Feudo e senza Giurisdizione; senza Feudo intendo senza Castello, o altro stabile Feudale, perchè anco la sola voce in Parlamento si riconobbe per Feudo -

Vi era anco un altra qualità di Feudatarj, i quali non ave=

vano ne Feudo, ne Giurisdizione, nemeno la voce nel Parlamento, ma avevano solamente alcuni giorni dell'anno una certa prerogativa di custodire le terre, come si vede nella costituzione della Patria —

E fra quelli che avevano la Giurisdizione, altri erano, che avevano questa con mero, e misto impero, ed altri, che avevano la Giurisdizione semplice col Garrito.

Queste qualità distinte di Feudi, e Giurisdizioni si conoscevano chiaramente dalla forma delle loro Investiture cosi nelle parole, come nel modo, col quale diversamente solevano esser concesse dalli Patriarchi, come dichiararemo in altro luogo.

Dei Prelati sono ancora oggidì gli istessi Nomi nel Parlamento, che erano al tempo dei Patriarchi, eccetto quello del Capitolo di Cividale.

Della Communità sono levati quelli d'Aquileja di Cividale, e di Marano, ma ne sono però aggionti degli altri, i quali al sud.to tempo erano cogli Abitatori chiamati

Quelli di Liberi di parte degli Abitatori e di tutti li Ministeriali sono affatto oggidì abrogati dal Parlamento, e trasformati in un solo di Nobili Castellani —

Tra le predette tre qualità di Feudatarj, cioè Liberi, Abitato=
ri, e Ministeriali era già grandissima differenza, così
nella qualità de loro Feudi, come delle loro Giurisdizio=
ni, perchè li Feudatarj liberi possedevano feudi retti, e
legali spettanti a Maschi solamente con la Giurisdizio=
ne del mero e misto Impero —

Gli Abitatori veramente, e Ministeriali possedevano feudi
retti, e legali spettanti non solo a Maschi, ma anco
alle femine, ed avevano questi la Giurisdizione col Gar=
rito —

De Feudatarj liberi due erano le qualità una de' Liberi as=
solutamente, l'altra di Liberi, e Ministeriali insieme —
Delli Liberi assolutamente, due sole erano le Famiglie,
cioè C. di ~~Polcenigo, Consorti~~ Prata, e C.° di Porzia —
De Liberi e Ministeriali insieme erano altre quattro
Famiglie, cioè C.° di Polcenigo, Consorti di Castellieto,
la quale è estinta, Consorti di Villalta, la quale simil=
mente è estinta, e Consorti di Strassoldo. —
Gli altri tutti indifferentemente, ed indistintamente era=
no Abitatori, e Ministeriali insieme (non includo la
famiglia de' Savorgnani, perchè questa è stata sempre

eminentissima in ogni tempo, e separata da tutte le altre di qualsivoglia qualità; siccome lo dimostra chiaro l'esperienza, essendo questa sola stata conosciuta meritevole d'esser aggregata fra le Patrizie della Ser.ma Repub.ca

Frà le Ministeriali erano quattro le Famiglie principali, cioè che avevano i principali Ministerj: Consorti di Cucagna quali sono distratti in quattro Colonelli, cioè Zucchi, Freschi, Partistagni, e Valvasoni; Questi si chiamavano Camerarj, perchè avevano carico di guardare la Camera Patriarcale particolarmente in tempo di Sedia vacante

Consorti di Spilimbergo, quali erano detti Pincerni ovvero Canevari, ed il loro Ministerio era di custodire la Caneva del Patriarca —

Consorti di Murugzo, e Triano venivano chiamati Marescalchi, e Vipilliferi, perchè portavano la Bandiera Patriarcale in tempo di guerra, e perchè erano obbligati d'aver cura della Stalla del Patriarca

Consorti di Prampero, quali si chiamavano Maestri di Cucina ed il loro Ministero era la soprraintendenza di essa Cucina

Li Ministerj degli altri erano di minor qualità e si vede=

vano espressi nelle Investiture di ciascuna. —

Con la sopradetta divisione di Nomi, e di Qualità di Feudatarj, e con l'istesso sopradetto ordine furono essi chiamati nelli Parlamenti ed in essi distribuiti a ciaschedunno gli Officj, e li Carichi separatamente, finche la Patria venne sotto il felicissimo Dominio della Ser.ma Repub.ca dopo del qual tempo si conservò nei Parlamenti alcune volte il nome di Liberi separato dagli altri come prima, e si cangiavano però subito quello de Ministeriali, ed Abitatori in un altro solo di Nobili, siccome particolarmente si legge nel Parlamento, che fu celebrato l'anno 1423. 13. Maggio alla presenza de' Magnifici e generosi Signori Giacomo Trevisano Luogot.e della Patria, Nicolò Zorzi Consigl.r Pietro Loredan Capo del Consig.o, Andrea Contarini Savio di Terra Ferma mandati ad assistere dalla Ser.ma Repub.ca —

Col tempo fu ancò abrogato il nome di Liberi, e con l'aggiunta a quello di Nobili, un altro di Castellani furono essi tutti confusi insieme, e senza distinzione chiamati tutti Nobili Castellani nei Parlamenti, col qual nome continuano oggidì a chiamarsi in

tutte le funzioni –

Con la mutazione dei sudetti Nomi nei Parlamenti cominciaro=no in un istesso tempo le trasformazioni delle qualità delle Giurisdizioni presa per l'avventura l'occasione dalla mutazione del nuovo Principe, congiontura per certo molto opportuna, perchè la Ser.ma Repub.ca zelante di osservare le promesse fatte alla Patria tutta di non introdurre novità; ma di conservare a tutti i loro Privileggi aveva allora espressam.te commesso agli Ill.mi Suoi Rappresentanti che dovessero concedere a ciascun Feudatario le Investiture de Feudi, e delle Giurisdizioni con quelle istesse ragioni e Privileggi che gli erano stati prima concessi dai Patriarchi; Onde gli Ill.mi Luogot.ti che non avevano allora alcuna cognizione delle tante diversità delle qualità de Feudi, e di Giurisdizioni, concessero l'Investiture di tempo in tempo sotto buona fede, esprimendo perciò in ciascuna due clausole solitari; cioè <u>eo jure quo ante reco.gnoverunt</u> a Rev.mi Patriarchalis, e l'altra, sine prejuditio Ser.mae Reipub.cae et quorumque Personarum –

La ragione però nelle Investiture de Feudi ch'erano prima d'abitazione o Ministeriali, sia poscia stata int=

fesità la clausola cum mero, et mixto Imperio, cioè dopo che la Ser.ma Repubb.ca ebbe il Dominio del Friuli fu (: per mio senso) oltre la confusione di i Nomi il non aver avuto allora intelligenza del proprio senso delle Parole, e delle diverse forme, con le quali erano state concesse l'Investiture dei Patriarchi a ciascun Feudatario secondo la diversa qualità de' Feudi, che ciascun possedeva —

Perciocchè nell'Investiture dei Feudatarj Liberi, e di quelli, che giustamente esercitavano la Giurisdizione col mero, e misto impero ai tempi sud.ti dei Patriarchi si soleva espressamente dichiarare questa qualità di Giurisdizione con una delle seguenti clausole cioè jure recti, et legalis Feudi cum mero, et mixto Imperio, ovvero cum omnimoda jurisdit.ne temporali, atque regali, nec non mero, et mixto imperio ——

E oltre l'espressione di alcuna delle suddette clausole, e d'altri simili dinotanti il mero e misto Impero, solevano li Patriarchi a quelli che tolevano simili Investiture porgere in una mano una Spada, e nell'altra una Bandiera rossa in segno della vera Potestà assoluta del sangue, e dell'ultimo supplicio il che veniva

espressamente notato in ogni Investitura, siccome ho io particolarmente notato nell'Investitura concessa dal Patriarcato colò al Vescovo di Concordia l'anno 1352. 27. Maggio, nella quale si dice per ensem extractum, et per Vexillum rubeum; ed in una all'Abbate di Moggio l'anno 1396: 12 Marzo, dove si dice per Gladium et per Vexillum. Il simile ancò si legge nell'Investitura dal sopra.to Patriarca concessa al Co: di Gorizia, e del Tirolo l'anno 1352. 19. Giugno, nella quale si legge; cum tredecim Banderiis, albis, et rubeis ad armaturam suam; e in altra del Co. di Prata del 1351. 2. 8bre; Habens in manu Vexillum cum Sindone rubea. Quindi si vede che con questa istessa maniera hanno continuato li Co. di Gorizia a ricevere l'Investitura de loro Feudi, e delle loro Giurisdizioni anco dagl'Illmi Luogti., siccome fra le altre si legge in una dell'anno 1457. 14. Xbre nella quale sono inserte le suddette parole. Jure antiqui recti et legalis Feudi cum Vexillo serico rubeo, quod in sua gestabat manu pro suorum majorum solita dignitate et preminentia vere libertatis et Baliæ ——

Nell'Investiture veramente dei Feudi d'Abitanza, e dei

Ministeriali ai tempi dei suddetti Patriarchi si diceva: *jure recti et legalis* Feudi cum Jurisdictione et Garritu. Dove è da notare che la parola Garritum non bene intesa da chi non ha avuto cognizione della propria sua significazione, ha cagionato gli equivoci, dai quali sono pervenute molte usurpazioni di Giurisdizione: Perciocchè la voce Garritu propriamente è stata a principio inserta per espressione di specie, o di qualità di Giurisdizione semplice, o mista diversa affatto dal mero Impero, essendocchè il nome di Giurisdizione è come genere, che contiene tre specie, che sono Giurisdizione semplice, misto Impero, e mero Imperio; e questa sola alla potestà del Sangue; e l'ultimo Supplizio e non può esser d'alcuna persona legittimamente esercitata, se nell'Investitura non pare espressa la ~~concessione~~ concessione del mero imperio; onde dicono i Dottori che sebbene in alcuna Investitura fosse detto *cum omni jurisdictione, et cum omnibus suis juribus*, non però si dovrebbe intendere concessa la Giurisdizione col mero Imperio —

Ma tornato all'intelligenza della parola Garith dico, che questa è stata alcune volte dichiarita dai Patriarchi medesimi nelle Investiture degli istessi Feudi di Abitanza, o Ministeriali, siccome fra le altre si legge in quella dei Consorti di Fratina dell'anno 1364. 17. 7bre con queste parole espresse usque ad sanguinem exclusive; e la costituzione della Patria sotto la Rubrica 171. lo dichiara apertamente oltre che non lascia di ciò alcun dubbio l'interpretazione fatta dall'Eccmo Cons. di Xci fin l'anno 1556. 22. 7bre sopra la Giurisdizione delli Formentini di Cividale nella Villa di Cravoredo; ne lascierò di dire (per essere la voce Garith Alemanna) che così appunto ella fu stata altre volte interpretata dal Supr. Regg.te di Gratz in contraddittorio Giudizio fra il Capitanio di Gorizia da una, ed alcuni Giurisdicenti nelli Luoghi di Ranzan.... Tampizza, e Novella poste nel Carso dell'altra fin l'anno 1580

Per comprobazione delle suddette tutte cose si consideri il modo, con il quale li Patriarchi investivano li Abitatori, e li Ministeriali della Giurisdizione col Gar=

rito, il quale dimostra apertamente quanto fosse ella diversa da quella del mero e misto Imperio; Perciocchè in simili Investiture (: oltre l'espressione del Garrito:) si diceva investivit per fimbriam suæ Tunicæ, ovvero per Caputeum, nè mai si vede in alcuna di quelle espresso altro modo d'investiture.

Si aggiugne; che in detti Feudi d'Abitanza e li Ministeriali, sebbene si chiamavano retti, e legali, passavano però, siccome siccome abbiamo parlato di sopra anco nelle Femmine in difetto de Maschi; siccome si vedono gli esempj non solamente al tempo dei Patriarchi, ma dopo ancora che la Patria venne alla Divozione della Ser.ma Repub.ca, e ne appajono Sentenze degli Ill.mi Luog.ti e dell'Ecc.mo Cons.o di XL; e ne sono dichiarazioni ancora fatte da sua Ser.tà ex certa scientia.

Oltre di ciò questa istessa qualità di Feudi solevasi già al tempo dei Patriarchi alienare in ragione di Libero, e proprio, e si costituivano li Castelli istessi in dote alle Femmine con la qualità della Giurisdizione col Garrito; anziche ne appajono

note di vendite di quelle anche fatte dopo dei Patriarchi, cioè dopo che la Ser.ma Repub.ca ha il Dominio del Friuli; è quello che risolve affatto ogni dubbietà, e che fa aperta mente conoscere, che li Feudatarj d'Abitanza e li Ministeriali che avevano la Giurisdizione col Garrito non potessero in virtù d'essa esercitar quella col mero, e misto Imperio, oltre le considerazioni di sopra fatte si aggiugne la decisione espressa dell'Imperadore Federico Secondo fatta fin l'anno 1230. 12. ottobre sopra l'esposizione del Patriarca Bertoldo per la quale espressamente si proibisce sotto gravissime pene a tutti li sopradetti Feudatarj della Patria, e dell'Istria l'esercitare alcun atto di Giurisdizione, dove s'ingerisse pena di Sangue, che aspettasse al mero, e misto Imperio; onde si vede che se talvolta alcuno di loro tentava dilatare la sua Autorità col fare alcun atto spettante al mero Imp.o, era questo tale castigato dal Minicaleo del Patriarca il quale solo aveva la suprema Potestà in tutto il Patriarcato, che così particolarmente si legge esser stato osservato l'anno 1349 contro un Asquino di Varmo

imputato di delitto di privato carcere per aver fatto por in prigione, e tormentati alcuni Contadini della loro Giurisdizione in sprezzo e pregiudizio della superiorità del Patriarca, e contro la consuetudine di tutta la Patria del Friuli.

E tanto per ora stimo dover bastare in questo luoco per informazione delle spezie de Feudi retti e legali, e delle qualità così di Feudatarj come delle loro Giurisdizioni. Resta che brevemente vediamo a quali obblighi fossero essi tenuti alli Patriarchi, così in tempo di Pace, come di Guerra, e per non tediare dico, che gli abitatori erano obbligati abitare loco, et foco nelli Castelli a loro concessi, e di custodirli come Ministri delli Patriarchi e di restituirli ad ogni suo piacere, ed ad ogni sua requisizione; prontamente ammettere in essi Gastaldi, ed altri Commessi dell'istesso Patriarca reparando, e reedificando quelli a loro proprie spese. —

Li Ministeriali veramente avevano l'obbligo de loro Ministeri ciascuno separatamente espressi nell'Investitura, nelle quali si esprimevano solamente li Terreni, e Mansi concessi per occasione di detti Ministeri.

Nel tempo di guerra erano poi questi insieme con tutti gli altri Feudatarj obbligati a loro proprie spese di prestare il servizio militare, parte con Elmi e lancie a Cavallo, parte con Ballestre similmente a Cavallo con quella quantità ch'era corrispondente ai Feudi da loro possèduti, sì come si vedono descritti nei Rottoli antichi, fra quali si vede un fatto l'anno 1327. nel tempo del Latin Ha=gano nel quale fu limitato il prezzo de Cavalli con que=ste formali parole; statutum et formatum fuit, quod Equus pro Elmo sit, et esse debeat valoris centum li=brarum, et Equus pro Balestra sit et esse debeat valo=ris quinquaginta librarum, denariorum novem parvo=rum, et quod unusquisque paratus sit Equis et Ar=mis.

La quantità dei Cavalli descritti nel suddetto Rottolo fu in tutto al numero di Cavalli 525, compresi quelli de Feudatarj d'Istria.

Questo è quanto che io ho potuto così in compendio ed in ristretto rappresentare a V. S. Illma. circa le parti=colari qualità delle specie del Feudo retto e legale, e quando Ella si compiacerà di vedere la giustificazione

delle cose da me se sono state con ogni sincerità esposte, mi esibisco prontissimo ad ogni suo piacere di mostrargli la verità del tutto con Scritture autentiche di Pubb:che persone, e con dottrine, e le autorità di principalissimi Scrittori de Feudi —

Ma prima che io faccia punto sopra la prima Parte della presente Informazione parmi esser necessario, che ritorni all'altra specie de Feudi semplici, della di cui origine ragionammo a principio, e che brevemente a V.S. Ill:ma io esplichi le sue qualità proprie

Onde hà da sapere, che due sono le qualità del Feudo semplice, cioè Feudo pressunto, e Feudo Censuale —

Feudo presunto si chiama in virtù della Parte dell'Ecc:mo Senato di 29 Maggio 1587. nel quale si dice che se fossero stati alienati Beni dalli Feudatarj Giurisdizionali, li quali fossero posti nella loro Giurisdizione, che però non fossero nominatamente, e specificatamente descritti nelle antiche Investiture / dovessero li Possessori pigliare di essi Beni le Investiture, come di Feudi pressunti per esser quelli posti nella Giurisdizione del Feudatario Venditore, il che è stato sempre dopo esser=

vato, e si continua ad osservare facendosi, e rinnovandosi le Investiture di quelli, come degli altri Censuali sotto le pene di Caducità.

Il Feudo Censuale veramente è molto amplo, e consiste in molte e varie qualità di Censi, quali sono chiamati con nome d'affitti, o livelli, e questi sono chiamati variamente, cioè in specie di Biave di ogni qualità, di Vini, di Denari, di Cere, di Speciarie, di Uccelli, e di Animali quadrupedi

L'esazione di questi Censi sogliono esser vendute dagli Ill.mi S.S.ri Luog.ti al Pub.co Incanto ogni tre anni e queste sono le principali, Affitto di Corte, Gastaldia di Cividale, Gastaldia di Tolmezzo, Gastaldia di Fagagna, Capitaniato di Trecessimo –

Sotto ciascuna di queste si comprende una quasi infinità di affitti, e livelli, i quali sono chiamati con nomi stravaganti, e dei quali non si sà la vera Etimologia. Onde è facil cosa che riserbino ancora gli stessi Nomi de Longombardi da quali furono instituiti

L'affitto di Corte si vende senza alcuna Giurisdizione, Le Gastaldie, e Capitaniato si vendono con una qualità di Giurisdizione laquale viene esercitata dalli loro

Condittori, quali perciò (oltre gli affitti e livelli ordinarj descritti nelli libri delle loro condotte) cavano l'utile di parte di tutte le condanne pecuniarie che vengono date alli Rei sotto la loro Giurisdizione —

Sotto l'affitto di Corte si comprendono l'Esazioni d'altre Gastaldie, e Capitaniati, le Giurisdizioni dei quali vengono esercitate da particolari Famiglie alle quali sono state concesse per privileggio della Ser.ma Repub.ca e queste sono il Capitaniato d'Aviano, il Capitaniato della Meduna; il Capitaniato di Soffumbergo, la Gastaldia di Sedejano

Il Capitaniato d'Aviano fu concesso agli Ill.mi SS.ri Co. Gabrielli Co. di Polo, quali esercitano la Giurisdizione mediante un loro Capitanio col mero, e misto Imperio senza però l'esazione dei Censi a quello sottoposti, quali come si è detto sono riscossi dal Condutor di Corte e senza aver voce nel Parlamento. Sono però due voci per Aviano nei Parlamenti: una dei Nobili di Aviano chiamati con li Castellani, e questi non hanno nè Giurisdizione nè Feudo, ma la semplice voce; l'altro della Comunità d'Aviano similmente della sola voce senza Feudo, e senza Giurisdizione. Al tem=

po – dei Patriarchi Aviano aveva una sola voce, ed era il primo chiamato frà gli Abitatori, e si soleva scriver: li Gastaldionibus et Abitatoribus Aviani –

Il Capitaniato della Meduna fù similmente concesso dalla Ser.ma Repub.ca agli Ill.mi SS.ri Michieli insieme con l'esazione dei Censi a quello sottoposti con obbligo però di pagar alla Magnifica Camera Fiscale, ovvero al Conduttor dell'affitto di Corte Ducati .... all'anno, eleggendo li detti Ill.mi SS.ri Michièli un Vice Cassiero, il quale assiste alle Sentenze, che sono fatte da quei Feudatarj, e riscuote certa parte di tutte le condanne; Meduna hà una voce in Parlamento frà le Comunità. Al tempo dei Patriarchi era frà gli Abitatori al terzo luogo, e se gli scriveva Gastaldioni et Abitatoribus Methunae. –

Il Capitaniato di Soffumbergo fù già concesso dalla Ser.ma Repub.ca alla Casa Strassoldo con la sola Giurisdizione senza l'esazione de Censi, ma dopo li fù concessa anco l'esazione de' Censi per benemeriti di quella Casa, con obbligo di pagare un certo solamente ogni anno alla Magnifica Camera Fiscale. Al tempo dei

B: 4.

Patriarchi era fra' gli Abitatori, e Ministeriali e se gli nominava Abitatoribus et Ministerialibus Soffumberghi —

Si comprende anco sotto l'affitto di Corte la Gastaldia di Pedejano, l'esercizio della di cui Giurisdizione semplice col diritto è particolare della Casa Manina, della quale è posto a beneplacito il Gastaldo; questa non ha, e non ebbe mai la voce nel Parlamento —

Sono alcuni altri Beni Censuali sottoposti all'affitto di Corte, quali hanno annessa una qualità di Giurisdizione semplice, che viene esercitata da ciascun possessore di essi Beni quali ponno esser liberamente alienati come gli altri Allodiali, e con la loro alienazione s'intende ipso jure alienata la loro Giurisdizione; onde se li Venditori volessero alienare solamente li Beni, e ritenere la Giurisdizione non potrebbero ciò fare essendo questa qualità propria spettante ai Beni, e non privileggio concesso alle persone. Di questi ne sono particolarmente nella Villa di Colloredo di Prado, contro li quali fù li mesi passati scritto a V. S. Illma dagli Illmi Sri Proveditori sopra Feudi, acciò facesse intimargli, che come Giurisdicenti della sud.ta Villa

dovessero nel termine di giorni 15 comparire al loro Magistrato, per ricever le Investiture delle loro Giurisdizioni; ed il simile li scrissero che far dovessero li Giurisdicenti di Sedejano. —

Dal che si scorge manifestamente, che li sopradd.ti Ill.mi Sig.ri Prove dit.i sopra li Feudi non hanno avuto fino ad'ora questa vera Informazione delle Specie, e delle qualità dei Feudi, e delle Giurisdizioni di questa Patria. Onde sarebbe stato facil cosa, che se quello della sudd.a Villa di Colloredo di Prado, e quelli di Sedejano fossero comparsi al sud.o Ill.mo Officio dei Feudi, dove si concedono solamente le Investiture col mero, e col misto Imp.o avessero potuto far cangiar la natura, e la qualità delle loro Giurisdizioni, ed ottenere Privileggio d'Investitura che non ebbe mai. —

Si aggiunge in oltre un altra qualità di Feudi semplici, li possessori dei quali non pagano annualmente come fanno gli altri sopradd.ti Censuali d'affitti, o livelli, ma hanno essi il carico Militare in tempo di guerra, conforme agli obblighi dei Feudatarj Giurisdizionali; essendo essi tenuti mantener Cavalli a loro spese, e soldati, siccome particolarmente V. S. Ill.ma vede

Arcaron dai Rolli della Milizia, così della Città, come della Patria nei quali sono essi depositati. —

La materia dei Feudi semplici, o censuali è amplissima in questa Patria, perchè si estende in tutti i suoi territorj sottoposti non solamente alla Superiorità di V. S. Ill.ma ma anco a quella di Cividale, di Sacile, di Caneva, ed ha bisogno di grandissima applicazione per regolare li disordini, che sono stati introdotti con notabilissimo pregiudizio delle pubbliche esazioni, le quali sono fatte, e si fanno ogni giorno non solo dificoltose, ma in gran parte inesegibili, onde quando non vi sia applicato presto, ed opportuno remedio da sua Ser.ta con Provisioni, ed ordini convenienti, si faranno quelli maggiori sempre, e si renderanno forse irremediabili

Da quanto è stato da me fin qui fedelmente e succintamente esplicato circa la materia Feudale di questa Patria da V. S. Ill.ma ricercata e dall'Ecc.mo Senato sommamente desiderata, hà ella potuto facilmente comprendere quali, e quanti siano li pregiudizj, e gli abusi introdotti nelle trasformazioni delle Giurisdizioni, e quanto necessaria sia la loro regolazione, il

che si conoscerà assai più chiaramente dall'esame che si fa-
rà nella seconda parte, quando però sia prima fatta la pre-
sentazione delle antiche Investiture dalli feudatarj dei
loro feudi conforme gli obblighi di V. S. Ill.ma impostigli,
perchè da quelle principalmente dipende la vera intel-
ligenza, e la interpretazione di tutte le altre susseguenti.
Frattanto supplico V. S. Ill.ma, che per sua innata bontà si com-
piaccia di gradire in questa mia picciola dimostrazione
di ossequio la grandezza d'affetto, col quale io mai sem-
pre mi impiegarò negl'interessi di Sua Ser.tà, assicuran-
dola; che poichè io non posso col mestier dell'armi
e con la vita dei figli nell'armate schiere de miei
Cittadini concorrere in tutte le parti, ovunque si trat-
ti l'interesse di Sua Seren.tà, e con largo spargimento
di sangue dargli chiaro pegno dell'incorrotta mia fe-
de; mi affaticherò almeno in questa Toga nella quiete
de miei studj di accordare la penna di concerto con le
loro Spade, e con gloriosa competenza pagare in parte
il Tributto della mia Ereditaria divozione verso la
Seren.ma Repub.ca che Dio Signore insieme con V. S. Ill.ma
per sempre feliciti, e conservi —

B. 6.

Devotissimo, et Umiliss.° Serv.^r

Daniel Fabricio Avvoc.^to Fiscale

Particolare in Lettere dell' Ecc.mo Senato dei 25 Luglio 1636. scritte all' Ill.mo Sig.^r Alvise Foscarini Luogot.^te Generale della Patria del Friuli.

Il Dottor Fabricio Fiscale di quella Camera già con l'ordinaria sua prontezza, e virtù l'affare. È un libro molto diligente nella materia dei Feudi e parte d'esso capito anche qui con pubb.^ca soddisfazione, e perchè il servizio si conosce dover riuscir grandemente utile, e perciò è sommamente necessaria la sua compita perfezione, V. S. commettemo di eccitar la sua diligenza alla continuazione dell'opera, sichè resti quanto prima ridotta al desiderato fine, potendo esser certo, che sarà gradito l'impiego delle sue fatiche per quell' avvantaggio che ne può risultare al servizio pubb.^co

Dell' Informazione de Feudi
Parte seconda

La dichiarazione proposta da Noi da farsi in questa seconda parte sopra l'esame dell' Investiture per conoscer la vera natura, e le qualità proprie di ciascun Feudo, e

e di ciascuna Giurisdizione dovrà versare sopra quattro Capi principali, sotto de quali si comprendono tutte esse Investiture, e queste sono le quattro formole d'Investiture, le quali ai tempi dei Patriarchi erano solite con diverse clausole essere da loro concedute alli Feudatarj di questa Patria, l'intelligenza delle quali separatamente esplicata, farà conoscere facilmente quanto impropria sia, e sia stata la pretesa ragione del mero e misto Impero da quei Feudatarj, li quali nelle prime Investiture de loro feudo non mostrarono nominatamente espressa la concessione di quella. —

La Clausola della prima formula della Investitura era con mero e misto Impero e di queste ho io veduto le seguenti solamente, tra le quali però non cade alcuna dubbietà: —

All Vescovo di Concordia per l'Investitura dell'anno 1332. 27 Maggio

All'Abbate di Moggio per l'Investitura dell'anno 1396. 12. marzo

Alli Co: di Prata per l'Investitura dell'anno . . . .

Alla Comunità di Tolmezzo per l'Investitura dell'anno 1395.

Nella seconda formola diremo, che era la concessione dei Beni in Feudo con la Clausola semplicemente jure recti, et legalij feudi, e di queste le più antiche Investiture io ho trovato fin ora essere l'infrascritte —

Sanguè Invest.to 1210 ultimo Novembre 1359: 2. Agosto

Savorgnano 1252.

Sorojavacca Investitura 1508. 3. Marzo.

Nelso Investitura ~~1400 11 Maggio~~ ——

Spilimbergo Investitura 1334. 28 Ottobre

Solumbergo Investitura 1349 ultimo Maggio

Prampero Investitura 1340. 7. Marzo: 1353 16 7bre.

Frisilagna Investitura 1253. 17. Agosto

Peri Investitura 1275. 1282. 1352. 17 Febraro 1421. 29 Genn.o
1457. 10 8bre: 1476. 6. Genn.o

altimis. Invest. 1275. 1296, 12 giugno 1353 25 Maggio —

Arcano Investitura 1320 1. ~~Maggio~~ Marzo.

Fagagna Consorti Invest.to 1331. 16 Febb.o

Santa Foca Invest.to 1335. 7. Marzo

Varmo Invest.to 1356. 2. Giugno

Maniaco Invest.to 1393. 27. 7bre.

Brazzacco Inv.to 1371. 7 7bre. 1457. 8 8bre.

Nella terza formola era espressa la clausola con concessione di feudo di feudo d'Abitanza; e di queste le più antiche Investiture ho trovato sin ora esser le seguenti ——

Castel Pagano Investitura 1339. 27 Febb.o

Buri Investitura 1342. 26. Aprile

Tarcento Investitura 1366. 11. Giugno 1389. 14 Giugno 1396. 3. Marzo.

Fagagna Consorti Invest.ª 1396. 10. Aprile —

San Daniello Nobili Invest.ª 1430. 3. Maggio

Sbrojavacca 1448. 3. Giugno —

Nella quarta formola erano conceduti Beni in feudo con la clausola jure recti et legalis Feudi cum jurisditione, o semplicemente, o con un altro aggiunto cum Garritu et Dominio e di questa sono le infrascritte.

Coppo Invest.ª 1231. 5. Giugno 1263. 15. Gen.° —

Melso Invest.ª 1225. 1314. 6 Gen.° —

Madrisio Invest.ª 1389. 10. Giugno 1448. 3. 8bre

Frattina Invest.ª 1304. 16. 7bre.

Brazzacco Invest.ª 1304. 7. Marzo.

Gemona Invest.ª 1349. 22. 9bre.

Arcano Invest.ª 1373. 9. Agosto 1457. 8. 8bre 1471. 27 Agosto 1466. 11. Gen.°

Zarmo Invest.ª 1371. 13. 9bre.

Panigai Invest.ª 1396. 10. Febb.°

Pers Invest.ª 1532. 11. Genn.° 1565. 19. Xbre.

Strapoldo della Villa di Morleano Invest.ª 1312. penultimo Maggio

Maniaco Invest.ª 1335. 31. Marzo 1393. 27. 7bre 1403. 2 Aprile

Spilimbergo Investiture 1338 penultimo Marzo.

Frangipane Invest.ª 1373. 1. Ottobre 1377. 1. 8bre

Castel Pagano, e Lorenzaga Invest.ª 1334. 24. 7bre.

Zuccola Invest.ª 1309. 17. Genn.º

Zoppola Invest.ª 1405 23. Xbre.

Torre Castello Invest.ª 1307. 18. 7bre.

Polcenigo Invest.ª 1290. 15 Luglio

Cucagna Invest.ª 1275. 1389. 15. Marzo 1475. 1. 8bre.

Strassoldo Invest.ª 1509. 17. Febb.º

Moruzzo Arcoloniani Invest.ª 1490. 5. 7bre

Tutte le Investiture delle sopradette tre formole hanno ultimamente senza distinzione cangiate le clausole, che erano prima fra loro diverse, sicchè a tutti li Feudatarj indiferent.te è stato inserito nelle Invest.e la concessione de Feudi colla Giurisdizione di mero e misto impero con potestà di sangue, ed ultimo supplizio —

Nasce ora dubbio, se con giusta ragione abbiano essi Feudatarj potuto ottenere le dette Investiture con la sopradetta Clausola; oppure se piuttosto sia stata da loro usurpata con pregiudizio delli Pubb.ci e delli privati interessi la Giurisdizione col mero, e misto impero. —

Sopra di che per intelligenza di sì importante materia dobbia=
no brevemente dichiarare le qualità proprie al feudo
retto, e legale, e quello del Feudo d'Abitanza, e poscia
quello che significa il nome di Giurisdizione col mero,
e col misto Impero. Perciocchè con la cognizione di que-
sti particolari come principj necessarj, più facilmen-
te potremo arrivare all'intelligenza perfetta della ve
rità. —

Dico adunque che secondo la regola, e le dottrine di tutti
li feudisti, il Feudo è di due qualità principali, una
si chiama Feudo proprio, e l'altro improprio, e degenerante
Il feudo proprio è quello, che si dice feudo retto, il quale da prin=
cipio è stato conceduto per grazia, e benignità del Pren-
cipe, appresso del quale rimane il diretto dominio, e
l'utile appresso al Feudatario, che consiste in Beni sta=
bili che passa nei dipendenti Maschi in infinito, che
non può esser alienato senza l'assenso del Prencipe,
e che per questo il Vassallo è obbligato prestar il
giuramento di fedeltà al suo Prencipe, ed il servizio
personale, nè questo per sua natura hà alcuna qua-
lità di Giurisdizione —

Il Feudo improprio e degenerante si chiama quello, che non hà propria natura di Feudo, perche passa tanto in Maschi, quanto in femmine, ed è obbligato a certi determinati ministerj, siccome si legge che erano già i feudi chiamati di Guardia, Gastaldia, avvocazia, èd abitazione, e quelli i quali erano conceduti con espresse condizioni o di accompagnare il Padrone o di apparecchiare la Mensa, o di comprare li cibi per la Corte, o simili altri ministerj; dei quali diffusamente trattano li feudisti, e questi ancora ebbero mai per sua natura annessa qualità alcuna di Giurisdizione, onde io non so vedere con qual fondamento di ragione possa alcuno affermare, che alle due qualità de feudatarj, cioè di feudo retto, e legale semplice, e di feudo d'abitanza aspettasse per minima qualità di Giurisdizione in virtù della prime loro Investiture —

La difficoltà consiste nel vedere se gli altri nelle Investiture dei quali era espressa la clausola ad Jurisditione Garrithu, et Dominio, s'aspettasse anco quella del mero e misto Impero ——

Per intelligenza di che è da sapere, che per amministrar Giustizia è qualità propria per natura, e per essenza solamente del Prencipe, e degli altri uomini è qualità accidentale —

Questa amministrazione di Giustizia fu dagli antichi Legislatori chiamata giurisdizione; e perchè questa versa circa due oggetti principali che sono l'una il Corpo, e la vita dell'uomo, e l'altra li Beni esterni, divisero però li medesimi Legislatori in due parti principali il suddetto nome di giurisdizione, chiamando l'una Imperio e l'altra giurisdizione semplice —

A quello diedero la potestà sopra il corpo, e la vita dell'uomo —

Questa veramente vollero che avesse facoltà di giudicare li Beni esterni conservando, e con giuste bilancie distribuendo a ciascuno il suo —

Alla Giurisdizione dell'Imperio assegnarono pure qualità diverse, perciocchè fu diviso in mero e misto l'uno, e l'altro, dei quali distinsero in sei gradi, cioè Maximum, Majus, Aequum, Parvum, Minus, Minimum.

Al mero Impero delli due primi gradi assegnarono la potestà assoluta del sangue, ed ultimo supplicio, significato nella spada suo proprio Geroglifico, chiamandolo perciò potestas Gladii —

Al terzo grado magnum diedero facoltà di bandire, e relegare, e que sti tre primi gradi vollero che convenissero propriamente all' offo. Nobile del Principe, il quale senza alcun privato interesse, ma per solo, e puro zelo di Giustizia per la quiete per il benefizio de' Popoli esercita contro li Delinquenti flagelli, e pene fino alla morte, leva la libertà agli uomini con l' esilio, e con le relegazioni, condanna alle carceri, ai ceppi, ed ai Remi li Malfattori. Potestà invero così grande, e tanto stimata da tutti li Principi che particolarmente al tempo della Repub.ca Romana non ad altri era conceduta, che alli Supremi Magistrati; la quale singolarmente la dimostravano la le volte Fasci con le scure, che dai Littori erano loro portate avanti, come proprie insegne, mentre per la città le li precedevano.

Al quarto ed al quinto grado del mero Imperio concessero autorità di castigare, lievemente che propriamente si diceva modica correctio, e questa era quella qualità, che aspettava al Giurisdicente semplice come per Legge è deciso.

E dall' ultimo grado, cioè minimum, diedero facoltà

d'impor pene pecuniarie, ed è propriamente quello per quod mulcta pecuniaria imponitur —

Il misto però ha similmente gli stessi gradi —

Il primo, ed il secondo Maximum et majus s'aspettano solamente al Principe, e versano circa il concedere la restituzione del tempo per l'età, o per esser admesso a difendersi non ostante la sentenza o nell'ascoltare altre suppliche estraordinarie —

Il terzo, ed il quarto che sono detti Magnum Parvum versano circa la cognizione piena delle cause come per esempio concedere ad alcuni il possesso, restituire in integrum, levare altri dal possesso sotto pene reali, e corporali, interpor interpor l'autorità all'alienazioni ed alle —

Il 5.° e 6.to grado, cioè Minus minimum conosce summariamente certe contese di lieve considerazione, nelle quali non si ricerca piena instruzione delle cause. —

La semplice Giurisdizione altresì ha li medesimi sei gradi, ed è quella che viene esercitata dal Giudice mercenario nelle cause che versano fra persone private

Quella del primo e secondo grado chiamata Massima, Major

versa circa le cause di gravi pregiudizj, cioè nel conoscere lo stato, e la condizione degli uomini se sono liberi o di condizione servile, e quelle cause, nelle quali si tratta dell'onore, e della fama degli uomini, e versa similmente circa la cognizione delle ordinanze civili, ed in caso che alcuno non avendo beni fosse condannato nel corpo ——

Quella del terzo grado di Magna, versa nell'aver facoltà di giudicare cause oltre la summa di Duc.ti 300.

La quarta della parva può giudicare sino alla summa delli D.ti 300. ——

La 5.ta e la 6.ta d.ta Minor, Minima sono delle Arbitrarie, e non hanno certa regola per esser di lieve considerazione

In due maniere s'acquistano le Giurisdizioni, o col titolo di Privileggio, o con Investitura espressa da chi ha autorità di concederla, ovvero con una lunga, e non mai interrotta percezione del Principe, la quale ha forza di Privileggio, e si dice esser titolo presunto

Quando consta del titolo certo la presunzione non ha luogo perchè la presunzione cede alla verità

Ora che abbiamo dichiarito li sopraposti termini, come per fondamento del nostro discorso, dobbiamo esaminar la

questione circa l'Investiture nelle quali era espressa la clau=
sola pure recti, et legalis feudum, Jurisdictione semplice=
mente e con l'altra aggiunta del Garrito, e del Dominio,
sopra delle quali per facilitar maggiormente l'intelligenza
vedremo separatamente tre cose —

La prima, e principale sarà sopra la concessione di Jurisdi=
tione semplicemente. La seconda, e la terza verterà so=
pra l'interpretazione del Garrito e del Dominio.

Circa la prima se con la concessione di Giurisdizione sempli=
cemente fatta s'intendesse concesso il mero, e misto Im=
pero è stata frà li Giureconsulti grandissima diver=
sità, anzi si può dire propriamente sia stata frà loro un
Conflitto di tre contrarie opinioni, Percioche altri hanno
affermato, che concessa Jurisdizione etiam merum et
mixtum imperium concessum videatur / Altri hanno
negato sostenendo che per simile concessione s'intendesse
la semplice Giurisdizione civile solamente escluso il
mero imperio. / Altri veramente hanno procurato di
conciliare insieme le sudette contrarie opinioni con
diverse distinzioni, e come che sembra ad alcuni, che la
più commune opinione dei Dottori sia quella, la quale

sostiene la parte affermativa dell'inclusione -; ad ogni modo però quei medesimi Dottori convengono anco concordemente in una limitazione: cioè che la med.ma opinione s'intenda aver luogo quando non vi sia in contrario giusto fondamento di ragione, che persuada a dover restringere l'interpretazione della concessione alla Giurisdizione Civile semplicemente; il che dicono assai si comprende dall'intelligenza della prima Investitura a l'interpretazione della quale secondo li med.mi dipende assolutamente dal conoscere - e del penetrare qual fosse la mente e la volontà del Principe dal quale fu concedutà la prima Investitura (e per ciò fare fondatamente a due principali considerazioni appoggiano, come quasi a due cardini la vera intelligenza della mente e della volontà del Principe) l'uno di questi è il solito, l'altro il verisimile. (La considerazione circa il solito dicono li Giureconsulti deve versare sopra la consuetudine così del luogo, dove furono concedute le investiture, come anco degli altri luoghi, dove simili concessioni solevano esser fatte. -

Ma perchè appresso tutti li maggiori Principi dell'Europa

si vùe esser stato osservato che la concessione del Feudo fat ta con la Giurisdizione comprendesse solamente la semplice Giurisdizione Civile. Intendo io in questo luogo riferire primieramente le dichiarazioni fatte dai medesimi Principi, perchè possia da questa intelligenza, veniremo più facilmente in cognizione della volontà dei Patriarchi nelle concessioni delle Investiture dei Feudi del Friuli —

E per degno principio apporterò l'esempio della Repub.ca Romana nei tempi che Ella dava le leggi a tutto il Mondo, per legge della quale era espressamente terminato, che nelle concessioni di Giurisdizioni fatte a private persone non s'intendesse compreso il mero Imp.o, il che fu dichiarito da Giureconsulto Legislatore con questa formali parole: Mandata Jurisdictione Privato etiam Imperium, quod non est merum, videtur mandari quia Jurisdictio sine modica coercitione nulla est. Dalle quali parole si comprende sensibilmente, cosicchè il nome di Giurisdizne semplicemente concessa non contiene in se il mero impero, così anche manifestamente si conosce, che a quella si aspetta la qualità del quarto, e del quinto grado.

C. 1

E passando dalla Repub.ca Romana alla Maestà Cesarea, ed alla pratica di quella Corte. dico che la concessione del mero Imp.o, la quale suol essere fatta da S. Maestà ai Feudatarj, viene espressa nell'Investitura con clausola, che nominatamente significa la potestà del Sangue, siccome attesta Andrea Giureconsulto Alemanno Consigliere della Maestà Cesarea con le seguenti formali parole: "Singulariter notandum est pro Nobilibus Germanie qui immediate Imperatorem recognoscunt, et ab eo merum Imperium accipiunt Germanice: Laß Balße Gericht oder Blutban le quali in nostro significato dicono: con ogni Giurisd.ne etiam di sangue sicchè non basta la semplice parola Gerrith la quale è l'istesso Giudizio o Giurisdiz.ne, ma si ricerca ancora l'aggiunta dell'addiettivo Balße che significa ogni, e quella di oder Blutban, cioè anco di Sangue, la quale propriamente esprime il mero Impero.

Facendo poi passaggio alla Maestà Cattolica, dico che nel Regno di Spagna il mero Imperio fu sempre in molta venerazione, e con grandissimo riguardo conceduto solamente in occasione di segnalate azioni fatte dai

Vassalli in beneficio del Regno in tempo di Pace, o di guerra. La sua concessione però se non appare nominatamente specificata nell'Invest.ra non s'intende giammai compresa sotto senso di parole generiche, o ambigue, siccome riferisce Pietro Ibanez Jurisconsulto Spagnuolo in trattato, che egli fa de exequendis Mandatis Regum Hispaniae, dicendo: non confusa aut indeterminata verborum congerie vel formula transfertur ad specialis, et expressa denominatione comedi necesse est. —

Quell'istesso Dottore attesta, che l'opinione dei Dottori Leggisti è in quel Regno ributtata, soggiongendo perciò: et licet attenta dispositione juris Communis crebrior et communis Sententia sit, quod concessa sponte et motu proprio Jurisditione, veniat merum Imperium, tamen hodie jure Nostri Regni prima opinio verior videtur, attenta dignissima dispositione. Text. in lib. 3. Titulo de Las Donationes l. 6. ordinamentorum, ex qua colligitur verba concessionis debere inspici, non attenta illa distinctione quam Bartolus adnotat in lege inter eos, et de acquirendo rerum Dominio. E perciò s'aggiunge anco il med.mo autore in lingua Spagnola. Quistos Senores de Vassalos non

tienen certa Jurisdiction, ne se ne sa da per lus sino la que mostran per titolo —

Nel Regno di Francia sono tre gradi di Giurisdizione cioe Alta, Media, ed Infima, ed alcuni v'aggiungono ancora per quarta la Feudale. Il mero Impero aspetta alla Giurisdizne alta solamente. La Media giudica delitti d'ogni sorte di persone, la pena però di quelli è limitata, nè può eccedere 60 soldi. Quella infima giudica sino all'intiera summa di 60 soldi ma però si restringe in giudicar solamente le persone suddite, e non altre.

E' però da notare singolarmente, che sebbene quelli, che hanno la Giurisdizione alta esercitano il mero Impo; la loro autorità, è però limitata nel detto esercizio, sichè non puonno essi ingerirsi nel giudicare casi d'Omicidj, di Rapto, d'Incendio, e d'altri delitti gravi, la cognizione dei quali è riservata con termine privato ai Giudicii Reggj solamente, siccome attesta il Papiano Giurisconsto Francese con le seguenti formali parole = Non Judices Dominorum merum Imperium habentium non cognoscere de omnibus omnino criminibus, veluti de homicidio de rapto, Incendio et aliis casibus Regiis ut vocant, quorum cognitio

Judicibus Reggiis tributa est privative exclusis Judicibus Castellanis. —

Nel Regno di Napoli mentre questo era dominato da proprj Reggj solevano questi concedere Feudi a diverse qualità di persone Nobili con Giurisdizioni e coi titoli cospicui di Baroni, di Conti di Marchesi e di Principi, ma sebbene nell'Investit.e era espressa la Clausola cum Jurisdictione, in essa però non s'intendeva compresa la concessione della Giurisdizione Criminale ma la semplice civile solamente, ed il simile osservasi in quei tempi nel Regno di Sicilia siccome attestano due Giurisconsulti gravissimi di quei Paesi, l'uno Andrea d'Isernia chiamato l'Auriga ed il lume di tutti i Feudisti, e Marino Freccia dottissimo, ed a quello non punto inferiore il quale dice queste parole: Potestas et auctoritas cognoscendi de causis Imperii meri, pendet a mente Regiis qui solus habet jus Gladii in Regno. =

Per comprobazione di che il med.mo Freccia riferisce particolarmente che Carlo Primo nuovo Re di Napoli, il quale asceso alla dignità Regale l'anno 1265, concesse in quei tempi in

C. 3.

Feudo a Carlo suo unigenito Figliuolo la Città di Salerno con titolo di Principe, e con l'aggiunta di molte terre Castelli, e Città al detto Principato annesse, ma però non gli concesse col Feudo, che la semplice Giurisdizione civile, eccetto che nella sola Città di Salerno della quale per la dignità di Principe volle concederli anco la Giurisdizione criminale, ma però la restringe solamente dentro i muri della Città, e' afferma il detto Marino Freccia d'aver egli veduto l'Invest.ne ed il Privileggio del sud.to Feudo, quale lesse nell'Archivio di Napoli, soggiugnendo il med.mo Autore che questa simil cosa forma d'Invest.e era solita, ed ordinaria, nelle concessioni de Feudi, e delle Giurisdizioni in quei tempi —

Ecco dunque giustificato che secondo la consuetudine di tutti li maggiori Principi dell'Europa nella concessione dell'Investit.e de Feudi cum Jurisdictione non s'intendeva giammai concesso il mero Impo., ch'è la Giurisd.ne Criminale, ma la semplice Giurisd.ne solamente —

Ora vediamo se in questi tempi med.mi essendo stati dai Patriarchi conceduti li Feudi con la Giurisd.ne sotto l'istesse forme d'Invest.e fosse da loro conceduta alcra

altra Giurisdizione che la civile, e sarebbe stata per avventura cosa quasi mostruosa il vedere che tanti altri Principi per Stati, e per Regni e per Imperj superiori, e di dignità ai Patriarchi avessero in quei tempi conceduto Feudi con titolo di Dignità di Baroni, di Conti, di Marchesi, e di Principi con la semplice Giurisdizione civile escluso affatto il mero Impero, e che all'incontro il Patriarca sebbene Principe libero, e non già Feudatario della Corona Imperiale siccome erroneamente è stato da alcuni Cattellani inserito nelle Investiture dell'Illmo Offo. de Feudi, risoltato però di stato, sicchè in riguardo di quelli si poteva piuttosto chiamare Vassallo, avesse fatto così poca stima del mero Impo

Ma per venir facilmente in cognizione di questa verità dobbiamo primieramente presupporre per fondamento certo, che non poteva alcun Feudatario di questa Patria esercitare altra autorità nel giudicare nel civile, o nel Criminale se non quanto appareva essergli stato nelle Investiture espresso privileggio da principio concesso, ovvero con particolare, e speciale licenza e autorità dai Patriarchi permesso. Questa autorità si vede attestata da Odorico Cancelliero da due Patriarchi, Lodovico e Marquardo per comandamento dei quali avendo egli l'anno 1306. compillata in un memoriale ristretto,

ma però distinte tutte le ragioni, e prerogative spettanti in quei tempi ai Patriarchi tanto in temporale, quanto in spirituale, in quello particolarmente esplicò anco la vera intelligenza dell'Investiture, e dichiarò espressamente qual fosse stata la mente, e la volontà certa dei Patriarchi nelle concessioni delle Giurisdizioni, avendo egli perciò lasciato scritto la presente nota = Notandum est etiam publicèque notorium existit, quod in Civitate Aquilejæ, necnon in terris Utini Civitatis Austriæ, Glemonæ, Venzoni, Tulmetii, Montisfalconis, Portus Gruarii, S. Viti, Sacili, Methunæ, cæterisque Patriæ locis nullus habet vel pretendere potest in civilibus vel criminalibus aliquid, nisi quantum de specialis privileggio, vel licentia et autoritate memoratorum Patriarcarum obtinere noscuntur —

Per corroborazione di questa nota vedasi la decisione dell'Imperatore Federico 2.do fatta precedentemente fin l'anno 1238. sopra l'indolenza del Patriarca Bertoldo contro quei Feudatarj i quali in quel tempo avevano usurpato il mero e misto Imp.o nella quale sono inserte queste formali parole = De criminalibus causis Furtis, Fustigationibus, vel similibus, quæ ad juditia sanguinis

„ pertineat, vel merum, et mixtum Imperium sapiunt co=
„ gnoscere vel tenere se intromittere, sine predicti Patriarca=
„ li indulgentia, vel mandato, non audeant, sed tantum idem
„ Patriarca, et Officiales sui quos auctoritate ordinaria Juri-
„ sdictionis loco, et vice sua duxerit deputando, predictam Ju-
„ risdictionem exerceant sicuti decet. —

Quindi perciò vediamo che ben due volte fu castigato dal Minniscal=
co del Patriarca un Assquino di Varmo, cioè l'anno 1374.1402.
per delitto di privato carcere, perchè si avesse egli fatto lecito
di far carcerare, e di tormentare alcuni contadini della sua
Giurisdizione o per azione pregiudicievole alla Superiorità
del Patriarca e contro la consuetudine di tutta la Patria del
Friuli; dalle quali parole chiaro si comprende, che secondo
la consuetudine della Patria l'esercitare atti spettanti al
mero e misto Impº non era permesso, che ai soli Feudatarj
nell'Invest.e dei quali era la concessione nominatamen=
te specificata —

Ed acciocchè più chiara apparisse la volontà certa dei me=
desimi Patriarchi nella concessione dei Feudi con la qua=
lità di Giurisdizne vollero che ciò si conoscesse con evi=
dente dimostrazione, oltre l'espress.ne delle parole, e delle

C. 5.

clausole diverse dell'Invest.e, e nel modo della concessione; perciocchè sapevano essi benissimo esser assioma certo di ragione secondo le regole Feudali, che dalla forma dell'Inve=stiture si conosce qual ragione aspetti al Vassalo nei Feudi; e perciò si vede, che quando concedevano il mero e misto Impe=rio facevano prima di esso la specificazione con parole espres=se, e possia nell'atto della concessione mostravano visibil=mente quella potestà del sangue che concedevano al Vassalo mediante la spada nudata e la Bandiera rossa; il qual modo, e forma d'investire era in quei tempi osservato anco da=gli altri Principi per espressione di Suprema Potestà; di che particolarmente si vede un essempio colla concessione, che fece Clemente Quarto Sommo Pontefice nel Regno di Sicilia a Carlo Primo novo Re di Napoli l'anno 1266, siccome riferisse Marino Freccia —

Nè si deve tralasciar di considerare anco la diversità dei nomi, co' quali volsero i Patriarchi chiamare li loro Vassali par=ticolarmente nei Parlamenti e nelle Pubb.che Scrè, essendo che (come diccemmo nella Prima parte:) altri erano detti liberi; al=tri Abitatori, altri Ministeriali, onde con la diversità di que=sti nomi, è cosa certa, che dinotavano la diversità e differenza,

÷

che erano fra la natura, e la qualità de loro Feudi, e delle loro Giurisdizioni, perciocchè secondo le regole feudali, superflue sarebbero state per altro le diversità dei nomi dei Vassali —

E sebbene siansi cangiati poscia li suddetti tre nomi in quello di Castellano, non perciò puotero acquistar maggior prerogativa, mentre la mutazione dei nomi non muta l'essenza e la natura delle cose antiche. Il nome di Castellano nel Regno di Franza è differente affatto di quello di Barone, perchè non si può chiamar Barone quello che sotto di se non abbia quattro Castelli, la Giurisdizione dei quali nel detto Regno di Franza è nel civile semplicemente, e questa limitata fino a soldi 60. siccome attesta Gio: Papenio Giurisconsulto francese nell'arresta di Francia il quale anco soggiunge che nel detto Regno li Castellani sono di due qualità; cioè altri li quali riconoscono i loro Feudi immediatamente dalla Maestà Reggia, ed altri li quali sono subfeudatarj dei Baroni; ad ogni modo però afferma egli che tanto gli uni quanto gli altri hanno la Giurisd.ne di una med.ma qualità limitata fino a soldi 60, e questa è cumulativa non priva=

vativa alli Giudicj Reggij, il che viene dichiarato con queste parole formali: Castellani ab omni evo fuerunt, qui de causis civilibus ad sexaginta solidos usque cognoscerent quod saue summam superabat, agebatur coram Judice sciente, quin immo super prædicta elimitata cognitione ubique preventioni locus erat. E questa limitata autorità di giudicare fino a 60 soldi ha molta convenienza con quella del Garrito dichiarato dalla costituzione della Patria fino alli 40. Denari Aquilejensi. —

Da tutte le sopradette considerazioni parmi, che resti mirabilmente comprobato che la mente dei Patriarchi nella concessione della Giurisdizione semplicemente fatta nell' Investiture non fosse mai di comprendere il mero e misto Impero, siccome ancor abbiamo veduto esser stata certa, ed indubitata la volontà di tutti li maggiori Principi dell' Europa in quei tempi, che per simil forma d'Investiture s'intendesse concessa la semplice Giurisdizione civile solamente.

Resta che ora brevemente facciamo le considerazioni sopra l'interpretazione del Garrito e del Dominio. Onde è da sapere che Garrito è parola Allemanna, ma corrotta

in luogo di Garith, la quale significa Giudizio o Giurisdizione, siccome è notorio a chi hà intelligenza della lingua Alemanna, onde tanto bastava a' dire con Giurisdizione, overo tralasciata la parola Giurisdizione dire semplicemente cum garitu, che avrebbe avuto l'istesso significato, essendo Garrito e Giurisdizione sinonimi, la moltiplicazione dei quali non hà potuto alterare la sostanza, o la natura della Giurisdizne:

Il che chiaramente si comprende dalla interpretazione datali nel Parlamento, dove fu riformata la costituzne. della Patria, dopo di che ella venne sotto questo felicissimo Dominio, fu poscia anco maggiormente corroborata dall' Eccmo Consº di Xci l'anno 1526. 22. 7bre contro li Formentini di Cividale, siccome abbiamo anco accennato nella pma Parte, onde se vi è la legge, e vi è l'interpretazione del Principe, non è occasione alcuna da dubitare –

E qui anco mi giova rigettere la Dottrina di sopra allegata di Andrea Gail Giurisconsulto Alemanno, il quale attesta, che l'espressione del mero Impº in quell idioma si fà con la clausola, che significa la potestà del sangue, oltre la parola Garrith. E perche mi persuado che tanto debba bastare sopra questo particolare, me ne passo all'altra considerazione sopra l interpre_

tazione della parola Dominio. —

E veramente pare, che questa parola Dominio abbia un significato molto amplo, che comprenda in se un ampiezza di Giurisd.ne ed in conseguenza anco il mero, e mitto Imp.o ad ogni modo se si considera la natura de feudi, a' quali fu applicata la Giurisdiz.ne cum Dominio, si vedrà manifestamente, che vollero li Patriarchi intendere il Dominio utile dei Feudi, e non già concedere una Sig.ria jia nissima, sicome pretendono li Feudatarj, ed è gran differenza secondo le regole feudali, che nelle Invest.e sia conceduta la Giurisd.e in Dominium, ovvero che sia conceduto il feudo cum Jurisd.e et Dominio; Perciocchè nel p.mo caso, quando è conceduta in Dominium, s'intende la concesione della Giurisd.ne in proprietà, e con ogni ampiezza, ma nel 2do s'intende in utile Dominio semplicemente. Hanno la Giurisdizione in Dominio quei Principi, Duchi, e Marchesi, li quali riconoscono semplicemente la Superiorità dell'Imperatore, od altro Principe grande, sicome sono per esempio in Italia il Duca di Modena, quello di Parma, ed erano già quelli di Ferrara, ed Urbino, li quali sebbene sono sotto la Superiorità d'altri maggiori Principi, hanno però il dominio assoluto, che propriamente è detto Signoria, e nei loro Stati esercitano la med.ma Potestà che qualsivoglia altro maggior Principe eserciti

nel suo Stato; ma i Feudatarj del Friuli, e gli altri che riconosco-
no li Feudi cum Jurisditione, et Dominio hanno semplicemen-
te il Dominio utile ed in quanto che essi vogliono interpretare
il Dominio per Signoria, è interpretazione affatto impropria,
siccome appunto dice Marino Freccia parlando di simili Feuda-
tarj che sono nei Regni di Napoli, e di Sicilia —

Ma per maggiormente dinotare l'improprietà così del concetto del
Dominio, che s'intenda per Signoria come della parola Giurisd.^ne,
che significhi mero, e misto Impero, passiamo alla considerazione
del verissimile, la quale leverà ogni dubietà; Perciocchè è cosa
notissima comprobata da infinite ~~persone~~ scritture pubbliche,
che li Castellani ed altri Feudi posseduti da Feudatarj al tempo
dei Patriarchi solevano da quelli esser alienati a loro piacere
senza licenza, o scienza dei Patriarchi costituendoli talora in
Dote alle Figlie, talora vendendoli ad ogni condizione di
persona; e nelli Instromenti di simili alienazioni si dice-
va cum Dominio Garritu et Jurisditione, e s'aggiunge-
va ~~proprium jure proprio~~, ~~il Feudum jure Feudi~~, e di que-
sti vi sono infiniti gli esempj, fra quali mi giova ac-
cennare gl'infrascritti —

anche la clausula, jure proprio, talora ~~assolutamente~~ e spesso si aggiungeva

1344. 20. 9bre = Instr.^o di vendita di un altra parte del Castello di

Mels con alcuni Masi jure proprij ad Garritu Advocatiæ et Domi:nio —

1365. 31. Genn.° Instrum.to di vendita d'altra porzione del detto Castello di Mels ad Garritu, et Dominio, et aliis quibuscumque honoribus, et Jurisdictionibus. —

Il simile si vede nel Castello di Brazzà venduto l'anno 1403. 12. Agosto.

Del Castello di Madrisio venduto l'anno 1374. 29. Marzo 1381. 4. 9bre. —

Del Castello di Pers venduto dalla Comunità di Gemona l'anno 1410. 23. 8bre

Del Castello di Reviltagno venduto l'anno 1287. 3. Agosto —

Del Castello di Valvasone venduto l'anno 1281. 8. Maggio —

Del Castello di Prampero venduto l'anno 1333. 16. 7bre —

Del Castello di Attimis venduto l'anno 1352. 4. Agosto —

Del Castello di Tarcento venduto l'anno 1343. 2. Xbre —

E tutte le sopradd.te vendite furono fatte con la clausola sopradd.ta, ovvero si Feudum jure Feudi, si proprium jure proprij

Sopra di che applicando la considerazione dico, che non è verisimi:le, anzi pare, che sia affatto impossibile, che la Giurisdiz.ne col mero e misto Imperio aspettasse alli sopradd.ti altri Castelli, o simi:li Beni feudali, e che potessero esser alienati senza licenza del Prencipe jure proprij, ovvero con dubbio, che fossero, o nè Feu:dali, mentre è cosa certissima che non può alcuna persona

privata arrogarsi autorità di esercitare alcun atto di Giurisd.ne dove si tratta massimamente di giudicare le sostanze, e le vite degli uomini in Civile, e in Criminale, perchè non aliter omnis Jurisdictio penes principem residet, et in ceteris hominibus est qualitas accidentalis quod etiam minima non potest haberi nisi in Principe, vel immediate, anzi che dice la legge privatos homines, si pro potestate vel magistratu se gerunt Majestatis rei.

Il principal fondamento sostanziale del Feudo è la fedeltà del Vassalo la quale consiste in due cose, cioè nel difender il Principe, e nel conservar i Beni Feudali, per la qual cognizione è proibito al Vassallo di poterli alienare senza espressa licenza, ed assenso del suo Principe. —

C'è dunque chi non comprende quanto sia inverosimile anzi secondo le ragioni impossibile il dire, che la Giurisdizione col mero e misto Impero con potestà di Sangue, ed ultimo supplicio, appellasse con ragione propria a persone private o con dubbio, che fosse o no Feudale? E chi potrà giammai persuadersi che la parola Dominio nelle sopradd.te vendite espressa significasse Signoria, e non Dominio utile, mentre quello altresì era come ragion propria, et jure liberi venduto,

o in altro maniera alienato; sono termini, che dalla ragione non sono ammessi, e che implicano frà loro una manifesta contraddizione. ——

Onde ripigliando le considerazioni da noi fatte, ed applicando l'animo alla dignità del nome di Giurisd.ne, e poscia alle tante distinzioni del mero e del misto Imp.o, e della semplice Giurisd.e alle regole della ragione comune, e feudale alle considerazioni di tutti li maggiori Principi d'di Europa alle diverse formule d'Investiture solite concedersi dalli Patriarchi, alle dichiarazioni fatte contro li Feudatarj del Friuli, alle qualità dei loro Feudi, alle diversità dei loro nomi, e finalmente al modo col quale solevano essi alienare li Castelli con la Giurisdizne, e col dominio, come ragion propria, e senza licenza del Principe, si comprende facilmente manifestamente che non fu mai senso nè volontà dei Patriarchi di concedere quella Giurisdizne a Feudatarj, la quale è stata da loro esercitata, dappoi che la Patria venne sotto questo felicissimo Dominio, e che poscia ottimamente è stata dichiarata con amplissime clausole nell'Invest.e da loro ottenute nell'Uff.o Il.mo de Feudi ——

Per le quali cose tutte si comprende e si conchiude certa l'ispur,

pazione della Giuridizione col mero, e col misto Impero fatta da quei Feudatarj nelle prime Investiture dei quali non appare quella esser stata nominatamente specificata. —

E fino a questo segno io avevo fatto pensiero che dovesse bastare la dichiarazione di questa seconda parte; ma avendo io poscia considerato, che la verità non può esser perfettamente conosciuta senza risolvere li contrarj, li quali sogliono talvolta render gli animi dei Giudici sospesi, e dubbiosi in quella guisa appunto, siccome dice il Filosofo che avviene a coloro i quali non sanno a qual parte piegare, ho stimato perciò necessario per maggiormente stabilire la sopraddetta conclusione di rimovere in questo luogo ogni obbietto prima che passare alle altre due proposizioni da me intraprese a spiegare per compimento dell'opera. Il che farò con ogni brevità col riferire in sostanza quelle contrarietà, le quali sembrano essere le più essenziali, e con portare la loro risoluzione con ragioni facili, ed efficaci senza moltiplicar in parole, ed in discorsi superflui. —

Primieramente dunque io vedo farsi un opposizione d'una comune opinione de Dottori, siccome abbiamo detto di sopra, li quali

hanno affermato che quando dal Principe è conceduto un Feudo con Giurisditione s'intende la concessione anche col mero, e misto Impero per una ragion unica da loro considerata, che il nome di Giurisdizione in genere comprenda in se il mero, e misto im pero, come sua specie, e che dovendosi le grazie dei Principi ampiamente interpretare, conchiudono perciò, che la conces sione si debba estender a tutte le specie, che sotto nome di Giu risdizione sono contenute. —

La seconda pare che stringa maggiormente, e questa è una pre scrizione non solamente di 30. o 40. anni, ma di tempo im memorabile, e che eccede la centenaria, contro della quale non è legge, che ammetta la restituzione del tempo e pregiu dica non tanto alli particolari interessi, ma alli pubb.ci del Principe, ed a quelli delle Chiese istesse, le quali han no privileggi amplissimi —

Terzo pare anco, che levi la dubbietà la decisione dell' Ecc.mo Senato 1436. 9. Maggio per la quale vien dichiarito, che quando occorrerà alcun caso criminale nelle Giurisdiz.ni di alcun Prelato, Castellano, o Comunità della Patria, la cognizione di quello debba aspettare alli med.i Giurisdicenti

Quarto. Danno maggior forza alle oppossizioni l'altre due decisio-

ni dell'anno 1545. 15. Febb.ro e 1547. 22. Agosto fatte in Giud:
fra li Ambasciatori del Parlamento da una, e quelli della
Città di Udine con l'Avvocato Fiscale dall'altra, nella qua-
le fu dall'Ecc.mo Senato espressamente terminato, che fos-
sero li Feudatarj conservati in quelle Giurisdizioni, ed an-
tiche consuetudini, nelle quali erano stati fino a quel tempo.
Si aggiunge per quinto la parte 1587. con l'Invest.e ottenute in
quei tempi dagli Ill.mi S.ri Provveditori sopra Feudi. —
E finalmente per sesto s'oppone che l'ultime Invest.e ottenu-
te l'anno 1620. furono concedute con un precedente rigoroso
esame di tutte le ragioni dei Feudatarj, onde pare, che non
debbano, nè possano per Giustizia esser ritrattate. —
Queste sono le opposizioni le quali in universale riguarda-
no l'interesse di tutti i Feudatarj.
Pare anco, che vengano considerate alcune altre di particola-
ri Giurisdicenti, ma sopra queste io non intendo di esten-
dermi con particolari risposte in questo luogo (ma se mi
sarà comandato) lo farò poscia facilmente con altra occasione. —
Tutte le sopraccd.te opposizioni e ciascuna per se stessa sembrano
(non si può negare:) molto valide, ed efficaci; ma però se
col proprio termine di ragione sono considerate, appare chia-

va la verità in contrario

E cominciando dalla prima che a prima faccia par una machina quasi inespugnabile, mentre viene apportato essere la più comune opinione opinione de Dottori che nella concessione fatta dal Principe di alcun Feudo cum Jurisdictione s'intenda la concessione anco col mero e misto Impero dico che nel presente caso de Feudi e delle Giurisdizioni del Friuli, la detta opinione dei Dottori non può aver luogo, e deve esser stimata poco valida la ragione da loro considerata, perchè questa resiste all'espressa mente, e volontà del Principe che concesse l'investiture, e perchè all'opinione de Dottori è contraposta la decisione espressa di tutti li Principi li quali (nel presente caso specialmente) devono esser anteposti a quante le opinioni de Dottori siano state, quando anche la ragione non favorisce il senso de Principi, la volontà de quali fu sempre per ragione ~~stimata~~ stimata nella concessione de Feudi, sulla quale secondo le regole insegnate da tutti li Giurisconsulti propriamente: stat pro ratione voluntas. —

Ma per discorrer anco sopra la ragione fondamentale addotta da alcuni Giureconsulti in contrario, dico primieramente che contro di loro hanno disputato, e sostenuto opinione di:

versa fra gli altri preclarissimi Giure Consulti Bal. Ang:, et Jason li quali asseverantemente affermano, che nella concessione fatta dal Principe del Feudo cum Jurisd.ne semplicemente non s'intenda concesso il mero e misto Jurisd.e. Secondariamente io dico che la ragione considerata in contrario, cioè; che le Grazie dei Prencipi si debbano ampiamente estendere, fondati per avventura, perchè la volontà degli uomini si dimostra e con parole espresse, e con interpretativa estenzione, e perchè è un istessa la virtù del tacito, e dell'espresso, dico che la regola sopradetta e ragione considerata non può esser adattata al caso delle concessioni dell'Invest.e, nelle quali il Principe non presta semplicemente l'assenso (nel qual caso ha luogo la regola, che par est virtus taciti et expressi) ma concede egli potestà di giudicare, che è cosa diversa dal semplice assenso, nel qual caso è regola certa di ragione, che non basta il tacito consenso, ma è necessaria la concessione espressa, siccome anco l'istessa ragione prescrive, che quando in alcuna azione si riceve la licenza da chi può concederla, non si presume giammai concessa per tacito consenso, ma deve apparire la licenza

espressamente dichiarata. —

In oltre quando si procura d'investigare qual fosse la volontà di alcuno da principio, ciò s'argomenta dalle azioni posteriormente da lui fatte onde vedendosi manifesto nel particolare dell'Invest.e concedute a principio alli Feudatarj del Friuli, che dalli Patriarchi è stato posteriormente dichiarito, che non fù lor mente, che il mero Impero potesse da' Feudatarj esser esercitato, si rende certa ed espressa la loro volontà siche non è bisogno di disputa sopra la tacita Interpretazione o estenzione di quella, e così resta risolto questo primo capo, così con la risoluzione fondamentale della ragione di Giure Consulti, come maggiormente con l'espressa dichiarazione fatta da tutti li Prencipi, e da med.mi Patriarchi. —

La seconda opposizione circa la prescrizione pare certo molto potente, essendoche non ha dubbio che la Giurisdiz.ne e si può acquistare anco con la prescrizione. Questo fondamento però presto si risolve; Percioche siccome non si nega la conclusione, che la Giurisdizione si acquisti in uno dei due modi o con privileggio espresso o con la Prescrizione, la quale ha forza di titolo e di Privileggio, così per costante anco si afferma che questa hà luoco; quando non appare il titolo della prima concessione, ma si

trovandosi quello che è certo, cessa quello della presunzione, che è presunto, e per conseguenza cade ogni possesso, ancorchè per tempo immemorabile esercitato, il che fra gli altri viene mirabilmente esplicato dal Dottissimo Feudista Napolitano Camillo Corti nel suo Trattato Feudale con queste parole: Illud perpetuo menti tenendum erit, quod ubicumque constaret de originali titulo concessionis et ille titulus esset invalidus, et nullus vel vitiosus praescriptio, et usus immemorabilis ex vi illius tituli invalidi, nihil operatur, et ex hac causa in Tribunali Regiæ Cameræ, quamplures centenariæ cum omnibus requisitis judicatæ fuerunt nullius roboris. ——

Sichè avendo noi fatto constare l'invalidità del Titolo dei Feudatarj, cade ogni ragion di presunzion da loro in contrario allegata —

Circa la terza opposizione io confesso aver per alcun tempo avuto qualche dubbio che per le Ducali 1436 9 Maggio fosse stata dall'Eccmo Senato concessa Autorità ai Feudatarj di giudicare cose d'ogni qualità anco spettanti al nuovo Impo, ma avendo io poscia fatto sopra quello il dovuto riflesso, ho chiaramente compreso che la men

1436. 9 Maggio

te dell Ecc.mo Senato non fù di conceder in quel tempo ai Feudatarj maggior ragione di giuridizione, ma di conceder loro quella, che ciascun di essi aveva; onde se essi Feudatarj non avevano in quei tempi la ragion della Giurisdizione col mero e misto Imp.o non acquistarono per la decisione sopradetta 1436. e che tal fosse l'intenzione non solamente dell Ecc.mo Senato, ma si può dir anco dei med.mi Feudatarj, le parole espresse nella predetta Ducale chiaramente la manifesta, mentre nell Invest.a di Feudatarj essi così dimandano. Quoniam plerumque solent Magnifici d.i Locumtenentes Patriæ velle cognoscere causas alicujus delicti, cujus punitio contra delinquentes spectat DD. prefatis Nobb. Castellanis, et communitatibus Patriæ sub quorum vel quorum jurisdictione commissum est, ideo supplices Ser.mo Dom.o Venetiarum, quatenus dignetur speciale commissione et mandatu facere magnifici Dominis Locumtenentibus futuris, et presenti quod non derogent in aliqua jurisditione et approbatis consuetudinibus ipsorum D.D. Prelatorum et communitatum. E nella decisione nella medesima Ducale si dice: Volumus quod denuntias factas Nostro Locumtenenti de malis commissis in jurisditione alicujus Patriæ, si ipse Locumtenens requiretur, ipse remittat illum ad jurisditio-

nem cui spectabit. —

Si considerino dunque le parole dell'Instrumento de Feudatarj, mentre addimandano quod non derogetur in aliquo jurisdictioni et approbatis consuetudinibus, e da questo chiaramente apparve, che essi pretendevano solamente la conservazione delle loro ragioni, Giurisdizioni, e consuetudini, nè si deve estender la concessione a maggior intelligenza della stessa dimanda; poichè nella detta Decisione si dice; remittat ad Jurisdictionem, cui spectabit, sicchè non si può da questo argomentare, che la Serenissima Republica avesse dichiarato che a tutti li Feudatarj spettasse la Giurisdizione del mero e misto Impero perchè conferma solamente quella ragione di Giurisdizione, che ciascuno aveva; per corroborazione di che si esaminino ancora le parole del secondo Capitolo della medesima Ducale, dove per nome del medesimo Parlamento si fa separata instanza per la conservazione della Giurisdizione col mero e misto Impero, che aveva la Città di Cividale; e la Instanza espressa nel secondo Capitolo fu fatta con le seguenti parole: Secundo supplicetur eidem Serenissimo Dominio Nostro Circa tum quod provideat quod Jurisdictio meri et misti Imperii, quam habet nostra Communitas Civitatis Austriæ

in omnibus, et per omnia observetur, e nella decisione dell'Eccmo Senato si esprimono queste parole; ad secundam respondemus, quod primus contentis quod Jurisditio meri et mixti Imperii servetur Communitati Civitatis Austriae.

Ora dico io se nella prima supplica del Parlamento fosse stata compresa la Giurisdizione col mero, e misto Imperio, sì che a tutti li Feudatarj, Prelati, Castellani, e Communità fosse conservata, non era bisogno d'altra particolar supplicazione separata come espressione di mero, e misto Imperio per la Communità di Cividale, essendo cosa certissima, che in quei tempi, ed allora che fu fatta la suddetta deliberazione nel Parlamento, Cividale era compreso nelle altre communità che intervenivano nel Parlamento stesso, onde resta risolta affatto questa terza opposizione.

Con la risoluzione di questo terzo capo resta abbattuta anche il quarto circa le decisioni 1545.1547., nelle quali altro non si dice senon che sieno conservate le Giurisdizioni e consuetudini approvate, onde fa di bisogno che sia prima conosciuto quali consuetudini, e quali Giurisdizioni fossero a que tempi approvate. —

Quanto al quinto e sesto capo delle opposizioni sopradette,

si risponde, che non ostano le Investiture 1587. e 1620. perchè in ogni tempo, che sia fatto constare a Sua Serenità, che la qualità di Giurisdizione in quelle specificata sia stata dalli feudatarj usurpato, si rendono le dette Investiture ipso jure nulle così per disposizione di ragione commune, come per terminazione dell' Eccellentissimo Senato. Perciocchè quanto alla ragione commune le Investiture si considerano in due modi cioè si considera la prima investitura secondo la quale devono esser regolate tutte le susseguenti e si considerano quelle, come rinnovazione o propriamente confermazioni delle prime, nè per le susseguenti s'intende giammai derogato alle prime; anzi secondo l'opinione di tutti li Feudisti quando nelle seconde Investiture fosse stata fatta alcuna alterazione, ancorchè con l'espressione della Clausola ex certa scientia, se però apparisse che il Principe o fosse stato ingannato o per errore avesse fatto esprimere la detta Clausola ciò non apporterebbe alcun pregiudizio al med.mo Principe, sicchè fatto egli capace della verità, non facesse la regolazione delle posteriori Investiture; Perciocchè simile Clausola non è mai pregiudiciale al Principe, massime quando egli non hà avuto notizia della cosa o probabilmente

ha potuto avere di quella ignoranza. Nell' Investit. però sopra d.te non appare la sudetta clausola espressa, onde tanto meno si può dire che abbiano quelle potuto portare alcun pregiudizio alle pubbliche ragioni. —

In quanto poi che per Leggi della Serenissima Repubb.ca l'Investiture concedute l'anno 1584 e 1620 quando esse siano conosciute alterate dalle prime, non siano punto pregiudiziali alle ragioni di sua Serenità, si vede ciò per esser stato più volte dichiarato dall' Ecc.mo Senato, e particolarmente nella parte 1563. 20 Xbre, si dice, che gli usurpatori de Beni Feudali non possano in modo, o per tempo alcuno pretender benefizio, ne valersi del favor delle Leggi 1496, e 1506, e l'anno 1581. 20. Marzo fu dall' Ecc.mo Cons.o di X.ci terminato nella Decisione fatta fra la Città di Udine e li Castellani sopra il terzo gravame della Città, che fossero osservate le consuetudini circa il giudicar cause Criminali, ma con la condizione espressa nel primo Capitolo d'essa decisione, nel quale fu dichiarito, che li Castellani dovessero nel termine di sei mesi susseguenti presentare l'antiche loro Investit.e, da esser esaminate coll' informazione dell' Ill.mo Sig.r Luogo=

tenente d'Udine, e dell'Avvocato Fiscale di essa Città, altrimente, che quelli che non avessero fatto ciò s'intendessero non aver la Giurisdizione; il che si vede, che non sia stato formalmente eseguito. Si aggiunge la decisione dell'Ecc.mo Senato l'anno 1587. 29 maggio la quale espressamente dichiara, e risolve ogni dubbio, dicendosi in essa queste formali parole — che siccome fu sempre mente della Repub.ca Nostra di conservare alli sud.tti nella Patria del Friuli tutte le ragioni, che avevano innanzi l'anno 1420, così essendo conosciuto conveniente, che alle ragioni della Sig.ria Nostra non sia fatto pregiudizio alcuno, ritrovandosi perciò l'antiche Investiture di chi possedeva Giure Feudi anche avanti il tempo suddetto, siano confermate; Ma non si ritrovando siano li successori legittimi investiti di nuovo senza pregiudizio della Sig.ria Nostra, se in alcun tempo si ritrovassero le antiche Investiture. —

Dalla quale Santiss.ma legge, siccome si comprende che la mente dell'Ecc.mo Senato fu sempre che li Feudi siano regolati secondo il tenore delle antiche Invest.e

D. 4.

ottenute avvanti l'anno 1420 così anco manifestamente ap=
pare, che non furono quelle presentate al tempo della
rinnovazione fatta l'anno 1584; onde da tutte le sopradd.te
considerazioni si vedono esser state risolte quelle opposizioni,
che per parte delli feudatarj ponno esser portate, sicchè
resta chiara la conclusione circa l'usurpazione di sopra
stabilita.

Dell'Informazione delli Feudi
Parte Terza

Presupposta l'usurpazione delle Giuridizioni col mero e misto
Imperio fatta da quei feudatarj nell'Invest.e dei quali non appa-
re da principio espressa la concessione nel modo, ch'è stato da
noi considerato nella precedente seconda Parte, dobbiamo in que
sta terza apportare li pregiudizj da quelle venuti alli pubb.ci
interessi, i quali pregiudizj diremo noi versare circa tre capi
principali cioè

{La Dignità dell'Ill.mo Rappresent.e la Sereniss.ma Repub.ca_
{Le pubbliche utilità -
{L'Amministrazione della Giustizia -

Dignità del Rappresent.e il Principe chiamo io quella Su=
prema Podestà di giudicare le sostanze, e le vite degli

ciminj, la quale fù dall' Omnipotente mano di Dio conferita propriamente al solo Prencipe, come a suo Viegerente in questo Mondo, onde d' essa nel suo Canone si dice A Deo Potestates hominibus fuerunt concessæ, et per vindictam noxiorum fuit permissum, ut Dei in malefactores ministri existerent.

E per mostrare, che questa così degna Potestà s'appartenga solamente al Principe, più apertamente lo dichiarano gl' istessi sagri Canoni dicendo. Regium Offitium est proprium facere juditium et liberare de manu calumniantium vi oppressos, et peregrinis, et Viduis qui facilius opprimuntur a Potentibus prebere auxilium —

Quindi perciò l' Imperat.^re Federico, secondo in una costituzione del Regno di Napoli chiamò questa Potestà Decus et ornamentum Regale —

Che questa Potestà così eminente frà le Regali prerogative principalissima; e risplendente, sia esercitata indifferentemente da tutti li Feudatarj del Friuli, e che l' Ill.mo Sig.r Luogotenente non giudichi casi criminali che di sole 45. Ville, e queste per avventura le più in:

D. 5.

sere dell'altre, pare per certo esorbitante, e contrario ad ogni ragione; Perciocchè Regalia in inferiori a Principe exorbitant a jure communi, ed ideo non sunt trahendae concessiones in consequentiam. Quindi perciò dicono li Savj, che Dignitas villescit, villescit in turba; siccome secondo l'opinione di Aristotele quando si divide la Giurisdizione in più parti si diminuisce la Sub.a Dignità, la quale dalla moltitudine de Giurisdicenti rieve notabile detrimento, e perciò dicono anche li Giure-Consulti Feudisti che non può il Principe conceder in Feudo quantità tale del suo Stato che da simile Infeudazione la sua dignità riceva lesione notabile, anzicchè li med.mi Giure-Consulti aggiungono, che se le alienazioni sono fatte dal Principe di Feudo e di Giurisd.ne anco con la riservazione alla Sovranità solamente, che simili alienazioni sono invalide come pregiudiziali alla dignità del Principe; e tanto stimo dover bastar d'aver accennato circa questo primo capo.

Circa il 2.do veramente della Sub.a Utilità dirò questo solo, ch'essendo per disposizione di ragione dovute le pene delle condanne alli Giurisdicenti del luogo senza che di quelle il Principe ne abbia alcuna parte perciò la Camera Fiscale resta priva di

questo utile, essendoche le sudd.te condanne furono sempre e sono proprie delli Giurisdicenti, com'è notorio. Eppure la decisione dell'Ecc.mo Senato del 1439, la quale terminò che quelle siano dovute alla Camera in quella guisa che erano prima dovute alla mensa, o Camera Patriarcale; sopra di che non mi estenderò più oltre, che bastando mi aver ciò accennato all'Infinita Sapienza di Sua Serenità: —

E passando al terzo capo dei pregiudizj il quale concerne l'amministrazione della Giustizia, che è parte essenzialissima del buon Governo di tutti li Stati dico, che quella deve essere amministrata da persone intelligenti, e disinteressate, ed è perciò provisto santamente per legge di Questa Serenis.ma Repub.ca confermandosi in ciò con quella della ragione comune, che non possa alcuno esser Giudice, Assessore in quella Città o Patria, della quale egli è nativo, ad ogni modo però non si può negare, che quasi la Patria sia giudicata da Giudici Paesani, quali sono perpetui, ed è cosa notoria che per lo più non sono molto atti avendo essi poca educazione, e minor esperien-

za; che sono le parti singolari, e più potenti per la retta amministrazione, la quale essendo da Feudatarj in questa Patria amministrata in prima e in seconda Instanza. Io non parlerò circa la prima, avendo li mesi passati la Sublim.ma Sapienza terminato sopra ciò la contesa che verteva tra la Città di Udine, e la Patria perchè sarebbe temerità la mia (sebbene io ho gran dubbio che le ragioni pubbliche del Tribunale dell'Ill.mo Sig.r Luogotenente non siano state rappresentate in quel termine, che ricercavano li pubblici interessi massime circa la Giurisdizione del mero, e misto Imperio e circa quella consuetudine dichiarata dall'Ecc.mo Consiglio di Dieci l'anno 1581.) Ma tralasciando li pregiudizj di detta prima Instanza mi appiglierò a quelli della seconda circa le prime Appellazioni, le quali sono state introdotte in quasi tutti li Tribunali delli Giurisdicenti della Patria. Eppure non v'è legge alcuna che le conceda, anzi nè anco a quelli, che hanno nelle prime Investiture l'espressa concessione del mero e misto imperio, possono per ragione aspettare le dette prime appellazioni, se quelle non appariscono nell'

investiture nominatamente specificate. E questa conclusione è comunemente abbracciata dai più celebri e famosi Giure consulti e da loro comprobata con ragioni fondatissime con grave autorità e con l'esempio de maggiori Principi del la Cristianità dicendo fra gli altri Didaco Coramuia che nel Regno di Spagna dove sono molti primi Signori di Ca-stelli con tutto che nelle loro Investiture sia espressa la concessione del mero e misto Imperio, non perciò hanno essi la ragione delle prime Appellazioni, le qua li dopo la Sentenza della prima Instanza si devolvono ipso jure al Tribunal Reggio, soggiungendo il medesimo Didaco, che sono nel Regno di Spagna alcuni pochi Feu-datarj, li quali per privileggio espresso si chiamano Primati per cagione che ad essi aspettano le prime Ap-pellazioni nella loro Giurisdizione, ed hanno questi maggior grado degli altri Feudatarj, ed il simile os-servassi anche nel Regno di Napoli, ed in quello di Sicilia. Attestano Marino Freccia, e Camillo Borello precitantissimi Giure-Consulti di quei Regni, sicco-me il med.mo viene affirmato osservarsi nello Stato del Serenis.mo Duca di Savoja da Amadeo da Ponte

acutissimo e religiosissimo Dottore del Piemonte, li quali Giure-consulti concordemente soggiongono, che per ragione di buon Governo li Principi devono esser molto parchi nel conceder alli Feudatarj le prime Appellazioni, perciochè nel concederle rendono più difficile il ricorso de Sudditi al Rappresentante il loro Principe. —

Ma che occorre che io vada mendicando dottrine e leggi de de Principi stranieri, se dall' Ecc.mo Consig.o di Dieci è stato ben due volte espressamente determinato. L'una fu dell' anno 1549. 7. Maggio uditi in contraddittorio Giudizio gli Ambasciatori del Parlamento, quelli della Città d'Udine, e l' Avvocato Fiscale di essa Città da una, e gl' Ill.mi Sig.ri Conti d'Aviano dall' altra, dicendosi nella decisione queste formali parole. Ed col Consiglio Nostro di Dieci, ed Zonta dicemo, che l' intenzione Nostra è che non ostante sospensione alcuna, che vi fosse stata fatta dagli Avogadori Nostri di Commun, che le seconde Instanze si devolvan' immediate a Voi. —

2 vedi C. 103 L'altra decisione dell' anno 1581. in contraddittorio vedi farsi da alcuna delle parti nel progresso delle Litti

nell off.º de Giurisdicenti, perciocchè è alcune volte avvenuto che dopo finito il Giudicio, e spedita la Causa nel voler poscia levar li denari depositati, li poveri interessati hanno incontrato molte difficoltà poste loro dal Giurisdicente medesimo, che aveva ricevuto il deposito e dai Cancellieri appresso dei quali era quello stato fatto, ed hà bisognato, che l'Ill.mo Sig.r Logotenente con mano Reggia ne faccia la reintegrazione, ed il rimborso. ——

L'altro disordine di non minor importanza è che in alcune Giurisdizioni è stato introdotto il sequestrare li Carri e li Animali, mentre transitano per i luoghi della loro Giurisdizione, e simili sequestri si fanno senza precedente cognizione di causa, e senza citar il povero viandante avanti il suo Giudice competente. Per la qual causa è egli competente a fermar il viaggio nel luogo del sequestro, ed ivi consumar inutilmente i giorni e le Settimane super jure habendi vel non debendi; o veramente pagar indebitamente e così nell'uno, o nell'altro caso ricevono notabilissimo

tenimo; E sebbene e' decisione espressa; che simili sequestri fatti nei carri, e negli Animali, particolarmente quando sono di transito non possono esser concessi da alcuna Giurisdizione; ad ogni modo però se ne vedono ogni altro giorno esempj; onde l'applicare sopra ciò anche il rimedio conveniente per correzne. di simil abuso, sarà effetto proprio di Giustizia e di Carità. E tanto stimo dover bastare circa le considerazioni di questa terza Parte

Dell'Informazione dei Feudi
Parte Quarta

Quando io era per accingermi a spiegare la propossizne. da me fatta in quest'ultima parte, la quale versa circa la regolazione dell'Investre sono stato coll'animo molto tempo sospeso, se io devo, e se mi era lecito il far sopra ciò alcuna considerazione; parendomi che potesse essermi ascritto a troppa prosunzione il voler discorrer sopra particolar materia, la quale è cibo proprio della Sapienza del Prencipe a cui s'aspetta il considerare e 'l discorrere, se si possa per atto di Giustizia, e se convenga per ragione di buon Governo dopo un corso si lungo di tempo regolare, e riformare quegli abusi, li quali ancorchè tali

fossero conosciuti pare che con una inveterata consuetudine abbiano acquistato ragione di giusta pretenzione, onde la loro regolazione dovesse parer novità reprobata dalle leggi di ragione Commune, dicendo il Legista: minime sunt mutanda quæ interpretationem continuam habuere, come dai documenti politici, fra quelli fu singolare quello che diede Augusto al Senato di Roma dicendogli: ut Leges firmiter tenerent, nec quidquam in illis mutarent, namque eadem semper manent, et si sint non nihil vitiosa meliora tamen sunt iis quæ subinde quamvis in melius rinovantur. —

Ma avendo poscia fatta la dovuta considerazione sopra la graziosa commissione dattami dall' Ecc.mo Senato del quale mi viene incaricata la perfezione del libro da me intrapreso nella materia de' Feudi, come grandemente utile, e necessaria per vantaggio de Pubb.ci interessi, ho perciò giudicato convenirsi al mio debito d'adempire a tutte le proposizioni da me fatte

con quelle considerazioni che puonno provenire dalla debolezza del mio ingegno, avvalorate però da un devotissimo e zelantissimo affetto come fedel suddito e ministro verace d'un tanto Principe. —

Hòr ripigliando una delle due proposizioni discorrerò semplicemente se per atto di Giustizia distributiva possa il Principe dopo un lungo corso di tempo restituir li Feudi, e le Giurisdizioni nel loro primo essere, lasciando io le proprie considerazioni sopra le ragioni del buon governo a chi per avventura con maggior felicità di discorrere, e con vera esperienza di Governi Politici può far conoscere quanto giovevole sia al Principe per la conservazione de suoi Stati l'innovare, e il ridurre alla primiera loro osservanza gli ordini e le leggi abusate mediante una giusta e puntuale dimostrazione che ne lasci memoria a posteri per lungo tempo —

Dico dunque che presupposte le usurpazioni fatte da Feudatarj della Giurisdizione del mero, e misto Impero, conviene assolutamente per atto di Giustizia al Principe di restituir quelle nella primiera loro forma senza riguardo alcuno o di lunghezza di tempo, o di alterazione, o d'altre

forme d'invest.e fatte da chi si voglia. —

Per fondamento della qual conclusione io considero principal.mente quello nel quale convengono tutti li Feudisti, cioè che nella materia Feudale si attende il tenor della prima Investitura, la quale si dice esser la radice e fondamento di tutte le altre, le quali secondo quella si devono intender e interpretare; E perciò convengono concordemente tutti li Giure-consulti che per conoscere la propria natura e la qualità vera del Feudo si devono ponderar bene li patti, e le condizioni espresse nella prima Investitura contro la forma, della quale se nelle susseguenti fosse stato o per errore, o per malizia fatta alcuna alterazione, sichè per quanto fossero mutati li patti o le condizioni della prima, non si deve però aver in tal caso alcun riguardo alla mutazione fatta, ma debbano le seguenti essere regolate conforme in tutto alle alle prime non solamente nella forma sostanziale dei patti, e delle condizioni ma nell'espressione, e nello stesso stile literale; E perciò dice notabilmente fra gli altri il Dottissimo Baldo, che nella materia Feudale si deve aver riguardo alla forma originale delle Invest.e, la rinovazione

delle quali essendo stata introdotta dai Principi per confirmazione non deve etia servir per derogazione delle prime, e perciò dobbiamo concludere con tutti li Feudisti, che le parole dell'ultime Invest.^e si devono intendere, ed interpretare in tutto secondo la natura particolare delle prima

Il che tanto maggiormente deve dirsi in quello dei Feudi, e delle Giurisdiz.^ni, quantoche in quelle concedute dai Rapipresentanti la Ser.^ma Repub.^ca si vede espressamente dichiarato, che la loro mente non fu mai di voler concedere nuove investiture, e meno di far alterazioni di patti, e di condiz.^ni, ma semplicemente di rinnovar quelle che prima erano state concedute dai Patriarchi; il che si comprende manifesto dalla clausola inserta in tutte le investiture ottenute dopo la volontaria dedizione della Patria sotto il Felicissimo Dominio di Questa Ser.^ma Repub.^ca mentre in quelle si dice Eo jure quo antea recognoverunt a Rmis Patriarchis

Per la qual appar chiaro che l'intenz.^ne Pub.^ca fu di confermar semplicemente e non d'aggiongere maggior ragione alli Feudatarj = Onde non conviene al termine proprio

di Giustizia, che da questa confermazione si cavi un estensiva interpretazione la quale cagioni effetti contrari alla pubb.ca volontà istessa, perchè sarebbe propriamente confondere il termine d'interpretar la volontà del Principe con quello di estender l'intelligenza della istessa volontà, che sono frà loro diversi, e contrarj affatto. Anzichè soggiungono li Giureconsulti che se nelle seconde Invest.re appar alcuna diversità dalle prime, alle quali il Principe ebbe senso, che quelle si confermassero, si presume, che il Principe, o sia stato ingannato, o che per dimenticanza si sia lasciato indurre a conceder la seconda contro la quale presunzione: dicono li med.mi Giureconsulti non si concede alcuna prescrizione.

La soppradetta verissima conclusione universalmente da tutte le Scuole de Giureconsulti abbracciata si vede anco esser stata da tutti li Principi in ogni tempo approvata non ostante alcuno benchè longissimo corso di tempo, e non ostante anco alcuna clausola, che nelle seconde Invest.re fosse stato inserita ancorche si dicesse ex certa scientia di che ne abbiamo portato

le Dottrine di sopra nel fine della 2da parte nel verso.

La 2da opposizione

E ne potrei anco in questo luogo per maggior corroborazione apportar infiniti esempj di molti Prencipi, quando io non mi avedessi che ciò fosse per riuscir di molto tedio, e forse affatto superfluo; Non devo però restar di riferire due da me stimati molto proprj; e addattati alla materia, di cui si tratta al presente, l'uno è di alcuni Castellani nella Francia e l'altro individuo e di alcuni Castellani del Friuli. —

Riferisce Gio: Paponio Jure Consulto Francese che in quel Regno sono Castellani di due qualità, altri dei quali riconoscono il Feudo dai Baroni, ed altri il riconoscono immediatamente dalla Maestà Reggia. Gli uni, e gl'altri però per forma delle loro antiche Investiture hanno facoltà di giudicare in cause civili solamente, e con limitata Giurisdizione fino a Soldi 60 Alcuni di questi Castellani l'anno 1553. avevano ottenuto da Sua Maestà certa concessione alterata, in virtù della quale esercitavano la Giurisdizione non più limitata, ma assoluta in tutte le cause tanto in civile, quanto in Criminale. Gli Avvocati Fiscali di quella Corte

avvedutisi dell'usurpazione fatta dai Castellani proposero con-
tro di coloro nel parlamento la regolazione della sudd.ta con
cessione; asserendo che la mente di Sua Maestà non era stata
di stendere ed ampliar la loro autorità, ma solamente di confer
marla. Li Castellani si difendevano con lo scudo dell'ultima
Invest.ra stanta dal Defonto Re e sopra quella appoggiavano le
loro ragioni. Finalmente essendosi trattata la causa, fù da
questo terminato. Che le Giurisdiz.ni de Castellani dovessero
esser riformate e ritornate nel primiero loro stato; non o
stante la concessione fattali da Sua Maestà essendo anco
li med.mi Castellani stati condannati in tutte le spese della causa.
Nel Friuli è un esempio poi notabilissimo contro li Co. Polcenigo,
li quali mentre avessero fatto inserire nella rinovazione del
le loro Invest.re la clausola cum mero, et mixto impero, la
quale nelle prime non si vedeva espressa, li Comuni di
quella Giurisd.e addimandarono la regolazione di quella Inve
stitura avvanti l'Ill.mo Sig.r Luogot.te di quel tempo, dopo
la formazione di voluminoso processo, dovendo Sua Sig.ria
Ill.ma sopra quelle proferir Sentenza, stimò per sua pru
denza dover delegare la sudd.ta Causa al Dottissimo Giaco
mo Alvarotto preclarissimo Feudista di quei tempi, dal

quale fu con molta maturità estesa la Sentenza con fondamenti Giuridici, avendo quel prestantissimo Giure. Consulto terminato che le sopradette Invest.[e] dei C.[ti] di Polcenigo dovessero esser riformate, sicchè per quelle agli uomini, ed ai Comuni di quel Contado non fosse apportato alcun pregiudizio. Questa Sentenza in forma di Consulto decisivo, è registrata fra' li Consigli Feudali di Alberto Bruno nel Cons.[o] 57. il quale comincia: In causa, et quæstione vertente coram Magnifico, et Spectab.[li] Locumtenente Fori Julij. —

Parmi adunque d'aver fino a questo segno assai fondatam.[te] fatto conoscere che per atto di Giustizia deve il Principe restituir nella primiera lor forma l'Invest.[e] senza alcun riguardo di lunghezza di tempo, o d'alterazione d'altre forme, il che tanto maggiormente deve farsi nella pnte. occasione, quantochè chiaramente abbiamo fatto conoscere che all'atto di Giustizia sono unite la riputazione, e l'utilità Pubb.[ca]

Restarebbe che per adempier puntualmente le proposizioni da me fatte sopra l'Investiture de' Feudi Giurisdizionali, io accennassi in questo luogo alcuna cosa circa il modo della loro reintegrazione, ma perchè io conosco questo punto troppo sproporzionato alla mia imbecillità con un ri:

verente silenzio starò ammirando le santissime deliberazioni della pubblica Sapienza, bastando a me l'aver rappresentato al Medico un corpo gravemente infermo con le cagioni vere dell'infermità, che sono le alterazioni dell'Investiture, e d'aver li fatto conoscere gl'effetti passivi che da quelle sono venuti, spero che dalla pubb.ca Sapienza saranno applicati li rimedij proporzionati, e medicine risolutive; e poscia per ovviare alle nuove recidive, prescritti ordini, e regole preservative per rimediare in un istesso tempo alli mali passati, e per chiuder il passo agli inconvenienti futuri. —

Io non aggiungo in questo luogo alcuna altra considerazione circa li Feudi semplici Censuali siccome eccitato propostò da me a principio, perciochè avendo l'Eccmo Senato nella Ducale 22. 7bre. 1629. incaricato all'Illmo Volani, che con ogni suo spirito dovesse penetrar con quali mezzi, e vie, che perciò fossero parite espedienti, se ne fossero stati occultati, o in altra maniera usurpati, stimai ottimo mezzo per venir in cognizione di questa verità praticar l'affittuo di Corte, e meter io stesso la mano nella piaga, sicome feci io stesso insieme col Sig.r Dottor Rossi, con la qual occasione scopersi li molti, e gravi disordini, e li abusi

pregiudiziali alli pubb.ci interessi introdotti dalli Possessori di essi Feudi, di che avendo io con una mia Scrittura fatto consapevole l'Ill.mo Sig.r Federico Sanudo, e da lui essendo quella stata trasmessa nell'Ecc.mo Senato, fu possia dalla somma prudenza di Sua Seren.tà formata la Parte delli 17. Febbraro 1633., con la quale fu data notabiliss.ma regola alli predetti feudi per maggior dichiarazione della quale fu possia ancor aggionta l'altra parte 1635 14. Agosto. —

Piaccia alla Divina Bontà, che queste mie fatiche (quali esse siano) riescano ugualmente fruttuose agl'interessi di V.a Seren.tà, siccome furono già a quella profittevoli le sostanze della mia Casa, le quali nell'erezione della Fortezza di Palma, restarono tutte distrutte, sicchè io possa giustamente gloriarmi d'aver impiegato insieme con le fortune anco ogni mio talento, ed ogni mio studio in servizio della Seren.ma Repub.ca di Venezia. Il che sia sempre a laude della Santiss.ma Trinità dell'immacolata Vergine, e del glorioso San Marco —

Fine.

Ex Constitutionibus Patriæ Fori Julij
Tempore Patriarcarum Fol. 76.

De pœnis non exigendis vel imponendis ultra summam quadraginta denariorum, vel in Festivitatibus ultra summam unius Marchæ, per habentes Garrithum, vel jus custodiendi festum. —

Statuimus, et ordinamus quod nulla persona audeat pro delicto, vel maleficio commisso vel committendo, sub garritho imponere, vel exigere majorem pœnam Trexadlearsum quadraginta, sed si aliquis habeat jus custodiendi aliquod festum, tunc in die Festi possit pro ex fortio, vel percussione ad sanguinis infusione imponere, et exigere pœnam, et pro pœna Marcam unam, qui vero contrafecerit, teneatur duplum ejus, quod ultra prædictas pœnas receperit refarcire Curiæ Dni. Patriarchæ. —

Annotazioni fatte da D.r Daniele Fabrizii so:
pra il suo discorso dell'origine de Feudi del Friuli

Parte Prima.

I Consuetudo in Feudis principalem obtinet locum cap. 6.° B. in judiciis de Feudi cognitione. Gail praticarum observatarum Lib. 6.° Obs. 117. n.° 5.to —

Attenditur consuetudo loci, in quo situm est Feudum; non loci;

in quo fit Investitura, si sunt inter se diversæ, Bal. in cap. p°., ii qua cont.ª de pace: constit. Afflic: Dec: Pars: cons: 13 n° 18., et rubi Albert: Brunus cons 13.—

2: Marin Frec. de sub. Feud. lib primo Tit. de Orig. feud. n° 58. 59. in Tit. de antiquis Statutis sing. n: 20. Card. Ugo Hist de Regno Siciliæ lib. 8° Fol 21: —

3. Marin Freccia de sub. Feud l: 1. de Origine Feud n°. 5. et sequentibus

4° Card. Ugo Hist de Regno Siciliæ l'2do: bb4 fol. 86.

5 In Privilegio Henrici III Imp. 1040. habetur hæc verba. Per hujus Regalis præcepti paginam largimur Ecclesiæ Aquilejensæ. ejusque Rectoribus, qui pro tempore fuerint omnes Episcopatus, Abbatias, Plebes, Monasteria tam Monacorum, quam puerorum, nec non Xenodochia, Castella ---- Villas omnesque ejusdem Ecclesiæ possessiones

6° Carolus cognomento Magnus concessit Paulino XXXVI Patriarchæ Aquilejensis multos Paganos Judiciis in Foro Julio, Historia et Donis, a Ludovico Satorio, altero Carolo Federico p°. Ottone 4° aliisque quamplurimis Imperatoribus, et Regibus corroboratus Joan. Can. Comend Aquilejen: l 4to in principio.—

7° Ottho primus et secundus Imperatores quidquid Rodoaldus fara vilege, cedit reus inter Plavim, et Liquentiam, possederat

Aquilejens. Ecclesiæ adscriverant. Sabellicus de vetustate Aquilejens. l. 5.to et lib. p.mo Vide etiam Candidum lib. 5.o Comment. Aquilejens. Ecclesiæ. —

8.° Federicus ~ D. E. Romanorum Imperator presentis scripti pe rinhebentis quod nulli eorum infeudatarj in Foro Julio, et historia de cetero liceat occasione Mansi, vel man: forti, quod ab Aquilejensi Ecclesia feudaliter obtinere no: scunt sub pretextu Advocati, vel occasione prescripta in his se impedire quod mansos cum omni jure obtineat, cum verbum ipsum lltr. cum omni jure privatas et anexas ipsis Mansis utilitates exponat. De crimina: libus Causis, Furtis, Castigationibus, vel similibus, quæ ad juditium sanguinis pertinent, vel merum, et mi: xtum Imperium sapiunt cognoscere, vel temere se intromittere sine predicti Patriarchæ indulgentia vel mandato non audeant, sed tantum idem Patriarca, et officiales sui, quos auctoritate ordinaria, et juri: sdictionis loco vice sua duxerit deputandos predi= ctam Juridictionem exerceant sicut decet. Si quis vero contra presentis nostri Editti prohibitiones pre: sumpserit, et in abusionis solitæ tentamine perma=

nere presumptores ipsos, eorumque Majorum sine Advocatie Feudi ingratos decernimus, et indignos, maxime cum Privilegium meretur ommittere qui concessa abutitur potestate. —

Datum in Castris in Obsidione Brixie.

Annottazione sopra la seconda Parte.

Concessa Jurisditione etiam sine concessione Castri.

1. Merum et mixtum Imperium in eadem concessione venire, ex eo quod concessio Jurisdictionis favorabilis sit constanter assseveramus frequentiori interpretum consensu receptum esse, modo non subsit aliqui ratio quæ .... suadeat interpretationem. Vide Covar pract quest cap. 1.° n.° 10. Vers 4.°

2.° Interpretanda Principis mente solita consideratio valet similitudinorum. Anied. a Ponte ubi supra in fine, et n.° 71.

3.° Interpretanda voluntate Principis concedentis attendenda consuetudo loci convicinorum. Camill. de Curtis in Tract. Diversorum jurium Feudalium. Vers. nunc de altera n.° 150. —

4.° Pro resolutione articuli primi recurrendum est ad tenorem Invest.re Pereg. de jure Fisci l. prim. tit. de iis, quæ jure Fisci hab. n.° 84. Camill. de Curtis in Tract. divers jurium Feudalium vers. tenor ergo n.° 64. et sequens. In declaran-

Da Invest:^a venit mens Principis concedendi Amed a Ponte in tract. del. Laud. Tit qui Feudum dare posit sub N.° 71. —

5.° Et egregia Belli, et Pacis facinora in Respub.^cæ utilitatem preclare gesta, aliave de causa. Nobilibus Civitates, Oppida, Villas, Regio beneficio collata fuerint ad Jurisd.^e mero et mixto Imp.^o Covar. Pract. cap. 40 in principio

Annottazioni sopra la terza Parte

1 Quando dividuntur Jurisdictio minuitur dignitas Pub.^a et Respub.^ca lęditur ex pluralitate regentium, quoniam multitudine Principum nescia est secundum Phil. refert Ruin Cons 34. N.° 3. vol p.° —

2. Princeps non potest infeudare, quando ex infeudatione nimium lęditur principalis dignitas. Amad a Ponte in Tract. laud. titulo Qui Feudum dare posset n.° 80., ubi plures allegat —

3.° Concessio Jurisdictionis meri et mixti Imperii, et in proprietate, et ratione Territorii intelligitur quoad primam instantiam, non autem in 2.da, nec quoad causas appellationis Didac Cavarru. Pract. Quest. Cap. 4. per totum, ubi latissime tractat hanc materiam, et pre

E. 4.

sertim nº. 6. ubi plures acut et jura adducit. —

4º Camillus Borell. in lib. de Regno Cathal prestan c. 39 nº. 39. et sequen in fine.

Marinus Trevia de sub. feud. l. 2. Autn 13. nº 6. Pne

Appellationis cognitio non censetur concessa Vasallo sub clausola meri, et mixti Imperii. Amed. de Ponte in Tract. de laud. Titt. qui Feudum dare possit nº. 70 ubi plura alegat

5 Appellationum causæ non intelliguntur concessæ in generali concessione meri, et mixti Imperij, et omnimode Jurisdict. Iacob. de S Georg in Invest. feud.; cum mero, mixtoque Impero nº. 9. et in verbo, et de Vasall nº. 36. et 37. Cart Taur. De feudis 97. vers.

Antonius Cap. in Invest feud. et Feudorum accessoria vers. appellationes causæ.

Annottazioni sopra la quarta Parte

1º Bal cap. pº 55 pº. de Feudis guard. Dei. con. 173. 1. 1. in cap. pº. de Feudis, non habent propriam naturam feudi cap. pº. &. nulla. per quos fiat Invest.ª Plura adducit Ludov. Mol. de Hispan primog lib pº. Cap. 0 nº. 22. Jurisd. Cons 5 Vol. pº. nº. 64.

Plura etiam adducit Deciamus Cons. 5. 8. n.i 20. 23. 24. id. 2.
Part. con. 22. n.o 7. et seq. vol. p.o

Bal l. n.a n.o 40: vers: super eo / quando non petentium p.o
Vide plura adducta p.r Ruinum con. 20.

A.d p.o et plenissime cons. 67. vol. p.o Cephalus cons 35. 8
n.o 5. et 7. vol. 3.

2. Confirmatio non extendit ultra quod actus sit confirmabilis. Bal in l 101. actiones 6. de appellationibus, et in cap. p.o in principio in Tit. per quas fiat Invest.

3. Joannes Paponius Arres Fran lib 4. Tit 7. de Foro, et Jurisd.e Arres 40. Fol. 244.

Finis

vedi a C. 34) In contraddittorio Giudizio tra gli Ambasciatori della Città di Udine, e quelli del Parlamento, nella quel Terminazione si dice, che li Feudatarj del Friuli, li quali pretendevano la ragione dell'Appellazione, ovvero nel termine di mesi 6. presentar li loro Privileggi, ovvero le loro antiche consuetudini altrimenti passati li detti mesi sei, quelli non averanno fatto constare le ragioni loro s'intendessero non

non aver tal Giurisdiz.ne Onde non avendo quelli giammai mostrato legittimamente dovrebbero esser dichiarati decaduti dalle loro ragioni circa l'appellazioni, l'abuso delle quali è veramente gravissimo pregiudiziale non tanto alli Pubb.ci interessi, quanto a quelli anco dei sudditi, li quali perciò sono anco danneggiati in diversi Tribunali prima che aver il ricorso al Rappresentante il loro Principe. —

Circa il qual interesse dei sudditi nella presente considerazione, che facciamo sopra l'amministrazione della Giustizia io avevo fatto pensiere di passar sotto silenzio li danni, che talvolta ricevono essi sudditi dai ministri di alcune Giurisdizioni e massime nelle formazioni dei Processi Criminali, perchè pare, che questa considerazione riguardi piuttosto il particolare con tuttociò non voglio tralasciar due cause principali, dalle quali provengono molti disordini; l'una è che in alcuna Giurisdiz.ne si sogliono vender al più offerente gli uffici, ossiano di Giudice o di Cancell.re, o di Ministro, onde coloro, che le comprano non fanno ciò per zelo d'amministrar Giust.a

ma per far avanzi nel Ministero, volendo con tal maniera (oltre l'imborso dei denari perduti) sostener anco le loro Famiglie, il che non può succedere che con danno, e forse rovina de poveri sudditi. È sebbene altre volte sono stati castigati simili Ministri dagl' Ill.mi e Ecc.mi Luogot.ti ad ogni modo però li danni sono stati quasi irrimediabili.

La seconda cagione de sopradetti disordini proviene dalla poca intelligenza, e dalla poca convenienza che hanno li Giudici deputati da alcuni Giurisdicenti mentre in molti luoghi si vedono assistere con titolo di Capitani o di Giudici li Secretari attuali dei med.mi Giurisdicenti persone che nè per nascita nè per altra qualità sono atte a simili ministerj. È ben vero, che in molti altri luoghi li Giurisdicenti deputano per lor Giud.ce alcun Giureconsulto della Patria o della Città.

Due altri disordini circa l'interesse de sudditti ho io praticato in alcune Giurisd.ni a quali parmi, sia

E.b.

1706.

necessario, che dal Supremo Principe fù con opportuno rimedio provisto —

D'uno e' via li depositi che talvolta convengono farsi ij

Ved. d'avanti nel fine della 3za. parte a f. 85-86

Elenco dei feudi della Chiesa aquileiese

Capitulum

De feudis Dni Patriarche et Aquilejen. Ecclesie et eorum recognitionib. specialiter in Patria Forijulij, et ejus confinib. iuxta librorum antiquorum continentiam et tenorem.

Nomina Vassalorum.

1275. D. Everardi Abbas Monasterij Sextensis pag. 19.
D. Vorlo de Sophemberch
1300 Bertholdus dictus Cocha de Sophemberch pag. 20. t.o
Joannes q. Vorlini de Sophemberch
D. Federicus d. Cattina de Sophemberch pag. 21. t.o
Selesso de Sophembergo
D. Henricus de Polzolio de S. Paulo pag. 22.
1235. Paulus de Pacinellis de S. Paulo pag. 23.
Trivitius Sartor de Isula de Tarvisio
1300 Dna Biatrix de S. Paulo pag. 24 t.o
D.D. Bregona et ... cho fratres de Spinimbergo
Odoricus et Schinella filij D. Gerardi de Cucanea pag. 25
1348. D. Gerardus de Cucanea
1260. Amandus q. D. Rudperti de Subclavio
1275. D. Razmpret filius D. Bocij de Sorlerio pag. 26
D. Lienuil de Cucanea
D. Thomasius q. Adalperti de Cucanea
1299. D. Candidus q. D. Andree de Camissio pag. 27
1297. Daniel q. Martini Cruvete de S. Daniele
1300 D. Thomasius de S. Daniele pag. 28
1335. Thomasinus de S. Daniele
Lambardus de S. Daniele q. Odorlici
1300. D. Coronellus de S. Daniele pag. 29
Vidussius q. Americi de S. Daniele
Marinus et fratres sub Pattha Bartholdo
Ropretus de S. Daniele
Blasius pag. 30
Zacharias De S. Daniele
Bartholotus et frater nepotes D. Zacharie
Thomasius
Conradus

Livisinus et Coronellus
Lambardus et Ditulkius fres
Petrus
Zarvellus
Michael
Adalmarus et fres — de S. Daniele — pag. 130

1299. Pelegrinus q. Henrici de Pirole de Aquilegi — pag. 131
1300. Sigamarus filius Jacobi filii d. Sigamari de Aquileg.
1275. Joannes de Canars Civis Aquilejen.
Pasculus de Aquileja
1294. Jacobinus q. Magri Guilmi de Canippa — pag. 132.
1297. Jo: Thomasius q. Vaguarosi de Prata
1300 Vgerius Not.s de Canippa
Thomas q. d. Officheri de Canippa
Hermagoras de Canippa — pag. 133.
1297. Paulus q. d. Anzelotti de Canippa
1275 Magr Vuillielmus q. magri flumi, et magr Avo-
taffus q. Jacobini Medici de Canippa
~~[illegible]~~ ~~pag. [illegible]~~
1300 Thomasius q. d. Vignos de Canippa
Odoricus q. Sivdonis de Canippa — pag. 134
Paulus q. d. Ancellotti de Canippa
Sclavus de Canippa
Magr Jacominus q. magri Guilti de Canippa
Utini comorans
1230. Gvoundus de Faganea — pag. 135.4.o
1300. D. Petrus de Faganea
Rodulphus q. d. Nicolai de Faganea militis — pag. 136.
1275. Petrus de Faganea
1300. Varzendus q. d. Vide de Faganea
Vacellus q. d. Thomasi de Faganea
1275. Muttettus de Faganea — pag. 137.
Brunettus de Faganea
1300 Rodulphus q. d. Amici de Faganea
Dna Guilimanda dicta Bolleo de Faganea

Mena
Acquisto gia' Affitti di Carte fatto da N.H. Mani, 1696

Anno 1696: 16 giugno: giorno del Quinto incanto
Esibì Domino Pietro Bonanelli Causidico [illegible]
[illegible] mani: 21575: [illegible] di [illegible]
o, o vero [illegible] delle, francationi, che nel termi:
ne d'un mese uno forsero fatte.

Aggradita l'esibitione dall'Ecc.mo Mag.to, è fatto nuovo
13257 Esperimento 20 giugno sopra l'incanto senza trovar
[illegible] offerente, deliberò la vendita al Bonanelli
con la solita riserva dell'approbatione, [illegible]
[illegible] alla presenza di più persone [illegible]
[illegible] subito [illegible] l'offerta agl'Ecc.mi SS.ri Savij perche
portata all'Ecc.mo Senato, ne seguisse l'approbatione
[illegible].

[illegible] di nuovo la prudenza degl'Ecc.mi SS.ri Savij sopra
l'esibitione, e [illegible] in [illegible]
vendite è conferente, [illegible], che nella [illegible]
[illegible] pretesto alle francationi [illegible]
la [illegible] del tempo [illegible]
1275 con la [illegible] del publico vantaggio, mentre da
privati nella francatione delle biade alla tariffa stabi:
lita l'anno 1659 [illegible] presente com:
mune [illegible]: onde SS. EE. credevano conferente al
publico interesse che quest'utile non restasse al Com:
pratore, ma andar dovesse in aumento della vendita
stessa; e stabilivano, che à cautione del fondo [illegible]
con l'oggetto di non levar dinaro dalla cassa publica
in tempo di premura, havesse à contentarsi il Com:
pratore, che la ratione à lui spettante per le franca:
tioni seguir [illegible] in uno de publici
depositi à sua elettione.

Fatto però chiamare nell'Ecc.ma Consulta il Bonanelli le fu:
rò dall'Ecc.mo Savio di Settimana esposti i publici sen:
ti
men:

· timenti in questo particolare con esibitione di regolar
B 258. 5-6 à tal norma l'offerta, e consegnarla all'Ecc.mo S.r Savio
Cassiere à cui s'aspettava la materia, per poi consegui:
rer dall'Ecc.mo Senato l'approvatione; al che rimettim.
B 258 t.o 5-7 ossi, e riformata con tal metodo l'esibitione in quel
particolare restò lo stesso giorno con positivo decreto
pienam.te approvata.
Il giorno 23 di giugno dichiarò il Bonaudi con constituto haver
B. 259. fatto l'acquisto per conto, e nome del N.H. Co: Cod.ro Manin
di 17 d.o per partita di banco fu fatto l'esborso in publico
B 259 t.o delli f 20; in ordine al quale sotto li 28 fu presen[tata] la
B 260. supplica nel Mag.to Ecc.mo de Feudi per ottener l'investi:
tura conseguita li 7 luglio susseguente doppo le solite
B 253 informationi de Fiscali, e Consultori in iure, et altre
ordinarie formalità, previo il giuram.to feudale et obli
B. 253 5.i go assunto in quello, oltre il servitio personale di con:
servar il feudo, beni, e raggioni feudali, e prestar
contro ciasuno ogni aiuto con la persona, e col consi:
glio per ricuperar le cose perdute.
B 238 Furono esbese li d.i denari di possesso, e li 26 g.bre fu:
A 50 rono depositati nel sacro monte di Pietà d'Udine
D 66 li f 1575 dovuti à S.ri Dragoni, che d.o anno esigevano le
partite Arcoloniane e finalm.te 1696: 7: Febr.o M.V.
B 260 privato di gran lunga il termine delle francationi
ricorsero gl'intervenienti Manini al Mag.to Ecc.mo de
Feudi, acciò commandassero la facitura del calcolo,
et assegnassero la portione aspettante nel deposito al
B 260 t.o 5. 12 Mag.to de Gov.ri dell'Entrate eletto da d.o N.H. con poco buona
sorte: in ordine à che li 28 d.o fu terminato da d.o
Ecc.mo Mag.to de Feudi, che dal S.r Fran.co Servalò Raggiona
to d'esso Mag.to sia fatto il conto e stabilita l'assegnatione

in ordine alla quale seguito il carto sud:o con molto pregiud:o del N.H: Manini, à riguardo particolarm:te di non doversi uo: let. separar, e considerar la portione indivisibile tanto ne contanti che nelle biade; dal quale fù rilevato cioè
B 252 dal cas: delli d 3687. importar delle francationi, doueano
B 261 esser rimessi à beneficio Manini d 2272, e per carto
5° 53 publico restar d 1415: ordinata perciò con mandato 7: Mar:
20 1697 la restitutione sud:a con aggionta d'altro mandato
B 262 t.o 14 Agosto susseguente delli Ecc:mi deputati sopra la pro:
uisione del danaro, resto finalmente quest'affare ... in:
tieramente sopito.

Era stata deliberata l'anno 1695 la condotta degl'affitti di
B 64 corte à Domenico Desia per anni 6 à d 1030 l'anno con ...
A 11 gio publico di tutte l'affittanze, casade, e con obligo di pagar
5° 2-9 l'affitto in 3 rate con d 347 l'una, la prima il mese di
Marzo, la 2da il mese di Maggio, e la 3a il mese d'Agosto
B 86 1696 e così successivam:e gl'anni avvenire. Questi cor:
rendo all'hora le biade in qualche riputatione, e però ri:
B 274 cevendo con spiacere l'alienatione sud:a ricorse l'anno 1696
5° 2 22 Agosto con supplica nell'Ecc:mo Ill:mo nella quale ... af:
fettate dicerie esaggerò le cose stesse che hora ... man:
uengono poste in campo, quasi lo stesso Desia fosse stato
di quelli che si dicono hauer fatto ricorso ...
... Svetese, che essendole rimasto in dietro l'anno
1695 quasi la metà degl'affitti, doveo di raggione à lui
spettarsi l'esattione 1698, e che il Compr:ore Manini hauendo
fatto lo sborso in Giugno, veniva à riscuoter l'Agosto vicino
le biade, e in pochi altri mesi il rimanente del frutto del
suo capitale con publico discapito di d 1030, che esso pagava
d'affitto, e visto fosse terminato à lui spettarsi la riscossione 1696.

ri aggiunta di tal supp.lica humiliò più volte le sue ri:
stanze nell'Ecc:ma Carsubba, dalla quale, sentite le rag.ni dei Bo:
navelli Comp:re più volte chiamato, oltre l'impegno della
publica fede, fù fatto conoscer al Desia ch'era necessi:
tà d'acquietarsi non tanto per l'impegno publico, quanto
per li termini della raggione humiliati dal Bonavelli,
che haveva fatto vedere d'esser dal suo Principale per
B 256 molti mesi tenuto il dinaro à dispositione di quest'acquisto
deliberato 17 Aprile, che quando anco non vi fosse stata
l'espressa conditione, tale d'esser sempre stata la natura
degl'acquisti fatti dal Principe, tanto ad'instanza privata
ne Mag:ti di Sopragast:o e di Scoprio, quanto per debiti publici
ri questi de Gov: dell'Entrate, Camere, et ogn'altra vendita
fatta de beni Ecclesiastici, Proc:ie, Camerali, Communali, e
B 275 Feudi, che il vaudlto, quantunque imminente, s'aspettava
al comp:re Che l'affittanza del Desia per tutte le leggi era
caduta con l'alienatione de beni locati, et in oltre, che il
form:to bensi si riscuoteva l'Ag:to, mà il miglio, e sorgo s'esi:
B 77: f. 11 gevano il gbre, e li livelli, et affitti di soldi scadevano solo
à Natale; e però come riuscivano di poco momento l'au:
vantaggio del Comp:re, così troppo rilevante sarebbe stato
il discapito, se al Desia s'havesse lasciato riscuotere un
altra annata, mancando tenui n'affitti delle biade à
detti tempi, mà riscuotendosi molto tempo doppo per la
B 174 confessione del Desia stesso, che 1696: 22: Agosto asseri:
hauer scosso poco più della metà dell'anno 1695, oltre
B 64 f. 2:9 che si riserva il suo tempo à ridur le med:me in dinaro;
e che sia vero il giorno della supplica 1696: 22: Agosto il
Desia med:o non haveva ancor esborsato in cassa publica
la 2:a rata dell'anno 1695, e solamente nell'Ant:o 1697 più

dimi:

d'un anno doppo l'esborso [illegible] manini [illegible] entrar in Cassa
publica li d. 1030 dell'anno 1696, che però non risentì la d.a
cassa discapito alcuno, anzi più tosto vantaggio, godendo il
[illegible] del Cavp.re per più d'un anno, e 2 mesi prima, che ve:
nisse in stato di poter dimandar l'aff.o desia, che corr.e onde
al più del dinaro manini d'un anno solo; per havere dell'al:
tro vantaggio dell'esentarsi il sempre di quel carato, che
contribuisse à ministri Camerali per l'esattione de d. 1030 dell':
affitto desia, che non rilevava summa così leggiera: come pu:
367 re doverebbe esser esente dall'esborso di d. 40 all'anno, che cor:
risponde in ordine al decreto 1635: 14 [illegible] e susseguente termi:
[illegible] Reggim.to al Nod.o a feudi d'Udine per andar facendo,
e rinovando li cattastici de censi sud.ti che se da d.o Nod.o sono stati
esatti doppo la vendita del sud.o ultimo residuo de censi [illegible]
percetti contro il dovere, ne potrebbe di ragione ricavarsi in
avvenire cessata ogni occasione d'impiego in tal affare. Che
il credito dell'anno 1695 nessuno impediva, che non restasse à
beneficio d'esso desia, come restavano quelli degl'anni an:
tecedenti quasi degl'altri conduttori da potersi esiger à suo
piacere: in ordine à che licenziato convenne aquietarsi ne
mai s'è persuaso il Camp.le che le potesse esser di nuovo mossa
querella in materia già ventillata, sopita, e decisa, nella
364 quale si trattava del solo interesse del conduttore, che per an:
ni 5 col solo esborso di d. 1030 annui doveva godere il beneficio
di qualche riputatione, in cui all'hora si trovavano l'entrate
386 delle biade, e di quel poco vantaggio, che havesse [illegible] portare
la scorsione del termi.to pochi mesi doppo l'esborso, che in
ogni caso doveva [illegible] lui competere di esser [illegible]
Gimoroso imo l'impedim.to del conduttore s'è continuata l'e:
satti[illegible] e degl'affitti alla meglio, che col progresso del tempo

vendenitti sempre più d'esattione à Hein, mentre da sogget
d'autorità, e distintione trascuravasi il prender l'inuest:ure
e di praticar le recognitioni per il decennio delle partite
più importanti, et il Nod.o à feudi diligeva più troppo con li
poveri contadini, che per l'inuesti:di e recognitioni de minu
tissimi pezzeti di terra erano astretti pagar, come meno d
valor de med:mi; all'incontro per que riguardi, che possono
immaginarsi era trascur:o e rispettoso con quelli, che più im
portano: onde le più grosse partite qual per un secolo qua
per poco meno non haueu: inuest:e, ò recognitioni di sorte,
e nell'inuest: stesse, che ueniu:o fatte nasceuano più tosto
fomenti al publico preiud:o che fondam:ti, e lumi per à ca
sinatione delle publiche raggioni, mentre dandosi senza
le debite requisitioni, e formalità con d'espressione del censo
di qualche partita à genio di chi faceua inuestirsi con la
sola clausula sine preiud: iuris, seruiuano di pretesto
alle contese, et alle frandi più tosto, che di solieuo, ò vantag
gio all'esattione, mentre in una partita inuestiti per esse
pio 6 de possessori, che s'haueuano diuise le terre
al saldo di detta partita nelle 6 inuestiture fatte à loro modo,
e secondo le loro assertioni non ueniua à stabilirsi ne meno
la metà di quel censo, che alla detta partita ne publici cata
stici resta prescritto.

Credè neces:o il N:H: Manini per conseruar:ne del priuato, e pub
patrimonio trattandosi di feudo retto, e legale far ricorso a
mag:to Ecc:mo de feudi, e con duplicate lettere dal med:mo impe:
4 ... trate 18 Lug:1710 far sequestrar e confinar li beni obligati,
... sin ... che s'astronassero possessori à prenderne
l'inuest:e, e rinnouarle nel decennio giusto le leggi à cautio:
ne dell'esattioni passate, et in auuenire del priuato, e pub:co patrimo
nio —

Ferinano

Jerinano queste non li pochi cartadini, che pur troppo per le cose dette di sopra veniuano senza riguardo astretti all'inuestiture et atti sognauano più di freno che di sprone; ben sì li saggi di più alta sfera, e non pochi di quelli, che per ordinario presied: dono depi: della Sauia. Questi perciò col rispetto, ch'esiggeuano per le loro qualità personali al sommo distintione, e per quelle della carica, persuasero il Mod: à feudi in Sd: al quale s'as: pettaua rilasciar li soliti mandati d'essecutione per le sud:e leggi posposto il douuto riguardo al rispetto d'un Mag:to di tanta stima à negar il rilascio de mandati stessi.

A.3 Applicò con qualche più che giusto sentim:o l'Ecc:mo Mag:to li sig:ri Ag:
d'rio altre leggi penali contro il Mod: stesso, che fatte presentar
A.3 al med: li g. di d: mese conuenne far ricorso à quel fonte
10:13 di Reuerenda doue s'originò ad humori si poco chiari. Visita
però la banca de Depu:ti attuali et alcuni degl'usciti con l'auttorità, che da un tempo in quà contro le leggi e massime fondamentali, si sono ascritti sopra li Sindici triennali e catt: della cartadinanza, non dubitorono hauer li Sindici stessi per compagni, e la cassa aperta alle spese; ben sapendo bastare alli Sindici med:mi che le sia mostrata occasione di lite nella dominante che non si considera da loro ne s'intende se dell carico che rappresent: ne la ragg:ne ma il solo proprio
A.7 profitto. Fatto perciò da due capi uniti strepitoso ricorso
fu fatto estendere sotto li 8 Ag:to dall'Ill:mo Fiscal di Reggim:ti per li suoi riguardi astretto à secondarli politica scrittura rappresentante le conuenienze d'obligar il Camp:le à ua: lersi del solo Mod: de Feudi per le confinationi contro il tenor delle leggi d'ivo Ecc:mo Mag:to, che ciò lasciauano
A.10 in libertà à d: Camp:le giusto all'uso ordinario, et alla prat:
A.11 tica degl'altri Feudatarij, à quali in ogni caso preste-

ragg:ni

ragioni doveuebbero esser communi per li feudi vecchi, e
A: 13 legati della stessa natura del suo, e fù fatta trasmettere
A: 12 à d.° Ecc:^mo Mag.^to con l'aggiunta d'un const.° di protesto
notato à nome de sindici in quello.

Al tenor di tali mosse il genio quieto, facile, e modesto del N. H. Manini fece rappresentare à sud.^tta esservi egli con l'essempio degl'altri feudatarij in Patria valso del braccio del Mag.^to de Feudi sì per li sequestri come per le confinationi, ne esservi mai imaginato ò di far novità dalle quali era totalmente alieno, ò d'incontrar la dispiacenza d'alcuno, vedendo pieni i libri d'esso Mag.^to di lettere tanto per sequestri, anco doppo il decreto 1708: quanto per confinationi senza l'espressione, ò l'obligo di valersi del Mod.° à feudi, qual Mod.° pure senza frapponer alcuna difficoltà haueua data l'essecutione alle lettere degl'altri feudatarij, che in esso non l'era passato ne men per pensiere di non valersi del sud.° Mod.° à feudi non per obligo, che vedesse di hauere stante le cose come stauano, mà per la partialità che portaua allo stesso, e molto più credendo d'incontrar in ciò il loro genio, e così nel punto di sequestri si valerebbe del braccio del Reggimento senza punto rimouersi dalle lettere stesse per non pregiudicarsi senza promouerne dal Mag.^to Ecc:^mo l'essecutione: per altro quando si cangiassero di lattione le loro istanze per una interpretatione, ò decreto Universale come sarebbe il primo à non opporsi, così venendo stabilito sarebbe il più rassegnato in tutte le sue parti ad essequirlo.

Con l'espressioni de sentimenti si moderati e si raggioneuoli aggionti alla sospensione d'ogni instanza crede d.° N. H. hauer

A 9
15.10-

hauer arrivito ai ogni loro desiderio, quando da una
scrittura fattali intimar in due cappi nell'Ill.mo Cons.o
di 40 C.M. 23 Xbre 1710 viene in cognitione non solo dell'appella=
tione interposta alle bolle stesse, che già sapevano abban=
donate, ma dal tenore della scritt.a stessa s'avvede, che non
volevano assolutam.te confinationi ne con il Mod.o de feudi,
ne con altro; ma che si lasciasse perire il pub.co patrimo=
nio e continuar loro à goderlo senza ricognitione; non
essendosi mai, anco quando gli affitti di corte erano sem=
plici censuali, pratticato nelle confinationi passate fatte
per lo stesso off.o e Mod.o de feudi citar prima della de=
putatione de confinadori in ord.e al mand.o d'esso off.o al=
cuno ò confinante, ò possessore, ò d'altra natura, il che
pure non si prattica nell'altre confinationi de beni
laici di tante, ch'ogni giorno si van facendo, ripugnando
i termini citar prima confinanti e possessori di que
beni, quali in tanto si procura confinare, quanto
che non si sà chi li possieda, ne chi confina con essi e
al più si può ricercare un editto generale affisso alla
colonna, e publicato nella Villa, ivi deve farsi
la confinatione, acciò alcuno pretendendosi interesse
possa ò intervenirvi, ò far què passi, che credesse
conferenti, che pure mai s'è ricusato benchè contro
d'esso non ripugnando con il possibile, e cessando le
confinationi, cessano ancor li sequestri, che anco vo=
lendoli fare col braccio del Reggim.to non possono haver
luoco, quando non sono noti li confini, e li possessori de

beni

beni da sequestrare. e più abband.º per genio di quelle
da d.i N.s H.i anco il pensiere delle confinationi col Mod.i de
feudi per non trovar in ogni una d'esse mille censi di car
tese da chi s'andava cercando, e senz'implorar l'assi:
stenza del Mag.to Ecc.mo de feudi sud.i per la commune
diffesa, l'autorità del med.o venendo più colpita, che sin
tevesse d'esso N.s H.i, e senza ne meno sino al giorno d'hoggi
risponder alla scrittura stessa gl'hà lasciati continu:
ar nell'usurpo del pub.co patrimonio, molto più che
A.177 posteriormente hanno dato a divedere nell'istessa
A.226 confinationi prodotte, che non solo non si sono valsi de
A.179 Mod.i à feudi e non hanno osservato le formalità, che
tendono prescrivere, ma hanno cercato Mod.i noto:
riam.te avverso, e sospetto, chi hà voluto confinarli cont.
ogni buon ordine della stessa qualità con quelle nostr
osità, chi hanno resa necessaria la contradittione an
notata, acciò il disordine non serva d'essempio a qualch
altro maggiore in materia più rilevante.
Dal detto però che potesse un giorno risvegliarsi, e dall'evi
videnze ò motivi d'altra passione, che si possono
sedur dalle carte prodotte, vincevi d'acquistarsi à
B.219 quella forse troppo rassegnata e rispettosa condiscen
con l'occasione dell'unione dell'ult.i Magg.i Cons.ij del Mag.to
Tasso Mort. Gli Eccell.mi proposero parte di far instanza che sua
Serenità si degni restituir al pub.co Errario li censi
A.67 t.o di carte, così che ridotta l'esattione di quelli per conto
A.69 t.o pub.co, possano li pensionarij francarsi de censi stessi
in Camera

A 726. Camera di Udine giusto gl'esempi delli 1646, 1651, 1659, havendosi
co in caso simile sospesa la vendita della Gastaldia di
Cividale, e revocata l'altra seguita della Carnia.

Ottenuta in tal guisa la parte e sfavelati più tosto, che sor-
B 219 tiati i voti pelo d'elettione in nono deput: in soggetto
ben sì degno per casa, e fortune, ma di vocatione di ferven-
te, e però mai più impiegato in cariche publiche anco
Calunnia inferiori, solo perche per molti riguardi veniva cre-
duto il più interessato, e forse il più dispettino, qual uni-
to à Colleghi spedì à Venetia altro soggetto di venerata
conditione, e distinta habilità, ma di genio notoriamente
troppo sviscerato alle liti.

Dove certo il tenore anco della parte med:ma presa in
Parlam:to che saveva abbracciare tutte le vendite degl'
Cerere affitti, e livelli di carte, alle quali le ragg:ni e redditi addot-
sono comuni, diverse le sue mire, à secondar anco forse
D 58 delle private instruttioni havute di distruggere, e pla-
itarne una sola sotto li 30 Lug:o 1719 fece presenta-
re più tosto d'una supplica una querella quanto
più mal fondata, che insussistente, altrettanto più
impropria et indecorosa al nome per altro riverabile,
che porta in fronte, che quasi potrebbe applicarsi
à principali autori della med:ma ciò che scrive
l'historico di Tiberio quando con l'accuse false portate
al senato procurava la rovina de Padri più riguar-
devoli. Viridice solazio malignantis naturae notam
non adversatis.

Recita

Dettata la supplica dalla passione, ch'è cieca, non d'haver, che riciamai in termini repugnanti, senza separare l'interesse publ.co dal privato; il decidere da quel, che può ricevir in contesa; il puro dall'impuro; senza dar nella materia tanto incerta delle strade, le sue ragioni a tempi, & à casi nell'addurre quasi per nuovi ritrovati quelle cose, che tutte sono state sino da bel principio ò viste, ò considerate che non distingue il Deven... quando prescrive leggi, ò im... pone gravezze dal ... quando contratta: si vale d'essempij ò inconcludenti, ò supposti, ò totalmente contrarij al suo interesso, e mirando appunto colpi di cieca, arriva a toccar sino la sfera più sublime, & in compenso di publici ideati vantaggi, conclude, e vedra la sola distruttione del publ.co patrimonio, e l'impunità d'usurparlo —

Meritato però il Comp.e ... una giusta difesa, con= venendogli implorare la permissione di far scrivere

B 59 ... le publiche, & private ragioni al Magistrato Ecc.mo de' Feudi & al Reggim.to Ecc.mo d'Udine, a quali havevano fatto cavedar l'informationi, che s'incaminate prima

D 47 in Venetia, perche forse da loro si prevedevano con= trarie, hanno voluto far precedere quelle del Reggim.to che non si vede come possa conciliar il publ.co interesse, & la publ.ca fede alle loro brame, e che però il Comp.te ha tutta la confidenza d'ottenere anco da esso quella

Giustitia

Giustitia stessa, ch'avanti di l'Ecc:mo Mag:co ni erano stabilmente
sperava, se ni aggionta delle cose sopranarrate,
che distruggono col fatto la maggior parte degli er:
ronei supposti nerva prima considerare.

Tutte le cose addotte tanto ni ord:e quanto ni merito;
vedrai, che di tante tree nessuna arriva al punto;
di tante saette scagliate nessuna ferisce il bersa:
glio, e che tutte le cose proposte, quand'anco ha:
vessero fondamento, caderebbero addosso alla via giudicia:
le non mai alla deliberativa, tanto pretendosi
fare moderare quello, che il Comp:re haveva ecceso
oltre il permessogli con la vendita, quando veramente
fosse lesiva e che però tutte doverebbero proposti à
Tribunali con le solite formalità giudiciarie, come
A. 165 appunto ha convenuto far la sdominia della
Carnia narbata ne la corrente supplica per loro
stilità, quando pretendeva che li Comp:ri di quella
Gastaldia oltre passavero d'auttorità conseguita con
A. 165 t:o 2. 27 le comparse, e ristanze avanti d'l'Ecc:mo Coll:o de XX
Savij del corpo del Senato, rimandate sempre l'in:
stanze della sdominia stessa à fori civili, sinoche
A. 167 trovata la Legge, che prohibiva l'alienatione di
Giurisditioni nel confine diede adito alla via delibe:
rativa. Vedrai con le raggioni e generali, e particolari,
che s'adderebbero in ogni caso à Tribunali #

Tribunali stessi à fauor della vendita, e che hora s'
anderanno accenando come mense, porebbe sperar
dalla giustizia de medesimi, chi volesse tentare l'annul-
lazione della vendita stessa, ò chi volesse provare che
il compre: hauesse in qualche parte eccesso li limiti per
moderarla.

E però per cominciar dalle generali non u'è dubbio che sa-
rebbe desiderabile, che il Prpe Ser.mo conseruasse sempre
intiero il suo patrimonio, e non uenisse il caso, che ò
per difesa, ò per dilatazione di dominio, non suggerende
l'ordinarie rendite, ricercasse prouisioni estraordinarie
di danaro, e che stante l'istinto pietoso e paterno di
aggrauare meno che sia possibile il suddito, douesse ri-
soluere l'alienazione di qualche porzione del pro-
prio suo patrimonio, nel qual caso uede ogn'uno che
deue procurare di priuarsi prima di quelle rendite,
che stima più soggette à pericolo di diminuzione et à
moltiplicità di necessarii dispendi, e disturbi per con-
seruarle. Che tali siano, e sempre siano stati r'edu-
ti li censi di Corte, si vede chiaramente dalle cose
premesse, e dall'hauer la sapienza publica procu-
rato sino da più secoli d'anteponer quelle ad ogn'
altra, et in certo modo slongarsi al possibile del som-
mo dispendio e disturbo che le apportauano e
non hauendosi in più secoli trouato, ò difficoltà,

ò opposizione alle vendite stesse, si può concluder in primo caso, che certamente li beni di tal natura, e potettero, e dovettero alienarsi, e ciò molto più do-vette dirsi del residuo più infelice, più sparso, ridotto in partite minuzzate doppo la sudetta, et affrancazione delle migliori senz'alcuna aggionta di diminuzione a differenza di tant'altri.

Potendo, e dovendo seguire tal vendita con qual forma più avvantaggiosa poteva idearsi di farla, ritrovandosi li Certi infeudo nella sola linea mascolina d'una Casa, che per aggiunta d'accidentale vantaggio alla vendita stessa si trova anco al presente così poco bene stabilita. La vendita fatta iure feudi nella sola linea de maschi si calcola per comun senso della maggior parte de scrittori in tali materie à beneficio del vendi tore per il 3.º del prezzo conseguito, e senz'eccettuazione alcuna degli auttori stessi almeno il 4.º, e molto più se vi s'aggionge, come nel nostro Caso in ordine al gravamento prestato l'obligo del servizio personale

B. 253. che per l'auttorità degli stessi scrittori tanto più si rende considerabile, quanto il feudatario è più dotato de beni di fortuna più qualificato per nascita, e per dignità, e più munito d'aderenze, e d'appoggi e maggiormente se al servizio personale sia aggionto

come

come nel nostro caso, qualche determinato effetto di
B. 2583. danaro; così che queste condizioni ancora devono cal=
colarsi, per aumento di prezzo, e per vantaggio di prela=
zione, come sono state calcolate già più d'un secolo
alla casa stessa del Compratore nell'acquisto fatto con
Publica permissione della Contea, e feudo di Polcenico,
D. che corsa secco voto di Parlamento che forse ha dato
motivo di qualche sentimento a' varj dello stesso Par=
lamento dilatato anco contro altre cose doppo la
prima susseguentem.te aggregate, quali non potendo
opporsi a' quelli auttorità, che ha creduto Publico interes=
se d'aggiongerle, non hanno mancato in tutte le occa=
sioni procurarsi disturbi, et il presente forsi è uno de
frutti di questa pianta.

Potendo, e dovendo seguir la vendita, e trovato f in=
contro di farla anco verso questi, qual altra norma
Frutto C. più adequata, più giusta e più ragionevole poteva
assumersi per regola della vendita stessa, che quella
dell'entrata, che il Principe ricavava con l'affittanze
de censi vendita? Con tal norma si sono diretti, e si
dirigono tutto giorno di Magg.ri Ecc.mi di sopra gastaldo, pro=
prio et altri delegati in luoco de med.mi alle vendite,
che pratticano ad instanza privata. Tal è la

prattica continua de Mag.ti Ecc.mi delli Governatori
B.324. delle Entrate, Cazude, et altri di separazione, quando
B.325. vendono per debiti Publici; Così è stato pratticato nell'
B.327. alienazione de posti delle hostarie, pallade, porte,
B.328. e tant'altri beni di Publico Patrimonio; così per quelli
B.329. delle Communità, Commissarie, et Ecc.e Procuratie, e
B.331. così parimente in quelle delle decime laiche et
B.320. Ecclesiastiche, che sono quasi della stessa natura de
B.325. Censi di Corse, et altri beni de Conventi soppressi fatte
B.319. con permission Pontificia, et assistenza del Nuncio;
B.327 e tale finalmente è stata la direzione delle
B.319 vendite degli stessi Censi di Corse di Pordenon, Caneva
B.311 Sacile, et altri che si dirigevano con affittanza parti=
colare, e separata, studiandosi solo il maggior Publi=
co vantaggio nel vender più tosto a 6 che a 4,
a 5 che a 6 per 100;

E quando l'affittanze di molti anni non siano uniformi,
è stilo, e ragionevole il compensar il prezzo maggiore
e minore di tutti quegl'anni, e fatto un prezzo medio=
cre, prender da quello la norma: così se la maggiore
è di ducati 100, la minore ducati 60, il prezzo medio=
cre riuscirà ducati 80. Tale è stato la prattica delle
vendite delle hostarie, pallade, e porte, calcolando
la maggior

la maggior, e minor vendita del decennio, e sopra
B. 319. quello arrivando il Conz.ti a' £ 200 deliberato
vfficio nina se. In tal conformità la mediocrità dell'af=
331. fitto de Censi di Corso in anni 28 sarebbe riuscito du=
B. 37. cati 9137 soldi 17, e pure nella presente vendita s'ha'
voluto hauer riguardo alla sola maggior affittanza
A. 15. di ducati 1030 corrente un'anno solo in numero d'anni
28 à Publico beneficio, e per causa accidentale di
qualche calore delle biade; mentre niente è stato
A. 86. calcolato a beneficio del compratore il ristoro dovuto
dal Publico al Conduttore in tempo, et in ogni caso
di guerra a' diminuzione delle aff.e suddette di ducati
B. 64. 1030, come ne' tampoco le partite straordinarie, soli=
te essigersi dal sig. Antonio Dragoni, e bonificarsi an=
nualmente dalla Camera al Conduttore medesimo.
Douendo in oltre considerarsi, che le affittanze de
Censi di Corso come fatte nel Publico incanto con
piena libertà a' concorrenti, non portauano seco
quella preferenzione, che corre in molte di quelle
de' Dazij delle Beccarie, et hosterie, che obligati e riga=
tai nelle ville, e case di soggetti di gran riguardo, si
poteua dubitare, che molti non s'azzardassero al
concorso.

Per avvantaggiar la vendita sodetta, si sono fatti Proclami

B.237. in circuito nella Dominante, et in Udine; Stà volse il

B.257 q.to Mag.to de Feudi s'è portato sopra l'incanto, ricevuto

da chi applicava la prima, e ritrovato l'oblazione 8

D. 21. Giugno 1696, tutto che potesse dirsi ragionevole, hà

D. 22. impiegato tutta l'attenzione per migliorarla, e mi-

gliorata nella seconda di 19 detto assegno, che crede

esso Ecc.mo Mag.to non dovesse più tardare a deli-

berarne la vendita, per non lasciar fuggir l'

incontro, et impiegar il dinaro in altre imeghie,

come la scrittura sodetta accennava; ancor ciò non

ostante all'attenzione, et auttorità degl' Ecc.mi Sig.ri

B-258. Savij, è sortito di farvi aggiongere la permissione di

mesi 4 di tempo alle francazioni, e di far avvantag-

giare la Cassa Publica nel calcolo dell'affrancazione

delle biade, e nell'effetto di detto calcolo fatto dal Rag-

gionato Ferrabò, le insinuazioni aggiunte al ris-

petto dovuto a detto Ecc.mo Magistrato hanno superato

to il Publico beneficio, che il Com.te non insista nell'in-

stanza, altro giustissima, che nel calcolo stesso do-

B.262. vesse haver luoco la consideratione delle partite

inesigibili, nel qual caso sarebbe stato di molto dimi-

nuita la summa di ducati 1415: si fatti entrar in

Cassa

Cassa Publica, in aumento della vendita stessa, et in aggionta de ducati 22575 già fatti entrar per avanti.

In aggionta di trasferire nel Cong.r tutti i Privilegi de Condottori era prima di necessità del Contratto, per che vendendosi con la norma delle affittanze, che pagavano li stessi Condottori, quando l'Esattore de beni non havesse goduto quei privileggi, non havrebbe voluto corrisponder quella summa. In secondo capo compliva anco al Publico interesse, che i privileggi predetti non s'abbolissero, o' andassero in abuso, con che in ogni caso di caducità potessero por-si in dubbio con pregiudicio delle nuove vendite, o' nuove affittanze, che fossero per seguire. Si vede però, che da un prestantissimo Magistrato non poteva farsi di più per avvantaggiar una vendita, e meri-tar le comendazioni di diligenza, e di zelo espresse nel decreto infallibile dell'Ecc.mo Senato 1696: 20

B.258 t.º Giugno con che può dirsi, che non vi sarà forse essem-pio d'altra vendita, in cui con maggior attenzione e sottigliezza si siano considerate, e sminuzzate le cose à Publico beneficio quali fosse stato da quei Sapientissimi Padri previsto dover à loro successori

nel mag.to vostro l'obligo di difendersi da una destruzione appassionata, e però riuscirono studiato formalità straordinarie per lasciar aggiunto l'adito ad una difesa non ordinaria.

Le vendite devono diriggersi con le misure del giusto, e del possibile, e conciliar le premure del venditore con le convenienze del comp.re, ne per venir creditata una vendita basta dir, che si poteva cavar di avvantaggio, ma bisogna far conoscere, se vi era modo, e mezo di farlo, e vedere se si siano eccesi i termini dell'ordinario, e del giusto, et à prevenzione deve correr sempre, che il venditore habbi fatto il possibile per avvantaggiarsi, e molto più quando si dà le cose esser passate per mano di soggetti di tanta cognizione, natività, et affetto alle cose publiche, et al particolar loro decoro, e genio d'aquistar merito con la Patria.

È noto quale sia il destino per il più anco nelle vendite de beni privati, nelle quali alcuno de concorrenti, dopo formato il contratto con qualche altro di loro sorpasserebbe, per haver essi beni quelle misure, che prima li sgravava per trascendonli, stimolando o il genio d'invidia, ò di vendetta, contro quello hà

sortito

forito l'aquisto, o sia natural propensione di sempre più apprezzare quello, che meno è permesso d'otte=nere, che perciò fù detto: sarebbe pur il vendere vantaggioso, chi potesse vender due volte. Il che me=ritò la risposta: se si potesse vender due volte, mai si comincierebbe a vender la prima; e che sia vero, anco il patto della ricupera è stato sempre conside=rato dagli Auttori per un accrescimento importante del prezzo della cosa venduta: ma nel presente caso sin' hora non si vede chi anco doppo seguita la vendita s'esprima, ch' haurebbe dato, ò sarebbe per dare d'avantaggio, e pure questo sarebbe, se non giusto, almeno apparente modo di sovedittarla, nè si sarebbe tagliato da parte da chi hà procura=to cercar anco quelli non solo desiderii d'ogni giust=tizia, ma ancora d'ogni apparenza.

Stabilita con ragioni moltiplici generali, e particolari la vendita stessa, et avvalorata #

avvalorata dalla solenne promessa della pub.ca perpetua manu=
tentione non resta, che purgarla dalla vanità di quegli
obietti, che si vedono posti in campo col fine di volerla
annullata.

In primo capo si tocca esserti in quest' occasione dispensate
le Leggi ord.e dell' incanto, il che non si può articuare come
anco ch' havesse fondamento che non ne ha potta mai
dirigerti, e tender al fine, che viene preteso perche primi=
eramente chi può obligar il Prencipe à vender il suo
sopra l' incanto? Le vendite fatte per non parlar di tant'
altre delle molte partite degl' istessi centi de corte delle più
grosse importanti, e pontuali l'anno 1651 à SS.ri Sarmida, Dragoni
Zulliani, Bonichi, costernin, e tant' altri sono forse state fatte
sopra l' incanto? L' incanto è d'avantaggio, e non di necessità
della vendita, et in questo caso sei volte il Mag.to Ecc.mo de Feudi è
stato sopra l'incanto, si son fatti proclami d'incanto nella Domi=
nante, et à Vdine; la prima, e seconda scrittura d'oblatione
sono state prodotte sopra l'incanto stesso, e senza che mai sia
comparso alcun concorrente li 20 Giugno 1696 sopra essa seconda
scrittura al Mag.to Ecc.mo de Feudi nella pub.ca Lozzetta in S. Marco
hà deliberato al Bonavello detto acquisto salva la pub.ca approva=
tione per ottenere la quale à gusto degl' Ecc.mi Savij si hà conve=
nuto aggiongar alla seconda oblatione à publico vantaggio quello
si vede espresso nella terza conseg.ta in mano dell' Ecc.mo S. Savio
Cassiere, e con Decreto dell' Ecc.mo Senato il giorno stesso intiera=
mente approvata.

Se l' essibitione fatta, e deliberatione sopra l'incanto fosse p. essempio
d. $\frac{m}{20}$, e la revolatione consegnata in mano d'esso Ecc.mo S. Savio
fosse di soli $\frac{m}{18}$, si potrebbe da chi volesse cercar pretesti formar
qualche obietto; dicendo, che alcuno sopra l' incanto sentendo l' off.ta
di $\frac{m}{20}$, non credeva suo interesse di spender tal summa, dove
se havesse supposto, che potesse esser deliberato per $\frac{m}{18}$, egli
sarebbe concorso all' essibitione di $\frac{m}{19}$. Mà chi non hà fatto alcuna
essibitione, et hà cesso ogni sua raggione sopra l'incanto sentendo

una

una esibitione di ƒ 20^{m} non si può suponer che non l'havesse letta à
una nuova aggionta oltre li 20^{m} stessi d'altri — ƒ 1415.

Oltre che se chi presiede à publici interessi fosse in opinione che in
quel incanto vi fosse qualche mancanza, non è punto questo che possa ò
debba correre in via deliberativa, mà al più dovrebbe esser commesso
a Fiscali della Ser.^{ma} Sig.^{ria} per le publiche raggioni che assistete in via giudi=
ciaria contro il Comp.^{tore} dando al med.^{mo} le sue difese al loro ordinario, ò
delegato nè mai in fronte d'un decreto deliberativo potrà comparire
che il publico tagli una vendita fatta da Lui med.^{mo} e dal proprio
suo patrimonio per essersi difetto negl'incanti senza che prima
questo difetto sia conosciuto, e terminato dal Giudice. Princeps enim
in contractibus utitur iure privati. Così se sopra la deliberat.^{ne}
de Dacij publici vi è stata mai qualche differenza trà gl'abbocca
tori e li Rappresentanti il Sovrano ò per gl'incanti ò per altro
capo è stata sempre la difficoltà ventilata à Tribunali civili
benche sopra questo punto, et in questo caso non dubita il Comp.^{te}
che possa succeder tal ricorso col mezo de Fiscali [illegible] nè che l'
Ecc.^{mo} Regg.^{to} ò li Mag.^{ci} Sig.^{ri} Dep.^{ti} de Feudi nelle loro informationi
consiglino questo passo mai più forse inteso, come nè tampoco
li Fiscali stessi qualunque volta di publica Comissione fossero
ricercati del loro sentimento proposto vedendoli repugnante
la sempre inconcussa publica fede, oltre che non occore parlare
contro gl'incanti passati da Chi non vuole l'esprimento di nuovo incanto
nè pensa portar vantaggi alla vendita; mà procura che la vendita
stessa non habbi à seguire à qual si sia prezzo.

In secondo luogo vien esposto esser stato venduto per ƒ 21500 un Capitale
B 58 che sorpassa ƒ 42^{m}, che vende eccedentissimo però con lesione enor=
missima, e però che il Prencipe con il taglio facia giustitia à se
stesso, giustitia à Suddito bastando le franchezze della metà à
rimborsar il Capitale al Comp.^{te} et impinguar col resto il publico
errario. — Il Prencipe in via deliberativa non fà mai giusti.^{a}
à se stesso nè vuol esser Giudice e parte nè la publ.^{ca} fede hà
mai lasciato, nè lascierà tentarsi da qualunque utile lucro, et

offerire

effetivo non che da un ideale, sognato, e chimerico che sotto vane
A.181 apparenze d'incerto profitto concluda, com'hanno concluso l'instanze
continuate della Provincia della Cargna in un certissimo et evi=
dentiss.mo pregiudicio —

Se non supponesse il Comp.te che li cerca da Sindici non la ragione et inte=
resse della Contadinanza, mà la lite dalla quale risulta il loro
B. proveccio e per divertir le quali sono stati tanti decreti appro=
vati dall'Ecc.mo Senato, e massime quelli 1639: 5 Gen.o e 1644: 10 Feb.
e quand'il ricorso non sia Universale di 891: Ville pagando solo
esse al Comp.te qualche picola cosa, e le altre tutte pagando agli
altri possessori di simili censi si vede che non preciò fondi la causa
com.e nè far contribuire la Cassa comune, le essibirebbe che
prendessero ad aff.o li censi stessi per il loro corpo anco con
affitanza di anni nel tempo il più longo dalle leggi permesso
contentandosi egli che le contribuissero anco meno di 6 per
100 sopra il Capitale esborsato in Cassa publica, e che à Lui
restasse il peso della feudalità, e dalla tansa overo le asse=
gnerebbe non solo X mà anco in ƒ 100 per l'essationi di
tutte le vendite da Lui non date in nota per ineligibili
delle quali sortendole d'essigerne qualche parte la lascia=
rebbe pur in agionta à loro beneficio e restarebbe à commodo
et incomodo del Comp.te il minor, ò maggior valor delle Biade
et à beneficio della loro Cassa que' gran vantaggi, che van dec=
antando. — E se applicassero all'affitanza anco dall'altro acqu=
isto di ƒ m/100 fatto al tempo stesso di quello di censi di Corte, si
contenterebbe l'uno per l'altro di tutti due detti acquisti
di qualche cosa meno di 4 per cento.

Spicca da Calcoli prodotti che con tutto l'estraord.o e fortunato valor
delle biave non hà reso il Comp.te l'acquisto che solo [illegible] 7/8
B. 69 per cento in raggion di feudo et in raggion di libero se il
S. 14 Precipe havesse gradito l'offerto de ƒ m/33034 di vantaggio
non haverebbe reso che 5 e meno d'un terzo per cento:
et al presente che il valor delle Biade è più ristretto a=
perta arriva la vendità à 5: in ragione di Feudo et à 4

in

in raggion di libero per cento; che sarà poi se il formento come purtroppo per raggione stante la gran coltivatione del Paese doverà succieder sia riduro a £13:12 come l'anno 1517 a £14 come l'anno 1518 a £13:10 come l'anno 1520: overo a £7:16: come l'anno 1683, et a £7:12: come l'anno 1688: esspicca dal Calcolo stesso la stravagante ingiustitia et ommissione ne tali quali calcoli prodotti à quali è stato di necessità d'espressamente contradire ex abundanti in quanto siano diversi dal Calcolo stesso, che mai alcuna veuessione potrebbe stabilirlo mancante e difettivo quando anco la materia dovesse à tal norma esser ventilata; che per altro un acquisto fatto per raggione d'entrata conforme pagavano li conduttori à comodo, et incomodo del Compratore viene ad esser esente da simili considerationi come sempre ne sono andati esenti li conduttori stessi

β74 Che direbbero poi se come poteva, et altri hanno fatto havesse acquistato detti centi l'anno 1647: che ne susseguenti 1648 il

β.83 formento arrivando al eccesso ha valso £31:12 alla medio:

S.13 crità 1649: 1650: prezo rigoroso; la segalla £25:4: miglio £20:8. Sorgo £13:16: all'hora si haverebbero cavato più de 13 per 100 come hanno cavato tanti che in quel tempo gettisono stati fatti gli acquisti al hanno ricavato li Conduttori che lo godevano ad affitto per 1474 avanzando più

β.73 del doppio, e pure non sono stati placitati ne inquesiti d'un beneficio della fortuna che poteva al roversio minorando per il pretio delle Biade obligarli à qualche discapito, ne alcun altro Compratore in quel tempo da persone private à £30: ò 36 il staro del formento a che in tre anni ha quasi rimborsato il suo capitale ha trovato ne meno chi tenti di disturbarlo. in oltre nel nostro caso l'avantaggio delle Biade sarebbe stato del Pesin Conduttore che haveva la Condotta per altri cinque

β.64 anni per li soli £1030 annui non mai del Prenzipale ne de contribuenti.

Una Casa nella Dominante stessa che à fabricarla overo à farla stimare

stimarà non costerà meno di $\mathcal{D}\frac{m}{70}$ se l'affitto soli $\mathcal{D}$ 300: in caso di vendita al Mag.to di Prov.ri e Sopragastaldo non si considera per più di $\frac{m}{5}$ in rag.e di 6 e $\frac{m}{6}$ in rag.e di 5 p. 100 non calcolandosi il valor della casa mà l'importar della vendita, che dà norma al cap.le e valor della med.ma.

Le vendite fatte à rag.e d'entrata s'intendono à comodo et incomodo del Comp.re senza dar luoco ò pretesa reciproca di

C.i 4 vesarcimento — si vedono aquisti di Boteghe nella Dominante à S. Giuliano fatti al Sopragastaldo in rag.e di 6 p. 100 sopra l'aff.o che al tempo della vendita pagauano per cap.le di $\mathcal{D}$ 650 e si vedono posteriorm.te accresciute d'aff.ti, e poi vendute à 3 p. 100 per $\mathcal{D}$ 1930 triplicando

C.i 3 quasi il costo, e pure licentiato l'impetito per lesione

C.i 8 dal Cons.o di 40 C.V. e prima dal Mag.to stesso e si vedono

C.i 7 simili casi tanto dal Mag.to de Gouernatori dell'Entrate quanto in altre destinationi andando le vendite fatte sopra l'incanto ancò d'instanza d'un priuato esenti d'ogni attion di lesione.

Nelle vendite poi del publico patrimonio il Prencipe nemmeno sè reseruata questa attione come la ne dechiarà espressamente in quelle de Comunali nè mai si vede per tanti secoli che da Lui sia stata essercitata contro d'alcun Comp.re se fusse non una vendita di tal natura non fatta à raggione

B. 258 d'affito nè con l'espressioni che si legano nella polizza di non voler far l'aquisto sopra le Tariffe 1659: in ord.e alle quali erano state permesse le francationi e che li priuati p. liberar i suoi Beni poteua sorpassarà la pnte. comune pratica

Le vendite delle Daie in Terra ferma che sorpassano $\mathcal{D}\frac{m}{70}$ annui sono vendute à 8 p. 100, et al presente

B. 350 24: 25 da possessori vengano reuendute à 4 p. 100 et il Comp.re

de

de centi di Cortena puo mostrar molti aquisti nella
comunità del Trevisano e Vicentino ne alcuno pure
se è sognato di ricercarne recuperà ò di professarne
B. 296: 309 lesione p conto publico
B. 007. 0. Licenzi di Corte di Pordenone per non parlar d'altre
vendite s'affittauano 1579 – ₤ 1701: e quel Proveditore
22: 22: 23 scrisse con lettera 1580: 14 Luglio che la Comunità
B. 305 all'hora condutrice d'essi centi avanzava ₤ 500:
annui e non ostante seguita la vendita iure
liberi sopra detta affitanza per ₤ 26^m che vuol
dire à sei e mezo p cento non ostante dette lettere fu
B. 336: con Ducali 1580: 4 Agosto confermata
B. 334 Licenzi di Corte sotto Sacile s'affittauano 1646 ₤ 435
B. 337 e furono venduti 1646: 20 ottobre p ₤ 4600 – et aquisto
B. 339 T. o fu fatto in ragg.e di 9 p 100 e quelli di Caneva ven-
duti 1649 p ₤ 1250: rendendo ₤ 84: Pernice due
sono stati aquistati à 7 p 100 così l'aquisto di quelli
di Fagagna sorpassa di gran longa in avantaggio
quello che al ponte è incontrato e così parimente
d'ogni altro è stato fatto –
Chi potrebbe obligarlo nel anno 1696: pagar un staro
B. 75 di formento à misura venetiana p ₤ 3 d'entrada
A 33 che vuol dire à 5 p 100 ₤ 60 di Capitale giusto la
Tansa 1659: se detta Tansa è stata regolata da
magistrati di Prov.e e Sopragastaldo et in conseguenza
da tutti gli altri à soli ₤ 2 il staro che vuol dire
A 17 Capitale à 5 p 100 ₤ 40 chi potrebbe dire che fusse
tenuto à fare aquisto d'un staro formento à
B. 87 misura d'Udine à ₤ 50: ò 42 se doppo le regola-
Vijj 98 tioni sud.tte corre anco in Patria la pratica di ₤ 30
T. 29: 30 ò

o al più D. 36: al staro come da tanti istrumenti
prodotti, e che si possano produre apparisse essendo
molto diverso un pretio d'affetto d'un pretio d'obligo
potendo trovarsi ffaltro qualche genio che ss'liberasse
dall'aggravio e dal disturbo di pagar un staro form.to
dasse anco D. 100 non che 50: con tuttociò è riuscito
più vantaggioso al Prencipe vender tutte le partite
in una solleolta apprezzo minore che darle più
scielte à D. 50 e lasciar perir il resto come pur
troppo l'esempio del successo in quelle della Cargna
dà à devedere.

A Non si nega che le francationi di tutte le partite
se fussero esigibili e fusse fatta con la Tariffa 1659
come è stato considerato anco al tempo della vendita
formarebbero la summa di D. 42 m.a mà di D. 43515
B.62:38 però relevando il inesigibile D. 5034 - Le francationi
B.48 seguite 1696 - D. 3687 - queste due summe formano
D. 8721 si restano soli D. 34794, cui novebbero
quasi doi terzi de censi al rimborso del Comp.e
Non si puol negare in altro che tal raggione fu
A 157 allegata ggli censi della Cargna, e pure l'esito ha fatto
A 178 vedere, le alienationi sive francationi delle partite
B2:B3 più floride non hanno sorpassato D. 7813: et il rima=
nente che pur s'affittava l'anno 1642: prima della
vendita D. 1707: e che era stato venduto in Feudo
D. 40 m.a si è vedato in niente e quei Primarij
della Provincia sotto l'ombra di quelle poche
francationi, et aquisti s'hanno usurpato amo il
resto. Uniscano prima tanto numero di francat.ni
che porti il rimborso del Capit.le esborsato dal
Comp.e

Comp.e che compariranno l'istanza se non giusta almeno uantaggiosa al publico erano, et il Comp.e hauera il modo di far uedere che mai hà cesso ne cederà di zelo à chi si sij quando si trati del uero e positiuo publico uantaggio e non sfogo d'ingiusta passione della destrutione del publico patrimonio col pretesto d'impugnarla altro se fusse l'esito come si suol dire tentare dominum anco il Comp.e sarebbe in stato di far di belle e uantaggiose esibitioni al publico per essere preferito nelle uendite fatte anco de censi di Corte mà se quello si deue alla publica fede et alle conuenienze priuate.

Pare che uenga pur intimidato quasi per obietto esser seguita la uendita degli affitti di Corte libera et esente da X.ma come se questa fosse stata l'unica uendita fatta dal Serenissimo con tal conditione anco iure liberi tutti li publici deposti tutte le vendite della Camera di Terra ferma di X.ma di beni delli conuenti soppressi sono esenti non solo di X.ma ma d'ogni altra grauezza ancora un particolare à cui si fa uendere $ 100 d'entrata che cauaua per esempio di qualche casa il Comp.e deue pagar la X.ma perche la pagaua il uenditore il Serenissimo di censi di Corte cauaua il più $ 1000 senza X.ma sopra le affittanze sue è stato fatto l'aquisto onde nesun descapitar ho repetir questo. Tanto parti e ineligibile comprende l'affitto di Corte onde sarebbe troppo discapito e troppa confusione se si douesse pagar la X.ma di questo ancora e si douesse secondo che si

vendaro

inesigibili, ò esigibili ~~che occorrentie~~ far la sequarad.te ò l'agiunta. Fossero pur tutte esigibili, ~~perche~~ volontieri il Cong.re renonciarebbe a simile Privileggio e molto più se rimanesse esentato dal obligo del Feudo.

In oltre sono termini repugnanti ricever i censi di Corte in Feudo retto e legale, et esser obligato alla X.ma il Feudo retto e legale porta secco il servitio personale e la Tansa militare in tempo di Guerra che repugnano la gravezza reale. È stata un'abbondante Cautella del Cong.re l'espression nel aquisto iure —*

* aquisto inve per quella chiara clausula che per la stessa menzionata investitura, e che dal Collegio Ecc.mo de X Savij vedutta la natura dell'aquisto sarebbe senza dubbio stata fatta terminazione d'esenzione, come n'ha fatto tante altre per altre case, e patrizie, et habitanti in Venezia per li feudi retti, e legali che godono in Patria, et altrove d'antica loro ragione senza che possino mostrare o per il loro aquisto, o per le loro investiture quest'esenzione.

Volesse pure il Conte, o qualch'altro contribuente a' fochi Veneti, dar in feudo retto, e legale con l'obli=go personale e detta tansa feudale in tempo di guerra, qualche porzione de suoi beni liberi, che il Serenissimo li riceverebbe più che volentieri dal Catta=stico delle decime, credesse pur suo vantaggio il Conte delle decime, credesse pur suo vantaggio il ri=tiro sciogher il Conte dall'obligo del feudo, ch'as=sumerebbe più che volentieri quello della decima.

Inoltre la presente rendita vien ad esser esente dalla sola decima, non dalle altre gravezze, che il Principe havesse imposto, o potesse imporre sotto al=tro nome; ma della stessa natura, ch'abbracciasse=ro esenti, e non esenti, privileggiati, e non privileggia=ti, come ha praticato nell'impostizione del Campatico, che s'estende anco sopra i beni feudi retti, e legali, dipendendo dall'arbitrio del sovrano, anco senza lesione della publica fede, aggravar nelle occorrenze

di qualche gravezza estraordinaria, quelli, che sono
esenti o' p. natura de beni, o' per privileggio d'acqui-
sto da qualche gravezza ordinaria.

Così ne' primi sette anni essendo passati li beni Communali
ne' Compratori con le Publiche ragioni furono goduti
da medesimi esenti d'ogni gravezza, conforme li
godevano per Publica permissione da Communi.
Doppo l'anno 1650, non constando d'espressa esen-
zione nominatamente della decima, furono di-
chiarati in quella gravezza compresi, e posterior-
mente molto più in quella dell'Campatico, che ab-
bracciano esenti, e non esenti, privileggiati, e
non privileggiati. Così parimente li Publici de-
positi nella Cecca e quelli nelle Camere della
Terraferma, benche espressamente esenti da Xme
et esenti per se stessi dall'obligo del Campatico ven-
gono ad esser considerati in occasione della Tansa,
quale sorpassando, come il più delle volte succe-
de l'importar della decima, o' del Campatico,
vengono a' contribuire, et ad aumentare sotto
altro nome alcuna di quelle gravezze, e molte
volte tutte due, il che pure s'estende a' Censi di
Corte, che nella stessa occasione della Tansa sono
sempre stati considerati.

4 Insinuano, che s'esigge da debitori la pena di soldi 2
D. 58. per lira, e che si pretende la moneta alla

parte

parte ad uso della Camera se ciò prima fosse vero
e non fosse giusto non perciò il compratore dovreb-
be perdere il feudo, ma al più conosciuta in con-
tradittorio a mag.^r competenti la trasgressione, si
sarebbe prescritto altro metodo, al quale il compra-
tore dovesse attenersi.

Ch'^ ha convenuto pratticare la Provincia della Cargna
A. 144. — quando pretese, che li Conti compratori eccedessero
A. 165. l'auttorità concessali, rimandando le di lei instanze
al Collegio Ecc.^mo de XX savij del corpo di Senato,
dove in più casi in contradittorio ventilata la
materia fu profferita sentenza in alcuni, a favor
d'una parte, in altri a favore dell'altra. Non vi
sarebbero più Feudatarj in Patria se ogni volta
hanno dilatato, o procurato di lasare le fimbrie delle
loro giurisdizzioni a Publico pregiudicio havessero
convenuto cedere i feudi loro, e rasegnarli alla
Publica dispositione, et è anco che mai si farà con-
stare, in ciò il Compratore havesse peccato, sa (di)
certo, che potrebbe esser sicuro, che in tutto il corpo
del Parlamento non vi sarebbe alcuno, che fosse in
stato di dar mano alle pietre, di lapidarlo.

La vendita, e l'investitura sono seguite con tutti i
privileggi, e prerogative nessuna eccettuata, che
godeva la Camera fiscale, e li Conduttori di q.ta

La Camera ha fatto da debitori li soldi 2 per lira d'
B. 25 B. aggionta, et il dinaro alla parte. Lo stesso hanno
A. 63. praticato li Cond.ri perche dunque non poteva prat-
B. 44. ticarsi dal Comp.re, che godeva li privileggi med.mi?
A. 86. S'aggionge, che senza queste prerogative, non sare-
usque 99. bbe il Publico affittato i Censi sudetti d'anni 1030
B. 6. e per conseguenza la vendita, che doveva rego-
larsi sopra quell'affitto, non sarebbe arrivata a
A. 86. quella summa: inoltre godendo tal natura di Censi
A. 56. tanti privileggi, non doveano perdersi, e lasciarli
andar in abisso per quello potesse succedere al Publico
beneficio in caso di decadenza.

Puo' essere, che a soggetti di tanta sfera, e che per il piu' ri-
splendono nelle prime cariche, li Cond.ri con particolar ri-
guardo non habbino fatto pagar l'aggionta di soldi 2
per lira, dove il Comp.re dalle ricevute fa' vedere non es-
sere altri stato havuto tal riguardo da Leonardo Chiesa
subconduttore del Sig.r Zattini, degl'affitti in San Lorenzo,
et anche ogni volta per trascuraggine de suoi Agenti
ha differito, dare il tempo debito il pagamento di qual-
che anco minima summa. E' però certamente verissimo,
che mai è stata ne' meno dal compratore fatta, o richie-
sta da loro aggionta veruna di soldi 2 per lira, ne' aggio
di valuta, tutto che paghino le partite piu' importanti,
e tanto degl'altri piu' affettivi: come pure altri soggetti
di riguardo

di riguardo, e decorati anco del carattere Patrizio, che abbracciano buona parte delle partite, sopra le quali possono cadere le due sopradette inspezzioni, potranno, e dovranno deponer la verità, quando siano obbligati

B. 220. dalla Giustizia, come diversam.te si rispira; senza che vi

B. 65. sia bisogno di tali quali ropiti, illegali, e mal concepiti attestati di persone di loco, e fede sospetta, a' quali è stato in necessità per ordine, e per merito estrattam.te di con=tradire, e che non potranno, o dovranno dalla Giustizia esser considerati, con riserva di dar prove concludenti e legali, quando volessero ciò sostenere, essendo in questo caso stata l'intenzione.

d'Azienda, e felicità, che riposavano sperare in tempi anco
di pace d'abbond.a e di popolaz.ne un più crescente, che non
la diminuissero; là doue chi hà comprato fondi di terra
o dal pub.co, o dal priuato hà trouato vantaggi molti-
plici. Ciò chiaro si comprende da due Ducali 1642: 17:
Deb.o: 64 Lug.o; 1643: 6 Marzo, nelle quali al Luog.te di quel tempo con
pari premura raccomandava la perfettione de Cattastici
à divertim.to possibile de pregiudicij sin dall'hora, e per
sempre corsi et di perdam.te imposta d'affitt.a à conuento:
ri, non avedendosi bene, che sian ricorsi dalle cam.re per
Conto pub.co e aggionse, che questa natura di censi
non è mai stata di quelle rendite che s'erigono dalla
man Regia, come sarebbe il campatico, e simili,
ma sempre s'è procurato farla riduttioni de censi;
et è stata scorsa qualche volta dagl'Ecc.mi Sig.ri
per zelo avidente di non trouar compratore. Che cor-
B. 64 re dunque, che in uece d'un compratore di Beni co-
me prima era il Fisco, vi sia un cond.to con le
stesse prerogative e niente o' avvantaggio per tempo
indeterminato durante la linea sua mascolina?
Qual pregiud.o può venir il Prin.pe, qual occasione
di giusta indolenza verebbe à privati? se non forse
il sperare, che il cond.re della sud.a natura applichi dan-
vantaggio anco con suo grave dispendio, et ricommo
so

to alla conservatione ò ricupera del pub.co patrimonio,
che loro procuravano d'usurpare. In questo persua-
dono pure la pub.ca sapiendetta di quest'Ecc.mo [illegible] che
tal natura di censi deve esser riscossa dalla Idea man
Reggia, così che siano annullate tutte le vendite, infeu-
dationi, concessioni, e francationi de beni di tal na-
tura, che il campo sarà il più vantaggioso ad humiliare
la sua sopra il tutto per ambitione, che dalle nuove
affittanze spicchi con evidenza magg.re che quella
vendita sciolta per scopo della più appassionata dett.
ttat.e è stata, e sarà sempre la più dannaggiosa di
cotesto pub.co di qual si sia altra. Non essendo in questo
da sperarsi dalla Giustitia di chi governa, che in fron-
te d'un pub.co decreto apparisca per il taglio d'una
vendita, che non comprende la uente [illegible] parte
de beni di tal natura una causa commune à
tutte l'altre, che si lasciarono intatte. Anco la
Provincia della Carnia ne suoi ricorsi si lamen-
tava di due sole delle 4 Famiglie, ch'l'anno [illegible] fatto
l'acquisto di quelle Gastaldie, frà le quali non v'era
la Manina, e pure dovendo seguir il taglio per
una causa Universale, e commune à tutte 4 le
A 1671 Famiglie di non poteersi cioè alienar Giurisditioni
sul confine, furono [illegible] tutte 4 nel taglio incluse.

Ha trovato

4. Si è trovato persino in passione mascherata di Zelo modo
B.577:145 di far capo di qualche cessione fatta da privati à
Campi.le di qualche pezzo di terra obligato à censi di
1577.226. carte, quasi che da lui consolidato il detto carditile do:
B.579. minio potesse un giorno restar il pub.co pregiud.o
in caso di decadenza. Qui ci varrebbe o esclamar:
O pulchrum custode ovium lupum. Questi vengono
invigilare alla custodia del pub.co patrim.o che tutto
tentano per conservarne l'usurpo che per quasi un
secolo non hanno mai voluto investitura, e anche
rinovata nel decennio giusto e leggi. — Grazie al
Cielo, che con tanta requisizione anco con modi in
diretti, e non più visti non hanno trovato, ne mai
potranno trovare, che il campo.le con tanti, che sono
debitori de censi di carte, mai si sia valso, ò tentato
ne men di valersi delle pubbliche ragg.i per esconiar:
li de beni, che possedono col peso de censi stessi, mà
hà sempre consid.o i censi di carte come fossero
un livello privato destituto d'ogni privileg.o; ne hà
mai esercitato altre raggioni contro i suoi debitori,
che quelle, ch'ogni privato per un privato credito
può esercitare.

A tutti è lecito per tutte le leggi vender à chi le pare
i beni soggetti all'off.o di carte, e non sarà lecito à ciò
.56 hà comprato i censi farne l'acquisto? Non hà potuto
come

A.183. come pretendevano i compratori de feudi di Adesine
dover preferito in caso di vendita: fù asciato, che
tutti vendano à chi le pare, e ze alcuno, di non
B.140: 105: trovar altro compre: di qualche sterile minuncia,
106: 139. de infelice gl'hà ceduti à lui, hà sempre riservato agli
cedenti le facoltà di redimerli, e di cavarli venuto
140 t.38, 39 / 5 4 à chiunque anno domandone volesse far la rim:
pera per restituirli [illegible] ed bostato. — In oltre à
maggior pub.ca cautione oltre, i invest: generali de lui
B.190 t.41 i beni: ne hà ottenuto una particolare 179: 181: 186:
dall'Ecc: Regimi: per li beni in lui passati à censi
stessi soggetti, dalla quale, e dalle carte prodotte si
vede il tempo, e quasi ridicola quantità de beni
stessi.

Quando sia il vero fine la conservatione del pub.co
patrimonio in caso di decadenza, rinvestino pure non
bastando l'antico, nei modi di sincerarla, raddoppi
no i libri pub.ci di ognuno med.mi, e parziali degli Ufici
uij in Ud:, e nella Dominante, ricorrino à processi,
e tenute, quando trovino il compre in mancanza
che mai non riuscirà impegnarlo à pub.ca caut.e,
mà non aprino per strade così ridicole, odiose
il taglio della vendita; essendo anzi questi motivi
di vendersi più ferma, e stabile: ne sarà mai vero
che il Feudat.o quando hà tutti modo, e genio d'assicurar

il dupe

Sup.te per la manutenzione del feudo castegnabile, cosa decadeva dal benefizio del feudo stesso. Sinanta, ne stabilir il pub.co patrim.o cart.o riuescie è sempre di pub.co magg.e vantaggio; ne resti ni nano di persona commoda, e benestante, che d'un miser=rabile; mentre essendo campi, non guardera di= spendij per farli coltivare, e ben ... pro= uedendo di Aloni, Bouari, et istrumenti rurali à lor beneficio; et essendo case, non lascierà di ristorarle, conservarle, e migliorarle in aumento del feudo stesso, che anco per questo capo oltre quello del servizio personale per commun senso degl'auttori anco à pari potrio deue il più bene= stante restar preferito.

Delle aggionte in resto prodotte dal Camp.e al Coll.o Ecc.e de X. aug.i e nelle nuove polizze commandate per il nuovo catastico sono stati notificati tutti li sud.i pochi beni de quali il vedo per necessità ha conuenuto farne l'acquisto, e se gl'altri non ne ris= sentono il solievo, ciò nasce ò per negligenza di chi presiede agl'interessi della Pabria, ò per il difetto dell'Estimo, stante la mancanza del quale non si sà chi solevare, ò da chi far il transito, come s'è ...= ticato nella gravezza del campatico, del quale si

15 in 6. vedono prodotte le ricevute, e non mai perman= canza

mancanza del campione; ne per alcuna influenza, che in ciò possa rendere l'acquisto de censi di carte, del quale al presente si tratta, essendo ciò commune ad ogni altro fondo, che potesse essere stato comprato non sottoposto à censi sud.ti; e perciò per solo genio di plauso introdotto nella supplica; mentre se il compratore non è in difetto come spica dal [illegible] à [illegible] il ricorso, e se fosse in difetto il taglio della vendita degli affitti di carte, non è la strada per render il [illegible] canto d'ostarvi del suo, ò per sole: var gl'altri contribuenti.

Se poi ulteriore siasi tanto mosse col desiderio dall' uno de [illegible] di liberarsi con la francatione dal peso de censi sterili, ove doveva calcarsi altra strada senza dar ansa à poter dirsi [illegible] di Tiberio quando amoveggiava la Ville di qualche [illegible]: tito: Visitati [illegible], [illegible] commodo iniustis proque: [illegible] [illegible] non [illegible].

Che francationi potessero farsi ad arbitrio di chi le riceve, sarebbero senza dubbio di gran van: taggio, potendo liberarsi di quelle partite che diffi: cili per esattione, ò pericolose per gl'accidenti, ò spre: zabili per la tenuità, e [illegible] [illegible] alle rimanenti [illegible] [illegible] di quelle [illegible]; mà succedendo ad arbitrio di chi le fà, succedono

sempre

sempre nelle partite più chiare, più sicure, più pontuali, e però con niuno discapito del residuo: oltre che francandosi piccoli fragmenti di qualche partita restano sempre seminarj di lite per quel più che dovrebbe corrispondere oltre il francato; restando per la maggior parte indigibile, o d'esazione difficiliss: il resto della partita, quando non venga intieramente affrancata.

4 vedemmo ciò non ostante proficua al genio, o all'interesse d'alcuno d'essi la permissione della francazione de censi per qualche tempo determinato, o indefinito, separata la materia, la proporzione universale per tutti quelli pagano censi di tal natura, e che meritano la stessa protezione come della stessa Cabria, e del corpo med: della contadinanza, et anco memori del parlam:to che l'instanza compariva più sicura dai sentimenti di parzialità, e di passione a gl'occhi lincei del Sovrano, e il Camp:re sarà il più rassegnato ad humiliarsi a quelle e presentioni, che d'infallibile prud:za saprà Ella [illegible] decretare per non alterar la natura de' censi, non pregiudicar all'interesse de possessori, e insieme annuir all'instanze de supplicanti oltre qualche facilità, che potesse apportar la

sicurezza

si vuolle di veder consfluir almeno venti volte-
più di danaro al pub.co di vanio di quello potesse
sperarsi dall'affrancationi de censi compresi in
questa s.ta vendita, che non oltrapassa ne meno
S. 46: la ventesima parte de censi stessi, e nel l'anno
1696. stante la permissione concessa per le francat-
tioni stesse si sono francate le migliori partite,
e tutti quelli, che potevano francarsi per la summa
di sc.di 3687.

Hanno poi ritrovato nell'inquisitione fatta con modi
si stravi doppo prodotta la supplica due istromenti
S.239 di permuta sive francatione ad benepl.m fatti dal
compsat.re uno per suo cognato al S.r Co. Alfonso
S.241 Antonini, l'altro per lo stesso effetto col S.r Gian.co Gallici
A.213 già conduttore per anni 14. de censi di carte, il che sia
saputa, e poteva dar i lumi di carte necessarii, e
S.42:43 stipulat.me de med.mi Instromenti fatti con tutte le clausu-
le, sive cautelle à pub.co benef.o, et arbitrio con
sostitut.ne in ogni caso di decadenza de proprij beni
liberi del comp.re di miglior qualità, e con riserva
sempre à pub.co arbitrio de primi beni obligati.
Vedendo prodotti questi due Instromenti nasce
però il comp.re ciò che possano in seguire ~~[illegible]~~
al fine di far bagliar la vendita de censi

di carte

di carte, potendo ogn'uno dalle qualità delle persone
in primo capo restar persuaso, che il Camp.re s'è ri:
sotto à patti contro suo genio, e per termine di cautela
A 212 nel primo, e di necessità nel secondo. — E se pur
A 213 necessaria ratificazione de med.mi nel Mag.to Ced.e de feudi
potrà sortire la comprobazione d'esito, essendo già stati
sottoposti al giudizio del Mag.to stesso.

Per la più parte degl'Auttori in materia feudale tali
contratti avvantaggiosi al feudo sono piuttosto deside:
rabili; per tutti gl'autori stessi senza l'approvaz.ne
ne sono nulli, e riallegano oltre à ciò del contra:
hente; mà per nessuno prova, se ò decadenza da
tutto il feudo, ò il pregiud.o all'innocente posterità nell'
investiture feudali compresa. Doppo abbondante
messe raccoglie il Sub.o in Sabia, se ogni altro
che non con contratti solo di tale natura, de avvan:
taggiosi al feudo stesso, mà con altri, che l'annichi:
lano con vendere sino le pietre, et il legname delle
case feudali, dovesse ritornar tutto il feudo in pub.co
e restarne spogliati in perpetuo li sostituti, e da ogn'uno
fuori che da quelli hanno voce in Parlam.to doverì:
ebbero insinuarsi consimili sentim.ti —

Portano quasi per obbietto, che il compratore hà ricevuto
il formento dell'annata 1696, benche il suo sborso in
A 258 cassa pub.ca sia seguito 22 Giugno d'esso anno — Di:
B 258 mio basterebbe rispondere con haver stabilito
prima

prima della compra, e così haver avanti essi; so
nelle sue divisioni; onde quando non le comprava
otteneva il pub.co rigettar l'offerta: in oltre si consi:
A 64 derava che solo in Ag.to 1697 si ricavava dal Desia
cand:re il ritratto de censi 1696 che molto dir un anno,
e due mesi doppo l'esborso, e che se il formento si cavasse in
.177 Ag.to, il meglio, e sorge si riscuote in ghetto le partite de
soldi à Natale, che tale è la pratica di tutte le vendite;
che il raccolto benche imminente sarebbe al compr:
anco quando il Suplte presente da capito, e molto più in
questo caso ch'ha goduto vantaggio. Lo stesso anno
A 275 1696 il N.H. Sevdico, ch'ha fatto l'acquisto de beni
A 283 della Canissania Zopetti in Castel: ha havuto il raccol:
138 to de med:mi benche l'esborso di D 44800 non sia se:
guito, che li 15 xbre susseguente, però anco l'uno
nè di grossa summa di danaro chiama dell'anti:
cipatione di tempo, et ribasso, che corrono i Desca:
ni, et prolungano gl'incanti bisogna tenerlo in
cassa per tal effetto, et infruttuoso Tra questi tra
A 274 ttione ~~sola~~, et unica del Desia cand: dall'hora che
se ben ~~ben~~ ~~~~ ha dovuto conoscere il suo torto,
ne cercando e uno di questi, che si dicano haver
fatto ricorso, perche siano ~~stato [illegible]~~
di nuovo poste in campo le sue ragioni.
Che poi l'anno 1696 le biade siano state in rigu:
tazione

riputatione è stato effetto di mera fortuna, è solo
danno del Doria cond:re, è se fosse anco stato del
135 pub:co, quando hà creduto bene di scapitare in d.
anno 1696 con il Dott: Persico in summa tanto magg:
giore non può ne deve essere ammaestrato, è in
certo modo quasi redarguito questo caso al
più potrebbe proporsi per ottenere il risparci:
mento poi vata non mai per annullare la vendita;
è se si risolvesse sovvenir la cassa pub:ca con
volontario donativo per il neces:o danaro per il
rimborso; si faccia passar nel camp:re per li 27
del pros:o Giugno la summa occorente, che trat:
tandosi di pub:co servitio, è d'aquistar merito,
col mio assenso si disporrà à vane grazie nel
ceder la scorsione del pross:o rendita, è pareggi:
il tempo degl'esborsi.

Non si può credere, che si rimentino, che è partite
notate dal camp:re per riduzioni per capitale
136 di £ 5034 giusto la scritta 1659 non fossero tali;
mentre non ostante prima mostrare, che
dal med:mo in tant'anni con tutta la diligenza
usata, è spesa rinpiegata, si sia ricorso neppur
un soldo per loro conto: è poi sarebbe troppo
facile la risolutione con la ironia in pub:co
di i med:me, è del credito di tant'anni bensì
le stesse

le stesse, che sarà sempre pronto di fare: e
per quelle da lui notate per seminelligibili
di capital pure di rilevanza, non manca:
rebbe pure di far un grasso risparmio del
capitale stesso a chi volesse sollevarlo dal peso,
e disturbo di ridimetterle in avvenire.
Producono pure un calcolo estratto dalle Cancell.rie de
A 49 feudi, col quale pretendono stabilire, che il Laudemio
de censi di carte acquistato dal comp.re tatti reso in
anni 16 ƒ 6980:– che sarebbero ƒ 430:– all'anno summa
molto imbarazzata riguardo del capitale in:
vestito che non sorpassa di ƒ 975 con aggiunta della
A 208 feudalità che avvenne al tempo de C.ti ne ha cavato
a suoi cond.ri che soli ƒ 30 al principio e poi nella
prima nuova affittanza 1706 ƒ 20 solamente, e che
il comp.re non ha cavato mai, che la metà essendo
Libro 3 l'altra metà stata sempre di quelli, a quali ha
mg. 43 f. 46 dato in condotta, come provano le ricevute voltate
de S.ri Scaranello, e Zorni, che essendo fatte da varij
anni non possono nemmeno haver imbarazzi di sorte
e se non havesse fatta volontaria cessione della
metà concedendo vendere il tutto, non potendo da
se solo raccogliere le necessarie notizie – Per
stabilire la vera rendita d'una possessione non
basta provare, ch'abbi fruttato tanto formento,
ma bisogna

mà bisognano fare ne almeno la metà, che s'aspetta a chi ne ha l'uso d'acquistarlo di cavarla. — Maggiormente se bene à ongni de servi si fanno le ricevute dell'intiero Laudemio acciò possano lucrar la loro mercede, e quelche più ad'ogni minore, il loro regresso contro i vendtori il più delle volte conviene accomodarsi à ricever minor summa di quello si fà apparer nella ricevuta stessa; protestando altresì che non saranno d'acquisto, dal quale nasce il lucro del Laudemio, e senz' il quale non può sperarsi. Si vede adunque questo grandissimo. Se contentarebbe il comp.re meno di 6 per 100 sopra il capitale di ₰ 975, che ha risultato; e ancora ricavarebbe molto più di quello, che con tutta la buona sorte han ricavato sin hora.

Greving — Dalle carte per loro stesse prodotte che dal 1696 sino 1708 non hà ricavato tanto, quanto hà ricavato dal 1708 sino 1717, e però ne primi 12 anni il suo cap.le non le hà reso ne meno 2 per 100; se hà havuto qualche buona sorte negl'ultimi, si può vedere, che gl'acquisti grossi sono stati fatti da soggetti opulenti, che più non vedono, e che però non si può sperar altro, che de capitali mantenere. E se col rimborso effettivo di ₰ 975 del costo volesse separatamente redimersi, il Laudemio troverà sempre il suo

suo canto, e chi lo desiderava. il suo assenso è molto
più sediti tute d'altre vendite [illegible] è di tal natura
fone mente pub:ca d'annoscarlo [illegible], ò à mei can:
didati sarò sempre il più pronto à far la vanègua-
tione del suo.

Che poi sia stata semp. pe pub:ca intentione d'unire alla
A 671: vendita de censi quella del Candenuio lo esprime la
parte 1645: 21: 8bre. si vede dalle vendite fatte
A 305 de censi di Sardenea, e dalla confermaz. dell'Ecc:mo
Senato 1560: 4 Ag:to non ostante li reclami di quei
A 303 Proved:re diversi in lua 1580: 19 Lug: anco per queste
particolari che intendevano come non precitando
esspresso nelle vend: dovesse esser al pub:co riser-
vato, e in tant'altre.

Che se nelle vendite fatte invece li beni il Supp.e hà creduto
giusta la cessione del Candenuio à comp:ri niun più
sarà non solo giusta, mà conferente al pub:co interesse
per la conservatione del feudo, quando la vendita
è fatta insieme per feudi, mentre il feud: per l'utile
del Candenuio stesso stando con maggior attentio-
ne all'alienationi, che seguono de beni soggetti al
feudo, e per conseguenza à far rinovar l'investite
à quelli, che comprano viene con ciò tanto mag-
giormente à contribuire alla preservatione del
feudo stesso, il che non può sperarsi da censi che
cambiati

cambiati ogni 2 anni, finito la loro cond.a poco
posano sperare, e pensar a quello particolare;
e però il più applicando alle sole grosse partite, ab:
bandonavano le minute, nelle quali la spesa di
cavar gl'istromenti d'acquisto, e ricercarli in tant.i
archivij di così vasto Dominio, sarpassa
di gran lunga l'utile, che possono sperare, e in
questo solo capo il camp.re può far vedere d'haver
havuto dispendio ne primi 12 anni ch'hà lavora:
tato ogni utile à lui toccato in parte per i laudè:
mij stessi, non havendo creduto conferente quel:
to dispendio che cava lui ingiugna qualche cosa
utile del Laudemio, così nessuno conduttore
haverebbe creduto suo conto di farlo.

Dalle premesse si può raccogliere, che non è di
tanto peso la difesa del campar, quanto quella
delle rette procedure del camp.re e della puntua:
lità et attentione di tanti Fiscali Sapprez... tanti
A: 15 f° 1 che dall'anno 1567 sino 1695 hanno governato con
tanti applauso la Dativa, e che ancora al presente per
merito, e per dignità tanto si distinguono nella Domi:
nante, che anzi uno di loro qualifica il posto più
sublime, che dispensi una sì grande Repub.ca, quali
non haverebbero con tanto publ.co pregiud.o affitt.o

per X

per questo merita d'esser aff.o per sempre. Si diffende
la dignità, e attentione d'un gravissimo Mag.to, de' sue
prestantiss.mi Senatori con li suoi neverza ss.mi più
rinfri, chi ha vandato e portato all'Ecc.mo Senato in=
formationi più distinte di questi affare, chi ha
Ar 1568 to invigilato sopra l'incanto ad avvantaggiar il
S: 7 pub.co interesse, e che ha rimarcato con Ducali
1696 20 Giugno commendatione di Zelo e diligenza
per quello l'era sortito di conseguire. Si diffende
questa l'unione degl'Ecc.mi SS.ri Savij dell'hora, e Ecc.mo
S.r Savio Cassiere in particolare hora K.r e Proc.r
di S. Marco di tanta stima, che con le loro menti in=
stinti hanno sin da quel tempo date le considera=
tioni che meritavano a tutte quelle cose, che quasi
fossero state all'hora incognite, e solo al presente
ritrovate da nuovo si pongono in campo, e hanno
stabilito, che quelle non ostanti il pub.co interesse vi
haveva il suo conto, ne sarebbero stati capaci di
lasciarsi ingannare a pub.co pregiudicio, quando anco
vi fosse stato chi havesse tentato di farlo, ne per
l'unione di summa sì tenue di danaro in soccorso
delle publiche urgenze s'haverebbero lasciato per
suadere ad offuscar una gloria sì luminosa, che
nella passata guerra di Morea hanno reso così
celebre

celebre il loro nome non solo nella Dalmazia, mà
anco in tutto il mondo Christiano, non tanto per
le conquiste di sì grande rimarco conseguite con
l'indirizzo de loro consigli contro il comune nemico,
quanto per haver sostenuto con tanta riputatione
i pub.ci capiti d'ogni genere. à distint.re di quello era
stato praticato nell'antecéd.te guerra di Candia, quan:
dunque all'hora il pub.co erario fosse meno d'adesso
e le vendite publiche meno aggravate — si diffondono
finalm.te tutti quelli hanno impiegato il loro denaro
à sollievo delle publiche urgenze, che in luoco d'ac:
quistar grado di merito con gl'altri à quali almeno
hanno portato il vantaggio, che nelle publiche vidi:
genze non sono stati aggravati di nuove gravezze,
si vedono assaliti da simili persecutioni, più tosto
che mosse e raffreddati nell'occorenze avvenir:
mire non diventar i loro capitali à contin:
genze si stravaganti, come spicca pur troppo
ne residui de beni comunali, che per li medesimi
sud.ti rimangono da tanto tempo sopra l'incanto
senza concorso, e ne Dacij pub.ci, che restano ri:
affittati doppo gl'ultimi pentatici, ben che però
rappresentarsi senza grave disturbo, e dispen:
dio dell'abbocat.re di quel della zeta; quasi fosse
degno

degno d'applauso ne' cui presentemente presiede
nella Dataria, e dirige le Carte di namde havendo
tutte le sue maniere solamente conchiuse d'interessare
il Sublimo e vedere di cavare in tal modo le sorgenti
più vive che hanno sin'hora contribuito all'Era:
rario; dalche tutte le altre Provincie suddite
hanno sempre procurato astenersi —

della Torre Gravisi

Copia

Nel Nome di Christo Amen L'Anno della sua Natiuità 1678: Inditione 1ma: Giorno di Sabato sedeci del Mese di Luglio In Capo=distria nella Casa della solita habitatione dell'Infrascritta Sig.ra Giacinta posta nella Contrà di Porta ogni Santi presenti D. Iseppo Bedetti e Meser Zorzi Torre Testimonij etc.

Doue personalm.te Costituita dinanzi mè Nod.o e Testimonij sopad.ti l'Ill.ma Sig.ra Giacinta Nata del già Ill.mo Sig.r Mar.se Dionisio Grauisi, et al presente Moglie dell'Ill.mo Sig. Co. Edoardo Mantoua N. della Città di Goritia, la quale non sedotta, nè sforzata ma di sua mera libbera è spontanea Volontà come disse, dichiara come essendo, esso Ill.mo Sig. Co. suo Marito, p andar alla sud.ta Città di Goritia p alienare le sue portioni de beni Paterni Materni è d'altra Conditione che possiede sop.a quel Contado affine d'inuestir il tratto di quelli in queste parti, p riccauarne Maggiori Utili, et Emolum.ti attesa la contanananza de Med.mi che li và procurare discapiti considerabili; acciò chi hauesse uolontà di far acquisto di sud.ti beni, Non habbia alcun Minimo dubbio, di potere in qual si sia tempo, risentirne disturbo Immaginabile ò qual si sia danno essa promette in proprijs bonis, di tutto quello esso Ill.mo Sig. Co. Edoardo, suo Marito alienarà in qual si sia forma et con qualunq. patto, è conditione, essa guarentar non solo con la sua dote mà etiam con li suoi beni aduentitij proffettiti et Parafernali de quali può costante Matrimonio, à suo libbero piacim.to disponer giusta le Leggi di questa Ser.ma Repub.ca et etiam communi come anco obbliga et hypoteca oltre li precitati suoi beni, tutte Intrate di qual si uoglia sorte, niuna eccettuata di sua raggione assicurando è promettendo, etiam che tutto il danaro, che come sop.a sarà riccauato, sarà Inuestito Immediate in questa

Città

Città ò Territ.o in tanti Effetti di maggior rendita, e vallore
di quelli saranno alienati, douendo sempre oltre la sua Dote et
beni sud.ti anco quelli saranno come sop.a inuestiti, esser obbligati et
hippotecati, alla Manutentione di quelli saranno venduti, non
intendendo essa mai, per qual si sia causa, hauer sop.a i med.mi atti
one, et raggione alcuna, come anco non intende hauere attione
sop.a gli aquisti fatti sop.a questo enti.tio nella contrà di Risan nell
impianto fatto fare da d.to Ill.mo sig.r Co: suo consorte, col proprio di
lui danaro, di arbori tre mille in circa, et anco in altri luochi.
Non solo intende, et espressam.te vole, che la sua dote, robbe, beni
aduentitij, proffettitij, e parafernali, come auanti nominati siano
obbligati et hippotecati per cautione di chi comprarà de beni del
sud.to Ill.mo sig.r Co: Eddouardo, ma etiam à qualunq: altro congionto
del med.mo che quouis modo, et in qual si sia tempo potesse
hauer raggione et attione sop.a i med.mi rinonciando à qual
unq: legge Veneta, statutaria et Imperiale, che forse parere
ad alcuno poter à suo fauore militare, intendando, che la presente
sua obligat.ne vaglia in tutti i tempi, et habbia la sua puntual
essecutione, così et con ogni altro miglior modo &. Et io
Giulio Gauardo per la veneta autorità Publ.co Nod.ro ho rogato la
presente et così &. et in fede &. &.

In hoc signo

D.r N.

seguerà legalizat.ne

Loco sigilli. Nos Ioannes Arsenius Priolus Pro. Ex.mo Dom.o Venetiar.
Diui Marci Potestas et Capit.neus fidem facimus et attestamur suprascr.tum D. Julium
Gauardum esse talem qualem se subscripsit et eius scriptus plena
adhibenda sit fides in quocunq.
Iustinopoli die ... Iulii 1678.

Petrus Cola Canc.r

Copia

Nel Nome di Christo Amen

L'Anno della sua Natività 1642: Inditione decima giorno ueran.de di Luni 27: Genaro atto in Goritia in Casa dell'Ill.mi Sig.ri Heredi del già Ill.mo Sig.r Gaspar Vito di Dorimbergo, In un Camino terraneo presenti gli Infrascr.ti Sig.ri Testimonij.

Doue Essendo che altre uolte sotto l'Anno 1629: El di 4 Decembre l'Ill.mo Sig.r Gioanni Filippo della Torre Co: del Sacro Rom.o Imp.o et Valsasina, Sig.re di Duino e Sagrato hauesse Venduto, alli Molt'Ill.ri Sig.ri Heredi del già Molt'Ill.re Sig.r Gratio Mantoua de Prouicciali, Mediante il Molt'Ill.re Sig.r Giouanni di Mutij Conte di Casana e Fadigno, et Legittimo Administratore di d.ti Sig.ri Heredi, Vna Annual risponsione di fiorini Cinque Cento e Sessanta di Car.ni 60 p fiorino p il Capitale di fiorini otto Mille uinti uno Car.ni quaranta, sop.a tutti li beni di d.to Ill.mo Sig.r Co: è spetialm.te sop.a i beni di Cauma, et ome più diffusam.te appare p Pub.co Instrum.to Rogato di Mano del Sper.le Sig.r Nicolò Paradiso, Nodaro di Trieste, p mè Infrascritto Nod.o uisto e letto al quale &c. Ma perche la d.ta pensione Eccedeua li 6: p 100 permessi et limitati dagli gratiosi Generali di S. M. C. hora sono uenuti à Conti trà il detto Ill.mo Sig.r Conte, et il Molto Ill.re Sig.r Carlo figliuolo, et di d.to Sig.r Gratio et hanno ridotto tal Pensione in Conformità di d.ti Gratiosi Generali, et sono uenuti ad una Compositione trà loro, che p tutti li restanti di dette pensioni, et Capitale d.to Sig.r Co: Volendosi francare e liberare, di tal Pensione, Consegna Cede e renontia p sè al d.to Sig.r Carlo presente et accettante p sè &c: in raggion di libero e proprio saluo però l'Infrascritto Patto, tutti li beni raggioni et attioni, che esso Sig.r Co: hà e posiede posti nella Villa e pertinenze di Cormons Cioè Il Sedime Case Campi et Pradi hora tenuti p quelli da Loara, e tem. doi Sedimi, Case e Campi et Pradi hora tenuti p li Consorti Grion Con tutte le raggioni habentie e pertinentie Vtili et emolumenti ad essi beni et raggioni Spettanti et pertinenti, et Con le loro intrata

et

uscite. Ad hauere tenere è possedere et far quello parerà di qui in poi, ad esso Sig: cessionario, non derrogando però al infra scritto passo, et questo per il pretio di fiorini ottomille ducento e cinquanta, carant. quarantacinque conforme alle stime già fatte per il Sig: Pio Giosefo Baselli di Gradisca et Sebastiano Sillino da S. Lorenzo sotto l'Anno 1633: li q.li di sett.re per me Nodaro viste et lette. Alle quali &. et in oltre per intiera sodisfatione del sud.to capitale et restanti conforme alla detta compositione esso Sig: Co: ha iui effettiuam.te dato et esborsato, al d.to Sig: Carlo fiorini ducento di Moneta corre nte sui numerati alla presenza di me Nodaro, et Sig.ri te stimonij infrascritti che d.to detto Sig: Carlo à ogni eccettione in contrario, dandoli esso Sig: Conte il possesso de beni, et ragg.ni sop.a caduti per clausola di costituto in debita et solenne forma et promettendo à detto Sig: cessionario presente et accettante come sop.a di legittima euittione, et manutentione di quelli contro chi si sia del mondo sotto obligat.ne di tutti li suoi beni presenti et futuri. Sicche stante li anted.to Sig: Carlo per sì &. si chiama tacito contento è satisfatto di tutto il Capit.le pred.to et Pensioni sin hora decorse et perciò fece al med.mo Sig: Co: presente et accettante perpetua et general fine remissione, quitatione è patto di mai più cosa alcuna da d.to Sig: Conte Herede, o successori suoi per l'occa sione sopra d.te, cioè del capitale è Pensione sop.a nominate cassando et annullando, il d.to Instrum.to di mano del Sig. Paradiso a baleche &. Facendo in oltre per sè patto al d.to Sig: Conte presente et accettante per sè di poter ricuperar li sud.ti beni, raggioni et attioni di sop.a coduti, sin tanto però che saranno in mano del sud.to Sig: Mantoua et heredi solam.te et promettendo d'osseruar quanto sop.a sotto obligat.ne di tutti li suoi beni presenti et futuri &.

Nel Nome di Dio li 22 Febraro 1642: in Goritia

Essendo stato stabilito con l'aiuto di Dio et interpositione del Sig.r Conte Gio: Filippo della Torre Matrimonio fra la Sig.ra Orsola Figlia del Sig.r Giorgio Federico B: d'Atthemis, da una col consenso et intervento della Sig.ra Lucretia, e del Sig.r Hermanno Madre e Fratello della Sig.ra Sposa, e del Sig.r Raimondo Bar: di Dorimbergo et Sig.r Gioseffo B: d'Atthemis Zii, e della Sig.ra Margarita Bar: di Nunnin pur Zia di essa Sig.ra Sposa e il Sig.r Carlo Mantoua, dal altra sono venuti alli infrascritti patti e conditioni, cioè.

Che a d.ta Sig.ra Orsola Sposa saranno consegnati al tempo del Sponsalitio che seguirà fatte le uendemie prossime uenture, in Dote e in nome di Dote fiorini Due Mila settecento di lire quatro e soldi dieci l'uno, due mille in tanti contanti et gli altri settecento pur in tanti contanti ouero in tanti beni ja stima. Della qual Dote premorendo (che Dio non voglia) la Sig.ra Sposa senza descendenti il Sig.r Sposo resti usufruttuario, in Vita sua douendo doppo di esso ritornar alli S.ri Dotanti ò suoi Heredi.

Il Sig.r Carlo al incontro, hà fatto e fà di contradote alla Sig.ra Orsola sua Sposa fiorini mille trecento e cinquanta di lire quatro e soldi dieci l'uno, e di Donatione altri fiorini seicento settantacinque del istessa ualuta, della qual Donatione possa disponer la Sig.ra Sposa ad ogni suo beneplacito, e Premorendo il Sig. Sposo, il che Nostro Sig.re Mantenga à Molti Anni la Sig.ra Sposa oltra la dote et donatione sia Usufruttuaria in Vita sua della soprad.ta Contradote qual doppo di essa ritornar debba alli Heredi del Sig.r Sposo. et se auuenisse che la Sig.ra Sposa restasse Vedoua senza descendenti del Sig.r Carlo, che mentre uiuerà Vedoualm.te nè si compiacesse habitar presso gli Heredi del Sig.r Carlo, quelli siano tenuti et obligati, oltra le sue

come sopra esprene consegnare un habitatione fornita condecentemente con fiorini Doicento al Anno di Trattenimento. Ma restando Vedoua con descendenti cessi il detto trattenimento, è la sudetta Sposa debba restar tacita è contenta con la sua dote et donatione et usufrutto della Contradote. Per cautione del mantenimento di tutte le sopradette cose si obligano l'una parte et l'altra tutti li suoi beni mobbili et stabili presenti et futuri in genere et in spetie et particolarmente il sig. Carlo li beni di Capriua, et in fede della verità sarà la presente nota sottoscritta dagli Infrascritti è fatene due copie una per parte, doue ndo ancor che restane la sig.ra Sposa Vedoua con descendenti hauere oltre la Dote Donatione è Contra Dote anco l'habbitatione condecentemente fornita senza altro trattenimento nero

Io Giorgio Federico d'Atthemis affermo quanto di sopra

Io Carlo Federico Mantoua de Prouisionali affermo quanto sopra.

Io Giovanni Raimondo Bar. de Doremberg afermo ut supra.

Io Gioseppe Baron d'Atthemis affermo quanto di sopra.

Io Sigismondo Studenitz fui presente à quanto di sopra.

Io Nicolò Pace fui presente a quanto di sopra et ad instanza de sopradetti sig.ri feci la presente Nota

loco sigilli

Presenti li Ill.mo Sig.r Gioanni Leopoldo di Sottenbarg et li Nobb:
Sig.ri Francesco Botta et Mattia Sanuso di Grad.a Testimonij
Rogati.

Premissa Omnia ex Notis olim Domini Laure
ntii Cuoti Pub.ci Imp.li Not.i Patris Sui Sic Rogatus Fidel
iter Dominicus Cuoti, Auctoritate Imp.li Not.s descripsit
reuid.t Autenticauit, ac Signauit de More app.s 1655: 1: G.

Soli Deo Honor et Gloria.

Goritia
compra i Beni
del Co: della Torre
ꝑ Duc.ti 7000

Co: Odoardo Mantova & C.
Provisionale Co: de Bebi
1597

Oratio Co: Mantova 1642 Sett.e
Co: Carlo Mantova in Orsola B: d'Auersp
1642 Feb.o

Co: Odoardo Mantova in Giacinta
Gravisi March.e di Capo d'Istria
1678

Finis

...mo... Co: Carlo Mantova sua Consorte l'Illma S.a Orsola
Fig.a del Illmo S.r Giorgio Federico B: d'Athemis 1642

L'Illmo Sig.re
Co: Edoardo Mantova sua Consorte l'Illma S.a Giacinta Fig.a
del q. Illmo S.r March.e Dionisio Gravisi in Capod'Istria 1678

Fontanabona

Francesco Mantica Signore, e Giurisd.te di Fontanabona, et annesse &

Col tenor del presente d'esser publicato, ed affisso al Luoco solito in Villa di N:, oue domani si cellebrerà la Sagra, la di cui custodia incombe a questa Giurisdiz.e si fà intendere, e sapere, e si comette, che non vi sia alcuno di che grado, e condizione esser si voglia, che ardisca in detto giorno, e Luoco deferir Armi di qualunque sorte, massime da fuoco, proferir Bestemie, e parole impropprie, eccitar Risse, e tumulti, dar ocasioni di Scandalo, e causare altri disordini, inquietezze, e susurri in pena di Bando, Prigione, Gallera, ed altre secondo la qualità dei delitti, Restando ancora proibita qualunque Festa Publica, e Gioco a rimozione delle catiue consequenze, che possono deriuare; Comettendo in oltre al Degano, et Uomini di Fontanabona, che assisteranno alla Sagra il douer invigillare alla douuta esecuzione del presente; arrestare occorendo li trasgressori, e tradurli nelle forze della Giustizia, e portar immediate in questa Cancellaria le notizie di tutti gli inconuenienti, che accadessero aliter & in quorum &

Dall' Off.o Li.

eq 3
1500 p.° sept.

Faganea

Notta ch questa si reporta al suo Luoco in questo a carta n.° 18

In Christi nomine Amen, Anno Nativitatis eiusdem Millesimo quing...
Inditione 3.a Die vero Martis p.° mensis septembris. In Castro Utini ante Cancellariam, presentibus sp. D. Doctoribus Dominis Bonifacio Bonfilio et Alovisio de Federicis Capitaneo insti. M.ci D. Locum tenentis ac ... Roma Taureano procuratore fiscale testibus etc. Coram M.co et Cl.mo D. Ant... Lauredano equite pro Ill.mo et Exc.mo Duce Do. Venetorum Patriae fori Julij Locumtenente dig.mo Comparuit, et se presentavit nob. ... Nicolaus Daniel q. nob. ... Joannis frater ex Consortibus Castri Faganeae, et exposuit no... suo, ac ... Bernardini sui fratris, quatenus predecessores sui recognoverunt ab Ecclesia Aquilegien. et successive a Principato Ill.mo D.D. plura bona feudalia, partim Jure recti et legalis feudi, et partim Jure feudi habitantiae vz. partem suam Castri Faganeae. Item portionem dicti Castri q. ... Jo.is Ant.ij de militibus, cum rivis, sortis, et montibus usque in villam ... ganeae, et Campis burgi Faganeae. Item domum quae in divisionibus ... nit in portionem q. ... Blasio Radiussio Patruo ipsius ... Nicolai Danieli... et fratris Cum Sorto, Curia, et stabulo ipsi domui spectan. et pertinen. nec n... bona infra. De quibus bonis aliqua in parte, et aliqua in totum poss... dentur per ipsum ... Nicolaum Danielem, et fratrem, et aliqua possidens ... per alias extraneas, et diversas personas usurpata diversimode c... ius, et iustitiam, et contra naturam ipsorum feudorum, quae nullo mo... potuerunt alienari in extraneas personas, non descendentes ab ... quis, et primis eorum feudorum acquisitoribus, et possessoribus, ... ut merito debeantur, et spectent dictis ... Nicolao Danieli, et fra... dicto Jure feudi, de quibus a patruo, et Patre citra habuerunt no... quae fuerunt vendita sive alienata contra formam Juris per suos maio... et predecessores in extraneas personas non legitime descendentes ... eis, de quibus alienationibus dicti fratres non potuerant habere noti... antea, tum quia per parte dicti fratres fuerunt minores, tum ... fuerunt pro parte absentes a Patria, et in servitijs Ill... longissimis temporibus in his sub semper servitia incumbe... ipsi Ser.mo D.D. nro. ardentissima fide cordis sui ad ipsum ... Venetorum licet bene de aliquibus dictorum bonorum antea ha... titiam, et de eis fuerat investitus eorum Pater, et ... fuerint litem contra illos de Spilimbergo de Faganea cora... quare Summi ... supplicavit se suo nomine, et fratris pro se, ... dibus, et legitime descendentibus de dictis bonis ... alijs quibuscumque quae ad eorum notitiam devenerint in fu... eorum maiores, et predecessores venditis, sive alienatis, e... mode per varias, et diversas personas indebite occupatis ...

inuestiti tamq. de bonis feudalibus ut offertur ad ipsos fres spectan. et ptinen. d. d. Iure feudi dicis fribus, qui pertz. et deuolutz. p mortem dictoz de domo sua, et frum suoz q. ats. offerendo se, et frem p se, et eoz heredib. legme descendentibus semp paratissimos ad oia onera incumbentia p. dicti bonis feudalibus, qui quidem Mcus D. Loc. hita fide de pxinitudine, fidelitati dom. dcoz nob. supplican. ac et. spoz supplicantium ac statu. nri Illmi D.D. venetz et qq. fuerunt ad seruitia illius longis temporibus, et ne feuda Illmi D.D. uadant in dimissum, et p illicitos possessores occupentur, immo ut legmis modis recuperentur, et ad legmos successores reddentur, et deuoluantur, p annuli sui impositionem pmo D. Nicolau. Daniel in coram sua Mag. genibus flexis constitutum, et noie quo supra supplicantem, et humilr petentem, de dcis bo oib. bonis feudalibus, et alijs quibuscunq feudis ipis spectantib. et ptinen. et de quibus pgenitores sui fuerunt inuestiti, et antecessores, et q. recognouerunt ab eccia Aquilegien. tenuerunt, et possiderunt. Item de oib. feudis uacanti. in Castro, et loco fuganee p ipis, et eoz heredibus legme descendentibus, benigne, legme q. inuestiuit, cu. ipis oib. Iuribus, honoribus, et ptinen. pheminentijs quibus eoz pdecessores fuerunt inuestiti saluo semp Iure Illm. D.D. venetz. et alterius et cuiuscunq psone, et ibidem statim D. Nicolaus Daniel dco. noie fidelitatis pmeo, et uassallagij, corporale manu tactis scripturis, et debitu. prestit Iuramentum, mandans de pmis oibus pfatus Mag. D. Loc. mihi noy. subscto ut pubm. conficiam instrumentu. ad rei. memoria. sigillo S. Marci robora.

Bona feudalia de quibus supra sunt infrascta vz. et p.

Pars sua Castri fuganee, et pars q. nob. D. Jois Anty. de militibus dci Castri cu. ripis, et sortis, et montibus usq. in villam fuganee et campis de quibus. et quae sequuntur.

Josephus Olina not. ord. Canc. Utini suprascto exemplo aliena manu extraito ex actis dcte Canc. se subsct. et autth.,

Nos Daniel Priolus pro Illmo Inclytoq. Duc: Do: Venetiarum locumts. Patrie Foriiulij Generalis Uniuersis fidem facimus, attamunq. supradictum D. Josephum Olina esse pubm. Notm. ordinarium huius Cancellae nostrae legalem, et authm. scripturis publicis cuius fides plena hic, et ubiq. merito adhibenda est. In quorum fidem: Utini Jouis 8. Maij. 1572.

Hier. Oranno Canc. Notm. mto. [illegible]

Copia Correr

Noi G.

Proclama

Atteso il Rispetto oggi consentito relativamente alle veneratissime Lettere dell'Ecc.mo Mag.to sopra Feudi in [illegible] et [illegible] capitolo fatto et investitura concessa da ditto Ecc.mo Mag.to [illegible] N. H. Zan Domenico [illegible] di Piero Ant.o Correr per se suoi figli et discendenti maschi in possesso del diritto Feudale sopra le acque dell'Alveo della Cellina, che scorrono di Aviano, et altre [illegible] delle contribuzioni [illegible] che [illegible] li Possessori de Molini et altri Edifizj posti sopra l'Alveo da Marsure sino al Castello d'Aviano con tutte quelle ragioni, diritti, facoltà, e [illegible] [illegible] concessione [illegible] godere [illegible] [illegible] [illegible] Castello [illegible] [illegible] in esso [illegible] et investitura.

Perciò relativamente alle sudette veneratissime Lettere et investitura di [illegible] Mag.to col presente nostro Proclama [illegible] Comandare intimato a cadauno de' Possessori de Molini et Edifizj posti sopra il sudetto Alveo della Cellina da Marsure sino al Castello d'Aviano e publicato in detta Villa et in tutte le altre Ville ove scorrono le acque [illegible] detto Alveo della Cellina detenute [illegible]

atto

affisso alla Porta delle regalie Curie ad universale notizia facciamo noto, e Cometttiamo che da chiunque sia riconosciuto il predetto Sr. Sig.r ..... e Padrone e legitimo Possessore del ditto feudale sopra l'acque dell'Alveo ... della ... e delle solite contribuzioni ... dalli Possessori de' Molini ... ai soliti tempi nel ... Antonio ... di lui Procuratore con tutte le azioni ... facoltà e Prerogative de ... Concessione ... 1445 ... riconosciuto ... e che vengono imposte dalle predette ... e investitura ... Napoli ... 1783.

Carlo Antonio Doria ...

Noi Cav. Antonio Dorri

Luogotenente della Patria del Friuli

Per esecuz. di venerate Term. delli Eccmi Magri sopra Feudi 16 xbre p.p. estante l'aquisto in d. giorno fatto, et investitura ottenuta da d. Eccmo Mag. dal N.H. s. Zan Francesco Correr fu di s. Pietro Stro esecutivamente a Sovrano Decreto dell' Eccmo Senato 12 8bre p.p. del Diritto sopra l'acque dell' Alveo della Cellina che scorrono ad Aviano, et oltre a ciò delle contribuzioni Censuali, che annualmente pagano li Possessori de Molini et altri Edifizj eretti sopra l'Alveo stesso da Marsure fino al Castello d'Aviano in ragion di Feudo semplice e Censuale per se, et suoi Figlioli e discendenti Maschi in perpetuo con tutte quelle Ragioni Azioni Facoltà, e Prerogative espresse nella primitiva concessione 7 giugno 1445 goduta da q. Riccio q. Salvanno Nobile di Meaniaco, e come in esso aquisto et investitura oltre, quali...

Commettemo perciò à cadaun Fante di questa Canc. Pret.a che conferir si debba sopra luogo et ivi porre, et ridur esso N.H. s. Zan Francesco Correr ò di lui legitimo Procuratore con li metodi soliti e consueti all' attual e corporal possesso del sud.o Diritto contribuzioni ragioni azioni e facoltà e Prerogative, onde sia da tutti esso N.H. Correr riconosciuto per legitimo, e vero Patrone d'esso Feudo et.

Udine li 13 Genaro 1783.

Carlo Anto Dorri Luogte

Benvenuto Benvenuti Canc.

Adì 5. Gen.° 1783

In ponta obbed.za del rispettabile mand.to 3 corrente di questa Ecc.ma Camera esecutivo di veneratta Lettera del Mag.to Ecc.mo sopra Feudi 16 Xbre pross.o decorso, commicante l'acquisto fatto ed investitura ottenuta da esso Ecc.mo Mag.to dal Fedel N. H. ser Zan Franc.co Corner fu di ser Pietro K. in esecuzione di sovrano decreto dell'Ecc.mo Senato 12 9bre pross.o del Diritto Feudale sopra le aque dell'Alueo Celina, che scorrono di Aviano, et oltre a ciò delle contribuzioni censuali che annualmente pagano li possessori dei Molini et altri edifizij posti sopra detto Alueo da Marzeno sino al Castello d'Aviano in vigor di Feudo semplice censuale per se, suoi Figli et discendenti maschi in perpetuo con tutte quelle ragioni, azioni, facoltà e prerogative, che per la prima concessione 7 Giug.o 1435 godeva il q. Nob. Sig.r Nicolò q. Galeazzo di Maniago, et come in d.to mandato, riferisco io Ant.o Vit Fante, d'essermi conferito in Aviano sopra luoco delle d.te acque dell'Alueo Celina sopradetto, ed ivi con le solite e consuete [illegible] e alla presenza delli qq. Ant.o q. Gio: Batta Vendrami ed Bortolo q. Ant.o Zolin dal Regattado di Vilotta sotto Pieve d'Aviano ambi Testimonij noti, pregati, d'haver posto ed indotto nell'attual e corporal possesso del pred.o Diritto Feudale sopra le acque del d.to Alueo Celina, ed delle contribuzioni censuali che pagano li possessori dei Molini ed altri edifizij posti sopra d.to Alueo con tutte le ragioni, azioni, facoltà e prerogative di d.to N. H. Corner, mediante il Sig.r Antonio Bragato suo Proc.re, come in d.to Mand.to, così avrà intimato

Cacc.i habuit
L 2.4.16

de' quei sotto.tti Possessori dai Molini, et altri Edificij
eretti et aspettanti sopra dette acque da Marzenè
al Castello di Aviano, che da oggi in poi et in
perpetuo abbiano à riconoscere per Padrone e
Legitimo Possessore del detto Feudo Feudale sopra
le acque sud.tte e delle premesse contribuzioni esso
N.H. Conver.sse.
A Gio: Batta q. Zuane Colauzzi per Antonio di lui figlio
A Giacomo Siber asste Colauzzi per donna Anna di lui
Moglie
A Odorico Fabro in persona
A Zuane q. Iseppo Merlo per Antonio di lui Genero
A Nadal Sacon detto del Piero in persona
A Pietro Zanussi nominato Maddalena di lui moglie
A Iseppo q. Pietro Zanussi asste cognato in persona
Al Sig.r Gio: Batta de Sollo mediante à Joachin
Bottegher di lui asste
Al Sig.r Giuseppe Marini in persona
Al Sig.r Gio: Batta Fabiani in persona
Al Sig.r Marco Colauzzi per il Sig.r Marco di lui figlio
A Osualdo rel. q. Gio: Batta de Maria di Giacomo
detto Toffolo in persona
A Antonio q. Domenico de Maria di Giacomo in persona
A Domenico Ugnidla per Iseppo di lui fratello cong.
Come pure riferisco d'haver publicato in concorso
di molte persone ascoltanti doppo la solenni
tà della messa grande, e dalli Mazzeni alla
Porta delle respettive Parochiali Chiese

Dei sottosti Livelli, et [illegible] aver affitto alle alle porte delle sud.e [illegible] il Venerato Preda, ma del più d'oggi di cotesta Ecc.ma Carica, che fù sotto il d.to aggetto, investiture e possesso, e commetta che da chiunque sia riconosciuto il pred.to N. H. per Padrone e Legitimo Poss.re del sud.to Diritto Feudale sopra le acque del d.to Alveo della Calina, et dalle solite contri_buz.i facoltà censuale delli Possessori delli Molini, et altri edeficij, et à suoi debiti tempi come in d.to Proclama cons.

Segano le Ville

Roveredo di Porcia Testemonij Gio. Maria q. Pietro Picol, e Angelo q. Pietro Sedran

Piane Aviano Testemonij Girolamo Bizetto di Antonio, e Gio. Batta di Gio. Maria Barvenezo

Castel Aviano Testemonij Don Fran.co Antonio Donadoni Vicq, e Pietro di Mattia Malgeretto C. d.to

Marsure Aviano Testemonij Gio. Maria q. Gio. Batta Rossi, e Gio. Maria di Quattro Scri_sato

S. Martin di Campagna Testemonij Querin di Antonio Querin, e Leonardo q. Ant.o [illegible] Miretto

Sedrano Testemonij Valentino di Pietro Zanin e Antonio di Fran.co Cattaruzzo

S. Pieca Testemonij Lunardo q. Sebastian di Venuto, e Fran.co q. Zuane Toffolo

S. Lunardo di Campagna Testemonij Giuseppe Frison q. Gio. Batt.a e Zuanne q. Gio. Batt.a dalla Mora Cossij

Copia

Feudo Corner

Paulus Rainerius Dei Gratia Dux Venetiarum Universis et Singulis Rectoribus, Magistratibus, Iusdicentibus, Officialibus nostris et presertim Commorantibus Patriæ Fori Julij et Successoribus significamus:

Come avendo li Proveditori nostri sopra Feudi con l'Autorità che tengono dalla Serenissima Signoria col Senato intesa l'umile, e riverente instanza del fedelissimo N.H. nostro ser Zuanne Francesco Corner fu di ser Piero K.r, con la quale espone, che assenso il Senato Nostro col Decreto 12 ottobre p.p. ad accordare ad esso fedelissimo Nob. nostro supplicante in raggione di semplice Feudo censuale il diritto delle acque dell'Alveo della Celina, che scorrono ad Aviano con le contribuzioni annue censuali da quella dipendenti per se, e di lui Figlioli e Discendenti maschi in perpetuo, con tutte quelle raggioni, facoltà, e Prerogative che per la prima concessione 7 Giugno 1445 godeva il q. Nob. Sig. Nicolò q. Eduardo di Maniago successivamente passate nell'estinta Famiglia Mulinari Corbelli in forza dei propri legitimi titoli e rappresentanze si presenta all'Autorità di Proved.ri nostri suddetto esso fedelissimo Nob. nostro ser Zan Francesco Corner et in relazione anco all'Instrumento d'acquisto del giorno d'oggi, implora riverente la Feudale investitura; pronto a prestare il giuramento di fedeltà, e soggiacere ancora a quegl'obblighi incombenti ad ogni Feudal Vassallo del Dominio nostro, come nella sua supplicazione del giorno d'oggi alla quale &c.

Et havendo detti Proved.ri nostri osservato quanto si deve in tale materia, tolte anco le solite, e consuete informazioni dagli Avvocati nostri Fiscali con la visione delle Scritture a tal effetto presentate, stimando giusta, e ragionevole l'instanza sud.ta, con il tenor delle presenti, e con ogni miglior modo specialmente

al Decreto dell'Ecc.mo Senato 12 ottobre p.p. et in relaz.e alle inpend.e segnato dalli suddetti Proved.i nostri il giorno d'oggi abbiamo investito il predetto fed.mo N. H. nostro q. Zan Franc.o Correr fu di q. Pietro K.r per se, e di lui Figliuoli, e discendenti maschi in perpetuo in rag. di semplice Feudo censuale del Diritto feudale sopra l'acque dell'Alveo della Cellina, che scorrono ad Aviano, con le contribuzioni censuali che annualmente pagano li Posses.ri dei molini, ed altri edifizij eretti sopra quella porzione di detto Alveo, che comincia da [illegible] e và sino al Castello d'Aviano con tutte quelle ragioni, azioni, Feudali, e prerogative che per la prima concessione 7 Gen.o 1445 ordinata il q.m Nob. Sig. Nicolò q.m Salvan di Maniago, [illegible] passate nell'estinta Famiglia Salvagon Corbelli in forza dei propri legitimi titoli, e rappresentanze, alla qual concessione, e sopradetto inpiombamento del giorno d'oggi si dovrà aver una piena relaz.ne senza alteraz.ne o diminuz.ne alcuna. Ed avendo D.r Giuseppe Zucchi, come Proc.r del sud.o fed.mo N. H. nostro q. Zan Francesco Correr, come sopra investito, hà genuflesso giurato alla Publica ordinaz.ne posto nelle mani dei Prov.ri nostri suddetti il debito Giuramento di fedeltà nel modo qui sotto espresso restando con ciò tenuto, et obbligato à tutti quelli carichi, et obblighi, à quali sono soggetti li buoni, e fedeli Vassalli della Sig.ria Nra, perciò abbiamo comandato, che gli sia fatto il pnte Publico Inpiomb.to d'Investitura quale vogliamo che sia, e s'intenda sempre senz'alcun pregiudizio minimo pregiud.o delle Publiche ragioni, e di cadaun altra Persona. Mandantes de premissis hoc Publicum conficj Documentum, Bullaque Nra plumbea pendente muniri, quare mandamus vobis, ut supra omnia in eo contenta observetis, et omnibus inviolabiliter observari et in actis Canc.rie Vrs registrari presentantique restitui faciatis.

Datum in Nro Palatio Ducali die XVI mensis Decembris anno 1781.

Carlo Vicenzo Valmarana Prov.r

Girolamo Dona Prov.r

Gio: Batta Contarini Prov.r

Luigi Colpi Nod.o Sine Reg.to

Copia

Noi

Per esecut.e di venerat.e Sent.e dell'Ecc.mo Mag.to sop.a Feudi 16. 7bre: p.p., e stante l'aquisto in d.o giorno fatto, et investit.a ottenuta da d.to Ecc.mo Mag.to dal Fid.mo Nob. Huo. S. Zan Fran.co Correr q.m di S. Pietro K.r essecutiv.te à sovranno Decretto dell'Ecc.mo Senato in 7bre: p.p. del Diritto sop.a l'aque dell'Alveo della Cellina, che scorrono di [redacted] Aviano et oltre à ciò delle contribuzioni censuali, che annualm.te pagano li Possessori de' Molini, et altri Edifizij eretti sop.a l'Alveo stesso da Marsure fino al Castello d'Aviano in ragion di Feudo semplice, e censuale per se, e di lui Figlioli, e discendenti Maschi in perpetuo con tutte quelle ragioni, azioni, facoltà, e prerrogative che per la prima concessione 7. Giug.o 1445: godeva il q.m Nicolò q.m Salvano Nobile di Maniago e come in esso aquisto, et investitura alli quali

com.mo perciò à cadaun Fante di questa Cancellaria Pret.a, che conferir si debba sop.a luocho, et ivi poner et indur esso Fid.mo Nob. Huo. S. Zan Fran.co Correr, o' di lui legitimo Procurat.e con li metodi soliti, e consueti all'attual, e corporal Possesso del pred.to Diritto, contribuzioni, ragioni, azioni, facoltà, e prerogative, onde sia da tutti esso Nob. Huo. Correr riconosciuto per legitimo, e vero Patrone di esso Feudo: in quo

Udine li 13. Gen.o 1783

pres.ti rest.e

Carl'Antonio Donà Luog.te

L. S.

Benvenuto Benvenuti Nod.o ai Feudi

1783. 14

Presentato dal Sig. Innocenzo Casarini nomine l'originale instando sia fatto il presente registro, e restituito l'originale. In fede

Benvenuto Benvenuti
Notaio dei ...

Siegue la lettera scritta
all'Ecc.mo N.H. Prov.e e Cap.o di Pordenon

Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Sig.r Col.mo

Obedientissimamente alle lett.e dell'Ecc.mo Mag.to sopra Feudi 16 Xbre p.p. et relativamente al possesso ottenuto dal N.H. Cav. Francesco Corner fu di S. Pietro K.r del Diritto sopra l'Acque dell'Alveo della Cellina che scorrono di Aviano, et in altre Ville, et oltre di ciò delle contribuzioni Censuali che annualmente pagano li Possessori de' Molini et altri Edifizij eretti sopra l'Alveo stesso da Marsure sino al Castello di Aviano in ragione di Feudo semplice e Censuale per se, e di lui Figlioli e discendenti maschi in perpetuo con tutte quelle ragioni, azioni, facoltà e prerogative che per la prima concessione 7 Giugno 1445 godeva il N.D. Sig. Nicolò q. Valvasone di Maniago e come in esso acquisto et investitura...

Perciò resta ricercata V.E. ne Luoghi e Ville ove scorrono le acque di d.o Alveo della Cellina derivate e soggette a cotesta sua giurisdizione far eseguire gli opportuni Proclami ad universale notizia, et in attenzione della seguita Pubblicazione le bacio aff.e le mani

[illegible] Gennaro 1783.

All'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Prov.e e Cap.o di Pordenon — Cat.o Ant.o Donà Lug.te

Colloredo

Copia tratta da un Libro coperto di Cartone segnato al di fuori

B.

1°. Investiture

Esistente nell'Archivio delli Nobb: Ill.ri Co: Giulio Cesare, e

Fratelli qm Nob: Sig. Co: Filippo di Colloredo

Investitura di Dno Marcio Colloredo et di molti altri Consorti per il Castello di Colloredo et Luoghi di Mels, et Ville in quelle annesse

1629. Ultima Augusti a dì [illegible]

Ill.mi et Ecc.mi Ill.ri Sig.i Col.mi

Publicate che furono le leggi feudali dell'Eccellentissimo Senato 1586. 13 Decembre, et 1587. 29 Maggio li devotissimi Feudatarij giurisditionali di Colloredo et Mels, che allora viveano furono prontissimi di comparire prima dinanzi all'Ill.mo Sig.r Luogotenente et poi a piedi del Ser.mo Principe a presentare le loro Scritture, et offerirsi per debito del Vassallaggio di riconoscer esso feudo con tutte le sue pertinenze honori commodi, utilità, et giurisditione di mero, et misto imperio, cioè Civile, et criminale con pena etiam dio di Sangue, et ultimo supplicio salva l'appellatione all'Ill.mo Sig.r Luogotenente, et consequentemente con tutti li carichi et obblighi, a quali sono tenuti li buoni, et fedeli Vasali et specialmente col solito obligo militare in occasione di motivi di Guerra per diffesa della Patria del Friuli prontissime di prestar il giuramento di fedeltà nelle mani del Serenissimo Principe secondo le pubbliche deliberationi et di spender in ogni occorrenza le fortune spargere il sangue, et impiegar la vita istessa a publico servitio di questa Eccelsa Republica et per fin'hora non è stato espedito questo negotio come più volte è stato desiderato, gratissima è stato ad esso Nro Consortio che Vostre Eccellenze Illustrissime ci habbiano con la solita benignità invitati per l'espeditione, et percio Io Marcio Colloredo fu del Sig.r Gio: Batta quondam Sig.r Curtio per nome

a nome mio et etiam dirò come Procuratore espresso del Sig.r Horatio mio Zio Paterno, et degl'altri Consorti, che al presente viuono, et si trouano nella Patria, et in Italia, quali tutti saranno da me nominati in scrittura insieme con tre altri che al presente si trovano alla Guerra in Germania, et delli quali non tengo procura per esser in parte lontanissima, et inherendo all'instanze fatte l'anno 1587. 5 Agosto in Udine, et primo Ottobre dell'istesso anno in questa Serenissima Città et alle scritture all'hora presentate riuerentemente à nome mio, et delli altri Consorti di quali tengo Procura supplico Vostre Eccellenze, che si degnino con l'authorità, che tengono dall'Eccellentissimo Senato di rinovare nelle Persone Nostre, et per Noi et Nostri descendenti nascenti di Legittimo Matrimonio le inuestiture ottenute per i Progenitori Nostri dall'Ill.mo Sig.r Luocotenente di Udine et Patria di esso Feudo Nostro così di Colloredo, et Luoghi ad esso annessi et soggetti con la Giurisditione di sopra narrata et con tutti li suoi Honori, commodi, et carichi sudetti, come fermamente speriamo per la Nostra diuotione, della quale i nostri Antenati diedero honorati, et fruttuosi segni, ad honore, et commodo di questo Eccelso Principato molti anni avanti che esso felicemente acquisto la Fedelissima Patria del Friuli mentre unita la Nostra Famiglia con la Sauorgnana Nobile della Patria, et di Venetia et altre Terre, et Castelli di essa Patria si dimostrò prontissima con gl'effetti all'honore, commodo, et accrescimento di questo Santissimo Imperio il Castello di Melso Antichissimo come attestano scritture publiche sino dall'anno 1275, nel quale anno .... Giurisditione il Nostro Consortio al presente è distrutto per le turbolenze, incursioni et Guerre più uolte occorse in essa Patria, ma ui è il luogo con le Vestigie Case, borgo, et Villa con altri luoghi annessi anticamente riconosciuto dalli Reuerendissimi Patriarchi come Duchi del Friuli, et Feudatarij Imperiali et poi da questo Serenissimo Dominio doppo il felice acquisto.

Il

Il Castello veramente di Colloredo, quale fù fabricato sino del 1305 con licenza del Patriarca da uno de Nostri Authori gl'Signori Guglielmo Mestro, che lo fabricò sopra un Colle nella Villa di Colloredo, et per dal luogo esso et i descendenti suoi, che sono quelli del Consortio di questa famiglia si nominavano particolarmente Colloredi, et riconoscendo così ..... questo feudo di Colloredo, et sue pertinenze come quello di Mestro dalla gratia, et Benignità publica & raggione di feudo retto legale et antichissimo hanno meritato et giustamente, che la Giurisditione loro le sia conservata, havendo debitamente osservato con sodisfatione del Rappresentanti Sua Serenità in modo, che quando sono state date querele ò formato alcun Processo per casi criminali occorsi in Colloredo, et altri luoghi annessi, et soggetti in essa Giurisditione Nostra gl'Illmi Sigri Luogotenenti, che sono Giudici d'appellatione per mantenere al Nostro Consortio salva l'appellatione à sue signorie Illme Darò anco la polizza de Benni, che ciascuno delli Feudatarij gode, et possiede acciochè siano secondo la publica volontà catasticati à perpetua memoria così per conservatione delle raggioni di sua Serenità, come ol'anco delle Nostre et de Nostri Heredi Successori nel Feudo, il che havendo conforme al debito Nostro sodisfatto à tutti li requisiti attenderemo dalla Benignità di Vostre Eccellenze spedi=tione secondo le sudette nostre instanze humilmente inchinan=domi alla buona gratia loro, et pregando la Divina Misericor=dia per la conservatione et essaltamento di essa Serenissima, et Publica Republica, et quando alcuno di Noi Consorti ò de nostri Padri havessero mancato di far prima d'hora la debita recognitio=ne feudale mediante speditione del negotio da questo Illmo Magto humilmente supplichiamo Vostre Eccellenze, che si compiaccia=no con la solita loro benignità, et clemenza propria di questo

Santis-

santissimo Principato concederci ustria.

Antonio Prioli per gratia di Dio Doge di Venetia etc. come havendo li Proveditori sopra li Feudi inteso l'humile et riverente Instanza del fedel Nostro Marzio Colloredo fu del fedel Zn. Batta per la quale inherendo alle altre instanze presentate l'anno 1547. in Udine dinanzi al Luogotenente Nostro il di 5 Agosto et poi dinanzi alla Signoria Nostra il di primo Ottobre seguente secondo gli ordini publici per la quale a nome suo et come Procuratore espresso de molti altri Consorti tutti divoti et Antichi Feudatarij Jurisditionali della Signoria Nra nella Patria Nostra del Friuli per i Castelli et luoghi di Mels et Colloredo, Ville et Luoghi a quelli annessi et soggetti et tutte le loro pertinenze riverentemente ha dimandato la confirmat.^e et renovatione nella Persona sua, et degl'altri Consorti de quali tien Procura per cadauno di essi et loro descendenti Maschi di Legittimo Matrimonio di detto Feudo Colloredo Nobile, retto, et Legale, et antichissimo ad essi aspettante, et anco de quello di Melza per quello, che a detti Consorti al presente appartiene, et cio con tutti li honori, commodi, utilità, et Jurisditioni di mero, et misto Imperio cioè Civile, et Criminale con pene etiam sino di sangue, et di ultimo supplicio salva sempre l'appellatione al Luogotenente di Udine et parimente con tutti li carichi, et oblighi, a quali sono tenuti i buoni et fedeli Vasalli, et specialmente concorrere militare in occasione de motivi di Guerra. Hanno essi Proveditori Nostri servato quanto si deve in tal materia, et tolte le convenienti informationi dagl'Avvocati Fiscali Nostri, et del Consultor in Jure confirmato, et ritrovato esso Feudo Nobile, retto, e Legale, et antico nella Persona di detto fedele Marzio secondo la sua instanza cioè per nome suo et come Procuratore delli altri consorti et cadauno di essi et loro descendenti Maschi di Legitimo Matrimonio con tutti li honori, commodi, et utilità sue, et con la Jurisditione di mero, et misto Imperio, cioè Civile et Criminale nel modo di sopra narrato, et parimente con tutti li carichi, et oblighi a quali sono tenuti i buoni, et fedeli Vas=
salli

ulli, et specialmente col carico Militare in occasione de motivi di Guerra à publico servitio, et ciò affine che alli Consorti col riconoscere esso Feudo dalla gratia et benignità della Signoria Nostra come è debito loro et di ogni Vassallo possano retamente continuare essendo le publiche deliberationi nel possesso et godimento di esso Feudo, Giuridit.ne et di tutti li beni, et raggioni feudali che essi possedono con tutti li sudetti suoi honori, utili, et commodi, salva sempre l'appellatione al Luogotenente Nostro, et ogn'altra autorità competente à quel Magistrato et perche dappo stabilite le sudete leggi si hanno da scrivere per Feudali tutti li beni, et raggione posti nella Iurijditione loro et posseduti per i Feudatarij volunta publica è che sia riservato loro il beneffitio di far detrahere quelli che per legittime prove apparessero liberi, et allodiali, et trovandosi alienati beni feudali sia procurata la recuperatione con li debiti mezi di raggione à beneffitio publico, et degli stessi Vassali, et legitimi possessori, et sia, osservata la deliberatione contenuta in essa parte 1587. ng. Maggio.

Et perche il sudetto Fedele Martio genufflesso dinanzi alla Signoria Nostra per nome suo, et delli altri Consorti de quali tiene Procura, hà prestato il solito et debito giuramento di fedeltà nel modo sequente, et giusta la publica deliberatione però habbiamo commandato, et commandiamo, che sia fatto il presente Documento à perpettua memoria d'Investitura rinovata, salve sempre le raggioni della Signoria Nostra et di cadaun altra persona.

Data in Nostro Ducali Palatio die ultimo Augusti Ind.e 2.da 1619

Damaso Moresini
Antonio Bani
Jo. Baladona
Aluise da Ponte

Provveditori sopra li Feudi

Li Consorti di esso Feudo tutti di legitimo Matrimonio nati, et delli quali

quali Io Marzio sudetto tengo Procura espressa, oltre la Persona
mia sono gl'Infrascritti:
Il Sig.r Horatio mio Zio Paterno, fu del Sig.r Curtio
Il Sig.r Marchese Fabritio Colloredo, fu del S.r Pietro
Li Signori Fabio, Pompeio, Geronimo, et Nicolò, furono del Sig.r
Nicolò et Nipote del sud.o Sig.r Marchese.
Il Sig.r Domitio fu del Sig.r Zuanne:
Li Sig.ri Cesare, Camillo, et Diego furono del Sig.r Ascanio Nipote del
Sig.r Domitio e
Il Sig.r Zuanne fu del quond. Ecc.te Sig.r Thomaso Dottor
Il Sig.r Gio: Gioseffo, Allessandro, et Valentio del Sig.r Brunoro quond.
Sig.r Allessandro.
Il Sig.r Gio: Gasparo, fu del Sig.r Giulio quondam Sig.r Francesco.
Li Sig.ri suoi Nipoti Giulio, Gio: Batta, et Giorgio furono del quondam Sig.r
Francesco quondam Sig.r Giulio
Il Sig.r Nicolò quon. S.r Pietro
Il Sig.r Federico suo Nipote quondam S.r Giovanni
Il Sig.r Antonio fu dell'Ecc.mo Sig.r Ulisse ~~q~~
Li Consorti, de quali non tengo Procura, et che si ritrovano alla Guerra in Germa=
nia, et in parte lontanissime sono
Il Sig.r Comendator Ridolfo fu del Sig.r Ludovico
Il Sig.r Geronimo } suoi Fratelli
Il Sig.r Lelio }
Ville et Luoghi Annessi, et soggetti alla Giurisd.ne delli Signori Feudatarij
di Mels, et Colloredo con Giurisd.e di mero, et misto Imperio cioè
Civile, et Criminale
A Melso
La Villa dell'istesso nome
Melessons, San Salvadore, Cotessan fanno un solo Commune
A Colloredo

A Colloredo

La Villa dell'istesso Nome

Bissignan, Laiba, Lauzana, Avenliaco, Cadignella, Oly tutti fanno un solo Comune.

Susans Diueriaco S. Thomat, fanno un solo Comune

Mauzana, Felletis, Ruriz, stesso fuora di trè Case

Vill'orba prò indiviso in Commune con li Signori Consorti di Tarcento, et d'ogni quatro anni la Iurisd.ne in detta Villa, ne tocca unò alli Signori Colloreti.

Fede del Cancelliere della Patria 1541 p.mo Junij questa è nel Summario delle scritture presentate nell'Eccelso Cons.o di dieci ....
et di Florio Perisse Nod.o Publico, et Cancelliere delli Sig.ri Colloreti 1547, 4 Agosto, questa è nel Processo seg.o 14,

Omissis alijs etc.

Premissam Investituram ex Libro antedicto fideliter sumpsit med.te aliena sibi fida manu Fran=[illegible]cus Tarra D. V. Fr. Terrae St. Danielis Not.s nunc [illegible]cola Colloreti, signum, nomenq; suum apposuit [illegible] fidem Die. 21. Februarij. 1769. Indict.e 2da.

iovanni

ritrovano

Prampero

Dominicus Contarenus Dei Gratia Dux Venetiarum

1674

Co: di Prampero

Investitura

Universis et singulis Rectoribus Magistratibus, jusdicentibus, Officialibus Nostris, et presertim Locumtenenti Patrie Fori Julij significamus. Come havendo li Provveditori Nostri sopra li Feudi con l'auttorità, che tengono dalla Signoria Nostra col Senato intero l'humile, e riverente instanza del Fed: M: Antonio di Prampero q.m Fran: dimandante riverentemente che havendo posseduto il già Pietro di Prampero q.m Ascanio li Castelli di Prampero, e Partestain per la portione a lui spettante con la Giurisditione Civile e Criminale di mero e misto imperio insieme con li Beni feudali retti, e Legali de quali fù investito l'anno 1659 ... inerendo ad altre investiture anteriori et essendo ultimamente mancato di vita il sud.o Fed: Pietro detti Feudi per la dispositione delle Leggi et per la forma dell'antiche investiture, sono devenuti al d.o Fed: M: Antonio di Prampero nepote ex fratre del d.o q.m Fed: Pietro suplica servirsi l'investitura della sopradetta portione di Feudo Giurisditionale con tutte le ragioni privileggi, preminenze, e prerogative, utili honori et emolumenti à detti Feudi spettanti Offerendosi pronto a prestar il debito giuramento di fedeltà et adempire à tutte quelle incombenze che a fedelissimi Vassalli s'aspettano, et come nella sua supplicatione presentata nel Magist.o Nostro de Feudi sotto li ... prop.i pass.i alla qual etc.

Et havendo li Prov.ri Ecc.mi sopra li Feudi osservato quanto si deve in tal materia, e tolte anco le solite e convenienti informationi dalli Avvocati Ecc.mi Fiscali e Dottor Giac.o Gregorijs Consultor in jure con la visione delle scritture à quest'effetto presentate hanno stimato giusta e ragionevole l'instanza sud.ta Habbiamo col tenor delle presenti, et con ogni miglior modo investito il pred.to fed. Nro mis. Antonio di Prampero q.m fed. Fran.co e suoi discendenti legitimi e naturali di legitimo Matrimonio nati in raggion di Feudo retto e legali antichiss.mo e Giur.ne di Torre nella portione di Giur.ne Civile, e Criminale di mero e misto impero in prima instanza (salva l'appellatione, et ogni altra superiorità competente al Luogotenente Nro nella Patria del Friuli) delli Castelli di Prampero e Zovastta, con li beni feudali retti, e legali nelle Ville, e luoghi à quelli soggetti con tutte le raggioni privileggi preminenze e prerogative, utili honori et emolumenti à detti feudi spettanti nec non con tutti li obblighi e carichi (e specialmente con il carico militare) ad essa portione di Giur.ne e feudo spettanti, e pertinenti et in tutto, e per tutto come erano goduti posseduti et esercitati dal pred.to fed. q.m Pietro suo Zio Paterno, e suoi Mag.ri e conforme à tenor dell'antiche investiture alle quali s'abbia relatione senza alteratione o diminutione alcuna. Et perchè il sud.to fed. Nro mis. Ant.o di Prampero hà genuflesso avanti di Noi e nelle nostre mani prestato il debito giuramento di fedeltà

nel modo qui sotto espresso alla presenza di quattro di Consiglieri Nri due Capi di quaranta et delli Prov.ri sopra li Feudi giusta la sud.tta ordinatione restando esso fed. Marc'Antonio tenuto come sopra et obbligato parimente, à tutti quelli obblighi e carichi à quali sono tenuti li buoni e fedeli Vassalli e simili Feudatarij della Signoria Nra. Però abbiamo commandato, che li sia fatto il p.nte documento d'investitura renovativa, qual vogliamo però che sia e s'intendi senza alcun benche minimo pregiuditio delle sud.tte ragioni e di cadun altra persona, Mandantes de' premissis hoc publicum confici documentum, Bulleq. Nra plumbea pendente muniri. Quare mandamus vobis ut supra ord. in eo contenta observetis, et ab omnibus inviolabiliter observari, et in Actis Cancellariae Vestrae registrari, publicari, praesentandiq. restitui faciatis &

Dat. in Nro Duc: Palatio Die Decimo quarto Mensis Aprilis Ind. XIII: MDCLXXXV:

Marc'Antonio Corner Prov.r

Ierolimo Loredan Prov.r

Zio: Pisani Prov.r

Frick Fund's Death 1st Sale mss.

Galici

Copia

1763 . 23 . Ded. prnte dal Fed. Co. Giuseppe Mattia Gallici
p nome suo, e Consorti all'Illmi, ed Ecc.mi Sig. Sup.
qual comite l'occurse.

Aloysius Mocenico Dei Gratia Dux Venet.rum &.

Galici

Li Illmi, ed Eccmi Sig. Sig. Proved. sopra Feudi Infrascritti
intesa l'umile, e riverente supplicazione prodotta
dai Fedeli Conti Bortolo Michiel, e Fratti Gallici; unitamente
al Fed. Conte Giuseppe Mattia Gallici loro Cugino
e Consorte nel Feudo Giurisdizionale nella villa di Colloredo
di Prado, con la quale implorano in ordine al Decreto
dell'Eccmo Senato 29. settembre p. p., onde fu decorato il
Feudo loro predetto col titolo di Contea, perche abbino essi,
e li discendenti Maschi possessori del Feudo medemo a
partecipare del titolo di Conte, d'essere li nomi loro descritti
nel libro de Titolati col titolo sudetto, e così quelli dei
discendenti loro Maschi per l'uso Legale del titolo stesso
e veduto il Decreto sudetto, non che udito il parere del
Sr. Nicolò Caramundani Consultor in Iure hanno SS. EE.
terminato, e terminando comandato, che restino li nomi
dei supplicanti Bortolo Michiel, e Fratt. Gallici, e del
Fed. Conte Giuseppe Mattia pur Gallici registrati col titolo
di Conti nel libro de titolati di publ.o ordine formato
e nel loro Eccmo Magistrato esistente, e così quelli dei
loro discendenti Maschi capaci della successione del
loro Feudo Giurisdizionale nella Villa di Colloredo di Prado

affinchè far possano uso legale di detto titolo, e godere gl' onori, precedenze, e prerogative, che a' titolati tali si convengono.

Dal Magistrato sopra Feudi li 14. Decembre 1763.

Marin Contarini Proveditor

Zuanne Grimani Proveditor

Giò Pietro Benzon Nodaro Vice Segretario

Ill.mi, et Ecc.mi Sig.ri Proveditori sopra Feudi

Concessa essendo la Sovrana Clemenza dell'Ecc.mo Senato di qualificare col titolo di Contea il Feudo Giurisdizionale nella Villa di Colloredo di Prato posseduto da Noi Bortolo Michiel e Fratelli Gallici unitamente al fedel Giuseppe Mattio Gallici nostro Cugino onde partecipare del titolo di Conte coi discendenti nostri Maschi capaci della successione del Feudo stesso ricorriamo all'autorità del presente Ecc.mo Magistrato, et in ordine al Decreto 29. settembre prossimo passato inerentemente supplichiamo, che restino li nomi nostri descritti in questo libro de' titolati col titolo di Conti; e così quelli dei discendenti nostri Maschi onde far uso legale del titolo stesso, e godere gl' onori

precedenze

precedenze, e prerogative, che a tali titolati si convengono.

Adì 14 Dec. 1763.

Supplica presentata nel Mag.to Ecc.mo sopra Feudi dai Fedeli Bortolo Michiel, e Fratti Gallici unitamente al Fedel Giuseppe Mattia Gallici loro Cugino, e Consorte nel Feudo per esser li nomi loro descritti nel libro de titolati col titolo di Conti ut in ea.

N.° 67. @ 675. Udine
Gallici

Adì 14. Dec. 1763.

In ordine a Terminazione di questo Ecc.mo Magistrato relativa a precedente Decreto dell' Ecc.mo Sen.o 29. sett.e pross.o pass.o con il quale attesa la Nobiltà della Famiglia Gallici d'Udine, e i di lei speciosi requisiti fù Decretato col titolo di Contea il Feudo Giurisditionale nella Villa di Colloredo di Prado da essa posseduto onde abbia da parteciparne del titolo di Conti con li discendenti Maschi capaci della successione del Feudo sudetto restano descritti nel presente libro de Titolati col titolo di Conti li seguenti.

Co. Bortolo Michiel }
Co. Tomaso } Fratti Gallici q. Giorgio
Co. Mattia Pietro }
Co. Giuseppe Mattia Gallici q. Antonio

Gio Pietro Benzon Avo. Ueg.°

Porcia

Copia

Cos: di Porcia

In Christi Nõe Amen. Anno Nativitatis Millesimo sexcentesimo primo Indictione quartadecima; Die vero Mercurij 4 Julij Actum Utini in Castro in Camera Audientiae infrascripti Illmi Dni Locumtenentis

Ibi comparuit coram Illmo Dnõ Aloysio Foscareno pro Serenissimo Duc: Dominio Venetiarum Locumtenente dignissimo Patriae Fori Julij Illustris Dnus Ascanius q. Illustris Dni Ninislai Comes Purliliarum, et Brugnariae, nec non Iusdicens Castri Sacones, et exposuit superioribus mensibus q. Illis, et admodum Reverendum Comitem Hieronymum ejus fratrem utrinque convenerunt decessisse, qui dum esset in humanis possidebat plura Bona pheudalia, et praecipue infrascripta V. castra Purliliarum, et Brugnariae cum Villis ad dicta Castra spectantibus pro portione tangente ipsi Dnõ Co: Hieronymo, et hoc jure recti, et legalis, ac nobilis pheudi cum Dominio, garito, Iurisdictione, mero, et mixto Imperio, et cum omnibus alijs Iuribus, honoribus, et praeeminentijs spectantibus, et pertinentibus ad dicta Bona pheudalia, prout eorum auctores ita possiderunt, et de illis investiti fuerunt tam tempore Reverendissimorum Patriarcharum, quam sub hoc Inclito, et Serenissimo Dominio Venetiarum et presertim sub Clarmo Dnõ Marco Cornelio Locumtenente huius Patriae Fori Julij anno 1517. 12 Decembris. Item salvis praemissis, dicit eundem q. admodum Reverendum

Dnũ Comitem Hieronymum ejus fratrem dum viveret etiam possidisse Castrum, et Capitaneatum Bagnee cum omnibus suis Possessionibus, sive Mansis, juribus, Iurisdictionibus, actionibus, preeminentiis, redditibus, et emolumentis, Villis, et utilitatibus, aquis, Paludibus, Montibus, Silvis, et Pascuis ad ipsum Castrum, et Capitaneatum spectantibus, et pertinentibus, et hoc jure Nobili, et gentili Feudi prout tenebant, et possidebant sui Praecessores, et constat Publicis Privilegiis nominatis in Investitura et Privilegio facto dicto q. Dnõ Principi eorum Patri sub anno 1517. 12 Decembris manu q. Dni Alvisij de Martinis Cancellarij Clar.mi Dni Iacobi Cornelij Locumtenentis tunc Patriae.

omissis &

Humiliter petiit, et instetit a prefato Illmõ. Dnõ Locumtenente investiri prose, et ejus filiis masculis vice, et nomine publ. Patri, et Ser.mi Dominij quo ad Castra Puttiliarum, et Brugnariae cum annexis jure recto, antiquo, legali, et Nobili Feudi per traditionem Vexilli rubei pro solida dignitate, et praeeminentia suorum Majorum in signum verae libertatis, et Patriae – Quo vero ad Castrum, et Capitaneatum Bagnee jure Nobili, et gentili Feudi, et modo, et forma, quibus Auctores, et progenitores sui fuerunt investiti

omissis &

Qua expositione intellecta, et cognita claritate Familiae ipsius Illustris Dni Comitis Ascanij, et fide erga Serenissimum Dominium

Dominium, supradictis Illustrissimus Dominus Locumtenens vice,
et nomine Serenissimi Dominij utens supradicti dicti Dni Comitis
tanquam juste, et honeste satisfacere eundem Dnum Comitem
Ascanium coram se genuflexum, et humiliter recipientem
pro se, et ejus filiis masculis benigne, et solemniter investivit
jus de Castris Rubrianum, et Gruguaniae pro villis eis subiectis

omissis

jure recti, et legalis feudi cum mero, et mixto imperio, et eo
jure, quo eorum Auctores tenuerunt, et possiderunt per tra=
ditionem vexilli serici rubei pro [illegible] dignitate, et praeemi=
nentia suorum majorum in signum verae libertatis, et Bayliae
cum omnibus juribus, honoribus, et praeeminentiis quoquo modo spe=
=ctantibus ad dicta Castra, et villas, et demum ad alia bona
eis annexa. § — Deinde eundem Dnum Comitem investivit de
Castro, et Capitaneatu Fagnae cum omnibus juribus, jurisdictionibus,
actionibus, et praeeminentiis ad dictum Castrum, et Capitaneatum
Fagnae spectantibus, et pertinentiis, jure nobili, et gentilis feudi,
et eo jure prout ejus progenitores investiti fuerunt

omissis —

Dnus Comes Ascanius solemniter juravit in manibus praedicti
Illmi Dni Locumtenentis debitum fidelitatis juramentum
et vassalagij, offerens se facturum ea omnia, quae de jure
facere tenentur quemadmodum semper fecerunt sui progeni=
tores [illegible] suorum fidelis

Praesentibus [illegible] Dno [illegible] a [illegible] Cive, et Causidico

Utinensi, nec Zaccaria Bianchino de Vicinico saneriorum Sindico Juratiem Castri, et Strenuo Ruggerio Manzano Capitaneo Sodlankavam Carnae Testibus —

Tratta da altra simile esistente presso il Nob. Sig. Co: Enea di Porcia, e Brugnera fù Nob. Sig. Co: Gamberto da me Gio: Batta Flora Cancell.re di Porcia in fede.

Corsica

De Mand.to delli Ill.ri M.ci Con. di Corsica, et Gragnera, li quali havendo sentito le molte querelle, et lamentationi di diversi suoi sudditi di esso Luoco di Corsica, et Contado contra q. Marco Andugino mo derno Beccaro, et Datiaro di esso Luoco, che egli non fa Carne a sufficientia si come è obbligato per vigor delli Capitoli del Datio fatti con esso Andugino, onde volendo S.S. S. come è sempre sta to di loro costume provedere a tali inconvenienti, et disordini, per tenor del presente Proclama si fa publicando intendere a tutti, et ciascheduna persona, che voglia far carne buona, et sufficiente per uso di questo Castello, et Contado, possino a ogni suo buon piacere farne, et venderne a libre, et quanti come a loro piacerà, pagando però il datio solito a esso Datiaro, et le carni facendo, il datio justa la forma delli Capitoli di esso Da tio fatti con ditto q. Marco Andugino, et questo fin tanto che da essi M.ci Cont. sarà fatta sopra ciò nova provisione, atteso che ora per l'absentia della maggior parte delli M.ci Cont. dal provveder non si può fare &c. —

Dat. Corsica li 13 Julij 1546

Publicatum fuit &c.

De Comandamento delli Ill.mi, et Dignissimi M.ci Con. di Corsica, et Gragnera a chiara intelligentia di ciascheduna persona si fa, quale

condizione, o' grado esser si voglia si fa publicamente intendere per ordine espressamente di lettere del Clarmo Sig. Carlo Cornaro meritissimo Lo= cotenente della Patria del Friuli de' di 15 del presente, et essi ricevute, fatte in essecuzion de lettere delli Clarmi Sigri Provedi alla Sanità dell' Inclita città di Venezia, che essi Clarmi Sigri Provedri hanno proibito il Mercato da essere solito farsi presso la Terra di Sacile per convenienti sospetti di contagio, onde non sia alcuno distrittuale di essi Sigri Conti, ne di qualsivoglia altra Giuris= dizione, o distretto, che abbia ardire durante il tempo di questo mercato di vendere, o' comprare merce di qualsivoglia sorte, o' animali in questo nostro Contado, et se ne sono già ridutti si debbino subito partire con le sue merci, o' animali sotto pena di Dti 100, di bando, et Galera, et maggior pene ad arbitrio di essi Sigri Conti secondo l'enormità del delitto, et in= nobbedienza, che fossero commessa in questo Contado di Porcia per tutti, et ciascheduna persona, et questo tante volte quan= te sarà contrafatto a fine, che cessi ogni pericolo, che potesse avenire di contagio non solamente in questa Patria, ma anche in tutto lo Stato di Sua Serenità.

Ex Publicis die 14 Xbris 1546.

Publicatum fuit etc. —

Tratta dal Volume 1546 di questa Cancelleria di Porcia
Gio: Battista Flora Canc. in fede etc.

Copia

De mand.to delle Ill.mi SS.ri Co: di Porzia, et Brugnera conformi alla volon=
tà, et intentione del Ecc.mo S. Luog.te della Patria del Friuli, veden=
do li Sindici della Contadinanza d'essa Patria di far un Fontico
di Biave a comun beneficio delli poveri Contadini, et altri biso=
gnosi, per tenor del presente pub.co Proclama si fa publicamente
intendere, che non sì alcuno di qual condizione, stato, et
grado esser si voglia, che ardisca, over presumi vender in questo
Territorio Biave di sorte alcuna, ne in picciola, ne in gran
quantità, se prima quella non averanno offerto al Fonticaro
di essa Contadinanza il qual è ms. Franc.o dell'Agostin de Porzia,
che sarà pronto immediate esborsar il danaro alli Venditori
secondo il pretio, che saranno d'accordo, et questo sotto irre=
missibil pena di L 100 de piccoli per cadauno, et cadauna
volta, et di perder le Biave la esser li tolte, et applicate al
S. Fontico sudetto sopra, et questo tante volte, quante contrafa=
ranno; et inoltre si fa publicam.te intendere, e sapere
che alcuno non debbia, ne possa condur Biave fuori delli
Contadi di Porzia, et Brugnera senza la espressa licentia
di essi Ill.mi SS.ri Co.ti sotto l'istessa pena come di sopra,
et come altre volte in tal materia è stato ordinato, et
publicato, che quale non si intende per il presente Proclama
derogato, da esser pagat. delli Beni delli Beni delli contrafatori;

et a' Biava applicata al Fontico ut sup.ª, la qual pena pecu
niaria sia, et s'intenda la mità all'accusatore, qual volan
do sarà tenuto secreto, et l'altra ad arbitrio di Sue Ill.me

Ing.

Publicata die Veneris 25 Aprilis 1588.

Publicatum fuit —

Tratta dal Volume 1588 della
Canc.ª di Corzola
Gio: Batta Flora Canc.re de Comun.à in fede

Copia

Li 22 Luglio 1691.

L'Ill.mo Sig. Co: Fulvio di Coppia, e Brugnera Giuds.te Gen.le sedendo nel Palazzo della sua solita Residenza sentito Gio: Maria de Pizzol d.o Michelon Merigo del Comun di Roveredo con altri huomini del sud.o Comun da una, e q. Gio: Maria de Mozo Merigo di Villa: dolt con diverse altre persone d'esso Comun dall'altra, ambi essi Merighi instanti per l'ico terminaz.e sopra l'affare della Campagna de' Bezlenazzi espresso in altra terminaz.e fatta da S. S. Ill.ma sotto li 4 del corr.te —

Havendo perciò esso Ill.mo Sig. Co: osservato, letto, e maturam.e considerato li Privileggij d'ambedue essi Comuni presentati, et anco sentita la relazione del sopraluoco d'essa Campagna fatto dal Sig. Guido Bernardo per S. S. Ill.ma a tal effetto destinato, con ogni miglior modo ha pronunciato, e dichiarato stante le cose come stanno, et che sono espresse nel Privileggio del Comun di Villadolt, esser d.a Campagna nelle pertinenze, e Distretto di Villadolt antedetto, e per consequenza obligati li Beni, sive Lavoratori de' med.mi corrisponder le Gravezze battute ad esso Comun di Villadolt, salve sempre le ragioni al Comun di Roveredo circa il Pascolo giusto al suo Privileggio.

Assistendo

Approvendo le Parti della Spese

Fulvio Co: di Porzia Giuridico Locale

Tratta dal Volume 1691 della Cancelleria di Porzia

Gio: Batta Flora Canc.re in fede

Copia

De mand.o dell'Ill.mo Sig.r Co: Luigi Ascanio di Porzia, e Brugnera in quest'anno solo Giurisd.te delli Castelli sud.i per la Ser.ma Republica di Venezia, con mero, et misto Imperio, et Podestate gladij usque ad ultimum supplicium —

Col tenor del presente Proclama si fa publicam.te intendere, e sapere che non ardisca alcuno si Distrettuale come Forastiere sopra la presente Fiera di S. Luca, publicam.te, o privatam.te, ne sotto pretesto di suo proprio uso ammazzar, o far ammazzar alcuna benche minima sorte di Animali, o far vender le Carni, che fossero soggette al Dacio Beccaria in pena di L. 50, perdita delle Carni stesse, quando non tenessero licenza, o fossero convenuti con D.o Pietro del Ol Daziero, e Beccaro, o suoi Legitimi Intend.ti nel qual caso possino ammazzar, o far ammazzar a loro beneplacito, sempre però di buona qualità d'Animali maschij in pena come sopra — Tanto sarà inviolabilm.te eseguito alli contrafacienti

Data in Porzia li 17 8bre 1705

S.o

Publicato

Tratta dal Volume 1705 della Cancell.a di Porzia

Gio: Batta Flora Canc.re in fede

Copia

Mag.ci Amici Car.mi

Tomasin Perosolem de S. Polo, luoco sotto la Patria del Friul, il qual desidera comprar Sta 200: in circa Formento sul suo Contado per condurlo a questa Città, ne ha ricercati a fare la presente, come facciamo, e dirve, che VV. Mag.ie siano contente da permetter, che l D: Tomasin, possi comprar la D: quantità di formento per condurla de qui, pagando li Dretti consueti, e dandovi Piezeria di riportarve fede dell' Off.o nostro, e contralettere di aver condutti li Formenti in questa Città, il che facendo VV M.M. ne faranno cosa gratissima per il bisogno, che ha questa Città al presente di formenti menudi, non dubitano però che VV. M.M. manchino di satisfarne di ciò, cognoscendo noi molto bene quanto sia la devotione sua verso questo nostro Dominio che tanto gli ama, ed a VV. M.M. facendo fine ... offerimo.

Di Venezia alli 2: Ap.e del 1662:

Ioanne Aloysius Superanzo } Pro Ill.mo Coni.
Paulus Cornerio } X.ti S.i Prov.

Marcus Delfino } Provisores Bladarum
et Collega } Ill.mi Duc Dom. Venet:

(a tergo) Mag.cis D.D. Comitibus Brugnariae
Amicis Carissimi.

Die Jovis 4° Feb. 1574:

Actum sub Logia Brugnariae Mag.ci et Gener. DD Comites Brizaleas et Adrianus Purliliarum et Brugnariae agentes nominibus suis et coeterorum Mag.cor DD. Consortum suorum cum quibus de infrascriptis rebus colloquium habuerunt mediantibus sibi litteris transmissis ibidem ostensis &c. Visis incantationibus ut supra factis et audita requisitione hodie nobis facta parte Ser Francisci Bertone una et fidejussione per eum praestita, et considerata qualitate, omni meliori modo admisso Ser Petro de Tomasis in Fidejussorem et principalem solutorem mandaverunt eidem Ser Francisco Bertone deliberari Datium et Postam et Contrategum pro eisdem D.ci 18: in ratione L. 6: 4: pro D.o

Et illico S. Franciscus Brissinus retulit pro exequutione praedicti Mandati et commissionis sibi datae deliberasse D. S. Francisco Bertono tanquam plus offerenti Datum Postam et Contrategum cum conditionibus posito in Capitulis

Omissis

Capitula autem supranominata sunt Videlicet

Omissis

Che tutte le Biave d'ogni sorta e Vino che si trazeranno fuori del Contado da ogni sorte e qualità de persona, dalle M.M. Sig.ri Co. in poi siano tenute et obblegate al pagamento del Dacio et perchè ognun'altro sia tenuto restar l'accordo con il Daziaro sopra il trazer fuora D. Biava et Vini, et trazendo senza accordo, se in termine di giorni tre dopo venduto non avendo denunciato nel D. termine caschino nelle pene contenute nelli Proclami.

Che per ogni Botte di Vino de C. 10:– de che sorta esser si voglia sian tenuti ogn'uno dalle M.M. Sig.ri Co. in poi ut supra a pagar L. 1:–

Che per le Biave d'ogni sorte che anderanno fuori del Contado sia di
chi si voglia, dalli MM: Sig: Co: in Priora ut supra, ognuno non
restando d'accordo con il Datiaro pagar debba come qui sotto

Per ciascheduno Staro de Formento — — L. —: 2:
Per ciascheduno S.º de Segala misturа et Fava L — 1½
Per ciascheduno S.º de Meio Spelta et Avena — L. —: 1:
Per ciascheduno S.º de Sorgo — — — — L. —: —½

altrimente caschera nelle pene del Proclama

Omissis &c:

Die 30: Martii 1610

Avendo li Ill.mi Sig: Co: di Porzia e Brugnera affittato il loro Dazio di
Brugnera e Pontarego a S. Gasparo Brisino d'ordine di SS. SS.ie Ill.me
a chiara intelligenza d'ogn'uno si publicano gl
soli da essere inviolabilmente conservati sotto l
nelli Proclami ordinarii

Che tutte le Biade d'ogni sorte e Vini che si
tado di Brugnera e che si condurranno o far
del Contado predetto da qualunque sorte di pe
poste al pagamento de esso Dazio, eccettuando per
Vini de d: Ill.mi Sig: Co: cioè si debba pagare

Per ogni S.º di Frumento soldi due
della Segala Fava et mistura bezzi tre
del Miglio Spelta et Vena soldi uno
del Sorgo bezzo uno

et del Vino soldi due per cadaun Conzo, et coloro che non paghe-
ranno come di sopra al Datiaro quanto saran tenuti s'intendano
incorsi nella pena delli Proclami sopra ciò fatti, ovvero se non
denunzieranno al d: Datiaro quello averanno venduto in termine

de tre giorni dopo fatta la vendita

Omissis

Die 30. Maii 1610. Publicatae fuerunt suprascriptae Proclamationes sub Lozia Brugnariae per S.r Vincentium Canternarium Commelitonem perlegente me Jacobo Calotto Cancellari praesentibus personis multis

Tratte dae altre simili autentiche esistenti in un Processo presso il Nob. Sig.r Co: Enea di Porzia, e Brugnera q.m Nob. Sig.r Co: Rambaldo per altrui a me fedel mano, ed incontrate essere intieramente uniformi mi sono sottoscritto, ed ho posto il sigillo solito dell' Off.o

Gio: Batta Flora Canc.r di Porzia in fede.

dati et con
tono tangi
conditionibu

Capitul

Che niuno le
rede
in
'

ROSAZZO

Rosacis

Marcus Foscarenus Dei Gratia

Dux Venetiarum Etc. —

Universis, et singulis Rectoribus magistratibus, Iusdicentibus Officialibus Nostris, et presertim Locumtenenti Patriae Fori Julij, et successoribus significamus. -

Come havendo li Proveditori nostri sopra Feudi, con l'auttorità che tengono dalla Signoria nostra col Senato intesa l'umile, e riverente instanza di ~~Dotto~~ Zuanne Belli come Procurator dell'Illmo. et Remo Bartolammio Gradenigo, ora Arcivescovo d'Udine con la quale atteso il Decreto del Senato nostro 6. maggio 1752. è susseguente 24 marzo 1753. col quale fù espressamente stabilito, che gl'Arcivescovi prò tempore d'Udine abbino da riconoscer l'Abbazia di Rosazis, in ragion di Feudo, e riceverne le necessarie Investiture, ne implora à nome di detto Monsig.r suo Principale l'Investitura ~~le Investiture~~ di essa Abbazia di Rosazis colla Giurisdizione annessa di mero e misto impero, e colla prerogativa della Voce in Parlamento nonche con gli altri Diritti Prerogative, e Regalie alla sud.a Abbazia aspettanti in tutto, e per tutto giusto alli suoi fondati titoli, Investiture, Consuetudini, e possesso. Pronto à prestare come Procurator ut supra il solito giuramento di fedeltà, e di osservar sempre quanto prescrivono le Publiche

Leggi.

Leggi, e come nella supplicazione 7 Giugno corrente alla quale &c.

Et avendo detti Proved. nostri osservato quanto si deve in tal materia, tolte anco le solite e convenienti Informazioni dagli Avocati nostri Fiscali, e D.r Nicolò Caramondani Consultor in Iure della Signoria nostra con la visione delle scritture à tal effetto presentate, stimando giusta, e ragionevole l'instanza sopradetta, abbiamo col tenor delle presenti, e con ogni miglior modo Investito il sud. Ill.mo e Rev.mo Bortolamio Gradenigo, come Arcivescovo d'Udine del Monastero sive Abbazia dell'ordine di S. Benedetto di S. Pietro di Rosazis Feudo Giurisdizionale della Repubblica nostra, e cio. tutti gli utili, et emolumenti, onori, titoli, Dignità Prerogative, Privileggi, ragioni et azioni, beni voce nel Parlamento, e Giurisdizioni Feudali con mero, e misto impero sopra essa Abbazi., e Ville à quella soggette, et annesse salve sempre le [illegible] appellazioni, et ogni altra auttorità, e superiorità competente al Luogotenente nostro della [illegible]

dei

del Friuli, et altri Publici Rappresentanti nostri, nec non con tutti li Carichi, et obblighi e specialmente col carico militare à detta Abbazia, e Feudo spettante, e pertinente conforme in tutto e per tutto all'investitura concessa al di lui Precessore sotto li 20 Agosto 1755. ed altre più antiche alle quali s'abbia relazione, senza alterazione, ò diminuzione alcuna.

E perche D.o Zuanne Belli, come Procurator espresso del sudetto Ill.mo, e Rev.mo Bortolammio Gradenigo Arcivescovo d'Udine hà genuflesso giusto la Publicha Ordinazione prestato nelle mani nostre il debito giuramento di fedeltà nel modo più sotto espresso, alla presenza de' quatro nostri Consiglieri due Capi di 40, e de' Proveditori nostri sopra Feudi, restando in tal forma esso Arcivescovo et Abbatte tenuto, et obligato come sopra à tutti carichi, et obblighi à quali sono soggetti li Fedeli, e diretti Vassalli, e simili Feudatarij (della Signoria nostra giusto la consuetudine, e disposizione delle Leggi Feudali, perciò abbiamo comandato che si sia fatto il presente Documento d'Investitura, qual vogliamo che sia, e s'intenda sempre senza alcun benche

minimo

minimo pregiudizio delle publiche ragioni, e di cadaun altra persona. Mandantes de premissis hoc publicum confici Documentum bullaque nostra Plumbea pendente muniri, quare mandamus de premissis hoc publicum confici Documentum bullaque nostra plumbea pendente muniri, quarum mandamus vobis, ut supra omnia in eo contenta observetis, et ab omnibus inviolabiliter observari, et in actis Cancellariæ vestræ registrari presentantique restitui faciatis

Dat. in Nro. Duc. Pall. die nona Junij 1762.

L Alvise Foscari Pº. Prov.

L Marco Bertucci Molin Prov.^{re}

Illmi. et Eccmi. Sig.i Sig.i Proveditori sopra Feudi In ordine al Decreto dell'Eccmo Senato 6 maggio 1752, e susseg. 24 marzo 1753. col quale fu espressamente stabilito che gli Arcivescovi pro tempore di Udine abbiano da riconoscere l'Abbazia di Rosazis in ragion di Feudo, e riceverne le necessarie Investiture, si preceva alli auttorità

del

del presente Ecc.mo mag.to D.r Zuanne Belli Procurator eletto da Monsig.r Ill.mo e Rev.mo Bortolammio Gradenigo ora Arcivescovo d'Udine et à nome dello stesso implora l'investitura di d.a Abbazia di Rosazis colla giurisd.e annessa di mero e misto impero, e colla prerogativa della voce in Parlamento, nonche cogl'altri diritti, Prerogative e Regalie alla sud.a Abbazia spettanti in tutto, e per tutto giusto alli suoi fondati titoli, investiture, consue=tudini, e possesso, pronto prestare come Procurator ut supra il solito giuramento di fedeltà, e di osservar sempre quanto prescrivono le Publiche Leggi

Adi 7 Giugno 1762.

Supplica presentata nel mag.to sopra Feudi da d.o Zuanne Belli come Procurator di Monsig.r Ill.mo e Rev.mo Bortolammio Gradenigo Arcivescovo d'Udine per ottener l'investitura ut intus.

Segue il Giuramento di fedeltà

Io Zuanne Belli come Procurator espresso di Monsig.r Ill.mo, e Rev.mo Bortolammio Gradenigo Arcivescovo di Udine giuro, et affermo per li Santi Evangeli

di

di Dio che sarà sempre Fedele à V. Serenità et al Sere.^mo^ Dominio, ne mai in consiglio agiuto, ò fatto sarà contro d' onore, e stato della Serenità Vra.; anzi intendendo che altri volessero esser contro di manifestarlo opporsi, et impedire di tutto suo potere e di conservar il Feudo, benni, e ragioni feudali mantenendoli ad onore, e buon stato di V. Sere.^tà^ et del Sere.^mo^ Dominio. Per ricuperar le cose perdute presterà contro ciascheduno ogni agiuto con la persona, col consiglio, e con l' avere come anco fermamente farà li suoi successori, e prontamente sodisferà al debito del Vassallaggio, prestando tutti quelli servitij à quali sono tenuti li fedeli Vassalli secondo la dispositione, e consuetudine feudale e specialmente secondo le leggi et ordini d' esso Sere.^mo^ Dominio 1586. 13 Ottobre. e 1587. 29 maggio. et in ocasione d' aperta Guerra senza aspettar d' esser chiamato offerirà prontamente secondo la Publicha volontà, e per esecutione delle sud.^e^ leggi il debito servizio et ossequio per l' onore, e stato di V.^ra^ Serenità, e del Sere.^mo^ Dominio con ogni ardor di spirito.

Affinche possa l'Illmo et Revmo
monsignor Bortolamio Gradenigo
Arcivescovo di questa Città
et Abbate di Rosazis godere
il jus della Voce nel Magco
General Parlamento di questa
Patria che li deriva in
forza dell'Investitura concessole
dalla Serenità del Prencipe
come in Ducoli 9 Giugno pross.
pass. Sebbene non habbia
per anco ottenuto il legal
Possesso per essere il detto Rodaro di quest' Abbatia
ai feudi trattenuto da altre
premurose occupazioni. Ha l'Illmo
et Eccmo Sig. Luogotenente
provisionalmente decretato
che possa far intervenire
nel prossimo Magco General
Parlamento il Nob. Sig. D.
Domenico Zanchi di lui
Governatore di detta Abbazia,
e ciò a nome delle
prerogative espresse in d. Ducali
con riserva di ottenere quanto
prima il dovuto legale possesso in esse.
Udine 4 agosto 1762. ——

Morozzo

jn Christi Nomine Amen

Anno nativitatis quidem 1570 jnd. p.ma die jovis 2. Aprilis
actum Utini in Castro. Pntis ex DD. jo joseph de Nolanijs
et josepho de Onestis Civibus

ovam Clariss. D. Hjeronimo Mocenico pro Illmo DD. Venetiarum
Patrie Forijulij Dignissimo Locumtente existente ut supra.

Arcoloniani
Coo: di Morozzo

Compavuit Nob. D. Arcolonianus de Arcoloniany q. N. D. Flaminij,
et nomine suo, ac D. Fulvij eius fratris, et exposuit qualiter
jpsi Di fratres ac eorum antecessores possiderunt plura Pheuda
recta, et legalia in Patria Forijulij ea recognoscendo a Serenmo
Dominio jure Pheudi recti, et Legalis que quidem sunt Castrum
Morutij cum suis jurisdictionibus, habentijs, et pertinentijs.
Domus site Utini circa Surgites, cum Braida, et Molendino
quibus quidem in Bonis alij Nobb. de Arcolonianis habent
certas portiones demptas Domi habitationis dictorum DD. fra:
trum. jdem dixit per se, ed auctores suos eodem jure
Pheudi recti, et legalis possessam fuisse villam Pathei
cum omnimoda jurisdictione civili, et Criminali, et cum om:
nibus suis juribus, que villa Pathei ad ipsos Dominos fratres

Pozzo

solumodo spectat, et pertinet, et quia post mortem D. Fran:
cisci fratris sui et D. Rajmundi etiam fratris recognita non
fuerunt dicta Pheuda, jdeo humiliter prefatus D. Arcolonia:
nus petijt sui, et quo supra nomine, se de his jure Pheudi
recti et legalis investiri. jtem exposuit novissime per eun:
dem D. exponentem recuperatum, et evictum fuisse e mani:
bus N. D. Ludovici de Strassoldo Molendinum cum terris ad illud
pertinentibus positis extra portam burgi Glemone super rug:
gia Labente Utinum in pertinentijs Caprilcarum, quod est, de

juribus Curie Scti Marci votensque, et illud prout decet, reco-
gnoscere, petijt etiam de eo se investiri, declarando quod
pro dictis domibus, Braida, et Molendino circa Surgites, nec
non pro Molendino, extra portam Stemone solvitur a tota
familia Arcoloniana annuatim curie Sancti marci census
infrascripti videlicet. Piperis libre duo cum dimidia, in pe:
cunijs libras viginti solidos tres frumenti in totum Staria
duodecim. Avene Staria tredecim. Millei Staria tredecim
qua expositione intellecta prelibatus Clariss.mi D.s Locumtenens
auctoritate Magistratus sui annuens honeste petitioni et
requisitioni, eundem D. Arcolonianum nomine suo, et fra:
tris, et eorum eredum in presentem coram eius Magnificen:
tia Clariss.ma genibus flexis constitutum humiliter recipien:
tes de omnibus supra specificatis bonis cum omnibus
suis juribus habentijs et pertinentijs, honoribus et oneribus
ejusdem bonis quomodocumque, et qualitercumque spectan:
tibus, et pertinentibus prestito prius, et fidelitatis jura:
mento per annuli aurei in illius digito impositionem,
benigne, et solemniter investivit ad habendum, tenendum
salvo semper jure illmi Dominij, et quarumcumque
personarum mandans

Sbroivacca

Co: Sbrojavacca

investit.a 1620 2 Marzo

Nos Antonius Priolo Dei gra Dux Venetiarum etc. universis et singulis Rectoribus Magistratibus, jus dicentibus offitialibus nostris, et precedim Locumtenenti Patrie Fori Jul. ij et successoribus significamus. Come avendo li Proved.ri Nri sopra Feudi intesa l'umile e riverente istanza del Fed. Pietro Ant.o Sbrojavacca fu del Fedel marcAntonio Dero to Fendatario giurisdizionale della Sig.ria Nra diman dante per se, e come espresso Procurator degli altri suoi Consorti de essi Feudatarij giurisdizionali come nella Scritt.a presentata il di 28 9bre 1618 nell' offitio di essi Proved.ri nri inerendo alle altre scritt. già presentate al Luogot.te Nro della Patria il di 4 Agosto 1587 e dimanzi alla Sig.ria Nra il di 29 Lug.o e 27 di 7bre seguente per li Castelli Feudali e Giurisdizionali di Sbrojavacca e Castel Pagano e luoghi a quelli sottoposti Villotta e S. Zenon a Sbrojavacca et Feletan a Castel Pagano con la giurisdizione di mero e misto impero cioè Civile e Criminale con pena di sangue ed ultimo supplicio, e per tale conosciuta da Rappresen tanti Nostri, e riconosciuta da essi Feudatarij ed esercitata nelle occorrenze continuamente per tempo immemorabile non solo dopo che la Repubblica Nostra giustamente, e felicemente acquistò eziandio con volontaria dedizione la Fedel.ma Patria del Friuli, nella quale si trovano essi Castelli e luoghi, ma anco sino al tempo de Patriarchi quali dominavano come Duchi e Feudatarij della Corona Imperiale e parim.te

Et molti altri Beni e rendite Feudali posti così nelle Giurisdizioni di essi Consorti di Sbroiavacca, come fuori di esse Giurisdizioni notificati per la Investitura particolare 1349 23 Aple per ragion di Feudo retto, e legale, ed antichissimo cioè per essi Consorti e cadauno de' suoi Descendenti maschi di legitimo matrimonio con tutti li suoi onori, utilità, ed emolumenti soliti e consueti, e parimenti con tutti li obblighi, e carichi feudali, dalli quali sono tenuti i buoni, devoti, e fedeli Vassalli e col carico particolare militare in occasione di motivi di guerra offerendo il debito giuramento di fedeltà, e contentando che tutti li Beni posti nelli luoghi Giurisdizionali siano come Feudali retti e legali descritti ne' pubblici libri con la rissèrva però contenuta nel capit.° 4.° della parte del 1586 13 Xbre e dichiarat.e 1587 29 Mag.°

Avendo essi Proved.ri N.ri servato quanto si deve in tal materia et avute le convenienti informazioni dagli Avvocati N.ri Fiscali, e Consultore in jure, e fatti certi per le scritture prodotte dei servizij de' Fed.mi loro Antenati fedelmente e strenuamente loro prestati in più occorrenze, ed avuto riguardo al fedel servizio prestato nella guerra prossimam.e passata dalli Fed.i Bertoldo e Redolfo Fl.li non solamente adempiendo Bertoldo l'obbligo de' Cavalli armati et servendo con la persona propria, ma anco servendo Redolfo con carico di Capit.° de' Cavalli in virtù dell'auttorità impartita dalla Sig.ria N.ra col Senato al Magistrato Loro. Hanno rinnovato esso Feudo giurisdizionale, e le Investiture già ottenute dalli Luogot.ti Nostri con la Giurisdizione ed

esercizio

Cancelleria della Mag.ca Patria

NOI ANZOLO ZUSTINIAN P.MO

Luogotenente Generale della Patria del Friuli

DEscritti nel Libro Aureo de' Titolati esistente nell' Eccellentissimo Magistrato sopra Feudi li soggionti Nomi; come veniamo, a rilevare dalle riveribili Lettere dell' Eccellentissimo Magistrato stesso 13 7bre pross.o pass.to commettemo perciò per Ordine dell' Eccellentissimo Magistrato medesimo a tutti quelli a quali ec., che abbiano ad aggiungere nel Ruolo a stampa de veri Titolati ultimamente ad essi presentato li Nomi qui sotto descritti col spezioso Titolo di Conte, onde abbiano ad essere fregiati con tal Titolo in tutti li pubblici Atti, e godere gl' Onori, Dignità, e Prerogative che a veri Titolati di questo Serenissimo Dominio compettono, ed in tutto, e per tutto, come delle surriferite Lettere alle quali &c.

Udine dall' Offizio sopra Feudi li 10 Decembre 1796.

(ANZOLO ZUSTINIAN Pmo Luogot.

Francesco Duodo Nod. ai Feudi.

C.ti di Sbrojavacca
Co: Ottavio q.m Co: Giacomo
Co: Giacomo del d.o Co: Ottavio

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

esercizio di essa solito, e consueto salva sempre l'appellazione et superiorità di esso Luog.te Nro, ed ogni altra auttorità competente al suo Reggimento giusto le Leggi, e ciò con tutti li onori, emolumenti, ed utilità, e parimenti con tutti li Carichi Feudali e militari debiti, e soliti e come piacerà alla Sapienza Pub.ca aggionta l'infrasc.a espressa dichiarazione che non avendo voluto Bernardo e Leonardo Sbrojavacca figl.i di Girolamo nei motivi di guerra p.i servire nel campo ai pub.ci ed importanti bisogni nè personalm.te come era debito del loro Vassallaggio nè contribuire per la rata, che ad essi toccava per il carico militare mancamento notabile di perfidia, per cagion della quale ipso iure essi, e suoi descend.ti si sono fatti indegni del beneficio Feudale, ed onore Giurisdizion.te restando contumaci e nella loro protervia persistenti anco dopo la Terminaz.e fatta per il Luog.te nro il dì 8 Aple 1616 ed intimata il giorno seg.te che s'intenderebbero privati della Giurisdizione e Beni feudali in qualunque luogo posti, quando nel termine di giorni tre seg.ti non avessero soddisfatto al debito loro sia e s'intenda investito il fed. Nro Dno Gio: Batta Sbrojavacca Dottore Consorte di esso Feudo agnato più prossimo delli d.i Ftti e del suo Colonello di tutto ciò che aspettava ed apparteneva ad essi Ftti per ragion di Feudo giurisdizionale, e Beni così nella Giurisdizione come fuori atteso che ha egli prontam.e soddisfatto al sud.o carico militare anco per la rata e porzione che toccava ad essi Ftti giusto la Terminazione delli 8 Aple sopra nomin.a come dovrà anco in ogni occorrenza pubblica far sì che debba da godere per benignità della Repub.ca Nra, e per ese-

cozione della sud.ª Terminaz.e essi Beni e giurisdizioni Feudali con tutti gli onori e carichi, e ciò a consolazione de' buoni e fed.li vasalli che fanno il debito loro, ed a confusione e correzione di quelli, che perfidamente mancano alla fede e debito del vassallagio ed ad esempio universale: E perchè ora il fed.l nro Bertoldo Sbroja vacca figl.o di D.o Scipione dinnanzi a Noi genuflesso per se, e come Procur.re espresso del sud.o D. Gio: Batta D.re e di tutti gli altri Consorti devoti e fedeli Feudatarij hà nelle nre mani presentato il giuram.to debito di fedeltà nel modo qui sotto espresso abbiamo commandato, che le sia fatto il pres.te documento d'investitura rinnovativa à perpetua memoria salve sempre le ragioni della Sig.ria Nra e di cadaun altra persona. Mandantes de premissis hoc publicũ confici documentum etc.

Dat. in Nro Duc.i Pal.o die 2 Maij 1620.

Copia/

Valvason di Maniago

Joannes Cornelio Dei gratia Dux Venetiarum. Universis et singulis Rectoribus, et representantibus nris quibuscumque, et presertim Locumtenenti Patriæ Fori julij cæterisque alijs ad quos hæ nostræ pervenerint, et earum executio spectat, vel spectare poterit significamus hodie in Consilio nro Rogatorum captam fuisse partem tenoris infrascripti. vid.r Sono sempre state così degne le operazioni della Casa Valvasona di Maniago feudataria della Sig.ria Nostra et in modo apparono li meriti della med.ma per li servizij prestati nelle pub.che occasioni tanto in tempo di guerra quanto di pace, che come per la fede et condizioni de' maggiori e per la propria virtù è stato da questo Consiglio condotto a pubblici servizij il Caval.r Ippolito di già creato ancora nel General Parlamento della Patria Capitan.o della Cavalleria de' Nobb.i Castellani Feudatarij Nri Fratello di D.o Niccolò, così si rendono l'uno e l'altro molto ben degni di esser esauditi nella loro riverente supplicazione del modo che consigliano anco il Luogot.te di Udine et li Proved.ri Nri sopra i Feudi, mentre massime il Feudo retto e legale col mero e misto impero di Santo Luca nella Patria del Friuli in essi pervenuto per compra da fattane da Conti di Porzia, che prima l'ebbero da Conti di Gorizia fù da loro Maggiori ridotto sotto di Noi con esser essi li primi a prenderne investitura da Luogot.ti Nostri della Patria quel che per avanti non si era fatto dagli altri. Però l'anderà parte che conforme l'istanza delli pred.i D.D. Niccolò, ed Ippolito Cav.r Valvasoni gentilhomini per nascita, facoltà, ed ogni altra condizione degni di ogni onorevole dimostrazione che servi anco a posteri, et ad altri di esempio per

1626. 4 Xbris

Co.a: Valvason di Maniago

per rendersi capaci della Pub.ca gratia sia con l'autto-
rità di questo Cons.o concesso alla Giurisditione di
S. Foca nella Patria n.ra del Friuli il titolo di Contado
e con dover essere assunti nel grembo degli altri Cas-
tellani la voce in Parlamento a loro, e descendenti
loro Maschi di legitimo matrimonio finchè ne
saranno come è stato fatto in altri Soggetti, con
che facciano feudo retto e legale annesso a d.ta
Giurisditione, et pertinentie. abbiano per questo
taglia militar di un Cavallo armato, et contribuis-
cano appresso a tutte le impositioni a quali sono
tenuti gli altri Nobili Castellani, ed a tutti gli aggra-
vij e sussidij nel resto con la Città come si sono
offerti. Quare auctorit.e supradi. Consilij man-
damus vobis ut supradictam partem observetis, et
ab omnibus inviolabiliter observari, ubi opus
fuerit registrari, praesentantiq. vestibus facialis.

Dat. in Nro Duc.i Pal.o die 18 7bris ind.e X 1626.

Pier'Ant.o mariioni Seg.ri

Ser.mo Prencipe Ill.mi ed Ecc.mi SS.ri

1626 7 Lug.o

Supplica Valvason di Maniago

Il Feudo nobile, retto, e legale giurisdizionale di mero, e misto impero con potestà di sangue di Santo Foca nella Patria del Friuli fù con titolo di alienazione dato da SS.ri Conti di Gorizia alli SS.ri Conti di Porzia, il quale gli anni 1556. 1557 per ragion di proprio e libero senza carico alcuno fù venduto da d.i SS.ri Conti di Porzia alli SS.ri Bernardo e Giacomo Valvasoni di Maniago Avo e Zio di Noi Niccolò ed Hippolito Cavaliere devot.mi et fed.mi servi di V. S.tà e da Nostri maggiori fù questo Feudo giurisdiziona le ridotto sotto il felicissimo Dominio di q.sta gloriosiss.ma Repub. con esser i primi nel prender investiture degl'Ill.mi SS.ri Luog.ti che per avanti d'altri era riconosciuto solam.te gl'Impe riali. Ora da nuovo Noi Niccolò ed Hippolito sopradd.i divotis simi Vassalli di V.a Ser.tà siamo prontamente senza esser chiamati venuti a suoi piedi per ottenere l'investitura di d.a Giurisdizione feudale siccome graziosam.te ci è stata concessa e da Noi prestato il giuramento di fedeltà qual da Nostri Antenati e da Noi col nascer è stato scolpito nè nostri cuori. E perchè l'antica nostra Famiglia di Maniago è feudataria di V.a S.tà col fare taglia militare di mezo cavallo con li SS.ri Consorti di Maniago, sebbene per gli accidenti de' tempi passati si separò dal d.o Consor- zio, e vedendo appresso li Maggiori Nostri in ogni età esser stati decorati di tante grazie ed onori, del che ne appaiono gloriose le attestazioni pubbliche, siccome di presente V.a Ser.tà ha degnato con parte dell'Ecc.mo Senato con lettere d'oro condurre a suoi servizij me Hippolito Caval.r di militia di già creato nel General Parlamento della Patria Capitanio della Cavalleria de' Nobili SS.ri Castellani Feuda tarij di q.sto Ser.mo impero: onde da ciò invitati per più

per più nobilmente poter servir V.a Ser.tà prostrati a suoi
benignissimi piedi la supplichiamo conceder il titolo a
d.a Giurisdizione della dignità di Contado con la voce in Parla-
mento a Noi e descendenti N.ri maschi: Grazia speciale di
V.a Ser.tà siccome ad altri è stata concessa. Di tanto, e sì segna-
lato onore e grazia segni di più riverente divozione, e
sincera fede non potiamo maggiori darne di quelli han-
no dati li nostri Antenati. L'offerir quello è di V.a Ser.tà
che sono le nostre vite, l'unico figliuolo di me Niccolò
soprad.o il sangue, e le sostanze sarebbe onore degno di
riprensione, per autorità però che (mercè alla sua
benignità) ci concede offeriamo far feudo retto, e legale
annesso a d.a Giurisdiz.e tutti li beni liberi, ed allodiali
comprati da Nostri maggiori per ragion di proprio e libero
in d.a Giurisdiz.e, e pertinenze, che sono di valsente di
più di dieci mille Ducati di Capitale. E perchè d.o Feudo
non ha carico nè obbligo alcuno come è stato veduto
dagl'Ill.mi SS.ri Proved.ri sopra Feudi li giorni passati
che abbiamo presa l'investitura, consentiamo far
per d.o Feudo quella taglia militare parerà alla somma
sapienza di V.a Ser.tà, e di contribuir appresso a tutte
quelle imposizioni si pongono nel soprad.o Parlam.to della Patria
ed alla fabbrica del Castello con il restare però alla Città a
tutti li aggravij e sussidij come siamo di presente. Tante
grazie e fregi di onori a Noi saranno ornamento ed a
posteri Nostri sproni a farsi gloriosi col ben servire
V.a Ser.tà Grazie.

i

h-

gna

n.
ni

li

a

dale

li

o

ndo

i

mma

tte

ia

ite

Valvason Corbelli

Valvason – Corbelli

Nota, et descrizione del Feudo che noi Conti Gio: Franc.^co^ Corbello et Girolamo Fratti: Valvasoni di maniaco possediamo presentem.^te^ nel mag.^to^ Ecc.^mo^ de Feudi in virtù di Proclama 24, Gen.^o^ 1670, Doppo che la nostra Casa verti prima dell' antichiss.^mo^ Feudo di maniago l'anno 1556 fù dal Sig.^ri^ Giacomo, et Bernardo nostri Autori acquistata la Giurisd.^ne^ della Villa di S. Focca che prima riconosceva l'Investitura solo dall' Imperatore Massiminiano, et essi come Fedeli Vassalli della Seren.^ma^ Repubblica furono li primi à riceverla, et investirsi dall' Ecc.^mo^ Cons.^lio^ Domenego Bolani il quale Investiti in Feudo Nob:, et Giurisdicionale Civile, et Criminale minore et maggiore in prima instanza con appelatione all' Ecc.^mo^ Cons.^te^ della Patria del Friuli, et omnis ~

Ad informationem Vestram Vobis denotamus quod sub die 23 Xbris ignis in nostro Consilio Rogatorum et Additionis capta fuit infrascripta Responsio ad Capitulum infrascriptum tunc Nobis porrectum per Fidelissimam illam Communitatem Nostram Utini. Ideo Vobis mandamus cum dicto Nostro consilio ut ipsam Nostram Responsionem ad Capitulum supradictum quantum ad Vos attinet observare, et observari facere debeatis facientes has Nostras litteras in actis vestri Regiminis ad futurorum memoriam registrari

Serenissime Princeps: Pro parte

1440=3 Agosto: Fidelissime Communitatis Terre Nostre, requisite Obedientie per ipsam Communitatem Utini Vestrum Ducale Dominium ex sua benignitate, et Clementia declaravit velle conservare eadem Communitatem in suis antiquis Juribus et libertatibus, et quod administretur Justitia in Civilibus sicut primo reservando Criminale solum per Excellentiam quam reservationem ipsa Vestra Comunitas intellexit debere observari contra illas Personas dumtaxat contra quas debuerat de Jure procedi ad penam sanguinis, sive persone aut membris mutilacione De Personis autem quibus pecuniaris condemnatio evenire contingerit quod hoc sicut Civile Judicium spectaret ad Dominum Capitaneum et Consilium ipsius iuxta antiquos mores statuta ipsius Terre. Quare pro parte Vestre Fidelissime Comunitatis supplicatur Illustrissimae Dominationi Vestre quatenus de sua solita Clementia, et benignitate dignetur declarare quod observatio dicti Criminaris

Judicij

Judicij intelligatur de illis Personis tantum, quibus Persone aut membri mutilatio ire debet.
Respondeatur, quod contenti sumus sicut alias diximus, quod in Civitate Utini reddetur ius et Justicia in Civilibus secundum antiquas consuetudines reservando tamen Criminale Locumtenenti Nostro, et ad omnium intelligentiam declaramus quod Civilia intelligantur esse Lites, et Jura Civiles ac pene Condemnationes pecuniariae in quibus procedi debeat secundum antiquas consuetudines, reservato tamen iure appellationis ad Locumtenentem Nostrum
Dat. in Nro duc: Pal.o die 3 Augusti ind.e 3 1440.
Andrea Tiepolo secret.o

In Magnifico Consilio Congregato
Civium

Die ultima martij 1526

In quo quidam Consilio Spp: DD: Deputati antescritti posue
runt infrascriptam Partem

Ritrovandosi alcuni della Patria appresso la Serenissima Signoria
disgregar, e disunir l'antichissima consuetudine
quale in antichi e moderni tempi è stata frà
la Comunità Nostra, e la Mag.ca Famiglia Savorgnana
facendo unitam.te le gravezze come per varij, et
autentici documenti chiaram.te si vede in questo
1526 = Ult.o Marzo Conseglio fu ne superiori giorni preso, e deliberato
di mantener e difender tale unione come
unione fruttuosa, ed utile all'Ill.mo Dominio
ed anche di onore, et utile alla Città Nostra
ed à questo effetto furono creati Oratori à
detta Ill.ma Signoria, la qual mediante gl'
Ecc.mi Sig.ri Savij di Conseglio aldite pienam.te
li Nuncij, ed Oratori Nostri da una parte
è li Oratori de Nobili Castellani della Patria
dall'altra, e da poi molte disputazioni, ed
allegationi tal cosa per l'occupazioni di esso
Ill.mo Dominio restò indecisa

Ora chiaram.te vedendosi, che Sua Sublimità hà novam.te
deliberato, che la Città Nostra debba integralm.te

sodisfar la vetta sua senza, che à tal sodisfazione concorra la Magnifica Città Sacorgnana ✓.

Noi Deputati unanimi proponemo che pagando la sua rata integralmte. vista la presente et ultima deliberazion Ducal li Nobili Castellani della Patria la Città Nro. senza pregiudizio delle sue ragioni circa detta unione pro hac vice tantum satisfaciat.

Udine li 11, Marzo 1740.

Tratta dai volumi esistenti in questa Cancellaria della Patria

Andrea Aquini Cancell.re della Patria

1589 Die Sabbati ix mensis [illegible] suprascriptę litterę Ducales receptę fuerunt ex Venetijs una cum sententia in eis inclusa, de quibus Clarissimus Dominus Provisor suprascriptus ea qua decet reverentia comisit executionem in omnibus

Paschalis Cicognia Dei Gratia Dux Venetiarum Nobilibus et sapientibus Viris Santo Contareno de suo mandato Provisori Civitatis Fori Julij, et successoribus Fidelibus Dilectis salutem et Dilectionis affectum. Per l'auttorità dal Senato al Collegio nostro a XXVI Agosto prossimo passato, abbiamo oggi aprovati è confirmati in detto Collegio li XXXVII Capitoli da Voi mandatici

1589 = prima Nbre: per lettere di XX Luglio passato in proposito del buon governo, è quiete di quei Fidelissimi nostri, copia de quali Capitoli, come di sopra confirmati vi mandiamo inclusi, Comettendovi con l'auttorità dell'istesso Senato, che dobbiate essequirli, e farli essequire da tutti nell'avenire si come siano, e giacciono inviolabilmente.

Datum in Nostro Ducali Palatio die prima Settembris Indictione 3a

M.D.LXXXIX

Celio Magno Secretario [illegible]

Ab extra Nobilibus et sapientibus Viris Santo Contareno Provisori Civitatis Fori Julij, et successoribus

Tenor sententię in Ducalibus in ea [illegible] est [illegible].

Noi Santo Contarini Per la Serenissima Signoria di Venezia Proveditor di Cividal di Friuli, è suo Territorio dell'infrascritta causa Giudice delegato dell'Eccellentissimo Senato Havendo non senza grandissimo dolore dell'animo nostro, dalle scritture prodotte, et effetti inveni

veduto

veduto e chiaram.te conosciuto il stato inquieto e veram.te pericoloso, nei quale anticam.te già anni, e secoli hà del continuo fin al presente veduto questa Mag.ca Città di Cividale di Friuli per causa ed occasione delle tante dissensioni, e controversie che hanno vertito frà Nobili e Popolari, e le doi Mag.e Università, che in essa si ritrovano Consiglio et Arengo, e tuttavia vertiscono sopra la riforma, e regolazione del loro nouuo Consiglio, e Capitolazione in tale proposito seguita, ed uniformemente conclusa delli mag.ci Deputati dell'uno e l'altro corpo è considerando che il lasciarla continuare in queste publiche diferenze, altro non saria che il vederla di breue incaminare alla ruina, e distruzione delli Gouerni è maneggi alla sua mag.ca Comunità spetanti è de proprij suoi Figlioli che in essa si ritrouino in pregiudicio, e notabile interesse de Poueri. Perciò mossi poi dalla Paterna Carità che sapiamo auere S. Ser.tà e quest' Eccelsa Republica verso questi suoi dilettissimi sudditi così Nobili come Popolari di tenerli tutti per Figlioli dilett.i, e cari, è dall'afezione et ardente desiderio nostro col vedere perpetuam.te stabilito il loro Consiglio, et unica Univer=sità di ridurla à quella tranquillità, e quiete che si deue, e che è mente è seruizio di Sua Serenità acciò siccome dalle discordie ne prouengono infiniti mali così dall'unione, e pace ne abbi da qui in poi da succedere consolazione uniuersale auenimento della Città, e cose publiche è perpetuo stabilim.to di felicità, e li stati, e feudi d'ogn'uno riceuendo

frà

Florio

l'Udine

Florio

Ill.mo: Sempre la Casa Florio trà le Nobili più distinte della Città d'Udine sua Patria riportò replicatam.te da essa le primarie Dignità solite conferirsi da quel Consiglio à suoi Nobili Cittadini mà rimasero pure fregiati di tali Virtù nelle lettere, e nell'uso dell'armi che meritorono d'essere rinomati nelle Storie, e di servire la Ser.ma Republica di loro Sovrana in varie spedizioni per maneggi di somma, e grave importanza Publica come lo dimostrano speciose Ducali dirette al Fu Dr. Giacomo Florio che ebbe nella Tregue di Capitulazioni di Normatia per il che posso più volte alla Corte

1725: 27 Lug. Cesarea e nella Provinzia d'Istria per l'estensione d'esse à Fronte del Comissario della Torre per l'Arci Duca d'Austria. L'antica nobiltà, e le benemerenze contratte da questa famiglia diverse ne posteri giunsero ad essere rimarcate in presente nella persona del Fed: Sebastian Florio q.: Filippo con specioso Decreto preso nell'Ecc.mo Senato li 9, Luglio 1725 col quale fù egli dichiarito Conte, Jusdicente e Feudatario della Ser.ma Republica colla collazione in esso, e nella di lui discendenza mascolina da legitimo matrimonio procreata in perpetuo della Giurisdizione Civile, e Criminale di mero, e mistro Impero in P.a Instanza sopra le Ville di S. Steffano Variano, et Orgnano con beni stabili, e rendite in Feudate in Villa di Cavalicco il tutto nella Patria del Friuli come nello stesso Decreto, e susseguente onorifica Investitura dal mag.to Ecc.mo: sopra Feudi rilasciata a ... delle Publiche Grazie

1725 27 Luglio

In ordine

In ordine al prescritto nella Inuestitura seguita dal giorno di s.to annotato si descriuono nel pred.o libro de Titolati col titolo di Conte li seguenti

Co. Sebastian Florio q.m Filippo
1726, 22 gbre:

Co: Filippo Ignazio
Co: Gio. Batta: Giuseppe
Co: Fran.co Luigi
Co: Gio: Danial Antonio
} Figli del sud.o Co: Sebastiano

Tratta dal libro d'oro de Titolati @ 373: esistente nel magistrato Ecc.mo s.a Feudi

Andrea Fiegolo Secret.o

Udine

Flovio

Ebbe sempre la Casa Flovio trà le Nobili più distinte della Città d'Udine sua Patria, riportò replicatam.te da essa le primarie Dignità solite conferirsi da quel Consiglio à suoi Nobili Cittadini, mà rimarcò pure soggetti di tale merito nelle Lettere, e nell'uso dell'armi, che meritorono d'essere rinomati nelle Storie, e di servire la Ser.ma Republica di loro sovrana in varie spedizioni per maneggi di soma, e grave

1725=27 Lug.o importanza Publica, come lo dimostrano speciose Ducali dirette al Sig.r D.r Giacomo Flovio, che ebbe nelle Tregue di Capitulazioni di Normazia, per il che portò più volte alla Corte Cesarea, e nella Provincia d'Istria p l'estensione d'esse à fronte del Commissario della Torre per l'Arciduca d'Austria. L'Antica Nobiltà, e le benemerenze contratte da questa Famiglia discese ne Posteri giunsero ad essere rimarcate in presente nella persona del sud: Sebbastian Flovio q.m: Filippo con specioso Decreto preso nell'Ecc.mo Senato li 9 Lug.o 1725, col quale fù esso dichiarato Conte, Jurisd.te, e Feudatario della Ser.ma Republica colla collazione in esso, e nella dilui discendenza masculina da legitimo matrimonio procreata in perpetuo dalla Giurisd.ne Civile, e Criminale di mero, e misto impero in prima instanza sopra le Ville di S. Steffano, Variano, et Orgnano, con Beni stabili, e Rendite infeudate in Villa di Canalico, il tutto nella Patria del Friuli, come nello

stesso

petto Decreto, e susseguente onorifica Investitura dell Mag:to Ecc.mo sopra Feudi rilasciata essecutiva delle Publiche Grazie

1725 = 27 Luglio

In ordine al prescritto nella Investitura seguita del giorno di sop.a annotato si descrivono nel pred.o Libro de Titolati col titolo di Conte li seguenti

1726 = 22 Novemb.e

Co: Filippo Ignazio
Co: Gio: Batta Giuseppe — Figli dell sud.to Co: Sebastiano
Co: Fran.co Luigi
Co: Gio: Daniel Antonio

Tratta dal Libro d'Oro de Titolati @ 373: essistente nell Magis.to Ecc.mo sop.a Feudi

Andrea Tiepolo Seg.rio

Nota, et descrizione del Feudo, che Noi Co: Gio: Fran.co Carlo, et Girolamo Fratelli Valvasoni di Maniaco possediamo presentem.te nel Magis.to Ecc.mo de Feudi in vigor di Proclama 24 Gen.o 1670 doppo che la Nostra Casa restò priua dell'antichiss.mo Feudo di Maniago l'anno 1556, fu dal Sig.r Giacomo, et Bernardo nostri Auttori aquistata la Giurisd.e della Villa di S. Foca, che prima riconosceua l'Inuestitura solo dall'Imperatore Massimiliano, et essi come Fedeli Vassalli della Ser.ma Republica furono li primi à ricercarla, et inuestirsi dall'Ecc.mo Logot.te Dom.co Bollani, il quale Inuestitti in Feudo Nobile, et Giurisd.ne Ciuile, et Criminale minore, et maggiore in prima instanza con appellazione all'Ecc.mo Log.te della Patria del Friuli, et omissis

essi con quella benevolenza reciproca, che dalle Leggi ivsone, così Divine, come Umane espressam.te disposto, tralasciati ormai gl'odij intestini passati, e cessati di nuovo certe d'amore, e carità attendino con la voluntà pronta, e confessore come buoni, e fideli Vassalli à prestare verso questa Serenis.ma Repubblica, è suoi Rappresentanti quella obbedienza è servizio del quale sono naturalm.te debitori: Vedati li Capitoli conclusi, è formati dalli mag.ci Deputati con l'ampla autorità ad essi concessa tanto dal mag.co Consiglio quanto dal mag.co Arengo di comporre, è terminare tutte le discordie publiche che trà essi vertiscano, e medesimam.te veduti e considerati li gravami proposti nell'Illmo: et Ecc:mo Collo à nome di questo Popolo, è dell'spl: Collo de Mod:ri di questa Città per occasione de quali erano già destinati à comparir alli piedi di sua Sere.tà quatro Ambasciatori, rapresentanti tutte le sopradette parte, con grandissimo loro dispendio, è reprodotti, e presentati avanti di Noi, come Giudice Delegato per Dno: Giambatta Rossi Dottor per nome di questo Popolo, veduta la scritt.a prodotta per il mag.co Dno: Giulio Bertoldo Vice Provveditor di questa Mag.ca Comunità per parte, è nome di questa Mag.ca Stabilità per le ragioni in essa contenute, conclusivamente instante per la confirmazione d'essi Capitoli dalli predetti mag.ci Deputati dell'una, e l'altra università conclusi, e per l'essecuzione d'essi in tutte le sue parti. Vista anco la replica presentata per nome di tutto questo

Popolo

1725. 17. Luglio

Investitura Feudale à favore della Cà Florio

Popolo, per le ragioni ivi medesimamente addotte instante douer essere fatto, e pronunciato, come nelli suoi gravij con la scritta particolarmente presentata per parte, e nome del sp. Otto de Flod.; Viste tutte le difinizioni, è deliberazioni antiquamente, è modernamente presentate nel mag.co Consiglio, quanto nel mag.co Arengo con le transazioni è sentenze per auanti trà esse parti promulgate è da cadaun d'esse presentate; Veduto tutto il processo sopra ciò formato, con la delegatione seguita nella Persona nostra et autorità per essa à Noi concessa dall' pred.to Ill.mo ad Ecc.mo Senato, considerato la quantità, e qualità di tutti gl'abbitanti in questa Città, e gradi d'essa, così di Nobili come di Dottori, e Popolari, et il tutto con ogni diligenza, è maturo discorso, riguardando quello nel presente negozio, risguardar, è considerar si deue; Inuocato prima con ogni diuoto ad ardente zelo il nome dell' Indiuidua Trinità Padre Figliolo è Spirito Santo dalla quale tutte le cose perfette prouengono, e tutti li retti è sinceri Giudicij procedono, base e fondam.to esenziale d'ogni bene di S. Marcho Evangelista Protetore della Ser.ma Republica Nostra di San Donato Protetore di questa Città è di tutta la Celeste Corte à laude, è gloria di sua Divina maestà seruizio di sua Ser.tà Pace, unione, e perpetua tranquilità è quiete di tutta questa Città —

Per l'autorità à quiete di tutta questa Città, Per l'autorità à Noi dal pred.to Ill.mo ed Ecc.mo Senato

Concessa

Frangipani

1620

Invest.ra Feud.le

Co: Frangipani

Noi Ant.o Priuli K. Piero Zorzi Proc.ri di Venezia etc. A-
giunti et sindici Auditori Nuovi Giurisd.ni Ill.mi Sig.ri et spe-
cialm.te al Luog.te della Patria del Friuli sopraintendenti
[illegible]. Come avendo li Provisori Ill.mi sopra i
Feudi inteso l'humile et riverente istanza del Fedel
Ill.mo S. Pietro Ant.o Frangipane fatta della Famiglia
di Castello uno delli Cons: Feudatarij Giurisdizionali di Ca-
stello di Tarcento et della Villa [illegible] annessi, et
soggetti ad esso Castello [illegible] l'nome suo, et anco
come Proc.re di tutti gl'altri Cons: che al fatto [illegible]
[illegible] particolarm.te in scritto [illegible] la confirma-
zione di d.o Feudo Giurisdicionale et la rinovatione d'In-
vestitura nella Persona sua et di ciascuno de suoi Cons:
et delli Descendenti loro Maschi di legittimo Matrimonio
come Feudo retto, legale, et antico con tutti li suoi
onori, utilità, et commodi soliti, et consueti, et con la
Giurisd.ne di mero e misto Imperio, cioè di civile et Cri-
minale con pena [illegible] di sangue et d'ultimo suppli-
cio salvo sempre l'appellaz.ne al Luog.te Ill.mo d'Udine,
et Patria et parim.te con tutte le Cariche, à quali sono
tenuti i buoni, e Fedeli Vassalli et specialm.te col carico
militare in occasione di mobilitar di guerra o servitio
[illegible] della Sig.ria Ill.ma, et le [illegible] della Patria osservan-
dosi pronto l'nome suo et come Proc.re di tutti gl'altri
Cons: di prestare il solito giuram.to di Fedeltà. Hanno essi
Consultori Ill.mi con l'Autorità che tengono della Sig.ria
Ill.ma col Senato permesso alli sud.ti Cons: la concessione
della venia [illegible] supplicata di non aver [illegible] d'ora
et suoi debiti tempi fatta la rinovazione d'esso Feudo bene
[illegible] Feudali servato quanto si deve in tal materia,
et tolta anco la conveniente informaz.ne dal Nob: Vomo Sig.
Fran.co

Petrus Grimani Dei Gratia Dux Venetiarum, &c.
Universis et singulis Rectoribus, Magistratibus, Iudicibus
Officialibus Nris et presertim Locumtenenti Patriæ
Fori Iulij et successoribus significamus. Come avendo
li Avocad.ri Nri sop.a Feudi [illegible] l'humile e riverente
instanza de Fed.: Co: Ferdinando, Zio, e Ces.: Fratello
Zio, e Nepoti Frangipani con la quale supplicano esse-
se la morte delli Fed.: Co: Zio, e del Nob. Padre
e Zio Frangipani, e Padri loro respettive l'Investitura
rinovatione, per quanto però benigna licenza del tempo in-
[illegible] trascorso della respettive porzioni ad essi
spettanti della porzione del Feudo e Giurisd.ne di Tarcento,
Ville e Luoghi annessi, assieme con li Beni Feudali Giur-
isd.ne di mero misto Imperio Civile e Criminale con pe-
na estendo di sangue, et ultimo supplizio, e con tutti
gl'onori, e prerogative, emolumenti, rag.ni, et azioni al d.o
Feudo spettanti nel modo appunto che era tenuto e pos-
seduto dal d.o Fed.: Co: Zio Padre, et Zio loro respet-
tive, e giusta l'antiche e recenti Investiture. Veduta
altresì l'humile e riverente instanza de Fed.: Co: Zio
e Giuseppe Fratelli Frangipani q. Co: Ulrico con la
quale implorano con la concessione di benigna venia
l'Investitura rinovatione per la morte del Co: Zio
et Ulrico Zio e Padre loro respettive dalli Carati di
Giurisd.ne del Castello di Tarcento e Ville annesse con
tutti li Beni Feudali, rag.ni, azioni utili, diritti, pre-
rogative, privilegii al Feudo med.mo spettanti e che in
qual si voglia modo aspettar potevano alli d.i q.m loro
Padre, e Zio. Come anco l'Investitura rinovatione della
respettive porzioni ad essi spettante della porzion
Feudale

Feudale, onde fù investito il Fed: Co: Luidoro loro
Agnato, et la di lui morte ad essi devoluto. Offerendosi
pronti essi Conti Frangipani prestar il solito giuramento
di fedeltà ed adempir sempre quanto si conviene à di=
voti, e Fedd: Vassalli della Sig.ria Ser.ma, e come nella
loro Supplicaz.ne 29 Gen.o 1727, alla quale Noi avendo
dd. Provved.ri Ser.mi osservato quanto si deve in tale mat=
teria, tolte anche le solite e convenienti informaz.ni
dagli Avocati Ser.mi Fiscali, e Dott.r Nicolò Commendadori
Consultor in Jure della Sig.ria Ser.ma con la visione delle
Parti. à tal effetto presentate, stimando giusta e
ragionevole l'istanza sopradetta, e concedendoli graziosa=
mente del tempo involontariamente trascorso, Abbia=
mo col tenor delle pnti, et in ogni miglior modo in=
vestito il Fed: Co: Ferdinando q. Co: Leone, e li Fedd:
Co: Leone, e Fed: Mattia q. Co: Carl'Antonio, altro la
morte di detti Co: Leone, e Co: Giulio Padre, e Figlio
Frangipani della porzione del Feudo Giurisdizionale
del Castello di Porpetto, Ville, e Luoghi à quello annessi,
e soggetti, con la porzione de Beni Feudali, ouvero
ratilitto e commodi soliti, e consueti, e con la por=
zione di Giurisd.ne di mero, e misto Impero, cioè Civile
e Criminale, con pena anco di sangue, et ultimo
supplizio, salva sempre l'appellaz.ne al Luog.te d'Ud.ne
e Patria, e d'ogn'altra autorità à quel Reggim.to
competente, e pertinente, con tutti li obblighi, à quali
sono tenuti li buoni, e Fedd: Vassali, e specialmente
col carico militare in occasione di guerra, e ser=
vizio della Sig.ria Ser.ma, e ciò che loro è dipendenti

Moschi

Maschi Legittimi in perpetuo, come pure delle porz.ni
de Beni Feudali, che fossero stati alienati da' di loro
Auttori, uniformandosi con la parte rinovata l'Anno
1620: 16 Marzo, ed altre susseguenti, alle quali s'ab=
bia relazione.

Ne non abbiamo investito li pred.ti Fedd: Co: Giuseppe,
e Girol.mo attesa la morte de Fedd: Co: Girolamo,
et Ottavio Zio, e Padre loro rispettive, con la con=
cessione dell'implorata grazia Veneta delli Caratti
di Giurisd.ne, e Beni Feudali del Castello di Tarcento,
e Ville annesse, che aspettavano, et aspettar potevano
ad essi Defonti loro Padre, e Zio, e ciò con tutti gl'
onori, utilità e commodi soliti, e consueti, e
con la Giurisd.ne di mero, e misto Impero, cioè Civile,
e Criminale, con pena estensiva di sangue et ultimo
supplizio, salva sempre l'appellaz.ne al Luogot.te Gnale
d'Udine, e Patria, ed ogni altro autorità competente
à qual Regim.to, e parim.te con tutti gl'oblighi, e cari=
chi, à quali sono tenuti li buoni, e Fedd: Vassali, e
specialm.te col carico Militare in occasione di motivi
di Guerra à Publ.co servizio della Sig.ria Ill.ma, e come
nell'Anno 1620, 16 Marzo, ed altre susseguenti
alle quali s'abbia piena relaz.ne. Come pure abbiamo
investito li pred.ti Fedd: Co: Giuseppe, e Girol.mo attesa
la morte del Fed: Co: Lucidoro Agnato d'essi delle
rispettive porzioni della porzione del Feudo Giuris=
dizionale, che era tenuto e posseduto dal d.o Co:
Lucidoro, ed essi spettanti del Castello di Tarcento,

Ville

Ville, e Luoghi à q(ue)sta annessi, con le porzione de Beni
Feudali, preminenze, e prerogative, diritti, onori, utilità
comunque soliti, e consueti, e Giurisd(izion)e di mero, e misto
Impero, salva sempre l'appellaz(io)ne al Luogot(enen)te Gen(era)le Ser(enissi)mo
della Patria et ogn'altra autorità à quel Reggim(en)to com-
petente, e con li Carichi et oblighi in tutto, e per tutto con-
forme all'Investit(ur)a 16 Marzo 1719, concessa ad esso Fed:
Co: Lucidoro, alla quale, et antecedenti tutte s'abbia piena
relazione. Dovendo essi Feudatarij investiti esibire al
Mag(istra)to di SS.ri Provedi(to)ri Sopra Feudi nel fine di Mesi due giusto
le Leggi, Stato distinto de Beni ed esse Giurisd(izio)ni Feu-
dali spettanti, senza la quale s'intenda nulla la pre-
sente Investit(ur)a. E perche Sua Eccel(len)za Pastaldij come Proc.
d'essi Conti: Co: Franceschi ha genuflesso giusto la Leg:
ordinar(i)o prestato nelle mani Nostre il debito giuram(en)to
di Fedeltà nel modo qui sotto espresso alla presenza di
questo Nro Consiglier Sue Cose di qui à de Proved(itor)i so-
pra Feudi restando essi tenuti ed obligati à tutti quelli
carichi et oblighe à quali sono soggetti li Beni Feud:
Vassali dello Ser(enissi)mo Nro Dominio habbiamo commandato
che gli sia fatto il pnte Docum(en)to d'investit(ur)a rinovat(a)
qual vogliamo che sia, e s'intenda sempre senza alcun
benche minimo pregiud(izi)o delle Pub(li)che rag(io)ni e di cadauna
altra Persona. Mandantes de premissis hoc publicum
confici Documentum Bullaque Nostra plumbea Vobis ut supra
omnia inde contenta observentur, et ab omnibus inviolabi-
liter observari, et in actis Cancellariae Nostrae registrari,
publicari, conservarique voluimus fecimus.
Dat. in Nro Duc: Palatio die Primo Junij 1729.

{ Angelo Quirini Proved(ito)r
{ Giovanni Mazzo Proved(ito)r

Primiceri(o)

Segue il

Segue il Giuram.to di Fedeltà. —

Io Girolamo Gabaldi come Proc.re delli Sig.ri: Co: Ferdinando Pio.mo e Gio: Batta Zio e Nipoti Frangipani, nec non co:
me Proc.re delli Sig.ri: Co: Girolamo e Giuseppe Frangipani
giuro, ed affermo sù li Santi Evangelij di Dio, che sarò
sempre Fedele à V.ra Ser.tà, ed al Ser.mo Suo Dom.o,
nè mai in Consiglio, aggiuto, ò fatto sarò contro l'onore
e Stato della Ser.tà V.ra, anzi intendo, che altri volessero
esser contro di manifestarlo, opponermi et impedirlo
di tutto mio potere, e di conservare il Feudo, Beni e
rag.ni Feudali mantenendoli ad onore, e buon stato di
V.ra Ser.tà, e del Ser.mo Suo Dom.o. Per maggiore le
cose presente prestarò contro ciascheduno ogni aggiu:
to con la Persona, col consiglio, et con l'avere, e
prontam.te sodisfarò al debito del Vassalaggio pre:
stando tutti quelli servitij, à quali sono tenuti li Fedd:
Vassalli per la dispositione, e consuetudine Feudale, e
specialm.te per le Leggi et Ordini di esso Ser.mo Suo Dom.o
1546 15 X.bre e 1587, 29, Magg.o et in occasione di
questa Guerra senza aspettar di esser chiamato offe:
rirò prontam.te per la Publ.: volontà, e sù l'ordine delle
sud.e Leggi il debito servitio et ossequio per l'onore, e
Stato di V.ra Ser.tà, e del Ser.mo Suo Dom.o con ogni
ardore di Spirito.

Alberto Botoni Seg.rio

Ex consimilibus autenticis P. M. Sigillo
munitis alia manu fideliter reg.ta desumpsit,
sequentes reg.ti collat.ne peracta subs.i in fidem
Paulus Zaj P. V. A. Not.s et Cancell.ri
Carretti

Martij 16. Aprilis 1607.

Sedente Mag.co D. Manfredo Frangipane

Pro Ex.o D. Vincentio Cavalletto, cum Ven. Frat.e S. Mariæ Battutorum de Tarvisio; idem petijt licentiari, et proinde revocari Mand.m cum sequestro facto indebite Coi Tarvisii cum expensis. Pro Cam.o Zaj ad. pro d.a Fraternitate, et non consentiens dixit produxisse instr.m suorum in manibus Cancell.æ contentando quod detur copia d.o Cab.o extracta expensis dicti Cavall.

Jovis 18. Aprilis 1607.

Sedente M.co D. Julio Verona Frang.e de Castello

Pro Fraternitate S. Mariæ Battutorum cum Dom.co Armano eiusque de Tarvisio; Rocchus Blancus pro d.a Fraternit.e cum advocato petijt condemnari ad.m ad conducendum sequestrum ad cameram, et ideo

Citata in contum. rebellis Tighellus

Jud.t

Sequestrum ad inst.m Nob. D. Antenoris ... Nob. D. Jo. Jose=phi Montaniaci a Putheo pro uno pret.o, et uno præterito Potestati, et Coi Fluvignani quod pena J 25., et solvant de suo debeant immediate sequestrare fructus pendentes sub campo pertinentis Fluvignani in via piccola iuxta contratas et ad debitis temporibus aliter salvo iure

Tarvisii 6 Junij 1607.

jud.

Sequestrum ad inst.ᵃ eg. D. Claudij Cichinij (?) Canij (?) Stravoldi (?)
Coi. Sedilis (?) pro consequendis suis livellis q.i.n. sequestrentur bona
descripta in politia in forma

Tarcenti 16 Junij 1613

jud.

Sequestrum ad inst.ᵃ ven. Ecclesie S. Juliane de Sedilis pro con:
sequendis suis livellis decursis, et non solutis in ratione
... in anno pro uno pud. et uno p.to q.i.n. mandetur
potestati, Coi. et hominibus Sedilis, quat. sequa ..., et solven:
di de pro(prio), nisi paruerint, debeant statim ad huius inst.ᵃ
sequestrare omnes fructus cuiuscumque generis hoc anno
pendentes sub. campo in Ubiento (?) in ... omnibusque
et omnia in firmo seq.to tenere, donec ...

Tarcenti 16 Junij 1613

jud.

Ad inst.ᵃ Belvrandi (?) Zanitti de Tarcento tendentis relevari a molestia
sibi data a ... ven. Frat. S. Marie Batuttorum de Tarcento
occasione ... solvi debiti q. Nob. D. Antonio
de Valentinis q.i.n. mandetur potestati, Coi. et hominibus Tarcenti
quat. debeant statim sequestrare fructus omnes pendentes in,
et sub uno campo detto del horto posito in pertinentiis dicti loci
omnibus ~~[illegible]~~ et illos in firmo seq.to tenere, et in omnibus
iuxta partem ser. ... alibi dal.

Tarcenti 29 Sept. 1613

Intd.tis Tarvendi

Ad instanza della V.da Chiesa di S. Michel di Segnaco Mand.o di seq.o in forma con Polizza di Confini al Com.e di Segnaco

Tarvendo = 24 = Sett.re 1665.

Intd.tis

Ad instanza degl'Inter.i dell'Ill.mo Sig.r Co: Girolamo Savorgnano del Monte Mand.o di seq.o appresso, e nelle Mani di tutti quelli, à quali, contro quelli pagano d'aff.o, livello, à gl'Eredi q.m Ill.mo Sig.r Bortolomio Donado Nob. Veneto con pena di £ 50:-, e di pagar

Tarvendo = 13 = 9bre = 1670.

Intd.tis

Ad instanza degl'Inter.i della V. Chiesa di S. Michaele di Segnaco Mand.o di seq.o contro il Comun di Segnaco in pena di £ 25; e di pagar col proprio.

Tarvendo 6 = Sett.re 1672

Intd.tis

Ad instanza di M.r Zuane Lindi per conseguir un suo leg.mo credito da Paolo Padlone Mand.o di seq.o in pena di £ 25:-, è di pagar del proprio al Comun di Loneriaco di sequestrar li Beni nominati nella Polizza de Confini

Tarvendo = 9 = Sett.re 1672.

Ind.^{to}

Ad inst.za di D. Claudio Tuneti fù fatto seq.^o al Comun di Citerijs in forma per consequir i suoi affitti, come nella Polizza de Confini in pena di ₰ 50:–, e di pagar del proprio non obbedendosi

Tarento. 13 Ag.^{to} 1675.

Ind.^{to}

Ad inst.za di D. Antonio Battista d'Arijs; Mand.^o di Seq.^o in forma à tutti quelli, à quali si, che in pena di ₰ 50:–, e di pagar doi volte debbano tener presso loro tutto quello hanno di rag.^{ne} di Giac.^{mo} Zumaino di . . . . per consequire ₰^{ti} 2 p.^{li} 3. Form.^{ti}

Tarento 25. Mag.^o 1678.

Ind.^{to}

Ad inst.za della Nob. Sig.^a Teresia Frangipane, sue Moitetta per consequir i suoi affitti, suoi livelli Mand.^o di seq.^o con la polizza de Confini contro il Com.^e di Sidilij con pena di ₰ 25; e di pagar del proprio non obbed.^o in forma

Tarento 28. Aprile = 1680.

Ind.^{to}

Ad inst.za delle VV. Chiese, e Ven.^a della Mad.^{a SS.ma} del Soldo, de Battuti, e S. Giorgio di Lutenera per consequ.^{ire} li di loro affitti, o livelli espressi in Polizza de Confini fù fatto seq.^o contro il Com.^e di Tarento con pena di ₰ 50:–, e di pagar del proprio

Tarento 20. Lug.^o 1681.

Jud. dell

Ad instanza di P. Pietro Rodaro Cam.° della S.

Fra della Madonna di Corcelo, e suo Cam.°

precessore per riscuotere i loro affitti, sive livelli

espressi nella Polizza di Confini, che col parte

le sarà dada fu fatto seq.° in forma contro

il Degan, Comun, et Uomini di d.a Villa con

pena di £ 50: - e di pagar col proprio non obbed.

Tarcento li 14. Giug.° 1698.

Jud. dell

Ad instanza degl' Er. q. Biasio Sothia fu fatto Mand.°

di seq.° in forma contro il Comun di [illegible]

conseguire rilevazj.° di molestie a loro inferite

dal Mag.co Sig.r Sig. Pre. Andrea Coianiz, come in

Polizza de Confini, con pena di £ 25: - e di pa=

gar col proprio non obbed.°

Tarcento 29 Lug.° 1700.

Jud. dell

Ad instanza del Rev.do Sig. Pre. Girol.° e Sig. Pre. Micheletti

per riscuotere li suoi affitti, sive livelli decorsi, e non

pagati, espressi in Polizza de Confini, fu fatto seq.°

in forma contro il Com. di Ciseris con pena di £ 25: -

e di pagar col proprio non obbed.°

Tarcento. 7. Ott.e 1704.

Iudd.es

Ad instza di Danielle q. Dom.co di Tomato, e Compagni p conseguire il ritorno di quanto hanno pagato alla Casa del Nob. Sig. Co: Ant.o della Porta espresso in Poliza di Confine fu fatto seq.o in forma contro il Coe di my con pena di J25, e di pagar col proprio non obbed.o

Taranto li 14. Ag.o 1710.

Iudd.es

Fu fatto seq.o ad instza delli Com.ri poss: della Vda Frna del SS.mo Sacram.to di q.o luoco p conseguire li suoi affitti, sive livelli decorsi, e non pagati contro il Degan, Comun, e Uomini di Samardenchia e Cibeijs con pena di J25:, e di pagar col proprio non obbed.o

Taranto li 19 Ag.o 1725.

Iudd.es

Ad instza degl'Ev. q. Vol.o Minissino d'Attimis p conseg.re li di loro affitti, sive livelli decorsi, e non pagati espressi in Poliza de Confini fu fatto mand.o di seq.o in forma contro il Coe di Chialminis in pena di J25:, e di pagar col proprio non obbed.o in forma

Taranto 29. Lug.o 1734.

Iudd.es

Ad instza di S. Sebast.o Patiola di Billerio p conseg.re affitti, sive livelli decorsi, e non pagati fu fatto seq.o contro il Comune di Loneriaco Forniter.

Taranto 2. Ag.o 1740.

Intd.

Ad istanza degl'Intti presti, e passati della Vda Vma de' Battuti, Affitti, e livelli fù fatto seg. preposito loco di tridi lij in forma
Taranto = 6. 8bre 1748.

Ex libris quam multis omissis decretis, et Registris Cancellariæ Tarentinæ
Paulus Zaj A. P. A. N.s, et eiusdem loci Cancellarius

1620: 10: Marzo
Ducale che conferma
il Feudo Giurisdizionale
a' Pietro Ant.o Frangipane,
e Coo: Cons.ti coll' investiti

Ovio

Ovio di Sacile.

Franciscus Lauredano Dei Gratia Dux Venetiar etc.
Universis et singulis Rectoribus Magistratibus Iudicentibus
Officialibus nostris, et presertim Luogotenentij Patrie
Fori Iulij, et successoribus significamus. Come avendo
li Proved: nostri sopra Feudi con l'autorità che tengono
dalla Signoria nostra col Senato intesa l'umile, e
riverente instanza del Fedel Giacomo Ovio con la quale
espone essersi devoluto a' Pub:ca disposizione in vigor di
Spazzo di Laudo del consiglio di 40 C. N.o sotto li 3,
7mbre 1758 il colle di S.n Martino con cosa sino al
Lozzone posto nel Territorio di Caneva del quale furono
Investiti li q.m q.m Nicolò, e Fausto Flli: Doglioni
e per la mancanza di essi senza posterità mascolina
preso in tenuta per conto publico; essere stato deliberato
il Colle stesso con cosa in rag.e di Feudo a' Dno Fran.co
Marchetti per li nomi che dichiarerà con Terminazione
di d.ti Proved: nri: primo Giug.o prossimo passato; essere stata
approvata d.ta Vendita con Decreto del Senato nostro
8 Giug.o sud: e dichiarato da esso Marchetti con costituto
nel Magistr.o de sud.ti Proveditori nostri annotato sotto
li 13 Giug.o scaduto aver fatto d.o acquisto per conto
nome ed interesse di esso Fedel Giacomo Ovio; aver
egli al Mag.o stesso consegnata la summa di D 700 V: C:
di Piazza, prezzo stabilito dell'acquisto sud:; con supplito
avendo ai numeri tutti del proprio dovere, ed se gli
conviene il godimento del colle acquistato, e però ne
supplica la Investitura in ragion di Feudo del Colle
sud: di S.n Martino con cosa sino al Lozzone per esso
lui e discendenti suoi maschi; pronto a' prestar il
debito Giuram.to di Fedeltà e contribuire quanto si
conviene a' Giusto e Fedel Vasallo della Signoria
nostra, e come nella di lui supplicazione 19 Lug.o scad.to
alla quale. Et avendo d.ti Proveditori nostri osservato
quanto si deve in tal materia tolte anco le solite
e convenienti informazioni dagli Avvocati nostri

Fiscali

Fiscali e D. Nicolò Caramandani consultor in iure della Signoria nostra con visione delle scritture a tal effetto presentate, e specialmente della Terminatione di deliberatione di detti Proued. nostri primo Giugno prossimo passato e del susseguente Decreto approuatiuo del Senato nostro 8 Lug.o sud.o del Costituto di dichiar.ne da detto Fran.co Marchetti annotato in r. Mag.to nostro sotto li 13 Lug.o e delle copie di Partite et atti seguiti comprobanti l'esborso effettuato dal Fed: Giacomo Ouio di ₰ 700 V: C: di Piazza prezzo stabilito dell'acquisto del Colle sud. Stimando giusta e raggioneuole l'instanza sopradetta abbiamo col tenor delle presenti, e con ogni miglior modo Inuestito il sud. Fed: Giacomo Ouio in ragion di Feudo per esso lui e Discendenti suoi Maschi in perpetuo in conformità delle leggi nostre Feudali del Colle di S.to Martino con la costa confinante al Longone in Villa di Serone Podestaria di Caneua nella Patria nostra del Friuli conforme in tutto alle passate notificationi di detto Feudo e con tutte le sue ragioni e carichi ad esso spettanti, douendo esso Inuestito rintracciare e ricuperare coi mezzi soliti di giustizia li beni di ragione di questo Feudo che fossero stati distratti e da' altri indebitam.te occupati e di produr anco nota distinta dello stato et essere e dei Beni tutti appartenenti al Feudo predetto secondo il prescritto dalle Leggi nostre.

E perche Dnō Fran.co Marchetti come Procurator del sud. Fed: Giacomo Ouio ha genuflesso giusto la Publica ordinatione prestato nelle mani de' sudetti Proued.ri nostri il debito giuram.to di Fedeltà nel modo qui sotto espresso restando esso tenuto et obligato a tutti quelli carichi et oblighi a' quali sono tenuti li buoni e Fedelli Vasalli; Perciò abbiamo comandato che gli sia fatto il presente Documento di Inuest.ra qual vogliamo che sia e s'intenda sempre senz'alcun benche minimo pregiudizio delle publiche ragg.ni e di cadauna altra persona. Mandantes de premissis hoc Publicum confici Documentum Bullaque nrā: plumbea pendente muniri. Quare mandamus

vobis

Adì 12 Xbre 1757

Adì 13 detto fù risporto

In ordine à venerata Letera Requisitoriale di S. Ecc. Sig. Luogt.e del diz Relativa ad Inchinate Letre del Ecc.mo Magt.o d'Feudi del diz Riff.co io Aluise Giacomelli Fante Pret.o Mermi Lil 30 - gbr Caduto Conferito nel Castel di Caneva ed aver presentato à quel pub.co rappresentante la sud.ta Requisitoriale, e poi mi sono conferito in Villa di Sevone, e con la asistenza del mer= iga q. Matio Valdivilt q.m Felippo e q. Zuane Santin q.m Piero ambi di detta Villa et poi mi son portato sul il Colle di S. Martino dove posei alatual e Corporal Possesso il Nob: Fedel Sig.r Giacomo Quio del Colle di S. Martino con la Costa fino al Loncon con le formalità solite in tutto e pertutto à norma della investitura, e delle Commissioni dell'Ecc.mo Magt.o di Feudi &

nobis ut supra omnia in eo contenta observetis et ab omnibus inviolabiliter observari et in actis Cancellariæ vestræ registrari præsentantique restitui faciatis

Dat. in nrî. Duc.li Pal.o Die 3 Augusti 1757

Lunardo Pesaro Proved.r

Alvise Magno Proved.r

Marco Bert.o Molin Proved.r

Ill.mi, et Ecc.mi Sig.i Proved.ri sopra Feudi

Devoluto a publica disposizione in vigor di spazzo di Laudo del Cons.o Ecc.mo di 40 C: N.o sotto li 3 Aprile 1756 il Colle di S.to Martin con corta sino al Longone posto nel Territorio di Caneva del quale furono investiti li q.m Nicolò e Fausto Flli. Doglioni e per mancanza d'essi senza posterità Mascolina preso in tenuta per conto publico. Fu deliberato il Colle stesso con corta in rag.e di Feudo a D.no Fran.co Marchetti per li nomi che dichiarerà come da Terminazione di questo Ecc.mo Mag.to primo Lug.o prossimo passato. Approvata detta Vendita con Decreto dell'Ecc.mo Senato 8 Lug.o sud.o e dichiarato da esso Marchetti con costituto nel pred.o Ecc.mo Mag.o annotato sotto li 13 Lug.o cadente aver fatto di acquisto per conto nome ed interesse del Fedel Giacomo Orsio. Non mancò egli di corrisponder a questo Ecc.mo Mag.o la summa di ₰ 700 V.C. di Piazza prezzo stabilito dell'acquisto sud.o così che supplito avendo ai numeri tutti del proprio dovere ben se gli conviene il godimento del Colle acquistato. Ricomparciò all'autorità di VV. EE. e riverentem.te ne supplica di essere Investito del Colle sud.o di S.to Martino con corta sino al Longone in rag.e di Feudo per esso e discendenti suoi Maschi pronto a prestar il debito giuram.to di Fedeltà e contribuire quanto si conviene a suddito e Fedel vassallo di questa Augusta Republica Gratie

Atti

Adì 29 Lug.o 1757

Supplica presentata nel Mag.to Ecc.mo sopra Feudi da D.no Fran.co Marchetti come Proc.r del Fedel Giacomo Orio per ottener l'Invest.ra ut intus

Segue il Decreto

Adì 8 Giugno 1757 in Pregadi

Benche sin dall'anno 1724 sia pervenuta a' notizia del Mag.to sopra Feudi la devoluzione in Pubblico del Feudo del Colle di S.to Martino situato nel territorio di Caneva del quale erano Investiti Prospero, e Fausto Fll.i Doglioni mancati senza posterità pur sentesi dall'ora letta scrittura che a' motivo dell'opposizioni praticate alle Tenute Fiscali dalla Famiglia Orio discendente da una femina Doglioni solamente in questo ultimo tempo sia seguito a' favor Pubblico lo spazzo di Laudo che assicuri non solo il Feudo sud.o a' Pubblica disposiz.ne ma' confermi la massima Feudale nei casi delle future devoluzioni. Doppo tali atti seguiti si comenda la diligenza del Mag.to stesso nell'aver procurata la deliberazione del Feudo medesimo il quale consistendo nella rendita di Ducati 20 annui di Entrata, fu' alienato p. D.ti 700 come nella Terminazione accompagnata.

Approvandosi la deliberazione stessa poi eccitato il zelo del Mag.to medemo ad incaminare gli atti di Giur.e contro li Detentori del tempo trascorso onde abbia da succedere il Pubblico risarcimento.

Antonio Vincenti Secr.o

Segue il Giuram.to di Fedeltà

Io Francesco Marchetti come Proc.r del Fed: Giacomo Orio giuro et afermo per li Santi Evangelli di Dio che sarò sempre Fedelle a' Vra. Serenità et al Seren.mo Dominio ne mai in consiglio-ajuto, o' fatto sarò contro l'onore ò stato della Serv.tà Vra. anzi intendendo se altri volessero esser contro di manifestarlo opponi et impedire di tutto suo potere, e di conservar il Feudo, Benni e ragioni

Feudali

Feudali mantenendoli ad honore e buon stato di V.ra Serenità
e del Ser.mo Dominio. Per ricuperar le cose perdute
presterà contro ciascheduno ogni aiuto con la Persona
col consiglio e con l'hauere come anco fermamente faranno
li suoi successori e prontamente sodisferà al debito del
vassallaggio prestando tutti quei Seruitij a' quali sono tenuti
li buoni e fedeli vassalli secondo la dispositione e
consuetudine Feudale e specialmente secondo le leggi et ordini
di esso Serenissimo Dominio 1586 13 Xbre e 1587 19 maggio,
et in occasione di aperta guerra senza aspettare di essere
chiamato offerirà prontamente secondo la Publica volontà
et esecutione delle sud.e Leggi il debito seruggio et ossequio
per l'honore e stato di V.ra Serenità e del Ser.mo Dominio
con ogni ardor di Spirito.

Z. Fran.co Premuda Seg.rio

Co: Follini.

d'Arcano

Follini

Aloysius Mocenico.

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Universis, et Singulis Rectoribus, Magistratibus, Judicentibus, officialibus nostris, et presertim Locumtenenti Patriæ Fori Julij, et succedentibus significamus

Come avendo li Prov.ri Nri sopra li Feudi, con l'autorità, che tengono dalla Signoria Nrã, col Senato, intesa l'umile, e riverente instanza dal Fed: N: Gio: Batta Fullini, con la quale espone, qualmente la porzione de Beni Feudali posti nelle pertinenze di Gramogliano, Faedis, Pojana, e posta longo nella Patria Nrã del Friuli. nec non la porzione delli Castelli di Cuccagna, e Zucco distrutti, e Gramogliano con li Caratti della Giurisdizione Civile, e Criminale, minore, e maggiore, in prima instanza sopra le Ville di Faedis, Ziracco, Siacco, e Magredis, cioè di 47. giorni ogni quattro anni, nec non d'altri 47. giorni ogn'anno sopra le Ville di Gramogliano, Ziracco, e Ballazzoja con la voce nel Parlamento, avuto riguardo alli detti Caratti, con tutti gli Onori, Preminenze, e Prerogative, Aderenzie, e Pertinenzie, e con tutti gli obblighi, e carichi attinenti à detti Caratti devoluti alla Signoria Nrã per la morte delli q.q. Gio: Franco, e Giulio

di Specco sono stati deliberati al Publico
incanto dalli sud.ti Prov.ri Ati sotto li 30.
Agosto 1673. alli Ill.i Fedel Franco, Gio:
Batta, e Gio: Giacomo fratelli Stulini q.m Flo:
riano, li quali sono stati anche rela:
tivam.te al loro acquisto investiti l'anno
1673. 19. Xbre in ragion di Feudo Nob. Retto
e Legale delli Sarretti di Giurisdizione
e Banni predetti, che passati poi quegli
intieramente nella persona del Fed. q.
Giuseppe Stulini, come risulta dali Inv.ti
rilasciatagli sotto li 4. Agosto 1760., e
mancato esso ultimam.te di vita, s'apre
il caso di succedere in d.o Feudo a favore
di lui stesso; La onde ne supplica di
essere investito per esso Lui, e Discen:
denti suoi Mas.chi Leggittimi, e Natu:
rali in perpetuo per ragion di Feudo
Nob., Retto, e Legale della Giurisdizione
Civile, e Criminale minore, e maggiore,
in prima instanza sopra le ville di Fiadis,
Specco, Riacco, e Meagredis, cioè di 47. giorni
ogni quattro anni, nec non d'altri 47. giorni
ogn'anno, sopra le ville di Premeogliano,
Specco, e Bodazossa, con la voce in
Parlamento, con li Banni, e porzione de
Sestalci, e con tutti li onori, preeminenze
prerogative, abenzie, e pertinenzie al

Feudo

Feudo medemo spettanti, conforme in tutto alla paterna Investitura, e precedenti, e specialmente alla pred.a 9. xbre 1675. pronto à prestare il debito giuramento di fedeltà, e contribuire quanto si conviene à divoto, e fed: Vasallo della Signoria Nra, e come nella loro supplicatione 31. Luglio pross: pass:, alla quale &c.

Et avendo d.i Prov:ri Nri osservato quanto si deve in tale materia, tolte anco le solite, e convenienti informationi dagli Avvocati Nri Fiscali, e d.r Nicolò Fravemondani Consultor in Iure della Signoria Nra, con la visione delle scritture à tal'effetto presentate, stimando giusta, e ragionevole l'instanza sop.ta, abbiamo col tenor delle pnti, e con ogni miglior modo rinovato, ed investito di sud.o Feudal Zo: Gio: Batta Tulini, stante la morte del fed: Zo: Gio: suo padre di lui Genitor per esso lui, e discendenti suoi Maschi Legittimi, e naturali, conforme alle Leggi Feudali, in ragion di Feudo Nob., retto, e Legale della Giurisditione Civile, e Criminale minore, e maggiore in prima instanza sopra le Ville di Fracdis..., Pirano, Pianco

e Magredis, cioè di 45. giorni ogni quattro anni, nec non d'altri 45. giorni ogni anno sopra le Ville di Pramogliano, Persac:co, e Bellazoja, con la voce in Parlamento, avuto riguardo alli sud.ti Cavatti, con li Beni, e porzione de' Castelli, di erano goduti, e possessi dalli q.q. Francesco, e Giulio di Gucco, e furono deliberati al Pubblico Incanto sotto li 30. Agosto 1673. alli q.q. Francesco, Gio: Batta, e Gio: Gia:como fratelli Stellini q.m Florian, e con tutti gli onori, preeminenze, e carichi al Feudo med.mo spettanti, conforme in tutto alla paterna Investitura ed altre precedenti, e specialmente alla pred.a 27. 9bre 1673. rilasciata alli sud.ti acquistatori del Feudo, alla quale s'abbia piena relaz.e senza alterazione, o diminuz.e alcuna.

E perchè il Fedel Giovanni Calotti, co:me Procuratore dal sud.o Fed: Co: Gio: B.a Stellini ha genuflesso giusto la pubbl.a Ordinaz.e prestato nelle mani nrē il debito Giuramento di fedeltà nel modo qui sotto espresso, alla pena di 4. ūri Cong.ni, p. Cavalli di 40., e de Proo.ni Ūri l.a Feudi, restando esso tenuto, et obbligato à tutti quelli carichi, et obblighi, à quali sono soggetti li Nobili, e Fedd: Castelli della S.a Nrā; perciò abbiamo

comandato,

comandato, che si sia fatto il pñte Documento d'Investitura innovativa, qual vogliamo che sia, e s'intenda sempre senza alcun, benchè minimo pregiudizio delle publ. ragioni, e di cadauna altra persona; Mandantes de principis hoc publicum confici Documentum, Bullaque nrã plumbea pendente muniri; Quare mandamus vobis, ut supra omnia in eo contenta observetis, et ab omnibus inviolabiliter observari, et in locis Cancell. brĩ registrari, presentique restitui faciatis.

Dat. in nro Duc. Pal. Die 30. Augusti 1765.

Marin Contarini Prov.r

Domenego Querini K.r Proc.r e Prov.r

Illmi, ed Eccmi SS.ri SS.ri Prov.ri s.a Feudi

La porzione de' Beni Feudali posti nelle pertin. di Gramogliano, Ruedis, Pojana, e Costa longa nella Patria del Friuli, nec non la porzione delle Castaldie di Cuccagna, e Ruccodispettera, e Gramogliano, con li Caratti della Giurisdiz. Civile, e Criminale minore, e maggiore in prima istanza, sopra le ville di Ruedis, Bivacco, Viacco, e Meanpedis, cioè di 47. qui ogni 4. anni, nec non d'altri 47. qui ogni anno s.a le ville di Gramogliano, Ivacco, e Bellapoja, con la voce nel Parlamento, avuto riguardo alle d. K.ti, con

tutti gli buoni preeminenze prerogative, abenzia, e pertinenzie, e con tutti gli obblighi e carichi attinenti, e spettanti à d.i R.a devoluti in Regia Corte per la morte delli SS.i Gio: Franco, e Giulio di Zucco, sono stati deliberati al pub.co incanto dal pnte Baron Feud. sotto li 30. ag.o 1678. alli SS.i Fedd: Franco Gio: Batta, e Gio: Giacomo fratti Stulini q.m Floriano, i quali furono relativam.e al loro acquisto investiti da qto Baron Feud. l'anno 1678. g.o xbre in ragion di Feudo Nob. Retto, e Legale delle R.e di Giurisdiz. e Beni sud.ti

Passati poi qti intieram.e nella persona del q.m Fed: S: Giuseppe Stulini come risulta dall'Investit.a rilasciatagli sotto li 4. ag.o 1760, e mancato qso ultimam.e di vita, s'apre il caso di succedere in d.o Feudo à favore del Fed: S: Gio: Batta di lui figliuolo.

Ricorre pertanto esso all'autorità di S: E:, e riverentem.e supplica d'esser investito per esso Lui, e discendenti suoi Masch. Leggittimi, e naturali in perpetuo per ragion di Feudo, Nob: Retto, e Legale della Giurisdiz. Civile, e Criminale minore, e maggiore in prima instanza sop.a le ville di Faedis, Siracco, Racco, e Magredis, cioè di 47. gne ogni 4. anni nec non d'altri 47. gni ogni anno sopra le ville di Franco giano, Siracco, e Rubagoja, con la voce nel Parlamento, con li Beni, e porzione de'

Capitali

e con tutti gli onori, preeminenze, preroga:
tive, adherenze, e pertinenzie al Feudo me:
desimo spettanti, conforme in tutto alla
paterna investitura, e precedenti, e spe:
cialmente alla prima 9. Xbre 1645., alla quale
s'abbia relazione pronto à prestare il debito
Giuramento di fedeltà, e contribuire quanto
si conviene à divoto, e fedel Vassallo di Sua
Augusta Repubblica Grazie &c.

Addì p.mo Luglio 1765.

Supplica presentata nel Mag.to Sud.o sopra Feudi dalli Giov:
Ant.o Gelotti per parte, e nome del Fed: Gio:
Gio: Batta Stalini per ottener l'investitura
rinnovativa, ut intus.

Segue il giuramento di fedeltà.

Io Giovanni Gelotti, come Proc.re del Fed: Gio:
Gio: Batta, giuro, et affermo per li santi
Evangelij di Dio, che sarà sempre Fed: à
Vostra Serenità, et al Sereniss. Dom: , nè mai in
consiglio, ajuto, ò fatto sarà contro l'onore
e Stato della Serenità Vostra, anzi intendendo
che altri volessero esser contro lo mani:
festerà, si opporrà, et impedirà di tutto
suo potere, e conserverà il Feudo, Beni,
e Ragioni Feudali mantenendoli ad onore
e buon stato di Vostra Serenità, e del Sereniss. Dom:
Per ricuperar le cose perdute presterà
contro ciaschaduno ogni ajuto con la perso:
na, et consiglio, e con l'avere, come anco ter:
ranno faranno li suoi successori, e proveranno.

sodisfarà al debito del vassallaggio, pres:
tando tutti quelli servizij, à quali sono te:
nuti li fedd: vassali, secondo la disposiz.
e consuetudine feudale, e massime secondo
la Leggi, et ordini di esso serenis. Dominio
1586. 13. xbre, e 1587. 20. Maggio, et in occa:
sione d'aperta Guerra, senza aspettar d'
esser chiamato offerirà prontam. secondo
la publ.a volontà, e per esse delle sud.e
Leggi il debito servizio, et ossequio per
l'onore, e stato di sua serenità, e del serenis.
Dom: con ogni ardor di spirito.

Addi 20. Agosto 1766.

Presentata dal fed: sig. Gio: Batta Stulini la pnte
Invest.a per il suo registro, e fu quella
da me infrascritto Nodaro registrata nelli
Libri d'invest. Giurisdizionali di questa
Patria, e restituita in fede &

Benvenuto Benvenuti
Nodaro ai Feudi

Pnd: 20 feb.° 1766.

Addi 16 Fabraro 1766 Udine.

Per il fedel Co: Gio Bta Polini, q.m fedel Co: Sig.r Polini di Robinigo, Riff.° io sottos.to Pub.co Off.° di qu.a Città essermi conferito nelle qui sotoscritte Ville et aver ivi int.° un originale di venerata Lett.a dal Mag.to Ecce.mo sopra feudi del di 20 Genaro p.p. et esequita da qu.l Ecce.ma Carica il di 15 pur Febraro cort.e et lasciata una simil copia come qui segue.

Addi 16 Febraro 1766

Faelis

Rocco di Rocco lova Paolo q.m Rocco in p.a

Giosefo della Carnea d.o di Lucca, Giosefo q.m d.o Giosefo in p.a

Carlo Sardino lova Zuane q.m Placido in p.a

Zuane, e Frat.i di Rocco, lova Niccolò di Rocco in p.a

Cylan Galizia lova Zuane q.m Gio Dom.co in p.a

il Bosco della Cota, lova possede Pietro q.m Giacomo Roiara in p.a

Girolamo Roiara, lova il sud.o Pietro

Bernardo della Stalla in p.a

Leonardo Colussa, lova Catarina sua Niova

Addi 17 d.o

Minut Sificco, lova Seb.n Kovetigh d.o Nonolo

Gio Bta Antonutto, lova Giacomo q.m Gio Bta

Gio Maria Bosutino in p.a

Magribana, il Sig. Giuz.e q.m Gio Bta Zabrin in p.a

Dom.co q.m Giacomo Totolo, il sud.o sig: Zabrin

il Campo dal Giardino, possede Val.o Feltrino

Michiele e Gio Bta Frateli Gerusij, lova Alessandro Feltrino.

Giacomo Bertosso in p.a

Carlo Antonuto, lova Gio Bta q.m d.o Carlo

Mattia Molinaro in p.a

Gio Bta Mosolo, lova Gie.o q.m Gio Bta

Una Montagna d.a pecol de venti, non si trova chi la possede ne si scode niente

Val.o Civant, med.te Lucia sua Consorta

Costa Longa

Natal Bertolutto, lova Dom.co Bortolutto in p.a

Dom.co Cates, med.te Giacomo suo fratello

Val.o Cates lova Biasio Cates Erede

19 d.o Corno di Rosazzo Sig. Carlo e Feliziano Zai

Io Leonardo Virili Pub.co Off.e Riferisco di m.co p.a quanto di sopra

Addi 19 d.o Corno di Rosazzo

Sig.ri Carlo e Feliziano Zai, med.te la Sig.ra Lucia Rel: q.m Sig. Feliziano in p.a

io sud.o off.e Riferisco come quanto di sopra

d'Arcano

Copia

Dominicus Contarenus Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Universis et singulis Rectoribus, Magistratibus,
Jurisdictionibus, Publicis Rappresentantibus et Of-
ficialibus Nostris quibuscumque et eorum succes-
1662 soribus, quibus hae nostrae presentatae fuerint signi-
ficamus. Come havendo li Proveditori Nostri
sopra li feudi con l'auttorità che tengono dal
Investitura Senato Nostro intesa l'humile et riverente
Co: d'Arcano supplicatione dalli fedeli Nostri Co: Fran.co d'Ar-
cano et Ridolfo et Bartolomio Cav.r Gerosolimi-
tani Giulio et Gio: Antonio fratelli figlioli del
q.m fedel Co: Bertoldo Giusdicenti del Nob: Castello
di Arcano nella Patria Nra del Friuli devotissi-
mi Vasalli et Feudatarij della Sig.ria Nostra
presentata nel Mag.to Nro sopra li feudi tanto
per nome loro proprio, quanto d'altri loro Con-
sorti cioè li fedd: Coo: Lucio q.m Niccolò Bal-
dissera et Giulio q.m Mario Pietro q.m Ugo et Ugo
Lucio Niccolò et Egidio suoi figlioli, tutti pari-
mente della med.ma famiglia d'Arcano riveren-
temente dimandanti et esponenti haver raccol-
to le memorie antiche della Nobiltà, titoli et
prerogative della sudetta loro Antichissima fa-
miglia le quali comprovano l'Arbore della
loro discendenza, et il titolo di Conte con altre
prerogative di essa legitimamente goduto et eser-
citato: dalle quali autentiche memorie chiara-
mente appare come questa loro famiglia (
nominata antichamente Vicano) trasse la sua
prima origine dalli antichi Regi della Croatia;
quale trapassando poi nella Provincia nostra
del Friuli, ha in ogni tempo di Guerra dimost-
trata

mettere al possesso et ponere in sedia li antichi Duchi del Friuli, et posteriormente ancora li Reverendissimi Patriarchi d'Aquileja: che continuam.te della med.ma inclita soggetti, che hanno esercitato li primi maneggi in servitio del loro Prencipe: come del 1208. Ottone Imperatore dichiarò Leonardo d'Arcano con titolo di Conte suo Vicario imperiale in tutta la Romagna del 1220. da Wolfero Patriarcha d'Aquileja fu posto il Co: Ermano d'Arcano al Governo dell'Istria con titolo di Marchese del 1278. sotto Gregorio Patriarcha portò il vessillo il Conte Ridolfo d'Arcano: et del 1335: Beltrando Patriarcha il Beato consegnò di propria mano il Co: Rizzardo d'Arcano il detto Vessillo generale: dalli Co.i Odorico et Rizzardo d'Arcano del 1395: fu posto in sedia Patriarcale Antonio Gaetano: et in ogni secolo così in arme come in lettere, et religione la med.ma famiglia haver fiorito, et in oltre haver sempre havuto il possesso di Castelli et Feudi Nobili nel Friuli, cioè delli Castelli di Buja, Moruzzo, et Castel Venere in Istria, et di presente per il corso di seicento et più anni possiede in Feudo il sudetto Nob: Castello d'Arcano et ottiene il decimo luogo nel Parlamento della sudetta nostra Provincia del Friuli. Da med.mi Patriarchi non solo ma anco dalla Republica Nostra in diversi tempi et scritture esser stata decorata la lor famiglia con il titolo di Conte come del 1485. nel Documento del Fed. Co: Fran.co di Arcano Cava.r Gerosolimitano et del 1500. detto Co: Fran.co Cavalier di Rodi, et Prior di Rovigo, eletto da

questa

quella religione due volte Ambasciatore alla Republica Nostra; et il fed: Co: Bartolomio d'Arcano suo fratello, che come prattico nella Militia di Mare hebbe il Governo di quell'Arsenale et del 1599. il Co: Alfonso Cavalier similmente di detta Religione insigniti con questo decoroso titolo di Conte insieme con altri più soggetti famosi per l'armi, per lettere, et per religione come apertamente risulta dal Processo et Arbore autentici presentati con la loro supplicante nel Magg.to Nro sopra feud: sotto di 12. Zugno prossimo passato.

Qual titolo essendo stato da quelli tempo in quà trascurato da loro Maggiori invitati ora dal Proclama fatto già d'ordine del sud.to Magg.to Nostro in essecutione di Parte del Nro Senato 4. Febbro 1662. et per riverente obedienza alli decreti di quella eccitati li sopranominati fedeli Nostri Conti d'Arcano, esponer riverentemente da essere esaminati i sopranarrati lumi autentici supplicando umilmente sia ravvivato questo intermesso splendore nella Casa et famiglia loro et veduta prima esaminate le giustificate, et approbate le sopracitate autentiche memorie sia terminato che essi fedi: Nostri supplicanti et loro descendenti legitimi possino legitimamente usare il medesimo titolo di Co.ti et che i loro nomi siano descritti nel Libro dei veri Titolati, esistente nel sud.o Magistrato nostro sopra feudi in essecutione della sopradetta Parte, et come nella detta loro supplicatione, alla quale etc.

Et havendo essi Proveditori nostri osservato quanto si deve in tal materia, et tolte anco le solite et convenienti informationi delli Avocati Nostri fiscali in scrittura giurata con la visione dell' Arbore di loro legitima descendenza et scritture comprobanti il Titolo et prerogative sudette à tal effetto presentate hanno stimato giusta et raggionevole l'Instanza sopradetta terminando che detti fedeli Nri Conti supplicanti et loro descendenti siano descritti nel Libro de' veri Titolati; Onde Noi con il tenor delle presenti et con ogni altro miglior modo interponendo alla parte et terminazione sudette habbiamo adunque approvato et confermato nel predetto loro antico Titolo di Conte li sopranominati fedeli Nri Vassalli et Feudatarij della Sig:ria Nostra Giusdicenti del Nob: Castello d'Arcano nella Patria Nra del Friuli li Coo: Fran:co et Ridolfo et Bortolomio Cavalieri Gerosolimitani et Giulio et Gio: Antonio fratelli tutti, et figlioli del q:m fedel Co: Bortolo necnon li Coo: Lucio q:m fedel Co: Niccolò Baldissera et Giulio q:m fedel Co: Marzio, Pietro q:m fedel Co: Ugo et Ugo, Lucio Niccolò et Egidio fratelli suoi figlioli tutti dell' antichissima et Nobilissima famiglia d'Arcano sive Ercano, et loro descendenti legitimi in perpetuo: in modo tale che possino li med:mi legitimamente godere et usare le prerogative et preeminenze che s'aspettano à veri Titolati et Coo: del Dominio Nostro et come tali siano riconosciuti adunati et trattati in tutti gli Atti et funtioni così publiche come private mandantes de premissis ad perpetuam

rei

rei memoriam hoc publicum confici documentum, quod concessum esse volumus, et declaramus sine praejudicio jurium Reipublicae, et Domini nostri, et quarumcunque personarum. Sigillo Nostro Argenteo pendente muniri fecimus, mandamus vobis, ut praemissa omnia in eo contenta observetis, et ab omnibus inviolabiliter observari, et in actis Cancellariae Vestrae registrari publicari, praesentandique restitui faciatis.
Dat. in Arce Duc: Ital. Die XV. mensis julii ind. V. anno M.D.C.L.X.V.I.I.

3cum.ti
sopra. l2
riuer=
xrdo
sta le
lcrno,
izziondi
e nelle
seglio
, e della
iuviso.
.3 V.
serva
5 atti
: Feudi
sudetta
te, e
soro
dias ni
ture,

e con
ture
so:
nardino
Zio
riminal
co con
di, do:
. Sett.
le zn
is, die
to. Bine
Sett.

Caiselli

Joannes Cornelio Dei Gratia Dux Venetiarum.

Universis, et singulis Rectoribus, Magistratibus, Officialibus Nostris et presertim Locum.ti Patriæ Fori Julij, et Successoribus significamus, come avendo li Proved.ri N.ri sopra li Feudi con l'autorità, che tengono dalla S. N. col Senato, intesa l'umile, & riverente instanza delli Fed. Co: Bernardino, e Carlo Fratelli Caiselli q.m Co: Leonardo q.m Co: Bernardino con quale espongono esservi aperto il caso a loro favore stante la Morte ultimamente seguita del Fed. Co: Zo. Batta Caisello loro Zio Paterno, di succedere nell'intiero de Feudi tutti Nobili, Gentili, Onorifici Giurisdizionali e Prediali contenuti, e descritti nell'Investitura renovativa 1681: 10. Aprile, e nelle antecedenti col metodo della Giurisd. anco apparente dalle Ducali del Consiglio N.ro di X.ci 14 Aprile 1670. del susseguente Mandato d'esecuzione 10 Giugno, e della Terminazione Avogaresca 1709. 20 X.bre, escluso però l'esercizio d'essa Giurisd. per quanto comporta il loco sacro, che contiene la Fabrica della Chiesa della B. V. in forma di Rotonda eretta di Publico Ordine nella Villa di Zeans, con riserva ad essi Feudatarij della loro ragione per il risarcimento, che però d.ti Co: Fratelli riverentemente supplicano la renovativa Investitura per l'intiero de predetti Feudi con l'esercizio della Giurisdizione concessa singolarmente a metodo della sudetta Ducale 1670 14 Aprile, e del suo Mandato esecutivo X.ci Giugno susseguente, e della sopravvenuta Terminazione 1709. 20 X.bre, e con l'esclusione del solo sito, nel quale si ritrova fabricata d.ta Chiesa e ciò per loro, e discendenti Ma.schi di legittimo Matrimonio nati, e con le clausole, come prescrivono le loro Investiture, le leggi Feudali, e come nella supplica 25 Aprile corrente, alla quale &.

Ed avendo d.ti Proved.ri nostri osservato quanto si deve in tal materia, tolte anco le solite e convenienti informazioni dalli Avocati Nostri Fiscali colla visione delle Scritture a tal effetto presentate stimando giusta, e ragionevole l'instanza sopradetta sì: diamo col Tenor della presente, e con ogni miglior modo investiti li Fed. Bernardino e Carlo Co. Caiselli q.m Co. Leonardo stante la Morte del q.m Co: Zo: Batta loro Zio Paterno ultimamente seguita dell'intiera Giurisd. in prima instanza, e criminal Mag.re, e minore della Villa di Zeana, Aiuals, Comun di Bizzolo, e Pergnaco con le Case di Valle, e Cortale del Corpo del Castelmeato di Tricesimo con titolo di Co. di Zeana, e Ville annesse, e come nella prima Investitura 1647. 19. Sett.re; Nec non abbiamo investiti li sud.ti Co: Frati dell'intiera Giurisd. Civile in prima instanza, e Criminal Mag.re, e Minore delle Ville cioè Rivis alle di S. Fosca Feletto, e Lumignaco, con le Case di Cortello, e d'amalliarsi sotto Pinu quel forma un sol Comune a norma della d.ta Investitura 1648. 10. Sett.re

usurso però l'esercizio per quanto importa il fondo sacro, sopra il quale fu construtta la Chiesa della B. V. in forma di Rotonda eretta di Publico Ordine nella Villa di Ribis dopo l'acquisto fatto da loro Maggiori di d.a Giurisdizione. Perilche sian salve le ragioni a d.i Co: Giselli per il loro risarcimento, e di tutto ciò restano investiti in ragion di Feudo Nobile, e Gentile per loro stessi e discendenti Maschi di leg.mo Matrimonio nati con tutte le ragioni, azioni, adenzie, prerogative, onori, ed emolumenti ad essi Feudi spettanti, e pertinenti al metodo anco (circa la Giurisdizione) delle Ducali de Capi del Conseglio di X.ci 14 7.bre 1670. del susseguente Mandato esecutivo 30 Giugno e della Terminazione Avogaresca 1709. 20 X.bre, salva però l'appellazione, ed ogni altra prerogativa all'Ecc.mo Rg.to della Patria del Friuli, e Superiorità e nel resto con tutti quelli obblighi, e carichi annessi a d.i Feudi, e particolarmente di corrispondere per recognizione annualmente alla Chiesa Nostra Ducal di S. Marco Protettor Nostro il g.no della sua Festività un Candellon di Cera bianca lavorata di peso di libre quatro, come resta espresso nella precitata Investitura 1648 10. 7bre. Nec non essi Fratelli Co: Giselli restano con la presente investiti della porzione del Feudo con Giurisdizione Civile e Criminal Min.e della Villa di Colloredo di Prato con li Beni registrati nell'Investitura 1672 11. Giugno, salva l'appellazione al Ecc.mo Rg.to della Patria del Friuli, ed ogni altra autorità competente a quel Regim.to, ed anco questo per loro stessi, e discendenti Maschi di leg.mo Matrimonio nati in perpetuo, ed in conformità delle precedenti Investiture, alle quali s'abbia relazione senza alterazione, o diminuzione alcuna.

E perche li sudetti Fed. Co: Bernardino, e Carlo fratelli Giselli hanno genuflessi giusta la publica Ordinazione prestato nelle Mani Nostre il debito giuramento di fedeltà nel modo qui sotto espresso alla presenza di quatro de Nostri Consiglieri, due Capi di 40, e de Proveditori Nostri sopra Feudi: Restando essi tenuti, ed obligati a tutti quelli Carichi, a quali sono tenuti li buoni e fedeli Vassalli della Sig.ria Nostra; Perciò abbiamo comandato che gli sia fatto il presente documento d'Investitura renovativa, e confermativa, quale vogliamo che sia, e s'intenda senz'alcun benche minimo pregiudizio delle publiche ragioni, e di cadaun altra persona.

Mandamus

Mandamus de premissis hoc publicum confici documentum, bullaq nostra plumbea pendente Muniri. Quare Vobis Mandamus, ut sopra omnia in ea contenta observetis, et ab omnibus inviolabiliter observari, et in actis Canc.rie Vestre registrari, publicari, presentantiq restitui faciatis &

Dat in Nro Duc. Pallatio die 30 Aprilis 1717

Marin Garzoni P.r

Vic.o Pisani P.r

Dalla Filza dell' Investiture n 89. esistente nel Mag.to Ecc.mo de Feudi

Antonio Andrea Contarini Seg.rio

Joannes Cornelio Dei
Gratia Dux Venetiarum.

Universis, et Singulis Rectoribus, Magistratibus, Iusdicentibus, Officialibus Nris, et presertim Locumt.e Patrie Fori Iulij, e Successoribus significamus come avendo li Proved.ri Nri sopra Feudi con autorità, che tengono dalla

1717 14 Ap.le Sig.ria Nra col Senato intesa l'umile, e riverente instanza delli Fedd: Co. Bernardino, e Carlo Fratelli Caiselli q.m Co. Leonardo, con quale esponeno essere condesceso il Senato Nro con specioso Decreto segnato li 12 corr.te di concedersi in compensazione di ciò, che restarono pregiudicati per quanto aderiua il Loco Sacro della Chiesa d' Udine, publico construtta nella Villa di Ribis di loro Giurisdizione, ed in dimostrazione d' agradimento della loro volontaria offerta di D.ti mille in contanti, ed altri dieci mille de Beni, e Fabriche in Reana, la Giurisdizione Civile, e Criminale Minore, e Maggiore in prima instanza della Villa di Basagliapenta, e delle Case di S. Bernardo nella forma stessa, che godono le Giurisdizioni delle Ville di Reana, ed annesse, di Ribis, ed annesse, e singolarmente colla facoltà di esercitare la Giurisdizion di quelle, che

godono, e di questa novamente concessa nella Città Nra. d'Udene, ed avendo essi Fedd. Coo. supplito alle loro incombenze coll'aver scritti in Bianco a publica disposizione li sud.ti D.ti 1000 · v. c., e d'avantaggio prodotta la nota de Beni per il sud.to valore di D.ti 7000, assieme col catastico giurato, che dimostra la loro quantità, qualità, e prezzo.

Pertanto riverentemente supplicano la concessione per loro, e discendenti Maschi di Leg.mo Matrimonio procreati colla reciproca trà essi Fratelli, e loro discendenti Maschi come sopra della sud.ta Giurisd. di Basagliapenta, e delle Case di S. Bernardo Civile, e Criminal Minore, e maggiore con mero, e misto Impero in prima instanza, e coll'appellazione al Luogotenente Nostro uniformemente alle altre sopranferite Giurisdizioni, che attualmente possedono; e ciò colla facoltà impartita d'esercitare tale Giudicatura di tutte d.te loro Giurisd.ni nella Città nostra d'Udine; come pure supplicano l'Investitura delli sud.ti Beni, e Fabriche poste in Reana come Feudali, e ciò col solo aggravio di D.ti 5 annui per conto di Tassa Militare tempore belli: rimanti come Fedd. Vassalli di prestare il solito giuramento di fedeltà, e come nella supplica 13. corrente, alla quale §

Ed avendo d.ti Proved.ri Nostri osservato quanto si deve in tale materia, tolte anco le solite, e convenienti informazioni dagli Avocati Nostri Fiscali con la visione delle Scritture a tal effetto presentate, e massime del Decreto del Senato Nostro 12. cor.te, e susseguente copia di partita di D.ti mille v. c. con ogni miglior modo hanno col tenor delle presenti investiti li Fedd. Coo. Bernardino, e Carlo Fratelli Giselli q.m Co. Leonardo Nobb. della Città Nra. d'Udine della Giurisdizione Civile, e Criminale Minor, e Maggiore nella Villa di Basagliapenta con le Case di S. Bernardo, ma per la sola prima instanza a norma delle altre simili Giurisdizioni, che godono nelle Ville di Reana, Ribis ed annesse tutte poste nella Patria del Friuli, con facoltà poi d'esercitare la Giurisd.ne sì di queste, che di quella presentemente concessa nella Città Nostra d'Udine, come pure restano essi fratelli investiti delli beni di loro libera ragione situati nella sudetta Villa di Reana, e soggettati alla condizione Feudale per l'importare di D.ti dieci milla circa, come dalla nota, che sotto la presente sarà registrata

coll'

coll' obligo di corrispondere in tempo di Guerra per Tassa Militare D.ti 5 all'anno, e tutto ciò in ragion di Feudo Nobile, e Gentile per essi, e discendenti Maschi di legitimo Matrimonio nati, e procreati con la reciproca trà essi fratti, e discendenti come sopra a norma di quanto hanno supplicato divotam.te con constituto 14. Luglio dec.o regolativo del Memoriale 13. Mag.o anteced.te umiliato alla S. N., e con tutte le ragioni, azioni, adenze, e pertinenze, prerogative, onori, ed emolumenti al sud.o Feudo spettanti, e pertinenti, salva però sempre l'appellazione, & ogni altra prerogativa al Luog.te Pro della Patria del Friuli, e come resta espresso nell' altre Investiture concesse ad essi Co: Caiselli, e loro discendenti per le Giurisd.ni di Reana, Ribis, ed annesse, alle quali &

E perche li sud.ti Fedd. Co: Caiselli hanno genuflessi giusto la publica Ordinazione prestato nelle mani nostre il debito giuramento di fedeltà nel modo qui sotto espresso alla presenza di quatro Consiglieri, due Capi di 40, e de Proved.ri sopra Feudi, restando in tal forma tenuti, ed obligati a tutti quelli Carichi, ed oblighi, a quali sono soggetti li buoni, e fedd. Vasalli della S. N. Perciò abbiamo commandato che gli sia fatto il presente documento d'Investitura, qual vogliamo che sia, e s'intenda senz' alcun benche minimo pregiudizio delle publiche ragioni e di cadaun altra persona. Mandantes de premissis hoc publicum confici documentum, bullaq. nostra plumbea muniri. Quare mandamus Vobis ut supra omnia in eo contenta observetis, et ab omnibus inviolabiliter observari, et in actis Cancell.rie Vestre registrari, publicari, praesentanteq. restitui faciatis.

Dat. in Nro Ducali Pallatio die 14 Augusti 1717

Marin Garzoni Prov.re

Pietro Grimani Prov.re

Girolamo Foscarini Prov.re

Tratta dalla filza de Feudi novi n.o 16 esistente nel Mag.to Ecc.mo de Feudi

Antonio Maria Contarini Seg.rio

C. Aloysius Contareno Dei Gratia
Dux Venetiarum.

Universis, et singulis Rectoribus, Magistratibus, Iusdicentibus, Officialibus Nri, et presertim Locumte Patriæ Fori Julij et successoribus. Significamus, come avendo li Proved.ri Nri sopra Feudi coll' autorità, che tengono dalla S. N. col Senato intesa l'umile, e riverente instanza delli Fedeli Co. Gio Batta, e Leonardo Fratelli Caiselli con quale espongono, che per la Morte del Co: Bernardino Caiselli di Loro Padre tutti li Feudi, e ragioni Feudali a lui aspettanti sono pervenuti in essi, e perche per leggi Feudali devono riconoscer dal Mag.to Nro de' Feudi, comparvono, ed umilmente supplicano, che si degnamo concederali la renovativa Investitura delli sud.ti Feudi con le Giurisdizioni in Civile, ed in Criminale, e con tutti li emolumenti utili, onori privilegi e preeminenze a loro d.o Feudo Nobile, e Gentile spettanti, offerendo il solito carico Militare in tempo di guerra, come nelle antecedenti Investiture, e di prestar il solito giuramento di fedeltà nelle mani Nostre, e di sodisfar a tutto quello sono tenuti li buoni e Fedeli Vassalli, e come nella loro supplica 22. Febraro passato, alla quale

Et avendo d.ti Proved.ri Nostri osservato quanto si deve in tal Materia, tolte anco le solite, e convenienti informazioni dagli Avocati Nostri Fiscali e D.r Gregory Consultor in Iure della S. N. con la visione delle Scritture a tal effetto presentate, stimando giusta e ragionevole l'instanza sopradetta, avemo col tenor della presente e con ogni miglior modo investiti li Fed. Co. Gio Batta e Leonardo Fratelli Caiselli q.m Fed. Co: Bernardino, e suoi discendenti Maschi di legitimo Matrimonio Nati in perpetuo nella Giurisdizione Civile in prima instanza e Criminal minore, e Maggiore della Villa di Reana, Qualso, Comuna di Rizzolo, e Vergnaco con le Case di Valle, e Cortale del Corpo del Capitaneato di Tricesimo con titolo di Co. di Reana, e Ville sud.e: Nec non delle tre Ville, cioè Bibij, e Case di S. Fosca, Feletto, e Cumignaco con le Case di Cortello, e d'ampliarsi sotto Udene, qual forma un sol Commune, e ciò per ragion di Feudo Nobile, e Gentile, nec non con tutte le sue ragioni azioni, pertinenze, e adherenze, prerogative, onori, ed emolumenti, salva però l'appellazione, e superiorità al Luogotenente Nostro della Patria del Friuli. Nec non con tutti li obblighi e carichi annessi a d.o Feudo e particolarmente per ricognizione di esso di corrispondere annualmente alla

pizza

Chiesa nostra Ducal di S. Marco Protettor Nostro il giorno della sua festività un Candelotto di Cera bianca lavorata di peso di lire 4:, ed in tutto, e per tutto conforme al tenor delle prime Investiture 1647. 19 sett.re, e 1648. 10. sett.re, alle quali si abbia relazione senza alterazione, o diminuzione alcuna: Nec non abbiamo investiti li sud.i Fedd. Nostri Co. della porzion di Feudo Giuris=dizionale Civile, e Criminale Minore della Villa di Colloredo di Prado con li beni che erano posseduti dal q.m Co. Bernardino loro Padre, salva l'appellazione al Luog.te Nro della Patria del Friuli, ed ogni altra autorità competente a quel Reggim.to, e ciò per se stesso, e discendenti Maschi di leg.mo Matrimonio nati in perpetuo, ed in conformità delle antiche Investiture, alle quali si abbia relazione senz'alterazione, o diminuzione alcuna. E perchè D.r Fran.co Citareo come Proc.re espresso delli Fedd Coo. Caselli sud.i hà genuflesso, giusto la publica Ordinazione prestato nelle Mani nostre il debito giuramento di fedeltà nel Modo qui sotto espresso alla presenza di quatro Consiglieri, e due Capi di 40, e delli Proved.ri Nostri sopra li Feudi, restando essi tenuti, ed obbligati a tutti quelli Carichi, ed obblighi, a quali sono tenuti, ed obligati li buoni, e Fedeli Vassalli della S. N.; perciò abbiamo commandato, che gli sia fatto il p.nte documento d'Investitura renovativo, e confermativo, qual vogliamo che sia, e s'intenda sempre senz'alcuno benchè minimo pregiudizio delle publiche ragioni, e di cadaun'altra persona. Mandantes de premissis hoc publicum confici documentum, bullaque nostra plumbea pendente muniri. Quare mandamus vobis ut super omnia in ea contenta observetis, et ab omnibus inviolabiliter observari, et in actis Canc.riae vestrae registrari, publicari, praesentantique restitui faciatis.

Dat. in Nro Ducali Pallatio die 12 Aprilis 1681.

Fran.co M. Zustinian P.r

Lodovico Barbarigo P.r

Tratta dalla Filza delle Investiture N.o 45 esistente nel Mag.to Ecc.mo de Feudi

Antonio Maria Contarini Seg.rio

Dominicus Contareno Dei Gratia
Dux Venetiarum

1661 10 Febr.

Universis, et Singulis Rectoribus, Magistratibus, Iusdicentibus, Officialibus Nris, et presertim Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, et Successoribus significamus, come avendo li Proved.ri Nri sopra li Feudi coll'autorità, che tengono dalla S.ª N.ª col Senato intesa l'umile, e riverente instanza del Fed. Nostro Co: Bernardino Caiselli q.m Fed. Co: Leonardo riverentemente dimandante, ed esponente esser stata concessa l'anno 1647. 19. Sett.re dal Mag.to Nostro de Feudi alli q.m Fedd. Nostri Co: Leonardo, e Pietro Fratelli Caiselli l'Investitura della Giurisdizione Civile in prima Instanza, e Criminal Maggiore, e Minore della Villa di Reana, Qualso, Rizzolo, e Vergnaco con le Case di Valle, e Cortale del Corpo del Capitaneato di Tricesimo per raggion di Feudo Nobile, e Gentile con titolo di Co: di Reana, e Ville sud.e per essi e descendenti loro Maschi di Leg.mo Matrimonio, e sotto li 10 Sett.re 1648: esser stata alli med.mi concessa altra Investitura, e Criminal Maggiore, e Minore in prima instanza delle tre Ville, cioè Ribis, e Case di S. Fosca, Feletto, e Cumignaco con le Case di Cortello, e d'ampliarsi sotto Udine parimenti in ragion di Feudo Nobile, e Gentile per essi, e discendenti loro Maschi Leg.mi in perpetuo, e l'anno 1654. 5: Febb.o per la Morte del Fed. Nro Co: Pietro uno d'essi Fratelli Caiselli esser stata rinovata la Investitura nel Fed. Co: Leonardo altro Fratello allora sopravivente, il quale essendo Mancato di vita li 21 x.bre pross.o pass.o aver questo lasciato esso Fed. Co: Bernardino di lui figlio legitimo, e naturale, supplicando perciò sia nella sua persona rinovata la Investitura della Giurisdizione sudetta Civile, e Criminal Maggiore, e Minore in prima Instanza di tutte le sopradette Ville, e Luoghi in ragion di Feudo Nobile, e Gentile per esso, e Discendenti Maschi Legitimi in perpetuo, con tutti li Onori, titoli, prerogative, preeminenze ad esso Feudo spettanti, e come nella Supplicazione, alla quale &.

Ed avendo essi Proveditori Nostri osservato quanto si deve in tal Materia, e tolte anco le solite, e convenienti Informazioni delli Avocati Nri Fiscali e Consultor in Iure con la visione delle Scritture a tal effetto presentate, ed avendo stimata giusta, e ragionevole l'instanza soprad.a; Però col tenor delle Presenti, e con ogni Miglior Modo

abbiamo

abbiamo rinovato, confermato, ed investito il sopradetto Fed. Co. Bernardino q.m Fed. Co. Leonardo, e suoi discendenti Maschi di leg.mo Matrimonio nati in perpetuo nella Giurisdizione Civile in prima instanza, e Criminal Maggiore, e Minore della Villa di Reana, Qualso, Comun di Rizzolo e Vergnaco con le Case di Valle, e Cortale del Borgo del Capitaneato di Tricesimo, nec non delle tre Ville, cioè Ribis, e Case di S. Fosca, Feletto, e Lumignaco con le Case di Cortello, e d'ampliarsi sotto Udine, qual forma un sol Comune: E ciò per ragion di Feudo Nobile, e Gentile col titolo di Co: di Reana, e Ville soprad.e, nec non con tutte le ragioni, azioni abenze, e pertinenze, prerogative, onori, ed emolumenti ad esso Feudo spettanti, e pertinenti, salva però l'appellazione, ed ogni altra prerogativa, e superiorità al Luogotenente Nostro della Patria del Friuli, nec non con tutti gli obblighi, e carichi annessi a d.o Feudo, e particolarmente per ricognizione d'esso, di corrispondere annualmente alla Chiesa Nostra Ducale di S. Marco Protettor Nostro il giorno della sua Festività un Candelotto di Cera bianca lavorata di peso di lire quatro, ed in tutto, e per tutto conforme al tenor delle prime Investiture 1647. 19 Sett.re, 1648. 10. Sett.re, e 1654. 5. Febb.o, alle quali s'abbia relazione senza alterazione alcuna.

E perche il Fed. Vito Co: Gio: Batta per nome, e come Procuratore espresso e Tuletto Fed. Nostro Co: Bernardino Caiselli suo Padre ha giurato, [illegible] la pubblica ordinazione prestato il debito giuramento [illegible], nec mode qui sotto espresso, nelle mani nostre alla presenza di quatro de nostri Consiglieri, due Capi di 40. e delli detti Provveditori sopra Feudi. Restando esso tenuto, ed obbligato con li suoi discendenti a tutti quelli carichi, ed obblighi a quali sono tenuti li buoni, e fedeli Cassalli, e Feudatarj della S.V. conforme le leggi nostre Feudali; Però abbiamo commandato, che egli sia fatto il presente documento d'Investitura

renovativa, e confermativa, qual vogliamo, che sia, e s'intenda sempre senz' alcun, benche minimo pregiudizzo delle ragioni publiche, e di cad-aun' altra persona. Mandantes de premissis hoc publicum confici documentum, bullaque nostra plumbea pendente muniri; Quare mandamus Vobis, ut supra omnia in ea contenta observetis, et ab omnibus inviolabiliter observari, et in actis Canc.rie Vestre registrari, publicari, presentantique restitui faciatis &

Dat. in Nostro Ducali Pallatio die 20 Mensis Februarij Ind.e 5. anno MDCLXVII.

Marc'Antonio Zeno
Michiel Foscarini — Proveditori sopra li Feudi

Tratta dal registro 17 dell'investiture in bergamina a 90. esistente nel Mag.to Ecc.mo de Feudi.

Antonio Maria Contarini Seg.rio

Dominicus Contareno
Dei Gratia Dux Venetiarum.

Universis, et singulis Rectoribus, Magistratibus, Officialibus Nostris, et preiertim Locumtenenti Patrie Fori Julij et successoribus Significamus come avendo li Proveditori Nostri sopra Feudi coll'autorità, che tengono dalla S. N. col Senato intesa l'umile, e riverente instanza del Fed. Co: Bernardino Caiselli esponente, che sin l'anno 1649. 14. Luglio fù unitamente con altri Consorti investito il q.m Leonardo suo Padre di Cavatti di Giurisdizione Civile, e Criminale Minore de Masi posti nella Villa di Colloredo di Prato; per la di cui Morte, avendo sin l'anno 1667 presa l'Investitura rinovativa d'altri Feudi, e Giurisd.ni

1672
11
Giug.o

che dal detto

che dal detto suo Padre erano in vita posseduti, ommisse nella detta Investitura di Colloredo di Prato, supponendo che fusse di ragione libera; Che però essendo chiamato con lettere del Mag.to nostro de Feudi li 3 Febb.o passato a dover usare le sue ragioni circa li beni di detto Maso, pervenutagli a notizia la prenominata Investitura 1649. 19. Luglio, dalla quale ricava esser li detti Masi, e Giurisdizioni Feudali (presa la benigna venia per il trascorso del tempo non volontario) supplica riverentemente l'Investitura renovativa della Giurisdizione Civile, e Criminal Minore, beni, e ragioni Feudali, utili, dignità, prerogative, ed emolumenti al Feudo stesso spettanti, ed appartenenti coll'appellazione al Luogotenente Nostro della Patria in tutto, e per tutto in conformità delle antiche, e Moderne Investiture: Offerendosi pronto di prestare per suo leg.mo Procuratore il legitimo giuramento di fedeltà, ed adempire quanto a veri, e divoti Vassalli conviene, e come meglio nella sua supplicazione de di 26. Marzo 1712, alla quale &

Ed avendo detti Provveditori Nostri osservato quanto si deve in tal Materia, e tolte anco le solite, e convenienti informazioni dagli Avvocati Nostri Fiscali, e D.r Giacomo Gregoris Consultor in Iure colla visione delle Scritture a tal effetto presentate, stimando giusta, e ragionevole l'instanza sopradetta, abbiamo col tenor delle presenti, e con ogni miglior modo (concedendogli prima la supplicata venia) rinovato, ed investito il predetto Fed. Co: Bernardino Cerelli nella porzione del Feudo, e Giurisdizione di Colloredo di Prato ora possessa dal q.m Co: Leonardo suo Padre colla facoltà di giudicare in Civile, e Criminale Minore nella predetta Villa di Colloredo di Prato posta nella Patria del Friuli, con li Beni che dal detto suo Padre erano possessi. Salva l'appellazione al Luogotenente Nostro della Patria del Friuli, ed ogn'altra autorità competente a quel Reggimento, e ciò per se stesso, e descendenti suoi Maschi di legittimo Matrimonio nati in perpetuo, ed in tutto, e per tutto in conformità delle antiche Investiture, alle quali s'abbia intiera relazione.

E perchè l'Ecc.te D. Niccolò Beltrame come Procuratore, e per nome del predetto Fed. Co. Bernardino Cerelli ha genuflesso d'innanzi Noi, e nelle nostre Mani prestato il debito giuramento di Fedeltà nel modo

qui sotto espresso alla presenza di quatro Consiglieri, due Capi di 40, e delli detti Proveditori Nostri sopra li Feudi giusta la publica Ordinazione; e perciò abbiamo commandato, che qui sia fatto il presente documento d'Investitura renovativa e confermativa, la quale vogliamo, che sia, e s'intenda sempre senza alcun benche minimo pregiudizio delle publiche ragioni. Mandantes de premissis hoc publicum confici documentum, bullaque nostra plumbea pendente muniri. Quare Mandamus Vobis, ut supra omnia in ea contenta observetis et ab omnibus inviolabiliter observari, et in actis Cancellariae vestrae registrari, publicari, presentantique restitui faciatis.

Dat. in Nostro Ducali Pallatio die 11. Junij, Ind. X. 1672.

Pollo Michiel Proved.

Steffano Sagredo Proved.

Andrea Tiepolo V. Seg.rio

Franciscus Molino Dei gratia
Dux Venetiarum. &c.

Universis, et singulis Rectoribus, Magistratibus, iusdicentibus Officialibus nostris et presertim Locumtenenti Patriae Fori Iulij, et successoribus significamus come avendo li Proveditori Nostri sopra li Feudi coll'
1647 Autorità, che tengono dalla S. N. col Senato intesa l'umile, e
1670 riverente instanza delli Fedd. Nostri Co: Leonardo, e Pietro Fratelli
7. M. Caiseli q.m Bernardino Cittadini della Città Nostra d'Udene dimandanti riverentemente l'Investitura della Iurisdizione in prima instanza Civile e Criminale Minore, e Maggiore della Villa di Reana Qualso, Comune di Rizzolo, e Vergnaco con le due di Valle, e Ortale del Borgo del Capitaneato di Tricesimo per essi, e loro discendenti Maschi col titolo di Co: di Reana, e con tutte le prerogative, preeminenze ed onori, che anco li altri Co: del Stato Nostro dichiarati nelle Leggi Nostre con affitti di Corte, che sono stati riscossi sin'ora dalla Camera Nostra d'Udine in dette Ville, che sono formento St.a i. q.ti 3. Q.i i., Sigala St.a i. q.ti i.

Avenna

Avenna st 29: q.i 5. q.i j. e Ts: 10 dannari, quali affitti siano in ragione di libero, e proprio. Dovendosi esborsare ducati nove mille correnti nella Cecca Nostra, e di detti st duecento formento alla Misura di Udine, da esser posto nella Monizion della Fortezza di Palma: ed avendo essi effettivamente esborsati li ducati nove mille nella detta Cecca, come appar dalla copia della partita del dì 17 corrente in conformità della Parte del Senato Nro del dì 12 dello stesso, con la quale è stata accettata ed approvata la detta loro Scrittura con quanto in essa si contiene: Onde che avendo essi Prov.ri Nri stimata giusta, e ragionevole la detta loro instanza, ed osservato quanto si conviene in tal proposito, e tolte anco le solite, e convenienti informazioni dagli Avocati Nostri Fiscali, e Consultori in Iure colla visione delle Scritture a tal effetto presentate, abbiamo con ogni miglior modo investito per ragion di Feudo Nobile, e Gentile col titolo di Co di Reana, e Ville sudette li sopradetti Fedd Nostri Co: Leonardo, e Pietro Caiselli Cittadini della Città Nostra di Udine della giurisdizione Civile in prima instanza, e Criminal minore, e Maggiore delle Ville di Reana, Quals, Comun di Rizzolo, e Vergnaco con le Case di Valle, e Cortale del Corpo del Capitaneato di Tricesimo per essi, e loro discendenti Maschi di Legitimo Matrimonio conforme alle leggi Nostre Feudali ed a quanto è disposto dagli usi ordinarij de Feudi, salva però l'appellazione ed ogni altra prerogativa del Luogotenente Nostro d'Udine, volendo di più, che questi siano, e s'intendino Co: di Reana, e per tali si possino chiamare, e nominare da ogn'uno siano tenuti, e reconosciuti per veri Co: di Reana con tutte le prerogative, ed onorificenze, che de Iure, e consuetudine godono gli altri Co: del Stato Nostro, ed oltre a ciò li abbiamo concesso per ragion di libero, e proprio l'affitto di Corte spettante a dette Ville, e che sin ora è stato riscosso dalla Camera Nostra di Udine, qual è Formento st i q.i 3 q.i j. Sigala st i. q.i i. Avenna st 29. q.i 5. q.i i. e Ts: 10 dannari, e questo stante l'esborso attuale sopradetto, oltre anco l'esibizione di st due cento Formento, da esser prontamente da lui posto nel deposito

delle munizioni della fortezza di Palma; il che doverà aver effettuato nel Nattale prossimo di N. S.; Qual consegna fatta al Monicionero, doverà presentar la copia autentica al detto Mag.to da esser registrata nelli libri publici per sicuro attestato dell'adempimento di questa sua lodevole esibizione, e nel resto in tutto, e per tutto giusto le Scritture da esso in tal proposito presentate nel Magistrato Nostro delli Feudi li 30. Agosto pass.o e nel Collegio Nostro XI. del corrente, e confermazione delle sudette dal Senato Nostro:

E perche il detto Fed. Nostro d. Leonardo Caselli tanto per nome, e come Proc.r espresso del d. Pietro suo Fratello hà genuflesso prestato il debito giuramento di fedeltà nel Modo qui sotto espresso alla presenza nostra, de quatro de Nostri Consiglieri, due Capi di 40. e delli detti Proveditori sopra li Feudi, giusta la publica ordinazione restando essi tenuti, ed obligati con le loro discendenti ut supra a tutti quelli Carichi, ed oblighi, a quali sono tenuti, ed obligati con le loro discendenti ut supra a tutti quelli, a qualli sono tenuti li veri Vassalli secondo la natura del presente Feudo: Però abbiamo commandato, e commandiamo, che gli sia fatto il presente documento de Investitura, qual vogliamo, che sij, e s'intenda senza pregiudizio alcuno delle publiche ragione. Mandantes de premissis hoc publicum confici documentum, bullaque nostra plumbea pendente muniri. Quare Mandamus vobis ut supra omnia in eo contenta observetis, et ab omnibus inviolabiliter observari et in actis Canc.rie Vestre registrari, publicari, presentantiq. restitui faciatis.

Dat. in Nro Duc. Pallatio die ij Mensis Sept.bris Ind.e XV.a 1691.

Vicenzo Correr
Vettor Bondumier — Proveditori sopra li Feudi
Alvise Pisani Proc.r

Tratta dal registro de Feudi novi delle Investiture in Bergamina ... esistente nel Mag.to Ecc.mo sopra li Feudi.

Antonio Maria Contarini Secr.io

Franciscus

Franciscus Molino Dei
Gratia Dux Venetiarum.

Universis, et singulis Rectoribus, Magistratibus, Officialibus nostris, et presertim Locumtenenti Patriæ Fori Julij, et successoribus significamus, come avendo li Proveditori Nostri sopra li Feudi coll'autorità che tengono dalla S. V. col Senato intesa l'umile, e riverente instanza del Fed. nro Co. Leonardo Caiselli dimandante tanto per nome suo, quanto per nome, e come Proc.re espresso del Fed. nostro Co. Pietro suo Fratello in esecuzione della parte del Senato Nostro 30 Luglio prossimo passato l'Investitura delle tre Ville cioè la Villeta di Ribis, e Case di S. Fosca, Feletto e Fumignaco con le Case di Cortello, e d'ampliarsi sotto Bene, che forma un sol Comune in feudo cò suoi discendenti Maschi Leg.mi in perpetuo senza titolo, ma con la Giurisdizione Civile, e Criminal Maggiore, e Minore in prima instanza cogli affitti di Corte, che esige la Camera d'Udine per ragion de liberi e proprij, ed in tutto, e per tutto conforme a detta parte, in virtù della quale hà fatto l'attual esborso di D.ti cinque mille, e due cento de correnti metà in Bianco, e metà in Cecca tanto per la sua porzione, quanto degl' altri Consorti nominati nella sua supplicazione, e parte suddetta: Ed avendo essi Proveditori nostri osservato quanto conviene in tal materia, e tolto anco le debite informazzioni dagli Avocati Nostri Fiscali, e Consultori in Iure con la visione delle Scritture a tal effetto presentate, hanno stimata giusta, e ragionevole la sopradetta instanza; Però stante l'esborso sopradetto delli ducati cinque mille, e due cento tanto per nome suo, quanto per nome degl'altri Consorti, del che ne appavono le partite autentiche sotto li 5 del corrente nella Cassa del Conservator Nostro del deposito, ed essendoli stato bonificato la francazzione dell'Avenna giusta la liquidazzione che gl'è stata fatta in esecuzione della parte sopradetta; Abbiamo col tenor delle presenti, e con ogni miglior modo investito li antedetti fratelli nostri Co. Leonardo, e Pietro Caiselli per ragion di Feudo nuovo Nobile, e Gentile con li suoi discendenti Maschi Legitimi in perpetuo della Giurisdizione Civile in prima instanza, e Criminal Minor, e Maggiore coll'appellazione al Luogotenente Nostro d'Udine delle tre Ville, cioè Ribis, Case di S. Fosca, Feletto e Fumignaco co-

16.78
10
Tire. V

le Case di Cortello, e d'ampliarsi sotto Udine, qual forma un sol Commune, e cogl'altri affitti di Corte, che esige la Camera d'Udine in ragion di liberi, e proprij, che è Sigalla St 3. Formento Scatolle due, Sorgorosso St 4. lli uno, e di contadi Lire 25:10 sopra Case, Campi in diverse particelle che da essi dovranno essere esplicate da esser registrate nel fine della presente, che un anno per l'altro sono ducati dieci in anno per l'altro d'entrata; e questo tutto con le sue ragioni, azioni, abenze, e pertinenze ad esso Feudo spettanti, e come godono li altri Feudatarij della Patria: Dovendo essi Fratelli Coo Caiselli ben tener, trattar, e custodir detto Feudo e ragioni publiche ad onore, ed esaltazione del stato Nrō, e d essi Fratelli Coo investiti, quali doveranno per recognizione del presente Feudo corrispondere annualmente alla Chiesa Nostra Ducale di S. Marco Protettor Nostro il giorno della Festività sua un Candelotto di Cera bianca di peso di Lire 4; e nel resto in tutto, e per tutto come in detta parte del Senato Nostro alla quale relazione s'abbia. E perche il Fed. Nostro Co Leonardo Caiselli tanto per nome suo, quanto come Procuratore espresso del Co Pietro suo Fratello predetto ha genuflesso giusto la publica Ordinazione prestato il solito giuramento di fedeltà nelle Mani Nostre alla presenza di quatro de Nostri Consiglieri, due Capi di 40, e delli detti Proveditori sopra Feudi nel modo qui sotto espresso: Restando essi tenuti, ed obligati con li loro discendenti a tutti quelli Carichi, ed obblighi, a quali sono tenuti li buoni Vassalli, e Feudatarij conforme le Leggi nostre Feudali, Però abbiamo commandato, che a perpetua Memoria gli sia fatto il presente documento d'Investitura, qual vogliamo, che sij, e s'intendi senz'alcun benche minimo pregiudizio delle publiche ragioni, e di cadaun altra persona. Mandantes de premissis hoc publicum confici documentum, bullaque nostra argentea pendente muniri. Quare mandamus Vobis ut supra omnia in ea contenta observetis, et ab omnibus inviolabiliter

observari

observari, et in actis Canc.rie vestre registrari, publicari, presentantiq. restitui faciatis. §

Dat. in Nostro Ducali Pallatio die 10 Mensis Sep.bris Ind.e 5.a 1646.

Pietro Diedo
Bernardo Balbi — Proveditori sopra li Feudi
Girolamo Bragadin

Tratta dal Registro delle Investiture de Feudi novi in Bergamina @ 39. esistente nel Mag.to Ecc.mo de Feudi.

Antonio Maria Contarini Seg.rio

Franciscus Molino Dei
Gratia Dux Venetiarum: §

Universis, et singulis Rectoribus, Magistratibus, Iusdicentibus, Officialibus nostris, et presertim Locumtenenti Patrie Fori Iulij, et successoribus significamo, come avendo li Proveditori Nostri sopra li Feudi coll'Autorità che tengono dalla S. V. col Senato, intesa l'umile, e riverente instanza delli Fed. Nostri Carlo, e Gio: Gioseffo fratelli Lace, Niccolò Simeonibus q.m Geremia, ò

1647
17
Luglio

Leonardo Caiselli, Federico, e Fulvio Fratelli figliuoli del q.m Fed. Virginio Savorgnano, Gio: Batta, e Fratelli Mantica Tutti consorti, e compossessori delli Masi nel Feudo e Giurisd.e di Colloredo di Prato dimandanti river entemente in esecuzione delle Leggi Nostre Feudali l'Investitura per ragion di Feudo per essi, e loro discendenti delli carrati a cadauno d'essi spettanti della Giurisdizione Civile, e Criminale Minore della Villa di Colloredo di Prato nella Patria Nostra del Friuli con li Beni da cadaun di essi possessi, salva l'appellazione al Luogotenente Nro di Udine, il in tutto, e per tutto, come hanno goduto li loro Antenati, offerendo il debito giuramento di fedeltà, sottoponendosi a tutti quelli obblighi che a

buoni, e Fedeli Vassalli convengono, dimandando anco umilmente venia del non esser venuti avanti d'ora a ricevere la presente Investitura. Et avendo detti Proveditori nostri osservato quanto si deve in tal Materia, e tolte anco le solite, e convenienti informazioni dagl'Avocati Nri Fiscali e Consultor in Iure colla visione delle Scritture a tal effetto presentate, e stimando giusta, e ragionevole la predetta instanza. Abbiamo col tenor delle presenti, e con ogni miglior modo, concedendogli prima con la solita clemenza, e benignità della Repubblica Nra la supplicata venia, investiti in esecuzione delle Leggi Nre Feudali li sopradd.i Fedeli Nri Carlo, e Gio: Gioseffo Fratelli Pace, Nicolò Simeonzous d'Eccma? Co: Leonardo Caiselli, Federico, e Fulvio Fratelli figliuoli del q. de Fed. Virginio Savorgnano, Gio: Batta Fratelli Mantica tutti consorti, e Compossessori de Masi nel Feudo, e Giurisd.e di Colloredo di Prato per ragion di Feudo per essi, e loro discendenti delli Caratti a cadaun di essi spettanti della Giurisdizione Civile, e Criminale minore della Villa di Colloredo di Prato nella Patria Nra del Friuli con li Beni per cadauno di essi possessi, salva l'appellazione al Luog.te Nro d'Udine, ed in tutto, e per tutto come hanno goduto li loro Antenati senza alterazione alcuna. E perche D.r Nicolò Borghesaneo? ha come Proc.r espresso delli sopradd.i nominati Feudatarj Nri genuflesso, giusto l'ordinaria publicazione, prestato il debito giuramento di Fedeltà nel modo qui sotto espresso nelle Mani Nre coll'assistenza de quatro de Nri Consiglieri, due Capi de 40, e dalli detti Proved.ri Nri sopra li Feudi; Restando essi tenuti, ed obligati a tutti quelli Carichi, ed obblighi, a quali sono tenuti li buoni, e divoti Vassalli della S. N.; Però abbiamo comandato, e comandiamo, che qui sia fatto il presente documento d'Investitura, qual vogliamo, che sij, e s'intenda sempre senza alcun benche minimo pregiudizio delle publiche ragioni, e di cadaun altra persona. Mandantes de premissis hoc publicum confici documentum bullaq. nra plumbea pendente muniri. Quare Mandamus vobis ut supra dd. in ea contenta observetis, et ab omnibus inviolabiliter observari, et in Actis Canc.e vestre registrari, publicari, presentantique restitui faciatis. &

Dat. in Nostro Ducali Pallatio die 15 Iulij 1649.

Alessandro Zorzi
Antonio Barbarigo
Anzolo Marcello

Proveditori sopra li Feudi

Tratta dalla Filza n.o 18 dell'Investiture esistente nel Mag.to Ecc.mo sopra Feudi.

Antonio Maria Contarini Seg.rio &

In Christi nomine Amen.

Quoniam nil est certius Morte, nihilque incertius hora illius, animoque prudentis hoc pertinet, ut Mortis semper cogitetur eventus, et hoc potissime, cum corpus infirmitate tenetur, cum omnibus hominibus statutum sit semel mori, hinc est, quod idem considerans D.nus Bernardinus filius q.m D.ni Leonardi Ciselli de Angelinis de Caprino sanus per Iesu Christi gratiam mente, sensu, visu, et intellectu ac soluta loquela, et Memoria, quamvis corpore æger, cupiens dum mens integra est, et in sua bona dispositione consistit, de bonis et rebus sibi à Divina Bonitate, et Providentia collatis disponere, eaque bene ordinata relinquere, ne post ejus Mortem lis, vel scandalum oriatur inter Posteros suos; Et maxime prò salute animæ suæ hoc suum ultimum nuncupativum Testamentum, quod sine scriptis, et solemnitate verborum dicitur, et fecit, et facere procuravit, et facit in nunc, qui sequitur modum, et formam, videlicet

1663
2
Maj.

In primis quidem altissimo Creatori Deo Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, Immacolatæ semper Virgini Mariæ, Sanctis Apostolis Petro, et Paulo, ac Divo Blasio Protectori suo, ac cæteris Beatis Curiæ Paradisi Triumphantis nunc, et præsertim in Articulo Mortis suæ humiliter et devote Animam suam commendavit, et commendat rogans &

Item jussit, et ordinavit dum, et quando Anima sua à carnis nexibus separari contigerit, Corpus suum tumulari debere in Ecclesia S. Blasÿ cum illa funeris impensa melius bene visa infrascriptis suis filÿs, ut infrà haeredibus institutis, et præsertim cum Missarum celebratione ad septimum 20 viginti et totidem aliarum Missarum viginti infrà unum Mensem subsecuturum in Sufragium Animæ suæ, salvis infrascriptis &

Item idem D.nus Bernardinus Testator in Sufragium Animæ suæ, et remissionem peccatorum suorum dixit, voluit, et ordinavit per infrascriptos ejus hæredes distribui, dispensari, et erogari ad ejus sepolturam, sive septimum salmæ duæ salis, nec non et etiam libræ viginti in pane cocto juxta solitum, et consuetum, salvis infrascriptis &

Item salvis prædictis, et infrascriptis, in remedium Animæ suæ, et remissionem peccatorum suorum, et suorum Defunctorum judicavit, et legavit per annos

viginti proxime futuros celebrari debere unum Anniversarium, sive officium, vel plures Missarum sexdecim omni, et singulo anno cum cera, et alijs necessarijs, onerando dictos infrascriptos ejus filios ad id fieri faciendum omni et singulo anno per dictos annos viginti post ejus Mortem, salvis infrascriptis &

Item salvis predictis in remedium, et remissionem ut supra judicavit, et legavit Sanctę Marię appellatę del Spasimo in Ecclesia de Caprino solidos quadraginta unà vice tantum dandos per dictos infrascriptos ejus Heredes, salvis infrascriptis &

Item quia caput cujuslibet veri, validi ultimi nuncupativi Testamenti est Heredum institutio, qua sublata cętera alia disposita, et ordinata ipso jure nulla, et irrita sunt, ideò ipse Dnũs Bernardinus Testator suos hęredes instituit, fecit, esse voluit, ac ore proprio nominavit, ac instituit, facit, esse vult, ac ore proprio nominat Joannem Antonium, Leonardum, Joannem Baptam, Petrum, et Joanem Fratres ejus Filios legitimos, et naturales ęqualiter, et ęquis portionibus in omnibus, et singulis, ac quibuscunque bonis, et rebus mobilibus, et immobilibus, juribus actionibus, nominibus, et creditis ubiq tempore Mortis sue relinquendis, eosq, et quemlibet eorum invicem substituit ęqualiter, et ęquis portionibus ut supra, ordinando, et declarando, quod omnia dicta ejus bona, et res, jura, actiones, et credita tam existentia in presenti Territorio Bergomensi, quàm in Patria Fori Julij, et alibi debeant inter omnes dictos ejus filios ut supra Heredes institutos ęqualiter dividi, et partiri, si, et quatenus inter eos ad eorum divisionem, et partitionem deveniretur, salvis infrascriptis &

Item salvis predictis idem Dnũs Bernardinus Testator ob multum amorem, quem ipse habet cum Dnã Lucretia ejus Uxore dimisit, et reliquit, et dimittit simul cum dictis ejus filijs Heredibus ut supra institutis Dominam, Matronam, Massariam, et Majorem Usufructuariam omnium, et quorumcunq bonorum suorum per ipsum Dnũm Bernardinum Testatorem tempore Mortis relinquendorum toto tempore ejus vitę, ipsa tamen cum dictis filijs suis stante, et abitante

et abitante, et Dotem suam non exigente, quę Dnā Lucretia ejus Vxor si nollet, aut non posset stare cum dictis Filijs suis, tunc et eo casu, eidem Dnę Lucretiæ Vxori suę in tali casu judicavit, et legavit toto tempore vitę suę ad gaudendum, et usufruendum omnia, et quęcumq bona Mobilia cujuscumq sortis in ejus Tholamo existentia, ita q eo quod eidem fiat de eis aliquod Inventarium per dictos ejus Filios, nec non et Caneram existentem supra Apothecam Barbarię, nec non et Quoquinam ibi prope existentem in Domo per ipsum Dnum Testatorem acquisitam à Martinello cum hac lege, et conditione, quod dicti ejus Filij ut supra Heredes instituti teneant astricti, et obligati sint eidem Dnę Lucretię eorum Matri, et singulo anno ejus vita durante omnia infrascripta &

Omissis &

Actum, factum, conditum, et ordinatum fuit hoc præsens Testamentum per dictum Dnum Bernardinum Testatorem, et per me Not. de ejus ordine, et mandato scriptum, et publicatum quodam die Jovis Xo. Mensis Maij, Anno 1613. Ind. xi.a in Domo Iuris, et habitationis dicti Dni Bernardini Test. in Pedumne illius sito in terra Caprini Vallis S. Martini Territorij Bergomi; Presentibus Testibus &

Omissis &

Ego Alexander Curtenovus q. Dni Jacobi habitator de Caprino Notarius Publicus Bergomensis de premissis rogatus publicum Instrumentum Testamenti confeci, scripsi, publicavi, in hanc formam redegi, et in fidem subscripsi.

Tratta dalle Scritture inserte nell' Investitura 1649. 17 Luglio concessa dal Magto. Eccmo. sopra Feudi alli Consorti compossessori della Giurisdizione di Colloredo di Prato esistente nella Filza d'Investitura No. 18.

Antonio Maria Contarini Segrio. &

Petrus Grimani Dei Gratia Dux Venetiar.

Universis, et singulis tam amicis, quam fidelibus has nostras inspecturis significamus Antonium Mariam Contarini, qui subscripsit duo exempla ex originalibus dessumpta, tenoris, et diei ut in eis, esse talem, qualem se facit, cujus scripturæ hic, et ubiq plena fides est adhibenda. &

Dat. in Nostro Ducali Palatio die IV. Maij. Ind. 5.a 1742.

Joannes Maria Vincenti

1717. 30. Aprile
Investitura Feudale a favore della Casa Caiselli

Cassaco

Co: di Cassaco

In Christi nomine Amen. Nos ... Sebastianus ... nomine suo et nomine fratrum suorum Jurisdictionem ... et mixtum Imperium habentes in Castro Cassaci, et suis pertinentiis contra, et adversus infrascriptos ... pro infrascripto delicto.

Nos itaque Sebastianus antedictus nomine Nostro, et nomine ... fratrum Nostrorum Jurisdictionem habentes in Castro Cassaci, et suis pertinentiis Cognoscentes ac ... de et super Querella Denunciatia, seu Supplicatione coram Nobis et Officio Nostro data, et formata contra, et adversus Dominicum Miconam Sebastianum Miconam, et Jacobum filium Nicolai Broglii de ... habitantes in ... in, et de eo, et super eo quod dixi in die Festi S. Joannis Baptistae proxime praeteriti ... contra formam ... Decreti et publicate Proclamationi facte per ... Officialem Nostrum quod ... adeat eadem die ... super isto ... et rixam. Venerunt super dicto ... dicti Dominicus ex una, et dicti Sebastianus, et Jacobus ex altera ... dictis Mandatis, et ... Proclamationibus Nostris inimicum ... super dicto ... rixare et taliter rixaverunt quod dictus ... fuerat ... cum maxima effusione sanguinis ut de praedictis constat plane et Querela et ... super inde per Nos et Officio Nostro formata, et notatis manu ... Mathei ... de Mediolano ... sub ... quod huiusmodi delicta, et ... praevaricationes impunite, et ... Nostro ... Jurisdictione Nostrae ... ut alijs sit Exemplum procedendi ... transeant impunite et ut alijs sit exemplum se abstinendi cum et denunciandi ab huiusmodi rixis, et Questionibus se abstinendi ... Denunciantia et ... ... et hora ... Nostram ... Dominum ... Sententiam Nostram ... Jurisdictionis Nostrae.

Christi Nomine repetito ... quo cuncta recte procedunt ... diximus pronunciamus declaramus ... Dominicum Miconam de ... in Libris ... solidorum ... quolibet ... et Officio Nostro ...
Sebastianum Miconam de ...
Et Jacobum filium Nicolai Broglii
... per praedictos Dominicum et Sebastianum, et Jacobum ... processus et ... pro ...

[illegible] Ostilium [illegible] L.D.

Lecta, lata, data et publicata fuit suprad.a Sententia per prefatos Nob. [illegible] Arbitratores Die 28 Mensis Augusti 1740 Ind. XIV in Villa de Chiassaco in domibus pred.ti D.ni [illegible] [illegible] sive D.no Presbitero Peregrino Beneficiato in C[illegible] [illegible] D.no Valent.o filio Dom.ci [illegible] de d.to loco habitante in Chiassaco [illegible] Testibus, et aliis presentibus Testibus a[illegible] vocatis.

Et ego Io. Baptista Federicis de [illegible] habitator, Not.s predictis omnibus et singulis [illegible] una cum prenominatis Testibus superius [illegible] rogatus [illegible] fideliter scripsi et publicavi signo nomineque meis appositis consuetis in fidem et Testimonium omnium et singulorum premissorum.

Dall'altra Consimile essistente presso il Nob. Sig.r Co: Benedetto e Fratello q.m Sig.r Co: Nicolò de' Sig.ri di Montegnaco sr [illegible]

Giuseppe Lignoni Nod.o di V.A. [illegible]

Die Jovis = 22 = Mensis Augusti = 1566 =

Actum Chiassaci super platea ipsius loci Presentibus Dom.co [illegible] q. Danielis [illegible] de [illegible] [illegible] q. Danielis, et Nicolao [illegible] de Chiassaco Testibus vocatis

Ibique Josephus q.m Vincentii [illegible] de Chiassaco Preco Iuratus Communis et hominum d.ti loci Chiassaci [illegible] sui [illegible] retulit mihi Josepho Not.o subscripto qualiter 22 die S.ti Io.s Baptiste de Mense Iunii prox.e decursi in Publica Plathea Chiassaci ubi fieri solet Tripudium hora solita astante plurima caterva hominum alta et intelligibili Voce ex parte Mag.ci D.ni [illegible] Montegnaci Iudicantis [illegible] loci clamavit quatenus [illegible] [illegible] [illegible] audeat [illegible] seu vixeando Tripudium ipsum nunquam nec causa [illegible] seu aliqualiter inquietare existentes sive [illegible] ipso Tripudio et Villa Chiassaci sub pena Banni, ac [illegible] in [illegible] venientibus Ser.mi Dom. Venetiarum ac alia graviori pena Arbitrio [illegible] Mag.ci D.ni Iudicantis, de quibus rogatus

Joseph [illegible] Not.s scripsit

Dall'altra consimile assistente presso il Nob: Sig.r Co: Benedetto e Fratello q.m Sig.r Co: Nicolò de Sign.i di Montegnacco in fede

Giuseppe Pignoni Nod.o di V.A. in Tricano

Intendendo l'Ill.mo Sig.r Ascanio Montegnaco per la Ser.ma Repub.ca di Venezia Giurisd.te ... il gi... d'oggi della Villa di Conegliano al ... governo di quella coll'Amministrazione di Giustizia, contenendo entro li termini della medesima li Cattivi con l'Obbedienza alle Leggi Divine, ed Umane, e Consolando li Buoni con la promissione d'una piena Carità e Predilez. Hà comandato e comanda sia portata ad intiera osservazione dell'infrascritto Ordine, perchè sia pubblicato al luoco solito della Vicinia di d. Villa.

Che alcuno non ardisca bestemmiare in qualunque ... modo Maledir il Nome del SS.mo Sig. Nostro G. Christo e della Gloriosa Vergine, nè de suoi Santi ò Sante, nè tampoco rissar, Risse, Questioni, snudar alcuna sorte d'Armi, et ciò in pena di L.re 100 Bando, Priggione, Galera ed altre maggiori ad Arbitrio della Giustizia secondo però la qualità delle Bestemmie ed Armi dovendo essere rigorosamente ... le Leggi in tal materia disponenti contro li Trasgressori ... in pena.

Conegliano li = 25 = Lug.o = 1660 =

Ascanio Montegnaco ...

Gio: Batta ... Nodaro e Cancell.r

Dalla Consimile assistente presso il Nob: Sig.r Co. Beredatto ... q.m Sig.r Co. Nicolò di Montegnaco in fede

Giuseppe Simoni Nod.o ... Vicario

Pietro di Montegnacco Giurisd.te di Cassacco
Savalons, ed Annessi

Intendendo l'Ill.mo sig.r Pietro di Montegnacco per la Dio gr.a [illegible]
Venezia Giurisd.te per tutto il giud.o d'oggi della Villa di Cassacco
al buon Governo di quella coll'Amministraz.e di Giustizia
contenendo entro li termini della [illegible] li Cattivi con l'autt.a
alle Leggi divine, ed Umane, et Consolando li buoni con la
protezione d'una piena Carità, e Predilez.e hà Comandato
ed Comanda la present.e ad intiera Osservanza dell'infrascritto
Ord.e d'essere publicato ed indi affisso al luogo solito della
Vicinia di d.a Villa à chiara intelligenza di cadauno..

Che alcuno non ardisca bestemiare, ò in qualsivoglia altro modo
maledire il Nome del SS.mo Sig.r Nro Gesù Christo, della Gloriosa
Verg.e Maria, nè de suoi Santi, ò Sante, nè tampoco pigliar [illegible]
[illegible], sfoderar alcuna sorte di Armi, e [illegible]
[illegible] Bullo, ò altre senza espressa licenza in pena [illegible]
[illegible] della Legge [illegible]
Bando [illegible] ed altre [illegible]
do alle qualità delle Trasgressioni [illegible]
[illegible] le Leggi tutte in tal materia disponenti [illegible]
inoltre il [illegible] Comune, ed Vomini di d.a Villa [illegible]
[illegible] nel caso di minima Contrafaz.e à [illegible]
[illegible] alli [illegible]
Cadauno [illegible] à q.to Off.o [illegible]

Dall'Off.o del Castelo di Cassacco li 24 Lug.o 1708

Pietro di Montegn.o Giurisd.te

[illegible]

Lic.

Pietro di Montegnaco Giurisd.te
di Cassacco

Osservandosi da Noi con non poca ammirazione come il Sito Publico
in cui è solito farsi nel giorno di S. Gio: Battista di special
Nostra Giurisdizione la Festa di Ballo nella Villa di Cassacco
sia stato occupato con la Costruzione d'un Porticalo cosiché
resta il tutto impedito per la Funzione sud.ta; ne dovendo tol-
lerarsi tale Arroganza sia da chi esser si voglia in pregiud.o
del nostro Jus; Com.mo perciò al Degan Comun, ed huomini
di d.a Villa di Cassacco, ed a chiunque che alla vista del presente
debbano haver demolito, e del tutto spiantato il Porticale
sud.to con tutto ciò potesse servire d'impedimento alla Festa
di Ballo come sopra, e ciò in pena di D.ti 25; e di procedere
anco criminalmente in caso col pratticar in ogni caso le
proprie Jostizie [?] ed altri Superiori altrimenti in pena

fatti vest.

Cassacco li 24 Giugno 1700.

Pietro di Montegnaco Giurisd.te

Diego Cleris [?] Nod.o e Canc.re

L. S.

D'altre consimili essistenti presso
il Nob: Sig.r Co: Benedetto Orsetti
q.m Sig.r Co: Niccolò di Montegnaco
in fede
Giuseppe Cignoni Nod.o d. V: A: in
Antecessione

Nicolò di Montegnaco Giurisd.te del Castello di Cassacco
Salvalonga ed Annessi

Intendendo l'Ill.mo Sig.r Nicolò di Montegnaco per la Ser.ma Rep.ca di Venezia Giurisd.te per tutto il giud.o d'oggi di tutta la Villa di Conegliano provvedere al buon governo di quella coll'Amministraz.e di Giustizia contenendo entro li termini della mod.ne li Cattivi coll'Obbedienza alle Leggi Divine ed Umane, ed Consolando li buoni con la permissione d'una piena Carità e Predilezione Ha comandato, e comanda il presente, ed intieramente dall'infrascritto Art.e sia publicato al loro solito della Vicinia ed affisso à chiara intelligenza di cadauno.

Ca 25 Lug.o 1752 Fu rinnovato per la sua esecuz.e

Che alcuno non ardisca bestemmiare ò in qualsivoglia altro modo Maledire il Nome del SS.mo D.o Sig.r Nostro Gesù Christo e della Gloriosa Vergine Maria ne' de suoi Santi ò Sante ne' tampoco in pigliar Risse Questioni, quadre alcuna sorte d'Armi, spazzar Vino à Minuto senza espressa licenza, e ciò in pena di L. 25 Bando, Priggion, Galera ed altre maggiori contro li Trasgressori ad Arbitrio della Giustizia secondo la qualità della Bestemmie, ed Armi dovendo rigorosamente esser eseguite le Leggi in tal materia disponenti. Incaricando il Degan, Comun, ed Uomini di d.a Villa à far le Parti sue in caso sotto la pena de soggetti in pena.

Dall'Off.o del Castello di Cassacco li 25 Lug.o 1752.

Nicolò di Montegnaco Giurisd.te

L.S.

G. B.a Cancell.re

Dalla Consimile esistente presso il Nob: Sig.r Co: Bernardin Tratto Sig.r Co: Nicolò di Montegnaco in fede
Giuseppe Rigoni N.o P.o V.o A.o in Tricesimo

Digitized by Google

Nicolò di Montegnacco Giurisd.te del
Castello di Cassacco &

Intendendo l'Ill.mo Sig.r Co: Nicolò di Montegnacco per la Ser.ma Repubblica di Venezia Giurisd.te per tutti il gius d'ogni della Villa di Cassacco al buon governo di questa amministrazion di Giustizia contenendo entro li Confini della med.ma li Cattivi con l'obbedien=za alle Leggi Divine ed Umane, ed consolando i Buoni con la provvisione d'una piena carità e protezione, ha comandato e comanda la puntuale ed intiera osservanza dell'infrascritto ord.e da essere publicato et indi affisso al luogo solito della Vicinia di d.a Villa a chiara intelligenza di cadauno.

Adì 24 Giug.o 1783 Fu rinnovato per la sua esecuz.e

Che alcuno non ardisca bestemmiare o in qualunque altro modo maledire il Nome del SS.mo Sig.r Nostro Gesu Xpto della gloriosa V. M., ne de suoi Santi, o Sante, ne tampoco pigliar risse, quest.oni, snudar alcuna sorte di Armi, spezzar Vino a minuto, far feste di ballo o altro & senza espressa licenza in pena di L. 25:- Bando, Prigione, Galera, ed altre ad arbitrio della Giustizia anche riguardando alla qualità delle trasgressio=ni, dovendo esser rigorosamente eseguite le Leggi tutte in tal materia disponenti; incaricando inoltre il Degan Comun ed Uomini di d.a Villa sotto le sopra cominate pene a dover nel caso di minima contrafazione apportar le dovute notizie a quest'Off.o, Altrimenti & in quorum &

Dall'Off.o del Castello di Cassacco, li 24 Giugno 1756.

Nicolò di Montegnacco Giurisd.te

Adì d.o al Luogo solito &

Fu publicato il suddetto Proclama prelegente io Nodaro, mediante Lorenzo Calla off.le a chiara intelligenza di tutti, ed in= particolare di Zuanne de Angelo Degan di Cassacco ed di Leonardo q.m Ant.o Castenetto di questo luogo testimonj rogati

Francesco Ant.o Zorzi Nodaro V.C

[illegible]

1784 6 Genn.o

Cucagna

Co: di Cucagna etc.

Proclama della Giurisdition di Cuccagna sopra il pacifico vivere pub.to 15. Genn.o 1598.

Di ordine, et m.to dell'Ill.mi S.ri Consorti Freschi di Cuccagna per la Ser.ma Sig.ria di Venetia Giusdicenti il pnte anno di Freschi, et ville annesse, desiderosi di tenir in pace li sudditi, et di conservar la Giustitia à riverenza di N. S. Iddio et di sua gl.sa Madre, et della medesima Ser.tà del nostro Prencipe, fanno publicam.te intendere et commandano, che in detta Giurisd.ne pnti (oltre à quanto è disposto dalla Constitut.ni della Patria, et dal Statuto di q.ta Giurisd.ne) sia inviolabilm.te osservato quanto segue nel pnte proclama da esser publicato nelli luochi soliti à chiara intelligenza di ciascuno.

Ordiniamo

Che niuno possa far hostaria contra la forma de publici decreti, et senza espressa licenza in scritto, che li sarà data gratis dal S. Giusd.te che esserciterà la giurisditione in pena di £. 25.

Che

Che li Giurati siano tenuti con diligentia, che li sarà pane,
vino, ò carne immediate, fatta buona conside-
ratione imporle quel prezzo, che li parerà la loro
conscientia secondo li tempi, la qualità della
robba, et prezzo corrente in altre ville; il pane
però secondo il pub.co calamiero, che di tempo in
tempo sarà dato da SS.ri Giurati, et ciò in pena
di una marcha ogni volta, che contravenissero il
predetto loro officio; et sotto la med.ma pena siano
tenuti quando fra esso loro insieme non fossero chiamati
dalli hosti, pistori, et beccari, visitar le loro
bottege, et hosterie almeno trè volte per settimana
per invigilar se vi si procede delle giustitia, et de
fattori si venda con fraude pane, vino, et
altre robbe; et acciochè più prontamente li
sud.ti Giurati habbino à far il loro debito, et
invigilar alla conservation della giustitia,
vogliono li sud.ti SS.ri Giurati che la quinta
parte di tutte le condanne, che saranno date
da detti Giurati alli contrafacienti sia applicata
ad essi Giurati; mà se li venisse in cognit.ne
che essi Giurati colludessero in alcuna maniera

con

con li detti Hosti, Tavernari, e Bettolini permettendo
che si vendesse, sotto nel giusto, ò nel suffi-
ciente, vin guasto, et altra robba nel dis-
petto, et eccedente all'impositione della te-
ssera, privati dall'offitio, et condannati in [illegible]
per ciascuno, applicati un terzo all'accusatore
che volendo sarà tenuto secreto, un
alla Chiesa maggiore di Frascati, et un te-
rzo al [illegible]

et per levar le fraudi alli Hosti, che dall'hora
si fanno levare qualche parte del vino nei primi
giorni, che li viene condotto sotto con il giuramento dei
Gerarii, prohibiscemo per li presenti alli Hosti
à non vendere il detto vino à botte senza
l'espressa licentia, et participat. del S. Vicario

sotto le med.me pene — [illegible]

omnibus.)

(Gio: Fulvio, et Cons.i Giust.i (

Pub.to fù la piazza di Frascati à suono il suono
di campana sonata, molto popolo ad ascoltare
lassato in Cancell.a

Io [illegible] [illegible] . et [illegible] [illegible]

Supradictum Proclama me[illegible] [illegible] manu [illegible]

actis Cancellariæ Cucaneæ facta diligenti riscontratione cum originali,
ego Thomas Montana Veneta auth.te App.ca et Cucaneæ Canc.
fidem me subs.si, apposito signo meo;
Officii Cancell.ræ Cucaneæ die 2 Iulij 1656.

Io Cancelliero inscritto faccio fede, che sempre si ha osservato
nella mutatione di nuovo Reggimento si ha publicato simil
proclama al loco solito in la forma in questo espresse
havendo io ciò sempre praticato;

Idem qui supra manu propria;

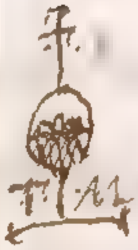

Nos Nicolaus Venier pro Ser.mo Ven. Duc.
Do: [illegible] Potestas [illegible] Iulij [illegible]
Mag. d. Thomam [illegible] Can.
Cucaneæ fide [illegible] ex [illegible]
[illegible] die 2 Iulij 1656

[illegible signature]

Jesus.

Statuta lecta, et declarata per me Hieronimum Not.um Utini supra Platea Vicinantiq de Faedis in Logia ubi solet jus reddi Die 24. 9bris 1512. Inditione XV.a

Cons. di Cucagna

Anno Domini 1326. Inditione 9.a Die 7.a exeunte Mense Maij in Faedis sub Domo Dij Jacobj Villę, interfuerunt Dnus Girardus de Cucanea pro presenti Potestas, et Officium exercens, et omnes Dni de Cucanea fecerunt, et ordinaverunt quę observari debent per omnes homines de Faedis, et quoscumque alios eorum subditos

1326.

In primis quidem statutum fuit quod si aliquis Deum, vel Sanctam Mariam blasfemaverit, solvat Den. 40., et si solvere non possit frustetur circum circa Plateam superiorem.

Item ordinatum fuit, quod si aliquis homo, vel femina diceret aliqua verba injuriosa alicui Officiali existenti in judicio, vel extra judicium faciendo Officium suum solvat Denariorum 40.

Item ordinatum fuit quod si aliquis fecerit misclam cum aliquo, et aliquis caperet petram causa offendendi aliquem illorum solvat Den. 40.

Item ordinatum fuit, quod si aliquis compareret coram Potestate, et Potestas peteret securitatem, et Comparens illam facere recusaret, vel non posset per offensionem per ipsum factam ponatur in Cepo, et quilibet qui ponitur in Cepo pro aliqua offensione per ipsum facta, solvat illi qui eum posuerit Den. quattuor, et sex denariorum securitatis sententia.

Item ordinatum fuit, quod si Potestas exigere debet aliquid de guadijs ab aliquo, et non exigerit inter octo dies post suum terminum, elapso dicto termino octo dierum nihil ulterius petere debet de guadijs.

Item ordinatum fuit, quod si aliquis vendiderit Vinum absque vera Buria juxta Sanctum Michaelem, et Sanctum Martinum, solvat Denarios 40., tamen Butia vendat quantum plus potest.

(?) omisit) -

Item

Item quod quilibet accipiens Ligna aliqua dominorum, vel Vicinorum in Villa, vel alibi preterquam in Campis, et in Silvis condemnatus sit in Den. 40., si accusatus fuerit per hominem bonæ famæ

omissis.

Et Ego Matheus Calamitta q. Beltrandi Calamitta de Rombati Bergomensis Utini habitans Pub.s Imp.li authoritate Not.s antescripta Statuta exemplavi de Commissione Petri Vacchani habitante in Zirraco de verbo ad verbum nil addendo vel minuendo quod mutet sensum, aut variet intellectum ex quodam Liberculo parvo scripto manu q. Hyeronimi Not.ij Utini.

L'antescritto Statuto come sta, e giace, cum omissis, fu per me infrascritto copiato da consimile contenuto da un Libretto di Bergamena in quarto, iscritto al di fuori: 1326. Statuta Cuccaneæ; Esistente presso li Nobb: S.ri Co: Carlo, e Fratelli q. Nob. Sig.r Co: Germanico Freschi de S.ri di Cucagna. In fede di che &

Romans di Zaedis li 19. Xbre 1783.

Gio: Giacomo Amadini Udinese P.co d. V. A. Nod.o di Pavia Veneto ...

Desiderosi li Nobb. Consorti de Zucco, esercitando la
Iurisdizione de Cuagna per lo presente Anno, tenere in
pace, et quiete li sudditi loro, hanno ordinato, et im=
posto, che inviolabilmente siano osservati li infrascritti
Capitoli, et ordini, et però de parte de sue Signorie
si fà publico Proclama.

Primo. Che non si alcuno[illegible]

Che niuno ardisca nelle Ville portar Armi, Pistole, Schioppi
Ballestre, Archi, nè di sorte alcuna nelle Feste, nè
alle Feste, et se li sarà trovato numero di Persone
che vadino con Arme, Schioppi, Archi, over Ba=
lestre per le Ville de numero di sette in suso cadino
alla pena di £ 25:– da esser applicata, et divisa ut
supra, et tratti tre de Corda, et star debba per mesi tre
in Preson serrato, et poi Bandito dalla Iurisdition
per mesi sei[illegible] –

Joseph [illegible] Not., et Canc. [illegible]

Dal consimile in foglio volante esistente presso
li Nobb. Sri. Co.: Carlo, e Frat. q. Nob. Sig. Co: Germa=
nico Freschi dei Sri. di Cuagna, fu per me in=
frascritto copiato; in fede.

Ronche di Faedis li 19 Xbre 1783.

Gio: Giacomo Armellini Udinese Pub.co di V. A.
Nod.o di Faedis [illegible]

[illegible]
ne
li
2
[illegible]

-umi
-ra-
-me
-lo-
-li
-o
-li
-un,
,
-2
-ole
-t-
-i
-r
-i'
-e-
-o'
,-

-i
-hi
-li

-mi
-r-
-ca
,
-l-,
-2

Cucapna

Nos Antonius Priolo Dei grã etc. Universis etc.

Cos: di Cucagna investit.ra 1620.

Come avendo li Proved.ri Sri sopra i Feudi inteso l'umile e riverente istanza del Fed. Nrõ Ludovico di Valvasone fù del Fed. Federico fatta per nome suo, e come Procur.r espresso di tutti li Fed.li Consorti suoi della Nobile, ed antichissima Famiglia di Cuccagna, quali con scritture, ed attestazioni Pub.che hà affirmato essere Partistagni, Zucchi, Freschi, e Valvasoni tutti Devotissimi Feudatarij Giurisdizionali di Cuccagna, Zucco, e Partistagno, e Valvasone e sue pertinenze come nella scrã per esso Fed: Ludovico presentata il dì 22 mag.o p.o p.o inerendo anco alle altre scrĩe presentate l'anno 1587 dimandante riverentem.te la confirmazione di essi Feudi, Giurisdizioni, Beni, e ragioni feudali, e la rinovazione nella persona sua per sè, e tutti essi Consorti di Cuccagna cioè Valvasoni Zucchi, Freschi e Partistagni delle Investiture ottenute per lunghissimo e continuato corso di tempo così dalli Rmi Patriarchi, come dalli Luog.ti Rappresentanti nostri delli loro Feudi Giurisdizionali delli Castelli di Cuccagna, Valvasone Partistagno, e Zucco e di tutte le loro pertinenze con tutte le Ville Beni e ragioni feudali goduti, e posseduti per essi Consorti così pro indiviso, come per ciaschedun di essi particolarm.te nominati nella ord.a scrĩa di 22 mag.o ed altre esibite l'anno 1587 e ciò affine, che avendo essi come era debito loro obbedito alle Pub.che Deliberazioni nella materia Feudale possino con buona grazia della Sig.ria Nrã continuare a rettamente goder d.i Feudi, Beni e ragioni feudali con la Giurisdizione di mero e misto impero, cioè Civile, e Criminale con pene eziandio di sangue, ed ultimo

supplizio per ragion di feudo retto, legale ed antichissimo per se e discendenti loro maschi di legitimo matrimonio con tutti li suoi onori, emolumenti, ed utili soliti, e consueti, e parimenti con tutti li obblighi, e carichi, a quali sono tenuti li buoni e fedeli Vassalli e particolarmente col carico militar di uomini a cavallo armati per difesa della Patria in qualunque occorrenza esibiti, ed effettivam.te adempiti, come anco hanno fatto nelli prossimi passati motivi di Guerra del Friuli con molta soddisfazione de' Pub.ci Rapp.ti imitando in ciò l'ordinario instituto de' loro Progenitori quali in tutte le occorrenze si sono dimostrati ardenti nel pub.co servizio non solo con le persone ma eziandio con prestanza di buona summa di di Danari in ajuto, ed a prò dello Stato Nro; avendo anco particolarmente il Fed.e Carico di Zucco dimostrato la sua vera e viva fede l'anno 1510, mentre si ritrovasse assediato Cividale del Friuli, con ciò sia che con trecento uomini della sua Giurisdizione condotti a sue spese combattendo valorosam.te col nemico fù ottima cagione della conservazione di quella Città apparendo anco dalle Sue presentate altri riguardevoli effetti della divozione loro avendo anco nelli passati motivi di guerra li Fedd.i Eustacchio Zucco e Gio: Batta Freschi onoratam.e servendo alli Pub.ci bisogni lasciata la vita. Hanno essi Proved.ri Nri giudicata giusta e ragionevole essa istanza e perciò servato quanto occorre in tal materia ed avute anco le convenienti informazioni dagli Avvoc.i Nri Fiscali, e Consultore in jure secondo gli ordini publici inerendo alle molte investiture per li Progenitori loro ottenute hanno con l'auttorità che tengono dalla Sig.ria Nra col Senato conforme alla mente Pub.ca confermato al sud.o Fed.

al sudd.o Fed. Ludovico per nome suo, e di tutti li al
Consorti sopranominati con la presente Investitura
unita per tutte esse Famiglie di Zucchi, Frescchi,
Partistagni, e Valvasoni conceduto la rinnovazione
di tutti li Castelli, Ville, Luoghi, Beni, e ragioni Feudali
e giurisdiz.li dichiarite nella Scrit.a sud.a 22 Mag.o e nelle
altre 1587 presentate, acciò che essi Consorti possa-
no godere essi Feudi Giurisdiz.li Beni e ragioni Feuda-
li come alla successione loro e dei loro Antenati
ragionevolmente conviene e conforme alla
mente, ed ordini Pub.ci per se e per tutti li loro Figli
discendenti Maschi di legitimo matrimonio secondo
la vera e propria natura delli feudi retti e legali
con tutti li carichi Feudali a quali sono tenuti
li buoni e fed.li Vassalli, e spezialm.te col Carico militare
come di sopra salva sempre l'appellazione al Luogot.te
Nro di Udine, e Patria, ed ogni altra auttorità compe-
tente ad esso magistr.o Nro salve sempre le ragioni
di cadaun altra persona, e con espressa dichiaraz.e
che quanto alli Beni o ragioni feudali, che si trovano
alienati o diminuiti in qualsivoglia modo o qualsi
voglia titolo indebitam.e senza consenso, ed espressa
licenza della Sig.ria Nra col Senato per qualunque
persona con pregiud.o e detrimento delle ragioni,
ed interessi Pub.ci, e delli sud.i Consorti Feudatarij
e di quelli che averanno a succeder in essi Feudi
di tempo in tempo debbano esercitar le azioni
e ragioni loro con li debiti modi della ragione, e con
l'intervento delli Avvoc.ri Nri Fiscali, e Consultor in
jure acciò che quanto prima sia reintegrato il Feudo
o Feudi sud.i così per il Pub.co come per il priv.o interesse.

e perche il ord.° Fed. Federico di Valvasone per se, e come Procur.r espresso di tutti li altri Consorti di Cucagna Frenchi Valvasoni, Zucchi, e Partistagni hà dinanzi a Noi genuflesso e nelle Nostre mani prestato il debito e solito giuramento di fedeltà nel modo seg.te alla presenza di 4 de' Nri Consiglieri e 2 Capi di 40. secondo l'ord.e Pub.co abbiamo perciò commandato, e commandiamo che le sia fatto il presente documento a perpetua memoria dovendo anche qui sotto esser registrati tutti li nomi d'essi Consorti, e nelli registri Pub.ci catasticati e descritti tutti essi Castelli, Ville, e luoghi a quelli annessi e tutti li Beni e ragioni Feud.i secondo le Pub.che deliberazioni. mandantes de premissis hoc pub.m confici documentum etc.

Dat. in Nro D.li Pal.o die 20 junij 1620.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

le

[illegible]

i

[illegible].

[illegible]

le

[illegible]

[illegible]

Cossio

Investiture Cossio.

(Codroipo - Zeliacco)

20

Li Manica Per

Fontanabona

aggregati à Parlam.to

Con voce

Nel Membro di Nobb.

Cattani.

1610.

20 Oct.

In Christi Nomine Amen. Anno Nativitatis eiusdem milles.° sexcentesimo decimo: Ind.e octaua, die uero xx. mensis Octobris. In Offitio Cecchę. Cum Nos Ioannes Cornelio, Ioañes Marigetro, et Dominus Leono executores super francatione Montium Subsidij, et Nouiss.i uigore partis Exc.mi Senatus diei xii. Februarij 1609 decreuis.s uendere, & ad publicum incantum deliberare, iure Feudi, cum Conditionibus contentis in partitis eiusd. Exc.mi Senatus dierum 4, et 17 Xmbris 1587, quę inferius registrabuntur, Feudum Fontanę bonę positum in Patria Fori Iulij, cum omnibus, et quibuscunquè bonis, fundis, fabricis, iuribus, et actionibus cuiuscunquè generis ad ipsum Feudum spectantibus, et pertinentibus, tanq. de bonis, iuribus, et actionibus cuiuscunquè generis omnimodè et absolutè decadutis, et deuolutis in Ser.m Ducale Dom.m ob extinctionem, et lineam finitam illorum de Fontanabona, qui possidebant predictum Feudum, ob id in executionem dictę partis supradictum Feudum per Officij nostri pręconem in Riuoalto incantari, et subastari iussimus in nostri pręsentia, ibidem Populi frequenti numero astante, sub his uerbis, uz. ℓ I se uende al Pub.co incanto in Rialto per li Ill.mi SS.i essecutori sopra

La

La francation de Monti Nouissimo, et sussidio, in essecution della parte dell'Ecc.mo Senato. 12. Febraro. 1609. il Feudo di Fontanabona posto nella Patria del Friuli, con tutti, e cadauni beni, fondi, fabriche, ragion, et attion di qualunque sorte ad esso Feudo spettanti, e pertinenti iux.a il dissegno, et il Catastico essistente nell'Offitio di essi SS.ri Essecutori, et uendesi, come beni, rason, & attion feudali de cadauna sorte pienamente, et assolutamente decaduti, e deuoluti nella Ser.ma Sig.ria, per esser mancata, et estinta la Linea de chi ultimamente possedeua il predetto Feudo, non compresa però, anzi esclusa la Giurisditione, così Ciuile, come Criminale del detto Feudo, qual sia del tutto separata per sempre da esso Feudo, et s'intenda immediatam.e aggionta, et unita alla Giurisditt.e dell'Ill.mo Luogotenente, che per tempora si trouerà nella Patria del Friuli, riseruata però al Comp.r la solita uoce in Parlamento. Douendo ogni difficoltà potesse nascere in cadaun tempo per causa della presente Venditione, ò causa da quella emergente, ò dependente actiuè, et passiuè esser decisa, et terminata dall'Ill.mi SS.ri sopra i Feudi, che per tempora saranno, et uendesi con obligatione de euict.e & Manutentione in forma, e si deliuerà à chi più offerirà,

potendo

potendo passar in ogni sorte di Herede, ò Mascolo, ò Femina, e di essi beni esser liberamente disposto da quello, che li comprerà, dandoli in dote, uendendoli, ò permutandoli, ò con qualsiuoglia altra sorte di contratto di essi disponendo, mà con obligo di pagar sempre, che di essi sarà contrattato il Laudemio, ouero capo soldo alla Ser.ma Sig.ria, et in tutto giusta le parti dell'Ecc.mo Senato di 4, et 12. Decembre 1587, il tutto, come in quelle; essendo tenuto il Comprator pagar in Cassa del Depositario del giro delle Biaue l'ammontar della presente uende in danari contadi, nel termine di giorni otto, dopo che la sarà deliurata dall'incanto, sotto pena di X.ci per cento, e d'esser reincantata à suo danno, et interesse, et ad utile, e beneficio della Ser.ma Sig.ria. Dechiarando, che se li prefati Ill.mi S.ri si leuassero dall'Incanto senza deliurar, debba restar per conto di quello, che all'incanto auerà più offerto, ouero fino ad altra deliberatione di SS. Ill.me; Non hauendo il Comprator à pagar per la presente compreda, che farà, spesa di alcuna sorte, ne d'alcun'altro Officio, se non le solite spese dell'Incanto al Nodaro, Comandador, Fante, e non altro: Tenor autem partium Ecc.mi Senatus, de quibus in ap.la incantus suprascripta fit mentio sequitur, ut infra, uz. 1609. 12 Febr.

In

In Pregadi: Ritrouandosi da uender molti beni della Sig.ria N.ra, il tratto de quali è obligato per parte di questo Conseglio di 21. Maggio 1608. à estintion del giro delle Biaue, nè douendosi ritardar la uendita de predetti Beni, acciò non uadino deteriorando, come se intende, che seguirà, quando ella si differisce, massime potendosi riceuer molto commodo dal tratto di essi Beni, per la estintion del sud.o giro delle Biaue, però l'anderà parte;

Che sia commesso alli presenti Essecutori sopra la Francation de Monti, Sussidio, e Nouissimo, che, prese le debite, e necessarie informationi, debbano uender al Publico Incanto tutti essi Beni della S. N. di qualunque sorte: douendo però consigliar nel Collegio Nostro le polizze dell'Incanto, che doueranno formarsi, e poi esser confirmate esse Vendite nel detto Collegio Nostro con li 3/2 delle Ballotte iuxta la forma delle leggi col'interuento, e ballottatione de Med.mi Essecutori, e tutto il denaro, che si trazerà da esse Vendite sia contato dai compratori nel ziro delle biade, qual denaro uadi à estintion di esso ziro, iusta la disposition della Parte subetta di 21. Maggio 1608.; Die 4 Decembris 1587. In Pregadi.

Essendo

Essendo stato deliberato per la parte di questo Cons.° di 13. Decembre prossimo passato, che parla in proposito de Beni Feudali quello, che si debba osseruare in occasione di deuolutione d'essi nella S. N., et essendo conueniente dechiarir qual sia la intentione di questo Conseglio, ò di uender essi Beni Liberi, ò pure iure Feudi, L'anderà parte, che li Beni Feudali Giuridittionali, che sono peruenuti, ò che perueniranno nell'auenire nella S. N. non possano esser alienati in modo alcuno senza parte espressa di questo Conseglio ogni uolta, che uorrà alienarli; li altri Beni poi di qualunque sorte di Feudi, che sono peruenuti, ò che perueniranno in essa S. N. che si uoranno uender da chi s'aspetta questo carico, siano uenduti iure Feudi, mà con conditione, che quelli, che li compraranno habbino libertà di poterli alienar con consenso della Sig.ria N., con obligo di pagare alla Sig.ria N.ra Co. il Caposoldo, ouero i laudemij, il qual sia, & esser s'intenda diece per cento, et sia per essi portato di tempo in tempo nella Cecca nostra, & custodito nel deposito delli Ducati d.ni. Il che sia oltre qualche picciol segno di censo à detta Sig.ria Nostra, che pagherà alli Venditori d'imponer al Comprator; Douendo

Li

li Compratori restar Feudatarij, e sottoposti à tutti quei obligh̄i di Feudo, à quali per Leggi Feudali li Vassalli sono tenuti uerso il suo Prencipe 1507. 17. Dec.re in Pregadi.

Non essendo stato detto nella parte di questo Conseglio di 4. del mese presente, che parla in proposito di Feudi, con qual strettezza si habbino ad alienar per questo Conseglio li Feudi Giurisdittionali, l'anderà parte, che quando si uorà disponer de Beni Feudali Giurisdittionali, che fossero deuoluti nella Sig.ria Nostra si debba farlo con Parte di questo Conseglio presa con li 4/5 delle ballotte di esso ridotto dà 150. in sù & perche nella deliberatione medesima è stato detto, che tutti li altri Beni della Sig.ria N.ra possano essere uenduti, da chi s'aspetta, iure Feudi, con conditione, che quelli; chi le compraranno habbino libertà di poterli alienare, con obligo di pagar & è conueniente dechiarire in qual modo possa esser fatta detta alienatione, però sia aggiunto, che li Beni sopradetti comprati, che saranno, iure Feudi possino passare in ogni, et qualunque sorte di herede, ò Mascolo, ò Femina et che quelli, che li compreranno, possino di essi liberamente

disponer

disponer, dandoli in dote, uendendoli, ò permutandoli, ò con qual=
siuoglia altra sorte di contratto di essi disponendo. Con obligo
però di pagar sempre, che di essi sarà contrattato, il Laude=
mio, ò capo soldo alla Sig.^ria Nostra, con li oblighi conte=
nuti nella sopradetta parte, e di hauer à riceuere da Rappre=
sentanti Nostri le debite inuestiture; et factis pluriès sub=
astationibus, et Incantibus iuxtà formam Legum comparuerunt
quamplures subhastatores offerentes se prò supradicto Feudo
Fontanę bonę plura, et diuersa pretia daturos, quorum
nemo fuit repertus, qui illud ad maius pretium poneret quàm
Nob. Vir D. Antonius Triuisanus q. Clarissimi D. Dauid,
qui sub Die 25. Mensis septembris proxę preteriti se
daturum obtulit Ducatos septem Millia nonnigent. quin=
quaginta tres, & expensas Officij, qui posteà sub die
2. Mensis instantis constitutus in eodem Officio Nrō fecit.
infrascriptum Constitutum, UZ. Constituito nell' Officio
il Clarissimo Sig. Antonio Triuisan fù del Clarissimo S.
Dauid, et disse, dechiara, et instò esser annotato qual=
mente egli hà leuato all' incanto li Beni di Fontanabona
sotto di 25. settembre passato per il pretio di Duc. 7953.
à nome dell' Illmo, & Rmo Sig. Francesco Cardinal

Mantica

Mantica, et perciò quanto à se, et interesse, che in essi Beni per tal'eleuatione aspettar li potesse, per virtù del pnte Constituto ciede, et renoncia ad esso Illmo, & Rmo Sig.r Cardinal Mantica sopradetto per suo nome presente, et accettante la sopradetta dechiaratione il Clarissimo Sig. Marc'Antonio Priuli fù dell' Illmo Sig. Daniel à nome, et come Interueniente di esso Illmo Sig. Cardinal, & promette ~~esso~~ esso Clarissimo Sig. Marc'Antonio Priuli esborsar effettualmente alla Sermª Sigria li sopradetti Duc. 7950; in tutto conforme alla poliza dell' incanto, et di far, e dar compimento ad ogn'altra cosa necessaria, come in detta poliza, et in tutto, e per tutto, come se à principio fosse stato nominato il nome di detto Illmo Cardinal Mantica nell' eleuatione di esso Incanto, il qual sopradetto Constituto, e renoncia è stata approbata dall' Illmi SS. Essecutori infrascritti.

Quapropter Nos Executores suprascripti uigore, et auctoritate partis suprascr. Vobis Illmo, & Rmo D. Fran. S. R. E. Cardinali Mantica, prò quo dictus Vir Nob. D. Ant. Triuisanus plus alijs subhastant. obtulit, dedimus, uendidimus, et ad pntum Incantum deliberauimus iure Feudi cum omnibus conditionibus partium

superius

superius registratarum dierum 4, et 17 Xbris 1587 supra:dictum Feudum Fontanę bonę positum in Patria Fori Julij cum omnibus, et quibuscunquè bonis, Fundis, Fabricis, iuribus, et actionibus cuiuscunquè generis ad ipsum Feudum spectan:tibus, et pertinentibus, ut in suprascripta Apodisia incan:tus legitur, et continetur, cui relatio habeatur, quę quidem Venditio approbata fuit in Exc:mo Collegio, sub die 28 Men:sis Septembris proximè preteriti.

Nos igitur Executores sup:ti aucte pred.a per hanc nram noticię cartam uobis Ill.mo, & R.mo D. Francisco Card.li Mantica rectum, et quietum Dominium predicti Feudi Fontanę:bonę, et omnium bonorum, fundorum, Fabricarum, iurium, et actionum predictorum quarumcunquè iure Feudi damus, et conferimus cum omnibus suis iuribus, habentijs, et pertinentijs, et cum plenissima uirtute, auctoritate, et potestate habendi, tenendi, et possidendi ijsdem modis, conditionibus, immunita:tibus, prerogatiuis, et presertim uotandi in Parlamento gene:rali Patrię cum alijs Castellanis Pię, prout facere solebant illi de Fontanas.a eodem modo; et prout, et quemadmodum in omn.s et per omnia possidebantur à M.ca Cam.a Fiscali Utini noie Ser.mi Ducalis Dom.ij cum omn. suis uijs, accessibus, aggressibus, acquis, acqueductis, pascuis, iuribus pasculandi, et pasculari faci:

endi

endi, nemoribus, et omnibus alijs iuribus ad dictum Feudum spectant. et pertinentibus, iure tamen Feudi; Cum facultate, et potestate transeundi in quolibet heredē tam masculo, quam femina, et de eodem Feudo, bonis, iuribus, et actionibus predictis liberè disponendi per Vos Illmum, & Rmum Dnum Emptorem, dandi in dotem, uendendi, aut permutandi, aut cum quolibet alio genere contractus disponendi; sed cum obligatione quotiescunq; contractum fuerit de ipso Feudo, siuè suis bonis soluendi Laudemium, siuè capo Illmo Sermo Dominio, et prout in ijsdem part. dierz 4 et 17. Decembris continetur, et declaratur, & accipiendi Inuestituram in Excmo Collegio iuxta tamen tenorem pactorz suprad.m cum solito iuramento fidelitatis: Verùm si causa, et occone dicti Feudi, bonorz; fundorum, fabricarz; iurium, & actionum feudalium aliqua difficultas orietur, Vobis Illmo, & Rmo Dno Emptori Notificamus, quod ab Illmis DD: Prouis. super Feudis diffinietur, et iudicabitur, ut patet, et clarum expressum est in eadem apodisia Incantus, cui in totz, et singula parte sua relatio habeatur. Pretium nanq; sup. Feudi, bonorz; fundorz; fabricarz; iurium, et actionum feudalium, et expensas Officij, à Vobis Illmo, & Rmo Dno Fran. Cardli Mantica supto integrè habuimus, et recepimus, ut in lib. uocatis del Zivo, et in infrascr. exemplo partitarz solut. legitur,

et

et continetur, cuius tenor sequitur.

Vidl. Copia tratta dal Giornal del Giro delle Biaue adì 5. Ott.e MDC.to X., per cassa // A' Ser.ma Sig.ria per conto del giro Ducati settemille noue cento cinquanta tre, contadi dal Nob. Ho: S. Marc' Antonio di Priuli fò di S. Daniel, come Interu.e ditte dell' Ill.mo Sig. Fran.co Mantica Cardinal, et sono per l'ammontar della compreda delli Beni di Fontanab.a fatta per S. Antonio Triuisan fù di S. Dauid dall' Ill.mi SS.ri di Ss.ri Essec. sopra la francation de Monti Nouiss.o, et Suss.o per nome del sud. Ill.mo Sig. Card.l, appar polisa d'Incanto di dì 25. sett.e pass.o, approb.a nell' Ecc.mo Coll.o sotto dì 28. ditto, iusta la parte dell' Ecc.mo Senato di dì 21. Maggio 1600., et 12. Febraro 1609., e ditte contarli in essecut. del Const.o fatto ditte sotto li 2. instante, Val d. Vij.to L X LV: V. Fran.co Collini Giornalista: Quapropter Nos Executores suprad.i aucte pred.a plenam, et irreuocabilem securitatem, et quietationem uobis, heredibus, et Successoribus V.ris facimus, promittimusq. cum Successoribus V.ris Vobis suprad.m Feudum Fontanebone, cum bonis, fundis, fabricis, iuribus, et actionibus Feudalibus, ut sup.a uenditis iure Feudi legitimè in iure deffendere, et Manutenere con.a quoscunq. Quam uendit.m factam iure Feudi promittimus firmam, rata, et grata habere, tenere,

attendere

attendere, & obseruare, nec in aliquo contrauenire per nos, uel alios aliqua rat.ne, uel causa de iure, uel de facto. Quare Nos executores supradi. hanc nostram notitię cartam subscripsimus, & per secretarium Officij nostri subscriptam compleri, et roborari mandauimus.

Zuanne Corner Pr. sopra La Franc.ne de Monti
Zuanne Malip.
Dom.o Lion Pr. sopra La Franc.ne de Monti.

Signum Ego Zaccarias Rubeus q.m D. Fran.ci Ecc.mi Senatus, nec non Ill.morum DD. Exec. sup. Francat.e Montium Subsidij, et nouissimi Secr.s presens Instrumentum aliena manu transumptum manu prop.a subscripsi, et roboraui signo, et noie meo appos.o consueto.

Per le spese dell'Inc.o del Nod., Comandador, et Tanse in tutto Ducati quarantasei, et per l'Insto Ducato uno, sono in tutto Duc. quaranta sette — D. 47 g.

Idem Zacc. Rubeus
Secr.

Ex quodam Processu cartono cooperto inscripto: Processo della Mag.ca Città di Udine col Nob. S. Gio: Batta Mantica, per occ.ne della sua rata di

sott.

Joss.°, Signato. M. N.° 10. existen.° in Script.° Archivij supra Canc.ria eiusdem Civit.s Cancell.s Andr. Brunellus sus educere fecit subs.t & sig.t L. D. O. M. die xi. Augusti 1690.

Copia tratta dai libri delle Rate del Sott.° pagato da contribuenti nella Cassa della M.ca Città di Udine à sua serv.tà degl.' anni infrascritti:

1584. c. 5.

e M.° Piero Mantiga L quaranta s. ual - - L - 40 s. -

e contrà

1584. 23. Ott.e R.ei dal contraser.° contadi dal S.r Andrea suo Figl.° L trenta sie s. ual col don L - 40 s. -

---

1584. c. 90.

e M.° Zuan Daniel Mantiga L quaranta s. - ual - L - 40 s. -

e contrà

1584. 23. Ott.e R.ei dal contraser.° contadi dal S. Andrea suo Nepote L trenta sie s. - ual col don - - - - - L - 40 s. -

---

1584. c. 90.

e Cu: M.° Fran.co Mantiga L disnoue s. - ual - L - 19 s. -

e contrà.

1584. 23. Ott.e R.ei dal contraser.° contadi dal S. Andrea suo Nepote L diesesette s. a. ual col don - - - - - - L - 19 s. -

---

Om.s

1596.

1596 c. 3.

M.s Andrea Mantica per nome suo, et come
herede del q. M.s Iosefo Manino — — ₤ 84 ß 12 d

₤ 76 ß 3

E contra.

1596 adì 26 8bre

Rec.ei dal contrascr.o — — — — ₤ 76 ß 3

1596 c. 28.

R.mo D. Fran.co Mantica — — — ₤ 20 ß 12 d

₤ 10 ß 11

E contra.

1596 adì 28 8bre

Rec.ei dal contrascr.o — — — — ₤ 10 ß 11

Om.s

1607 c. 2

M.s Andrea Mantica — — — — ₤ 90 ß — d —

₤ 81 ß — d —

E contra.

1607 il dì 28 Dec.e Pagò à nome del contrascr.o

p. Vicenzo Roncho — — — — ₤ 81 ß — d —

Om.s

1607.

i 607 c. 31.
Ill.mo, et R.mo Mons.r Fran.co Mantica Card.le ₤ – 343 – 9 –

₤ 30 ₰ 12 ₰ 9 –

e contra.

i 607 · il di 28. Dec.e Pagò à nome del
contraser.e Ill.mo, S. Fran.co Palliario – ₤ – 30 ₰ 12 ₰ 9 –

Om.s

i 614 · c. 10.
S. Fran.co, et Frello Mantica compresa l'here:
dità dell' Ill.mo Card.le – ₤ – i i 6 ₰ –

Ratadori – ₤ 6 ₰ 10

e contra.

Adi 10. Ott.e i 614 Ricevei dal contraser.e m.r
contò il ditto S.r Lire cento e quatro soldi
otto, ual con il don – ₤ i i 6 ₰ –
& S. li d.i Ratadori ₤ 6 ₰ 10

Om.s

i 619 · c. 10

S. Fran.co, et Frello Mantica – ₤ i i 6 ₰ –

Ratadori ₤ 7 ₰ 5.

e contra.

i 619. 30. Ott.e
Mi contò il contraser.e ₤ 104 ₰ 8 con il don – ₤ i i 6 ₰ –
S. li d.i Ratadori ₤ – 7 ₰ 5 –

Om.s

i 630 c. 22.

S. Fran.co Mantiga — — — Z i 2 4 3 i o

Tasse Z 3 4 3 i 8.

e contra.

2i. ott.e

R.ei dal contrascr.o Z i i 2 3 i; val con il don. - Z i 2 4 3 i o

3 p lira — Z 5 3 i 2

3 novo — Z 5 3 i 8.

p le Tasse — Z 3 4 3 i 8.

3 novo p le d.e Z i 9 i 5

Omiz

i 640. c. 29.

S. Fran.co Mantica — — — - Z i 2 4 3 i o

Sus. - Z i i 2 3 i

Rat. - Z - 6 3 4 ½

e contra.

Adi. 22. Marzo. i 640.

R.ei dal contrascr.o p la rata del p.nte mese Z 5 6 3 ½

con il don. — Z 6 2 2 5

p li S.i Rat. — Z 6 3 4 ½

30 Luglio. i 640. tutto con il don. - Z i 2 4 3 i o

R.ei p saldo — — — Z 5 6 3 ½

Omiz

i 6 5 i.

i 6 5 i · c · i 2 i ·

E Z · Batta Mantica S.^o col D. - - Z i 4 4 Z i

Sott.^o Z i 2 g Z i 3

e contra ·

27 · 9bre · i 6 5 i ·

Contò per la p.^a rata - - Z i 2 g Z i 3

i 6 5 2 · 30 · Gen.^o p la 2.da rata - - Z i 2 g Z i 3

Ant.

i 6 6 4 · c · 5 9 ·

E Gio: Batta Mantica - - - Z - 6 0 Z -

Detratto il Don Z - 5 4 Z -

Tasse - - Z - i 0 Z -

E p li Beni di Venzon - Z - 8 0 Z -

detratto il Don Z - 7 2 Z -

Tasse - - Z - 2 4 Z -

e contra ·

Adi · 3i · Gen.^o i 6 6 4 ·

R.^ti dal contrascr.^o p le due rate del sottidio trat:
to il don, fà di corr.^e - - - Z - 6 4 Z i 6

R p la mità delli Beni di Venzon trattoil
Don à corr.^e - - - - Z - 4 3 Z · 4

R dal S. Gio: Batta p le Tasse del sott.^o, non
compreso quelle di Venzone - - Z - 2 i Z i 2

Adi

Adi 27. Gen.° 1664.

Rec.i dal N. S.r Carlo Mantica per la mità del sossidio per li Beni di Venzon, tratto il D. fà di corr.e — — — — L. 43 ʒ 4

Adi 31. X.bre 1664. Rec.i per la mità delle Tasse dal N. S. Carlo — — — L. 14 ʒ 8

Om.i

1676. c. 70.

Per Gio: Batta Mantica con l'Heredità Torsa, et Beni di Fontana Bona — — L. 82 ʒ —

Netti di don L. 73 ʒ 16

Tasse — L. 24 ʒ 12

e contrà.

Adi 26. X.bre 1675.

Rec.i dal contrascr.o S. Gio: Batta Mantica per la prima rata di soss. C. D. V. C. — L. 44 ʒ 6

Adi 29. Febr.° 1676.

Rec.i dal contrascritto per la sec.a rata C. D. V. C. — — — — L. 44 ʒ 6

1676. 30. Dec.e

Rec.i per saldo delle Tasse col don. in V. C. — L. 29 ʒ 11

Om.i

1686

1606. c. 47.

D. Gio: Batta Mantica K.r con l'heredità di D. Elena ~~Forsa~~, con li Beni di Fontana Bona, et dote della Nora — — Δ 1 2 0 3 —

Iz. p La mità della partita di D.a Mantica Mantica — — — — Δ — 1 1 3 —

è contra.

Adi 29. Nov.e 1686.

Rc.ei dal contrascr.o p la p.ma rata col D. V. C. — Δ 1 0 0 3 —

Iz. per la partita di D. Mantica Mant.a — Δ — 9 3 18

Adi 30. Genaro 1687.

Rc.ei dal sud.o per saldo della seconda rata col don V. C. — — — — Δ 1 0 0 3 —

Iz. per la partita di D.a Mant.a Mantica — Δ 9 3 18

Omiss.

Pr.missas Partitas cum subiunctis recept.s aliena manu eductas ex precitatis lib. exist.s in Cancell.a Mag.ce Civit.s Utini facta recontr.e subsc.s Ego sig.s Andreas Brunellus eiusdem Civit.s Cancell.s
die 2. Aug.ti 1690. L. D. O. M.s

N.i Co: Valuasoni di Maniaco
agiongati al Parlam.to
Per s. Auocà Con nou.o N. S. Membro
di Nobb: Castellani.
1626.

1640.
& Giul. Ant.° e
frelli Co. Mani.

1640.

@ 41.

& Giulio Antonio et Frelli Co. Manini ℒ 240 ʒ

Sus.° ℒ 216 ʒ-
Rat. ℒ - 12 ʒ -

É Contra

A' di 27. Marzo. 1640.

R.ci dalli contti per la Rata del pnti mesi — ℒ 100:-
Per li sud.ti Ratadori — — ℒ - 12:-
Tutto - ℒ 240:-

28. Luglio. 1640. per saldo. —— ℒ 100:-

---

omissis

1645.
Li sudetti.

1645.

@ 44.

& Giulio Antonio, et Frello Manini Co: - ℒ 260:-

Distratto il Don ℒ 234 ʒ-
Tassi.° —— ℒ - 7 ... ʒ
sud.ti Rat.ri —— ℒ - 13 ʒ -

É contra

A' di 29. Marzo 1645

R.ci dell' oltra. per la prima mittà del Sussi-
dio ℒ 117 ʒ
Per la mittà delle Tassi.° ℒ 3 9 ʒ - ℒ 260 ʒ -
Per li sud.ti Ratadori di moneta corrent.° ℒ 13 ʒ -

28 Luglio. R.ci per la seconda mittà del
sossidio. — — ℒ 117 ʒ
Per la mittà delli Tassi - ℒ - 39 ʒ 1652
omissis

i652. Il Nob. Ho. & Co. Lod.^o Man.	i652. @ 8. ʒ.	
	Il Nob. Ho. & Ludovico Manin Cont.^i	₰ 290 ʒ
	₰ 261 ʒ. Di Tatti	₰ – 07 ʒ

É Contra

	A' di 26. Agosto i652.	
	R.^i dal contto d.^o Co. per la metta ₰ i30 ʒ i0 Val col don	₰ i45 ʒ
	A' di 30. Nov.^e i652.	
	R.^i dal contto per la 2.da ₰ i30 ʒ i0. fà col don	₰ i45 ʒ
	A' di ult.^o Dec.^e i652.	
	R.^ci dal d.^to per li Tatti	₰ – 07 ʒ
L'año i654. seguì il Traslato della Part.^ta del q.^m d.^o Nob. Ho. Co. Manin passò la sua facoltà à fuoghi Veneti	Omissis	

Pagam.^ti fatti del soss.^o ed altre pub. grav.^e imposte alla Part.^ta degl'infras.^i soggetti dall' año i604. fin al i607.

Copia tratta dai Libri dell'essation delli rati del sossidio, ed'altri publichi gravezzi imposti à Cittadini ed'altri contribuenti nella Cassa della Mag.^ca Città d' Udine à s. ser.^ta, come ne med.^mi libri publici essistenti in questa Cancell.^a di Comun.

i604. Ms. Filippo Man.	i604. @ 23.	
	Ms. Filippo Manino	₰ i00 ʒ
	Item per li 4.ro Ratadori ₰ 9 ʒ i5 ƒ –	
	₰ i62 ʒ – 6 –	

É contra

1602. 1602.

S. Fil. Man. Co. @ 32. ℥

S. Filippo Manin Co: - - - ℒ 150 ℥ -

ℒ 135 ℥ -

Tass. - - - ℒ 45 ℥ -

È Contra

A' di 29. Gen.o 1602.

R.ci dal contto per la p.ma mitta del sop.o V. C. ℒ 81 ℥ —

20. Marzo. R.ci per la seconda mitta Per il S.r Canell.o ℒ — 1 ℥ 17 8 6 — ℒ 81 ℥ —

30. Xbre. R.ci per li Tass.i V. C. — ℒ 54 ℥ —

---

omissis

Hęc omnia, & singula in his. 10. pag. contenta, priti computata, aliena manu educta ex pręcitatis libris Publicis Rataz, & solutionum Subsidij, & Taxaz Ser.mo Pncipi, Contribuentiu in Capsa Mag.cę Ciuit. Vtini, facta ricontrat.e, tiq.e einsdem Canc. Andreas Brunilleius subscr.t & sigill.t L. D. O. M.

Vtini die 12. Nov. 1690.

[illegible]

2i Nov.^re i 629 R.^ti dalli contti 8.^ri mi
contò m^r Fran.^co Ciconico loro Agente
£ 24327 ½ val compreso il dato, come di
sopra con il don — — — — £ 254 ʒ –

Per Tassi — £ 79 ʒ 7 ½
Sotti — £ i5 ʒ 0
Ratadori — £ i2 ʒ i4

omissis

1634. i 634.

D. Giul. Ant.°, e fr.elli Manini Co. — @ 3i.

D. Giulio Antonio e F.lli Co. Manini — £ 200 ʒ –

Sott. — £ 250 ʒ –
Tassi — £ – 04 ʒ –
ʒ 3 — £ – i2 ʒ i2

£ 340 ʒ i2

8.^li Rat.^ri — £ – i4 ʒ –

E contra

A' di 20 Agosto i 634.

R.^ti dal contto D. Giulio Antonio mi contò
S. Giovanni Romano per suo nome per la
mittà della contta partita — £ i74 ʒ 6 di p.^to

A' di 3i ott.^bre i 634 R.^ti dal sud.^o D. Giulio
Antonio per saldo della partita £ i74 ʒ 6
Val il sott.^o con il don — — — £ 200 ʒ –
Per li 8.^ri Ratad.^ri — £ – i4 ʒ –

omissis

i 640.

della robba del q. Sig.r Ottaviano ₰30ʒ12
ual con il don - - - - ₰-34ʒ-
Per li ss.ri ratadori ₰2ʒ3

1624 Onmissf 1624
@31 8.bre
D. Giul. Ant.o e Frelli Man.i Co. D. Giulio Antonio, e Frlli Manini Co. - ₰24ʒ-
₰2ʒ19ʒ12
Ratadori ₰1ʒ5
E Contra
A' di 30. ott.re 1624.
R.ci dal conto ₰219ʒ12, ual con il don - ₰24ʒ-
Ratadori ₰1ʒ5

1629. Onmissf 1629
@22 8.bre
li sud.i S. Giulio Antonio Manini, et Frlli Co. - ₰25ʒ-
₰220ʒ12 ₰7ʒ17
R.ti ₰-12ʒ14
E Contra
31 ottobre 1629.
R.ci dalli Eredi q. Sig.r Manino Manini conti
per quanto Romano à bon conto della
contrib.e, Partita ₰80ʒ-

21. Nov.re

7

Sig: Zo: Manini

Gli sig: Bernardino e gli sig: Antonio

aggregati à Parlamento con voce

Nob. membro de Nobb: Castellani

Per Polcenigo e Fanna

1607.

Feudo S. Foca

" Fontanabona

Copia

Leonardus Donato Dei Gracia Dux Venetiarum
Nobb. et Sapp. Viris Bernardino Belegno di suo
mandato Locumti in Patria Fori Julij, et Successoribus,
Fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum.

Hauendo Noi in essecon della Parte del Senato
di, 25, Giugno pross. pass. inuistito in vag.n di Feudo,
retto, legale, et Nob. li Mag.ci Conti D.D. Filippo q.m Mag.co
D. Antonio Manino, Giulio Antonio, Ottauiano, et
Lodouico q.m Mag.co D. Bernardino Manino di car.
ratti otto del Feudo, et Contado di Polcenigo con
li beni, et entrate descritti nel fine dell'Inuistitura
del di, 8, instante, insieme con ogni vag.ne Giurisd.ni
preminenze, Honori, Titoli, Comodi, Vtilità, Carichi,
modi, conditioni, et dichiarat.ni proprij al sopradetto
Feudo, et Contado, et ad esso Feudo, et Contado le=
gitimam.te spettanti, et pertinenti, et in tutto, come nell'
Inuistiture di Mag.ci Conti di Polcenigo Authori delli
Conti Marcio, et Gio: Batta Venditori il 23. Luglio pros=
simo pass.o in essecon della Parte, et Gra.a nra soprasta.,
Però ui comettemo, ch'ad ogni richiesta d'esso Conte

Filippo

Filippo Manino, et Consorti, mediante uno della Canc.ria
nostra insieme con quelli ministri, che sono necessarij,
acciochè in nome della S.ria Nra debbano indur, et
corporalmente metter al possesso delli sopradi.ti carratti otto
del Contado di Polcenigo, et Zaña li soprad.ti Conti
Filippo, Giulio Antonio, et Ottaviano, et Lodovico Ma:
nini per loro Figliuoli Maschi, Legitimi, et Naturali, et
descendenti loro, maschi, legmi, et Naturali, giusta la
forma di detta Investitura, e Parte sopradetta del
Senato Nro, che da lui vi saranno presentate, facendo
publicamente à suono di Tromba intender à gl'huo:
mini di detto Contado, che di cetero debbano ricono:
scere li sopranominati Co: Manini per legmi Proni,
e possessori della sopradta port.ne d'esso Contado, comittendovi
di più, che, in quant'aspetta à Voi, e Ministri Vri, dobbiate
la predta Invest.a e Parte pred.ta del Senato osservare,
et esseguire, e far che da cadauno sia osservata, et esseguita
inviolabilmte; come si contiene, e le pnti nre registrate
dove sarà bisogno à memoria di successori: Has
autem registratas pntanti restit.

Dat. In Nro Duc. Pal.o die, 31, Augusti Ind.ne V. 1607.

Girolamo Ranucio Seg.rio

Francisco Candido Ordo. della Canc.a
Pret.a

Pretorea hà fatto astraere, et sott.e &

Ex alio consimili autt.co existenti in Canc.ria Mag.ce Civit.s Utini eiusdem Canc.s Andreas Brun. v.q. educeri fecit, subs.t & sig.t L. D. O. M.
Utini hic 12. 9. 1690.

Rate del soss. ord. e dalt. pub. grau. imposte agl' infrasc. soggeti dall'anno 1604 fin al 1654, che segui il Trasl. per esser pass. i loro Beni à suo. Ven.

Copia tratta dai libri degl' ani infrasc. delli nuovi Rati del Sossidio, e d'altri publichi gravezzi imposti à Cittadini ed' altri contribuenti li med.mi nella Cassa della Mag.ca Città di Udine à sua sig.a, come ne med.mi libri publici esistenti in questa Cancellaria di Comun. Et c.a

Dal lib. 1604 – Alla lera B.

1604.

M. Bern. Man.

M. Bernardino Manino —— L 1 60 :–

omissis

Dal lib. 1609 – Alla lera G.

1609.

D. Giul. Ant. e Frelli Manini Co. di Polc.

D. Giulio Antonio, et Frelli Manini Co: di Polcenigo —— L 1 80 :

Item per la mità dla robba del s. Ottaviano Manini L – 33 : 10

omissis

Dal lib. 1614 – Alla lera G.

1614

Li sud.

S. Giulio Antonio, et Frelli Manini Co: di Polcenigo L 1 9 0 :–

Item per la mità dla robba del s. Ottaviano – L – 3 4 :–

omissis

Dal lib. 1619 – Alla lera G.

1619

Li med.

S. Giulio Antonio e Frelli Manini Co. —— L 1 9 0 :

Item per la mità della robba del q. s. Ottaviano – L – 3 4 :

omissis

Dal lib. 1624 – Alla lera G.

1624

Gli stessi

D. Giulio Antonio, e Frelli Manini Conti —— L 2 4 4 :

omissis

Dal lib. 1629 – Alla lera G.

1629

Li soprasc.

D. Giulio Antonio Manini, et Frelli Conti – L 2 5 4 :

omissis

Dal lib. 1634 – Alla lera G.

1634

Li prenomi.

D. Giulio Antonio, et Frellow Conti Manini —— L 2 0 0 :

omissis

Dal lib. 1639

1639 Dal lib. 1639 – Alla lra. G.

li oltresc.ti

Giulio Antonio, et Frelli Conti Manini – 2240:

omissis

Dal lib. 1644 – Alla lra. G.

1644 Giulio Antonio, et Frello Manini Co. – 2260:

li med.i

omissis

Dal lib. 1649 – Alla lra. L.

1649

il Nob. Ho. S. Co. Lod.o

Lodovico Manin Conti ——— 2290:

omissis

Dal lib. 1654 – Alla lra. L.

1654 D. Lodovico Manin Co. con la Partita di Ciud.e 2360:

il med.o

quest'anno seguì il Trattato della Part. contrasc.ta

omissis

Rate del soss.o ord.o e dal.o publ.o grav.e imposte agl'infr. sogg.i dall'anno 1604 sin al 1607.

Copia tratta dai libri degl'anni infrasc.i delli nuovi rati del sossidio, ed altri publichi gravezzi imposte à Cittadini ed altri contribuenti li med.i nella Cassa della Mag.ca Città di Udine à S. Sig.tà, come ne medemi libri publici esistenti in questa Cancellaria di Comun; e g.ra

1604 Dal lib. 1604 – Alla lra. F.

M. Filippo Manino

M. Filippo Manino – – – 2100:

omississ

Dal lib. 1609 – Alla lra. F.

1609 D. Filippo Manino Conte di Polcenigo – 2200:

il sud.o Co. di Polcen.o

omissis

Dal lib. 1614 – Alla lra. F.

1614

D. Filippo Manino Conte di Polcenigo – 2202:

il med.o Co. di Polcen.o

omissis

Dal lib. 1619 – Alla lra. F.

1619

D. Fran.co Man. Co.

D. Francesco Manino Conti ——— 2202:

omissis

Dal

1624 Dal Lib. 1624 – Alla Lra. F.

D. Fran.co Man.co — D. Francesco Manino Conti —— Z 240:

omissis
Dal Lib. 1629 – Alla Lra. F.

1629 il sud.o — D. Francesco Manini Conti —— Z 236:

omissis
Dal Lib. 1634 Alla Lra. F.

1634 il med.o — D. Francesco Manino Conti —— Z 206:

omissis
Dal Lib. 1639 – Alla Lra. F.

1639 lo stesso — D. Francesco Manino Conti —— Z 206:

omissis
Dal Lib. 1644 – Alla Lra. F.

1644 S. Filippo Man.co — S. Filippo Manino Conti —— Z 176:

omissis
Dal Lib. 1649 – Alla Lra. F.

1649 il med.o — S. Filippo Manin Conti —— Z 156:

omissis
Dal Lib. 1654 – Alla Lra. F.

1654 il med.o — S. Filippo Manino Conti —— Z 156:

omissis
Dal Lib. 1659 – Alla Lra. F.

1659 il med.o — S. Filippo Manino Conti —— Z 156:

omissis
Dal Lib. 1664 – Alla Lra. F.

1664 il med.o — S. Filippo Manino Conti —— Z 156:

omissis

Dal

1671 Dal Lib. 1671 – Alla Car. 7.

Sr. Fil. Man. Co. — Sr. Filippo Manin Conte ——— D 150:

omissis

1677 Dal Lib. 1677 – Alla Car. 7.

il sud. — Sr. Filippo Manino Co. per li Beni Mantica – D 146:

omissis

1682 Dal Lib. 1682 – Alla Car. 7.

il sud. — Sr. Filippo Manin Co. ——— D 150:

omissis

Pagam.ti fatti del soss.o ed altre pub. grav.e imposto alla Part.a degl'int.ti sog. dall anno 1604 sin al 1654; che seguì il trasl.

Copia tratta dai Libri dell'essation delli rati del sossidio, ed altri publichi gravezzi imposti à Cittadini ed altri contribuenti nella Cassa della Mag.ca Città d'Ud.e à S. Marc.à, come ne med.mi Libri publici essistenti in questa Cancillaria di Commun; et S.na

1604. 1604.

@ 120:

M. Bern.o Mani. — M. Bernardino Manino ——— D 1603-9-

Itz per li Sti ratadori – D 03 13 9.6

D 1443-9-

E Contra

1604. 29. ottobrio

Conto il contto ——— D 1443-9-

Item per li Sti ratadori ——— D – 03 13 9 6

omissis

1605

1605 — 1605.

@12.

Ms Bern.n Man. — Ms Bernardino Manino — ₤ 1603

₤ 144 3

E Contra

1605. 17 ottobre

Contò il Mag.co s.r Filippo Manini, a nome degli heredi del q. Mag.co s.r Bernardino suo fratello — ₤ 144 3

omissis

1609 — 1609.

@28.

D. Giul. Ant.o e Frelli Manini Co. di Polcen.o — D. Giulio Antonio, et Fratelli Manini Conti di Polcenigo — ₤ 1003-

₤ 1623- Ratatori ₤ 1125

Item per la mittà della robba del s.r Ottavian Manino — ₤ 32 10

₤ 3023 Ratatori ₤ 2 2

E Contra

1609. 30 ottobre

R.ei dal contto ben cento ottanta doi ultdon ₤ 1003-

Per i d.ti ratatori ₤ 11 2

Item per la mittà della robba del s.r Ott.no Manini ₤ 3023 - col Don — ₤ 37 10 — 8

Per i d.ti ratatori ₤ 2 2

omissis — 1614

1614 | 1614

@ 238

§ Giul. Ant.° e Frat. Manini Co. di Polc.° — § Giulio, Antonio, et Fr.lli Manini Co: di Polinigo ———— L 1 9 0 ʒ

Item per la mittà di la robba del 1° ott.bre — L - 3 4 ʒ

L 2 2 4 ʒ 12 Ratadori L 1 2 ʒ 4

É contra

A' di 23 ottobre 1614

R.ci del contto mi contò il R.do M.r P. Zuane Fancio lire cento, e settantauna ual con il don — L 1 9 0 ʒ —

It. per li eredi Manini contadi lire trenta, soldi dodici col d.n ———— L - 3 4 ʒ —

Per li s.ti Ratadori L 1 2 ʒ 4

1619 | Omissis | 1619

@ 248

Li sud.i — § Giulio Antonio, et Fr.lli Manini Conti — L 1 9 0 ʒ

L 1 1 1 ʒ Ratadori L 1 1 ʒ 10

It. per la mittà ditta robba del g. 1° ott.bre — L - 3 4 ʒ —

L - 3 0 ʒ 12 · Ratadori L 2 2 ʒ 3

É contra

1619 · 9 · 7bre

R.ci dal contto s.r Co: mi contò il R.do m.r Zuane Fancio lire cento settanta una ual con il don L 1 9 0 ʒ

Per li s.ti Ratadori L 1 1 ʒ 10

24 · 8bre · mi contò il sud.o per la mittà

ditta

Per l'Officio della Cancellaria della Mag:ca Città d'Udine si fa fede, come dalle Note de Mag:ci Generali Parlamenti di questa Patria, che autentiche in esso Officio si conservano, appar chiaramente, che diversi soggetti delle Case infrascritte aggregate in varij tempi con i soggionti titoli al Membro de Nobb: Castellani, si ritrovano doppo delle loro aggregationi intervenuti nelle redutioni del Parlam:to stesso fra votanti con voce attiva, e passiva in d.to membro, cioè

A73 Co: Manini Giurisdicenti di Polcenico, e Fanna
Mantica Giurisdicenti di Fontanabuona
Co: Valvasoni Giurisdicenti di S. Foca
Co: Manini de Nobb: di Fagagna
Co: Maioli parim:te de Nobili di Fagagna
In quorum fidem &

Udine 11 Novem:e 1690

Nicolò Agosti Cancell:e
della Città

Nos Vincen:s [illegible] [illegible] D. D. [illegible]
[illegible] Julij [illegible]
[illegible] 1578. Nicolaus Aloy[illegible] Cancellarius Civit:s [illegible]
Utini die 15 Octobris 1690 [illegible]
[illegible]

1690 · 18 · Nov.bre

Presentato nella canc.ria crimi.l insieme con altri ~~[illegible]~~ instrum.ti ut in alio.

Corcia

1626.

Ser.^mo Prencipe Ill.^mi et Ecc.^mi Sig.^ri

Il Feudo Nobile, retto, et legale giurisdi=
tionale di mero, e misto Imperio con
potestà di Sangue di Santo Foca nella
Patria del Friuli fu con titolo di alie=
natione dato da Signori Conti di
Porcia alli Signori Conti di Portia,
il quale gli anni 1556. 1557. per rag=
gion di progreso, et libero senza Carico
alcuno, fu venduto da detti Signori
Conti di Portia alli Signori Bernardo,
et Giacomo Saluatori di Maniago Avo,
et Zio di Noi Nicolò, et Hippolito Ca=
uagliero deuotissimi, et fedelissimi
Servi di Vostra Serenità, et da Nostri
Maggiori fu questo feudo giurisditio=
nale ridotto sotto il felici.mo Dominio

di questa gloriosissima Republica con

esser i primi nel prender Investitura

dall'Illustrissimi Signori Luogotenenti

che per quanti d'altri era riconosciuto

solamente gl'Imperiali. Hora da nouo

noi Nicolò, et Hippolito sopradetti, Diuo-

tissimi Vassali di Vostra Serenità siamo

prontamente, senza esser chiamati ve-

nuti à suoi piedi per ottenner l'Inue-

stitura di detta giuriditione feudale

si come gratiosamente ci è stata con-

cessa, et da noi prestato il giuramento

di fedeltà, qual da nostri Antenati

et da noi col nasser è stato scolpito

nei nostri cuori: Et perche l'antica

nostra famiglia di Maniago è feu-

datarica

dataria di Vostra Serenità, col fare
taglia militare di mezzo Cavallo co
li Signori Consorti di Maniago, le bene
per gl'accidenti de tempi passati si
separò dal detto Consortio, et vedendo
appresso li maggiori nostri in ogni
età esser stati decorati di tante
gratie, et honori, del che ne appaiono
gloriose l'attestationi publiche, si
come di presente Vostra Serenità hà
degnato con parte dell'Eccellentis-
simo Senato con lettere di Pro condurre
à suoi servitij me Hippolito Cavallier
di Malta di già creato nel general
parlamento della Patria Capitano
della Cavallaria de Nobili Signori

Castellani Feudatarij di questo Serenis-
simo Imperio: onde da ciò incitati
per più Nobilmente poter servir Vostra
Serenità prostrati à suoi benignissimi
piedi, la supplichiamo conceder il
titolo à detta giurisditione della Di-
gnità di Contado con la voce in Par-
lamento à noi, et Descendenti nostri
Maschi: Gratia special di Vostra Sere-
nità, si come ad altri è stata conces-
sa; di tanto, et si segnalato honore
et gratia, segni di più riuerente deuo-
tione, et sincera fede non potemo mag-
giori darne di quelli hanno dati li
nostri Antenati: si offerir quello è di
Vostra Serenità, che sono le nostre
Vite

Vite, l'unico figliolo di me Nicolò sopradetto, il sangue, e le sostanze sarebbe errore degno di reprensione per auttorità però, che (mercè alla sua benignità) ci concede offeriamo far feudo retto, e legale annesso à detta giurisditione tutti li beni liberi, et allodiali comprati da maggiori nostri per raggion di proprio et libero in detta giurisditione, et pertinentie che sono di valsente di più di dieci millia Ducati di capitale. Et perche detto feudo non hà carico, nè obligo alcuno come è stato veduto dalli Illustrissimi Signori Proveditori sopra i feudi li giorni passati, che

habbiamo presa l'Inuestitura, conten=
tiamo far per detto feudo quella
taglia militare parerà alla Somma
sapienza di Vostra Serenità, et di con=
tribuir appresso à tutte quelle impo=
sitioni si porgono nel sopradetto Par=
lamento della Patria, et alla fa=
bricca del Castello, con il restare però
con la Città à tutti li aggrauij, et
sussidij, come siamo di presente. Tan=
te gratie, et fregi di honori à noi
saranno ornamento, et à posteri no=
stri sproni à farsi gloriosi col ser=
uire Vostra Serenità Gratie.

1626. 7: Luglio.

Che sia commessa ài Sauij dell'

una

mar, et dell'altra mano.

Consiglieri

q Marc' Ang.^o Mocenigo

q Antonio da Ponte

q Piero Lion

q Francesco Molin

q Marco Barutta

Ufficio

Per ordine degl'Eccellentissimi Si=
gnori Savij dell'una, et dell'altra
mano rispondano alla sopradetta
Supplicatione li Proveditori sopra
li Feudi, et bene informati delle cose
in essa contenute, udito, servato, et
considerato quanto si deve, dicano la
loro opinione con giuramento, et

et sottoscrittione di mano propria giusta
le Leggi etc.
Lo Stello faciano il Luogotenente di Udine,

Giò: Fran.co Giacomazzi
Nod.r Ducal

Copia

MDCXXVj à 4: Sett.re in Pri:

1626, 4: Sett.re

Sono sempre state così degne le operationi della Casa Valvasoni di Moniago feudataria della Sig.ria Nostra et in modo apparono li meriti della medesima per li servitij prestati nelle Publiche occasioni tanto in tempo di Guerra quanto di pace, che come per la fede, et conditioni de Maggiori et per la propria virtù è stato da questo Conseglio condotto à publici servitij il Caval.r Hippolito di già creato anco nel general parlamento della Patria Capp.o della Cavalleria de Nobili Castellani feudatarij nostri fratello di Pre Nicolò, così si rendono l'uno, et l'altro molto ben degni di esser essauditi nella loro conveniente supplicatione del modo, che consigliano anco il Luogotenente di Udine, et li Proveditori nostri sopra i feudi; mentre

massime

massime il feudo retto, et legale col me=
=zo, et misto imperio di S.ta Sora nella Patria
del Friuli in essi pervenuto per compreda
fattane da Conti di Porzia, che P.ma l'hebbe=
=ro da Conti di Goritia, fù da loro magg.ri
ridotto sotto di noi con esser essi li primi
e prenderne l'inuestitura da Luogotenenti
nostri nella Patria, quello, che per auanti
non si era fatto da gl'altri rei.
L'anderà parte, che conforme l'istanza rred.i
D. Nic.o et Hippolito Zau Valuasoni gen=
=tilhuomeni per nascita, per facoltà, et
per ogni altra conditione degni di ogni
honoreuole dimostratione, che serui ancò
à posteri, et ad altri d'essempio: sia con
l'auttorità di questo Conseglio concesso alla
giurisditione di S.ta Sora nella Patria nostra
del

del Friuli il titolo di Contado, et con dover
esser assonti nel grembo de gli altri Castell.
con la voce in parlamento à loro, et di-
scendenti loro maschi di leg.mo Matrimonio
fin che ne saranno, come è stato fatto in
altri soggetti, con che facciano feudo ret.
et legale annesso a d.a giurisditione tutti
li beni liberi et allodiali comprati da loro
antenati per ragion di proprio et libero
in essa giurisditione et pertinentie: ha-
biano per questo taglio militare di un Cava-
armato, et contribuiscano appresso à tutte
l'impositioni a quale sono tenuti gli altri
Nobili Castellani, et à tutti gl'aggravij, et rima-
dij nel resto con la Città come si sono offerti, e siano
loro spedite le patenti ordinarie in forma.

Zan Marco Zicconazzi
Nod. Ducal.

Partite, & Pagamenti fatti dalla Casa Valvasona

Del sossidio, & altre pub.ce gravezze al Ser.mo Pn.pe nella Cassa della M.ca Città di Udine

Dopo l'anno 1582 fin' à questi tempi.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Copia tratta dai libri delle Rate del Sossidio pagato da Contribuenti nella Cassa della Mag.ca Città di Udine à S. Ser.tà degli anni infrasti. 39

1583. c. 13.

M. Bernardo Valuason £ tresento, e otto, soldi undesi —————— £ 308 ß 11.

Econtra.

Adi: 26. Ott.re 1583.

Rei io Hettor pred. dal contrascr.to lire dosento settanta setti, soldi quatordesi, contadi da Valantin Stanguhin suo Serv.r per il Sussidio predetto, val col don —————— £ 308 ß 11.

1586. c. 12.

Heredi di M. Bernardo Valuason lire trecento otto ß 11. —————— £ 308 ß 11.

Econtra.

Rei alli. 27. Ott.e 1586. dalli contrasti Heredi, mi contò per Valantin Zannutti suo ~~Fattor~~ lire Dosento settanta sette ß 14, val col don —— £ 308 ß 11.

1596. c. 52.

M. Hieronimo, & Fratello Valuasoni —————— £ 290 ß —

£ 261 ß —

Econtra.

Alli. 29. Ottobre. 1596.

Rei dalli contrasti conto m. Valentin Zanutti £ 261 ß —

Dusp. ... 1609. c. 38.

p Hieronimo, & Fratelli Vahuasoni — Z 300 ξ—

Ratatori Z 18 ξ 15.

Item p la robba Corbella — Z 148 ξ—

Ratatori Z 9 ξ 5.

È contra.

1609. 31. Ott.re

Rei. dalli contrasc.ti lire dosento settanta col don — Z 300 ξ—

p i s.ti Ratatori Z 18 ξ 15.

Itm p la robba Corbella lire cento ~~trenta~~ tre ξ4. col don — Z 148 ξ—

p i s.ti Ratatori Z 9 ξ 5.

Dusp. ... 1619. c. 64.

p Nicolò, & Fratelli Vahuasoni — Z 238 ξ—

Rat.ri Z 14 ξ 12.

Itm p la robba Corbella — Z 148 ξ—

Rat.ri Z 9 ξ 5.

È contra.

1619. 31. Ott.rio

Mi conto S. Aless.o Margarita à nom.e delli s.ti contra scritti lire. 214 ξ 4. con il don — Z 238 ξ—

p li s.ti Rat.ri Z 14 ξ 18.

Itm p la Robba Corbella lire. 133 ξ 4. con il don. Z 148 ξ—

p li s.ti Rat.ri Z 9 ξ 5.

Om.

1629. c. 80.

D. Nicolò Valuasoni C. & Fratelli ——— Z 152 ʒ–
Item rispetto alla Heredità Corbella ——— Z 148 ʒ–
Tassa Z 93 ʒ 15. ——— s.ᵃ Z 300 ʒ–

È contra.

31. Ott.ᵉ 1629.

R.ᵉⁱ dalli contrascritti S.ⁱ Z 270. con il don ——— Z 300 ʒ–
soldo per lira ——— Z – 13 ʒ 10.
Tassa ——— Z – 93 ʒ 15.
Rat.ⁱ ——— Z – 15 ʒ–

Om.

1640. c. 106.

S. Nicolò Valuason Ca., et Fratelli – – Z 140 ʒ–
Item rispetto all' heredità Corbella – – Z 148 ʒ–

Sus. Z 25 9 ʒ 4.
Rat. Z – 14 ʒ 8.

È contra.

Adi 30 Marzo 1640.

R.ᵉⁱ dalli contrascritti per la metà Z 129: 12.
Per li S.ⁱ Ratadori ——— Z 14: 8.
24 Luglio 1640. R.ᵉⁱ per saldo – Z 129: 12
tutto con il don – – Z 200 ʒ–

Om.ᵉ ʒ:

i 652 c. 92.

S. Nicolò, et Fratelli Valuasoni Co: s. cōl D. — Z 2 45 g 2.

Sott.° — Z 2 2 0 g 12.

È contrà.

Adì 30. Nov.e i 652.

Rei dal contrascr.° per la p.ma rata — — Z 2 2 0 g 12.

i 652. Ult.° Gen.° per la 2.da rata — Z 2 2 0 g 12.

Om.s g

i 664. c. 56.

S. Gio: Fran.co Corbello K, et S. Girolamo Valuason Fr.llo Co: Z 2 i 5 g —

Detratto il don Z i 93 g 10.

Tasse — — Z — 64 g 10

È contrà

Adì 30 Gen.o i 664.

Rei dal contrascr.° per la p.a mittà tratto il don fà di corr.e — — — Z i i 6 g 2

Adì 29. Febr.° i 664. Rei per la 2.da mittà. Z i i 6 g 2

Adì 29. Dec.e i 664. Rei per le Tasse col saggio — Z — 77 g 8

Om.s g

i 676. c. 57.

D. Gio: Fran.co Corbello Co: K.r, et Fr.llo — Z i 3 2 g —

Netti di don Z i i 8 g 16.

Tasse — Z — 3 9 g 12

È contrà.

Adì 29. Gen.o i 676.

Rei dal contrascr.° per la p.a rata D. V. C. — Z — 7 2 g 6

Adì

Adi 31 Marzo 1676.

Rei per la secª rata di sott. col D. V. C. – £ 122-6

1676. 123. Dei.

Rei per saldo delle Tasse col D. à V. C. – £ 47312

Om.

1686. 1.11

S. Gio. Fran. Corbello K.r e Frello Coo. – £ 1362 –

Communali @ 142

È contra

Adi 30 Nov.e 1686.

Rei dal contrascr. p la pª rata col Don V. C. – £ 1223-8

Adi 31 Gen. 1687.

Rei dal sudetto p saldo della secª rata col Don V. C. – – – – – – – £ 1223-8

Om.

Premissas Partitas cum subiunctis Solut. alieniq manu eductas ex precitatis Libris existentibus in Canc.ª Mag.ce Civit. Utini, facta recdutos subsc.t, & sig.t Andreas Brunellesus eiusdem Civit. Cancell.

Die 2. Aug.ti 1690. L. S. O. M.

Al: Co: Manini Sig.ʳ e
Sig.ʳ Co: Horatio aggregato al
Parlamento Con uoci nel Membro
de Nobb. Castellani
1620.

Nos Antonius Priolo Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

1620. 9 Gen. M. V. Vniversis et singulis, Rectoribus, Magistratibus, Iusdicentibus, Officialibus Nostris, et precipue Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, et successoribus significamus Come havendo li Prov.ri nostri sopra i Feudi insieme con il Prov.r nostro sopra le Camere, secondo l'ordine dato dalla Sig.ria nostra col Senato nella Parte 1586. xiii. Xbre al Capo xij. in virtù, et per debita essecutione della Gratia conceduta pur col Senato il di 13. Xmbre al Fedel nostro Horatio Manino uno de Nobb. et diuotiss.i Cittadini della Fedeliss.a Città nostra di Vdine, et di Famiglia molto cospicua, et benemerita, per la diuotione, che in ogni occorrenza effettiuamente si è conosciuta nelli suoi Progenitori à comodo honore, et essaltamento della Repub.ca Nostra, molti anni anco prima, che ella facesse il giusto, et felice acquisto di tutta la diuotiss.a, et da Noi amatiss.a Patria del Friuli, inuestito con ogni miglior modo esso Fedel nostro Horatio, per ragione di Feudo retto, et Legale per lui, et tutti li suoi Descendenti maschi di Legitimo Matrimonio, di tutti li Beni, et ragioni Feudali, et giurisdittionali, che attualmente posedeua, et godeua come Feudatario Giurisdittionale il Fedel nostro Gerolamo Santonini nel Luogo di Fagagna, et sue pertinenze, et nel Corpo della diuota Communità di esso Luogo parimente Feudataria Giurisditt.le

essendo

essendo fatto assolutamente detto Feudo della Sig.ria nostra, per la libera rinoncia, che hà fatto esso Santonini. Et havendo li sudetti nostri investito esso Fedel nostro Horatio, con le Conditioni da esso offerte nella sua riverente supplicatione, et scrittura ad essa aggionta, et espressamente spiegate nella Parte di essa grã, cioè di douere prontamente, et con effetto di tempo in tempo sostenere tutti li Carichi, et Graveζζe, che esso Santonini sosteneua, et alle quali era tenuto, et in oltre di pagare il Laudemio alla Sig.ria nostra, in ragione di dieci per cento, giusta Leggi, et di dare ogni anno, et per annua ricognitione di esso Feudo giurisdittionale alla Chiesa nostra di S. Marco Capella del Principato, un Cerio di Libre quattro, et che tutti li miglioramenti di cadauna sorte, che si facessero in esso Feudo siano, et s'intendino ipso Iure in esso incorporati, così che uenendo il caso della deuolutione, il tutto rimanga liberamente alla Sig.ria Nostra, come in essa parte, alla quale si habbia relatione. Et perche detto Fedel nostro Horatio non solo hà sodisfatto il Laudemio offerto secondo la liquidatione fatta dalli sud.i Prou.ri nostri, mà etiamdio hà genuflesso dinanzi à Noi, et nelle nostre mani prestato il solito, et debito Giuramento di Fideltà, con la presenza di quattro de nostri Cons.ri

et

et di due Capi di 40., secondo la publica uolontà,
douendosi anco la Sig.ria nostra fermamente prometter
di douere prontamente conseguire in qualunq. occor:
renza dalla persona sua per le sue riguardeuoli Condi:
tioni fruttuoso, et honorato seruitio, et altresi dalli
Figliuoli, et Descendenti suoi Maschi di legitimo Ma:
trimonio, deriuando da Progenitori di sangue tanto
diuoto, et benemerito, di che hà dato notabile segno
nella prossima passata Guerra per occasione di Vs:
chochi il terzo Genito Figliuolo di esso Fedel nostro
Horatio, hauendo egli nell'età d'anni uinti fatto sacrifi:
cio della Vita, con generose fatiche Militari, mentre
con feruente ardore di spirito nell'Essercito impiegaua
la sua uirtù, et ualore à commodo, et honore publico, ter:
minando i suoi giorni immaturamente, et dolendosi, non
del morire, che è debito dell'umana natura, mà del non
poter più longamente seruire alla Repub.ca nostra, come
suddito Fedele, et uiscerato seruo. Perciò habbiamo
commandato, et commandiamo, che le sia fatto il presete
documento di gratiosa Inuestitura à perpetuo testi:
monio della gratia prontamente conceduta ad esso Fedel
nostro, et suoi Descendenti, come di sopra, mà anco per
comprobatione delli meriti suoi, et delli Progenitori;

ad

ad imitatione de quali creder si deue, che esso, et i suoi Descendenti Maschi, et legitimi si andaranno sempre auanzando nel bene, et ultimamente seruire alla Sig.ria nostra, douendosi intendere tale Inuestitura con la Giurisdittione Ciuile, et Criminale, con pene etiamdio di sangue, et di ultimo supplicio, et secondo il tenore dell'Inuestitura già concessa ad esso Santonini, et à gli altri Nobb. Feudatarij di esso Luogo di Fagagna, salua sempre l'appellat.e al Luocotenente nostro d'Udine, et Patria, et ogn'altra auttorità al suo Magistrato competente, et salue sempre le ragioni della Sig.ria nostra, et di cadaun'altra persona uolendo, che questo documento sia munito col solito, et ordinario nostro sigillo in argento - Mandantes de premissis hoc publicum confici documentum, bullaq. nostra argentea pendente muniri; Quarè mandamus Vobis, ut suprà, omnia in ea contenta obseruetis, et ab omnibus obseruari faciatis.

Dat. in n.ro Duc. Pal. die 9. Jan.ii Ind.e . MDCXX.

Lazaro Mocen.o }
Lunardo Moz.mi } Prou.ri s.r li Feudi
Camillo Triuisan }
Vic.o Dandolo Prou.r, et Cass.r s.r le Cam.e

Segue

~ Segue il Giuramento di Fideltà ~

Io Horatio Manino Nob. di Udine per il Caratto di Fagagna Feudo Giurisdittional nella Patria del Friuli giuro, et afermo per li Santi Evangelij di Dio, che sarò sempre Fidel à V.ra Ser.tà, et al Ser.mo Dnio, ne mai in Cons.o, aiuto, ò fatto sarò contra l'honore e stato della persona sua, anzi intendendo, ch' altri volessero esser contra, di manifestarlo, opporsi, et impedir di tutto mio poter, e di conservar il Feudo, Beni, et ragioni Feudali mantenendoli ad honore, et buon stato di V. Ser.tà, et del Ser.mo Dnio, per ricuperar le cose perdute, prestando contra ciascheduno ogni aiuto con la persona, cól Conseglio, et cól honore, come anco fermamente faranno li miei Successori, e prontamente sodisfarò al Debito del Vassallaggio, prestandoli tutti quelli servitij, à quale sono tenuti li Fedeli Vassalli, secondo la disposi:tione e consuetudine Feudale, e specialmente secondo le Leggi, et ordini di esso Ser.mo Dnio 1506. 13. Decembre, et 1507. 29. Maggio, et in occasion di aperta Guerra senza aspettar di esser chiamati, offeriremo prontamente, secondo la pub.ca volontà, et per essec.n delle sud.e Leggi, il debito servitio, et ossequio per l'honore, et stato di V. Ser.tà et del Ser.mo Dnio con ogni ardor di spirito.

1620. Adì 15. Genaro

Gl'Ill.mi et Ecc.mi Prov.ri sopra li Feudi infrascritti, ve=
duta la stima fatta con giuramento da D. Agostin de
Nepoti stimador publico venuta in lettere del S. Luoco=
tenente di Udine di X. del corrente, circa li Beni Feu=
dali dati in nota sotto di 12 Novembre 1619 nel Ma=
gistrato di SS. Ill.me da D. Hieronimo Santonini, de
quali in essecutione della Parte dell'Ecc.mo Senato de
di 23. Decembrio prossimo passato, che deve esser in=
vestito Dn.o Horatio Manino, con obligo di pagare
il solito Laudemio; Però SS. Ill.me il tutto considerato
hanno terminato, che per il valsente dei detti Beni
sia de D.ti 230., de quali debba pagar nell'Off.o sopra
le Camere D.ti 23. per il Laudemio in ragion di
dieci per cento.

Lazaro Mocen.o }
Lunardo Moros.i } Prov.ri S.a li Feudi
Camillo Triuisan }

In Z. de monte novo in Cassa del N. H. S. Vicenzo
Dandolo Prov.r e Cass.r

1620. 4. Febraro

Per Cassa // alla Ser.ma Sig.ria D.ti vintitrè contadi da

Nob. No. S. Andrea Marcello mio Collega, et sono del Corpo del Deposito fatto sotto do Genaro passato per il M.to Ill.re sig. Horatio Manini, per conto del Laudemio, la Inuestitura hauuta dalli SS. sopra li Feudi, et sopra le Camere della Portion del Feudo de Fagagna nella Pria del Friuli, et ciò giusta la Parte dell'Ecc.mo Senato di 23. Decembrio passato, et terminatione delli SS. sopra li Feudi di 15. Gen.o — — — — Val. Z 1036

Vicenzo Dandolo Prou.

V. Vicenzo Foy. ... s. le Cam.e

1620. 23. Decembrio In Pregadi

Che attese le honorate, et degne qualità del Fedeliss.o Horatio Manini di Famiglia Nobile nella Città di Udene, et molto benemerita della Repub.ca nostra, per l'antica sua deuotione comprobata con chiari effetti in diuerse occorrenze, et attesa la libera rinoncia fatta dal Fedeliss.o Gerolamo Santonini li Beni, et ragioni Feudali et Giurisditt.ni nella Terra di Fagagna nella Patria del Friuli, così consigliando li Prou.ri s. i Feudi, et li Auocati Fiscali unitam.e con D. Seruilio Treo Dott. Cons.r in Iure, sia con l'auttà di questo Cons.o conc.lo, et ri:

uestito

innestito esso Fedeliss.° Horatio Manino per se, et Descen: denti suoi Maschi legitimi, et con le conditioni espresse nella supplicatione da lui presentata alla Sig.ria nostra per ragion di Feudo retto, et legale de tutti li Beni, et ragioni Feudali, et Giurid.li che possedeva il sud.° San: tonini devenuti assolutam.te nella Repub.ca Nostra, in virtù della sud.a sua libera renoncia, con obligo ad esso Manini di satisfar' à tutti li Carichi, quali sosteneva il med.° San: tonini, et di pagar' il debito laudemio de dieci per cento, giusta la forma delle Leggi, et di offerire ogn' año alla Chiesa Nra di S. Marco per añua ricognitione di esso Feudo un Cerio de lire quattro di peso, con dechiaratione che tutti li miglioram.ti di cadauna sorte, che fossero fatti nelli Beni, et Luochi Feudali sopradi, siano, et s'intendano ipso iure incorporati nell' istesso Feudo, cosiche venendo il caso della devolut.e rimanga il tutto nella Sig.ria Nra, Dovendo esso Manini prestare il debito, et solito giuramento di Fedeltà nelle mani del Ser.mo Prencipe, secondo la pub.ca et deliber.a volontà.

Gio: Batta Gradarol
Sec.rio sopra li Feudi.

Per la Canc.ria d.ti cinque

Sabb.

Sabbato 3. Aprile 1621.

Nella sala del Palazzo della Terra di Fagagna, doue nel Cons.o premesso il suono della Campana chiamato, et ridotto, nel quale erano conuocati li Nobb. et spp:

SS.ri Gastaldo, et Cons.ri infrascritti, cioè

Il sp: D. Antonio Coruino Gastaldo

li Nobb. SS.ri

Filermo Varmo per li Ill.mi SS.ri Sauorgnani Camerari di Com.

Alfonso Asquino
Francesco Asquino, et } del Consortio
Pietro Paolo Lorenzi

li spp. SS.ri

Aluise Coruin, et
Hettor Fanio
S. Michel Pezzila
S. Francesco Pezzila
S. Gioseffo Brun
S. Sebastian Dorico
S. Lorenzo Cecon, et
S. Francesco Colletto; tutti Cons.ri rappresentanti la M.ca Communità di Fagagna. Doue

Comparse il M.to Ill.re S. Horatio Manino Gentilhuomo della

Città

Città di Vdine, insieme con me Mario dei Forni Nodaro della Cancell.ria dell'Ill.mo S. Luogot.te della Patria, mandato à questo effetto; doue io publicai in detto Mag.co Conseglio l'Inuestitura ottenuta per detto sig. Manino, in nome suo, et delli S.ri suoi Descendenti Maschi dal Ser.mo Prencipe di Venetia sotto li 9. Genaro passato, del caratto della Giurisdittione, et Beni Feudali, che possedeua il Nob. S. Hie: ronimo Santonino già Nob. Feudatario di esso Castello, Ter: ra, et Giurisdittione di Fagagna, et Ville à quello sotto: poste; La qual intesa, fù da tutto esso M.co Cons.o con uni: uersal consenso udita, et accettata; et per riuerente esse: cutione, et in segno d'attual possesso, fù alla presenza di essi S.ri Gastaldo, et Cons.ri fatto da me sedere nel d.o Cons.o nel Loco, oue era solito di sedere prima esso sig.r Hieronimo Santonino, il predetto M.to Ill.re sig.r Horatio accettante per se, et li S.ri suoi Descendenti maschi, sichè de cetero sij detto sig.r Horatio et suoi Descendenti Nobile del Con: sortio di Fagagna, et abbi l'essercitio della Giurisdittione, come haueua detto sig.r Hieronimo Santonino con tutte le auttorità, et preeminenze solite à Giusdicente, et Consorte Nobile di Fagagna, conforme in tutto al Pri: uilegio hauuto da Sua Ser.tà, et iui per me letto - hauendo in segno di tenuta, et attual possesso, oltre

La

La sessione in detto Conseglio, fatto aprir, e serrar la Porta del Palazzo, alla presenza, et col consenso di tutti li soprascritti SS. Gastaldo, e Cons.ri di detta M.ca Communità à laude del Sig. Iddio, et à buon servitio di S. Ser.tà Presenti à tutto ciò Domenego Ustinutto Vice Gastaldo, et Henrico Figliuolo di mistro Andrea Parussatto Tessaro in Fagagna, Testimonij chiamati, et pregati à tutti li premessi atti.

Et Ego Marius à Furno Not.s Com.e Prgt.e Utini, sic requis.s ex.bi et me subscri. in fidem.

Ex aut.co in Bergam.a esistent. p.nes No66. DD. Co. Maninum, et Floridum fratres Maninos rig.e educere fecit, factaq. in.e subsc.t Ds Sig.r Andreas Brunellesus Not. V.A. Coll.g., ac Mag.e Civit.s Utini Canc. Die 2. Augusti 1690. L.D.O.M.

Partite, & Pagamenti fatti dalla Casa
Hanina

Del sossidio, & altre pub.^e graueʒʒe
al Ser.^mo Prpe nella Cassa della M.^ca
Città di Vdine

Dopo l'anno 1584 fin'à q.sti tempi

Copia tratta dai Libri delle Rate del Sossidio
pagato da Contribuenti nella Cassa
della M.ca Città di Udine à i Serv.tà
degl' anni infrascritti.

1584 c. 6.

M.s Hieronimo Manino d. biscotto ¿ val d. - 18 ¿ -

Econtrà

1584. 31. Ott.e R.ei contadi dal S. Odoardo
suo Figliuolo per la contrascr.a d. sedise ¿ 4
nal col Don - - - - d. - 18 ¿ -

Omiss.

1596. c. 53.

M.s Horatio, e Fratelli Manini - - d. - 63 ¿ 15 ₰ -

d. 5 ? ¿ 8

Econtrà.

1596. adi 29. Ott.e

R.ei dal contrascr.o - - d. - 5 ? ¿ - 8

Omiss.

1607. c. 51.

M.s Horatio Manino et Fratelli - - d. - 44 ¿ - ₰ -

d. 39 ¿ 12 ₰ -

Econtrà

1607. il dì 24. Dec.e Pagò il contrascr.o - d. - 39 ¿ 12 ₰ -

Omiss.

1619 c. 48.

Ser Horatio, et Zvetto Manino - - Z-82 -

Ratadori - Z 5 - 3 -

È contrà.

1619. 30. Ott.^e

Mi contò il M.^to R.^do S. Zuanne Z 73 s. 16,

con il don - - - - - Z - 82 -

per li Ratadori - Z 5 - 3

Omissis

1630. c. 55.

Ser Horatio Manini - - - - Z 106 -

Item rispetto alla Sig.^ra sua Nora - - Z - 16 -

Z 122 -

È contrà.

Ult.^o Ott.^e

Recevei dal contrascritto Z 109 s. 16, val con il D. Z 122 -

per duoi per lira - Z - 11 -

Tasse - Z 38 s. 12

per novo per sed.^e - Z - 1 s. 18

Omissis

1640. c. 75.

Heredi quondam Ser Horatio Manino - - Z 100 -

16

Ir rispetto alla 3.ª sua Nova — — — D. 16 z —

Sus. tutto — D. 1042 8

Rat. — D. 52 16

E contra

Adì 31 Marzo 1640.

R.^ei dalli controscr.^i p. la rata del presente mese — — — D. 52 z 4

p li d.^i Rat. — — D. 52 16

31 Luglio 1640 tutto con il Don D. 1042 8

R.^ei per saldo — — D. 52 z 4

Omz

1655 1645.

S. Girolamo, e Nipoti Co. Manini — — D. 1 50 z —

netti — D. 1 35

Tasse — — — D. 45 z —

E contra

1656 27 Maggio

R.^ei dalli contrascr.^i p la p.^ma rata del sossidio con il laggio — — — D. 81 z —

29 Ag.^o R.^i p la sec.^a rata — — D. 81 z —

1656 31 X.^re

p le Tasse con il laggio corr.^e — D. 54 z —

Omz

1664

1664. c. 92.

P Horatio, et Frelli Manini Co: — Z 1 5 0 3 –

detratto il don Z 1 3 5 3 –

Tasse — Z – 4 5 3 –

It. P li Comli — Z — 7 3 –

detratto il don Z – 6 3 6

P le Tasse — Z — 2 3 2

è contra.

Adì 20. Gen.° 1664.

R.ti dalli contrascritti per la prima metà del sossidio, tratto il don, à corr.te — Z – 8 1 3 –

It. P la prima mità per li Comli, tratto il don, à corr.te — Z — 3 3 1 6

1664. adi 28. Febr.a R.ti la sec.a mità, tratto il don, à corrente — Z – 8 1 3 –

It. P la 2.a mità P li Comli, tratto il don, à corr.te — Z – 3 3 1 6

Adi 30. Dec.e 1664. R.ti P le Tasse col lag: gio, compreso li Comli — Z – 5 6 3 1 0

Comp.ta

1676. c. 93.

P Horatio Manino, et Frelli Co: — Z 1 3 3 3 –

Netti di Don Z 1 1 9 3 1 4

Tasse

Tasse — — — — — — — — ₤—39 : 10

è contra

Adì 11 Genaro 1676.

Rec.i dalli contrascritti SS.ri Manini per la p.ma rata di soss.o c.o D. V. C. — — — — ₤—21 : 17

Adì 24 Marzo 1676.

Rec.i dalli contrascritti SS.ri per la sec.a rata di soss.o col Don.o V. C. — — — — ₤—21 : 17

1676. 28 Dec.e

Rec.i per saldo delle Tasse col D.o à V. C. — ₤— 4 : 10

Om.s

1686. c. 83.

Per Horatio, et Frelli Manini Co. — ₤ 150 —

è contra.

Adì 20 Nov.e 1686.

Rec.i dalli contrascritti per il primo sossidio col don.o V. C. — — — — — ₤ 135 —

Adì 30 Gen.o 1687.

Rec.i dalli sud.ti per saldo della sec.a rata col Don.o V. C. — — — — — ₤ 135 —

Om.s Premissas Partitas cum subiunctis Solutionibus &c. Concordat

ex

ex præcitatis libris exist. in Canc.a Mag.ce
Civit.s Utini, facta q in contrã. subs.t et
sigillavit Andreas Bernulli eiusdem Civit.s
Cancellarius L. D. O. M.
Die 2. Augusti 1690.

Seguono

ss.: Co: Maioli aggiatti à Carnia Parlam.to
Con voto nel Membro di Nobb.
Cas.i ill.mi p Fagagna
1647.

Franciscus Molino Dei gratia Dux Venet. Universis et
1647. 18 Xbre singulis Rectoribus, Magistratib. Iusdicentibus
officialibus nris et presertim Locumtenenti Patriae
Fori Julij et successoribus, significamus
Come havendo li Prov.ri nri sopra li feudi con tanti
che vengono della d.a Sig.ria nra col Senato in atto Si-
mile et havendo instanza del fed: nro Serva-
tio Maioli Cittadino della Città nra di Udine
tanto per nome suo, quanto del fed. Latino suo
Nipote, con la quale riceva in essecutione
della Gratia concessagli dal Coll.o nro sotto li 11, e dal
Senato sotto di 12, stante mediante anco li esborso
delli ducati mille cinquecento offerti et effettiva-
mente pagati nella Cecca nra nella Cassa del
Conservator nro del deposito sotto di 15 del
corrente, l'Investitura della quarta parte
del feudo e Giurisd.ne già devoluta nella S.ria nra
per la mancanza della Linea Masculina del quon.
fed: Paolo Laurentij uno de quattro Giurisdicenti
Nobb: di Pagagna, con tutte le sue raggioni, et
tioni, honori, prerogative, commodi et emolumenti
e con la voce in Parlam.to insieme con li beni
che aspettassero à d. feudo nel modo che erano

goduto et esercitato dal d.° q. fed: Pietro Paolo Lau-
rentijs, da suoi antenati, et come vengono
goduti et esercitato le altre tre parti di d.tto
feudo et Giurisd.ne dalle altre tre famiglie di
quello Investite, et parimente con l'obligo
militare d'un quarto di cavallo in tempo di
Guerra, et medemamente li sia concessa la
Investitura del terzo della Maserota di sua
propria ragione da lui nelontaniam.te posseduto
di riconoscerlo in feudo di Campi cento e
uniti tutti piantadi che rendono ducati mille
d'Entrata all'anno, con fabriche dominicali
et altre del Colloni, posti nella Patria nra del
Friul, in sieme con la Giurisd.ne di d.o loco Civile e
Criminale in p.ma instanza salvo l'appellati
et ogni altra Superiorità del Prov.r nro di Cividal
di Friul il tutto in rag.ne di feudo retto Legale, Nobile
Giurisdicionale, p. loro et descendenti maschi legi-
timi in perpetuo è come nella loro riverente
Supplicaz.ne presentata al magistrato nro dei feudi
li 13. stante et scritt.ra confermata nel Senato
li 12. dell'istesso.
Volemmo dopo Prov.ri nri veduta la scrittura di

Hevta

Attesa approbat.ne del Coll.o et Senato n.ro soprad.o e
la partita di Cedola di 16. del corrente del pa:
gamento in quella fatto di ducati mille cin:
quecento, et anco le solite e convenienti
informat.ni dagl' Avocati n.ri fiscali et Consul-
tor in Jure, e considerato quanto si deve in
tal proposito considerare, stimando giusta et
ragionevole la soprad.ta instanza, habbiamo
col tenor della presente, e con ogni miglior
modo Investito il fed. n.ro Conte Bernardo
Maioli per nome suo et fed. n.ro Co: Battista
suo Nipote, e loro discendenti maschi leg.mi
in perpetuo di d.ta quarta parte di feudo et
Giurisd.ne di Fagagna con tutte le servitù
honori prerogative commodi et emolumenti, e
con la voce in parlamento, insieme con li beni
che aspettassero ad esso feudo nel modo che eran
goduti et essercitati da d.o quon. fed. Piero Paolo
Lorentijs, e da suoi mag.ri e come vengono
goduti et essercitate le altre tre part. di d.o
feudo e Giurisd.ne con l'obblig.o militare d' un

quello di Cavallo in tempo di Guerra, e
medemamente habbiamo Investiti li sopradetti
fedeli nri Conti Gennaro et Patrizio, e loro et
discendenti maschi legitimi nati da essi, del
Feudo della Masanova sopradetto de Campi
Cortegiani da essi volontariamente offerti di
riconoscerli in feudo col titolo di Conte, così
che habbino li sopradetti, et godino tutte quelle
prerogative, auttorità, et privileggi, che hanno
tutti li altri nostri Conti dello stato della Sig.ria
nra, e con la Giurisd.ne del S. Luogo Civile e
Criminale in prima instanza, salva l'appellatione, et ogni altra prerogativa del
Provedit.r nro di Cividal, il tutto in rag.ne di feudo
retto, e legale nobile, e Giurisdicionale, et in
tutto e per tutto giusta la scrittura sopradetta
confermata dal Senato nro, alla quale si
habbia relatione. Et perchè il sopradetto
fed: nro Conte Gennaro Mainoli tanto per
nome suo, quanto per nome del sopradetto
fed: nro Conte Patrizio suo Nipote, ha giurato
giusta

quisita da publica ordinat. presone el debito
giuramento di fedeltà nel modo qui sotto scritto
nelle mani nostre, alla presenza da quattro de nostri
Consiglieri, doi Capi di Quarantia, e delli Avoc.
Prod. sopradetti, restando essi tenuti et obligati
con li loro discendenti, ut supra, à tutti quelli car-
richi, et oblighi à quali sono tenuti li veri Vassalli,
et feudatarij della Rep.ca nostra; Però habbiamo
commandato, et commandamo, che gli sia
fatto il presente documento d'Investitura, qual
vogliamo che sij et s'intendi senza alcun
minimo preggiud. delle publiche raggioni.
Mandantes de gratia hoc publicum confici do-
cumentum bulla q. nostra argentea pendente
munitum; Quare mandamus vobis ut s.a
omnia in eo contenta observetis, et ab om-
nibus inviolabiliter observari, et in actis
Canc.ie nostre registrari, publicari, presen-
tantiq, restitui faciatis etc.
Dat. in nostro ducali Palatio die 18. mensis
septembris, ind. XV. 1647

Vicenzo

Vicenzo Corner
Vettor Bondomier Prov.ri sopra li feudi
Alvise Pisani

Sommario

Scrittura alli sindici e sindici sopra li feudi d'Udine

Gran. Fiorini Nod.ro di Feudi

Copia tratta dai libri delle Rate del sossidio pagato da Contribuenti nella Cassa della M.ca Città di Vd.e à s. Serb.ta degl'anni infrascr.ti

i 619. e 52.

P Iervasio Maioli — — — — ₤ - 20z -

Ratadori - ₤ iz - 6

Econtrà

i 619 ii. Ott.e

Mi contò per il contrascr. M.o Ant.o Roncali lire 18. con il don — — — — ₤ - 20z -

p li d.i Ratadori ₤ iz 6.

Om.s

i 630. e 72.

P Iervasio Maioli — — — ₤ - 94z16

Tasse ₤ 29zi2½

Econtrà.

28. Ott.e

Rei dal contrascr. ₤ 85z6, ual con il don — ₤ 94z16

z duoi p lira - ₤ 8 zio

Tasse — ₤ 29zi2½

z nono — ₤ i zio

Om.s

i 640

1640 c 80

P Servasio Maioli — — Σ 1403

sus. Σ 1263

Rat. Σ — 795

e contra

A di 31 marzo 1640

Rei dal contrascr.o per saldo Σ 126 con il don — Σ 1403

agli SS.i Ratadori — Σ — 7:

Omiss

1651 c 74

P Servasio Maioli Co: d.e col don — Σ 1773 7 1/8

sott.o — Σ 1593 13

e contra

27 g.bre 1651

Contò per la p.ma rata — — Σ 1593 13

Item per la sec.da rata — — Σ 1593 13

Omiss

1664 c 10

P Andrea Maioli Co. — — Σ 1743 —

Detratto il don Σ 1563 12

Tasse — Σ — 523 4

è contra
Adi 31 Gen.^o 1664
Rec.^ei dal contrascr.^o per la p.^a mità, tratto il don,
fà di corr.^e — — — — — — Z — 94 Z —
Adi 28 Febr.^o 1664. Rec.^ei per la 2.da mità
tratto il don à corr.^e — — — — Z — 94 Z —
Adi 30 Xbre 1664. Rec.^ei per le Tasse, col
saggio — — — — — — — Z — 62 Z 13

Om.^z

1676 c. 3.

Andrea Maioli Co. — — — Z — 80 Z —
Netti di don Z — 72 Z —

Tasse — — Z — 24 Z —

è contra.

1676 21 Marzo
Rec.^ei dal contrascr.^o per saldo delle due Rate,
et Tasse, col don V. C. — — — Z 1 1 Z 4

Om.^z

1686 c. 1.

Andrea Maioli Co. — — — Z — 38 Z —
è contra.
Adi 29 Marzo 1687.
Rec.^ei dal contrascr.^o per saldo delle due rate à V. C. — Z — 83 Z 12

Om.^z Praemissas Partitas cum subiunctis recognovi.

Recept. aliena manu educta ex precitatis Libris existentibus in Canc.ª Mag.ce Civit.s Venin. facta in contrat.o sub.t & sigill.t Andreas Bruni W. eiusdem Civit.s Canc.s die 2. Aug.ti 1690. L. D. O. M.

Signore
Il Si: Aloysi aggregati à Partam.to Canaco nel Membro de Nobb. Castellani
1663.

Copia

Ill.mo et Ecc.mo Sig.ri:

Stante l'Investitura ricercata dal mag.to mio al fedel Valentino Aloisio del Castello di Casacco con la Giurisd.e Civile e Criminale, beni à quello annessi, con il Jus Patronato d'una Capella in d.o Castello, voce in Parlamento et altre prerogative come in d.a Investitura alla quale si habbia sempre relaz.e et questa in virtù di permuta fatta con li q.m Ascanio, e Pietro Montegnaci decretata con parte dell'Ecc.mo Senato 3. Febraro prossimo passato.

Però V.S. Ill.ma à far poner il sud.o fed: Aloisio al possesso d'esso Castello Giurisd.e Beni Jus Patronato è voce in parlamento et altro come in essa Investitura dovendo adempir l'obligo contenuto nella med.a con le forme in quella contenute, e farà reg.ri et à V.S. Ill.ma si racc.o

Dato dal mag.to sopra feudi Venetia li 21. Ap.le 1663

L. Bernardo Provisor sopra Feudi

1662. 3. Febraro. in Pregadi

Il Castel di Casacco nella Patria del Friuli con alcuni Beni à quello soggetti sono stati riconosciuti in feudo dagli Antenati di Ascanio e Pietro

Montegnac et di quelli fino al Dente godeva il
possesso. La povertà di d.o Ascanio l'ha fatto
al disfacimento di parte d'esso Castello, valendosi
de Materiali p sostentarsi; p il che fù Proclamato
è Bandito dal Luog.te di Udine l'anno 1651. con
conditione che non possi liberarsi se prima
non haveva sborsato nella Camera il valor de
materiali sud.i; rimanendo tuttavia senza
speranza della sua liberatione à riguardo
della sua estrema povertà essendo la mag.r
parte anco di d.i Beni lasciati inculti.
In questo angusto stato soggetto suddetto
degno che offerisce non solo di sodisfare
al debito, mà restaurare esso, et consignare
altri tanti beni à d. Montegnac à saima,
quali restano aggiunti al feudo sud.o giurisd.e
La Lor Sig.ia da esser goduti dalli sud.i Mon-
tegnac, mentre di lui et suoi discendenti
La lor concesso il med.o Castello Beni, Giurisd.ne
attioni et voci in Parlamento, in rag.e di
feudo in tutto, et per tutto conforme alli Investiture
de

de Montegnac med. Lui, et eis senza pregiu
dicio de discendenti loro Lovaggioni in
esso feudo. P. Venendo dal Luog.te d'Udine
e Mag.ti a' Feudi conosciuta l'offerta van=
taggiosa, non meno per li Montegnac, che
per il publico, stante l'aggiunta de Beni al
feudo.

L'anderà parte che abbracciando l'offerta con-
tenuta nella supplicad. dell'sud. Monte-
gnac sia comesso al mag.to sopra li feudi
d'investire la persona di Valentin Colotio
Cittadino di Udine nelle loro ragg. con tutte
le conditioni espresse nella supplicad. saluo
esclusa solamente la particola di tiolo di
Conte, et con facoltà à descendenti di Mon
tegnac di poter ricuperare esso feudo, è con
oblig. ad esso Colotio, entro il t. d'anni due
di restaurare il Casale giusta la sua
offerta del Castello immed. alla cond
ditione et supplica ... et con la ... contrib
tione opposta nella sentenza et contra

Suddetto, qual in tal caso resta rilasciato di
Priggione per solo atto di Pietà e Carità &c.

Gio: Ajnave Nod.° ducale

Adì 26. Aprile 1663

Presentate dall'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Luig.i le Lettere
dell'Ecc.me Mag.ti sopra li feudi di 21. corr.te scritte
dal S.r Valent.o Molin, et la Ecc.za sua
havendo urne ... Cancell. suo Cancell.
incaricato la dispensat. [illegible] Mi
conferij accompagnato da [illegible] Dom.
Gotton al Castello di Casaco del qual in vigor
della permuta [illegible] dall'Ecc.mo Senato con
parte 8. Febraro decorso [illegible]
tio con le forme et conditioni espresse
nella med.ma gliene fu dato [illegible] il S.r Zombedd.
la attual et Corporal possesso come pure della
Giurisd.ne Civile et Criminale, Voce [illegible]
nel Parlamento in conformità delle [illegible]
che

che godevano li sud.i Montegnaci permutanti:
et del Ius patronato annesso, e dipendente della
Chiesa situata fuori di d. Casallo.
Praticate perciò le solite necessarie Cerimonie
di Cession di bacchetta in segno di Giurisditione
et introducendolo nel Casallo stesso e Chiesa predetta
come Patrone, et direttore con tutte le pre-
rogative e preminenze che il med.mo poteva
seco, e la qualità del suo feudo lo richiede.
Publicato in appresso sopra quella Vicinia
ridotta à suon di tromba.

Che havendo l'Ecc.mo Senato nei motivi di
supplicatione posta à piedi di sua Ser.tà
dall' Nobb: ss. Ascanio, e Pietro Montegnaci
per li riguardi in essa espressi condiscesso alla
permutatione del Casallo di Cannaceo, beni annessi,
con la Giurisd.ne Civile e Criminale, spe-
ttante con la Voce in Parlamento, che già
godevano gl' antenati d'essi Montegnaci e
loro med.mi, con altri tanti beni ricevuti dal
Nob. s. Valentin Molino permutante, ò esteso

noto per il presente proclama come per esser
d'ciò il med.mo Sr. Valentino per il pontto ot=
tenuto, haverà ad esser riconosciuto per Padro=
ne e Giurisdicente da chi si aspetterà d'esso
Casallo con tutte le altre adherenze e perti=
gatione che la detta parte abbraccia, come di=
pendente del feudo med.mo etc. essendo la publica
volontà.

Presenti Frand.o Colussi degano Giacomo Castenda,
e daniel Cecilia V. Giurati et altri huomini
Dopo della detta Vicinia parte e parte a suon
al suon della tromba. etc.

Commissis etc.

Trattati d'altre simili esistente nell'officio de'
feudi d'Udine etc.

Gio: Dom: Nod.
ai Feudi

Copia tratta dai libri degl'anni infrascritti delli nuovi rati del sossidio, e d'altri publichi gravezzi imposte à Cittadini, e d'altri contribuenti li med.i nella Cassa della Mag.ca Città d'Udine, à S. Ser.tà come nei medesimi libri publici esistenti in questa Cancellaria di Comun.

Dal lib. 1664 – Alla lra. V.

S. Valentino Cilosio - - - - L 20:

omissis &

Dal lib. 1669 – Alla lra. V.

S. Valentino Cilosio - - - - L 20:

omissis &

Dal lib. 1671 – Alla lra. V.

S. Valentino Celosio Conte - - - L 31:

omissis &

Dal lib. 1677 – Alla lra. V.

S. Valentino Cilosio Conte - - - L 31:

omissis &

Dal lib. 1682 – Alla lra. V.

S. Valentino Cilosio Conte - - L 29:

omissis &

Dal lib. 1687 – Alla lra. C

S. Carlo Cilosio Conte con l'Eredità Motis lire trenta cinque - - - - - L 35:

Mag.cae Civit. Utini Canc. Andreas Brunelli educere fecit, subscr.t & sigill.t L. D. O. M.

Die 3. 9bris 1690.

Copia tratta dai Libri dell'essation delli rati del sossidio, e d'altri publici gravezze imposti à Cittadini, e d'altri Contribuenti nella Cassa della Mag.ca Città d'Udine à sua Sig.ria, come ne medesimi Libri publici essistenti in questa Cancellaria di Commun.

1664 . 1665.

@ 145 q.

S. Valentino Cilosio - - - L 20:-

L 10:

Per le Tasse - - - - L 6:-

Per li Rat.li Ratadori L 1:

È contra

1665, 7. Febr.o

R.cei dal contto per la prima e seconda rata del sossidio ord.o di com.e - - L 24:-2

Per li sud.li Ratadori — L 1:-

30. Dec.re R.cei per le Tasse - - L 7:-4

Omissis &

1672

i 6 7 2.

@ i 4 i. 2.°

E Valentino Cilosio Co. - - - £ 3 i : -

£ 2 7 : i 0

Tassi - - - £ - 9 : - 6

E Contra

i 6 7 2. 2 9. Gen.°

Rei per la prima ratta del sussidio d.° il don B. V. - - - £ i 6 : i 5

2 0. marzo per la seconda ratta del sossidio d.° il don B. V. - - - £ i 6 : i 5

2 9. Xbre per li Tassi - - - £ i i : - 4

Ominis

i 6 7 9.

@ i 3 4. 2.°

E Valentino Cilosio Co. - - - £ 3 i : -

£ 2 7 : i 0

Tassi - - - £ - 9 : - 6

E Contra

3i. Gen.° i 6 7 9.

Rei dal conto per la prima ratta del sossid. V. C. £ i 6 : i 5

3i. Marzo i 6 7 9.

Rei dal sud.° per la seconda ratta del soss. V. C. £ i 6 : i 5

6. Gen.°

6. Gen.° 1600.

R.ei dal sud.° per saldo delli tassi V. C. - Z 12:-6

Omissis

1605.

@ 11 g.zo

Et Valentino Celesio Co. - - - Z 29:-

Tasse - Z-0:18

Z 26:-2

E contra

A' di 31. Gen.° 1605.

R.ei dal conto per li due ratti del sossidio

tratto il don V. C. - - - - - - - - Z 31:-7

Ong.li Præmissas Partitas cum receptionib.
aliena fida manu eductas, ex præi.
libris, facta incontr.ne, subsi.t rig.
Andreas Brunell. Mag.ce Civit. Ven.
Canc.s, sigill.o S. D. O. M.
Venetiis die 4. 9bris 1690.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Miliana Sign. di Manzinello

Aloysius Mocenico Dei Gratia Dux Venetiarum &. Universis, et singulis Rectoribus, Iusdicentibus, Magistratibus, officialibus Nostris, et presertim Locumti. Patrie Fori Iulij, et successoribus significamus. Come ha=uendo li Prov.ri Nostri sopra feudi, con l'auttorità che tengono dalla Signoria Nostra col Senato intesa l'humile, e riu.de instanza del fed: Quinto Miliana Nobile della Città nostra di Udine, con quale espone d'esser stato essaudito dal Senato Nostro con parte 27 Maggio passato, med.e le quali gli resti conferita assieme col titolo di Co: la Giurisdit.ne Civile e Criminale, minore, e Maggiore della Villa di Manzinello posta nella Patria del Friuli. Che però in essecuz.ne d'esso decretto havendo prontam.te adempito allo sborso in Cassa publica delli ducati Mille essibiti, supplica l'Investitura della detta Villa di Manzinello, e della Giurisd.ne Civile, e Criminale, minore e Maggiore, con il titolo di Co: di Manzinello et delli Beni da esso fed: Co: Quinto Miliana essibiti in feudo, contenuti nella Stima di 20. Febraro 1700. fatta da Andrea Cragino publico Perito, et ciò per se stesso, et descendenti Maschi di legittimo matrimonio nati, in ragion di feudo Nobile, retto, legale, e Giurisdittionale, con tutti gl'honori, preeminenze, prerogatiue, et altro, che godono gl'altri feudatarij e titolati della Sig.ria nostra, essibendosi pronto di prestare il dovuto giuramento di fedeltà, non meno che di spargere il sangue in aumento sempre Maggiore della Sig.ria Nostra, e come nella supplica 20. Luglio passato, alla quale.

Et havendo detti Prov.ri Nostri osservato quanto si deue in tale materia tolte anco le solite, e convenienti informat.ni dagl'Avocati Nostri fiscali e Co: Gio: Maria Bertoli Consultor in Iure, con la visione delle Scritte a tal effetto presentate, stimando giusta, e raggioneuole l'inst.a sopradetta Hanno col tenor delle presenti, e con ogni miglior modo, in essecutione della parte del Senato Nostro 27. Maggio 1700. Investito col titolo di Co: di Manzinello il fed: Quinto Miliana Nobile della Città Nostra d'Ud.e stante l'esborso di ducati Mille fatto in Cassa del Conservator Nostro del

[illegible] quanto nelle investiture [illegible] e Criminale, e novre e bragare [illegible] della Villa di Manzinello [illegible] l'aggettivo [illegible] Marco nella Patria del Friuli [illegible] habbiamo Sequestro delli Beni [illegible] libera ragione, posti nella stessa Villa di Manzinello da esso [illegible] [illegible] et s'intendino [illegible] tutti gl'altri suoi Beni [illegible] al tenore della decretazione [illegible] nel costituto di 30 [illegible] 1702 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] registrato assieme con li Beni infeudati e compresi nella [illegible] 20 Febraro 1700 [illegible] [illegible] et s'intendino concessi [illegible] ragion di [illegible] retto [illegible] col titolo di Co: di Manzinello per esso Fed: Co: Miliana, figlioli e discendenti maschi di legittimo Matrimonio nati in perpetuo, perche poi estinta la linea Mascolina Legittima, il tutto si devolva nella Signoria Nostra, come prescrive la parte sopradetta del Senato Nostro. Dovendo il nome di esso Fed: Co: Miliana con quello de figlioli, e discendenti Maschi, come sopra esser descritto nel Libro de titolati, così che goder debbano di tutti gl'honori dignità, prerogative, preeminenze, e privileggi, che godono gl'altri Feudatarij, e Giurisdicenti, e Co: titolati della Ser.[ma] Sig.[ria] Nostra, dovendo per tali esser reccognosciuti ad ogn'un, trattati, e nominati in tutti gl'atti e funtioni così publiche, come private. Et perche il Fed: Co: Francesco Miliana come figliolo, e Speciale Procuratore del Fed: Co: Quinto suo Padre ha genuflesso giusta la publica ordinazione prestato nelle mani nostre il debito giuramento di fedeltà nel modo qui sotto espresso alla presenza di quattro nostri Consiglieri, due capi di quaranta, e de Proved. nostri sopra feudi, restando esso tenuto ed obligato a tutti quelli carichi, et oblighi a quali sono soggetti li buoni, e fedeli Vassali; Perciò habbiamo comandato, che gli sia fatto il presente

presente documento d'Investita, qual vogliamo che sia, et s'intenda sempre senza alcun benche minimo pregiud. delle publiche ragioni et di cadaun altra persona. Mandantes de premissis hoc publicum confici documentum, bullaque nostra argentea pendente muniri: Quare mandamus vobis ut omnia in eo contenta observetis et ab omnibus inviolabiliter observari, et in actis Canc. Vestre registrari, publicari presentantique restitui faciatis

Dat. in Nostro Ducc. Pal. die 17. Martij 1701

L. Agostin Barbarigo P.r

L. Tomaso Corner P.r

L. Spiridamo Gritti P.r

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Prov.ri sopra Feudi

Humiliai io Quinto Miliana le mie piu. supplicat. a piedi di S. Ecc.za per ottenere la Giurisd.e ciuile, et criminale minore, e maggiore della Villa di Manzinello della Patria del Friuli, con il titolo di Conte per me, et miei discendenti maschi nati di legittimo matrimonio. Ne hò anco hauuto benigno rescritto li 27. Maggio avanti passato. Ricorro per tanto auanti S. E. E. V. V. supplicandole in essecut. della parte sopradetta dell'Ecc.mo Senato voler à me, et miei discendenti maschi legittimi, et di legittimo matrimonio nati, conceder l'Inuest.ra della Villa di Manzinello, con la Giurisd.e ciuile, e criminale minore et maggiore, et delli beni da me essebiti, contenuti nella stima de 20. Febraro prossimo passato d'Andrea Fragino Perito, il tutto in ragion di feudo Nobile, retto, legale et Giurisdittionale, con tutti li honori, preeminenze, prerogatiue, et altro che godono gl'altri feuda=tarij, tanto più che hò adempito à quanto mi prescriue sua Ser.tà con l'esborso dei ducati Mille nella publica Cecca, et con l'oblig.e

di [illegible] contera lire [illegible] in caso di [illegible], [illegible] e
il sod.to [illegible] di fedeltà et [illegible] ch'è [illegible]
per la conservat.ne et aumento di questa inclita Rep.ca Ser.ma

Adì 20 luglio 1700

Supplica presentata nel Mag.to Ecc.mo sopra feudi dal fed. co. Fran.co Iuliano Procuratore et per nome del fed. co. Quinto Iuliana suo Padre per ottener l'investitura ut intus

Segue il giuram.to di fedeltà

Io Francesco Iuliana di co. e figliolo et Procuratore del fed. co. Quinto mio Padre giuro, et affermo sopra li santi Evangelij di esser e che sarò sempre fedele a V. Ser.tà et al Ser.mo Do: ne mai in consiglio, aiutto, ò fatto sarò contro l'honore et stato della Ser.tà Vostra anzi intendendo che altri volessero esser contro di manifestarlo, opporvi, et impedir di tutto suo potere et di conservar il feudo beni et ragioni feudali mantenendoli ad honore, e buon stato di V. Ser.tà et del Ser.mo Do: Per recuperar le cose perdute presterà contro ciaschedun ogni aggiuto con la persona, col consiglio, et con l'havere come anco permanente faranno li suoi successori, et prontam.te sodisfarà al debito del Vassalaggio prestando tutti quelli servitij a quali sono tenuti li fedeli Vassalli secondo la disposit.ne et consuetudine feudale, et specialmente secondo le leggi, et ordini d'esso Ser.mo Do 1586. 10 Xbre 1587 29 maggio et in occasione d'aperta guerra senza aspettar d'esser chiamato offerirà prontam.te secondo la publica volontà, et per essecut.ne delle suddette leggi il debito servitio et ossequio per l'honore, e stato di V. Ser.tà et del Ser.mo Do: con ogni ardor di spirito.

Segue la parte dell'Ecc.mo Senato

1700. 27 Maggio in Pregadi

S'è distinto e per nascita, e per la propria virtù Co. Quinto Iuliana della

della Città d'Udene. Destinato egli di tempo in tempo alle provinciali cariche, l'ha sempre sostenute con applauso e con lode, dandosi à conoscere nell'oggetti suoi, devoti non diversi da suoi Maggiori, che hanno lasciate memorie degne di se med.^mi Hora però che supplica d'esser fatto Co: con la concessione della Giuriditione civile, e criminale in prima instanza sopra la Villa di Manzinello sotto Udene esibendo oltre l'esborso di D. Mille d'infeudar Beni per l'importar di Ducati tre mille, e più posti nella sudetta Villa. Concorre il Senato col riguardo alla famiglia, ch'è una delle antiche, e Nobili della Città d'Udene, et alle proprie benemerenze ad esaudirlo come lo reputano per degno il Luog.^te e Prov. sopra feudi nelle giurate loro informationi, che confermano oltre la condittione della nascita il merito particolare del supplicante. Però l'andera parte, che gradendosi l'esibitione del sudetto D. Quinto Miliana, sia egli per benignità di questo Cons.^o creato Co: della Villa di Manzinello distante sette miglia e più dalla Città d'Udene, con la Giuridit.^ne civile e criminale maggiore, e minore in prima instanza sopra la sudetta Villa di Manzinello, riservatane l'appellat.^ne al Luog.^te d'Udene.

Doverà al Mag.^to sopra feudi ricever le solite Investiture in conformità per se, figlioli discendenti maschi nati di legitimo Matrimonio, con condittione che mancando la linea mascolina s'intendano devoluti in publico i Beni tutti infeudati, i quali dovevano esser mantenuti liberi, formandosi dal sudetto Miliana à quest'effetto costituto d'hipotecar tutto il resto della sua facoltà, si perche in caso che in occasione di devolutione venissero tutti, ò in parte evitti per causa d'attioni anteriori havessero ad esser reintegrati.

Et da mò sia commesso al Mag.^to sopra feudi di far passare al Conser.^r del deposito li Ducati Mille che saranno esborsati dal sud.^o Quinto Miliana per rimaner à publica dispositione.

Gio: Fran.^co Giacomazzi Nod.^o Ducal

Segue la nota de Beni

Laus Deo Adi 20 Febraro 1700

Stima degl'infratti beni posti nella Villa e pert.a di Manzinello, che il Nob. S. Quinto Miliana espone in feudo al Ser.mo Prencipe fatta da me sottoscritto publico Perito della Città d'Udene, et Patria, quali beni sono anco descritti nella pol.a io corrente essibita per il detto S. Miliana che sono gl'infratti due Mati, denominati primo e secondo, tenuti dagl'infratti suoi Coloni, col Nome del Signore, come segue

Primo Mato

Un sedime serrato loco e foco, con Case coperte di coppi, posto in detta Villa di Manzinello, per mezo il publico Pozzo, tenuto ad affitto da Dom.co Paulino Colono, confina a levante sedime del V. Monast.o di S. Bernardino d'Udene, mezo giorno strada publica, ponente altra strada publica detta Pareglavia, et a tramontana braida di questa ragione, qual sedime con dette Case, tratto il terzo delle fabriche conforme al praticato da me stimato in tutto qual sedime è di Campi uno T.e 37 ½ dico tutto —— d. 374 L. 5 —

Una braida detta lo sedime A. L. V. confina a levante il sudetto V. Monasterio di S. Bernardino, mezo giorno, et a ponente strada publica, et tramontana parte detto V. Monast.o et parte li Nobb. SS. Gio: Gioseffo et fratello Sgueri di quantità di C. 3 ¾ T.e 32 a d. 80 il Campo Val —— d. 310 L. 4 S. 15

summa —— d. 684 L. 4 S. 15

Una braida detta di strada Pareglavia A. L. V. confina a levante strada publica mezo giorno li già detti SS. fratelli Sgueri pon.e heredi q. S. Pietro Boschetti di Cividal di Friuli, et a tramontana il Nob. S. Sebastiano Florio di C. $\frac{3}{4}$: 38.

Pezzo

Pezzo di terra detto la via di S. Stefano A. L. V., et anco à detto la metta, confina à levante con detto S. Miliana mezo giorno Nob: S. Vittorio, ponente con terre del med.mo S. Miliana, et Tramontana strada publica di — — — — — — — — — — C $\frac{2}{4}$ = 117.

Altro pezzo di terra detto pur in via di S. Stefano A. L. V. confina à levante il Nob: S. Caisello, mezo giorno con detto S. Vittorio, ponente con prati di diversi particolari, et tramontana strada publica di C — — — — — — — — C $\frac{2}{4}$ — : 116

Altro pezzo detto anco in via di S. Stefano A. L. V. confina à levante terre di rag. di d.o S. Miliana, mezo giorno d.o S. Vittorio, ponente d.o S. Co: Caisello, à tram.a strada publica — — di C $\frac{3}{4}$: 2

Summa C 8 $\frac{1}{4}$: 207.

Pezzo di terra detto la metta dei prati A. L. V. confina à levante con li già detti SS. Soneri, mezo giorno con terre dello stesso S. Miliana, ponente prati di particolari, et tramontana esso S. Miliana di quantità di — — — — — C $\frac{3}{4}$ — : 38

Pezzo di terra detto la braga A. L. V. confina à levante, e mezo giorno strada publica, ponente d.o S. Vittorio, et tramontana con li SS. Nuoli, e fratelli Sella di — — — — C $\frac{1}{4}$ — : 70

Summa — C 2 : 108
l'altra summa C 8 $\frac{1}{4}$ 207.

Summa C 10 $\frac{2}{4}$: 105

A L. 50. il campo l'un per l'altro Val ——— L. 531 S 1 : 11
l'altra addietro summa ——— L. 684 S 4 : 3
Summa il p.o Maso tenuto ad affitto dal Laulino — L. 1216 S — : 2

Secondo Maso

Un'altro sedime serbato loco e foco posto nella predetta Villa di Manzinello per mezo la Chiesa, con Case coperte di coppi, tenuto ad affitto da Lonardo e fratelli Beltramini, confina a' levante strada publica, mezo giorno con li Nobb: Sri: Co: Ricoli, ponente strada publica detta Baveglavia, et a' tramontana altra strada, qual sedime è di C. - 2/4 T.e 60. da' me stimato con le case, detratto il v.o delle fabriche al solito tutto val ——— D. 374 L 4 —

Una braida dell'Ancona A. L. V. confina a levante parte li Sri Stella, et parte pezzetto di detto fu Cormignana, mezo giorno col d.o S.r Floro et parte col sudetto S.r Tritonio, ponente con terre del med.mo r. Miliana, et tramontana strada publica di C 7. T.e 69.

Pezzo di terra detto Spinaz A. L. V. confina a' levante parte con la V. Chiesa di S.ta Maria di Corte di Cividal, e parte li Cucchi, mezo giorno con li stessi, ponente col sudetto [illegible] nasterio, et tramontana strada di — — — — — — — — — C 7.e 80.

Braida detta delli Soretti A. L. V. confina a' levante con detti Sri Moreri mezo giorno con detto V. Monast.o, ponente li sudetti Sri Di Zucco, et tramontana li sudetti Sri Moreri di ——— C 1 2/4 T. 175.

Summa C 10 3/4 T. 14.

Campo detto della Manzanizza A. L. V. confina a' levante con il rivo detto Manzanizza, mezo giorno d.o S. Co. Mizelli, ponente e tramontana col predetto S.r Tritonio di ——— C: T.e 43.

Pezzo di terra detto il Campo in via di Molin A. L. V. confina a' levante detti Sri Co. Ricoli, mezo giorno con la Manzanizza, ponente strada publica, et tramontana col d.o S.r Boschetti C. 3/4 T.e 50.

Altro pezzo detto pur in via di Molin A. L. V. et anco la Badia, confina a' levante parte con detti Sri Di Zucco, mezo giorno con detto S.r Boschetti

ponente

ponente, e Tramontana con detti sig.ri Saella — C. 1¼ T.e 107.

A braida detta in via d'Aquilea detta la braga d.L.V. confina a levante il detto s. Boschetti, mezo giorno detti s.ri Rouevi, ponente con li gradi, et Tramontana con detto V. Monast.o di — — — C. 4

Altra braida detta in via d'Aquilea d. L.V. confina a levante strada publica mezo giorno col Levevazzo, ponente d.o s. Tittonio et Tramontana a detti s.ri Rouevi d. — — — — — — C. 2 T.e 60.

Summa — C. 10¼ T. 65

L'oltraitta summa C. 10¾ . 114

Summa C. 21¼ . 69.

Pezzo di terra detto campo delli Sposi, o vero in via di Lucotto d. L.V. conf.a a levante detto s. Tittonio, mezo giorno strada di Lucotto, ponente grava della Torre, et tramontana pradi di diversi particolari d. — — — — — — — — C. 1 T.e 42.

Pezzo detto prado di S. Steffano d. L.V. confina a levante strada publica mezo giorno il sudetto s. Florio, ponente con le predette Grave della Torre, et tramontana detti s.ri Rouevi d. — — — C. 2¼ T.e 12

Pezzo di terra detto il pradatto di sotto d. L.V. confina a levante con la via d'Aquilea, mezo giorno con detti s.ri Rouevi, med.te una braida detta la Gravina, ponente con la Communigna, o vero il Levevazzo, et a tramontana il d.o s. Tittonio d. — — C. 1 T.e 96.

Summa C. 5¾ . 2 —

La qui adiet. summa C. 21¼ . 69

a d. 50. l'un per l'altro Val — — — — — — d. 1341 s. 13 g. 15.

Altro pezzo di terra in dette pert.e detto anco pradatto di sotto, tenuto ad affitto da Dom.co Sottoselva di Sottoseliano, confina a levante strada publica detta via d'Aq.a mezo giorno Communigna, ponente, et tramontana

con detti S.ri Agnevi S. ------ Ciª Tic.a

a D. 48. ------------ D. 77 L 5 s 17.

Summa il vallor delli campi di questo Maso — D. 1419 L 13 s 8.

Il valor del sedime di questo Maso ——— D. 374 L 4.

Summa il vallor di questo secondo Maso — D. 1749 L 1 s 4.

Tenuto dalli Beltramini e Bol sottoselua

Summario

Il primo Maso tenuto ad affitto dal Paulino Val — D. 1216 L. s 2.

Il secondo Maso tenuto dalli fratelli Beltramini, et

de Domenego sottoselua insieme ——— D. 1794. L 1 s 4.

Suma il valor di detti beni d'essi due Mali — D. 3010 L 1 s 6

Così che dunque li sudetti beni da me stimati importano come sopra ducati tre mille dieci Juna s 6. quali il detto Nob. S.r Quinto Miliana intende infeudare alla Ser.tà del Prencipe

Andrea Corradino Perito

Nos septem Dep.ti Civitatis Vtini

Fidem facimus supraiptum Egregium D. Andream Corradinum esse publicum Peritum, ut patet in Civitatis annalibus in quorum.

Vtini die 21. Februarij 1700

Nicolaus Aloy Civis Canc.

Nos Antonius ... leo pro Ser. Venetiar. Dep.ª

Locum.t Ecc.lis Patriæ Fori Julij

Fidem facimus, et attestamus supraiptum Sp. D. Nicolaum Aloy, talem esse, qualem se facit ideo in quorum.

Vtini die 21. Feb. 1700

Jo. Bapta Vicent. Nob. Cr.

Segue

Segue il constituto annotato in Mag.to

30 Zugno 1700

Constituito in off.o il S. Fran.co Milliana figliolo, e Proc. del S. Quinto Milliana Suo Padre, appar procura in atti di D. Paolo Sistulario Nod.o publico d'Ud.e de di 20. Marzo prossimo passato con la legalità dell'Ill.mo et Ecc.mo S. Luog.te d'Ud.e de di 21 detto, et in essecut.ne della parte dell'Ecc.mo Sen.to senato de di 27. Maggio prossimo passato, obliga solenem.te tutti li suoi beni presenti, e venturi, attioni, e ragioni che ha, et quovismodo aspettar li potessero per manutent.e delli beni da lui infeudati nella Villa di Manzinello, promettendo in caso d'estintione della sua linea di quelli sempre mantener liberi, et - nco in caso d'evittione, o mancanza de med.mi per qualche debito dotte, fideicomisso, o altro promette con altretanti de suoi beni di supplire per la summa, e quantità espressa nella Stima de di 20. Febraro prossimo passato d'Andrea Coradino Perito

Io Francesco Milliana come Procurator del sudetto mio Padre aff.o quanto di sopra

L. la Carz.a T. 130

Andrea Tiepolo Seg.rio

Adì 16 Mag.o 1701 in Udine

Presentata per parte del fed: S. Quinto Milliana da' G. Pietro Bertoli con le lettere del Mag.to Ecc.mo Fed. sopra feudi di 30 Marzo passato all'Ill.mo et Ecc.mo S. Luog.te et poscia di suo ordine in quest'off.o de feudi a me Nod.o, si per il dovuto registro come per l'effetto del possesso in d.e lett.e comandato, onde pratticato da me il possesso med.mo in detta Eunvidio.ne di Manzinello con le forme solite, et fatto i dovuti registri nel med.mo le fu restituita ad hoc.

Fran.co Forni Nod.o
ai Feudi S.

Cassio

Serenissimo Prencipe

Riconoscendo in ogni età mediante le rinouatiue Inuestiture l'alto Dominio di Vostra Serenità La Fedelis.ma Famiglia Cassio della Patria del Friuli possede i Feudi di Zegliaco, Codroipo, e Villetta di Sella con Giurisdizione Criminale, e Ciuile maggiore esercitata in ogni tempo con ossequiosa rassegnaz.e alle Publiche Leggi regolatrici dei Feudi:

Fù il Feudo di Codroipo, e Villetta di Sella sin ne remoti Secoli aquistato con grauosi esborsi dagli Auttori della detta deuotissima Famiglia auente i suoi titoli primitiui dai Prencipi di Gorizia, indi nella turbazioni dei Dominij nel 1509. questo Feudo, fù assogettato spontaneamente dalla Famiglia pred.a al alto Dominio della Serenis.ma Repub.ca per senso di sua sudita predilezione alla Veneta Souranità.

Delle antiche benemerenze di essa Famiglia memmore la clemenza dell'Ecc.mo Senato l'anno 1647. accogliendo il volontario esborso di D. 1700. eresse in Contado la Giurisdizione di Codroipo, e Sella repristinando ad essa il Criminal maggiore allora opposto dai Camerali Ministri d'Udine difesi dalla Fiscalità mà licenciati con solenne giudizio dell'Ecc.mo Ecc.mo Col. Leggio, e recentemente osseruando al debito proprio dei Feudatarij di preseruare i diritti Feudali incontratti auendo a proprie spese grauissimi Giudicij auanti la maestà dell'Ecc.mo Ecc.mo Colleggio, e Successiuamente del Consiglio di 40. C.V. a fronte della Reu.ma Curia d'Udine hanno il conforto di auer repristinato al

Feudo stesso la distratta prerogativa del suo Juspatronato Laico della Pieve, e del Chiericato di Codroipo.

Affidati li fedeliss.i Consorti Cossio alla Publica costante munificenza umilmente implorano la Sovrana permissione di staccare dal proprio Feudo di Codroipo la Giurisdiz.e e titolo annesso della sola Villa di Sella, che non hà Beni, ne fondi annessi, e quella trasferire ad altra Famiglia Nobile di Udine ridotta in trè soli individui di età avanzata col patto, e providenza ristretto ai soli Maschi a tenore delle proprie antiche, e recenti Investiture.

Un tal atto, che implorano dalla Sovrana autorità secondo le Leggi, e precedenti esempj ristorerà in parte l'animo de ricorrenti dalle sofferte contenzioni per la preservazione de Feudali diritti, che sempre vengono a rifondersi in accrescimento del Publico Patrimonio Grazie.

1772. 9. Aprile in Collegio
Che sia rimessa ai Savij
Consiglieri

ß Marin Michiel.	ß Vicenzo Barbon Morosini.
ß Gabriel Marcello.	ß Zorzi Emo.
ß Bortolo Gradenigo p.mo	ß Bernardo Emo.

Illico

D'ordine dell' Ill.mo Mag.to sopra Feudi informi giusto le Leggi
Lo stesso faccia il Luogotenente di Udine.

Anzolo Maria Giacomazzi Sec.rio

Serenissimo

Cossio

Serenissimo Prencipe.

La Feudataria Famiglia de Co: Cassio del Friuli per proprij onerosi Aquisti possidente li Feudi Giurisdizionali di Zegliaco, Codroipo, e Villa di Sella, nella quale picciola Villa non hà ne Fondi, ne Beni, ne rendite annesse, a motivo di raccogliere un qualche compenso delle gravose spese giudiciarie soferte per repristinare al Feudo di Codroipo il Juspatronato di quella Pieve, e Chiericato, tutelando li feudali diritti, et in conseguenza l'alto diretto Dominio di Vostra Serenità, ora suplichevole implora in conformità delle Leggi il Sovrano benigno permesso di poter distacare dal suo Feudo di Codroipo ed alienare a Nob: Famiglia d'Udine la Giurisdizione, che hanno nella detta Villa di Sella con annesso il titolo di Conte, ed il memmoriale 9: Aprile decorso da essa Famiglia a tal oggetto umiliato al Trono di Vra Serta fù rimesso alle informazioni del Magto Nro, e del Luogte della Patria.

Esaminati da Noi li fatti, e documenti enunciati nel memmoriale li troviamo pienamente conformi alla verità, e riconosciamo, che li Co: Cassio con la Giurisdizione Civile e Criminale di Codroipo, Feudo distinto dall'altro maggiore di Zegliaco hanno pure annessa ed unita la Giurisdizione sulla Villa di Sella: cioè il dirito di giudicare le questioni Civili, ed i casi Criminali a tenor delle loro Investiture, salva sempre

L'appellazione al Luogotenente.

Del loro antichissimo titolo lucrativo, e continuato possesso Giurisdizionale convertato anche sulla Villetta di Sella consta dall'aquisto 1476. 19. Aprile per essi fatto dagli antichi Co: di Gorizia; consta dalle Originarie Investiture Venete 1489. 9. Luglio, 1597. primo Marzo, 1648. primo Gennaro, 1751. 4. 7mbre, e correlative notifiche, quali abbracciando Giurisdizioni, Prodi, e Rendite nelli Feudi di Zegliacco, e Codroipo manifestano insieme, che nella Villa di Sella Li Co: Cossio non posseddono se non la semplice Giurisdizione, il che si conferma ancora dalle diligenti Responsive del N: H: Rappresentante Priuli 1770. 20. Maggio, e dalla trasmessa fede giurata del Paroco di Madrisio.

Di limitato mommento per verità riteniamo essere questo loro titolo, e possesso Giurisdizionale in Villa di Sella, poiche egli non si estende, senon a giudicare questioni, e varj casi, che possono per aventura succedere frà sette sole Famiglie di numero componenti in tutte sessantanove Anime, come resulta dalla recente Relazione del Dacio Marina 1771. 12. Gennaro.

Questo dunque è il soggetto unico di tale vendita strettamente aligata al Sovrano consenso, che sempre deve nei Feudali Contratti precedere a quello de Contraenti: e li Aquisitori designati dal suriferito Ius Feudale

Cossio

contemplando le gravi spese giudiciarie, e la ragione di un qualche respiro, e compenso con fondamento, e verità addotta dai Ricorrenti Coo: Cossio, perciò si com:piacia per senso consueto di paterna Delazione esau:dirli, la vendita può eseguirsi sempre, che sia fondata sulla base di un Sovrano Decreto, che la permetta, il quale naturalmente contiene implicita la condi:zione, che non vi sia pregiudizio del Terzo. In conse:guenza di che dopo concluso a favor delli Tre Fratelli Belgrado d'Udine il desiderato aquisto, e da Noi ap:provato sarà ulterior parte del nostro dovere divenire alla Investitura degl' aquirenti a tenore, et in conformità delle precedenti Cossio, ~~nella parte, che riguarda~~ la Giurisdizione in Villa di Sella col titolo di Conte senza fondi, ne rendite annesse di ragione Cossio, e sarà ripet:tito il Lato, e Providenza ristretto per se, e discendenti Maschi Belgrado, al qual atto di investitura doveranno per Legge precedere le Informazioni de Spp: Fiscali di Serenissima Signoria, e quelle del Consultore, et inserirsi le consuete clausole salutari, che ga:rantiscono le ragioni tanto di Vostra Serenità, quanto di qualunque privata Persona. Grazie

Dat Dal Mag.to de Prov.ri Sopra Feudi Li 25. Maggio 1772.

Girolamo Venier Proc.r Proved.r ai Feudi con giuram.to

Anzolo Dolfin primo Proved.r con giuramento.

Benetto Valmarana Proved.r con giuramento.

Giorno di Mercordi 8. Aprile 1772.
Indizione Quinta

Fatta in Codroipo presenti &c.

Costituiti li Nobb: SS.ri Co: Ascanio, Francesco, e Giuseppe q.m Nob: S.r Co: Nicolò Cossio, ed il Nob: S.r Co: Pier Girolamo Paulo q.m Nob: S.r Co: Tomaso per Cossio Conti, e Giurisd.ri del Contado di Codroipo qui presenti in ogni miglior modo, via, e forma, che ponno, e sano creano, e costituiscono in Loro Procuratore il Nob: S.r Co: Gulielmo Giovanni Daniele q.m Nob: S.r Co: Tomaso Cossio sud.o a poter in di Loro nome presentarsi avanti qualunque Ecc.mo Mag.to, Cons.o, e Collegio, ed anche a Piedi di Sua Serenità per domandare, ed ottenere la permissione di vendere la Giurisdizione della Villa di Sellà sogetta a questo Contado alli Nobb: SS.ri Giuseppe, e Fratti q.m Nob: S.r Orazio Belgrado della Città d'Udine, passare a stipular qualunque necessario contratto, e fare quanto far potrebbero essi Nobb: SS.ri Costituenti, come personalmente intervenissero e fossero cose tali, che dovessero esser presenti a ogni cosa, ancorche si ricercasse mandato più amplo, e più speciale, che in questa s'abbi il tutto per espresso, e specificato. Promettendo detti Nobb: SS.ri Costituenti, che tutto ciò verrà fatto, agito, ed operato in tale proposito d'aver il tutto per fermo, rato, e grato per sempre, ne mai di contradire, ne contravenire sotto obligazzione d'ogni di Loro

Cossio

dale con titolo di Conte in Villa di Sella senza Fondi
ne Beni annessi, si rileuano essere li trè Fratelli Giusep=
pe, Bernardino, e Vicenzo figlioli del q.m Orazio Bel=
grado Nobili antichi di Udine, ne quali soggetti ab=
bondano i requisiti di Civil Condizione, e della com=
moda fortuna costantemente richiesti dalle Leggi,
e dalle Publiche massime in questa Classe di aquirenti.

Dipende pertanto affatto dal Sovrano Clementis.°
beneplacito di V.ra Serenità il permesso implorato dalli
Co: Cossio di poter questo suo Jus alienare. Perche
la Statutaria Legge 1586. 13. Decembre unisono alle
altre, non che alle opinioni dei Feudisti, e confermata
dal esempio di frequenti Decreti; proibendo espressa=
mente le arbitrarie uendite d'ogni sorta di Feudo
senza il Publico rispetivo assenso; include a fauor
de passidenti l'implicita Libertà; e titolo di alienarli
sempre che l'assenso Publico ui preceda.

Non rissente in questo caso Detrimento alcuno
l'interesse, e il Dominio direto di V.ra Serenità, poi=
che ad egli come l'ombra il corpo segue sempre questo
Jus Feudale qualunque ne sia il possessore. Anzi da
tale passaggio nel caso presente sorge una presun=
zione più fauorabile al Publico, in uista delle future
Deuoluzioni: Perche la Famiglia Cossio composta di

Due Linee, quali hanno frà di Loro reciproca azione di succedere, e di esse una hà tre Fratti; uno de quali amogliato con Due Maschi d'anni 13. e 18., e l'altra Due Fratti di florida età senza matrimonio. Mentre La Famiglia Belgrado dessinata all'aquisto è ristretta nelli trè soli Fratelli Maschi sunominati dell'età d'anni sopra trenta, e quaranta tutti senza matrimonio.

Non hà neppure veruna conseguenza di danno La futura posterità Cossio, perche non si tratta di alienare un solo Palmo di Terreno, ne alcuna fissa vendita, mà il solo Ius d'essere Giusdicente con titolo di Conte quanto alla giudicatura di sette povere Case di Villici, dal qual esercizio Giurisdizionale, per la Responsive citate del Luogotenente, e per La giurata fede del Cancelliere veniamo assicurati, che piutosto dispendio in vece di utilità ne deriva; di modo che vanisar non sappiamo nella aquirente Famiglia Belgrado già decorata di antica Nobiltà, senon l'onesto fine, che i pochi Uomini di Sella, quali sono tutti suoi affittuali, e Colloni piutosto abbiano a dipendere dalla propria, di quello, che dall'aliena Feudale Giurisdizione.

Per gli addotti riflessi pertanto si riconosce non opponibile dalla mansione, ed Offizio Nostro il Permesso suplicato, e quando La Sovrana Clemenza particolarmte

contemplando

Coppia

q.m Nob: S.r Co: Nicolò, e li Nobb: SS.i Co: Danielo, e Pier Girolamo q.m Nob: Sig.r Co: Giandomaso tutti Cassio Giurisdicenti del Contado di Codroipo, e nel miglior modo, via, e forma, che ponno, e sano, fanno, creano, e costituiscono in suo vero, legitimo, ed indubitato Procuratore speciale, Nunzio, e Commesso il Nob: S.r Girolamo Gastaldis da qui absente, dimorante nell'Inclita Città di Venezia, mà come fosse presente, et il carico accettante, onde possa in di Loro nome comparire avanti qualsisia Ecc.mo Mag.to, e studio, dando allo stesso facoltà di poter renonciare, ed assolutamente vendere in relazione al Venerato Decretto dell'Ecc.mo Senato 26. Novembre pros.o pas.o 1772. La Giurisdizione di Sella alli Nobb: SS.ri Giuseppe, e Fratelli Belgradi q.m Orazio della Città d'Udine, e ciò passa farlo con private scritture ancora, et il tratto di tale vendita impugnarlo, e fare alli medesimi nomine, ut supra la final remmissione per tal causa in forma &. Insomma far tutto quello far potrebbero detti SS.ri Co: Costituenti in tale proposito, ancorche fossero cose tali, che ricercassero mandato più speciale Promettendo detti SS.ri Costituenti aver per sempre rato, grato, et valido tutto ciò, che dal detto Sig.r di Loro Procuratore verrà fatto, agito, ed operato in

tale particolare, così §

Presenti D: Claudio del Zotto, e Vicenza Leuisa Testij

Francesco Mazzorini Nod.º di V. A. ext.

Cost.

e volontariamente dichiara di contentare, come esecutivamente al Decreto dell'Ecc.mo Senato 1772. 26. Novembre emanato sopra dispacio dell'Ecc.mo Luogotenente d'Udine, e scrittura di questo Ecc.mo Mag.to sia dalla Venerata sua autorità concessa la competente Investitura alli Nobb: Fratti Belgrado d'Udine della Giurisdizione Feudale di Sella col titolo di Conti quale per avanti era annessa all'Investiture de Fedeli Coo: Cossio, come Feudatarij di Codroipo, e ciò stante le cose tutte fiduciariamente, ed onorevolmente concordate trà essi Feudatarij, e li Nobb: Belgradi, a quali relativamente al citato Decretto 26. Novembre li predetti Coo: Cossio liberamente cedono, e rinunciano la detta Giurisdizione Feudale sopra la Villetta di Sella, ora permessa distaccarsi dal Feudo di Codroipo, et sic &c.

Cossio

Loro avere in ampla, e solenne forma, cosi

Presenti Claudio de Rossi, e Zuanne Doso detto Libri Testi

Dei actis suis Franciscus Mazzorini

V. A. Not. dext. in fidem

Nos Bartholomeus Gradenigo S.ry

Locumtenens Generalis Patriæ Fori Julij

fidem facimus, et attestamur, suprascriptum Dnum Franciscum Mazzorini talem esse, qualem se fecit, ideoque in quorum

Utini Die 11. Aprilis 1772.

L. S.

Richardus Laderni V. Ord.s Pref.

1772. 26. Novembre in Pr.

Sopra la suplica presentata alla Signoria Nostra de Coo: Cossio del Friuli, possidenti Feudi Giurisdizionali di Zegliano, e Codroipo, non meno che quello della picola Villa di Sella, nella quale per altro non esistono Fondi, ne Beni, ne ritragono alcuna rendita, col qual memmoriale impetrano dalla Publica autorità il permesso di poter distaccare dal proprio Feudo, ed alienare alla Famiglia Nobile Belgrado la Giuris: dizione predetta della Villa di Sella, con annesso il

titolo di Conte, informa l'attual Rappresentante d'Udine, non meno che il Mag.to sopra Feudi. Ambi ritoccando il merito conciliatosi dalla pred.a Famiglia Cossio nel tuttelare con gravi dispendij li proprij Feudali diritti; et in conseguenza l'alto Publico Dominio sopra de medesimi indicano esaudibile il ricorso aggiongendo il Zelo del Mag.to non esservi in questo proposito Legge opponente, trattarsi di solo titolo Giurisdizionale sopra di sette sole Famiglie componenti essa Villa, ne risentire in questo caso detrimento alcuno l'interesse ed il Publico diretto Dominio, anzi un utile presunzione rispetto al passaggio di essa semplice Giurisdizione dalle Due Linee Cossio in ora esistenti a quella sola Mascolina delli Fratelli Belgrado. Il Senato però in vista delle cose esposte trova d'annuire all'instanza, colle Clausole tutte per altro, e modi sugeriti dall'antecedenza Lodevole del Mag.to, e come è solito usarsi in simili concessioni.

Francesco Vucelli Nod.o D.l

Codroipo li 4. Gennaro 1773. Presenti;
Costituiti personalmente presso me Nod.o, e delli sottoscritti Testimonij li Nobb: SS.i Co: Ascanio Francesco, e Giuseppe

q.m

Coppia

Copia

Adì 16. Genn.ro 1772.

Costituito il Sig. Dno Gerolamo Gastaldis, come Proc.r delli nobb. Sig.ri Co: Ascanio, Franc.co e Giuseppe q.m Nob. S.r Co: Nicolò, e delli nobb. Sig.ri Co: Daniele, e Pier Antonio q.m Co: Gio: Tomaso tutti Cossio Giurisdicenti del Contado di Codroipo, appar Procura de dì 4: Genn.ro cor.te in atti di D.o Franc.co Mazzorini Nod. di V.ra Autt.à, con sua legalità del Reggim.to d'Udine del giorno x. d.o, con facoltà, come in essa, e volontariam.te dichiara di contentare, come esecutivam.te al Decr.to dell'Ecc.mo Sen.o 1771. 26. 9bre emanato s.a dispaccio dell'Ecc.ma Luogotenenza d'Udine, e sotto di questo Ecc.mo Mag.to sia dalla veneranda sua Autorità concessa la competente Inv.ra alli nobb. Sig.ri Giuseppe, e Fratelli Belgrado q.m Orazio della Città d'Udine della Giurisd.ne Feudale di Sella col Titolo di Conte, quale per avanti era annessa alle Inv.re de Feud. Co: Cossio, come Feudatarj di Codroipo e ciò stanti le cose tutte fiduciariam.te, et onorevolm.te concordate trà essi Feudatarj, e li Nobb. Belgrado, a quali relativam.te al citato Decr.to 26. 9bre li pred.ti Co: Cossio liberam.te cedono e rinunziano la d.a Giurisd.ne Feudale s.a la Villetta di Sella, ora permessa distaccarsi dal Feudo di Codroipo. et hoc L 6:4:, che esigeranno da d.i Sig.ri Belgrado annualm.te con titolo Feudale, et sic

Girolamo Gastaldis, come Proc.r et s.a aff.mo

Tratta dal not.o cor.te esist.e nel Mag.o Ecc.mo s.a Feudi:

Luigi Volpi Nod.o F. Seg.rio

[illegible]

Collo .

Coffio.

ad
libus
icestoro
Tend.
nato
roni
ffa
in
rato
situoz
cto a
. del
Trua
mogtsue
dallo
to ila
renito
sona
e
lia
18
to all
to
Inesova
Giro
fe
do

a
ffor
re

mode
ro
eon

Coffio.

Coppia

1648

Franciscus Mollino Dei gratia Dux Venetiarum etc. Universis et singulis Rectoribus, Magistratibus, Iusdicentibus, offitialibus nostris et presertim Locumtenenti Patrie Fori Iulii, et successoribus significamus. Come hauendo li Proveditori Nostri sopra Feudi con l'auttorità che tengono dalla Signoria Nostra col Senato inteso l'humile e riverente instanza del fedel Nostro Andrea e Danielle fratelli Gari devotissimi Feudatarii della Repubblica Nostra, Dimandanti riverentemente in essecutione della parte del Senato Nostro 15 febraro prossimamente passato per essi, et loro descendenti maschi legitimi l'Investitura per ragion di feudo del Criminal maggiore, da esser riunito al Castello di Codroippo, et Case di sotto nella Patria Nostra del Friuli, con le solite appellationi al Luogotenente Nostro d'Udine col titolo di Conti di detto Castello, con tutti li privileggi, prerogative e preheminenze che godono gl'altri Conti della Patria et dello stato Nostro, et di più della Casa dominicale posta in detto luoco di Codroippo di valor di ducati quattro mille, quale essendo di loro propria ragione libera d'ogni aggravio e conditione si hanno obligati, et obligano volontariamente che sij et s'intendi esser real feudo, et per tale riconosciuto dalla Signoria Nostra, soggetta in tutto e per tutto alle leggi feudali, hauendo essi effettivamente esborsato li ducati mille settecento correnti da essi esibiti, metà nella Cassa Nostra nella Cassa del Conseglio di Dieci, metà nella Cassa Nostra del Deposito, et l'altra metà nel Banco del Giro per Nostro del Deposito, et l'altra metà nel Banco del Giro pubblico, come appar dalla copia delle partite di esso Banco passato che saranno qui sotto registrate. Onde che hauendo detti Proveditori Nostri stimata giusta e ragionevole la sudetta instanza, et osservato quanto conviene in tal proposito, et tolte anco le solite et convenienti informationi degl'Avocati Nostri Fiscali, et Sindici in dure con estinione delle scritture a tal effetto presentate Habbiamo col tenor delle presenti et con ogni miglior modo in essecutione della parte del Senato sopradetto 16 febraro prossimamente passato Investiti per ragion

di feudo li sopradetti fedd: Nostri Andrea et Daniel fratelli Colli del Criminal maggior, da esser riunito al Castello di Codroippo et Case di Sella nella Patria Nostra del Friuli, con le solite appellationi al Luog.te Nostro d'Udine, e come godeuano per auanti col titolo di Conti di Codroippo, in modo che li sudetti Colli et loro discendenti maschi legitimi successori del detto feudo, habbino et godino il detto titolo di Conti di Codroippo, con tutti li priuileggi prerogatiue, e preheminenze che godono gl'altri Conti della Patria et dello stato Nostro succedendoli in oltre della Casa Dominicale posta nel detto loco di Codroippo di valor di ducati quattromille, quale essendo di loro propria loro ragione libera d'ogni aggrauio et conditione, s'hanno contentati volontariamente di riconoscerla et riceuerla per ragion di vero feudo et proprio come beni fatti della Sig.ria Nostra conforme in tutto, et per tutto alle leggi Nostre feudali, alla manutentione della qual Casa et prezzo sud.o restar debbano obligati tutti gl'altri loro beni presenti, et futuri et nel resto in tutto e per tutto come in detta parte del Senato Nostro, alla quale relatione si habbia. Douendo alli fedd: Nostri Conti Colli, et loro legitimi discen=denti ut supra per semplice recognitione del presente feudo corrisponder annualmente a Noi et Ser.mi Successori para due Leuriere al tempo del Carnouale, et perche il sopradetto fed: Nostro Conte Andrea Collo tanto per nome suo, quanto per nome del sopradetto fr: Daniel suo fratello ha genuflesso giusto la publica ordinatione, prestato il debito giuram.to di fedeltà nelle mani Nostre coll'assistenza de quattro de Nostri Consiglieri, due Capi di 40; e delli detti Proueditori sopra li feudi nel modo qui sotto espresso restando alli tenuti et obligati con li loro discendenti come di sopra à tutti quelli Cariche et oblighi, à quali sono tenuti li buoni e deuoti Vassalli et feudatarij della Signoria Nostra conforme alle leggi feudali; Però habbiamo comandato et comandiamo che à perpetua memoria gli sij fatto

et

il presente documento d'Investitura per la voglamo che
sij et s'intendi sempre senza pregiud.° alcuno delle publiche
ragioni et di cadaun'altra persona. mandantes de premissis
hoc publicum confici documentum bulla que nostra argentea
pendente muniri. quare mandamus vobis ut supra omnia
in ea contenta observetis et ab omnibus inviolabiliter
observari et in actis Cancellarie vestre registrari, publicari,
presentantique restitui faciatis
Dat. in nostro D.le Pal.o die 4 mensis Januarij Ind.e 15: MDCXXXXIIX
Z Alessandro Zorzi }
Z Antonio Barbarigo } Prov.ri sopra Feudi
Z Angelo Marcello }

1648 15: febraro

Che l'essibitione fatta alli Proveditori sopra feudi da S. Andrea,
e Daniel Conti de ducati mille settecento correnti da contarsi
imed.e tutti in una volta, perche all'investitura li sia concesso
il Criminal maggiore con le solite appellationi al Luogot.e
d'Udine da esser rimesso al Castello di Codroippo e Case di sotto
anticamente aquistati dai loro Auttori come godevano per
avanti, sia per auttorità di questo Conseglio accettata et approbata
dovendo insieme intendere il med.mo Feudo eretto in Contea
in modo che li sudetti Conti et i loro discendenti maschi
legitimi successori nel detto feudo habbiano e godano
il titolo di Conti di Codroippo con tutti i privileggi, prero-
gative e preeminenze che godono li altri Conti della
Patria e dello stato sottoponendo però alli i feudo
come li offeriscono la loro Casa dominical posta in
Codroippo di ragion loro libera, che eccede il valor di
ducati quattromille, con restar obligati tutti li altri
loro beni presenti, e futuri per la manutentione
di essa Casa nel prezzo sopradetto conforme in tutto
e per tutto alle scritture d'essibitione et risposte
hora lette

Ventura Ricardo Nod.o Ducal

ratta dal giornal dei Conservator del deposito in zecca.
. 6 1648 a 13 detto
Per Cassa di V. C. conti à parte per Bianchi à offo de Provveditori sopra Feudi ducati ottocento, e cinquanta contadi dai S.S. Andrea et Daniel Colle di esso in essecutione di parte dell'Ecc.mo Senato 15 Febraro, saldato à conto delli ducati mille cinquecento correnti per ottener Investitura in feudo con titolo di Conte del Castello di Codroippo e ... nella Patria del Friul con auttorità Criminal maggior con privileggi prerogative, e preeminenze come godevano li precessori e con l'appellatione ... et obligatione in feudo dello ... in d.o Castello, et promissione di manutentione, giusto tutto al ... detta parte — — — — J. 85
Per Banco del Giro à offo detto ducati otto=cento cinquanta li girano per f. 708 d. 8 B. V. scritti in detto à 20 marzo passato dal Ser.mo Andrea detto per supplimento in essecutione in tutto come sopra — J. 85
... Capello, [illegible]
Sebastian Steffani scontro

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri
Il Castello di Codroippo con tre due ... di villa fù anticamente acquistato come liberi dalli Auttori di noi Andrea, e fratelli ... humilissimi servi dell'Ecc. ... et goduto per tale fin l'anno 1558 al qual tempo fu riceuuta Investitura dall'Ill.mo ... di Udine con amplissima giurisditione, e con Zarità, furono poi di tempo in tempo concesse altre Investiture, et hà ... goduto ... et in detta giurisditione pacifica in sin l'anno 1644 poiché li preteso per parte del fiscal di Udine, che il nostro acquisto fosse nullo havendo comprato detto Castello dal Conte di Goritia feudatario di questa Ser.ma Repubblica onde delegato la Causa nell'Ecc.mo ... Coll. ... ... di questo leuato il Criminal maggiore ...
apportando

approbando nel resto detto acquisto et Investitura per avanti riceuute; offeriamo alli V.V. E.E. noi fratelli sopradetti per il sudetto Criminal maggiore da esser riceuuto al detto Castello di Codroippo, e Case di Villa come era per avanti, et è stato sempre goduto da' Noi e Nostri auttori ducati seicento correnti, et insieme supplichiamo che sia eretto il detto Castello in Contado, di modo che Noi, e Nostri discendenti maschi successori nel detto feudo habbiamo, et godiamo il titolo di Conti di Codroippo con tutti quei ...inenze, prerogatiue, et preeminenze, che godono gl'altri veri Conti; offerendo di vantaggio di sottoponer a' feudo la casa nostra dominical che habbiamo in Codroippo e conducemo (?) ... libero che eccede il valor di ducati quattro mille, ... quale ... stato ... acquistato ... ne altro aggrauio ... anzi per maggior sicurezza di questa verità obligaremo tutti i nostri beni presenti, et futuri per la libera manutentione di essa nel precio sud.to Speriamo d'esser essauditi dall' E.E. V.V. attesa la nostra deuotione, et quello habbiamo fatto altre uolte in seruitio publico particolarmente ... ... fatto di ducati mille d'oro come ne appareno ducali dell' Ecc.mo Senato Eccell.mo

1647 adì 13 X.bre

Presentata nel mag.to de gl'Ecc.mi sopra feudi per il Sig.r ... ... come nella gratia dimandando la giurisditione del Criminal maggior del loco di Codroippo offerendo come in essa

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri

Concediamo Noi ... ...

di devotione, et di fede à questa Serenissima
Republica; i cui publici in ogni tempo in sino [illegible]
[illegible] crimi [illegible]
[illegible] Auttori
[illegible] da Castello di Codroippo et spec.
[illegible] da quali et da noi riconosciuti [illegible]
[illegible] et la [illegible]
[illegible]
[illegible] li Ill.mi Sig.ri Conti di [illegible]
[illegible]
Criminale et [illegible]
da Sua Serenità, ciò non ostante et da [illegible]
[illegible] esercitio di Giurisditione
di mero et misto Imperio in prima et [illegible]
[illegible] l'anno 1644 ei è stato levato
il Criminal maggiore habbiamo trovato
scritture tali [illegible] per nome de detto
[illegible] Serenissimo [illegible]
[illegible] seguita;
Tuttavia aggiongendo [illegible]
presentato in questi [illegible] magg.ri et [illegible]
ad' [illegible] all'autorizatione per [illegible]
[illegible], diciamo che quando li comparenti
[illegible] V.V. [illegible] il Criminal maggiore
alla Giurisdittione di detto Castel di Codroippo
et Case di della come ora par [illegible]
[illegible] che [illegible] et come è stato
sempre esercitato da' Noi, e nostri auttori

[illegible]

errigendo detto Castello in [illegible] in modo che habbia da godere il Titolo di Cont[e] noi, et nostri dicendenti, con quelli privileggi che godono li altri; offeriamo ducati mille cinquecento, et in oltre [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] di valor di ducati quattro mille et [illegible] [illegible] il d.o mio fratello e [illegible] et io che sono quindeci anni che son maritato non hò mai hauuto figlioli, onde a disperata la mia successione, voglhamo nondimeno il tutto [illegible] dalla munificenza di [illegible] [illegible] [illegible] veri affetti di humilissima devotione [illegible] [illegible] [illegible]

1647 adi [illegible] zenaro

[illegible] [illegible] [illegible] nel

mag.co [illegible] [illegible] Andrea, et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Ill.mi et Ecc.mi S.ri Prov.ri Sopraveditori

In adempimento della parte dell'Ecc.mo Senato di 15 febraro passato, havemo noi Andrea [illegible] fatto il pagamento delli ducati mille settecento correnti come per partite che presentiamo supplichiamo VV. EE. che in essecutione [illegible] [illegible]

di detta parte et ovante in detto pagamento
[illegible] ciò che avante che sottoponiamo
allo stesso la fede nostra dominicale in
Codroippo ascendente la summa di ducati
quattro mille i capitali della quale sarano
in fine dell'Investitura espressi, si compiacia
no concederci in feudo per Noi e Nostri discen
denti, mero, misto, il Criminal maggiore nel
Castello di Codroippo et case di detta nella
Patria del Friuli con le solite appellationi
all'Illmo S. Luog.te di Udine d'esser unito e
[illegible] Castello et [illegible] come [illegible]
[illegible] in Contea detto Castello
in modo che habbiamo a godere il
titolo di Conte di Codroippo con tutti li
privileggi, prerogative e preheminenze
che godono gl'altri Conti della Patria
et [illegible] et in tutto e per tutto [illegible]
[illegible]
[illegible] dell'[illegible]

1748. 17. Nov.

Supplica presentata nel mag.to [illegible] per
per il S. Andrea Collo per nome suo e
fratello di mandando Investitura [illegible]

Segue il giuramento di fedeltà

Io Andrea Collo, tanto per nome mio e
come procurator espresso del signor Daniel
mio

mei fratello, tutti di Codroippo, giuro et affermo
per li Santi Evangelij di Dio che saremo sempre
fedeli a Vostra Serenità et al serenissimo dominio
ne mai in consiglio, aiuto o fatto [illegible] contro
l'honore et stato della Patria [illegible] anzi inten-
[illegible] ultimo contro di
manifestarlo, opponer et impedir di tutto nostro
potere, e di conservar il feudo suo, et
ragioni feudali, mantenendosi l'honore,
e buono stato di Vostra Serenità e dello Illustrissimo
dominio, et per recuperar le cose perdute
presteremo contro ciascuno ogni aiuto
con la Persona et consiglio e con l'havere,
come anco fermamente saranno li [illegible]
nostri, et prontamente [illegible] al debito
del Vassallaggio prestando li tutti quei servitij
et oblighi a quali sono tenuti i [illegible]
Vassalli secondo la natura et leggi feudali
et specialmente secondo le leggi et ordini
di detto serenissimo dominio 1586. 15. 8bre. 1547
29. maggio et altre posteriori et in occasione
d'apparato [illegible]
[illegible] prontamente [illegible]
la publica intentione [illegible] delle
[illegible] leggi il debito servitio et [illegible]
per l'honore et stato [illegible]
[illegible]

Ser. Leo
Legit. Preadit. Ventura Oliverio [illegible]

Tratto dal registro d'Investiture Giurisditionali esistente in
questo Off.o de Feudi di Udine

Nicolò Forni

Famiglia Cossio di Codroipo —
Investiture ed altre Carte di Feudo, e Giurisdizione di Codroipo, e della

Copia cavata da me sottoscritto da un libro grande in foglio ligato in carta pecora intitolato Famiglia Cossio alle carte 9 tergo come segue.

Codroipo.

Nos Ferdinandus Dei Gratia R. Eis fidelitatis merita, et grata servitia, que experti sumus in virum generosum Egregium D. Danielem q. Valentini del Cos de Spilimbergo in presentiarum Castaldione loco nostri Quadruvii Nos inducunt, ut eidem liberaliter exibeamus gratiam facientes, quam petit cognoscentes hoc non solum ad utilitatem, et beneficium ipsius D. Danielis, verum etiam ad honorem nostrum, et fortificationem Cortine ipsius loci nostri Quadruvii, ac ad comoditatem subditorum nostrorum pervenire: Presentium tenore per Nos, nostrosque heredes, et successores cum consilio nostrorum Consultorum fideliter abitum iure recti, et legalis Feudi damus, et concedimus, investimus, et confirmamus eidem Danieli, et heredibus suis masculis ex eo discendentibus, sive feminis, casu quo masculi non extaverint Terrenum vacuum cum omnibus suis pertinentiis situm

Item

in Cortina nostra Quadruuii iuxta Cemiterium Ecclesie iuxta foueam dicte Cortine, et alios suos confines. In quo loco idem f. Daniel per se, et suos heredes possit, et ualeat edificare, et construi facere Domos, et habitationes ad sui beneplacitum, et ipsas libere teneve, et possidere cum onere soluendi singulis annis Castro Coritie libram unam piperis, et nihil aliud ordines Feudorum, concedimus quoque, et licentiam impertimur dicto f. Danieli, et heredibus per quantum ad Nos, et heredes, ac successores nostros spectat, si, ue spectare, et pertinere poterit, quod conducere, ac conducere facere possit, ac ualeat ex flumine Tiliamenti quamdam ruggiam, siue aquam ad ruggiam Ville Rizarum Tiliamenti ad uillam nostram Quadruuii per loca, que sibi apta uidebuntur, et sibi placuerit per Iurisdictiones nostras, et loca Nobis subiecta, et ipsa aqua conducenda construi facere mollendina secas, et alia quecumque edifitia, prout sibi uidebitur, ipsaque mollendina secas, et alia edifitia habere, tenere, possidere, dare, donare, uendere, alienare, et omnem suam uoluntatem de ipsis facere, absque nostra, et alterius cuiuscumque contradictione uel

impedimento, ex nunc, ex tunc declarantes, et firmiter, ac perpetuo observandum, statuentes quod nemini alii liceat super dicta aqua aliquod construere, seu construi facere edificium sine licentia, et expresso consensu prius S. Danielis, vel eius heredum in cuius rei fidem, et testimonium presentes fieri iussimus, et sigillo nostro predictos munimine roborari.

Datum fondi die 15. Mensis Maij Anno Nativitatis Domini 1468 Indictione XI.

Cancelarius Mandato. &c.

Ex alio consimili existente penes Nobb. D.D. Coo: Carrios, ut stat, et iacet fideliter extraxit Julianus Juliani A. V: Qua Curiae Not. 1695. Indictione 3. Die 23. Mensis Iunii, et se sub. regalis. &c:

Carte per la Famiglia Cesio

1605 Investiture - Cossio

Presentate die 18 martij 1605 et presentate Ill.mo D. Locum tenenti per sp. D. Matheum Paulinum qui commisit earum executionem [illegible]

1489:

1603:

All'Ill.mo S.r Sig.r Giuseppe Morosini Luog.te di Udine

Ill.mo S.r

Le sarà con queste nostre appresentata in publica forma la Investitura ottenuta già dai suoi Clar.mi ... [illegible] 1603 adì 29 Maio delle sue Giurisditioni et altri beni feudali del tenor come in quella, la quale farete registrar nella vostra cancellaria a memoria de successori et per [illegible] et registrata che la restituirete al presentante dandoci con vostre lettere avviso dell'esecutione delle presenti nostre con che li raccomandiamo

Di Venetia alli 18 marzo 1605

Nicolò Donado
Girolamo Giustiniano } Prov.ri sopra li feudi
Piero Duodo K.r

Marinus Grimano Dei Gratia Dux Venetiarum Nobb. et Sapp. Viris Christoforo Valerio de suo mandato Locumt.i Patriae Fori Iulij, et successoribus fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Significamus vobis quod intellecta humili supplicatione fidelis nostri Domenici Cossij fil. q. [illegible] et etiam nostri Io. Baptistae de [illegible] petentis in execu-tionem particularum nostrarum feudalium 1586 ... Xbris et 1587 29 maij Investiri [illegible] et legalis feudi pro se et filijs ac descendentibus masculis de infrascriptis locis iuribus ac bonis per predictum patrem suum et maiores suos et nunc per ipsum possessis in Patria nostra Fori Iulij, Viz. de [illegible] zaglischi cum pertinentijs suis, item de [illegible] et loco Quadrucij ac Ville Solle et pertinentijs suis cum bonis, redditibus, iuribus et iurisdictionibus [illegible]

predicta loca spectantibus petendo veniam et restitutionem in integrum ob non factas recognitiones post mortem Andreae fratris sui, post quem solus ipse Tomas cum filijs suis masculis nunc est superstes ex familia Collia cui successorio iure paterno et fraterno spectant et pertinent predicta loca, bona et iura offerendo propterea debitum fidelitatis iuramentum, et alia omnia ad quae fideles Vassali teneantur. Auditaque super premissis relatione Procuratorum Nostrorum super feudis qui diligenter scripturas omnes examinarunt in eorum off.º existentes concernentes predictam supplicationem, et predicta loca bona et iura consideratisque omnibus, tam quae in predictis locis bonis ac iuribus pertineant, ac pertinere debeant ad publica iura Nostra, et Reipublicae Nostrae quamque in eisdem pertineant vel pertinere debeant ad ipsum Thomam iure Castri, Castaldiae ac Villae de quibus supra et infra. Nos cum Coll.º Nostro volentes benigne gratiam Nostram fidelibus Nostris impartiri attendentesque fidem et devotionem ac promptitudinem ipsius Tomae et filiorum ac praedecessorum suorum de Nobis et Reipublicae Nostrae benemerendi, dum preterim egregiam liberalitatem in voluntaria propriarum et pecuniarum pro Status Nostri occasionibus largitionem prompti animi affectu progenitores sui demonstrarunt sicuti publica Nostra extandeer documenta sperantesque promptiores et nunc et in futurum ipsum Tomam, et successores extituros esse ac bene de Nobis merendum qui magis gratiam Nostram experti sint, impartita ipsi in primis venia ob non factas debito tempore recognitiones, et facta restitutione in integrum, eundem fidelem Nostrum Tomam Coll.um coram Nobis genibus flexis existentem et humiliter recipientem pro se et filijs suis ac descendentibus masculis legitimis et naturalibus per annuli nostri

Anevi;

aurei in eius signum impositionem solemniter
Investivimus iure feudi recti et legalis ac pro feudo
recto et legali primo de Castro Teglianis cum pertinentijs
suis, bonis, iuribus redditibus, honoribus et oneribus
iuxta formam Investiturarum predecessoribus suis concessae
sub 1489 9. Julij per Locumtenentem tunc nostrum
Sidonium Bragadenum inferius registrandae cum
garito et ipsius Iurisdictione, redditibus ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ Item de Castaldia loci Quadrouij et
Selle cum pertinentijs bonis, redditibus iuribus, honori-
bus et oneribus et cum Garito, et ipsius Iurisdictione
legitime ipsius Castaldie et loci spectante. Praedictaque
omnia ipsi Domino fideli Nostro concessimus, et de
eisdem eum Investimus et investitum esse
~~[illegible]~~ tenore presentium declaramus iure
feudi recti et legalis salvo tamen. semper quocumque
iure nostro in predictis locis ac vera fidelitatis
et superioritatis Nostrae, ac etiam salva quacum-
que iure et auctoritate ordinaria Locumtenentium
Nostrorum Patriae fori Julij tam in primis instan-
tijs quam immediate in secundis, et quibuscumque
alijs iuribus et auctoritatibus Nostris et predictorum
Locumtenentium. Qui quidem Dominus debitum
Nobis manibus tactis scripturis prestitit fidelitatis
iuramentum in hanc qui sequitur formam v3.
Io Tomaso Collio oltrascritto prometto con giuramento d'
esser sempre con tutti li miei discendenti fedele
à Sua Ser.tà, Ser.mi Successori et al Ser.mo Do: ne mai in
consiglio di ... ò fatto esser contro l'honore e
stato della persona sua, d'esso Ser.mo Do: e delle cose
sue, anzi intendendo ò sapendo che altri volessero
esser contro, manifestarlo, opporvi, et impedirlo à
tutto mio potere, conservar il feudo et beni feudali

mantenendoli ad honor, e buon stato di Sua Ser.tà Successori e del Ser.mo Dominio. Aiuttar sua Ser.tà successori et il Ser.mo Do: à conservar le cose loro et à recuperar le p... prestando contra ogni uno con la persona con il fratello e con... d'havere tutti quelli servitij i quali sono tenuti, et obligati li fedeli feudatarij et Vassali et cò Investito nominatamente per forma, et rigor della presente Investitura, et della natura del feudo suo, et generalmente di ogni ragion e consuetudine feudale et specialmente delle leggi et ordini di sua Ser.tà e di esso Ser.mo Do: et massime delle parti 13 Xbre 1586 et 29 maggio 1587, promettendo con detto giuramento di far sempre quanto porta et può portare l'obligo sopradetto feudale come se fusse in cadaun suo capitolo particolarmente espresso, e specifficato per l'honore et stato di Sua Ser.tà de Ser.mi Successori e del Ser.mo Dominio

Investitura D. Ludovici Bragadeni Locum.ti Patriæ fori Iulij in personam Q. ... niel Cotto q. Q. Dominici de anno 1489 9. Iulij de qua superius facta est mentio tales est et sequitur v3:

In Christi nomine Amen anno Nativitatis eiusdem millesimo quadrigentesimo octuagesimo nono Ind.e 7. die Iovis 9. mensis Iulij in Civitate Austriæ in Palatio Ill.mi Nostri Dominij in Camera Cubiculari infrascripti M.ci D. Locum.ti presentibus sp.i et Clar.mo Doctore D. Octaviano filio q. D. Tomasij ex Nobilibus de Spilimbergo Q. Orfeo filio Q. Mathei de Crema Aromatarij habitatore Spilimbergi et Q. Petro q. ... Petri Orlandi Calderarij habitatore Spilimbergi test. ... hoc ... ... aliter

Specialiter et rogatis; Ibique coram mag.co et clar.mo domino Ludovico Bragadeno dignissimo locumte- nente Fori Iulij pro Ill.mo et Ecc.mo D. D. Venetiarum Comparens Egregius Vir et circumspectus S. Daniel de Collo q. S. Dominici Civis Spilimbergi pro se et nomine et vice S. Urbani et S. Nicolai fratrum suorum dixit et exposuit qualiter ipse S. Daniel dictis nomi- nibus emit a mag.co et clar.mo Equite D. Nicolao de Saurgnano q. mag.ci D. Urbani de Utino, Castrum Zegliaci quod olim fuit Nob. S. Ioannis de Zegliaco Avunculi predicti S. Danielis et fratrum, ob cuius S. Ioannis et filiorum mortem sine heredibus ex eis descendentibus devolutum fuerat Ill.mo Do: Nostro Venetiarum et emptum ad incantum per dictum D. Nicolaum cum omnibus et singulis iuribus Iurisdictionibus, garitu, dignitate, utili- tate, preheminentijs, honore, onere, redditibus fonis proventibus et pertinentijs quocumque modo via iure et forma dicto Castro spectantibus et pertinentibus tam de iure, quam de consuetu- dine et iure facti et in omnibus et per omnia sicut continetur in privilegio seu incantu ipsius D. Nicolai quo apparet ipsum D. Nicolaum dictum Castrum Zegliaci cum omnibus eius pertinentijs et preheminentijs habuisse et emisse a pred.o Ill.mo Domino Nostro Venetiarum; ~~h~~ [illegible] de dictis nominibus a mag.co [illegible] de d.o Castro cum omnibus et singulis iuribus Iurisdictionibus garitu dignitate utilitate preheminentijs hono[re] [illegible] proventibus, fonis et pertinentijs [illegible] Castro quocumque [illegible] [illegible] mag.co D. [illegible] [illegible] instrumento [illegible] conditio- nibus [illegible]

ipsi q. Danieli pro se et fratribus suis [illegible] per dictum
d. [illegible] scriptum ser Laurentium de Scapetis filium
q. Juliani de sancto Daniele habitatorem Utini notarium
publicum predictum Danielem dictis nominibus
ibidem coram [illegible] genibus
flexis humiliter petentem et decenter recipientem
pro se dictis nominibus et heredibus suis masculis
ex eis legitime descendentibus iure feudi recti
annuli traditione legitime investivit de
[illegible] per eum dictis nominibus empto a dicto
d. [illegible] cum omnibus et singulis iuribus iurisdic-
tionibus [illegible] dignitatibus [illegible] pertinentiis
honore, onere, redditibus, proventibus, bonis et pertin-
entiis quocumque modo [illegible] iure et forma
dicti [illegible] spectantibus et pertinentibus tam
de iure et consuetudine dictus vero q. Daniel
pro se et [illegible] fratribus fidelitatis debite
iuramentum [illegible] in manibus [illegible]
[illegible] nomine [illegible] domini
[illegible] in eorum testimonium [illegible]
fieri iussit et sigilli [illegible] appositione
[illegible]

Ego Petrus Dominicus q. d. Jacobi civis Veronensis publicus
Imperiali auctoritate [illegible] prefati [illegible] domini
[illegible] premissis omnibus
et singulis interfui et rogatus a d(ict)o q. Daniele
ac [illegible] de mandato prefati [illegible]
publica scripsi in eorum fidem me subscripsi
consueto signo meo tabellionatus apposito

Bona autem sunt infrascripta

In Coderipo

Pradi del Pino
Peza della Becca [illegible]

Pradi

Dabii dell'oglio
Dabii delli mercadi
Dabii della [illegible]

Il Comun di Forni avu paga ogni
anno de Brendaria a misura
d'Udine meglii staro di detto Val st. 18 L—

In Borzil

Pietro et Antonio de Villi pagano
d'affitto a L 7 per staro formento st. 2 L—
sigalla — — — — — — — — st. uno L —
Biava staro doi — — — — st. [illegible]
[illegible] st. doi L — — — — — — st. 2 L—
Sorgo st. doi L — — — — st. 2 L—
Vino orne — 8 B — — — — orne 8 B
Danari n.° [illegible] — — — — n.° 1 B
Galline — — — — — — n.° 1
Ovi diese — — — — n.° X.

Piero di [illegible] paga d'affitto a detto
per staro sigalla — — — — st. uno
meglio — — st. uno
Galline — — n.° doi

In Bevtinel

Antonio de [illegible] paga d'affitto a
[illegible]
— — st. 1 L—
staro uno — — — — st. 1 L—
miglio staro uno — — — — st. 1 L—
Biava staro uno — — — — n.° 2
Galline doi — — — — n.° 20
Ovi — — — — — — — — — n.° 2
Capponi doi — — — — — — n.° 2
Bolacori n.° doi — — — n.° 2

[illegible] pagano affitto a lui
di Bine formento £ 3 — — — lo. — £ 3
Paolo de Toffoli pagano affitto a £ 7 per
staro formento lavoradori — — — lo. 2 —
Miglio stara quattro — — — — lo. 4 —
[illegible] stara uno — — — lo. uno
Vino orne una — — — — orn. una
Galline doi — — — — — n.° 2
[illegible] — — — — — — — — n.° 20.

[illegible]

[illegible] pagano affitto a £ 7
[illegible] staro formento — — lo. doi
Sorgo — — — lo. uno —
[illegible] — — — lo. uno —
Galline — — n.° 2

[illegible]

[illegible] pagano affitto
a misura di Bine formento — lo. 1 £ 1
[illegible] pagano affitto
a misura di Bine formento stara [illegible]
Sira stara tre — — — — lo. 3
[illegible] di Sira stara doi — lo. 2
[illegible] di formento stara uno lo. 1 £ 2

[illegible]

[illegible] pagano de affitto
a [illegible] staro for.to — lo. 2
[illegible] formento stara tre — — lo. 3
[illegible] — — — — £ 4 : 7
[illegible] di donna [illegible] de affitto
a misura di Bine formento — lo. 1 £ 4
Sira stara uno £ 4 — — lo. 1 £ 4
[illegible] di donna [illegible] for.to — lo. — £ 2
Sira — — — lo. — £ 2

Herede

Heredi di ser Lodovico Belgrado dom(ini)
da Vador, e Consorti pagano d'affitto
a misura d'Udine pagano d'affitto
il S(igno)r per staro formento — [illegible]

Lira — — L. [illegible]
formento — — Stara 3 —
Lira — — — L. 1
[illegible] — [illegible]
formento — — [illegible]

In Bonorcedo

Antonio di Steffano de [illegible]
il [illegible] alberi in suo logo paga
d'affitto a misura d'Udine for(ment)o St. 2 —
Avena — — St. 1

in [illegible]

Daniel dala mora paga d'affitto ogni
anno [illegible] — — — — [illegible]

In Varmo

[illegible] Varmita di Vaomo [illegible]
pagano [illegible] affitto a [illegible] per staro
~~[illegible]~~ formento — — — St. 7 —
Lira [illegible] — St. diese
Contadi — — L 10 —
Galline doi

Marchiol de Fran(cesc)o dela Viana
paga d'affitto a misura de
Udine formento — — — — St. 2 —
Galline — n(umer)o 2

Villa de Varmo

Giustina e Consorti pagano d'affitto a
misura di Spilimbergo formento St. uno
Contadi — L 16 —

Santa Marizza di sopra

Culau de Martin e Consorti del
mauro, pagano d'affitto a [illegible] per staro

formento — — — . . . — st. doi

Sina — — — stermano . L 13
orzo — — — stermano L 12
Vino — — — orne doi

In Calazzol

Marco de Nadal paga d'affitto a
misura di Udine formento — st. 1 L 1
miglio — — — st. [illegible]

In [illegible]

Bernardin [illegible] [illegible] in due
[illegible] pagano d'affitto a misura di Udine
formento [illegible] Vino orne [illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] Abu [illegible] de Bo[illegible]
[illegible] per il [illegible]
[illegible] — — [illegible]

[illegible] Letto

Antonio [illegible] paga d'affitto
[illegible] otto — L 8.

[illegible] Domenego de [illegible]
pagano d'affitto [illegible] — L 8:

In Romans

[illegible] paga d'affitto
a misura di Udine formento — — st. 3
miglio st. 1 [illegible]
[illegible] st. 1 L [illegible]
Vino . . orne [illegible]
Polastri — n.° doi

[illegible]

[illegible] in presentia [illegible] mandamus

[illegible]

et singulis in ea contentis observetur [illegible]

inviolabiliter observari, et in actis [illegible]

registrari [illegible]

[illegible] die XXIX Iulii Ind. prima

[illegible]

Ego Vincentius [illegible] secretarius [illegible] in [illegible] et [illegible] praesenti volumine contentis [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] in officio [illegible] DD. [illegible] de mandato scripsi, et subscripsi [illegible]

[illegible] del libro d'[illegible] 9. C. 4. [illegible]

[illegible]

[illegible]

1476. 19. Aprile,

Magn. et strenuus miles D. Virgilius de Gruent. et Sp. Golde nerius de Strassoldo tanquam Procurator Illustriss. et Excell. Principis DD. Leonardi Palatini Goritie, Co: Tirolis.

Iure Proprio, et in perpetuo dederunt, et tradiderunt antedicto Sp. Dominico ementi pro se, suisque heredibus, et cui ius suum dare voluerit. Gastaldiam, Dominium, Iurisdictionem, et Garritum Ville Quadruvii ipsius Illustriss. D. Co: site in Patria Fori Iulij: Cum omnibus, et singulis officiibus, redditibus, proventibus, et emolumentis, et utilitatibus quibus=cunque ad ipsum Illustriss: Comitem pro dicta Gastaldia Dominio Iurisdictione, et Garritu, seu ipsis Gastaldie, Dominio, Iurisditioni, et Garrito in presentiarum quomodolibet spectantibus, et pertinenti=bus tam ex officiibus, proventibus, redditibus, et emolumentis, quam ex Garritu, et Datijs, et ex alijs quibuscunque causis, et occasione tam de iure, quam de consuetudine.

1502 · 15 · Marzo.

Maximilianus Divina fauente Clementia Romanorum Rex semper Augustus.

Honorab. Dilecte. Cum alias per illust. q. Leonardum Comitem Goritie in ipso Comitatu Progenitorem nostrum Oppidum seu Castellum Quadruvii dicti Comitatus membrum quadam pecuniarum summa tibi impignoratum fuerit, et Nos qui Comitatus ipsius nostri iuribus potiri, et sine aliqua diminutione frui intendimus statuimusque in presentiarum per Dilectum nostrum Antonium Pottam presentium exhibitorem, quem ad hoc nostrum verum, et legitimum Procuratorem constituimus, facta tibi restitutione super eo loco prefato Comiti numerate pecunie iurisdictionem eam a te redimere, te hortamur, ut condentius pecunia tibi hac de causa Debita, ea ab ipso Antonio nostro nomine recepta cedere ipsi Castello Quadruvii, et eius iurisditioni, velis nostro nomine prefato Antonio omnia ipsi castello pertinentia libere relinquendo sicuti ex iuris, et honestatis Debito teneris. In quo etiam nobis separatum exhibebit erga te Gratia nostra cognoscentes.

Datum in oppido Insprugk die 15 Martij 1502.
Regni Nostri Romani Sexto Decimo.

Tergo Honorabili Nobis Dilecto Danieli del Cos Cap.
Castelli Quadrunii.

Leonardus Lauredanus Dei Gratia Dux Venetiarum

Universis, et singulis presentes litteras inspecturis notum esse vo=
lumus, quod S. D. Daniel D. del Cos Spilimbergi Comis
cum studiosus semper fuerit benemerendi de statu nostro.
et in presenti rarum exemplum exhibere voluerit ardentissime
erga Nos fidei, et devotionis suae. Quapropter ipse prompte ac
mente propria, et liberali accomodavit, et mutui Nomine
[illegible] dedit Dominio nostro per manus S. Danielis Floritis
eius Nepotis Duc. mille aureos, quibus per ave bellorum
indigentias in usum Reipub. utamur. Sic itaq; accepimus aureos
ipsos mille, simulq; estimam eius in nos voluntatem quam pecunia
ipsa nihilo minoris estimavimus, reddituros; ei nos promisimus,
atque presentium tenore promittimus ad omne eius beneplacitum,
sicuti rectum, et equum ac decens est. In quorum fidem has

fieri iussimus, aureoque Sigillo nostro muniri.

Dat. in Nostro Duc. Palatio Die 18. Maij, Ind. 2. 1514.

1521. 28 Maggio

Capitolo della Pace di Uormazia trà la Ser. Sign. Veneta, e l'Imperator Carlo V.° Catolico,

Leonardus Lauretano Dei Gratia Dux Venet.

Cetera autem loca in Friuli contenciosa, que ante Bellum fuerunt Illustr. Dominii Veneti supra ut supra, et non adiudicata Caruae Maestati infra dictum tempus Treguarum sint, et remaneant in omnimoda iurisditione prefactorum D. D. Venetorum.

Una cum Castro Portus, Maonis, Belgradi, Castri Novi, ac Quadrunaj. Salvis tamen iuribus Venetorum, prout supra reciproche.

Item quod bona, redditus, actiones, et iura cuiuscumque generis fuerit Subditorum utriusque Dominij si tam in Patria Forj Iulij, quam alibi quovis loco alterius Dominij ~~sitis~~ salvis infrascriptis; deinceps possideantur per ipsos subditos tam laicos, quam Ecclesiasticos, tam nobiles Venetos, quam Communitates, et alterius cuiuscumque; Ordinis, gradus, et conditionis fuerit, quiete et pacifice prout ut per eos possidebantur

ante occupationem, et turbationem ipsorum.

~~Sentent~~ Investitura.

~~1558~~ 1558. 20. Settembre.

Comparuit Mag. et Rev. D. Claudio de Colloreto Canonicus Aquil. dicti Procur. et Intervenientes Nob. D. D. Albarose matris, et Tutricis Nobb. D. D. Andreae, et Tomei fratrum filiorum suorum, et ex qu. N. D. Io: Baptista Cossio natorum, et exponens, quod usque de anno 1476, sub die 17. Aprilis qu. D. Dominicus qu. D. Valentini de Spilimbergo unus ex progenitoribus Nobb. Pupillorum emit ab Illustr. Comite Goritiae iure proprio, et in perpetuum Gastaldiam, Dominium, Iurisdictionem, et Garritum Villae Quadruuij site in ista patria Fori Iulij cum omnibus, et singulis affictibus, redditibus, proventibus, et emolumentis, ac utilitatibus quibuscumque pro dicta Gastaldia, Dominio Iurisditione, et Garritu quomodocumque spectantibus, et pertinentibus, tam ex affictibus proventibus, redditibus, et emolumentis quam ex Garritis, et Datijs, et ex alijs quibuscumque causis tam de iure, quam de consuetudine, ut ad latius in ipso instrumento

aquisitionis constat. Quam quidem Castaldiam, sive locum Quadruvij cum omnibus predictis Iurisditione, Dominio, Caritis, Dalij proventibus et redditibus ut supra a dicto tempore aquisitionis citra usque in presens omnes progenitores prefatorum pupillorum tenuerunt, et posiderunt, uti de presenti tenent, et posident iure liberi in dicta familia Corria. Ipsa D. Albavera Mater, et Tutrix ipsorum Pupillorum Filiorum suorum, quod etsi dicta Castaldia sive Iurisdictio, et locus Quadruvij sit iure liberi in familia suorum Filiorum, quod magis sit honor ipsorum Pupillorum, a per Clarissimum D. Locumtenentem fuerit augetati cum illo honorabili Titulo, quo sunt Vasalli Illustrissimi, et serenissimi Dominij Venetiarum.

Qui Clariss. D. Locumtenens audita, et visis Instrumento aquisitionis una cum sententia in parte ut supra exposita, et declarata, nec non Capitulationes Veumalice, ac omnibus consideratis prefacto Magnifico D. Claudio Procuratori. Ipsumque coram eius Magnif. solemniter investivit. De Castaldia predicta Dominio, Iurisdictione, et Carita dicti loci cum omnibus, et singulis affictalibus, et redditibus proventibus, et emolumentis, ac utilitatibus quibuscumque sive dicta Castaldia, Iurisditione,

et Iurisdictione quomodolibet spectantibus, provenientibus, redditibus, tributis et emolumentis, quam ex Iuribus, ~~et occasionibus~~ Datijs, et ex alijs quibuscumque causis, et occasionibus, tam de iure quam de consuetudine.

Die 5. Augusti 1587 Presentata Clarissimo D. Locumtenenti per Nob. Dom. Andream Corium nomine suo, Nob. Dom. ~~Andream~~ ~~Corium~~ ~~Andream~~ Thomę eius Fratris quam presentationem Claris simus Dom. Locumtenens admisit si, et in quantum.

Illustr. Signor. Carlo Cornaro Dignissimo Luogotenente Generale della Patria del Friuli:

Compareno avanti V. S. Illustri. noi Andrea Coro, e Tomaso Fratelli de Zeglia co del qu. D. Gio: Batista del q. Dom. Valentino Fidelissimi Vasalli del Serenissimo Prencipe, e della Eccelsa Signoria di Venezia, e per debita essecutioni delle leggi di sua Serenissima nuovamente promulgate in materia di feudi, e giurisditioni il diremo noi goder in Friuli sue Giurisditioni con li Beni di essa Giurisdizione spetanti, e pertinenti:

Et primo il Castello di Zegliaco.

Possedemo anco il loco di Codroipo, e di sotto con la ~~piena~~ giurisdizione

ciuile, e criminale comprata prima dai nostri Antecessori dal Magn.
Sig. Co: de Gorizia qual poi da noi mediante li nostri Curatori è stata
riconosciuta sotto questo Serenissimo Dominio in Feudo, et ora per
compita satisfazione delle dette Leggi conoscendo noi fatti maggiori
aggettar a detta Giurisdizione anco alcuni Beni, che possedemo in
virtù d'essa compra, che fu fatta dal detto Magnif. Signor
Conte di Gorizia pure liberi li diamo in nota come feudali
Giurisdizionali.

Per fondamento delle ragioni nostre riverentemente diremo riportarsi alla
scrittura che ora da nouo scriuemo, et è quella che per noi l'Anno 1582. furono
presentati agli Eccellentissimi signori capi dell'eccelso consiglio di
Dieci, quali ora anco effettualmente rappresentiamo, et istiamo, che se
ci dalla la nostra Investitura pure vedi, et legalis pregiudi.

Il primo il Castello di Zegliaco.

Secondo del Luogo di Codroipo, e Villetta di sotta, e Beni descritti
nella Polizza, che da nouo qui sotto auemo descritta, e della
sua Giurisdizione Ciuile, e Criminale siccome sin ora abiamo essercitato,
e goduto in forma di Giudizio con Cancelliere, et officiali mediante un
Gastaldo in prima instanza, e un giudice Dottor in seconda salua

Supplicazione poi alla Illustrissima Signoria nostra come è notorio.

Per Codroipo presentiamo la polizza de beni sottoposti a tal Giurisdizione da quali ne cauamo li Affitti:

In Codroipo.

Dazio del Vino.
Dazio della Becaria.
Dazio del Oglio.
Dazio delli mercadi.
Dazio della Zavaria

Il Comun di Codroipo paga ogni Anno de Brandaria a misura di Udine ss. 28. Pesenali. — R

Illustr. et Eccell. Signori:

Il Castello di Codroipo con le due case di detta fu anticamente aquistato tare Nobili dalli Autori di Noi Andrea, e Daniel Fratelli Conti umilissimi servi dell' Eccellenze vostre, e goduto per tale fin l'Anno 1558. al qual tempo fu riceuuto investitura del Illustrissimo Signor Luogotenente di Udine con amplissima Giurisdizione, e poscia furono di tempo in tempo concesse altre investiture, et si ha la casa nostra conservata in detta Giurisdizione pienissima in sin l'Anno 1644 poiche pretese per parte del fiscal di Udine, che il nostro

aquisto fosse nullo auendo comprato detto castello dal Conte di Eviz=
zia Feudatario di questa Serenissima Republica, onde delegata
la causa nell'eccellentissimo Pien Colleggio, e fu con giudizio
di quello levato il criminal maggiore solamente giovando nel resto
detto aquisto, et investiture per avanti riceuute.

Offeriamo all'Eccellenze vostre noi fratelli sopradetti per il sudetto cri=
minal maggiore da essere vnnito al detto castel di Coduoizo, e
casa di villa come era per avanti, et è stato sempre goduto
da noi, e nostri autori D. 600. correnti et insieme supplichiamo
che sii eretto il detto castello in Contado in modo che noi e
nostri discendenti maschi successori nel detto feudo habbiamo,
e godiamo il titolo di Conte di Coduoizo con tutti quelli privi=
leggi prerogatiue, e preminenze, che godono li altri veri Conti, offe=
rendo l'auantaggio di sottoponer a feudo la casa nostra dominical
che abbiamo in Coduoizo, e posediamo iure liberi, che eccede il
valor di D. 4000, la qual casa è stata da noi aquistata,
e percio non è soggetta a fideicommisi, ne dote, ne altro aggrauio
anzi per sicurezza di questa verità obblighiamo tutti li nostri
beni presenti, e futuri per la libera ~~mol~~ ~~no~~ manutenzione di esso

nel prezzo sudetto speriamo di esser esauditi dall'eccellenze vostre, essendo
stessa la nostra devozione, e quello abbiamo fatto alle volte in servi=
zio pubblico, e particolarmente l'imprestido fatto de D. 2000 d'oro,
come ne appariscono ducali del eccell. Senato.

1649. 4. Genaro

Franciscus Molino Dei Gratia Dux Venetiarum.

Universis, et singulis Rectoribus, Magistratibus Iusdicentibus, officialibus nostris, et
et presertim Locumtenenti Patriae Fori Iulii, et successoribus significa=
mus. Come avendo li proveditori nostri sopra feudi con l'autorità
che tengono dalla signoria nostra con senato intero l'ambito, e dire
verla instanza delli fedd. Nostri Andrea, e Daniel fratelli Cossi
devotissimi feudatari della Repubblica nostra dimandati riverentemente
in esecuzione della parte del senato nostro 15. febraro prossimamen=
te passato per essi, et loro discendenti maschi legittimi fino a che dura
per ragion di feudo del criminal maggiore di esser riunito al
castel di Codroipo, e nel caso di sella nella patria nostra del
Friul coll le solite appellazioni al Logotenente nostro di Udine
col titolo di conti di detto castelo, con tutti li privilegi, prerog=
tive, e preminenze, che godono li altri conti della patria, da detto

stato nostro, e di più della casa dominical posta in detto loco di Codroipo di valor di D. 4000, qual essendo di lor propria ragione libera d'ogni aggravio, e conditione si hanno obligati, et obligano volontariamente che sij, e s'intendi esser vero, e real feudo, e per tale riconoscerlo dalla Signoria nostra sogge=tta in tutto, e per tutto alle leggi feudali. Havendo essi effettiva=mente esborsato li D. 1700. contanti da essi esibiti metà nella Cassa nostra nella casa del conservator nostro del deposito, e l'altra metà nel Banco del Giro publico come appar dalla copia delle partite di 23. Novembre pass=to, che sarano qui sotto registrate. Onde che havendo detti proveditori nostri stimata giusta, e ragionevole la sudetta istanza, et osservato quando si conviene a tal proposito, e tolte anco le solite, e convenien=ti informazioni dagli avocati nostri fiscali, e consultori in iure con la visione delle scritture a tale effetto presentate; abbiamo col tenor delle presenti, e con ogni miglior modo in esecuzion della Parte del senato nostro sopradetta 16 Febraro prossimamente passato inves=titi per ragion di feudo li sopradetti fedeli nostri Andrea, e Daniel fratelli Rossi del Criminal magiore da esser vivendo il castello di

di Codroipo e caso di villa nella patria nostra del Friuli con
le solite appellazioni del logotenente nostro in Udine, e come d'ampiado
veno per avanti col titolo di Conti di Codroipo in modo, che li sudet
ti Corii, e loro discendenti maschi legitimi successori nel detto feudo
abbino, e godino il detto titolo di Conti di Codroipo con tutti li privi
legi, prerogative, e preminenze, che godono gli altri conti della Patria
e dello stato nostro, includendoli inoltre della casa dominicale
posta nel detto luogo di Codroipo di valor di D. 4000 qual
essendo di loro propria ragione libera da ogni aggravio volonta
riamente di conoscerla, e riceverla per ragion di vero, e proprio
feudo, come beni fatti della Signoria nostra conforme il tutto,
e per tutto alle leggi nostre feudali ala manutenzione della
quale casa, e questo redotto restar debbano obligati tutti gli
altri loro beni presenti, e futuri, e nel resto in tutto, e per tutto
come in detta carta del Senato nostro, ala quale relazione
si abbia; dovendo essi fed. nostri conti Corii, e loro legitimi
discendenti, et cadauno per semplice recognizione del presente feudo
corrisponder annualmente a noi, e serenissimi successori pare due per
nice al tempo del carnovale, e perché il sopradetto fedel nostro
conte Andrea Corio tanto per nome suo quanto per nome del
sopradetto Conte Daniel suo fratello ha genuflesso giurato —

la publica ordinatione, prestato il debito giuramento di fedeltà
nelle mani nostre con l'assistenza de quattro de nostri consiglieri
due capi di guarentia, e delli detti provveditori sopra li feudi nel modo,
qui sotto espresso, restando essi tenuti, et obligati con i suoi descenden=
ti come di sopra tutti quelli carichi, et oblighi, a quali sono tenuti
li buoni, e devoti vasalli, e feudatari della signoria nostra conforme
alle leggi feudali, però abiamo concedendo, et comandiamo che a perpe=
tua memoria gli sii fatto il presente documento de investitura, qual
vogliamo che sii, e s'intendi sempre senza pregiuditio alcuno delle publi=
che ragioni, e di ciascuna altra persona.

Mandantes de premissis hoc publicum confici documentum bullaque nostra
augustea pendente muniri, quare mandamus uobis, ut supra omnia
in eo contenta observetis, et ab omnibus inviolabiliter observari, et in actis
Cancellarie nostre registrari publicari presentatique restitui facia=
tis.

Alessandro Zorzi
Antonio Barbarigo Provv. sopra li Feudi.
Anzolo Marcello

IX.

Investiture del Feudo [illegible]

1517 Leonardus Lauredanus Dei gratia dux Vene-
tiarum etc: Nobilibus et sapientibus viris Jacobo
cornelio de suo mandato locum tenenti Ripariae
Forijulij, et successoribus suis fidelibus dilectis
salutem et dilectionis affectum.

Scire vos volumus, quod licet die 27 instantis
in cons.° nostro de xl.ta [illegible] vigore remansiono
[illegible] facte [illegible] et capta fuit hec pars vi-
delicet ista sententia Interloquutoria late per
virum nob: [illegible] Jacobum cornelium olim
tenentem Ripariae Forijulij [illegible] ista
petitione dominorum Hectoris et Joannis
fratrum de Savorgnano contra Girardum filium
q. Hieronimi a Scurgo [illegible] et Joannem et fratres
q. Petri [illegible] dicti Girardi sive contra
Franciscum de [illegible] curatores [illegible]
Girardi et aliis curatores et tutores [illegible]

ratificatione certorum terminorum, de …
et prout in ea dicit, declaravit, et miser:
loquendo pronunciavit procedendi esse in cal:
[illegible] reservata tamen decisione dicti
articuli [illegible] tempore definitivæ sen.
tentiæ, et prout alias in eâ latius dici
primi Septembris 1817, ad quam relatio
habeatur; tanquam male et indebite latæ
contra jus, et justitiam in damnum et præj
udicium dicti Girardi et Joannis et [illegible]
[illegible] cassetur et annulletur cum
sequutis et dependentibus, et de cetero
nullius existat roboris penitus, vel momen:
tibus in pristinum statum. Ideirco [illegible]
mandamus ut [illegible]
cum omnibus in ea contentis exequi et
observari faciatis, et dictam sententiam
[illegible]

cum omnibus sumptibus et ~~expensis~~ damnis, et depen:
dentiis earum et eorum ex omnibus libris
debitis et scripturis in et supra premissis factis
reperientur. Quod de expresso nullius ex:
istat vigoris vel momenti cassantes revocan:
tes in illis jura et statuta quaedam et [illegible]
et esse, in quibus erant integrum dicta
sententia facta fuisset, et [illegible] facimus dicti
d. [illegible], et Joannem doc: de [illegible]
sive de eorum bonis habere ad tandum
et solvendum [illegible] [illegible] [illegible] et
Joanni et hacredibus eius [illegible] pro ex:
pensis et taxatis in praesenti causa ap:
pellationis et decisionis Lire [illegible] 12 [illegible]
et de expensis aut factis istic in causa
principali [illegible] erant [illegible] comparanti
[illegible] administrationis. [illegible] has
nostras ad perpetuam rei memoriam

In actis cancellarię vestrę registrari et originales presentanti restituantur

Datę in nostro ducali Palatio 22 Januarii Indictione sexta 1517

A tergo Nobilibus et sapientibus viris Jacobo Cornelio Locumtenenti Patrię Fori-Julij et successoribus

R.te die 9 Februarij 1518

Serenissimo Principe et Illustrissima Signoria.
Alli piedi di Vostra Serenità umilmente sup:
plicando espone il suo fidelissimo Servitore
Piero q. Zorzi de Pomerarius, come altre
volte detto q. suo Padre cominciò una lite
civil contra q. Simon de Pomerarius suo
Barba, circa certo suo Sartore, e li recu:
perava doi terreni, domandando la valutazion
de detti terreni occupati, et essendo vicina la
sua lite, il povero suo Padre ebbe fatto morire,
lasciando esso supplicante minor; la qual fatto
grande, perchè da molti gli veniva detto di
tal lite, sempre ha cercato le scritture di tal
causa, nè mai le ha potute avere; se non
da pochi giorni in quà, come sognando, e
dalla diligenza per lui usata longamente
di averle, solo se non quest'anno il suo

constare; et ora che ha ritrovato le rason sue
e che può per Giustitia superare l'inuori dei
servanti, che furono prima patrimonio suo e
vi vacossi con danari della dote della madre
di esso supplicante, et occupati ancora
contra ogni dover, e giustitia dalli Eredi
del detto q. Simon altro non ha in contrario
se non il corso del tempo, il quale però
è rimesso dalle cause predette. E perchè
V. Serenità Clementissima non manca mai
in simil cose della gratia sua; esso suppli:
cante povero, ma fidelissimo servitor di
quella humilmente supplica, che si deg:
ni al suo Magnifico Luogotenente di
Udine avanti il Tribunal il qual depende
essa lite, che non ostante alcuno
corso di tempo voglia citarsi [illegible], et
servatis servandis administrarli rason

et

di giustizia, come ci certissimo che V. Sere:
nità per la sũma bontà sua si degnarà farli
tal gratia, che Dio Eterno la conservi et
prosperi in grandissima felicità.

Vista per mi la supplica soprascritta et le
lettere di V. Serenità sotto di XII Agosto p.to
nelle quali essa supplica era inclusa; e per
essecution della quale servatis servandis et
citatis citandis furono esaminati più Testi:
monij sopra li Capitoli prodotti per ms Hiero ...:
odorico de Turmenonis producente essa Sup:
plica; et [illegible] sopra li Interrogatorij della
parte avversa. E perchè V. Serenità nelle
sue Lettere dice che fatte tutte le sopras:
critte cose debba poi dare notitia a quella
con la opinion mia: Io rispondendo li
dico haver veduto con ogni diligenza li Te:
stimonij esaminati ut supra; per li quali chia:
ramente

chiaramente contra il detto S. Iaco al tempo che
morite il q. Dominico suo padre era picolo fanci:
ullo: Item che ha cercato continuamente
trovar le sue scritture, et processo de quo supra
Il qual tandem del 1530 trovo in mano di
uno Nodaro di questa Terra, uello è tutto
quello chi ha trovato. del resto per V. Serenità
farà lei quello che gli parerà per Giustitia
et il fargli gratia. Non obstante lapsu tempo:
ris di poter dimandar le ragion... ia che
egli pretende dimandar.

Datum Utini. 24 Januarij 1532

Ego Thomas Contareno Patriæ Fori Iulij etc. Locumtenens
manu propria cum iuramento d[illegible] ut
affirmo ut supra

Item facte fuerunt litteræ Serenissimo dominio

[illegible]

responsive In forma

Ill.mi Capp. delli con. ex originali suo pñte
ex.ait at sigillarit.

1535 die 24 Maij

Inter quinque D.nos Cons.ros Infrascriptos
q.ad D. Vincentio Olivo q. Lodovici de Humenanis, in:
cedas quantum humiliter petit in supplicatione
sua.

— ——— 2 ——— 1
— — 3 ——— 4 et capt.m fuit de non
— ——— —0 — — —0

Consiliarij
franceso da molin
Sebastian Justinian K
Allessandro Mozenigo K
Hieronimo Zane
Marc: Antonio Trivisan

Fran.s de Vbertis Duc: Not.s

Franciscus Donato Dei gratia Dux Venetiarum Nobili et Sapienti Viro Mattheo Michaeli de suo mandato [illegible] [illegible] fideli dilecto salutem et dilectionis affectum. Siemo udito in contradittorio giuditio Federico Comino da una parte, il quale domandava, che gli fusse concessa gratia che non ostante la qualità [illegible] tempi potesse usar delle rason sue per recuperar li beni a lui spettanti che sono della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Et dall'altra avendo udito quelle delli [illegible] possessori delli Beni de quibus supra citati d'ordine nostro a comparere avanti di noi per diffender le ragion loro et considerato tutto che per una parte et l'altra è stato addotto. Ne è parso di non esaudire la domanda sopradetta [illegible]

licenziato il Supplicante, del che ve ne avemo voluto dar avviso.

Dat. in nostro ducali Palatio die 15 Maii Quin: tione secunda 1545

Die 20 Mensis Maii sequentis

Presens Cr. N. ord. Canc. Vini ex Regio Dec. Litt. reg. ex mand. ...

Hieronimus Priolus Dei gratia Dux Venetiarum &
Nobili et sapienti Viro Gianni Battista Contarreno
de suo Mandato Locumtenenti Patriae Fori Iulii
fideli dilecto salutem et dilectionis affectum.
Gli Intervenienti per il Comun & homini di
Pinzano di detta Patria de Friuli comparsi
avanti li Capi del Consiglio nostro di X .. sono
doluti esser stati accusati all'offitio nostro
che occupino alcuni beni posti nella
detta Villa, i quali Beni essi asseriscono
aver goduti pacifici e quieti per anni 30
e più. Il che essendo contro le leggi del
predetto Consiglio In materia della possession
di anni 30 hanno perciò richiesto il suffrag-
io nostro. onde essendo giusta la domanda
loro honesta. Vi commettemo con essi Capi,
che visto ... che li detti homeni di Pinzano
hanno posseduto per anni 30 e più li Beni

denonciati; non obstante stante le dette leggi de prescrizione annorum 30 procedere contra di loro sopra tal denoncia, ma permettere che con:tinuino nel loro antico possesso: Ma se avvene alcuna cosa in contrario ne scriverete; et se anco di ciò alcun si sentirà aggravato, comparirà citata parte che non se gli mancherà di giu:stitia

Dat. In nostro Ducali Palatio die 2[illegible] [illegible]cembris Indictione tertia 1559

R.te die 12 Decembris 1559

[illegible] Nov.s Card.e

Veneris decimo Octobris 1561 Ind: v[...]

Vir n: D. Raphaele Belvando et c[...]
[...] in [...] D. Raphaele
nomine suo et [...], et consortio [...]
D. Antonius Martinus [...] D. Franc[...],
et personaliter [...] coram me [...]
[...] et testibus infrascriptis [...]
est et affirmavit [...] esse [...] de
livello quod annuatim sibi solvit occasione
[...] de Amistis usque in hodiernum nec
livellum ipsum haventum fuisse [...].
Unde dictus dominus Antonius [...]
[...] D. Raphaelem [...], [...] de
dictis livellis annuis [...] bene [...]
[...] in bona forma, [...] obligando omnia
bona sua praesentia et futura [...]

Viri In scriptorio meo Presentibus ... Antonio Dorense ... et ... Ber.no ... Viri ... testibus ... et habitis

Signum notarii

Ego Ioannes M.a de Vercellis publicus imperiali auctoritate not.s Viri ... iu.d.o aliena pida manu ... hanc affui cum testibus et in notam sumpsi ... Rogatus

Iovis 18 Novembris 1561 de mane.

Coram in salla nova curiae sedente Magnifico ac ex.mo D. Vicario extraordinario.

Pro R.di D. Raphaele [illegible] comparuit [illegible] contra Clarissimo domino Bernardo R.mi [illegible] Ioannes Baptista [illegible] notarius, quod dicti [illegible] persona [illegible] pro ipso domino de Belgrado [illegible] sententiam [illegible] ex.mi D. Doctore Dominico dicente non obstante Magnificus D. Vicarius [illegible] dictum [illegible] ordinat et considerat.

Die dicta post prandium

Coram in salla nova curiae sedente ex.mo D. Vicario Clarissimi D. Locumtenentis ad

in videndo extraordinarie

Pro Nobilibus de Belgrado cum Clarissimo Domino
Barbadico Intrante Civ.^q Facco cum Exmo
D. Iosepho Bellogrado Advocato in actione
scripturarum [illegible] procedat Mag.^{cus}
Dominus Vicarius Ex.^{mus} Doc. D. Hectore Caravenus
Assessor Clarissimorum Dominorum Barbadicorum
[illegible] presenti assignavit terminum [illegible] dierum
[illegible] ad [illegible] [illegible]

[illegible]

Die Sab.ti 20 xbris 1801 de mane

Coram Ex.mo D. Vicario Ill.mi D. Gubernatoris
Sedente in auditorio suo consuetum ad
Jura reddendum comparuit

Pro Magnificis Dominis Barbadiis cum Ill.mo
Domino de Belgrado Excellens Dominus
Hector Ponticinerus [illegible] Dominorum
Barbadiorum produxit Scripturam tenoris
retroscripti dicens et instans prout in ea;
intendendo quod causa expediatur, quem-
modo ante expeditionem dominus Judex
se conferat in rem praesentem. Praesente
ex adverso [illegible] Fisco [illegible] dicti
Dominis de Belgrado cum excellenti Domino
Josepho Bellogrado Advocato, et non consentiente
et dicente velle videre; et quod ingeratur
in processu.

Scriptura saggia producta sequitur ut infra.

Nobiles Barbadici fratres cedendo tenore ut sententiae, iniuriae, et damni utriusque, prout nomine Nobilis de Bergrand acceptarunt, [illegible] sunt, [illegible] in ea, et in reliquis non consentiendo dicunt ipsos non teneri fieri debere ut in petitione [illegible]

Nec obstat quod dicitur litem hanc fuisse [illegible] ad reventionem instantium tam ex [illegible] temporis quam ex eo quod [illegible] depositum [illegible] factum, quia respondetur quod [illegible] [illegible] dicitur de [illegible] reventione non habet locum in [illegible] [illegible] ut [illegible] in [illegible] iniuria manifeste de iustissima [illegible] dicitur maxime quod apparet manifeste de iustissima

causa

causa suspensionis veniens, propter connexam consanguinei ut dictum est.

Nec obstat quod dicitur de cessione iuris in hac facta [illegible] dicti consanguineum ex regula: si cinco vincentem [illegible]; quia nullibi agitur de aliqua cessione, quae etsi appareret esset eo modo collusoria potest [illegible] Instantia et ipsum [illegible]; quae collusio eo magis est detecta et aperta, ex quo [illegible] (ut dicitur) ipse consanguineus non exnecans iudicialiter Urbi; quia collusione sic detecta remanet a hac Instantia [illegible] Barradicanum, ut [illegible] [illegible] collludentes [illegible] de novo agere [illegible] experiri; nec ad hoc fuit legitime responsio [illegible] non potest. [illegible] etiam fuit responsum [illegible] impedimentum [illegible] propter pendentiam [illegible] contractus [illegible] et pendentia [illegible]

sitem ab anno 1504 usque ad 1545 ut in scriptis
in processu productis: quia certi juris est ita
vendicationem quae competit agnatis et vocatis ex forma
institutionis [illegible], competit pro contractu valido
non autem pro contractu nullo et invalido.
Unde non poterit actio ex dicta institutione
intentari neque prosequi pendente judicio
super validitate vel invaliditate contractus
ex regula juris quod non valenti agere non
currit praescriptio: et ex hoc unico verbo
videtur ad omnia responsum [illegible]
per adversarios in materia praescriptionis, quia
revera non est deducta alia praescriptio nisi
[illegible] quae etiam ex alio non
revocatur [illegible] in terminis
nostrae institutionis quae continet [illegible]
tenentur et indefinite vel quandocumque
sine aliqua temporis [illegible]

[illegible]

posit vendicare: quae dicunt quandocumque per infinitas vas judicatas in hac Causa ... sicut laudata fuit ex magna consuetudine interrum- pta, ut sit indefinite sine aliqua temporis praescriptione; et ita plures in judiciariis fuit attestatum talem esse consuetudinem; addu- cendo actiones ex dicta consuetudine et ex sta- ti .20: et 40 annos, adeo qui jura praetensa ex adverso invalida sequuntur in diverso casibus.

Non obstat quod dicit dictam consuetudinem locum non habere, nisi in venditione et datione in solutum, non autem in emphyteusi; quia facilis est responsio, prout ut dictum in praece- denti scriptura, nam licet contractus de quo agitur, dote ut auctore fuerit nominatus contractus Livelli, sed attenta veritate et subs- tantia est vera venditio, nam nulli dubium ut in eo apparet; quod transfert dominium

et possessio Leonardi de Zinuchis [illegible] de Belgrado, et hoc est [illegible] et
Venditiones: Item è contra constituitur precium
ducatorum 200 sed ut fiat gratis [illegible] ad exe-
cutionem dictorum [illegible] ducatorum 200
fit livellum ducatorum 10 [illegible] ratione quinque pro
cento francabile et redimibile quandocumque
ad omne eorum beneplacitum [illegible] ducatorum
200: Et hoc sufficit ut quod dictum livellum
sit redimibile et francabile, [illegible]
conditio, quia [illegible] livellum [illegible]
[illegible] et redimibile habet locum [illegible] et de
iis jura sunt notissima. Nec in hoc consideratur
quod dicitur ex adverso quod tale livellum
[illegible] non fuerit redemptum et francatum,
quia sufficit quod sit in libertate [illegible]
et potentia [illegible] ducatos 200 ad omne
eorum beneplacitum; quod si [illegible]
francare, et hoc modo [illegible] beneplacitum

ego

Leges Ipso Barbadius, hoc admitti non debet: quia dolus et fraus clienti patrocinari non debet: et hoc casu facultas franchandi habenti ius impetrata ex suo dolo et malitia stat quod ipsos nominus impleat, et franchet, si liberentur: nam hoc est regulare, respectu ipsorum investiti et quod seruatur stat quo minus id fiat, quod facere vellet id pro facto habeatur ad eius praeiudicium.

Nec obstat id quod falso dicitur, quod adversarii habent maiorem et anteriorem sicuritatem [illegible] tria, quia quod hoc in facto consistat per rationem loci mercurationem, et revocationem facile dignoscitur [illegible] veritas apparet [illegible] ante expeditionem sequitur, ut ex dicta [illegible] siones [illegible] [illegible] revocatione [illegible] apparet allegata per adversarios non esse vera nec in iure nec in facto, et quod nulla habent contraria quae possit esse inconsideratione

ex quibus et aliis allegationibus ex [illegible] productis [illegible] in judicando. Et dicendum quod iam longaeva consuetudine interpretatum est, ut dicto quandocumque in constitutione ponitur indefinite et sine ulla temporis definitione, instanti parti et in eorum instantia et petitione. [illegible]

Die Veneris 21 Maij 1563 de mane

Coram in Logia palatij communis . sedente Excellenti domino Vicario ad jus reddendum ordinarie more

Pro Magnificis dominis Barbadicis cum sit dominus Raphaele [illegible] et [illegible] ex: [illegible] Iseppo de Belgrado . civibus Vincentinis [illegible] [illegible] D. Hector Rominerius [illegible] dominorum Barbadicorum, suo nomine in-tendens [illegible] huic [illegible] finem imponere ita quod [illegible] [illegible] non sit [illegible] produxit res in similibus causis iudicatas [illegible] [illegible] in [illegible] criptas . ita tantum ut [illegible] [illegible] ita [illegible] esse et hoc [illegible] [illegible] ut tempore [illegible] nulla [illegible] semper [illegible] post in. e [illegible] [illegible] [illegible] petere [illegible] [illegible] [illegible]

Instrumentum alienationis non fuerit, uti
cum pactum, sed sic ô prima [illegible] livellationis, cum
facto pro francandi, et nondum secuta francatione
prout in casu nostro, et [illegible] interpretatum
fuit et inter Cives Venetos; licet eorum natura
n°. 32 francantur in Alienatione, prout
singula singulis referendo [illegible] de:
bitoris: neque obstat quod ex adverso
dicitur: non possum levare pecunias praeti-
tutas, quia respondetur illa verba pertinens
de levando deposito sunt inserta in petitione
cum [illegible] arbitri judicis, adeo quod
ipse judex ex suo arbitrio cognoscet cui
sit jus levandi statim, quo de francando;
ita quod [illegible] cessarent omnia objecta
ex adverso
Rursus [illegible] Mag.^cus Barbadico nedum
[illegible] seu adeo [illegible] contentionum esse

certum

unitum et circa dictam instantiam Servitoris, in forma
dict. Bard.: et si sit unum vel diversa corpora, et hinc
sub iudice lis est produxit acta [illegible] sub [illegible]
exposita vertente inter has personas quibus in [illegible]
[illegible], contentavit in causa concludi, et demum
terminum praefigi ad [illegible]. In eam partem
ut d. iudex [illegible] fide videat [illegible]
et cui verba et dispositio dictae [illegible] conve-
niant petendo [illegible], ne [illegible]
omni [illegible] de expensis [illegible]
d. Aloisio [illegible] not.: Intervenientem [illegible]
de Belgrado, et dicente non consentire [illegible]
nihilominus videre et [illegible] quod omnia [illegible]
[illegible]

Pro Mag.cis Dnis Bavadrini ad [illegible]
Melchior [illegible] Bidellus Palatii quod hodie mane
citavit [illegible] Stephanum [illegible] haered. q. d. Aloysii de
Belgrado et [illegible] Aloysium [illegible]
[illegible] Intervenientem [illegible] Domino de Belgrado
necnon Nob. D. Antonium de Belgrado omnes

personaliter repertos seu hac mane etiam [illegible]
citatis aliis eisdem intimando qualiter parte
dictorum Magnificorum Barbadicorum in presenti causa
producta fuerunt quedam iura etc.

Tenor scripturae productae sequitur ut infra vz.

Lucas Franco Petrucci Pro-Julij locum tenens [illegible]

Ad instantiam et requisitionem de filiis q. Bernardini de Marinis Civis Utini Intendentis confinare portionem sive Territorium suum de [illegible] levato iuris ordine et [illegible] [illegible] [illegible] Mandamus tenore praesentium Vobis omnibus Potestati Villarum [illegible] et [illegible] Maniu tanquam habentibus (ut asseritur) plenam intelligentiam dicti Territorii et pertinentiarum suarum, quatenus sub poena librarum centum vestrum cuilibet [illegible] auferenda, et [illegible] applicanda ad omnem requisitionem dicti q. Bernardini eligere et deputare debeatis ex omnibus dictae Villae senioribus et melius informatis qui confinare debeant, et eorum iuramento terminare et coherentiare ipsum Territorium de [illegible], [illegible], [illegible] [illegible]

Magnifico Domino Antonio Barbadico q. clarissimi domini Hieronimi sive eius Commisso: In Villa Ra: Floriani & Joanne de Belgrado, Hominibus de Ri: cignano, et de Theor ac Comunis, et alijs terminis cohaerentibus Ipsi Zemiano de Alnischis seu in aliqua parte confinantibus Ipsi, et si quis sui dicti praetendit interesse comparere debeat ad videndum confinari et terminari ipsum Zemitorium de Alnischis die Jovis proxima, quae erit 16 mensis prntis.

Dat. Vini die 13 septembris 1484

Rainaldus Sacardus canc. mandato

1484. 16. Sett.

In Christi nomine Amen: Anno nativitatis eius: dem: 1484. Indictione 2da: die Jovis 16 mensis Septembris: quum ad instantiam et requisitionem Nobilis Viri & Bernardini de Manini Civis Vini intendentis zeminari et confinari facere zemitorium suum de Alnischis vocatis vocandis ad ipsam

ipsam confinationem Rigora mandati Magnifici Comun: Regentis Patriae Fori-Julij penes Infrascripti Vz Lucas Mauro et eode superius. Magnificus et generosus Vir D. Antonius filius q. Magnifici et Clarissimi D. Hieronimi Barbadici Procuratoris. Patris mandi Dni Ville Bastloviani ex parte una, et dictus q Bem. odinus ex altera essent super Loco confinare ipsum Territorium de Albuschis a Territorio Bastloviani, partes ipse mediantibus interpositionibus Amicorum devenerunt confinaverunt, et terminaverunt dictum Territorium de Albuschis a Territorio Bastloviani ut Infra Vz Incipiendo a Rugia Bastloviani prope ultimam voltam, que videtur discurrere ab ultimis pontem nominatum de asidivis qui est in via, qua itur Utinum et prope locum, ubi est seu alias fuit unus pons supra ipsa Rugia eundo in paludem; in quo loco prope ipsum pontem et dictam ultima voltam factum est unum foramen, sive una fovea pro signo, et termino inter ipsa Territoria, et a dicto signo prope dictum pontem eundo ad contam ...am, sive moram recta

linea usque ad certam aliam foveam seu foramen factum ad pedes dictae morae, et pro signo et termino includendo ipsam moram in Territorio Craßoviani, et successive eadem recta linea et recto tramite eundo versus nemus [illegible] et Territorium de Ron: chio pro quanto capiunt pertinentiae ipsorum territoriorum sint et esse intelligantur confines et termini inter dictum Territorium de Alnischis et Territorium de Craß loviano, convenerunt quod quicquid est a latere ipsorum confinium versus Craßlovianum liberum sit et remaneat et esse intelligatur de Territorio Craßloviani et pertinentiis: Et e converso quicquid est ab alio latere ab alio latere dictorum confinium versus Territorium de Alnischis liberum sit et remaneat et esse intelligatur de Terri: torio et pertinentiis de Alnischis: Actum super mora supra scripta et in loco Confinationis dicti Terri: torij de Alnischis et Territorij Craßloviani praesentibus Magnifico et Clarissimo D. Zaccharia Vendramino et sp: D. Spec:: de Verenis Capitaneo Carniae, et aliis viris [illegible] Joanne de Belgrado et [illegible] Baptista [illegible]

quondam

quon. D. Nicolai Iuliani de Cariana, Andrea Spada cabel:
lario Magnifici D. Locum tenentis Patriæ Fori Iulij; Leonardo
q: Iacobi, Leonardo q: Antonij et Andrea eius fratre,
Leon.o q: Gregorij, et D. Iac.o q. Danielis Pina de
Camusio, et in ipsa villa Camusij habitantibus, Domi:
nico q: Odorici Capelani, Bap.ta Donzici, Ioanne
Clementi, Antonio q: Leonardi Regilij, Andrea della
Padovana, Vicinis omnibus in Villa Vaumi habitantibus
Iacobo q. Michaelis de S.ta Marina, Tomado q: Antonij
Caporal de Sanudello, Antonio q. Carli de S.to Lauro
et Petro Dominici Panea dis omnibus habitantibus in
Villa Caffioreani Testibus Vocatis rogatis et c.

Et Ego Barn.s honora bilis Viri D. Ioannis Cominj de
Cariana Stani habitantis, auth: Imperiali tabellionatus
notarius, suprascriptis omnibus, dum fierent Inter fui
et rogatus fideliter scripsi -

~~Ioanni de Belgrado~~

A Ioanni de Belgrado scribe camere Ducali

1489 novembre Egregie dilecte noster. El sp.le misser domenico Barbarigo per sue lre, et commission si è doluto a noi, che Voi con molti homeni fate lavorar fossi a danno grandissimo de sue possessioni; le quali necessariamente tuttele aque buttade adosso per detti fossi, e quei non doverse nè poterse far per rason; e dimandando il favor nostro con giustizia Vi comandiamo che sotto pena di ducati cento dobbiate cessar a tal lavoro; e non lassiar che alcuno per vostro nome lavori in detti fossi fino a tanto per noi sarà altramente dechiarito: e volgiando Voi dir alcuna cosa in contrario, over dimostrarne alcuna contra ragion, dobbiate comparir davanti di me citato over admonito detto m. domenego.

Dat. di xxx novembri 1489

Predicto Ioanni

Egregie dilecte noster: Hasse personalmente Ioanni di noi doluto il sp.le m. Domenego Barbarigo per nome suo e de suoi nepoti figlioli del q. sp.le m. Zorzi: suo fratello; e benchè de molti anni in qua, e

et per fino a questa presente turbatione siano stati in quieta e pacifica possessione della Villa de Fraflonan e de tutto il suo territorio e pertinentie, senza contradittion di alcuna persona, facendo tutto quello si conviene, e puol ciascuno vero possessor e patron; niente dimeno Voi ser Zuanne de Belgrado nelli giorni prossimi precedenti, propria auctoritate ut Ps, ac contra voluntatem suam motuo, et occupato una certa parte del detto territorio, et pertinentie de Fraflonan non parvi immo maximi momenti, in esso violentemente, et de fatto con grande numero de persone faciando fossi, e per tal modo turbando et inquietando nella sua quieta et pacifica posses: sione in loro grandissimo danno e pregiudicio; Atta che etiam per tal lavoro pervenivano le loro possessioni grandissimo nocumento per l'acque; ob quam rem ha domandato nomine predicto Superiorus se iuridice iuueri et deffensari nella predetta sua pacifica possessione soccorrendoghe in premissis et circa premissa de opportuno remedio. Unde

Cccm

cum justa petenti non sit denegandus assensus. Vobis ser Joanni praedicto mandamus In pena ducatorum centum, che debbiate segnarli a far, ovvero far far tal Cavo; et quello che avese fatto ridurlo in pristino. Verum se da tal nostro comandamento vi sentite aggravato, compariate davanti di noi admonito servus dicto Sp.li domenico receptis bonam et legalem iustitiam

Die iiii 9 xbris 1484 R.t Augustinus de Verona se presentasse suprascriptas literas In manibus ser Joannis de Belgrado et ei praecepisse prout In eis

Vincentius Cadr.o de mand.o rescripsit

In Christi nomine Amen. Anno nativitatis eiusdem
1484. Inditione secunda die vero Veneris x^mo.
xviii. Actum Venetiis in camino palatii communis
Placentini, eximii doc. d. Nic.o de Cerasmis de Verno
et Nic.o Joanne de Cherona testibus ad hec habitis
et aliis [illegible] [illegible] pro termino man-
datorum [illegible] Joanni de Belgrado factorum a [illegible]
tentam Magnificorum Domini Dominici Bragadini
et [illegible] [illegible] Joanne de Belgrado una
cum eximiis doct. [illegible] Francisco de Marinis et Bar-
tholameo de Girardinis [illegible] [illegible] et
[illegible] Dominico [illegible] [illegible] nomine
una cum spectabilibus [illegible] [illegible]
dela [illegible] Francisco de [illegible] [illegible]
[illegible] ex altera [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

quod ita licet sit magni mom... ... necesse quod sua Magnificentia... ...

Ideo instantes... mandato ... pensionem in ... ; ac liberius dicunt q. ... nes interpellavit q. d. Bernardinum ... a quo d. q. Joannes habuit ... de ... ... quod deveniat ... marcentes ... q. Joanni Dominus q. Bernardinus ... habere ... ad ... ... cum ... ... qui Domini ... de ... ac Bernardinus Bertia ... Magnifico Domino Dominico ... dixerunt non expedire, nec ... fore necesse quod mandata ... ex quo habent ... nec est necessitate nec ... ad ... aliam ... maxime quod presens causa sit summaria ... procedi

procedi debeat; et ut vim eximere possit eorum mandatorum et praesentium actum, cui utique insistere intendit; de cuius intentione principaliter constat. Dñi Bart: de Maninis, et Bartholomeus de Girardinis dictis nominibus dixerunt quod ex quo Domini Cittadini Bancus de Scandolo, et Bernardinus Bevila dixerunt, quod cor clam omnino nunquam mandata produxerunt sicut producta et libentes ea quae supradicti Dñi Cittadini Banc.s de Scandolo, Bernardinus Bevila volunt etiam petitione producere per mandata in scripta, quae sunt gravissima et ipsis mandatis non continentibus veritatem, et in scriptis, dico intendunt . Praefati vero Domini Cittadini Francisci Scandolo, et Bernardinus Bevila replicando dixerunt non consentire nec velle nec alio modo consentire, nisi prout et secundum supra in prius loco respondere dixerunt et quia responsione recedere non intendunt, et dicentes quod si dicti Domini Bancus de Maninis et Bart.us de Girardinis aliquid in scriptis producere vo-

produxerint q. huiusmodi productiones, ... non intendunt nisi quatenus contineat favore partis cont., et nihil ex adverso ... petunt super tali productione ... contradicendo, et ... ; tandem auditis partibus ... Mag. ... Locum... dixit velle supersedere usque ad adventum Mag. ... Dni Antonij ... ... termini Dominici Mag.

Die dicta

... Veri in camino Palatij Communis ... Joanne de ... Tomasio ... Salasij ... Dorlano ... de ... Joanne ... medicina ... Hieronimi ... de ... ad hoc habitis ac alijs ... coram ... Locumtenenti sedenti ibidem, ... in ... termino, ... Vito ... Joanne de Belgrado una cum ... Francisco de

de Marinis Bartol.º de Girardinis, et Anselmo de Cavagneo suis advocatis ex una; et Magnifico D. Dominico Barbadico nº quo supra, una cum spectabilibus Doc: Dnis Franc.º de Girardo, cittadino della Marina suis advocatis ex altera parte

terminum ...

ex ... liberalitatis, prorogarunt terminum ... adhanc diem et horam usque ad festum Nativitatis Domini nostri Jesu Christi futurum non obstante ... Magnifico D. Dominico ... ; quo tempore ... Mag.ª ... venire Magnificum Dom: Antonium ... ; et si idem Mag.cus D. Antonius non veniet in dicto termino ... dictus Dominicus ... nomine quo supra quod sibi ... melius videbitur.

Ex adverso Sp.les Dni: Dominus Cittadinus et Franc.º de Girardo una cum Magn.co Dno Dominico Barbadico ... contentari de huiusmodi prorogatione, quae communi consensu ... ; ... in dicto termini

aderit Magnificus D. Antonius Aicardi Curator
curabit ut aderit; et casu quo in dicto
termino subscripto aliquo legitimo impedimento
adesse non poterit · deinde unus tantum
aderit, protestantur tamen presentes quod nulla
fiat novitas lite pendente.

Die 24 Xbris 1484

Viri nobiles domini Fantinus Contareno et domini Aloysii nomine, ... domini ... Barbadici ... Hieronimi ... ad mandatum ... Lucae Mauro olim ... ... mandavit ... Petri Vitae ... Mariae quarenus certa pena ad requisitionem ... Bernardini de Maninis ... Terminum de ... seu ... elligendo ut ... mandato ... Bernardini ... habere intervenire ... die 8 Januarii ... cum ... juxta formam legis

Die 28 Januarii 1484

Magnifici domini Philipus Badu Hieronimus Michael et Antonius ... domini ... audita ... mandatum ... ... Lucam Mauroceno olim ...

Paduę die 13 mensis septembris 1500: urgente presertim Comuni et hominibus Villę Vaimi et Sancte Marię ad instantiam § Bernardini de Martinis intendentis terminari et confirmari facere testimonium suum de Stirischis quod sub pena librarum centum et oneramenti cuilibet turbaturi et afferenda et sibi ac earum ... explicanda ad omnem requisitionem dicti § Bernardini eligere et deputare debeant ex hominibus dictę villę senioribus et melius informatis qui confirmare debeant ipsum testimonium de Stirischo ... Mag.co ... Antonio Barbadico et aliis nominatis in mandato et ...
Visis scripturis et auditis domino ... nomine pupillorum q. dni Zuvanini Barbadici et domino Christoforo Pegoro, et Silvestro Rombaldo suis advocatis ex una appellante § Daniele ... Antonii de Belgrado et d. ... Antonio de Gordis suo advocato ex altera

Ego Marcus Albertonus ... incl.to d. Aud.: n.: s. ext.: ab autentico

M°. cccc. l. x x x v°. Indictione tertia die Martis 14 mensis Martij. Actum Venetiis in logia Palatij Communis presentibus Magnifico domino Cristoforo Maurello Procuratore; et domino Alouisio Bembo et aliis pluribus testibus; patronis predictis comparuerunt nobilis .. de Maninis et Vitto Ursino Pictore

n°. 291: qua duplicatum est ante

Domino Commendatori Venetiarum Servitoribus

Sicut agere intendamus in Consilio de xl^ta^ terminationem factam per nos in favorem jurisdictionem q. domini Laurentij Barbadico contra Bernardinum de Maninis de mandato facto per Sp: dominationem Procuratorem vestrum causa confirmationis Jeremiae de Albrischis et Zoccarea; ideo Sp: Vestram requirimus quatenus praecipi faciat Bernardino et omnibus aliis intervenientibus in hac causa, et judices causae definiri secreta quam

Venerii, et ad dictum consilium legitime comparuerit die 6. Aprilis prox: futuri; et successive de die in diem ⁊ horam per mensem, sua sua defendere in dicta causa alioquin omnino Introductus

Datum Venetijs die 19 Martij 1485

ser Philippus Bodon Ad: not: 5.

Jacobus de Azonibus
Not: Executor

M°: cccc°: lxxxv°: die

Coram Vobis Magnifico et Clarissimo Hieronimo Contareno
pro Illustrissimo Duci: Dominio Venetiarum, [illegible] Julij
locum tenenti dignissimo et equissimo comparet dominus
[illegible] Civitanen[sis] [illegible] tanquam [illegible] persona
filiorum q. nobilis v. Philippi de Marinis et ex
Franc[isci]: civis Veneti una cum nobile q. Ber-
nardino de Marinis maior[is] [illegible] et [illegible]
domus [illegible] interesse necnon [illegible]
[illegible] [illegible] Zanne de B[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
suo [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] tanquam [illegible] Magni-
ficorum dominorum Antonij Dominici, et [illegible]
[illegible] de cha B[illegible] [illegible] hanc diem et
horam ut intersit vel interesse [illegible] [illegible]
[illegible] quam [illegible] [illegible] [illegible] nomi-
nis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

dominus Franciscus de Zucco contradicit vocatum,
nisi sint presentes alii d. Rocchi coheredum d.
de ca Barbadico V. R. Sp. D. Catharina della
Farina; Franciscus q. Iordani, et Bernardinus
Bernia   talique dictione imprimere
faciat et quidem sp. D. Decalinus Remini, seque habeat
hic Refugia parentis viri et Franc. de Zucco sibi
vocatus dicit ex expresso nomine et Bernardini
de Manini, agentis per se et nomine fratris et
nepotum minorum quorum cum aliis etc. hoc
questio de confinio inter eos et coheredes domus
de ca Barbadico ac ea vocatione in primum
Beniamini et Antonii coheredi de Manini; et
de Traflonano coheredum dom. de cha Barbadico,
et hac de causa de sciu et nostra ratione im-
petrarum fuit certum mandatum a magnifico
et clarissimo d. d. Luca Mauro, tunc dignissimo
Locumtenente egregiorum M. vir compulendi
divisionibus cognoscentibus confinia coheredum
temporis

Territorium de Abruschio et Sassovivari si opus

erit et cum ad ea loca pervenimus erat ibi cum

quamplurimis de se ostendentibus circumvicinis et alijs

confinia cognoscentibus ac mag.co d.no Antonio

Barbadico Locumtenente

Patriae Forojulij existenti ... cohaerentem

territorium Antonium Barbadico ex una et

parte Bernardinum de Marinis ex altera

partibus absque ... praedictis ... im:

pedirent de communi ipsorum dominis Antonij et

Bernardini consensu devenimus ... unanimiter

inter se concorditer ad confinandum praedictum

territorium de Abruschio a territorio Sassovivari

prout in instrumento ad quod se refert

praedictus Bernardinus, ... huius

concordij et confinationis ... vigore

de mandato ... ...

... de ... in ... praedictum ...

concordij vigore Nob. ... Joannes de Bernardi

... recognoscens in ... Terri:

torium praedictum de Abruschio a praedicto

Bernardino et fratribus de Manino postea per mag.cum
d. Dominicum Barbadico habentem veram noti:
tiam et intelligentiam de predictis confinibus utrique
parti requirentibus flumen fuit quod procurare
vellet de fodendo unum fossatum per ipsa Con:
finia communibus expensis quibus contribuere
promiserat pro parte sua ingentes et quod ipse
mag.cus simul cum ipso et Joanne de Belgrado
presentibus pluribus personis iverunt quia
ipsa confinia mensurando componendo sig:
na per que fieret fossatum. Interrogaverint
Joes de Ronchis et de Carrara nec dicti
Magnifici Dni. Zacharie Vendramini Domini
Carrara, et servi prefati Magnifici Domini Dni
(ii) Barbadici ingentes nolle par quia dictum fossa:
tum fieret quod erat maximum ad damnum
Illa[...]rum ex alluvione aquarum, et quod
p.to Joanne de Belgrado nollens [...]
dominus inferre nec molestus esse licet intelli:
ligerit tale et licam et simulatam ve
teris etiam diverso aque Cannum per [...]
fossati

fossatum a confinibus jurisdictionum de Pioracho et de Carsana contradicentium et ripa; et habuit refugium a Commune et hominibus Villæ Galarelli quæ inter certum molendinum, quod sæmper indiget aqua, et hoc subveniunt degna singularissime, quod ipse facere dictum fossatum dando et ductum in cursu, sive aquæ quæ tendit versus Galarellum et super qua ripa est ipsum molendinum faciendo ipsum fossatum inter Confinia de Stirone et quendam territorio Ursati di Alfan qui confinat cum ipso territorio de Stirone in ea parte in qua per partem ipsum territorium non confinat cum ipsis de Galerano et dato principio ipsi fossato per spatium passuum trecentorum et altra Magnificas dominacas dominicus supradictus licet pures diversis modis tentaret diverter et damno jurisdictionis et sub prædicti fossati, tantum imperavit a M. V. idem mandatum subscriptum attento et tractata

narrare exprimi mandatum quod Excellentia dicens quod ipsum possanto possessiones, ut recuperent bona aquas, cum maxime eis damno quod in ipso mandato cum clausula tamen iustificatoria quod si ipse q. Joannes reputaret se gravatum Comparere deberet citata parte, et cum per tale mandatum ambe partes comparuerunt Coram V. M. Ver mag. dominis Dominicus suo nomine et nepotum ex una, et nos pater q. Joannes simul cum predicto q. Bernardino de Marini, nomine suo patris et nepotis minoris pariter suo eorum Interesse, et neque manutenentibus ipsius q. Joannis habentis ipsum Territorium de Flacchis ab ipsis ad livellum, et cum D. Seralino suprascripto, Interveniente nomine et tanquam procuratore predictorum q. Bernardini et q. Joannis ac coniunctam personam predictorum minorum et supra ex altera expendo sunt pro Iustificatione Iuris nostri q. Bernardini et q. Joannis, quod ipsi D. Ver.

m. M.

m. V. requisivit superiore presente dicto Dici-
tosati ex quo pariter et cautela fide credens si ac
dicto fossato inferret aliquod damnum Terreno
Fratellorum praedictorum dominorum de Ca Barbadico
ut si cognitum fuerit per ipsum fossatum inferre
damnum ut quod fas est sive non fuit illud
cedere ad beneficium ambarum partium dictus
ser Bernardinus et ser Ioannes offerebant de illo
dictum fossatum esse obturandum, et inviter cuius
Iusta petitioni et instantiae Reverendi dicti Dominici
querentis, sed dixit velle intromittere et ipsius [illegible]
mandatum quod placuit dicto [illegible] factum
ipsi ut dicti ad [illegible] generalem
suorum, in quo allegat quod ipsi ser [illegible]
invaserint et occupaverint certam partem Terre-
noj ut pertinentiae Fratellorum eo modo turban-
do possessionem praedicti domini Dominici prout
ut in ipso mandato, cui responsum fuit per praefatos
ser Bernardinum et ser Ioannem coram V. M.; qui
offerebant se probaturos qualiter Reverendus dominus
Dominicus habuerat notitiam de confinibus

positis inter Territorio de Almirici, et Territorium de Rabioriano et supra, licet ipse non fuisset tunc praesens ac qualiter ipse Dnus Dominicus fuit cum praefato q. Joanne praesentibus pluribus personis ponendo signa et ipsa Confinia designata in Instrumento, et mensurando ab uno capite ad aliud pro ponendo fossato; et instando cum dicto q. Joanne quod fieri deberet ipsum fossatum etc. R.x: Non est ut sic falsum narratum est in impetratione dicti mandati. Item respondentes quod magis domini Antonius Dominicus et nepotes tenentur pro indiviso eius et villam Rabioriani, et quicquid in eo acquirunt quod praedictum D. Antonium Dominicum et nepotes dicti acquisitum ipsis omnibus habitantibus in Faterna, et quod praedicti D. Bernardinus et q. Joannes inside navenerunt praemisso in divisione dicta confinatione facta ut supra ipse q. Bernardinus sumere et concessit de Territorio suo de Almirici et de dicta gaudens possessione citra tempus etc. lapsum

Dnus

domino de cha Barbadico, sicut notum est
et clarum extitit et extat omnibus qui fuerunt
presentes dicte consignationi et divisioni haben:
tibus intelligentiam et notitiam de dictis territo:
rijs ex quibus tamquam testimonijs et concessis
ampliatum fuit territorium de Nabonario cum
diminutione territorij de Monocho et fecit pro
d. Bernardinus supra dictum territorium quod
dictum est de ex predictis nobiles esse motum
et pro habenda cum eis pace in futurum, et
qua tunc liberalitate predicti d. Bernardini predictus
dominus Antonius videns et clare intelligens
territorium suum amplicatum cum maxima
commoditate possessionis sue, nullo preiudicio
nobis, obligationibus rebus in futurum quas
affirmavit se fuisse amicissimum ipsi d. Ber:
nardino et numquam et in futuro in aliquo
defuisse et quamvis per ipsum dominum
Antonium nomine suo heredes et heredum facta
fuerit divisio et confinatio concorditer cum
predicto d. Bernardino successore pro se et

nomine Baro et Neposi prout Ibidem p[er] lum:
ora presentibus stipulanti fuit cum promissi:
onibus de rati habitione et allevatione, licet ca
Ristanus ex incontinenti, aut memorie ob:
livione qua labilis est in humano in Instrumen
to prefato omiserit; et quamvis postea M.s D.s
Dominicus sup[radic]tus   et etiam cum
prefato D. Joanne presentibus pluribus et supra
dictum ex. pacti signa, et mentionavent pro
ipsa confinica pro faciendo terranum Sellicciando
ipsum D. Joannem ad ipsum terranum tenendum
videlicet etc. ex defectu clausulæ supra:
scriptæ non descriptum in prefato Instrumen:
to confirmationis Magnificus D. Dominicus, et
Nepotes insurgunt allegantes se lesos, et quod
predicta pariter deducta et allegata in termino
compactionis vigore mandatorum supradictorum in
eadem M.s etiam iura et integritatem servantes
Ipsis partibus q[uo]d volent ingredi lites sed concor:
dare per interpositionem omnium Virorum, qui pro
servationibus Mag.cus D. Dominicus Battaglice

finxit velle consentire ferendo terminum octo dierum ad faciendum venire dominum Antonium Travam suum sine eccias expensa dicebat nolle se aliqua modo concordare &c. et q. Bernardinus et q. Ioannes cognoscendo dictos nobiles de cha Barbadico esse Nobiles Venetos et potentissimos, et se pauperrimos cives Vincentiae et clare intelligentes quantum sit eis damnosum ingredi litem cum eis, neo habent in summa ~~potentia~~ Reverentia et observantia, ut se a supradicto M.co D. Dominico Barbadico et expediant contenti fuerunt, quod ipse dominus habeat terminum non solum quatuor dierum sed quatuordecim et contra mare iustitie horagij, dummodo non faciebantur et malitiose ferent talem dilationem animo et intentione turbandi ipsum q. Ioannem a fodiendo fossato ipso. & &c. et immediate quo fossato perfecto q. Bernardinus et Ioannes sperabant tolli omnem difficultatem in futurum, contentique ideo

quod relaxatum fuerat de territorio communis de Tonischis [?] nobilibus p[?] nobilibus de Cha Barbadico, et tanquam persone quiete et taciturne quorum[?] quererunt locupletari cum alterius jactura, sed potius cederem de suo proprio

Tamen quod si dicitur p. dominus cum protestatione Non fecerit veniat judicium habeam suum in termino prescripto quod ipse S. Joannes intendit pro [illegible] ad perfectionem operis et fossati [illegible] ne tale tempus fodiendi amittat cum sit quod jam sint anni triginta et ultra quod non extitit talis commoditas fodiendi, In que dictis Confinibus, quum sint loca paludosa, et pr[...] tam q. in futurum ad multos annos non [illegible] [illegible] tales [illegible] fodiendi, prout est hoc anno ob maxima siccitate [illegible] paludorum. Dictus S. Joannes Barbadicus intendit prosequare in fossato iam incepto; non ut inobediens pretium [illegible] mandatis [illegible] nec etiam [illegible] intendit alicuius damnum [illegible]

nolentem

praefati nobilitas sed ut adimpleat pro parte
sua id quod fuit Instrumentum fuit concordatio
et decisum, et in futurum laboraturi ut non
haberent causam inferendi damnu vel mo:
lestiam . . . . . Secundo: Valeliter ... [illegible]
ribus praeditorum dominorum R Barbadico
alias dictum Bosanum, nec est quod et si praefati 5
nobiles haberent talem animum et intentionem
vivendi in tuto; et nullum paterentur discrimen,
et quod intervenit ut supra praefati Magnificus
Dominus sumuscripsit loco pacis et Concordiae loco
Rectoris habiles [illegible] S.M. ac remissione
faciendi Vanne magnifici Dominum, Antonium
barbam suum, praesentaverunt literas inhibitoria 7
M. D. Ludi: Vai: loco, novarum agentium
Iudiciarum quibus praetendit ligare manus
M. V.; et ut clarum sit, quales literae Inhi:
bitoriae impetrari solent, solas ex ante: [illegible]
et sine scitu vel mandato ipsorum dominorum
Auditorum; ac seu consequens sit in partial

rate

cuicumlibet obtinen: tales Litteras; sed dictę Lit:
terę non jure impetratę non ligant manus M.V.
ut clarum sit quod a mandato impetrato a D.no
Luca Mauro & ceteris mandatum Comunibus
ac hominibus Villarum ut in eo non fuit confinatio
& prędictos nobiles de C. Barbadico iuxta
dispositionem iuris ac legum municipalium
ac stillum et observantiam iudicij huiusmodi
servati a felici acquisitione Illustrissimi do:
minij huius Patrię etiam, ut q & hij ait ipse
Tale Mandatum non fuit facta aliqua divisio
personarum vel comunia Villarum vel
homines Contentos in prędicto Mandato, qui
fecerunt aliquam Divisionem et Confinationem
sed facta fuit divisio et Confinatio prędictoru[m]
prędictos Dominos Antonium Barbadicum et D
Bernardinum de Maniaco, ut supradictum est
amicabiliter, ac eorum libera animi Voluntate
non ex prędictis vel relationibus aliquorum ad
id deputatorum villę Locorum licet jllorum
a Auctoritate

affuixent atin revocentia cuium facta fuisset ipsa divisio ut in Instrumento dic. un. se referunt, et male interposita est appellatio eo quia non fuit appellatum in tempore, et nequaquam ... fuisset, quia virtute dicti mandati nichil factum est inter ipsas partes, et contra et prejudicio Instrumento, ad quod habent relatio, et & pendeat V. M. quam dictum est sibi ipsi & Bernardino et & Ioanni agendi contra prejudicio nobiles de B. Baldrio, nisi repplicans fide spectare desiderant V. M. nullo juris ordine penitus servato, mandato, juxtissimo facto communiter a hominibus scientibus et intelligentibus confinia territorii Arischii et Ioan Floriani, quod consideravit ad locum ipsorum communitatis, et presentium quoniam intervert declarare et quem quanto sicunt appellavit, ex quo ipsi nunc est manifeste deprehenduntur in malo animo, et intentione

licet et distrahere dicto q. Joanni et S. Bernar-
dinum, quod cum fraude et rapinis [illegible] dicuntur
cianda eos vanesy, et sic extrahere eos de pro-
prij domicilij cum maximis laboribus et ex-
pensis contra Deum et justitiam, uti certa gratia-
[illegible] tali [illegible] cedat eis in comminationem
lingiorum et aspersarum, et per consequens
quod tali timore ducti desistant a conserva-
tione jurium suorum, et facultatis et [illegible]
di praedictorum hoc arbitrio in praesenti causa,
uti jam sint contra mentem et intentionem
Illmi Domini nostri et praedicti S. Bernar-
dinus et S. Joannes tanti fidelissimi servitores
eiusdem Illmi Domini decursum summa
justitia indubitanter confidunt, intendunt
tueri et defendere bona sua, ne cedant
alijs in exemplum pro. praepotentes cum
eorum auct. et potentia quodammodo quod cum
auferre bona et facultates pauperum et ha-
bentium sub hoc fidelissimo stato [illegible]

primo

gloria est, quod de summa eius iustitia per
universum orbem romanum magnificatur et
extollitur. Ex quibus rebus infertur et
concluditur quod vigore praedictarum litterarum et appel:
lationis sive interpositae manus V. M. nemo sciat
ligare quominus possit intelligere et cognos:
cere si mandata facta per V. M. praedictos
Ioanni sint valida vel invalida, attento
quod in praedictis est clausula aperta: quod
si sentit se gravatum, comparebat citata parte
et in praecedentis litteris, de quibus in praesen:
tia M.ci D.ni Dominici, et nunce in praesentia
sp. Dom.ni della Panna Banc.i de Maniltdo
et Bernardini Bevilda advocatorum, et
Bancici de Zuco procuratorum alias ipsius
D.ni Dominici et responsum, praedictus
Ioannes offert se observaturum dicta verba
casu quo sp. dominus Vicarius accedens
supra loco videat quod ea inferant aliquod
damnum praedictis habitantibus, et ...

quo dicti Nobiles non intendant inservire alii mandato tanquam ordelibre vel minus legi: time impetrato, sed intendant inservire S alio mandato quia heredes sint legi; di cunt predicti SS Bernardinus et SS Joannes suo damno quandocumque predicti nobiles, ut V. M. faciant, fideijussores idoneos et assecurantes per multo maiori summa quan: titate et valore possit confirmari S etc.: Reservando et reservando locum ipsius possit in posterum sine damno et iactura ipsorum Nobilium omnibus ipsorum SS Bernar: dini et SS Joannis superbis, a bonis ... in expensis ... se ... reddere cautos pre: dictos Nobiles de R. Barbadico in predictis et circa predicta omnibus modis etc. sicut et prima quibus melius sciunt, tenere et exequi etc. et quod hoc sit: quod instant ... R. Barbadico ... hac intrare hic unum et Venetiis ... erant

se prixe deceptos in divisione et combinatione de qua in eo scriptura Ill. D. Bernardinus et D. Joannes desiderantes quod omnibus constet et patentum sit; quod non ē eorum intentioni aliquid ?orum, nec contra iustitiam aliena auferre, neque rapere et maxime iis nobilibus quorum semper sequentur et esse intendunt servitores ??ferunt et contentantur quod Instrumentum praedictum divisionis et combinationis faciendum, et quod allegant se ... respectus fore decepto sit in suspenso; et de bono et de aequo servato iuris ordine ... videat, et congnoscat; et si cognitum fuerit quod rogati nobiles sint decepti de quantitate ... tamen, contentantur ipsi D. Bernardinus et Joannes ... de quantitate ... non tamen adhibito ... nob. de cha Barbadico ... eorum allegati sint verificare et ... D. Bernardino et D. Joanni ...

quod habent cognitum et decisum spectare et
pertinere P.ro Remanno de Anichi, et quod prae-
dicti nobiles in praedicta confinatione et divisione
relaxarunt juri concordiae et ex praefati Ber-
nardini liberalitate pro habenda cum praedictis
dominis pace et conservatione quae, et amoris
q.o divisione et confinatione ut supra facta
et in scriptura manu notarii reducta et
eidem acquiescentibus praedictis dominis de
cha Barbadico instrumentum supra
divisionis et confinationis alias factum nunc
incidant et annullent ac pro inciso et annul-
lato habeant et non aliter necessario
modo; et hoc ne lites ex hiis aut oriri
queant [illegible] praedicti nobiles d. R.
Barbadico quum plures publice [illegible]
ait facta per praedictos s. Bernardini
et s. [illegible] acceptare voluerunt, [illegible]
rentes quod instrumento divisionis et
confinationis cancellent et incidant, et [illegible]

tali

nbi pertinacia et perplexitate historunt et instant
usque in hodiernum diem cum maximo damno 20
et jactura ipsius D. Civellani, et nonnullorum
perficere quaestionem intempore cum opera-
tione, optimum habentes et opportuno tempus
et orationem et opportunitatem ostendendi; sic
ut supra dictum est; et quod divinitus et 5
et sanctione sapientiae semper sit annotatum
sit, quod decepti et non decipientibus jura
subveniunt. Idem D. Joannes cum summa
Reverentia instantiam tanquam Ecclesiae sub
pe finita concordia diversis ab opera, jam
incepto intendit perficere fossatum de quo 7
supra et c. hoc non requireret indu-
ctionem, cum nulla sit inobedientia sed di-
ligentia circa negotia sua per avertenda
et si avenant aut conducere ad hoc opus
perficiendum multos operarios id faciat non
ut incidat in poenam nam fortunatus non
frangi, nec ut afferat cum vel molestiam

ipsi domino D. R. Barbadico cedat relinquat ipsum fossatum quo mediante sibi sit adempta pax et tranquilitas in fruendum tenendi et fruendi terreno suo de Alnuchi (?) versato sine contradictione et molestia praedicto nobilitatem et suorum laborantium ac aliorum. Protestantque dictus Bernardinus et D. contra praedictum D. R. Barbadico de damnis et interesse et expensis factis et fiendis salvo iure.

Coram Magnifico et Clarissimo Domino Hieronimo Contareno patriae Fori Iulii dignissimo locumtenenti comparuit Dominicus Barbadicus pro ut Veneris oratione quandam scripturam prolixe et verbose contra ipsum et eius barones et nepotes produxit quod Dominico de Calino nomine quondam Bernardini de Mrano et baroni et nepotis et quondam Ioannis de Belgrado in qua multa nugae narrantur; et causa baroniatus sic in genere eis respondet quod dicte productioni non consentiat nisi in parte et partibus pro ipso Dominico facientem et facientibus in quibus ea acceptat et reproducit; in parte vero et partibus contra eum facientibus a(?) non consentit; et dicens quod quondam Lancerotus de Zucco constitutus fuit procurator tantum per ipsum Dominicum nomine proprio, et non nepotum suo barum; et ideo quod nepotes nihil vult esse dictum nec factum per ipsum

et Innocentium Tasco predicto nomine opporere pendente Appellatione ... omnes Actiones relativas exhibeat ad hoc Tribunal ne ad ulteriora procedat; quo vero ad dictum Antonium eius tamen ipse possessor et Iudica deducet, quantum vero ad id quod dicitur in dicta Scriptura quod intendebant laborare et prosequi opus in fodiendo fossato, dicit Procurator Dominicus aliud lite pendente nil debet innovari, immo quod laboratum est debet devastari et in pristinum statum reduci ne dicta possessio ipsius Dominici turbetur, in qua petit se tueri procuratione ... petitum est dare et locus sanctioni de opera demolienda de iure.

Quantum vero ad oblationem factam ipsum Dominicum Vetalinum in ipsam Scripturam factam ut quod ponatur confinia inter Dominicum de Baffonaro et de Schirochi, paratus est dictus

Dominicus

dominicas, quod dominus Vicarius veniat super
Coro; et eius videndi, citato citandi, et serva:
tis servandis praeter confinia ita tamen quod
prius et ante omnia; et antequam se in toto
caret Instrumentum initum inter ipsum
D. Bernardinum et Dnum Ant.m Barbadico
cassent et annullent, tanquam non esse [illegible]
facere firmum solito; jura addendi, minuendi
corrigendi, mutandi; et salvis omnibus aliis
juribus suis.

Caravaggio, 1485
14 Aprile

N.° 159

In Christi nomine Amen: anno eiusdem nativitatis 1485 Indictione tertia, die vero Iovis 14 mensis Aprilis [illegible] [illegible]: [illegible]: [illegible] quod [illegible] sit et adhuc [illegible] lis et [illegible] quaedam [illegible] inter Magnificos et Generosos Dominos Antonium Barbadico q.m Magnifici D. Hieronimi, et Dominum Dominicum eius fratrem, et D.m Aloysium Contareno q. Domini Aloysii tanquam Procuratorem et Gubernatorem pupillorum q.m Domini Zacharii Barbadico ex una; et [illegible] [illegible] Domini [illegible] Bernardinum de Marinis et fratrem et nepotem ex alia, occasione [illegible] mandati facti per Mag.cum Dominum Lucam Mauro olim dignissimum locumtenentem [illegible] Confinationis [illegible] de [illegible] et [illegible], quia mandatum fuit [illegible]

p magnificos dominos Ind: No: S. ac ex.mi Con:
dae xl.ta, unde Volentes, ut res ipse Reguris
lites et expensas, et interpositione Communis Ami:
corum, ad infrascripta pacta et Concordium
devenerunt Vz: quod dictus S. Bernardinus
de Marinis agens suo nomine, et nomine
fratris, et nepotum suorum, pro quibus promisit
de rato et ratihabitione in bonis suis propriis
et p. dominum decanum de Cergneo Doc:
torem Strenuum Procuratorem S. Joannis de
Belgrado pro quo et promisit de rato et
rati habitione in bonis suis propriis se removerunt
a dicto mandato Contenta, quod incidant
cum omnibus suis sententijs exemplis, et depen:
dentijs partibus revenientibus in, unanum manum
et separat.i dominus thomas, et dominicus
fratres et dom. Aloijsius Contareno Guber:
nator pupillorum q.m dni Laurentij Bastarii

pro quibus promisit de rato et rati habitione in bonis suis promiserunt supradicti domino Deralino et Bernardino dictis nominibus ut presentibus stipulantibus, et recipientibus nominibus quibus supra usque per totum mensem Maii prox: futuri se daturos terminum occasione confinandi dicta Seminaria de Sclavichi et Batonari cum hoc quod quandocumque perpetui Ill.mi D. de Barbadico, et dominus Aloysius Contareno gubernator ut supra dictis nominibus, ibunt in loco dictum Seminarium supradicti D. Deralinus et Bernardinus dictis nominibus teneantur venire ad videndum confinare dicta Seminaria per pe: ritos ad id deputato per Magnificum D. Locum: tenentem Patriae Forum Iulii servandis, qui si non venerint modo prius sibi notificato, predicti Ill.mi D. de Barbadico et dominus Aloysius Contareno dictis nominibus possint confinari

dicta Sententia in eius contumaciam per dictos [illegible] deputandos ut supra: [illegible] sacto Vato dicto Mense Maij et dictis nobili: bus de cha Barbadico et domino Aloysio Contareno dictis nominibus non aucunibus de [illegible] ut supra [illegible] dicti dnus del [illegible] et S. Bernardinus dictis nominibus confirmari facere dicta Sententia in eius con: tumacia per predictos deputandos ut Sup: et quicquid per ipsos deputandos factum fuerit [illegible] promissa, et dictam Confirmationem sit firmum et Validum et observari debeat absque aliqua contradictione, promittentes partes suprascriptae suprascripta omnia et sin: gula semper rata habere et non contrafacere vel venire per se vel alios aliqua ratione vel causa sub obligatione et omnium suorum bonorum presentium et futurorum

Magnificus dnus Andreas Trivisanus q. mag.[ci]

Magnifici Dni Zaccherie Boccario ac Consortis

D. Silvester Rombaldus do: q: D. Barto: tumei D. Varona D. Henricus Antonius de gozis Tore: D. Xpori de Venetias

Ego Paulus a Borganis q: Franci Civis Venetiarum Venez publicus Imperiali auctoritate Notarius premissa omnia et singula acta mei fideliter extracta et in fidem me subscripsi

Die Veneris 27 mensis
Maij 1683

Actum Venetiis in Scala Magna Scuper: Caue
Venetiarum presentibus Ill.: Viro D.no Hieronimo de
peregrinis de Verona fratre Ill.: D. Vicegerentis
Domino Severino de Zucco egregijs Viris
et Spectabili Domino Honesto Simoni de Gleo:
nona, et alijs pluribus testibus. Coram
Magnifico et Clarissimo Domino Hieronimo
Contareno Patriae Fori-Julij dignissimo Locum:
tenente cum dicto Ill.: Domino Vicegerente
extraordinarie in mare pro tribunali se:
dente. Ubique comparuit Magnificus Dominus
Dominicus Barbadico suo proprio nomine et
Mag.cus Dominus Aloysius Contareno tanquam
Actor filiorum et heredum q.m Magnifici
Domini Laurentij Barbadico pupillorum, eorum
nomine, et nomine Mag.ci Domini Antonij

haere dicti Dni Dominici promittente pro eo in solidum de rato et rati habitione In eorum propriis Bonis et una, et conjunctim Sr Bernardinus de Manino suo nomine et pro fratri suis Minoris et nepotum suorum etc. Franc: et Sr Joanne da Belgrado ex alia cum nob: et [illegible] dd: Dno Scaliro Cer: seo qui Magco: Dns Aloijsius Contareno Nominibus quibus supra dixit quod ad Illustrissimum [illegible] Iudicium [illegible] mandatum Magco Dno Lucam Maurum pro [illegible] confinatione facta [illegible] de ipsa [illegible] per eos rogatum publico Instrumento Iudiciis Visto et lecto etc. - - - de novo debent Confinari Territorium de Monchis et de [illegible]; et quod ipsi Magnifici Domini Antonius Dominicus et Aloijsius compareri desi: derio confinationis faciendi a Venetiis [illegible] [illegible] cum maximo damno et incomodo

interveniunt

instrumentum iuxta formam rogationis Instrumenti
incusionis facti Venetiis d.ni: et ante omnia se
vertunt in pristinum; hoc est dicti fossata facta
per predictos dd. Ioannem Ecmoliani, et imme:
diate postea hinc inde, seruetur et fiat con:
finatio prout fieri debet, certa(m) tenentur in
tempore rationem instrumento sunt, parati
et paratissimi ad exequendum omnia et singula
que tenentur facere prout in ipso
Instrumento et interpellant dictos dd. Bernar:
dinum et Ioannem fratres de Emoliani
dicta fossata: et reducantur in pristinum,
et hoc iuxta predicto Instrumento, tam
dicto, nolunt teneri amplius advenientium
damnum occasione dicte confinationis nisi
prout iuris fuerit. Ex.so dnus de Emoliani
nomine quibus supra dixit qui non intendit
demoliri dicta fossata quia sunt facta in
loco, in quo dicti magnifici de Cha

Barbadico nullum jus habente, et nihil pro
de ha Barbadico ex nunc veniret ... uno
esse ... supradictum secutum esse ante
Communicationem dictarum scripturarum et Confir:
mationis factae ... dligant ab ...
ad confirmandum de novo dictum ...
... ad confirmandum illud
et ex nunc interpellavit M[cum] ...
... quatenus dignaretur ... ad
... cum dicta Curia sive Magis:
tratu ... dictae Confirmationis ... et
et si eius Magnificentia mandavit ...
dicta ... demonstrans ... explanans ...
faciet omnia et singula quae eius Magni:
ficentia mandavit, et si mandavit quod re:
... terminum ...
... Dns ... immediate mai inhunc
... expectavit praedicto D. ...
Barbadico ad confirmandum dictum ...

ut

ut promoveret plura negotia magni praejudicij, stetans adventum praedomini [illegible] in termino prefixo in dicto Instrumento protestatus fuit de nullitate dicti Instrumenti, et nisi initia mediante consignari petiit dicta summa sine ipsius damnis; et hac [illegible] pro mense maij instanti dicti [illegible] D. Nepolican Vero dictus [illegible] Goisius quod est paratus facere omnia in dicto Instrumento contenta [illegible] exequenda; Interpellans ipsum D. Dottalino nominibus quibus supra quatenus ipsi vendat in publicum [illegible] ut supra [illegible] protestatus fuit de expensis damnis et interesse contra dictos Joannem et Bernardinum. Cui protestationi dominus [illegible] non consensit; et protestatus fuit contra dictum D. Goisium dictis nominibus Interveniendo de damnis et expensis ac interesse et de consignatione [illegible]

Die Sabbati 22 m[?]
maij 15..

Fuerunt sub Loggia Pal: presentibus sp: Dno: D. Fran:
cisco de Savorgnano Prov: Utini [?] Guido de
Castello [?] de Zucco [?] Fran.co de Spilimbergo
[?] Utini et Bartholameo de [?]
et [?] Franc.o Manacchi [?]
[illegible] Utini et aliis [illegible] Coram [illegible]
[illegible] Locumtenenti [illegible] vendenda [illegible]
parte [illegible] Bernar: de Marcinis [illegible]
[illegible] sup[er] [illegible] [?] Joannes de
Belgrado [illegible] interveniente [illegible] se ex:
[illegible] sive [illegible] omnia [illegible]
Lege [illegible] sunt facta aut facta cum
Mag.co Dno. Antonio Barbadico [illegible] [illegible]
[?] sive mandati facti [?] Mag.cum D. Lucam
[illegible] inter [illegible] [illegible] occasione
divisionis et [illegible] [illegible] Savorgnani
inter eos [illegible] occasione [illegible] [illegible]

differentia quam si ipsi domini de d. Barba:
dico acceptare nollent, implorant V. M. cum
instantia requirunt quatenus veniat perso:
naliter si sibi placet pro majori auctoritate
vel; sin autem mittat qui deputet seu
ad videndum et confirmandum servatis servan:
dis juxta tenorem instrumenti Venetijs facti et
superioribus diebus inter partes celebrati. Et
Ill. Mag. Dnus Dominicus cum dicto Mag.
domino Tosino dicunt quod si dicti q et q Joan:
nes volunt concedere Maiestati V. occurrentes
ad dictum suum conductus nihilominus
et predictis non consentiunt nisi tamen ...
ventione in antiquum statum ... ea facta
obtulerunt se paratos ad omnia et singula
exequenda quae in dicto instrumento
continentur.

... de Sancto
Francisco Not. Capo Nini

N°: 260 Antonius Cal: pr: de ... famule Rec: Circa [illegible]

In Christi nomine Amen: Nos Hieronimus [illegible] nero Patriq Jur-Vtriusq [illegible] auditis Magnifico Dno Dominico Barbadico q. Clarissimi Domini Hieronimi suo et nomine proprio et Magnifici Dni Antonij eius fratris qui per litteras [illegible] et declaravit se habituram [illegible] et [illegible] per dictum D. Dominicum eius fratrem [illegible] Dni num Aloisium [illegible] Serenissimi [illegible] et [illegible] Procuratorem [illegible] q.m Dni Laurentij eius [illegible] nec non ipso Dno Aloisio [illegible] et [illegible] q. D. Bernardinum de Marinis suo nomine et fratrum et heredum et q. Joannem de Belcanto [illegible] [illegible] Virtute cuiusdam Instrumenti [illegible] inter ipsas partes Venetijs [illegible]

die 14 mensis Julii prox: preteriti ad vadi:
andum in possessionem quarumcumque innovationes
et possessionem facta per ipsum q. Bernardinum
et nominibus quibus supra et dictum q. Joannem
per mandatum impetratum a Mag.co Dno Luca
Maurio proximo predecessore nostro vicario de
Valmaira patrium cum securis et dependentiis
pariter in possessio recurrentibus iterum
ut constat ex continentia dicti Instrumenti; verumque
qua reductione facta ipsi Nobiles supranominati
sunt vagantes quod eos supra loco ut parte
intimatis Leonardum de Schiocho et Ba:
ptistam juxta continentias decreti facturi
et auditis et q. Bernardino de Marinis et
nominibus quibus supra et q. Joanne de Bel:
grado ac sp: D. Dre: domino Bartholino de
Orseo eorum Advocato dicentibus quod
sunt contenti, quia omnia possessio facta cognovere
dicti

dicti Mandati D.ni Luce Mauro occasione d(e)c(la)ra-
rationis seu [illegible] inter dictam Dominam
de Flisco et Saturniano cum Magnifico
D. Antonio Barbadico de Miliano [illegible],
et pro [illegible] habeant [illegible] sunt, et [illegible]
Demolita excepto fossato facto cum [illegible] ipsis et
non cum Nobilibus de cha Barbadico, in cuius
ipsi Nobiles nullum ius ut [illegible], [illegible]
usque per Confinatio dictorum Dominorum
de Flisco et Saturniani servatis servandis
iuxta tenorem et continentiam dicti Instru-
menti [illegible]; et visis dictis Mandatis dicti
D.ni Luce Mauro, et Instrumento divisionis
et [illegible] [illegible] [illegible] In-
strumento antedicto [illegible] celebrato
inter partes [illegible] die [illegible],
et visis omnibus [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] ipsis in [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et

omnibus et singulis diligenter et mature intellectis et consideratis: Dicimus et declaramus exequendo dictum Instrumentum pactorum quod praedicti D. Bernardinus de Marianis heredibus quibus supra et D. Barnes de Belgrado teneantur et debeant reducere in pristinum statum omnem cautionem, sive omnia signa, et terminos facta per mandatum praedictum Dni [illegible] occasione divisionis et confinationis dictorum terminorum de Alnochis et Cassimani facti inter Dominum Antonium Balsadio et Bernardinum de Marianis in loco [illegible] de D. Balsadio jus seu possessionem habent, ea omnia demoliendo et extirpando; qua reductione facta quod postea fiat confinatio ipsorum terminorum de Alnochis et Cassimani iuxta tenorem et continentiam dicti Instrumenti pactorum et ut dicitur exequendo

Dicimus

dicimus omni meliori modo via, iure et forma
certa, quibus melius et iure possimus partes
antedictas ab expensis absolventes, iuris decam:
lata, data, promulgata, lecta, et promulgata fuit
suprascripta sententia per me Antonium pilenus
notarium suprascriptum coram p[redic]to mag[nifi]co d[omi]no
locumtenente et g[ener]ali d[omi]no gen[erali] Vicario ac de eius
mandato, instantibus die presentis

Anno, eodem Magnifico domino dominico no:
minato sedente pro ea hora nihil dicente
et dicto q[uondam] Bernardino de Marinis reo et
hominibus civitatis supra et q[uondam] Ioanne de Bel:
grado pro reo interveniente cum nobile et preclaro
doct: d[omi]no Bozalino de Corneo eorum advocato
qui q[uondam] Bernardinus et q[uondam] Ioannes cum dicto
domino doctore dixerunt dictam senten:
tiam iustam, sanctam et equissimam eam
in totum laudantes instantes per pref[atum] d[omi]num
magnificum

Locumtenens dari et deputari peritos ad di-
cidendum et confirmandum dicta sententia q.
propterea M.ci D.ni Locumtenens ipsi magnifico
D.no Dominico ita petenti assignaverunt ad dicen-
dum super dicta sententia si aliquid dicere
vel opponere voluerit.

Die Veneris septimo
Junij 1485

Actum sub lodia Pall. Veneti presentibus magnif.
pres. Dno Paulo Quirino patrie Marchione
et Marco Marcello Theraurario et aliis pluribus.

Coram predictis D. Rectoribus et cum ejus Spect.
Dno Vicegerante comparuerunt ibidem nobile
viro q. Bernardino de Marinis d. Mino et q.
Joanne de Belgrado procuratores Inveneti cum dob.
et preclaro Juvene Dno Vitalino Covo eorum
Advocato ex una per in Dominum alberantur
dixit quod contentus est quod omnia supra rive
fossam facta vigore impulsione sive mandati
Mag.ci Dni Lucie Mauro nuncupato divisionis
seu confinationis inter Jeronimo de Alnecolis
et Bartholomeo demolienti et obtinuerunt et
pro demolitio habeant procurent demollita
excepti fossam facti cum aliis et non ... um

cum alijs ac non cum dictis D. R. Baldacio in quibus ipsi Domini nullum ius habent, et que dicuntur ecc. eminentia dixit quod non conceditur iudicium quia omnia gesta facta ... ? Ioannem facta fuerunt per mandatum Mag.ci D. Luce Mauri, ut in ... executione ac ideo virtute conventionis facte inter ... ecc. debent omnia gesta observari nullo excepto, et constat accordarium, et per hoc ... Mag.am pronuntietur antequam ad ulteriora procedatur.

Sub.

Coram Nobis Mag.co et Clarissimo D. Hieronimo Contareno [illegible] [illegible] [illegible] dignissimo Comparuit N.lis D. Dominicus Barbadico nomine suo, fratrum, et nepotum, causa et occasione [illegible] sententiae hodie p. M. V. pronunciatae inter ipsum et fratres et nepotem ex una et S. Bernardinum de Marinis et S. [illegible] de Belgrado [illegible] [illegible] nomine [illegible] ex alia [illegible] quidem sententiam laudat et approbat in parte et [illegible] [illegible] [illegible] ipso [illegible] [illegible] nomine [illegible] ; in aliis autem contra ipsum [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] sit aliqua [illegible] [illegible] appellat ad [illegible] Dominos [illegible], [illegible] quod sua appellatione pendente nihil debeat innovari

1485, 6 Iulij
Actus Maroni

In Christi nomine Amen. Anno nativitatis eiusdem 1485 Indictione iiii die Mercurii 6 mensis Iulij Venetiis in Lodia [illegible] presentibus [illegible] Dominis Cittadino della [illegible] Bernardino Bembo et Bartholameo de Sancto [illegible] et [illegible] Venetiis [illegible] presentibus.

Cum Mag.co et [illegible] Dominus [illegible] Contareno [illegible] Illmo et [illegible] Duci [illegible] [illegible] dignissimo [illegible] sedens comparuerit [illegible] Dominicus Barbadico [illegible] Venetus nomine [illegible] et Magnifici Domini [illegible] sui [illegible] et Mag.ci Domini Aloysius Contareno [illegible] et [illegible] [illegible] Dominus [illegible] Barbadico et produxerunt [illegible] Maroni in scriptis [illegible] in presentia nobilis Bernardini de Ma[illegible] et [illegible] de Belgrado, qui comparuerunt

cum spect: et Doct: Domino Bortolino de Bra:
gacho eorum advocato d'Ferrariis de nominibus
etc omnia prout in dicta d'Ratione quae ibi:
dem de Verbo ad Verbum lecta fuit; qua
lecta Praefatus D. Bortolinus, praedictis nominibus,
dixit ipsam non concedere neque ei etc. opponere,
sed copiam eiusdem petiit cum termino ad
diem crastinam mane ad respondendum
in in [illegible] quae sint decreta fuit – etc.

Copia d'Rationis Tenoris
sequentis:

Coram Vobis Mag.co et Clar.mo Dno Hieronimo
Contareno patrio Con. Sal. etc. Seren. Duci[illegible]
simo Comparent Mag.cus Dnus Dominicus [illegible]
Badico nomine suo, et Fratris; et Mag.cus Dnus
[illegible] Contareno tamquam Gubernator pupil:
lorum q.m Domini [illegible] Barbadico et
Dicun.

dicunt, et narrant et exponunt D. P. Felice quan:
dam sententiam in favorem q. Ioannis de Bel:
grado et q. Bernardini de Marinis, a qua
sententia ipsi nob: de Ba: ... tamquam
se gravos appellarunt ad M.co Dno ...
et ut intellexisse ... dominos appellantes
non intentione animo malignandi, nec a ...
dilatandi, iudicium ex navis ... p. d.
... et q. Bernardino de Marinis et q. Io:
anni de Belgrado, quibus consenti ...
appellationi ... elegerunt ... secundum
formam instrumenti factam ... in eo ... ea
veniant ad confirmanda sententia ...
super quibus ... dicunt
Bernardinus et q. Ioannes de Belgrado ...
sint et conservant ... de hoc promittunt ...
omnia ... super ... de quo ...
... et differentia inter dictas partes, et ...
... per ... compulsionem ...

a Mag.co D.no Luca Mauro tunc tempo:
ris existenti Patriae Intelligantur perinde
ac si facta non essent, itaque ex [illegible] nullum
jus sit acquisitum ipsis fratribus et Term:
torum in eodem statu et gradu, quo erat
ante dictam Innovationem intelligatur esse;
et si Termini [illegible] judicabuntur a
Arbitris esse in Territorio de Monte [illegible] rema:
neant, prout videbitur ipsi S. Bernardino et
S. Joanni de Belgrado; et si judicabuntur
esse in pertinentiis Sta Floriani destruantur a dicto
S. Bernardino et S. Joanne de Belgrado si
videbitur D.no de Cha Barbadico; si autem
non videbitur eis quod debeat destrui, minime
destruantur, sed remaneant ut [illegible] ac fuerunt
dummodo omnis lis et differentia inter ipsas
partes versa, seu de parti [illegible] sopiatur
et sedetur, itaque unusquisque [illegible]
quiete vivere possit [illegible] dicti
Advocati

Et versarij nollent acceptare hanc sententiam dilationem ex nunc prout ex tunc condemnamus in expensis &c.

Ego Robertus dell'Carsana Civis Urbin: publicus Imperiali auctoritate Not: supradictis omnibus et singulis interfui et rogatus scripsi

Dominus Auditoribus

Mag[ci] et Ex[mi] ... Livernus ...
x instanti ... his adiunctam copia decla:
rationis ... inter Mag[cos] D. Antonius
et Dominicum Barbadico ... q[uondam] Dominici
... D[omi]no Aloijsium ...
curatorem et Gubernatorem pupillorum, Heredes,
et heredum ... D[omi]ni Laurentii Barbadico, et
s. Bernardinus de Manini romanelli ...
interveniente s. ... de Belgradi; et
in quo preceptum fuit ... s. Ber:
nardino et s Ioanni de Belgrado ... Coram
M. V. Comparere debeant die XV Mensis
Iulij pro ... declarat:
Aliter ... ut in his continetur

Die ... Iunij 1605

Laus Deo 1505
in Ballottarum

15 Maij Mag.co et Clar.mo pater hon. Alvisen de li Do-
merego mio fratello et Alvise Contarini quanto
siamo obligati a la causa de s. Bernardin
de Marin, et Zuan de Belgrado, li quali
...ranno et per mi, perche mal comodita della
persona mia, ne ho potuto manifestar la, et
pero i detti saranno per me io veramente
l'aspettaro de qui per metter li confini
facendo quanto sono obligato de fare, pregando
et riverendo V. M. li piaccia ... mi expediti
et perche la necessita mi astringe ad esser
prestissimo a Ven.a, alle quale do ogni mia
liberta come se con la persona fosse
nec altro a V. M. mi raccomando die 15 Maij

Zorzo

Mag.co et clarissimo D. Hieronimo ... Signorissimo

Coram Serenis: patriæ pro Julij patri hone=
Viri Antonio Barbadigo &c. m. Hieronimo
procuratore.

Die 15 Julij 1483

Alii Gaspar Caballo Civalle et Bernardino de Maninis et et Joanni de Belgrado ad comparendum Venetijs coram D. Aud. ad respondendum Mag.co D.no Antonio Barbadico et alijs, et in litteris occasione appellationis, et ad videndum sigillare processum pro die sexto decimo

Coram Vobis Mag.co et Clarissimo Viro D. Hiero-
nimo Contareno pro Ill.mo Duc. Dominio
Venetiarum [illegible] Fori Julij locumtenenti
dignissimo Comparuerunt Nobiles S. Bernardinus
de Marinis q. S. Joannis de Belgrado per se
vel interpositam personam, et in termino
prefixo et limitato ad respondendum [illegible] Ma-
rioni Coram V. M. producto per Magnificos Dnos
Dominicum Barbadico, et Aloysium Contarenum
nominibus quibus interveniunt, in causa narrata
quod appellarunt a dicta sententia lata per M. V.
in favorem S. Bernardini q. S. Joannis contra
Nob. D. Dre. Barbadico [illegible] et fallum, quia si
[illegible] incipiendo dicta sententia [illegible]
sensus et int. Instrumenti interdictas [illegible]
celebrati Venetijs, in quo [illegible]
continetur per partes [illegible] in integrum [illegible]
ut in similibus fieri convenit ut [illegible] presentia
Mag.ci et Clarissimi V. Locum Tenentis, [illegible]

Nobiles de cha Barbadico reducant et reponant
in eodem statu et gradu quo erant tempore
emanate compulsorie, et successive demum alle-
bati Instrumenti divisionis. Mag.cus Dominus
Antonius Barbadico, et Nobilis S. Bernardinus
de Marinis, addendo in ipsa sententia ut
omnia et quecumque signa vel fossata
facta per suprascriptos D. S. Bernardinum
et S. Joannem a suprascripto Zenoconde citra
in predictis confinis vel dictis locis, in quibus
suprascripti Nobiles de cha Barbadico ostendere-
nt, et ostendent se fuisse in possessionibus
ante emanatam Compulsoriam, et subsequentem
divisionem statim illico et incontinenti demo-
liantur, et ulterius de melioribus habere debeant
vel prout in dicta sententia latius et diffusius
continetur, a qua nullatenus intendunt recedere
pronunciare in pari Responsione. Ostendunt
igitur Nobiles de cha Barbadico quo

iure

jure a tam dura sententia appellavimus, et in qua parte porrexerant ... quod dictam sententiam prius quam ... et non animo malignandi, nec dilatandi se appellaverint, et si dicerent revocationem ... facerent ... Bernardino et Joanni, intendunt se removere a dicta appellatione dummodo eidem ... quod dicta possint intelligantur ... non essent, et ut in dicta oblatione continetur ... in textu, quia talem ... ... oblatione appositam ... validitati, et authorizatione contra mandata ... ... dominicum imperata super quibus pendet lis, et nondum est finita sed solum est inchoata, rogitant igitur talem clausulam, et in primis et ante omnia ... sunt ... electi vel eligendi ... in ... de quibus in oblatione vel

civium prædictam fossata ipsi hob: de cha Barbadico, vel aliam aliorum aquis, ... habuerunt, habeant vel habuerint, ut ... dominicum vel possessorem, et similiter contenti quod de prædictis fossatis faciant prædicti ... de ... Barbadico placebit; in reliqua vero contenti in dicta declaratione, sunt contenti acquiescere et acceptare ... appellationis, et similiter respondent quod sunt contenti ... eligant diversas personas, qui habeant confirmare dicta sententia juxta formam ...

Et ... fiat ... per ... consultum

... intercedant ... sententias ... prædictos habitas, dummodo prædicti hob: ... a malis operibus, de quibus jam querelatum est, submittentes se in omnibus ... omnia summæ Justitiæ et Integritati

...

magnifici domini locumtenentis, qui in predictis et circa predicta ordinari et disponi habeant sicut sue magnificentie melius convenire videbitur

§ Bernardinus de Marinis civis Ianue .1.0.0. et nominibus quibus in consciencia; et quod Iohannes de Belgrano pro interesse suo intervenendo remissioni quam ipse facit ad gratiam oblationem quamlibet quam ut tamen in adductis.

Sequuntur Bine Citationes ad ex.m Cons: d

XL.ta ac Terra ut infra

1514 9 May: Magnifice ac generose tanquam frater honorande

meis diei 2 pntis mensis requisivit me M. V.

ut citari facere heredes q. S. Joannis de Belgrado

et heredes q. S. Bernardini de Marinis ut

pertinet ad instantiam heredum Magnifici

D. Laurentij, Francisci, ac Dominici fratrum de

cha Barbadico q. Clarissimi D. Hieronimi,

dum procuratoris S.ti Marci quod compareant

ad Cons: d XL.ta Civ: ad videndum introduci

ac fieri actum, ac declarationem factam

p Serag.mos D.nos Hieronimum Contareno precessorem

ac M. V. intromissam di 2 Augusti 1505

Unde significo M. V. quod heredes dicti q.

S. Bernardini de Marinis non est mihi citare

citare pro nunc quum dicti fame.li sunt

S. Bernardini filium, qui Gubernator alias

ad presens reperiri in Castris ad obsidionem Ma:
rani, cuius presentia valde opportuna et
necessaria est, quod sit unus ex deputatis
patriae, cuiusque cura et opera multa fiunt
in beneficium exercitus et ad commodita:
tem rerum Serenissimi Do: No:, sed volui
citationem ipsam differre usque ad solutionem
dictae obsidionis; qua expectata citabo ipsum
dominum Franc.m pro se et [illegible] prout
me requirit V. M., quam rogo ut velit
differre et expeditionem dictae causae ad
tempus quo citabitur ipse dominus Franc.
pro heredibus et q. Ioannis de Belgrado, et
pro herede q. Bernardini de Marino, quoniam
quod sit una et eadem causa, et in ea interve:
niant [illegible] predicti simul, iunctim et [illegible] visum
est, ut iunctim et non divisim omnes [illegible] sint [illegible]
defensionem iurium suorum; faciat tamen M. V.
pro satisfactione sue requisitionis quod sibi videbitur:
[illegible]

Dns' Hieronimus Scalenus M. ac sp. Aloysius de Bel-
grado heres dicti sp. Bernardini de marinis sub
die 6. presentis mensis citati fuerunt iuxta
requisitionem dicti v.; qui tamen dicunt nolle
comparere nisi etiam citentur heredes dicti
sp. Bernardini, quorum maxime interest [illegible]
[illegible] causae, et habentur tanquam princi-
pales, et ita considerant rem in m. v., quam
in [illegible] magnifico d. cha Barbarico qui
[illegible] non [illegible] ad expeditionem dictae
causae [illegible] expedias dicta causa
[illegible] tempore advenient ipsi creditores
dominus Franciscus, ut citabit, nam [illegible]
cupimus ut supra, bene valeat m. v.

Utini die 9. Maij 1564

[illegible]

Jacobus Badriano [illegible]
locum tent.

Tergo

Magnifico et generoso D. Dominico Basso
dum ac in hoc dignissimo Stud. p. Senten:
tiar. Illmi Dni: Do: Yanez Sanchez ...
sic Viro die 16 Maij in causa cu[m] inter
D. Leonardus Simonius Coad: in ...
Stud: ho:

1520

Sentenza

In Christi nomine Amen: Vertente ac lite Ver-
tente inter Petrum Antonium della Bella ex una,
ac Vincentium Squarzaranum ex altera occa-
sione appellationis interpositae per ante dictum
Vincentium a sententia contra ipsum lata per
judicium Mediae . . . certo tenore pretio
per dictum Petrum Antonium sigillata conti-
nentes pariq. sub rubrica de Actuali . . .
. . . : Unde per nos visa dicta sententia
cum Literis appellationis . . . per . . . inde ema-
natis . . . petitione, Petri Antonij praedicti in
ipsa Instantia cum exceptionibus . . . Regali-
. . . partium . . . positionibus ac capitulis
cum responsionibus ac Deposiotionibus testium
. . . inde factis ac receptis . . . Instru-
mento . . . partis de Tenano, certo
per attinentes ac signato dicti Petri Antonij

de mense Novembris 1485 producto per dic-
tum Petrum Antonium, viso et quoddam alio
processu mixto in superque sententiarum
fuit per mag.cum ... dominum ...
... Plavis Fori Julij ...
dignissimum cum ipsa sententia et ...
dictae sententiae postea secuto in ex.mo consilio
Bladorum producta, sive processu ... dic-
tis Petri Antonii ... favore ... suo
... in consimili casu ... pro
favore ... judicatum et determinatum
Viso denique toto ... cum ... scrip-
tis inter ipsas partes agitatis et productis
tam in causa originali quam in causa Appel-
lationis, habitaque informatione ab ambabus
partibus de ... super dictum judicium
... super dicto ... per ... dictas
partes ... et ordine deducta et allega-
tum parte dicti ... in loco ...

in

in anticam [illegible] audiitisque partibus in contradictorio iudicio cum Domino Advocato et omnibus diligenter Visis, et mature [illegible], considerando et maxime forma et dispositione Constitutionis Ranieriane antedictae suo in titulo de Signaturis et Vicinis [illegible] dispositione [illegible] rium super inde disponentium.

Christi nomine repetito, a quo cuncta iudicia recta procedunt Nos Hieronimus a [illegible] Vicarius et Vices gerens Magnifici et Clarissimi Domini Joannis Francisci [illegible] Locumtenentis dignissimi [illegible], pronunciamus et sententiamus et sententialiter [illegible] [illegible] bene fecisse, et esse iudicatum per ante dictum Iudicium [illegible] in favorem dicti Petri [illegible], neque [illegible] et esse appellatum per ante dictum [illegible]; et subsequens dictam sententiam confirmamus in omnibus et per omnia, prout in ea continetur

salvis tamen Infrascriptis aliquibus in contrarium
dicentibus non obstantibus, et maxime nihil penitus
operatur deductio quod pater dicti Bancini
in animo credidisset dictas terras, tenemus non
juravit, tamen ex eo a principio certus
se juvare et in praesentiam cavatas ieiunare, ubi
per medio ordine legitimi satisfaciunt, quia licet
ex seu continuo Carere requirat Instrumen:
tum esse putandum per dictum Petrum. Ino:
nium tamen non adstringere sed jus:
randum magis in principio quam in medio aut
fine: Nam si a principio Volens vendicari
seu intentione vendicationem Boni alienati
extra casa i deretum autem ad, juranto
Consiliario praejudicia, quae post principium usque
in secunda facie tradit formam Videns ad:
mittit ad eum per actionem cognoscere, et
ideo quod hunc teneas juvare praeter in
dicta forma oportet de jure in rego deponenda:

depositando, et d' alijs indicia forma specificata
et licet circa finem Constitutionis addat quod
volens vendicare teneatur consecutus venerit vinum
constitutionis quod teneatur iurare in et debet
intelligi de effectuali executione iudicij
de habilitate ad ascendum, et retinendum,
et multo magis in casu isto hoc retinendum
est, stante declaratione iurandi a iniquo facta
et ij aliis? patrem non fuit opportunum ne
petitum "ad debent iurare" quod si petitum
verum fuisset, et admissum iurare ante decla:
ratum dicendo?

Per decimam secundo de praescriptione allegata
stante intentione facta ad complementum
vigesimi anni per antecedentem sententiam dicto
tempore interruptum per dictam sententiam praemissa
maxime quia forma constitutionis non exprimit
terminum aliquem, sed cum verbo indef:
finito quandocumque per verbum generale

licet ex dispositione juris terminetur ad tempus
triginta annorum; attamen ex communi
usu loquendi habetur pro verbo Indefinito
ita ut sine praescriptione temporis vites
tale jus receptum concessum, ex quo vel
quibus non solum Rusticus et Pagani vocat
decipi, sed et probi et intelligentes Viri non
habentes tamen peritiam dispositionis Legum
terminationum dictum Volunt quandocunque;
ut ipsa dicitur de facili remanerent
decepti. Considerandum est etiam quod adiun-
decima Vicaria dispensata quin in casu
praescriptiono decantatur temporis belli quo
Rusticus in dictis locis Domini sui utlocatum
et per nos etiam sui obtinuit.

Nec obstat tertium allegatum Zaufleonis. nam in casu
tempore alienationis non fuerit invenum natura
quia non dum natus, quod conventio seu
dispositio Rustici extenditur vel de necessitate

non

non requirat, immo credere contra contrario
ex quo indefinite loquitur et etiam comprehendit con-
tingentes et adventes nunc et existentes
actu natos bene hoc noster dicere prout
dixit loquendo de Vicario quia dicta con-
stitutio disponens quod non possit fieri alie-
natio in perpetuum alienandum Vicario-
rum, loquendo de alienandis locuta
fuit indistincte, loquendo vero de Vicariis
adiecit illud verbum nunc existentibus,
ex quo loquendo de alienandis debet
intelligi voluisse intelligere quoscumque
tam nunc existentes quam postea supervenien-
tes; in quibus [illegible] dicte dispositionis
que fuit, quod una convenientia in similia
militat non in uno quam in alio: nec obstat
quod tempore Vendicationis non potuit fieri
notificatio dictis non natis quia ex forma
Constitutionis predicte non inveniatur necessitas
aliam faciendi aliquam denunciationem,

licet penas inhibere contra gentes denuntia:
tionem ficit; et in casu uno nulla denuntiatio
facta fuerit et: appareat ex eis adinventione,
exceptionibus in usum parata tempore aliena:
tionis, quemadmodum nulla facta denunciatio=
ne admiserunt ad recuperationem dicti de:
vari: eodem modo debemus dicere dictum
[illegible] Antonium admitti debere; quia tanto
legis tempore intentatae vendicationis mi:
litet in eo sicut in aliis. quod secus forte
dicendum esset dum si denunciatio facta fuis
set et eis adinventionibus, quae sicuti noceret
ei noceret et ipsi [illegible] Antonio tunc exsi:
stenti in vero natura. ex quo impugnari
non possunt ipsi contrahentes quod sibi
non fecerunt notificationem quae requirebatur
et licet facta praedecessoribus suo quemad:
modo ut fuisset ex dispositione dictae inven:
tionis quia erat Pavi familias [illegible] et
Canonici Minorum et ingredi pregiudicio
alios

alicuius de familia minorum aequalitas [illegible]

(Ex predictis ergo et multis aliis nos nunc pro: curato causa omnino sententiando de causa in omnibus et per omnia utraque decimum et absolvendo partes ab omnibus expensis factis tam in causa principali quam in causa appellatio: onis [illegible] dicto [illegible] existentes circa de: cisionem dicte causa, ita tamen quod solvat: tum pro [illegible] cancellarii pro dimidia sol: vat [illegible]

Lata data, et promulgata fuit suprascripta sententia [illegible] dno [illegible] [illegible] in sala nova Communis [illegible] die [illegible] 1526 Indictione prima. Instantibus [illegible] partibus; Videlicet [illegible] Antonio [illegible] ipsam laudante, et [illegible] Squarcia [illegible] Le vita [illegible] appellante, que appellatio eidem admissa fuit [illegible], et in quantum [illegible]

recto per me Fran.co Belgradeno Notarium et Coadiutorem Cancellarie testibus Sp: D. Vicentio Gemilano ac Cgr: S. Sebastiano Decio not.o Utini existentibus

Thomas Pacis Notarius ex Ducali Decreto ordinarius Canc.ae Utini presentes ex originali suo extraxit et in fidem

Die Sabbati 9 Augusti 1533

Ibi in Logia Lillanij sedente Magnifico domino locumtenente cum suo ex.mo domino Vicario ad ius reddendum de mane presentibus ... Antonio Menino ... ... et alijs ... notarijs

Pro nobili D.no ... de ... cum ... Marcado de ... Vincentij ... cum ... D.no Antonio ... procuratore ... dixit eidem ... Marcado nullo ... competere ius agendi ... magistrum ... della ... et si quod ... competijt, quod tamen denegavit ... ... quam et nunc opponit ... in ... causae, quam ... se in continenti ... quatenus opus sit ... domino Marcado ... et ...

positionibus, et postea probet quidquid velit eoque sic instante admonitus, fuit ad pronunciandum

1833 3
Christi nomine amen: In causa vertente inter
dominum marchionem de Sesani ex una
et magnificum Georgium della Torre q. D.
Josepho de Villanova Tutori

Intendens dictum magnificum Georgium relaxandum ipsi eam terra per eum possessa et usque q. Josephus ad relaxandum Brayidam
in mezo San Mauro de quibus in actis
recepto prius deposito, et soluto melioramentis que de jure ... cum ...
... die ... ex ... non ...
... in actis deductis et allegatis
Cum ... in hoc scripti sententia pronunciata
fuit ... magnificum et

Cancimum dñi Nicolaum Morenigo Pauiz
Pon: Iu... ... in Castro Viani in
Palatio ... die 3 septembris 1533
indictione 6 de mane me Marc.º Belgrado
Not.º Vinense ... ... dno ... dñi
Mauritiado ... sententiam ...
... Sefarini M.º ... et
Iozepho , ... Marc.º de ... et Petro
Fiamengo ... gestore ... Marcon
de Bramaio ... testibus

Ego Iacobus Mandel Not.s Viani ...
Sententiam ex ... mea fideliter
exemplavi ... signo et nomine
meis in fidem appositis ...

1547 Ult.° Januarij

43

In causa Appellationis inter Rub: Dominum
Citadinum Villafranca ex una appellantem a
sententia Magnifici Dñi Potestatis &c. [illegible]
Pontis-[illegible] diei 8. Aprilis 1545, et Magni-
ficum Dñum Augustinum Mandelum [illegible]
magnificum dominum [illegible] nomine
ex altera, mihi ad referendum commissa [illegible]
dominum Vincentium [illegible] Pon: [illegible] Com-
petentem [illegible], qui devenit [illegible]
sue Mag.e in pronunciando et declarando
inter ipsos Litigantes visis et bene examinatis
sententia predicta app.ne: [illegible] in continenti
interposita per Dominum Citadinum libello ap-
pellationis producto die 17 Decembris [illegible]
subsequentis et ceteris scripturis omnibus
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
producti [illegible] sententijs [illegible]
ea difficultate, an contineri Partis sub Ru:
brica de Agnatis et Vicinis, [illegible]
loci [illegible] locum habeant. In non

hatis signatis tempore contractus, et viso tamen
ut bene considerato scriptura in hoc processu
in principali causa deductis, et hinc inde productis
et formatis, et considerata petitione dicti domini
Cestadini circa emancipatione oppositionis per
dictum Magnificum: dominum, tamen, vel licati:
onibus ac his in quibus ausus hec deducere
videns quod bona de quibus tractantur sicuo
incantum vendita certa sint majoris valoris
et pretij quam deliberata fuerint, propterea
quia erant bona feudalia, de quibus sua dua:
senitores fuerunt investiti producto etiam
investituram de 1493 diebus julij, visa et bene
considerata acta excellentissimi: dominorum capitum
illustrissimi consilij X^m: 20 Martij 1543, quo
partibus auditis fuit celebrata suspensio, et facta
commissio ut scriberetur quod magnificus: domini
tanto Rectoribus inter partes fieret ius, ut
quoque visa quedam sententia lata per clarissimum:
dominum Nicolaum Mocenigo in favorem filij:

: ni

Dnj Manguaini de Savani, et contra Magistrum Georgium della Torre, et Dominum Josephum de Cloveto in consimili causa, ex quibus omnibus declarationibus quid videant sanum illud ad condictionem praedictam ex Dnis Judicanti recipere interpretationem; et certitudinem non habent continent licet in hoc ego semper fuerim contrariam opinionem, videtur iste jam magis communem, et adeo ne videar ab iis qui in hac parte habuere certam interpretationem sic forme referendam curam nam &

Ill.mi Domini [illegible] illa Riva Salvetti: Viae anxelari Santissimi Sacramenti Locumtenentis mihi Ill.mi Col.mi dico et reverenter refero pater sac. Magnificentia ita ut esse in pronunciando et declarando praedictum Dominum Mancinum fuisse et esse bene appellatum et per Mag.cum

dominum Potestatem et p. d. Iudicasse male iudicatum, et in melius reformando sententiam pronuntiat, et declarat ipsos magnificos dnos patres Zenon, et obligatos esse ad alterandam depositum suo aliis ratione, et etiam dno Cittadino patri vendendo, et Instrumentum Venditionis faciendo Zenani contentisque pro portione de eis spectante et pertinente et illas relocando iuxta formam litterarum in predictarum cum fructibus a die depositionis absolvendo partes invicem ab expensis iuris de causa, salariis exceptis quae solvantur pro dimidia, et ita dicat omni meliori modo &c.

Laus Deo opt.o max.o

Die Lune Ultima Ianuarii

1547

Cl.mus Dominus Vincentius [illegible] [illegible] [illegible] locumtenens generalis [illegible] [illegible]

in

in Camera sua Cancellarie. In causa vertente
inter antedicta partes per S.D. Vicarium
suum facta sententiando declaravit ac deter-
minavit in omnibus et per omnia ut in ea
continetur dum lecta ac publicata fuerit ex
mandato etc. Magnificentiae per me lecturum
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
presentibus dno Federico de [illegible] [illegible]
ac [illegible] Paulo de [illegible] et [illegible]
Pereghino [illegible] in dicta Cancellaria
testibus adhibitis.

Presentibus etiam dicto [illegible] cittadino ac
sententiam laudante ac [illegible] dno Cor-
nelio Frangipane Intervenientibus pro antedictis
Magnificis dnis Marchesijs [illegible] nomi-
ne et [illegible] Josephque fuit salarium
S.D. Vincentij in scutis sex exbursari
per d. Cittadinum

N.o 1242
Mazzo IX
N.o ... : 260

3. ... — Fraforeano, 1

Feudo di Fraforeano —

Bertuccius Valerio Dei Gratia Dux
Venetiarum etc.

Universis et singulis Rectoribus, Magistratibus
Iudicantibus, Officialibus Nostris, ac presentium Locu-
mtenenti Patriae Fori-Iulij et Successoribus signi-
ficamus, Come avendo li Provveditori Nostri sopra
li Feudi, con l'autorità che tengono dalla Sig:
noria nostra col Senato intesa l'umilissima e
riverente Instanza delli Diletti Nob: dell'ordine nostro
Andrea et Pietro da Molin fratelli quondam del
Diletto Nob: dell'ordine nostro Vicenzo dimandan-
ti riverentemente per essi, a loro descendenti
maschi legitimi di legitimo matrimonio in perpetuo
in esecution della deliberazione fatta al Publico
incanto dalli detti Provveditori nostri sopra li
Feudi sotto li 20 del corrente in conformità
della Parte del Senato nostro 20 Agosto ante:

cedente li Investitura del Feudo giurisdizionale della Villa di Flavosceano, a tutto il suo Territorio nella Patria nostra del Friul, con l'omnimoda Giurisdizione, e Garrito, e con tutte le ragioni, prerogative, preminenze, emolumenti, utilità, usi, acque, Pescagioni, Cacciaggioni, sue adherenze e con tutte le rendite della detta Villa, che tanto di ragione, quanto di consuetudine si aspetta et aspettarne; il qual Feudo, et ragioni suddette s'erano decadute nella Signoria Nostra per la morte senza descendenti del qm: Diletto Nob: dell'ordine Nostro q Lorenzo Barbarigo, quale era investito dal detto Magistrato nostro dei Feudi; et come nell'Investitura 3 Decembre 1615, della quale in atto e perfetto relazione si abbia, et come nella polizza di deliberazione all'Incanto avendo fatto l'esborso delli Ducati cento correnti per loro nome esibiti, come per partita di Cecca del

del Conservator nostro del Deposito de di 24 del caduto; onde che avendo li Provveditori nostri osservato quanto si deve in tal materia, e fatte anco le solite et convenienti informationi da gli Avvocati nostri Fiscali, et Consultor in iure, con la visione delle scritture a tal effetto presentate; e stimando giusta et ragionevole la predetta istanza, astrinamo col tenor delle presenti, et con ogni miglior modo in esecutione della detta deliberatione fatta dalli detti Provveditori nostri sopra li Feudi et publico Incanto sotto li 20 del corrente in conformità dell'auttorità datagli in virtù di detta parte del Senato nostro 26 Agosto antecedente, investito li predetti Nob: Diletti dell'ordine nostro Andrea et Piero Molin q.ndam del Diletto Nob: dell'ordine nostro Vicenzo per essi e loro discendenti maschi legitimi di legitimo matrimonio in perpetuo del Feudo giurisdizionale della Villa di Pasponzano, et tutto il suo territorio nella Patria nostra del Friul con l'omnimoda

giurisditione et Garito, et con tutte le ragioni, pre rogative, permenentia, emolumenti, utilità, usi, acque, pescaggioni, uccellaggioni sue adherenze, et con tutte le vendite della detta Villa, che tanto di ragione, quanto di consuetudine si aspetta et aspettane, Il qual Feudo et ragioni predette restorono devoluti nella Signoria nostra per la morte senza descendenti del q.m Diletto nob. dell'ordine nostro Lorenzo Barbarigo, quale era investito dal detto Magistrato nostro dei Feudi come nella Investitura 3 decembre 1625, alla quale in tutto et per tutto relatione s'habbia, restando essi et loro descendenti maschi ut s.a obligati à tutti quelli carichi et oblighi, a quali sono tenuti li veri Vassalli, et feudatarij della Republica nostra conforme le leggi nostre feudali et la natura del presente Feudo. Et perche li predetti Diletti nob. dell'ordine nostro Andrea et Piero Molin hanno genuflessi giurato la pubblica ordinatione

premio

prestato nelle mani nostre con l'assistenza de quattro di nostri Consiglieri, due Capi di quaranta e delli detti Pv.ri nostri sopra li Feudi il debito giuramento di fedeltà nel modo qui sotto espresso. Però abbiamo comandato che a perpetua memoria li sij fatto il presente documento d'Investitura feudale qual vogliamo che sij e s'intendi sempre senza alcun, benchè minimo pregiudicio delle pub: bliche ragioni, e di cadaun' altra persona; Mandantes de premissis hoc publicum confici docu- mentum, bullaque nostra plumbea pendenti mu: niri. Quare mandamus Vobis ut supra omnia in ea contenta observari, et ab omnibus inviola: biliter observari; et in Actis Cancell.ie vestrae regis trari, publicari, praesentantique restitui faciatis

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 1.ma mensis Decem bris Indictione nona M · D · C LVL

{ Francesco Foscolo
{ Alvise Mocenigo P.r
{ Angelo Morosini P.r

Provedi.ri sopra li Feudi

1756: 26. Agosto in Pregadi

Dalla diligenza, e zelo dei Provveditori sopra li Feudi viene con accuratissima scrittura rappresentato ritrovarsi molti Feudi giurisdizionali devoluti in Pubblico che potrebbero esser disposti a ven:duti ciò in ragion di Feudo dovendosi però trattare da essi il possibile utile nelle presenti ristrettezze e circostanze.

Perciò sia preso che sia commesso ai Provveditori sopra i Feudi suddetti di poter alienare a titolo di Feudi tutti i beni nella scrittura suddetta rappresentati, già devoluti nella Signoria Nostra con le condizioni, e forme solite. Ben certo il Senato del zelo dei sudetti Provveditori invigilerà con applicato studio e particolare diligenza il maggior pubblico vantaggio; dovendo poi delle Vendite stesse portarne con loro scrittura le notizie unite

Somme

durante nel citt.o Nostro g[iusto] pubblico lume et Informatione

Zuanne Maria Nod.o Duc.i

1656. 16. 9bre.

Si vende al Pubblico incanto a S. Marco alla Loggietta per il Magistrato degli Illustriss.i et Eccell.mi Signori Provveditori sopra li Feudi in esecutione della parte dell'Eccellentissimo Senato 20 Agosto prossimo passato.

Il Feudo giurisdizionale della Villa di Frisovanno a posto il suo Territorio nella Patria del Friul con omnimoda giurisdizione et Mero et Misto con tutte le ragioni, preminenze, pertinenze, emolumenti, utilità, usi, acque, pescagioni, acciagioni sue adherenze; et con tutte le decime della detta Villa, che tanto di ragione, quanto di consuetudine li aspetta, et appartiene et

qual feudo et ragioni predette sono devo:
lute in Serenissima Signoria per la morte senza
descendenti del q.m Nob: Hom: s. Lorenzo Bar:
barigo, qual era investito dal detto Magistra:
to de Feudi, come nell' Investitura 3 Decem:
bre 1615, alla quale in tutto e per tutto ec:
settione d'altri

La qual Vendita sij à s'intendi, iure feudi p.
linea Mascolina di legitimo matrimonio in
perpetuo, con obligo di ricevere l'Investi:
tura conforme alle Leggi Feudali del detto
Magistrato dei Feudi

Dovendo il Compratore esser conservato dal med.mo:
Magistrato à nome della Serenissima Signoria
nel pacifico possesso di detto Feudo, e giurisdiz:
ione, con tutte le dette sue ragioni, prerogative,
privileggi, come di s.a

Qual Compratore debba portare nell' offizio della

ecca

tecca in cassa dell' Illmo Signor Conservatore del Deposito li danari contanti dell'amontare della presente Vendita nel termine di giorni otto ... dell'officio in pena di soldi ... e di aver reincantare a ... danni spese ed interessi ... in tal proposito.

Dichiarandosi che resti sempre l'incanto della presente Vendita ... quello che averà ... il maggior prezzo a beneficio di essi Illmi Signori.

1656 a 16 Novembre

Primo incanto fatto con l'assistenza dell' Illmo ed Eccmo Signor Angelo Morosini Provr. Provveditor sopra li Beni Inculti ... Commandador: non fu posto cosa alcuna.

18 D°. Secondo incanto fatto con l'assistenza dell'

Ill.mi et Ecc.mi Signori Francesco Foscolo et Angelo Morosini Procur.i Provveditori sopra li Feudi: Incantando il sopradetto Comandador. et li posto per D: Battista Adorni, D.ti cinquanta corr.ti D.ti 50

Adi 20 d.o

3.° Incanto fatto con l'assistenza dell' Ill.mi et Ecc.mi Signori Francesco Foscolo, Alvise Pisani Procur.i et Angelo Morosini Proc.r Provveditori sopra li Feudi: che da loro Eccellenze Ill.me deliberato il su detto Feudo e Giurisditione à D. Battista Adorni per D.ti cento correnti da esser pagati in ecc. ... Incantando il sopradetto Comand.r

Francesco Foscolo
Alvise Pisani Proc.r
Angelo Morosini Pr.
} Provveditori sopra li Feudi

Prattin

Cavata dal Giornal del Sig.r Consev.r del deposito in Cecca

Laus Deo 1658 a 24 Nove.re

Di cassa di Cedula contante per occorrente @ Ill.mi SS.ri de Presidenti sopra li Scudi: S.ti contro contadi da Zuanne da Mula fu del q.m Vincenzo in nome suo e fratelli dite per conto dell'amontar dell'acquisto di scudi fatto da detti Ill.mi per esecution di parte dell'Ecc.mo Senato 26 Agosto passato di scudi ... a giurisdizione di ... giusta la polizza d'incanto e deliberazione d'esso ... 10 -

Zuanne Morosini Cons.r

Gio Battista Medici

1658 @ 24 Novemb.e

Comparve in cancelleria D. Battista Adorni q.m Laz. aro sopradetto; e dichiarò aver preso ...

acquisto per conto e nome delli Nob.i: Homini
q. Andrea, et Piero Molin fratelli de q. Vicenzo
et loro descendenti; e così in ciò doversi annota:
re etc. etc.

q. Zo Gio: Battista Boni a S.to il detto contratto

Ill.mo et Ecc.mo Prov.ri sopra li Feudi

Avendo li giorni passati in esecuzion di Parte
dell'Ecc.mo Senato acquistato al publico In.
canto da questo Ecc.mo Magistrato Nob. Homini
et Piero Molin fratelli q.m. de q. Vicenzo al
mero di D. Battista Boni l'uomo Interveniente
il Feudo giurisdizional della Villa di Basso:
rano assieme il Feudo sotto il Territorio nella Patria
del Friul con omnimoda giurisdizione et
iuris, et con tutte le ragioni, prerogative
Emolumenti, pertinenze, Vassalli, Usi, acque

pescaggioni

pescaggioni, cacciaggioni, et sue adherenze, et connesse le rendite della detta Villa, che tanto di ragione, quanto di consuetudine si aspetta, et appartenere, e come nella polizza di delibe: ratione dell'incanto. Et havendo fatto il de: posito nella Cassa dell'Ecc.mo Sig.r Conservatore del Deposito de D.ti cento correnti ordini, ne resta altro che supplicar V.E. Ill.ma, come facciamo con tutta riverenza acciò vogliano investirci per noi et descendenti nostri masculi legittimi in perpetuo del detto feudo giurisdizionale, et pre: rogative, sudette in tutto, e per tutto come in detta parte et polizza d'incanto, e sopra il debito giuramento di fedeltà, e di adempire a tutti quelli numeri di buoni vassalli, e fedeli: dovuti, che si conviene alla natura di questo feudo in conformità delle leggi feudali di Venezia 1056 [illegible]:

Supplica entrata nel magistrato Ecc.mo dei feudi 2 8. Barzon ... nome

delli nob: sig:ri Andrea et Piero fratelli da Molin per ricevere investitura della giurisdizione della Villa di Fanzolo con le ragioni et aspettanze annesse da essi acquistate al Publico Incanto.

Segue il Giuramento di Fedeltà

Noi Andrea et Piero fratelli Molin giuriamo et affermiamo per li Santi Evangeli di Dio che saremo sempre fedeli a sua Serenità, et al Serenissimo Dominio, nè mai in cons.o: aiuto o fatto. Saremo contro l'onore e stato della persona sua, anzi intendendo che alcuni volessero essere contra, di manifestarlo, opporsi, et impedir di tutto nostro potere, e di conservar il Feudo, beni, et ragioni feudali, mantenendoli ad onore e beneficio di V. Serenità e del Serenissimo Dominio. Et se ci accadera di ... perdure, procureremo contra ... ogni ajuto con la persona et

consiglio, et in avere come anco fermamente faranno li nostri successori; et puntualmente soddisfaranno al desiderio del Vassallaggio, prestandoli netti quei servizj, a quali sono tenuti li veri Vassalli secondo la natura de Feudi et leggi feudali et specialmente secondo le leggi et ordini di detto Serenissimo Dominio 1580 13 decembre 1586 29 mag.o et altre provisioni; et in occasione di aperta guerra senza aspettar d'esser chiamati, ci offeriranno prontamente secondo la pubblica dignità et per esecuzione delle stesse leggi il debito servizio, et disegnato per l'onore et stato di Vostra Serenità, et del Serenissimo Dominio con ogni atto di servizio

L. Jennaro Vassalli
al Seg.rio alli Feudi

Alla Cam.a 8 s

Li 6 Marzo 1657

Presente q.m li Illmo Signor Domenego Molino per nome dell'Illmo et Eccmo Sig.r Luogotenente qual ordinò per esecutione et dato el possesso.

Domenica 27 Maggio 1657

Nella Villa di Pasforzano

In fenomu. Io Pietro Sicardi Nodaro deputato alli Feudi della Patria del Friuli d'ordine dell'Illmo et Eccmo Signor Francesco Sormani Luogotenente Gnal della Patria del Friuli in esecutione dell Mandato di primo decembre 1656 fatto chiamare da m.r Gieronimo Morari publico Trombetta a giorno effetto meco condotto ... Vicenzo Rohirò q.m Biasio ... laccolo del ... Gaspareno ... del Comune sud.o: ... altri ... rappresentanti il comune di Pasforzano ... insieme congregati sopra la piazza, dove è solito unirsi la Vicinia fu per me ... sequd:

Ma

alla presenza del Signor Gio: Battista Adorni da Venezia, et D. Giacomo Alberi... del Sig: Mathia Pesimoni a questo effetto chiamati dall' Illmo et Eccmo Signor Piero Molin, letta ad alta et intelligibile voce l'investitura... di primo Decembre fatta alli Illmi et Eccmi Signori Andrea et Piero Molini di sua Eccellenza dell'acquisto della giurisdizione della Villa di Carpenzano e detto luoco... nella Patria del Friuli con l'omnimoda giurisdizione e stato e con tutte le ragioni, prerogative, preminenze, emolumenti, utilità, usi, ... occasioni, accessioni, sue adherenze, e con tutte le rendite della d.a Villa che tanto di ... tione quanto di consuetudine ... et ... il feudo et ragioni predette vennero devolute nella Serenissima Signoria per la morte senza descendenti del q. Nob: H: S. Lorenzo Barbarigo, qual era investito dal detto

Magonnovardi Feudi, et come in detta Investitura 3 Decembre 1695, alla quale in tutto e per tutto relazione s'abbia, e come nella polizza della deliberazione all'Incanto, restando essi et loro descendenti maschi etc. obbligati a tutti li carichi, et obblighi, a quali sono tenuti li Vasi Vasalli et Feudatari; mettendo il sopradetto Ecc.mo Sig.r Ricevo, et per nome dell'Ecc.mo Sig.r Andrea suo Fratello all'attual et corporal possesso della sopradetta Giurisdizione in ampla e più valida forma, dando ad esso secondi si come in nome di sua Serenità il Sceltro in Testimonio della Reggenza e buona amministrazione della Giurisdizione, con l'auttorità e prerogative ad essi concesse, commettendo alli Podestà Giurati et Huomini rappresentanti la detta Villa a dover obedire et riconoscer nell'avenire li sudetti Ecc.mi Molini e suoi Descendenti come sicura investiti per loro Vari Giurisdicenti et innum

ed esercitato come nella sopradetta Investitura

Seguendo l'Illmo et Eccmo Sig.r Antonio Sormani per la Serenissima Signoria di Venezia Procuratore Generale della Patria del Friul l'Investitura Concessa dall'Eccmo Magistrato sopra li Feudi di primo Decembre passato et esecuzione della Parte dell'Eccellentissimo Senato di 26 Agosto prossimo passato all'Illmo ed Eccmi Sig.ri Andrea et Marco da Molin et q: Illmo Signor Vicenzo della Giurisdizione della Villa di Tarforzano, e tutto il suo Territorio nella Patria del Friuli; e delli omnimoda Giurisdizione, e Garrito, e con tutte le ragioni pertinenze, attinenze, emolumenti, Utilità, Usi, acque, Pescagioni, Cacciaggioni sue adherenze e con tutte l'entrate della detta Villa, che tanto di ragione, quanto di Consuetudine si aspetta et aspettamente; il qual Feudo e ra

ioni

vacinni predette veranno decadute nella Serenissima Signoria per la morte senza descendenti del q. Illmo Sr Lorenzo Barbarigo qual era investito dal detto Eccmo Magistrato dei Feudi, come nell'Investitura di 3 decembre 1625, alla quale in tutto, et per tutto relazion s'abbia.

Parimentamente intendere per sapere in questa Città come nella Villa di Tribano che dovrano riconoscer per veri successori li sopradetti Illmi da Molin di detta successione, ch'era devoluta in Serenissima Signoria, et in tutto et per tutto come in essa Investitura

Die 26 Maggio 1652

Antonio Simoni Cancellier

Domenica 27 detto

Fu pubblicato il sovradetto proclama per Girolamo Trombetta premesso il suon della Tromba e legendo Io Pietro Sicardi Nodaro ai Feudi sopra la piazza della Villa di Barbarano molti essendo presenti ad ascoltar

Pietro Sicardi Nod.o ai Feudi

1694 - 6 Giugno

Dominicus Contareno Dei gratia Dux Venetiarum etc.

Universis et Singulis Rectoribus, Magistratibus, Iusdicentibus, generaliter Ministris et Officialibus nostris praesentibus et futuris et Successoribus Significamus. Come avendo li Provveditori nostri sopra li Feudi, con l'auttorità, che tengono dalla Signoria nostra col Senato insieme, l'humile e riverente Instanza delli Diletti Nob: dell'ordine nostro ser Vicenzo, Domenico, Francesco, et Andrea da Mulin figliuoli ed heredi respettive delli qq. nob. dell'ordine nostro ser Andrea et Pietro Barelli e ser Vicenzo rivestimento domandanti che essendo il predetto Magistrato nostro sopra i Feudi stati investiti sin l'anno 1656 Primo xbre li predetti qq. nob. nob. Ho. Ho. ser Andrea e Pietro Barelli da Molino per essi e loro discendenti maschi legittimi in perpetuo del Feudo Giurisdizionale della

Villa

Villa di Carpenzano e di tutto il suo Territorio nella Patria nostra del Friul con l'ommimoda Giurisditione, e Garrito, e con tutte le ragioni, prerogative, preminenze, emolumenti, Utilità, Usi, Acque, pescaggioni, uccellaggioni, sue adherenze, e con tutte le rendite della detta Villa, che tanto di ragione quanto di consuetudine s'aspetta et ultimamente essendo mancati di Vita li predetti Nob: Nob: Hom: Hom: q. Andrea et q. Pietro Marin, fratelli, per la qual mancanza aspetta il Feudo sudetto alli predetti Nob. Nob: Nostri Fratelli Marini supplicanti à rinovatione dell'Investitura nelle loro persone et discendenti di maschi legitimi in proprio di esso Feudo di Carpenzano della Giurisditione e Garrito, con tutte le ragioni, prerogative, preminenze, emolumenti, Utilità, Usi, acque, pescaggioni, uccellaggioni sue adherenze e con tutte le rendite della

detta Villa che tanto di ragione quanto di con:
metione loro aspetta et appartiene; et in
tutto e per tutto come nella predetta Investitura
1650 Ultimo xbre, alla quale s'habbi rella:
tione: Addimandando anco venia per il
tempo trascorso di non aver supplicat l'In:
vestitura medesima in Conformità delle Leggi:
Havendo però detti Provveditori Nri. osservato quanto
si deve in tal materia et hbe anco le sodisse
informationi degl' Avvocati nostri Fiscali e del Sr.
Giacomo Gregorij Consultor in jure, con la Visi:
one delle Scritture a tal effetto presentate, stim:
mando giusta e ragionevole la predetta Istan:
za: abbiamo con il Decret. delle presenti
et con ogni meglior modo, concedendogli prima
con la solita Clemenza la supplicata Venia
Investito li predetti Nob. Reb: Ho: Ho: del
ordine nostro q. q. Vicenzo, Domenico, Francesco,

et

et Andrea da Molin fratelli figlioli, e nepoti rapresentante delli predetti Nob: Nob: Ho: Ho. q.q. Andrea et Piero fratelli da Molin e q. Vicenzo loro e loro descendenti maschi legitimi di legitimo matrimonio in perpetuo, del feudo giurisdizionale della Villa di Mussonano, e di tutto il suo territorio nella Patria nostra del Friul, con l'omnimoda giurisdizione e Savio, e con tutte le ragioni, prerogative, preminenze, emolumenti, Molini, Rivi, Acque, pescagioni, giurisdizioni sue adherenze et connesse e vendite della detta Villa che tanto di ragione quanto di consuetudine s'aspetta nel qual feudo vennero Investiti i predetti q.q. Nob. Nob: Ho. Ho: Nostri q.q. Andrea et Piero fratelli Mollini e q. Vicenzo loro descendenti l'anno 1656 Anno xiii alla quale in tutto e per tutto s'habbia relazione senza alterazione o diminuzione di sorte: Restando essi e

sono descendenti maschi et siano tenuti et obligati a tutti quelli carichi et obblighi a quali sono tenuti et obligati li veri Vasalli e Feudatarij della Republica nostra conforme le Leggi nostre Feudali et natura del presente Feudo. Et perche il predetto Nob: H: Zi Domenico Molin q. Le et come Procuratore espresso delli predetti Ho: Ho: ss Lorenzo Francesco et Andrea suoi fratelli ut de quo Procura ha personalmente giusta la Publica ordinatione prestato nelle mani nostre con l'assistenza di quattro di nostri Consiglieri, due Capi di Quaranta et delli detti Provveditori nostri sopra li Feudi il debito giuramento di fedeltà nel modo qui sotto espresso: Però abbiamo commandato che a perpetua memoria li sij fatto il presente Documento d'Investitura Feudale quale vogliamo che sia et s'intendi sempre senza

alcun

alcun benche minimo pregiuditio delle Publi:
che ragioni et di cadauna altra persona.
Mandantes de premissis hoc Ducalium nostrarum
documentum bullaque nostra plumbea pen:
dente muniri. Quare mandamus Vobis
ut supra omnia et contenta observetis, et ab
omnibus inviolabiliter observari faciatis, et in
stetis Cancellarie Vestre registrari, publicari, pre:
sentationemque renitui faciatis &.

Datum in Nostro Duc: Palatio die 6. mensis Martii
Indictione XII 1674

Marc'Antonio Corner P.º

Zuane Rosani Nod.º

Ill.mi et Ecc.mi S.ri Nostri S.ri Colen.mi
Essendo da questo Ecc.mo Magistrato stati ...

sino l'anno 1556 Primo xembre li qq Nobili Ho:
meni q Andrea et q Piero fratelli da molin e
q Vicenzo et così a loro descendenti maschi le:
gitimi in perpetuo del feudo giurisdizionale
della Villa di Zuttorano, e diritto il sito Lem:
porio posta nella Patria con l'omnimoda giu:
risdizione e gastio, e con tutte le ragioni per:
tinente pertinenze emolumenti, Visità
Usi, acque Pescagioni, Caccagioni sue adhe:
renze et con tutte le rendite della detta
Villa tanto di ragione, quanto di consuetudine
si aspetta et aspettare. Et essendo mancati
di Vita li sudetti Nob: Ht: q Andrea et q
Piero da Molin fratelli per la cui mancanza
aspetta il predetto Feudo a loro N.N. Ho: Ho:
q Vicenzo q Dome:co, Francesco et Andrea
da Molin fratelli Supplicanti, e nipoti rispettivi
delli sopradetti qq nob: Nob: Ho: Ho: q S. Andrea

et

et ? Decreto. Che però umilmente supplichiamo
V. V. E.E. della Vanità per il grazioso del tem:
po, et rinovarci l'Investitura nelle nostre
persone et descendenti nostri maschi e giorni
in perpetuo d'esso Feudo di Intovrano della
Giurisditione et Savio con tutte le ragioni
spettanti, preminenze, emolumenti, Utilità
Usi, Acque, pertinenzioni et accaggioni sue
adherentie, e con tutte le ratione della
detta Villa, che tanto di ragione, quanto di con:
suetudine ci spetta et aspettanere; et in
tutto e per tutto come nella suddetta Investitu
ra 1656 ?amo sopra alla quale s'alla ?:
lasione ?

1673 Adi 30 Agosto

Supplica presentata nel Magistrato ?
sopra li Feudi per Tomaso Valentini
per nome delli N.N. H.H. Francesco e

fratelli da Molino q.m de ℥ Piero, ottener investitura

Segue il giuramento di fedeltà

Io Domenico Molin per nome mio, et come Procurator di Vicenzo, Franceso et Andrea miei fratelli figlioli e heredi respettive delli qq. Andrea e ℥ Piero fratelli da Molin q.m Vicenzo giuro et affermo per li santi Evangelij di Dio che saremo sempre fedeli a V.ra Serenità et al Serenissimo Dominio ne mai in cons.o aiuto o fatto saremo contro l'honore e stato della persona sua, anzi intendendo che altri volessero essere contra il manifestarlo, opponersi et impedir di tutto nostro potere, e di conservar il feudo, beni, et ragioni feudali, mantenendoli ad honore e buon stato di V.ra Serenità e del Serenissimo Dominio; Et per ricuperar le cose

perdute

rendute, prestaremo contra ciascuno anci a vivo con la persona, col consiglio, e coll'avere come ancor fermamente giuranno li nostri successori, e prontamente soddisfaremo al debito di Vassallaggio prestandoli tutti quei servizi a quali sono tenuti li Veri Vassalli secondo la natura de' Feudi e Leggi Feudali e specialmente secondo le Leggi ed ordini di detto Serenissimo Dominio 1586 23 Xbre 1587 29 Mag.o et altre porendosi l'occasione di aperta guerra senza aspettar d'esser chiamati offriremo prontamente secondo la Pubblica Volontà. Et per esecuzione delle sopradette Leggi et debito servizio et ossequio per l'onore et stato di Vostra Serenità e del Serenissimo Dominio con ogni ardor di spirito etc.

Domenico Pieg.i Seg.o

1710 - 20 mag.°

Ioannes Cornelio Dei gratia Dux Vene-
tiarum etc.

Universis et singulis Rectoribus, Magistratibus,
Iusdicentibus, officialibus nostris ac praesertim
Locumtenenti Patriae Fori Iulij, et Successoribus
significamus. Come avendo li Provveditori
nostri sopra feudi con l'auttorità che tengono
dalla Signoria nostra e dal Senato investito
e consentito ad istanza delli dilettissimi
N.N. H.H. Pietro q. Antonio, e Vicenzo
fratelli Molin fu de q. Francesco, con quale
stringono sive ligati N.N. H.H. q. Andrea
e Pietro fratelli da Molin fu de q. Vicenzo Corso
ascendenti acquistato il feudo giurisdizionale
della Villa di Cavofossano posto nella Patria del
Friuli con l'omnimoda giurisdizione e sovrano
e con tutte le raggioni, pertinenze, privilegi, emolumenti

emolumenti

emolumenti Utilità, usi, Acque, Pesche, caccie e sue adherenze, e con tutte le rendite della detta Villa tanto di ragione, quanto di consuetudine spettanti et appartenenti per essi e descendenti maschi legitimi in perpetuo come si vede espresso nell'Investitura rilasciata li primo Xbre 1656 dal Magistrato de' sudetti Proved.ri Sopra Feudi, et successivamente rinovazione 1674: 6: Marzo nelle persone delli Nob. Hob. HH. Sier Vicenzo, Domenico, Francesco e Andrea da Molin fratelli figlioli del predetto Marco. Quali essendo passati da questa a miglior Vita, et aspettando a' essi detti Sier Antonio et Vicenzo fratelli da Molin sudetti la successione nel predetto Feudo di Arsferano, implorando benigna Venia per sue commissione, supplicano d'esser investiti per essi e suoi descendenti Maschi di legitimo

Matrimonio nati in seguito in atto e perfetto secondo il tenor della precitata Investitura 1656 concessa al Suo Autor di prestare il do= vuto giuramento di fedeltà, come ricerca il debito di buoni e fedeli Vassalli, e come nella Supplica 8 Maggio 1710 alla quale etc.

Et avendo detti Provveditori Nostri osservato quan= to si deve in tale materia, et havendo le solite et convenienti informazioni dagl' Avvocati Nostri Fiscali con la Visione delle Scritture a tal effetto presentate, stimando giusta e ragionevole l'In= stanza sopradetta, perciò in virtù la Serenissima Con= cessione di Venezia per l'ommissione del tempo nel ricevere la dovuta rinovazione d'Investitura, habiamo col tenor delle presenti, et con ogni miglior modo Investito li detti et fedelissimi Fra= telli dell'ordine nostro Francesco, et Vicenzo da Molin Fratelli figliuoli et Nipoti respettive dello

predetto

preeminenze, et inoltre Lorenzo Domenico, et
Andrea fratelli et loro descendenti maschi legitimi
di legitimo matrimonio nati in perpetuo del Feudo
S.V. Giurisditionale della Villa di Fiorano, e di
tutto il suo territorio nella Patria nostra del
Friuli, con l'omnimoda giurisditione e d'Impero
e con tutte le ragioni, prerogative, preminenze
emolumenti, utilità, usi, acque, pescagioni,
caccagioni, sue adherenze, et con tutte le
rendite della detta Villa, che tanto di ragione
quanto di consuetudine si aspettano, et come
nelle sopra citate Investiture 1650 ... et
1674 = 5 marzo, alle quali in tutto
per tutto s'abbia relatione senza alteratione
o diminutione di sorte, restando essi ...
et loro descendenti maschi in tutto tenuti
et obligati a tutti quelli carichi et obligationi
alli quali sono tenuti et obligati li beni vasalli
et feudatarij della Repubblica nostra

conforme le Leggi feudali nostre et la natura del feudo presente

Et perchè essi diletti e Red.mi N.N. H.H. Nomi, fratelli da Molin anno genuflessi giurata la Pubblica ordinazione prestato nelle mani nostre con l'assistenza di quattro nostri consiglieri, due Capi di Quarantia, e delli detti Provveditori nostri sopra feudi il debito giuramento di fedeltà nel modo qui sotto espresso. Perciò abbiamo comandato che gli sia fatto il presente documento d'Investitura feudale rinovanza qual vogliamo, che sia e s'intenda sempre senza alcun, benchè minimo pregiudizio delle Pubbliche ragioni e di cadaun altra persona. Mandantes de nostris hoc nostro Ducali in fidem documentum Bulla plumbea pendente muniri. Quare Mandamus Vobis ut supra omnia in eo contenta observetis et ab omnibus inviolabiliter observari, ac in Actis

Cancellariae

Cancellariae nostrae registrari, publicari, praesentari-
bique remitti faciatis

Datum in nostro Ducali Palatio die 30 Maii 1710

Marino Zena Rec.

Leonardo Venier Rec.

Andrea da Lezze Pr. Ar.

Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Inquisitori sopra
i Feudi

Seguirono dal predetto eccellentissimo Magistrato li 9 giugno
per N. H. Vittoria, e Piero Bavelli da Molin
q. Vicenzo per esso e suoi discendenti maschi
legitimi in perpetuo il Feudo Giurisdizionale della

Villa di Castelfranco, ed intiero il suo Territorio posta nella Patria del Friul con l'omnimoda Giurisdizione e Datio, e con tutte le ragioni, preggative, pre- minenze, emolumenti, Utilità, Usi, Acque, Rensag- gioni, e Villaggioni, sue adherenze e con tutte le rendite della detta Villa tanto di ragione quanto di consuetudine spettanti, e spettanti come si vede esteso nell'Inventario, stabilita di 7mo: xbre 1656 del prid. Eccmo. Magistrato, se- guita la morte de' prenominati ... in esecuzione delle Leggi Feudali novamente Investiti a 6 Marzo 1774 li N.N.H.H. Vi- cenzo Domenico Francesco e Andrea Fratelli figlioli del prenominato Pietro con le stesse formalità della prima Investitura. Passati pure da questa a miglior Vita anco li predetti quattro Fratelli, compariamo davanti l'E.E. V.V. noi Antonio e Vicenzo Fratelli fu

de

de Francesco, Imploriamo benigna Grazia per qualunque trascorso di tempo, supplichiamo come soli superstiti la rinovazione Investitura del Feudo predetto di Sarsorzano per noi e descendenti Nostri maschi di legittimo Matrimonio nati in perpetuo in tutto e per tutto, e secondo il tenor della presente Investitura 1655, pronti di prestare il dovuto Giuramento di Fedeltà come merita il debito di buoni e fedeli Vassalli ecc.

1710 = 8 Maggio

Supplica presentata nel Mag.to ecc.mo per Feudi da D. Girolamo Fannnelli per nome delli S.S.ri F.F. Vicenzo et Antonio Fratelli da Milan fu de F. Francesco per ottener Investitura ut intus

Segue il Giuram.to di Fedeltà

Noi Nob. Nob. Att. F. Vicenzo et Antonio Fratelli

è a Molin fu de q. Francesco giuriamo et affermiamo per li santi Evangeli di Dio, che saremo sempre fedeli a Vostra Serenità et al Serenissimo Dominio, nè mai in consiglio, aiuto o fatto saremo contro l'onore e stato della Serenità Vostra; anzi intendendo che altri volesse aver contro, di manifestarlo, opporsi, et impedire di tutto nostro potere, e di conservar il feudo, beni, et ragioni feudali, mantenendole ad onore et buon stato di Vostra Serenità e del Serenissimo Dominio. Per ricuperar le cose perdute presteremo ogni aiuto con la persona, il consiglio, et con l'avere, come anco faranno li nostri successori; et pienamente soddisfaremo al debito del vassallaggio, prestando tutti quelli servizi, a quali sono tenuti li fedeli vassalli secondo la disposizione et consuetudine feudale, e specialmente secondo le leggi et ordini di esso Serenissimo Dominio 1586 13

ottobre

xbre, et 1807 29 Maggio; et in occasione di
questa guerra senza aspettar d'esser chiamati
offerivano prontamente secondo la pubblica vo:
lontà, e per esecuzione delle suddette leggi il
debito servizio et operato per l'onor dello stato
di Vostra Serenità, e del Serenissimo Dominio
con ogni ardor di spirito.

Dalla Canc.a: 7.5

Andr.a Tiepolo Leg.nio

1732

1716. 9 Nov. Dem.

1716. 9 Agosto [illegible]

Elenco delle giurisdizioni che hanno voto in Parlamento

1783

Piano Feudale

1716. 9 Agosto. Udene.

Nota delle Giurisd.ni che hano voto in Parlam.to e che hano il mero e misto impero nelle Pevre e Ville qui sotto espresse portate in volontaria deditione sotto il Ser.mo Dominio Veneto l'anno 1420

Concordia con Ville 24 qui sotto nominate

Giurisd.te — M. Sig.r Ill.mo Vescovo

Seguono le Ville

Andreis
Bando Guevelle
Cintello
Colombara
Concordia la Villa
Cordovato
Fossalta
Fratteza
Gorgo
Giussago
S. Giusto
Giuegnana
Madan
Mauarons
Nogaredo
Ponte Casal
Porto Vechio
Rivago
Strago e Bovada
Tramonz di sopra
Tramonz di sotto
Vado
Villa Nova
S. Zuanne di Casarsa

Capitolo de Ill.mi Canonici d'Aquileia ha ~~sotto dite~~ nella sua Giurisd.ne le Ville infratte n.o 15

S.t Andrat
Battaia
Castions di Stradda
Feochi Capitolari
S.ta Maria la longa
Morello
Morsana
Medrizza
Morsan di Stradda
Morucis
Nogaro
Rassano
Pieve d'Arcano
Ronchialti
Viscon di Torre

Abbatia di Rosazzo hà sotto la Giurisdne le Ville infratte n.° 9

Rosazzo
Bolzan
Corno
Dolegnan
Lauros
Meurich in Monti
Noax
Patean di Prado
Oleijs

Abbate Mons.r Ill.mo Dionisio Delfino

Abbatia di Moggio hà sotto la sua Giurisdne Le Ville infratte n.° 14

Pontebba
Plauzzo
Casa sola
Dogna
Moggio
Oseaco
Racolana
S. Zorzi di Rasca
Rasca
Resiutta
Gniua
Stoluizza
Ovedasso
Villa Noua

L'Abbatia è uacante

Abbatia di Sesto hà sotto la sua Giurisdne Le Ville infratte n.° 23

Sesto
Bagnara
Bagnarola
Barco
Bondava
Braida
Casarsa
Claut
Cimolais
Corboson
Fagnigola
Salvo e Sacon
Stevis
Sindaco
Marignana
Mieva
Ramuscello
Ronche
Sauorgnano di Sà
Stalis
S. Stin
Varchiavel
Versola

Abbate Mons.r Conti Rezonico

Abbatia di Sumaga ha sotto la sua Giurisd.ne le Ville infratte n.° 3.

Sumaga
Bagnara
Moiave

l'Abbatia è vacante

Capitolo de SS.ri Canonici d'Ud.e ha sotto la sua Giurisd.ne Ville 2 sottotte

Flaiban
S.t Odorico

Le Monache d'Aquileia hano sotto la loro Giurisd.ne le Ville infratte n.° 7

Altura
Beglian
Chiarelis
~~S. Marc~~
Mortesins
Bantianins
Peteole
Sumpichea

Loro Gastaldo che giudica il Sig.r Co: Nicolò d'Arcano

Porcia et Brugnera hano sotto la loro Giurisd.ne le infratte Ville n.° 21

Castions di Sà
Fontana fredda
Palse
Ronche
Rouoreto
Rorai picolo
Albina
Brugnera
Cardevan
S. Cassan
Francenigo
Spinacedo
Taiedo
Talponedo
Villa Dolt
Villa Scura
Saciavine
Maron
Rattiuga
Rouore basso
La Serva di Porcia

Sig.r Co: Paolo

Pvalta hà sotto la sua Giurisdne le infratte Ville

n.° 35

S.t Andrea
Campagnola
Case di Pvalta Vecchia
Cimpello
Codopelle
Cornaggi
Corva
Fiume di Quà
Fiume di Là
Fiumesins
Ghirvan
Gradisca
Mantoa
S. Martin
Morsan di Là
Morter
Orsara
Parussa

Pavessine
Piagno
Pozzo
Pradolin
Pvalta di Quà
Pvalta di Là
Pvalta Vecchia
Pvalterson
Pucia
Rivarotta
Tamai
Thiez
Vill Alta di Thiez
Villa Noua
Villa Ricolt
Villata
Visinal

Sig.ri Co:

Polcenigo hà sotto la sua Giurisdne le Ville
infratte n.° 11

Budoia
Cauallo
Chiauas
Coltura
Dardago

Frisan
S.ta Lucia
Lugnes
S. Gianne
Tanza
Polcenigo

Sig.ri Co:

Spilimbergo hà sotto la sua Giurisdne le Ville
infratte n.° 20

Terra di Spilimbergo
Amarins
Aurava
Bonzicco
Cosa
Dignan
Gaio
Gradisca
Plasencis
Posso
Provesan

Guadarno
Baucello
Rullaus
Sequals
Solimbergo
Taurean
Tius
Vivaro
S. Zorzi

Sig.ri Consorti

Cuccagna
Zucco, e
Partistagno hano sotto la loro Giurisd.ne l'infrasc.te
Ville n.° 21

Belvedere	Faedis	Sog.ti C.o:
Bella Zoia	Gramogliano	
Bergamo	Istrà	
Canal di Grivò	Magvedis	
Canebola	Peduola	
Chanossana	Poiana	
Clap	Rachiù	
Costa Longa	Ronche	
Costa Piana	Ziaco	
Cuccagna	Zivacco	
Partistagno		

Valuason ha sotto la sua Giurisd.ne le Ville
infrasc.te n.° 11

Avgere	Valuason la	Sog.ti C.o:
Avgarnutto	Terra	
Boscatto		
S. Lorenzo		
S. Martin		
Pozzuicco		
S. Vidotto		
Camin		
Vainins		
Redenzicco		

Tarcento ha sotto la sua Giurisd.ne le Ville
infrasc.te n.° 20

Ciseriis	Samardenchia	Sog.ti Consorti
Colovrai	Segnaco	
Cuia	Sedilis	
Corgnoi	Stella	
Flumignan	Villa Noua	
Siri	Villa Orba	
Loneriaco	Zomeais	
Gusenava	Zuccola	
Pampaluna	Tarcento la Terra	
Bolzacco		
Quadrilis		

Strassoldo ha sotto la sua Giurisd.ne le Ville

infratte n.° 12

Cavenzan

Campolongo di Smurghin

Cerbons | Sol.ti Co:

Chiasottis

Cisis

S. Sabo

Fauglian

Malisana

Morteglian

Privano

Sevegliano

Strassoldo

Colloredo, e

Mels hano sotto la Lore Giurisd.ne le Ville

infratte n.° 8 | Sol.ti Co:

Colloredo

Felletis

Muzzana

S. Tomaso

Susans

Stetusso

Tricesimo

Melso

Arcano ha sotto la sua Giurisd.ne l'infratte | Sol.ti Co:

Ville n.° 3

Arcan di sopra

Rauscedo

Sciavons

Pinzan, Gioppo et Avijs | hano sotto la loro Giurisd.ne l'infratte
Ville n.° 32

Anduins	Altre, che non hano voto in Parlam.to	Nobb. tto:
Claujet	Capitlis	
Colle	Cussignaco	
Coronins	Monte aperta	
Forgiaria	Bradamar	
Maiazons	Parteveano	
Valeriano	Samardenchia	
Flagogna	Torlan	
Pinzano	Teverzan	
Gioppo	Turrida	
Alesinis	Sciaris di Torre	
Braulins		
Coronins		
Paonis		
Fratagliis		
Vasinis		
Avijs		
Costalonga		
Mecenta		
Pinignano		
Theor		
Palazzolo		

Vill'Alta | ha sotto la sua Giurisd.ne le Villa infratte n.° 4 | SS.ri Co: Ernesto et Fratti della Torre
Ciconins
S. Vido di Fagagna
Rivolto
Vill'Alta

Caporiaco | ha sotto la sua Giurisd.ne la sola Villa di Caporiaco | SS.ri Consorti

Brazzacco, e Cergneu hanno sotto la loro Giurisd.ne le Ville infrascritte n.° 4 — Sig.ri Co:

Cergneu di sotto

Chialminis

Monte di Prato

Brazzacco

Fraltina ha sotto la sua Giurisd.ne le Ville infrascritte n.° 7 — Sig.ri Co: Dante et Fratello Villa Bruna da Feltre

Sig.ri Consorti

Blessaia — Belfior

Pranis Domini — Prabedoi

Villa Biasa — Stagnimbecco

Fraltina

Sbroiavacha ha sotto la sua Giurisd.ne le Ville infrascritte n.° 4. — Sig.ri Consorti

Felettano

Villotta

Sbroiavacha

S. Zanon

Torre ha sotto la sua Giurisd.ne la sola Villa di Torre — Sig.ri Maniago N

Maniago ha sotto la sua Giurisd.ne l'infrascritte Ville n.° 3 — Sig.ri Consorti

Maniago la Villa

Maniago Libero

Bosfabro

Salvarolo ha sotto la sua Giurisd.ne le Ville infrascritte n.° 3 — Sig.ri Co:

Campo Molin

Salvarolo

Versutta

Monte Regale hà sotto la sua Giurisd.ne le
Ville infratte n.° 4 — Sp.li
Bargis
Malnins
Primellaco
Monte Regale

Tezzola hà sotto la sua Giurisd.ne le Ville
infratte n.° 3
Margins — Sp.li
Murlis
Quoredo

Prodolon hà sotto la sua Giurisd.ne la sola
Villa di — Sp.li
Prodolon, e S. Fiorean

Parigai hà sotto la sua Giurisd.ne le Ville
infratte n.° 4
Cheons
Produtto — Sp.li
Villa Cucol
Parigai

Prampero hà sotto la sua Giurisd.ne l'
infratte Ville n.° 5 — Sp.li
Riccistagno
Flaipan e Pers
Montanars
Plazzaris
Prampero

Attimis hà sotto la sua Giurisd.ne l'infratte
Ville n.° 7 — Sp.li
Decol
Ponteaco
Vuiuco la mittà
Malischis
Strazzis
Attimis
Forame

Pers.	Ha' tutta la sua Giurisd.ne la Villa di Pers, ed [illegible] —	Si: co: [illegible], ed Ottavio di Pers.
Moruzzo.	Ha' solo di sè il solo Castello col recinto. di Madrisio —	S. Camillo, ed fratelli Arcoloniani
Cusan.	Ha' tutta la sua Giurisd.ne Ville qui infrascritte: Cusan, Pissincana, Villa [illegible], Villa [illegible] —	S. Dario, ed Ippolito Fontanini
Zoppola.	Ha' solo la sua Giurisd.ne la villa di Zoppola, ed hanno anco la Giurisd.ne di Codroipo	S. Co: Nicolò Colli, ed
Poggio.	Ha' la sola Giurisd.ne della Villa di Poggio —	[illegible], ed Nicolò di Poggio
Varmo di sotto, Varmo di sopra	Hanno tutta la loro Giurisd.ne nelle infrascritte Ville cioè: Varmo, Cannussio, S. Marizza, Rividischia, ed Romans	sudi.
Savorg.no —	Ha' la sola Villa di Savorgnano —	ora stando [illegible] il Feudo [illegible]: Co: Savorgnani, et li Co: di [illegible], il [illegible]
Soffumbergo	Ha' tutta la sua Giurisd.ne Ville [illegible]: Campeglio, Canal, Canebola, Ramandolo, Soffumbergo, Val, Orzan	S. Co: Giacomo Nicolò, ed Giuliano di [illegible].
Manzan.	Castello, ma la Giurisd.ne [illegible]: C: Gio: Dom. [illegible], onde sil Castello è [illegible] la sola [illegible] in [illegible], della	S. Sigismondo [illegible], ed [illegible] di Manzano
Ragogna	Ha' la sola Villa di Giurisd.ne, d'[illegible] Ragogna.	S. Co: Gio: [illegible], ed Giorgio Fratelli di Porcia
Madrisio.	Ha' Giurisd.ne di Ville 2. cioè di Madrisio, ed di Bolzano —	S. Gio: Enrico di Madrisio

Nobb.i d'Arcano
nobb. di Pagagna
nobb. di S. Daniele } ch'hanno ville soggette in Giurisd.e

Carnia. Ha la Giurisd.e nel solo Castello — C. Ricao(?), et altri di Moruzzo(?)

Giurisd.i c'hanno Voto in Parlam.to
Aggiunti fatti dopo la Ded.ne

C. di Manzano bona(?). Giurisd.e della sola Villa. Nob. [illegible] Manzano

S. Odorico. la villa sola — nobb. Co: Prampero(?)

T. Auson(?). la villa sola — C. co: [illegible] Valvas(?)

Medun la villa sola — C. co: [illegible]

Sacilotto(?). la villa sola, essendo aggiuntata senza Voto in Parlam.to, et poi conceduta per causa di Feudataria alla famiglia de' Sig.ri Co: Archinini(?) d'Ud.e

Seguono le Comm.tà c'hanno Voto in Parlam.to

Sig. Comm.tà d'Ud.e, c'ha la Giurisd.e 19(?) Ville [illegible]

[illegible] di Gemona, che ha la Giurisd.e della Terra, et delle ville d'Artegna, e Borgo grande(?)

di Venzon, c'ha la Giurisd.e nella Terra, et in ville n.o 4.

di Tolmezzo, c'ha la Giurisd.e della Terra, et di Ville n.o 15(?)

di Sacile, e sue Ville n.o 16. Ha un Capitano

di Pordenone(?), e suburbij: ha altro Capitano

di Monfalcon, e sue ville. Ha altro Capitano

di S. Daniele ~~[illegible]~~ Capitolo(?)

di Fagagna ha della Terra Ville n.o 18, e giudicano quei Giudici col comando del Gastaldo(?).

Di Arciano con ville cinq. — Sig.ri [illegible] Gabrielli.

Di Camerino. Era il suo Capitano.

della Madonna co' ville 30. — Li molti Sig.ri [illegible] con loro il giudice gl'[illegible], et li Sig.ri [illegible] un Podestà.

Vi sono poi altri Sig.ri [illegible] vedono in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] et [illegible], e [illegible] [illegible]

Guarcino co' la villa sola — Sig. co: [illegible] [illegible]

Leonessa [illegible] — Sig. [illegible]

Rocca [illegible] co' ville n. 10 — Sig. co: [illegible], et [illegible] [illegible].

Monte [illegible] co' ville sei — Sig. co: Danitello [illegible]

Sibilla co' 4 ville — Sig. co: [illegible], et [illegible] [illegible]

[illegible] co' ville 10 — Sig. co: [illegible], et frat. [illegible]

Castiglione villa sola — Sig. co: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Lanzano. villa sola — Sig. [illegible] [illegible].

Villafreda. villa sola — Sig. [illegible], et [illegible] [illegible].

[illegible]. villa sola — Sig. co: [illegible], et [illegible] [illegible]

Collegno . Villa sola —	di Co: Gio: maria, et Gio: Batt:ta ...
Andezeno, et Casalborgo } —	di Co: Daniel, et Gio: Villabruna
Balangero, et Astesano } —	di Co: Andrea di S. Giorgio
Cangiano Villa sola —	di Conti, e fratelli Biltrami
Nodaro. Villa sola, et Criminal minore —	di Co: Ottavio di Carmona
Marsaglia Villa sola ...	di Co: Gio: Milano
Cardetti. Villa sola ...	di Co: Mornese
Bagnolo Villa di Sale —	di Co: Giulio Colombo
Bagnasco. Villa sola, et col Criminal minore —	di Co: Sangrea Giulio Cesare

lla.
riedi
irro
mi:
n°
rubo
lla
ius
a' V;
lelo
n
l'
'h.
e
l
e
lla

Ser.^mo^ Principe

Non vogliono li Giusdicenti della Patria dare quella risposta, che meritarebbe la longhiss.^a^ scrittura prod.^ta^ à piedi della Ser.^tà^ V. dalla Città d'Vdine, compatendo essi alle irregolate passioni, con quali si moue, e che le sono somministrate da Palabristi d'essa Città, il cui interressatiss.^o^ fine altro non è, che mantenere liti sotto pretesti di pub.^co^ benef.^o^. Risseruano perciò li Giusd.^ti^ alla disputat.^ne^ della causa il odio, che con fondamenti di Verità, e di uiuiss.^e^ ragioni credono non debba riuscire noioso, alla Ser.^tà^ V.; ne rincrescevole.

Questo solam.^te^ rissoluono dire per certificat.^ne^ in parte delle fallacie, e confusioni con artificio esquisito, e con dannabil ardire in essa scrittura sparse, che non può la Città d'Vdine Com.^tà^ come le altre della Patria, e che come tale h. una sola uoce in Parlam.^to^ conuendere quella Giurisdit.^ne^, che dalla S. V. con la solita benigniss.^a^ munificenza è stata concessa à molti benemeriti, passata in essi Giusdicenti, che con sempre uiua fede conseruano la diuotione, e la Prontezza per superare, non che per proseguire nel publico seruitio, quanto è sempre stato operato da suoi Antenati, consecrando à V. S. per debita rest.^tu^tione e le Sostanze, e le uite istesse. Che se con studiose, e mal pensate Introdutt.^ne^ credono gl' Int.^ti^ med.^i^ mettere torbido nella chiarezza

e Giust.ª della riuerente supplicat.ne de' Giusdicenti, s'accor=
geranno à debito tempo de gli equiuochi, e de gli errori,
che prendono, ne potranno mai con sinistre Interpretat.ni
de' Priuilegi, per quali solam.te si fà la p.nte causa, e de'
Giuditij, che decidono contro di loro, ed altre inuent.ni insussis=
tenti, meno con tali quali subrettitie lettere ottenute non
citata parte dar alcun minimo ostaculo, ò portar imagina=
bile pregiud.º alle fondatiss.e instanze de' Giusdicenti, quali
ben conoscono, e riueriscono humilm.te la Maestà del Prpe
e l'auttorità de Publici suoi Rappresentanti, uolendo solo
conseruarsi illese quelle Gratie, che dalla S.V. dipendono,
e da lei sola sono riconosciute, e contro quali non potrà
la collusione, e Protett.ne d'essa Città togliere un punto,
nè derogar in parte. e riu.te alla S.V. s'inchiniamo – ..

Quod Privilegia Subditis conserventur

1444. Ordinatur de cetero, et statuitur quod non possit poni quicquam contra pacta, promissiones, vel Privilegia que Subditi nostri a Nobis habent, et si ponatur non valeat nisi positum sit per quatuor Consiliarios, et duo Capita de 40. ad minus, et captum per tres partes consilij. et si quis contrafecerit cadat de Ducatis mille, et Banniatur de majori Consilio, ac privetur omnibus officijs et benefitijs per quinque annos, et non possit presens pars revocari, suspendi, vel declarari, aut aliter ullo modo poni, nec contrafacientibus fieri gratia, donum, remissio, vel aliqua compensatio sub eadem pena et sic procedatur de pena in penam usque in infinitum, et committantur hec inquirenda et pene exigende capitibus Consilij x.

Pars capta in Consilio decem. Die XXVII. junij 1444.

Nos Antonius Priolus Dei gratia Dux Venetiarum

Universis, et singulis Rectoribus, magistratibus, Iurisdicentibus, et officialibus nostris, et presertim Locumtenenti Patriae Fori Iulij, et successoribus, significamus come avendo li Proveditori nostri sopra Feudi inteso l'humile, e riverente instanza del fedel nostro Ottavio Meriano fo del qu. et Ecc.te Dottor D. Sebastiano uno de nobili Cittadini

1620 26 Giugno d'Udine fatta in scrittura, e putata il di 20. del mese corrente a nome della nostra fedelissima Città, e Comunità d'Udine, come di lei espresso Ambasciatore del tenor in essa scrittura contenuto. Et sapendo essi per cosa notoria, evidente, e pienamente e per i libri publici esistenti nelli officii loro, che la sud.a Città fu, et è devotiss.ma, et antichiss.a Feudataria Giurisditionale della Repub.ca nostra, come quella, che è del Corpo del m.co Parlam.to quale della Patria composto di Feudatarij Giurisditionali, et ha luogo principale nell'ordine delli altri Comunità, Giurisd.ti Feudatarie giurisditionali, come voce consultiva, e deliberativa in esso Parlam.to, con obligo di contribuire alli bisogni che si pongono in esso Parlam.to, et alla Fabrica del Castello, ove risiede il luog.te nostro rappresentante, et dove si fa la semione del Parlam.to, et col carico militare di 48. huomini a Cavallo armati a publico servitio in occasione di motivi di Guerra, et per diffesa della Patria, qual carico è stato sempre pienam.te et prontam.te sostenuto dalla viva, et ardente fede di essa fed.ma Città Feudataria in tutte le occorrenze Cont.e con sodisfatione di essa Republica nostra, et specialm.te nelli motivi della Guerra prossima passata col solito valor, et ardore di spirito, restando sigillata la loro prontezza et devotione col spargim.to di sangue, e col sacrifficio della vita sotto Gradisca del generoso, et fed.le Daniele

Antonini Cap.° all'ora dei Cavalli di essa Città, e di altre Communità Feudatarie, soggetto di gran virtù, e perizia nell'arte militare, in ordine del quale la Sig.ria nostra col Senato fece convenienti dimostrazioni. Et avendo intteso essi Procur.ri nostri per cosa certa, et indubitata, che li Beni, e ragioni feudali, che essa Inclita Città, sono stati sempre, come sostanzia sotto la Giurisd.ne nelle Cause Civili, e nel Criminal minori, che possede, e gode pacificam.te essa Città, e che per tempo antichiss.o, et continuato ha posseduto et goduto in prima Instanza così nella stessa Città d'Udine, come in altri Ville, e Luoghi d'essa Patria nominati nella Scrittura pittata, salva sempre l'appellaz.ne al Luog.te nostro, et etiamdio tutti li Datij, che si traggono dalle cose venali in d.a Città, Borghi, e sotto Borghi, con libera amministraz.ne, et consequentem.te con libera, et assoluta facoltà di accrescerli, e diminuirli a beneplacito di essa Città. Inerendo essi Procur.ri nostri alla mente, e volontà più risoluta dichiarata della Sig.ria nostra col Senato nella materia di Giurisd.ne, e Datij, chiamandoli Feudi importanti, come quelli, che sono delli Regali del Principato. Veduto, e considerato il privileggio, che dalla Sig.ria nostra per il Senato le fu concesso l'anno 1429 – 29 Giugno, et replicato 1423 – 5 Marzo, et anco la concessione fattagli avanti il felice acquisto d'essa Patria dal Patriarca Raimondo 1289 – 2 Ott.e, et considerato etiamdio quello che è stato osservato in proposito di Giurisd.ne, e Datij con le altre Feud.rie Communità, che parim.te ab antico sono state, et sono Feudatarie del Corpo di esso Parlam.to con obligo delle contribuz.ni, e carico militare; Tolte anco le

convenienti

convenienti riformat.ni con i Deputati a' detti Trattati
et dal Consultor in Iure, essi Procur.ri nostri con l'
autt.tà, che tengono dalla Sig.ria nostra col Senato, non
con titolo di Investitura, quali conviene alli altri
Feudatarij particolari, li cui successori succedono,
overo aquisti, sì come uno morendo, sono tenuti
rinovarla di tempo in tempo, ma con titolo di
semplice, e perpetua confermat.ne propria delli
Corpi d'Università, overo Communità, che non
si estinguono, di rinovat.ne alcuna, hanno confermato
ad essa Communità d'Udine, come tutt.e et attinenze
Feudataria la Carnia, et datij di essa narrati,
con tutti l'honori, emolumenti, et comodi, utili,
et congiunti, et pariment.e con tutti li obblighi, a quali
sono tenuti i buoni, e fedeli Vassalli, et specialm.te
col carico militar sud.to, sì che debba di possederli,
e goderli nel modo, che fin'ora si ha posseduti,
et goduti in gratia publica, et con la libera amministrat.ne
di essi datij, et facoltà havuta di accrescerli, e di
minuirli in tutto, e per tutto a' suo piacimento
secondo il privileggio 1419. 19. Giugno, replicato
1423. 5. marzo, al quale in ogni parte s'abbia
relatione, come se fosse tutto di parola in parola
espressam.te inserito nel documento della pnte confermat.ne
perciò si doverà doppo l'estesa del pnte documento
registrare nei sud.ti Libri le Ducali 1423. 15. marzo
et anco quelle del 1465. ult.o Febraro, et la continuatione
Patriarcale 1391. 2. Ott.re. Et perchè esso fedel nostro
Ottavio Ambasciator spedito d'essa fed.ma Communità
genuflesso avanti a' Noi ha' prestato a nome di essa
nelle nostre mani il solito, e debito giuramento
di fedeltà alla pnza di quattro de nostri Consiglieri

et dui capi di quaranta nel modo seguente, però
abbiamo comandato, e comandiamo, che se li faccia
il pnte Documento di confermation Feudali, et del
privileggio di sopra narrato da esser munito col
nostro sollito, et ordinario sigillo, salve sempre
le ragioni della Sig.ria nostra, e di cadauna altra
persona. Mandantes ut presentis hoc pnti.um
confici documentum, Bullaque nostra argentea
pendente muniri; quam mandamus tibi et
super omnia in ea contenta observetis, et ab
omnibus observari faciatis

Dat. in nro Ducali Pal. die 26. Junij Ind. 3.a 1620

Lazaro Morenigo
Nicolò Contarini } Pri. s.a Feudi
Bernardin Val.o

1620 - Adì 26. Giugno

Gl'Ill.mi et Ecc.mi S.ri Feudi infrasti, veduta l'instanza
presentata li 20. del pnte da D. Atanasio Mariano Sind.co
della M.ca Comunità d'Udine, nella qual fa l'instanza
di non esser astretto a prender nuova confermation
nel prestar il giuram.to di fedeltà, per le ragioni,
beni, e giurisd.ni, che possiede essa sud.ta Comunità,
atteso che non è Feudataria; et havendo veduto, e
veduto il respondeat, et scrittura di confermation delli Ecc.mi
Fiscali, e Consultor in Iure, et considerate le Leggi dell'
Ecc.mo Senato del 1586, e 1587, inerendo ad esse deliberation
hanno terminato, che essa sud.ta Comunità sia tenuta
a pigliar la confermation conforme alla sopranominata
scrittura, la quale è qui di sopra registrata

Lazaro Morenigo
Nicolò Contarini } Pri. s.a Feudi
Bernardin Val.

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri

L'antica devot.ne della fedel.ma Città d'Udine mant[enu]ta in ogni tempo verso questa Ser.ma Rep.ca e dall'antiche nota all'EE. VV., avendo ella in ogni tempo e continuamente dimostrata la sua prontezza col prestare incessantem.te quei servitij, che le sono stati imposti da sua Ser.tà e da SS. Ill.me tutti Rappresentanti, et a quanto nelle ultime commotioni del Friuli, et nell'universale, et nel particolare coll'effusione del sangue, et esalamento delli havere de suoi Cittadini; ha procurato d'avanzar ogni altra Città suddita. Ora essendo stata avvisata con lettere di quest'Ecc.mo Magistrato di dover conseguir in esecution delle leggi per publica investitura, et riaffermat.ne delle sue ragioni feudali con obligar a fare il carico militare, et prestare il debito giuram.to di fedeltà: ha veduto mediante il suo Ambasciator prostarsi avanti l'EE. VV. Ill.me, et reverentem.te esporre, che sempre sarà prontiss.ma, come è stata per il passato di fare, e prestare quei carichi militari, c'ha prontam.te, e fedelm.te prestato. Dicendo di più, che non ha mai riconosciuto altro Feudo, ne altre ragioni feudali, che la sola divot.ne et naturale obligo suo verso sua Ser.tà; e se ella possede beni con mistà d'avvocati, e ministri li possede in virtù di concessione fatta dai Rev.mi Patriarchi fin l'anno 1291, et confermata poi dal Prencipe Ser.mo in prima dedizione, et similm.te la giurisd.ne, che esercita di giudicare in prima Inst.za insieme con li Cap.ni delli Ill.mi Sig.ri Luog.ti in Civile, e Criminal in tutta la Città d'Udine, et nelle Ville di Pozzuolo, Terenzano, Carpeneto, Zellarian, Vissandon, Basaldella, Lauzzacco, Lazzaro, e Casa mala, fu confermata dal med.mo Prencipe Ser.mo al tempo med.mo della fedeliss.ma dedizione sua, e tall'ora in poi che puoco sono già 200 anni non è mai stata ricercata, ne obligata a pigliar investitura

alcuna veramente ma sempre mai paga della incorrotta devotione, et delli universali suoi dimostrationi senza procurar più espresso testimonio dell'immacolata fede di Città, che non una sol volta, ma ogni sei anni prestata in mano degl'Ill.mi et Ecc.mi Luogotenenti col mezzo de' suoi Deputati per tempo col giuramento di fedeltà verso sua Serenità; tanto più, che non vi è pericolo, che per estintione di linea, o per altro accidente ella manchi, come suole avenire alle volte ai Feudatarij. Offerendo li suoi Oratori in nome della già detta fedelissima Città d'Udine umilmente supplica l'Ecc.mo Ecc.mo Colleggio, che si compiaciano di non alterarle, ma conservarle i suoi privilegij, immunità, et antiche consuetudini senza aggravarla d'altra investitura, che di quella sola, che essa con caratteri indelebili tiene visceralmente impressa nel Cuore.

Segue il giuramento di fedeltà.

Io Ottavio Mirrano Nonnio, e Procuratore della mag.ca Città d'Udine giuro, et affermo per li SS.ti Evangelij di Dio, che sarò sempre fedele a Sua Serenità, et al Ser.mo Dominio, ne mai in tempo aiuto, o fatto sarà contro l'onor, e stato della persona sua, anzi intendendo che altri volessero esser contra, di manifestarlo, opporsi, et impedir di tutto suo potere, et di conservar il feudo, beni, et ragioni feudali, mantenendoli ad honor, e buon stato di Sua Serenità, e del Ser.mo Dominio per recuperar le cose perdute, prestando contro ciascuno ogni aiuto con la persona, col consiglio, e con l'honor, come anco fermamente faranno li suoi successori, et puntualmente satisfarà al debito del vassallaggio prestando tutti quei servitij, a quali sono tenuti i fedeli vasalli secondo la disposizione, e consuetudine feudali, et specialmente secondo le leggi, et ordini di esso Ser.mo Dominio 1586 - 13 - Ott.e, et 1587 - 29 - Maggio, et in occasione di aperta Guerra senza aspettar d'esser chiamata offerirà puntualmente secondo la buona volontà, et tenor delle pred.e leggi, il debito servitio, et ossequio all'onore, e Stato di Sua Serenità, e del Ser.mo Dominio con ogni ardor di spirito.

Ex: lib.o Investiturarum Legis 2.do li Feudi
magistratus Consiliarij Procuratori Camerae in Nostro l'ordine
alia manu educat propria nota sub.ta et ...
Die 19 - Julij 1682 -

1620: 26: Giugno
Ducali, ~~che~~ sopra Feudi giurisdizioni della Città di [illegible], ed altre carte vele

C.mo D.

Ser.mo Prin.pe — 1774: 29: Marzo

Per sistemare la materia feudale, ed affinchè li Sudditi nelle Giurisdizioni viventi non fossero indebitam.te aggravati dai Giurisdicenti oltre i Confini delle facoltà loro concesse dai rispettivi Titoli, e feudali prerogative con offesa dei Pubblici diritti del Principato, comandò la Ser.tà V.ra col Sovrano decreto 20: Gen.ro 1780: al Mag.to N.ro di produrre un Piano diretto ad assicurare l'esecuzion delle Leggi riguardanti l'esercizio delle Giurisdiz.ni medesime, non che gli obblighi dei Giurisdicenti, e loro Ministri; qual Piano in quattro Titoli esteso contenenti sessantanove Capitoli di feudal disciplina, tratti nella massima parte dalle pubbliche Leggi, con l'aggiunta d'altre discipline analoghe alle Leggi med.me, accompagnato in seguito dalla zelante cura de nostri Precessori ai maturi riflessi dell'Ecc.mo Senato, discese anco la sublime Sapienza di V.ra Ser.tà d'adottarlo col Sovrano decreto 5: Xbre dell'anno 1782, comandando per providi oggetti di buon governo, e di miglior essere de Popoli ai Giurisdicenti soggetti, che fosse trasmesso ai NN:HH: Capi di Provincia, con l'incarico ai med.mi ingiunto colle relative Ducali del giorno istesso d'invigilare all'esatta osservanza del Piano medesimo.

Siccome però col mentovato decreto 5: Xbre 1782 fu espressam.te riservata a Vasalli aventi legittimi Dritti, e Privileggi alterati in alcuna parte il prescritto metodo di disciplina, la facoltà di produrre i lor Titoli eccezionali, se ne avessero per il

dovuto esame, e per l'ulteriori Sovrane deliberazioni, così animati da tale risserva alcuni Giurisdicenti dello stato, se produssero essi con distinte Suppliche al Reggio Trono di Vra Serta implorando Ascolto sul Piano istesso, preteso in alcuna parte lesivo i rispettivi loro Titoli, e Privileggi:

Frà questi Reclamanti Vassalli, li di cui Ascolti sin ad ora esauriti si sono dal Magto nrõ in ordine alle Comissioni dall'Ecc.ma Consulta a Noi demandate, oltre le Patrizie Famiglie de Coo: Savorgnani, Gabriel, Avogadro, e Guerra, ed oltre ancora li NN:HH: Giurisdicenti, ed altri Coo: Condomini di Sanguineto, e li Coo: Coletti per le loro rispettive Giurisdizioni di cui sono Investiti, avvi ancora il Magnifico General Parlamento della Patria del Friuli, che in quanto in Corpo si è unito a reclamare, per non moltiplicare i Ricorsi alla Maestà del Trono, quante sono le antiche, e distinte Giurisdizioni, che lo compongono.

Dall'esaurimento dei rispettivi Ascolti dei nominati Vassalli, hà avuto motivo il Magto nrõ di riconoscere in fatto, che a trè distinte Cattegorie riduconsi li rappresentati Reclami:

Contro pochi Capitoli del Piano sudo reclamano li NN:HH: Savorgnan, Gabriel, ed alcuni Giurisdicenti Parlamentari; come diametralmte opposti a peculiari lor Privilegi da Vra Serta

destinati

derivati, e da noi riscontrati.

Gli NN: HH: Co: Avogadro, li Condomini di Sanguineto, e li Co: Coletti reclamano contro tutti quei Capitoli del Piano med.mo che generalm.te vogliono subordinate, e ligge le Giurisdizioni feudali all'ordinaria Podestà de' NN. HH. Capi di Provincia, come Capitoli opposti, ed alteranti il specioso, e peculiar loro Privileggio di total separazione dal rispettivo N. H. Capo di Provincia.

Sotto la terza Cattegoria cadono finalm.te li Proclami in gran parte del N. H. Guerra, e degl'altri Giurisdicenti Parlamentarj, quali affettando di non ben intendere la precisa pubblica volontà espressa in altri Capitoli, implorano per direzion loro uno rischiarimento dei Capitoli stessi.

Altri Vasalli vi sono ancora, che hanno prodotte a V.re Ecc.ze le loro Suppliche per simile Ascolto, mà mancanti della produzione in seguito dei Titoli loro, quantunque cessato sia per ora il motivo al Mag.to Nro d'esaurire i loro Proclami, nulladimeno arguire possiamo dai pubblici documenti, che esistono nel nostro Archivio, che non diversa dagl'altri, esser può la ragione dei reclami di questi.

Non hà mancato pertanto il Mag.to Nro per ben servire a sen-si

delicato argomento, di prestarsi al più
serio esame col confronto di ciascheduno
dei reclamati Capitoli dei rispettivi
rappresentati Reclami, e se
abbiamo appunto potuto arguire,
che appoggiando questi in parte a
Privileggi apposti, eccezionanti alcuno
dei Capitoli stessi, e in parte ad una
pretesa oscurità d'altri Capitoli
del Piano sud.to, abbiamo anco potuto
riconoscere in fatto, che quando
vogliasi solo in presente confermare
a parte a parte da V.ra Ser.tà
li peculiari Privileggi di quei
Giurisdicenti, che sin ad ora han
reclamato, resterà sempre dubbia
l'osservanza dei altri Capitoli,
dei quali si afferma un'oscura
intelligenza, e resterà anco sempre
aperto un'adito agl'altri Vassalli
di reclamare la preservazione dei
Titoli proprj, così che quando con
generali dichiarazioni da farsi a
caduno dei reclamati Capitoli
analoghe allo spirito delle Pubbliche
Leggi, da cui essi furon desunti,
rischiaratorie in parte la loro
sostanza, ed eccezionanti nell'
altra parte i Privileggi dei
Singoli, non s'intercluda l'adito
ad ulteriori Reclami, formerà
sempre il Piano sud.to benchè provido
e sulle Leggi fondato un continuo
molesto soggetto di discussione, con
dispendio

dispendio a Vassalli, e con evidente pericolo, che sin a tanto che pende il controverso argomento, non vengano nemen osservate nei Giurisdizionali Distretti l'altre Discipline del Piano med.mo, che non son reclamate.

Dato quindi da noi il più maturo riflesso ai mezzi, onde scoprire con salvezza degl'emanati Capitoli, e senz'offesa dei peculiari Privilleggi d'alcuni Vassalli, ogni reclamo, che contro una parte dei Capitoli stessi fu già presentato, e per impedire ancora gl'ulteriori, che puonno temersi per parte di molti Giurisdicenti particolarm.te dell'Istriana, e Veronese Provincia, abbiamo creduto util cosa per impor fine, e silenzio a sì importante argomento, di conformare a ciascuno dei reclamati Capitoli la rispettiva general dichiaraz.e, e d'accompagnarle colle scritte nel Foglio inserto ai prudenti riflessi, e Sovrane Deliberaz.ni a V.ra Ser.tà riservate.

Il preservare ai Vassalli aventi Titoli particolari, in confronto degl'emanati Capitoli gl'espressi lor Privilleggi, quest'è analogo non solo ai più antichi, e recenti decreti di V.ra Ser.tà, ma espressam.te voluto col motivato decreto 20. Gen.o 1780., con cui incaricando la Ser.tà V.ra li nostri Predecessori di raccogliere nel Piano esposto la

Leggi tutte disponenti nella materia con l'aggiunta di quelle Discipline, e presidj, che più convenissero, fù però comandato di niente togliere ai Giurisdicenti di quanto per legittimo Titolo lor appartiene.

Il rischiarare poi con più precisione col fondamento dello Spirito delle Sudd.te Leggi alcuni dei motivati Capitoli, la di cui pretesa oscurità forma la ragion del Reclamo, quest'è utilissima cosa agl'oggetti del Pubblico, perchè si toglie il pretesto d'eluderne l'osservanza, e perche scevre d'equivoci si riconfermano le discipline stabilite coi Capitoli istessi.

A tali principj appunto appoggiano le dichiarazioni da noi conformate, ed omettendo noi di ripartitam.te giustificarle, possiamo però accertare l'Ecc.mo Senato, che alcune di queste ritengono la sostanza istessa dei rispettivi reclamati Capitoli, benchè con più estesa espressione, onde togliere appunto gl'equivoci, e li pretesti alla voluta osservanza, e l'altre ritenendo la sostanza med.ma, ò sol dichiariscono salve le legali Tariffe, ò Statuti in contrario, ò pur eccettuano dall'osservanza dei rispettivi

Capitoli

Capitoli quei soli Vassalli, che hanno Privileggi appositi eccezionanti li Capitoli stessi, giacchè di questi col surriferito decreto no. Sen.o fù lor tutelata la preservazione conforme.

La sesta dichiarazione soltanto apposta al Capitolo XXIII. del Titolo I. del Diaro sud.o è dissonante dal Capitolo stesso, mentre quest' accorda un sol mese di tempo per l'espedizioni d'ogni Criminale Processo, e la dichiaraz.e dilata ai sei mesi il termine per l'espedizioni med.e

A suggerire all'Ecc.mo Senato il dichiarato termine dei sei mesi fummo condotti dall'Equità dell'addotte ragioni dei reclamanti Vassalli, che rappresentarono incompatibile il termine d'un mese coi metodi Criminali autorizzati dalle Pubbl.e Leggi, cosicchè quand' avesse ad aver luogo il termine stesso, o rimarrebbe distrutto ne' Fori feudali l'esercizio d'ogni Criminale diritto, al che resiste Giustizia, o pur alterati li metodi Criminali, al che s'oppone la Legge.

Sui principj dunque di giustizia, e di pubblica utilità, sono fondate le dichiarazioni inserite, quali salvando la Legge, risserva ancora que' Privileggi che la Legge stessa vuol preservati; e però quando la Ser.tà V.ra concorra

ad approvare le dichiarazⁿⁱ med:ᵉ
da noi praticate come l'unico mezzo
per far cessare ogni reclamo sul
piano emanato, sarà in seguito
cura del magᵗᵒ ord. di trasfon=
derle con positivo proclama nelle
rispettive giurisdizⁿⁱ feudali; ed
ai rispettivi MM: RR: Capi di
Provincia per lume, ed esecuzione
conforme. ...

C... ven ...

n-
iri
to
.
hi
no
er
i
;
m
no
m
h
27
h
no
y
.
hi
le
1
er
8

Ser.mo Prencipe

Quantunque la Pub.ca Sovrana vigilanza abbia nel commendabile suo Decreto 5 Xbre 1782 prescritto ai respettivi Giurisdicenti dello Stato di asservare il piano formato con li articoli dal Sovrano Decreto stesso approvati ciò non ostante con tratto luminoso di equità e giustizia risserva alli stessi la via di rassegnare al Trono Augusto li loro distinti titoli e speziosi Privilegij per gli opportuni esami e deliberazioni

Tra le Feudali Giurisdizioni dalla Sovrana munificenza nella fortunata dedizione accordate ai Vassalli speziose si rimmarcano quelle dei Fed.mi N.N. H.H. Co: Gambara e Consorti in Verola, Alghisi, Breda, Pralboino, Milzano e Gambara che riconoscono l'antica loro origine dall'imperatore Carlo Re de Romani fin dall'anno 1354 che si compiacque di conferirle ad essa Fed.ma Famiglia col mero e misto impero, e con Podestà di sangue confermate da V. S.tà coll'aureo privilegio 1427 e riconfermate da moltiplici altri posteriori Decreti per la manutenzione dei peculiari loro diritti, e prerogative non che auttorizzate anche da solenni giudizij a risserva del mero impero, e della Podestà del Sangue.

Osseguiosi pertanto essi Fed.mi N.N. H.H. Co: Gambara e Consorti scortati anche dai meriti singolari dei Fed.mi loro maggiori, che con esultanza in più incontri si distinsero e con le sostanze, e colla vita istessa nel servire e diffendere V. S.à si presentano avanti il Trono Augusto, e relativam.e alle risserve del Decreto stesso umilm.te implorano benigno ascolto

sopra lo stesso nei modi e forme, e come più piacesse a V. Sta, onde riconosciuti giusti i loro gravami possa devenire la giustizia adorabile della Sta V.^{a} a quelle Providenze che valgano a preservare ai divotissimi ricorrenti que' feudali diritti, che da tanti secoli godono sotto gli auspicij della Rep.ca volontà, e che la divozione loro personale, e le sostanze, e la vita de' suoi maggiori con tutti li sforzi del più affettuoso Vassallagio non si sono demeritati. Grazie

Ser.mo Prencipe

Ill.mi Sig.ri Sig.ri Pad.ni Col.mi

~~Presentatami questa mattina la lettera dell'[illegible] della~~ patria di commissione di 44.55. ~~[illegible]~~ ~~[illegible] le habbia a~~ produrvi al Mag.to Eccell.mo di Voi, havendo sopra essa per l'[illegible] indicazione non ho potuto subito eseguir il commando stante l'[illegible] [illegible] ~~non si~~ ~~fa [illegible]~~ ~~[illegible] dell'[illegible]~~ ~~[illegible] fiscale di d.to Mag.to [illegible] otto giorni [illegible]~~ ~~[illegible] il ministro principale [illegible] si sarà veduto~~ a cui produrvi ~~[illegible] [illegible] 44.55. [illegible] la [illegible]~~ ~~[illegible] prodotto della famiglia [illegible]~~ ~~[illegible] [illegible] dopo [illegible]~~ ~~zo, che per mancanza di [illegible] ho potuto [illegible]~~ copiare, quale ~~[illegible]~~ favorire di ~~[illegible]~~ nella provincia convocat.ne per la miglior direzione da prendersi. Sarà forse giunta o sarà in breve per giungere costì Sett.re dal Reccell.mo Prov.r Gen.l di questo Mag.to da VV.EE. dell'Entrata publica rinovata la commissione al Fiscal della Camera d'informare sopra li capitoli del Campatico, e forse con un rinnova[...] sarebbe non habbia ancora eseguita la prima Commissione. Io credo che facilm.te possa esaurirla con la medesima [illegible], e con li fatti espressi, et [illegible]

non si sono dimenticati

labile suo
dello stato
o dovero
i, e giustizia
loro divini
ragioni.
ria dedizione
[illegible] Coo:
gano, e Gam
e Carlo Re
inferirle ed
di sangue
re da indi:
[illegible] per
che [illegible]
[illegible]
imperio, e

; [illegible]
[illegible]
vira [illegible]
[illegible] Augusto,
[illegible] im-
e e come
[illegible] por:
Providenze
ri que
[illegible] della
unze e la
[illegible]
Grazie.

segua lo stesso nei modi e forme, e come più piacesse a V. S.ta, onde riconosciuti giusti i loro gravami possa devenire la giustizia adorabile della S.ta V.a a quelle

nell'[illegible] ragguagliata dalli tre Corpi della Provincia al [illegible] Mag.e

Spiegando tutto ciò a V. S. non mi resta in fine che di supplicarla nella prossima mia [illegible] [illegible] carico di [illegible] di voler dondarmi quel Compatimento che [illegible] mi fu sempre impartito per il corso di tal, a quì [illegible] dacchè ho l'onore di servire cotesto nobilissimo Corpo, e con la [illegible] di avere anche in questo [illegible] l'appoggio della loro valida protez.e passo con tutto l'ossequio a protestarmi. &c.

[illegible] 8. [illegible] 1787. [illegible]

[illegible]
Tomaso Biacelli

Sermo Principe

...ndabile suo
...ri dello stato
...uno dovero
...ità e giustizia
...li loro divini
...erazione.
...nata dedizione
...me MM·HH· Coo:
Milzano, e Gam
...rore Carlo Re
...i conferirle ad
...ità di sangue
...nare da indi-
~~...~~ per
...o che ~~...~~
~~...~~ pa-
Imperio, e

...vei scorari ...
con costanza
...a vita irregua
...rono Augusto,
...unicitu im-
...nne e come
...gravanti por-
...la Providenza
...venti que
...ispice della
...oranze e la
...Dandolaggio
non si sono devenuti Grazie.

sopra lo stesso nei modi e forme, e come più piacesse
a V. S.^{ria}, onde riconosciuti giusti i loro gravami possa
devenire la giustizia adorabile della S.^{ria} V.^{a} a quelle
[illegible]

Ser.mo Principe

Quantunque la Pub.ca sovrana vigilanza abbia nel comendabile suo Decreto 5. Xbre 1782 prescritto ai respettivi Giurisdicenti dello stato di osservare il piano formato con li Articoli dal Sovrano decreto stesso approvati, ciò non ostante con tratto luminoso di equità, e giustizia riserva alli stessi la via di rassegnare al Trono Augusto li loro diritti titoli, e speziosi Privilegi per gl' opportuni esami, e deliberazioni.

Trà le feudali giurisdizioni dalla Sovrana Munificenza nella fortunata dedizione accordate ai Vassalli, speziose si rimarcano quelle dei Fedrici NN.HH. Co: Gambara, e Consorti in Verola, Alghisi, Breda, Pralboino, Milzano, e Gambara, che riconoscono l'antica loro origine dall'Imperatore Carlo Rè de Romani fin dall'anno 1354; che si compiacque di conferirle ad essa ~~Fedrici~~ famiglia, col Mero, e Misto Impero, e con Podestà di Sangue confermate da V.S. coll'Aureo Privileggio 1427, e riconfermate da molti plici altri ~~[illegible]~~ posteriori Decreti ~~[illegible]~~ per la manutenzione dei peculiari loro diritti, e avvocanda ~~[illegible]~~ non che ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~ruinare anche da stessi giudizi~~ ~~[illegible]~~ a riserva del Mero Impero, e della Podestà del Sangue.

Ossequiosi per tanto essi Fedrici NN.HH. Co. Gamb.a e Consorti scortati e che dai meriti singolari dei Fedrici loro maggiori, che con esultanza in più incontri si distinsero, e colle sostanze, e colla vita istessa nel servire, e difendere V.S. si presentano avanti il Trono Augusto, e relativamente alla riserva del Decreto stesso umilm.te implorano benigno atto sopra lo stesso nei modi, e forme, e come le più piacerà a V.S. onde riconosciuti giusti i loro gravami possa devenire la Giustizia adorabile della S.V. a quelle Providenze che ~~[illegible]~~ valgano a preservare ai divoti ricorrenti que' feudali diritti, che da tanti secoli godono sotto gl' auspici della Pub.ca Autorità, e che la divozione loro personale, e le sostanze e la vita de suoi Maggiori con tutti li sforzi del più affezionato Vassallaggio non si sono demeritati Grazie.

mess.

dev,

lina

re

cale

tto

Copia - ~~Mamet~~. M. M. ~~H~~. H. Eambarn
per ascolto oj tenori.

le.
ie ova
e ne
cenoj
adinen.
alle.
dle-
di d
ale
pre
forrero
uevi
ondev
ncie.
Pub.ci
iplin
idu:
are
quale
cepto:
lege
tro
ratto

Copia

1779. 20 9bre in Pdi

Le assidue zelanti cure con cui esercitò il benemerito Mag.to Sop. Feudi le sue Nobili e gelose ispezioni, si palesano a qsto Cons.o anco dall'ora intesa Scri, la quale ad evidenza dimostrando l'importanza, e necessità delle indicate discipline, e buon ordine a più chiaro conoscimento della materia, fà poi rimarcare con pienissimo aggradimento dirette le di lui sollecitudini all'utilità dell'Erario ed alla facile e sicura esecuzione delle providenze emanate a tutella del pub.co Feudal Patrimonio.

Accogliendosi pertanto con molta Laude li proposti suggerimenti il Senato delibera che ne risulti s'abbia l'impianto d'un Generale regolato Cattastico de Feudi tutti dello Stato con le separate precise indicazioni e caute providenze che sono già proposte o fossero ritrovate opportune dall'esperienza del Mag.to il quale doverà in seguito prestarsi col sempre eguale suo impegno a trasfonder ne nella sudita S.a S.a la porzione spettante a cadauna Provincia, ed a procurare con mettodico carteggio, ed intelligenza co' Pub.ci Rappti l'osservanza del buon ordine, e della più esatta disciplina, come per li riscontri solleciti e precisi delle estinzioni e devoluzioni dei Feudi che fossero per accadere.

A tale laboriosa incombenza sarà cura del Mag.to mu.o di destinare uno dei propri Ministri di conosciuta capacità, e fede, al quale addosserà pure l'incarico di riordinare, e gelosamente custodire l'Archivio colla propria responsabilità e in dipendenza sempre delle di lui commissioni; restando fissato al Ministro stesso il suggerito premio del tre per cento sopra il ritratto

delle Vendite de Feudi che saranno p devoluersi escluse però
quelle deduzioni che derivassero da sorte d'evizione.
Perchè poi non manchi il modo di supplire alle indispensabili occorrenti
spese di Coadiutori, viatici di Carattori, Libri, et altro, s'ingionge
al Sacro Cons.o di Com.o di disponere la Ballottazione e pareggia a
parte a parte in Cassa di Mag.to della summa di Ducati cinquecento
V.C. p una volta tanto, e per il completo adempimento dell'opera
e quindi animando il fervore codeste d.te Mag.to nel promovere
l'osservanza intiera delle Leggi Feudali con eccitar in special
forma ad accudire perchè mediante la nuova stabilita disci
plina si tenghino lontani p lo avvenire gli abusi, e disordini
invalsi in sensibile pregiud.o delle ragioni d'Erario.
E dell'Articolo di p.te che lo riguarda sia data Copia al Sacro
Cons.o di Com.o p eseguire in conformità.

Seppo Zuccato N. D.

ro

ecati

ge

ecceat

uerx

uen

al

Dine

Dini

Dalle

Copia/

Ser.mo Prencipe

Con memoriale a V. S.tà presentato di 24 Xbre corr.te il Fed.mo Parlamento della Patria del Friuli di tre Membri composto Castellani, Prelati, e Communità implora benigno ascolto sopra il Piano di feudale disciplina da V. S.tà decretato li 5 Xbre dell'anno decorso per l'effetto, che intese le ragioni e la giustizia de' proprij gravami nel Piano med.mo abbian luogo quelle provide deliberazioni, che a conforto di quel Fed.mo Corpo Parlamentario piacesse alla Sovrana auttorità di stabilire a salvezza degli antichi feudali diritti e consuetudini a lui preservate in ogni tempo dalla clemenza di questo augusto Dominio.

Rimesso dall'Ecc.ma Consulta alle ponderazioni del Magistrato Nro il Memoriale esposto prescindendo noi d'internarsi ora nel merito di questo affare, che ne involge gelosi riguardi di Sovranità, comecchè in presente non trattasi, che di un mero punto d'ordine quale è l'ascolto implorato, così consideriamo, che possa la Ser.tà Vra accordare al ricorrente Corpo l'ascolto med.mo giacchè nel Decreto Sovrano 5 Xbre decorso fu espressamente risservata ai Vassalli l'azione di produrre i proprij reclami sul piano enunziato.

Crediamo perciò di suggerire, che quando piacesse alla Ser.tà Vra di accordare la grazia restasse anco espresso, che questo Fed.mo Corpo dentro due mesi dovesse esaurire l'ascolto, non che avesse pure a dichiarire i Capitoli di d.o Piano, contro de' quali intende il Corpo stesso di reclamare, onde in confronto delle

Pubbliche Leggi onde appoggia ciascun Capitolo del Piano med.mo e dei Privilegij asserti dal Parlamento si possa riconoscere in ogni sua vista quest'importante argomento, che comprende essenziali riguardi di Dignità, e dei Reali Diritti del Principato. Grazie

Dat. dal Mag.to Ecc.mo Sopra Feudi li 26 7bre 1783.

Carlo Vicenzo Valmarana Prov.r

Francesco Vendramin Prov.r

Francesco Lippomano Prov.r

Copia

Serenissimo

Con Memoriale a V. Ser.tà presentato li 24. Sett.e corr.e il Fed.mo Parlamento della Patria del Friuli di tre Membri composto, Castellani, Prelati, e Comunità in globo, richiese ascolto sopra il Piano di Feudale disciplina da V.a Ser.tà decretato 4. Dec.re dell'anno decorso, ad effetto, che intese le ragioni, e la Giustizia de' propri gravami sul Piano avessero [illegible] luogo quelle provide deliberazioni, che a conforto di quel Fed.mo Corpo Parlamentare [illegible] [illegible] Sovrana autorità di stabilire [illegible] degl'antichi Feudali diritti e consuetudini a lui preservate in ogni tempo dalla Clemenza di questo Augusto Dominio.

Rimesso dall'Ecc. Consultore alle considerazioni del Magistrato nostro il Memoriale esposto, prescindendo noi d'internarsi nel merito di questo argomento, che ne involge [illegible] riguardi di Sovranità, conoscendo in presente non trattarsi che di un mero punto d'ordine, quale è l'ascolto inglobato, così consideriamo che forma la Ser.tà Vostra accordare al ricorrente Corpo l'ascolto [illegible] piacerle nel Dec.to Sovrano sud.o Dec.re decorso che si presumeva riservato ai Vassalli per

pro-

Serenissimo

azione di produrre i proprii reclami sul Piano enunciato.

Crediamo però di supplire, degnandosi Vostra Serenità di accordare la grazia, rispettosamente esprimendo, che [illegible] dentro due Mesi dovesse [illegible] l'ascolto, non che avessero pure a dichiarirsi i Capitoli di esso Piano contro de' quali intende il Consiglio stesso di reclamare, onde col confronto delle Pubbliche Leggi, onde appoggiati [illegible] il Capitolo del Piano [illegible] de' Privileggi accordati del Pubblico si possa riconoscere in ogni maniera quell'importanti [illegible], che coltivando [illegible] riguardi [illegible] di Reali Diritti [illegible].

Grazie

Dat. dal Castel Franco li 26 Zenaro 1783.

Carlo Vicenzo Valmarano Provveditore

Francesco Vendramin Provveditore

Francesco Lippomano Provveditore

Processo di Carte Autentiche
circa diritti Giurisdizionali
delli SS.ri Co: di Montevecchia

Di c.te scritte N.o 13
ed altre cinque
annesse q.

1345 - 14 - Maij

In Christi Nomine Amen. Anno Nativitatis ejusdem millesimo, tricentesimo, quadragesimo quinto - Indictione tertia decima, die quartodecimo Mensis Maj. Praesentibus venerabili viro domino Costantino de Savorgnano Preposito ecclesie S.ti Steffani Aquileiensis, Nobilibus viris dominis Federico de Savorgnano, Gerardo de Cucanea, Francisco de Strojavacca Militibus, Enrico de Strasoldo, Nicolusio Torrenti, Odorico de Castello, Marquardo della Frattina, Blasio de S.to Daniele, Nicolusio de Laurenzaglia, et Nicolusio Urbani de Utino testibus, et aliis. Cum pars illa Castri, et Montis de Monteregali, nec non Gastaldiae Ville de Malnisii, ac quedam Lavarda, seu silva, sita in Colle del Spin olim Cozatinus de Monteregali habebat, et tenebat in feudum ab Ecclesia Aquileiensi, tam per mortem ipsius Cozatini, qui absque legitimis heredibus ex se descendentibus de hoc seculo transmigravit, quam etiam propter proditiones adversus Aquileiensem Ecclesiam, per predictum quondam Cozatinum comissas, fuerunt ad Rev.m in Christo Patrem, et venerabilem dominum Bertrandum Dei Gratia S.te Sedis Aquileiensis Patriarcham, et ipsius Aquileiensem Ecclesiam legitime devolutum. idem dominus Patriarcha considerans grata fidelitatis obsequia sibi et dicte sue Ecclesie per Nobilem virum dominum Odorigello exibita, et que poterit una cum ejus filiis exhibere dante domino

in futurum, et propterea volens ipsum favore pro
sequi gratioso ut eo ferventius ad dictæ Aquilejensis
ecclesiæ obsequia inducatur, quo se ab eadem
ecclesia viderit honoratum utiliter, et pro motu
se suosque successores, et nomine Aquileien:
sis ecclesiæ dictam partem castri, ac Montis de
Monteregali, et sancti villæ de Malnisi, nec non
Cavandam, seu stevam premissam ad prædic:
tam Aquileiensem ecclesiam sicut premittitur
devolutam, cum omnibus juribus, jurisdictionibus
redditibus, proventibus, honoribus, et obventio:
universis, ad bona prædicta premissa spectan:
tibus.
Joanni filio prædicti dni Odorizellæ nomine dicti
Patris ejus, et hæredum suorum recipientium
in feudum eo jure quo dictus Lazitinus bo:
na ipsa habebat, et tenebat ab ecclesia
supradicta, tradidit, et concessit, ipsumque
de illis dicto nomine præsentialiter in:
vestivit. salvo jure Aquileiensis ecclesiæ, et
omnium personarum, ad habendum tenendum
et possidendum, et quicquid eidem dno Odo:
rizellæ et suis hæredibus placuerit, salvo
jure feudi prædicti perpetuo faciendum cum
omnibus quod habent dicta bona super, in:
tra loca integra, domibus, vineis, campis, pratis,
pascuis, silvis, nemoribus, venationibus, piscationi:
bus, aquis aquarum, ductibus, ac cum liberis
accessibus, et egressibus usque in vias publicas,
quæ quidem bona prædictus dnus Patriarcha
constituit se nomine ipsius Odorizellæ possidere
donec ipsorum bonorum possessionem acceperit
corporalem, quam acceptandi sua auctoritate
et

et retinendi deinceps omnimoda concessit. Dictus vero Joannes nomine Patris sui ante: dicti statim prestitit prefato Dno Patriarche fidelitatis debite sacramentum quod Vassallus Dno suo prestare in talibus consuevit ac etiam juravit, et promisit nomine antedicto quod dictus Pater suus, ac ejus heredes Castrum predictum de Monteregali memorato Dno Patriarche successoribus suis servitoribus et Nunciis pro defensione juriu[m] honorum ac bonorum Ecclesie Aquileiensis, ac offensione inferenda inimicantibus etiam Ecclesie, et aliqua causa hospitiis, et conversatione apperiet et claudet omni tempore tam pacis, quam Guerre quandocumq[ue], et quotiescumque casus oc: curreriti, et ipso Dno Patriarcha, Successoribus, et eorum Servitoribus, et Nuntiis placuerit. Promittens etiam dictus Joannes facere quod pre: dictus Dnus Odorigellus Pater suus omnia predicta, et singula jurata, et promissa per ipsum Joannem, ratificabit, ac promittet ea inviolabiliter observare.

Ego Bernardus q.m Cozonelli de S.to Vito diocesis Utini Aquileiensis habitans imp.li Auct.te Not.s Pub.s, ex comissione mihi facta per Ser.m Prin: cipem, ac R.m in Christo Patrem, et Dnum Dnum Philippum de Alanson miseratione divina Episco: pum Sabinensem sacrosancte Romane Ecclesie Car: dinalem, et Patriarcham Aquileiensem degnissimum prout in notis, et protocolis prudentis Viri Guber: tini de Novara Mediolanensis Diocesis tunc tempo: ris prudentissimi Bertrandi Patriarche Scribe inveni, nil addens vel minuens quod sensum mutet

mutet aut variet intellectum fideliter publicavit signumque meum apposui consuetum in testimonium premissorum

Tratta da altra consimile autentica esistente appresso il Nob: S.r Co: Ottaviano di Monteregale Mandica, in fede di che io Dom.co Salvadori Pub.co Nod.o di V.a Aut.à di Pord.e ho posto il mio solito segno notariale

Die 6. Augusti 1587.

PRæsentatæ Clarissimo Domino Locumtenenti per Nobilem, & Reuerendum Dominum Nicolaum, & Dominum Annibalem eius Fratrem, vti Procuratores etiam aliorum Nobilium Consortum suorum, quàm præsentationem Clarissimus Dominus Locumtenens admisit sic, & in quantum.

Illustrissimo Signor Luogotenente.

NOi Consorti di Montereale deuotissimi, & fidelissimi, & Vassali, & Seruitori dell'Illustrissimo Ducal Dominio di Venetia per debita essecutione delle deliberationi dell'Eccellentissimo Senato in materia de Feudi de dì 13. Decembre, & 29. Maggio prossimamente passati riuerentemente presentiamo à V. S. Illustrissima queste Inuestiture nostre, & delli antecessori nostri, & queste nostre raggioni, & Scritture insieme con le polize delli Beni, che possiede ciascheduno di noi in Iurisditione, & di quelli anco altroue, che suspichiamo che posino aspettare al Feudo nostro.

Et li dicemo, che la natura d'esso Feudo nostro è retta, & legale; come da esse tutte Inuestiture nostre chiaramente si comprende.

Giurisdition noi esercitiamo per gratia, & benignitade del Serenissimo Nostro Prencipe, in prima, & seconda istanza Ciuile, & Criminale, come hanno sempre fatto anche tutti li Antecessori nostri da tanto tempo in quà, che non v'è memoria d'huomo in contrario nelle Leggi che nominaremo quà sotto. Il che è notorio à tutti, & appare anche, & dalle Scritture, che noi presentassimo à Venetia l'anno 1581. alli Eccellentissimi Signori Capi dell'Eccelso Conseglio di Dieci, & che furono poi dalle loro S. S. Eccellentissime quà remandate con le Lettere Ducali, & da queste, che hora presentiamo.

Li nomi di tutti noi saranno quì sotto notati.

Se facesse bisogno, che noi se inuestissimo vn alla volta, Noi si offerimo pronti ad obbedire.

Supplichiamo bene di eser conseruati, & nella medesima ragione de Feudo retto, & legale, & nelle sopradette nostre antique, & imme-

& immemorabili Consuetudini di Giurisdittione Ciuile, e Criminale, come è stata sempre mente fermissima del prelibato Serenissimo Ducal Dominio Vniuersale verso tutti, attesa anco la deuotione, che hanno li nostri di tempo, in tempo portata sempre à questo Eccelso Stato, nella quale noi tutti continuamo pronti ad esporre le vite nostre proprie in seruiggio del sopradetto Serenissimo Ducal Dominio.

Di V. S. Illustrissima

Seruitori
Li Consorti di Monteregale.

Noi Consorti sopradetti &c. esercitiamo Giurisdittione, come s'è detto di sopra Ciuile, & Criminale in questi pochi luochi.

Cæteris Ommissis.

Noi tutti Consorti RECONOSCIAMO dalla Serenissima Signoria in feudo retto, & legale, & detto Castello di Monteregale, & tutto quello, che si legge ò espresso ò compreso nelle nostre Inuestiture con ogni sua giurisdittione, & con ogni sua raggione, honore, preheminenza, & prerogatiua. Per le quali noi siamo però soliti concorrere alli pesi della militia della Patria, come consta per Scrittura, che si produce li particolari Beni nostri sono poi specificati nelle polizze quì dietro &c.

Tratta da simile essistente nella FALDA NV. 2. DELLE INVESTITVRE FEVDALI DEL MAGISTRATO ECCELLENTISSIMO SOPRA FEVDI, & dal processo dell'Inuestitura concessa l'anno 1596. 8. Maggio alli Fedeli Fabritio Caualier, & Horatio Fratelli Montereali per nome loro, de Fratelli, & Nepoti à Carte 39.

Andrea Tiepolo Segretario.

Faccio fede io Dom.co Salvadori Pub.co Nod.o di S.ta Ata: di Pord.e, che la presente è consimile ad un'altra copia, che esiste in un processo antico app.o li Nob.i SS.ri Co: di Monteregale che perciò hò posto il mio solito notarial segno &

Copia   1587 à 14 9bre   4

Portata dinanzi la Ser.ma Sig.ria per l'interveniente dei Consorti di Montereale -

Ser.mo Prencipe

Ill.mo Collegio -

Volendo ubbidire alla Parte dell'Ecc.mo Senato 1586 13 Decemb.e, e 1587-29- Magg.o Noi Gio: Fran.co Fabrizio Cavalier, Niccolò, Ottavio, Annibale, Orazio, Antonio, e Niccolò figliuoli del q.m Sig. Prospero nostro fratello, tutti figliuoli del q.m Sig. Antonio Montereale umilmente esponiamo agli Antecessori Nri: aver anticamente prima dalli Rever. Patriarchi, e poi da questo Sereniss: Dominio riconosciuto in feudo retto, antiquo legale il Castello di Montereale, la Villa di Malnisio, e la Villa di Barcis, con le Giurisdizioni, e Signoria d'essi Luoghi, et Beni in quelle posti, siccome appar da molte investiture, che produciamo, così Delli Reverendiss. Patriarchi, come delli Clariss: Sig.ri Luogotenenti di Udine, l'ultima delle quali tolta per noi fratelli fu del 1555-8 Nov.e in Udine. Però umilmente domandiamo venia a Vostra Serenità, se in alcun errore fossimo incorsi, così nel rinnovar esse investiture come in qualunq.e altra maniera, supplicando la vostra Serenità, che si degni investire d'essi Luoghi di Montereal, Malnisio, et Barcis con la Giurisdizione - Beni in quelli posti, de' quali diamo la nota distinta, et particolare, disservandosi ragione di ricuperare quelli, che sono allienati, ovvero usurpati da altri indebitamente con la Giustizia del Mag.to, che sarà deputato da

Da vostra Serenità, offerendosi di prestar
il giuram.to di fedeltà per tutto quello che
per Leggi siamo sottoposti, come fedelissimi
vassalli di vostra Serenità, alla qual Nos-
tro Sig.r doni vera felicità -

Plota di Venig

Omissis

Da antico processo segnato Ld: C 12 - ho
tratto la presente copia io Dom.co Salvadori
Pub.co Nod.o di S.n Ant.o di Pord.e - ed ho pos-
to perciò il solito mio segno notariale

MARINVS GRIMANO
Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Vniuersis, & singulis, & præsertim Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, & Successoribus notum esse volumus.

CVm in executionem Legum nostrarum Feudalium diei 13. Decemb. 1586. & 29. Maij subsequentis fideles nostri infrascripti Consortes de Monteregali Nobiles Feudatarij Nostri Patriæ Nostræ Fori Iulij coram Locumtenente Nostro dictæ Patriæ, & à nobis etiam humiliter petierint confirmationem, & Inuestituram infrascriptorum Feudorum, tamquam iure successorio ex antiquis suorum Præcessorum personis, priuilegijs, possessionibus eis spectantium, pro quorum comprobatione, & declaratione plura iura, & publica documenta tam antiqua, quam successiuis temporibus confecta, exhibuerunt mediantibus etiam pluribus eorum Feudalibus inuestituris sicuti ex relatione quoque Prouisorum Nostrorum super Feudis, cognouimus, vt in actis eorum Offitij constat.

Nos cum Colleggio Nostro benigno fauore prosequentes fidem, nobilitatem, ac virtutes non solum Præcessorum suorum, sed ipsorum etiam nunc existentium promptitudinemque debitorum obsequiorum, & erga nos, ac Dominium nostrum seruitiorum.

Et ideireò benefitio prædictarum Legum nostrarum Feudalium, gratiamq; nostram eis indulgentes tam pro bonis quibuscumque Feudalibus per eos vbique possessis, quam pro alijs etiam quibuscunque pertinentibus ad infrascripta Feuda, licet detentis per alios, qui tempore debito, ac per prædictas Leges nostras 13. Decembris, & 29. Maij limitato non petierint huiusmodi bonorum per se possessorum Inuestitorum iuxta formam prædictarum Legum nostrarum DE QVIBVS BONIS TAM POSSESSIS, QVAM NON POSSESIS PER IPSOS CONSORTES de MONTEREGALI EXHIBITA EST NOTA INFERIVS DESCRIBENDA.

Antiqua eorum priuilegia, & iura approbauimus; & auctoritate nostra confirmauimus, & subsequentes Magnificum Æquitem, & militem Fabricium, & Horatium Fratres filios quondam Nobilis Feudatarij nostri Antonij de Monteregali tam nomine suo proprio, quam Procuratorio nomine Fratrum suorum, & pro rata ipsorum singulorum Nicolai, Octauij, Annibalis, & Ioannis Fran-

Francisci, ac etiam Antonij, & Nicolai Filiorum quondam Prosperi eorum itidem Fratris, vt de Procuratorijs constat in actis prædictorum Prouisorum nostrorum.

Cæteris Ommissis.

Salua semper in præmissis omnibus, & singulis quacumque auctoritate nostra Dominij Nostri, & Locumtenentium nostrorum prædictæ Patriæ Nostræ Fori Iulij, & quocumque iure nostro, & quarumcumque Personarum.
Mandantes de præmissis publicum etiam confici documentum, & bulla nostra plumbea muniri.

1596. Adi 8. Maggio. In Collegio.

Che la sopradetta Inuestitura sia approbata, & confirmata come stà, e giace.

———————23
——————— 0
——————— 0

Tratta da simile esistente nella falda n. 2. delle Inuestiture Feudali del Magistrato Eccellentissimo sopra Feudi, & dal Processo dell' Inuestitura concessa l'anno 1596. 8. Maggio alli Fedeli Fabritio Canallier, & Horatio Fratelli Monteregali, per nome loro, de Fratelli, & Nepoti à c. 26.

Andrea Tiepolo Segretario.

Copia

Marinus Grimani Dei Gratia Dux Venetiarum
Univ. et singulis, et presertim Locumte:
nenti Patrie Fori Julij, et successoribus no:
tum esse volumus.
Cum executione legum nostrarum feudalium
dier 13 Decembris 1586, et 29 Maij subsequen:
tis fideles Ari infrasti Consortes de Monte:
regalibus Nob. Feudatarij nostre Patrie Fori
Julij coram Locumtenente nostro dicte Patrie
et a nobis etiam humiliter petierint con:
firmationem, et investituram infrascriptorum
feudorum tam jure possessorio, et antiquo
suorum predecessorum Personis, privilegiis, et
possessionibus eis spectantium pro quorum
comprobatione, et declaratione, plura jura,
et pubblica documenta, tam antiqua, quam
successive temporibus confecta exhibuerunt me:
diantibus etiam pluribus eorum feudalibus inve:
stituris sicut ex relatione quoque Provisorum
Nostrorum super feudis cognovimus, et in actis
eorum Offi constat.
Nos auter Collegio nro benigno favore prose:
quentes fidem, nobilitatem, ac virtutes non
solum precessorum suorum, sed ipsorum eti:
am nunc existentium promptitudinemq. debito:
rum obsequiorum, et erga nos, et Dominium
nostrum servitiorum -
Et idcirco beneficium predictarum Legum nostra:
rum feudalium, gratiamq. nostram eis indulgen:
tes tam pro bonis quibuscumq. feudalibus per
vim:

per eos ubiq. possessis, quam pro alijs etiam
quibuscumq. pertinentibus ad infrascripta feuda
licet debentur per alios qui tempore debito
et prędictas leges nostras 13. Decembris, et
29. Maij limitato non petierint hujusmodi
renovem per se possessionem investituram
iuxta formam prędictarum legum nostra:
rum, de quibus bonis tam possessis, quam
non possessis per ipsos Consortes de Monteregali
exhibita est nota inferius describenda antiquam
eorum Privilegia, et jura, approbavimus, et
auctoritate nostra confirmavimus, et subse:
quenter Mag.cum Equitem, et militem habitum
et oratium Patres, filios q. Nob: feudatarij
nostri Antonij de Monteregali tam nomine
suo proprio, quam procuratorio nomine fra:
trum suorum, et pro rata ipsorum singu:
lorum Nicolai, Octavij, Annibalis, et Joannis
Francisci, ac etiam Antonij, et Nicolai filio:
rum q. Prosperi eorum itidem fratres, ut de
procuratorijs constat in actis prędictorum
Provisorum Nostrorum coram Nobis flexis geni:
bus humiliter existentes, petentes, et reci:
pientes, pro se, et eorum heredibus filiis scilicet
masculis, et eorum ex legitimo Matrimonio
descendentibus Masculis per annuli nostri aurei
in eorum singulorum digitum impositionem in:
vestivimus jure Recti, legalis, et antiqui feudi
de Castro Montis Regalis, Villas Malnisij, et Villa
de Bares sitis in prędicta Patria nostra Fori
julij

Julij, cum omnibus, et singulis bonis, terris, Domibus, et edificijs in pertinentijs, et Terri: torium dicti Castri, et Villarum, et alibi ubi: que in dicta Patria ad eos jure dicti Feudi spectantibus, et pertinentibus cum juribus, hono: ribus, redditibus, ac utilitatibus, et jurisdictione legitime, et de jure secundum antiqua eorum Privileggia, et iura pro dicto Feudo eis spec: tante, et pertinente cum oneribus omnibus, et obligationibus feudalibus - non obstantibus contrarijs quibuscunque, et particulariter iuxta formam supradictarum legum nostrarum, et iuramenti, quod per eos solemniter in ma: nibus nostris pro vera eorum singulorum erga nos, et Dominium nostrum fidelitate, et Vassallaggio prestitum in hanc qui sequitur formam etc.

Noi Fabrizio Cav.^r, et Orazio Fratelli Montere: gali per Noi, et per li altri nostri Fratelli, et Nepoti nominati nella presente investitura Giuriamo, ad Sacra Dei evangelia - di esser sem: pre con tutti li nostri Descendenti fedeli a Sua Sert.^à Ser.^mi Successori, et al Ser.^mo Dominio, ne mai in Cons.^o aiuto, o fatto esser contro l'ho: norevol stato della Persona sua di esso Do: minio, et delle cose sue, anzi sapendo, ò intendendo, che altri volessero esser contra, manifestarlo, opporsi, et impedirlo a tutto nostro potere, conservar il Feudo, et beni feudali man: tenendoli in honore, et buon stato di Sua Sert.^à Successori, et del Ser.^mo Dominio, aiutar Sua Sert.^à

Succ.^i

Successori, et esso Ser.mo Dominio a conservar le
case loro, et a recuperar le perse, prestanti
contra ogn'uno con la Persona, col consiglio
et con lo havere tutti quelli servitij, ai
quali sono tenuti, et obligati li fedeli va
salli, et Feudatarij. Et noi investito nom
natam.te per forma, e rigor della pred.a
investitura, et della natura del Feudo su
et generalm.te dalle Leggi, et ordini di Sua
Ser.tà, et di esso Ser.mo Dominio, et massime
dalle part. di 13 Dec.e 1586, et 19 Maggio
1587. Promettendo con detto giuramento di
osservar, et di far sempre quanto porta,
et può portar l'obligo sopradetto feudale,
come se fosse in ciascun suo capitolo parti
colarm.te espresso, et specificato per li honor
e stato di Sua Ser.tà, de Ser.mi Successori
et del Ser.mo Dominio, salvo sempre in
premissis omnibus, et singulis quacunque auto
ritate nostra Dominij nostri et Locumtenen
tium nostrorum predictorum Patriae Fori Iulij
et quacunque iure nostro, et quarumcunque Per
sonarum mandantes de premissis publicum
etiam confici documentum, et bulla nostra plumbea
muniri.

1596 – 8 Magg.o – in Coll.o
che la sopradetta investitura sia approvata come sta,
e giace

...	23
	0
	0

Tratta da simile esistente nella filza ...

delle investiture Feudali del Magg:° Ecc:mo sopra
Feudi. et dal Processo della investitura con=
cessa l'anno 1596 – 8 Magg:° alli Sedd:
Fabrizio Cav:r et Orazio Fratelli Monteregali
per nome loro, de' Fratelli; et Nepoti @ 16

Andrea Tiepolo Secretario –

Tratta la presente copia come sta, e giace dall'ori=
ginale processo esistente presso il Nob: S:r Co:
Ottaviano di Monteregale Mantica – in fede
di che io Dom:co Salvadori Pub:co Nod:° di [illegible]
Att:i di Pord:e pongo il solito notarial mio
segno

MARINVS GRIMANO
Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

CVm in executionem legum nostrarum Feudalium diei 13. Decembris 1586. & 29. Maij subsequentis Fideles nostri infrascripti Consortes de Monteregali Nobiles Feudatarij nostri Patriæ nostræ Fori Iulij Coram Locumtenente nostro dictæ Patriæ, & à nobis etiam humiliter petierint, confirmationem, & Inuestituram Infrascriptorum Feudorum tanquam iure successorio ex antiquis suorum precessorum personis, & priuilegijs, & possessionibus eis spectantium, pro quorum comprobatione, & declaratione plura iura, & Publica documenta tam antiqua, quam successiuis temporibus confecta exhibuerunt mediantibus etiam pluribus eorum Feudalibus Inuestituris, sicuti ex relatione quoque Prouisorum nostrorum super Feudis cognouimus, & in actis eorum Offitij constet.

Nos cum Colleggio nostro benigno fauore prosequentes fidem, nobilitatem, ac virtutes non solum præcessorum suorum, sed ipsorum etiam nunc existentium, promptitudinemque debitorum, obsequiorum, & erga nos, ac Dominium nostrum seruitiorum.

Et idcirco benefitium prædictarum legum nostrarum Feudalium, gratiamque nostram eis indulgentes tam pro bonis quibuscumque Feudalibus per eos vbique possessis, quam pro alijs etiam quibuscunque pertinentibus ad infrascripta Feuda licet detentis per alios, qui tempore debito, ac per prædictas leges nostras 13. Decembris, & 29. Maij limitato non petierint huiusmodi bonorum per se possessorum inuestituram iuxta formam prædictarum legum nostrarum.

DE QVIBVS BONIS TAM POSSESSIS, QVAM NON POSSESSIS PER IPSOS CONSORTES DE MONTEREGALI EXHIBITA EST NOTA INFERIVS DESCRIBENDA.

Antiqua eorum priuilegia, & iura approbauimus, & auctoritate nostra confirmauimus.

Cæteris Ommissis.

Noi Fabritio Caualier, & Horatio Fratelli Montereali per noi, & per gl'altri nostri Fratelli, & Nepoti nominati nella presente Inuestitura Giuriamo &c.

Descri-

Describatur Iuramentum.

Mandantes de præmiſſis publicum etiam confici documentum, & Bulla noſtra plumbea muniri.

Salua ſemper in præmiſſis omnibus, & ſingulis quacumque auctoritate noſtra Dominij noſtri, & Locumtenenti noſtrorum prædictæ Patriæ Noſtræ Fori Iulij, & quocumque iure noſtro, & quarumcunque perſonarum.

NOTA PER EOS EXHIBITA BONORVM PER EOS RATIONE FEVDI POSSESSORVM SEQVITVR VT INFRA VIDELICET.

Et deſcribantur diſtinctè.

POSTEA NOTA PER EOSDEM EXHIBITA BONORVM PER ALIOS DETENTORVM RATIONE DICTI FEVDI PER EOS PETITORVM SEQVITVR VT INFRA VIDELICET.

Deſcribantur itidem diſtinctè.

Data dal Noſtro Ducal Palatio.

8. Maggio 1596. In Collegio.

——————— 23
——————— 0
——————— 0

Tratta da ſimile eſſiſtente nella FALDA NV. 2. DELLE INVESTITVRE FEVDALI DEL MAGISTRATO ECCELLENTISSIMO SOPRA FEVDI, & dal proceſſo dell'Inueſtitura conceſſa l'anno 1596. 8. Maggio alli Fedeli Fabritio Caualier, & Horatio Fratelli Montereali per nome loro, de Fratelli, & Nepoti à Carte 27.

Andrea Tiepolo Segretario.

Attesto io Dom.co Salvadori Pub.co Nod.o di V.ta Atà di Pord.e esser la soprascrit.a stampa consimile ad una copia esistente in un processo antico presso li Nob. SS.ri Coo: di Mont.le seg.o RR. - in fede di che pongo il mio solito sigillo.

Nota delle Carte che occorrerebbero per guarire l'articolo sopra il Piano Feudale.

=

1. Che stabiliscano l'auttorità legislativa del Parlamento

=

Alcune Parti del Parlamento sotto i Patriarchi che comprovino la legislazione

1231. 14. Lug. sotto il Pat.ca Bertoldo Parlam.t [illegible] Privilegio agli Aquilejesi — Questo si ha dal Sig. Stanzile autentica

=

1414. 15. Ag.to Ordine dell Parlamento al Luogotenente di condur i malfattori per essere giudicati ai luoghi ivi determinati — Questo si ha autentica anco presso al Sig. Stanzile.

=

Se vi saranno Parti simili rimarchevoli vicino alle dette e dopo sarà utile la copia ma solamente per far minor mole, che sia possibile e le più speciose

Se vi saranno decreti [illegible] in tal materia

=

2. Che stabiliscano com'erano del Parlamento di dovere difendere in corpo della Giurisdizioni de' proprii individui

=

Le Parti che in cadaun secolo s'incontrarono in tale proposito

=

3. Che stabiliscano le ragioni particolari di giudicatura Civile, e Criminale con nero e risolto impegno de' singoli Parlamentarii.

=

Ob questi occorrerà forse dire se può avervi il p. Privilegio della Giurisdiz. se ne hanno

Parimenti il Privilegio di Settizione se ne hanno

=

L'Investitura prima ai Feudi in Venezia.

=

Se Privilegio per ingerenza in direzione di Chiese

=

Parimenti se Privilegio di 2da istanza occorrerà, che si abbia la terminazione approvativa del Lug.te s.a Feudi di tale diritto nel 1792.

=

Altre carte se fussero speciose e distinte sulle altre Giurisdizioni, ma sobriamente per non far ingombro molto di carte e se non sono più che segnalate.

=

2. Che obbligano
a spese del Parlamento
di tenere difensori
in luogo delle Comunità
vice di propri individui

=

Le Parti che in udienza
[illegible] in
[illegible] proposito

=

3. Che obbligano
le cognizioni particolari
di giudicatura Civile,
e Criminale con [illegible]
a [illegible] di
singoli Parlamentari

[illegible]

[illegible]
[illegible] se qua
[illegible] il Privilegio
dalle Comunità, se
ne hanno

Pagamento il Privilegio
di [illegible] per [illegible]
[illegible]

2. [illegible]
al [illegible]

Le [illegible]
[illegible]
di Città

[illegible] il Privilegio
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
di [illegible] nel 1792

Altri [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

Processo di Carte Autentiche
circa diritti Giurisdizionali
delli SS.ri Coo: di Montevecchio

di c.te scritte N.o 13
ed altre cinque
annesse &